

GERALDINA BONI

La recente attività normativa ecclesiale:
finis terrae per lo *ius canonicum*?

Per una valorizzazione del ruolo del
Pontificio Consiglio per i testi legislativi
e della scienza giuridica nella Chiesa



2

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

2

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

GERALDINA BONI

La recente attività normativa ecclesiale:
finis terrae per lo *ius canonicum*?
Per una valorizzazione del ruolo del
Pontificio Consiglio per i testi legislativi
e della scienza giuridica nella Chiesa

Mucchi Editore

Le opere pubblicate nella Collana sono sottoposte alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al Regolamento (Codice etico) consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto

In copertina: *Decretum Gratiani*, Cesena, Biblioteca Malatestiana, Mal. S.II.1, c. 100r, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-871-5

© Stem Mucchi Editore Srl - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, gennaio 2021

PREMESSA

Da quando è stato eletto Francesco quale vescovo di Roma – si è efficacemente sottolineato – «in Vaticano nulla è stato più come prima. Sin dal primo momento Papa Bergoglio si è messo con piglio a rimuovere i sedimenti del passato ed ha manifestato una forza rinnovatrice non comune, paragonabile nei tempi moderni solo a quella di Paolo VI, nella stagione immediatamente successiva alla conclusione del Concilio Vaticano II, peraltro condotta in maniera più graduale, morbida e diplomatica»¹.

La scienza canonistica, dinanzi a questa stagione riformistica, estremamente estesa e variegata oltre che non priva di incertezze e qualche conflittualità, è apparsa in generale disorientata se non sconcertata, preda quasi di una paralizzante crisi di identità: e forse per questo non ha svolto appieno il ruolo che la specificità delle sue competenze le assegna. Eppure, a mio avviso, a tale ruolo essa non può rinunciare e abdicare: al contrario, il suo impegno si esige non per interessi corporativistici o ‘di bottega’, ma in vista del *bonum commune*. Le pagine che seguono hanno sostanzialmente lo scopo di riflettere su questo assunto apparentemente banale, ma che, invero, si rivela pregno al contempo di una storia importante e di un futuro sul quale, pur nelle attuali difficoltà di decifrazione, non si può non investire e scommettere ancora: ognuno munito del proprio bagaglio di esperienza.

Nella presente esposizione non si troveranno aprioristici proclami o discettazioni sulle sorti della Chiesa nel futuro dell’umanità: non è il mio mestiere e, d’altronde, pullulano i ‘vaticanisti’ che si avventurano quotidianamente in questi pronostici. Sarà, invece, il mio, uno scandaglio minuto degli atti specificamente normativi (anzi di qualcuno più significativo) e della loro traduzione nella compagine ecclesiale per desumerne criticità, questioni insorgenti,

¹ G. DALLA TORRE, *Papi di famiglia. Un secolo di servizio alla Santa Sede*, Prefazione del Card. P. PAROLIN, Marcianum Press, Venezia, 2020, p. 137.

contraddizioni irrisolte, ed in particolare gli effetti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali dei fedeli: ma anche per abbozzare conclusioni argomentative e prospettive ipotizzabili. Come sono convinta debba fare primariamente un giurista in forza proprio della fisionomia tipica della sua professione, di più, della sua vocazione. Dunque, non un libello propagandistico, un *pamphlet*, e neppure una dissertazione accademica sulle linee di tendenza, anche normative, dell'attuale pontificato: ma un percorso meno pretenzioso ed elegante, anzi alquanto accidentato ed ostico, scandito unicamente dalla concretezza, non raramente aspra e pungente, con la quale impattano le norme volta a volta promulgate.

Mi sembra che tale disamina analitica spesso manchi in analoghe trattazioni, per lo più intente a traguardare ed a esprimere giudizi sulla svolta epocale segnata da Papa Francesco anche per quanto concerne la legislazione, ma senza riferimenti precisi e circostanziati ai provvedimenti che sono stati emanati ed alle loro ripercussioni. Sono valutazioni sovente acute e certamente apprezzabili, eppure viziate da una qualche astrattezza, se non da petizioni di principio scisse dalla nuda materialità, oltre che tecnicità, del dato giuridico.

Un diritto ecclesiale vigente e vivente, per converso, molteplice, diversificato, alquanto incisivo: incisivo proprio perché forgiato e al contempo profondamente influente sulla realtà dei *christifideles*, tra contrapposizioni, incongruenze, collisioni. Infatti, si deve francamente ammettere come con gli *slogans* fantasiosi, le immagini suggestive, gli scenografici cambiamenti di stile e di registro e i manifesti programmatici si arrivi poco lontano: che, invece, debba essere un diritto accuratamente elaborato e soprattutto indelebilmente conformato alla giustizia a piegarsi sulla carne viva e dolente delle persone credo lo abbia dimostrato, da ultimo e in maniera eclatante, la piaga degli abusi sessuali. Materia sulla quale infatti Papa Bergoglio sta legiferando con maggiore insistenza.

Non spaccherò il mio itinerario come improntato a quell'asettica neutralità della scienza che spesso si rivela essere unicamente chimera illusoria o brandita strumentalmente al fine di sottrarsi ad un

dibattito aperto: nutro delle idee e le esprimo con quella parresìa che da sempre professo. Eppure, mi si creda, al di fuori e lontano da pregiudiziali ideologiche o affiliazioni preconcepite: senza volontà adulatorie né denigratorie che mi apparentino in qualche modo a quelle *lobbies* ecclesiali, vere o presunte, indaffarate nella battaglia tra feroci detrattori ed entusiasti sostenitori del sommo Pontefice regnante, ‘ali progressiste’ *versus* ‘ali reazionarie’², pro Vaticano II ovvero avversi. Al contrario, con una genuina preoccupazione, e questo lo dichiaro senza falsi pudori e con orgoglio, per il bene della Chiesa, della *communitas christifidelium*. E insieme con quella fedeltà al magistero e al successore di Pietro sulla cattedra romana che non si oppone alla libertà della ricerca scientifica ed anzi con essa può fecondamente coniugarsi: ché anzi il *munus* della ricerca è aspirare ad una diaconia quanto più proficua possibile.

Ma anche, debbo sinceramente aggiungere infine, con un sottile ma insopprimibile senso di estraneità rispetto a quanto mi circonda. Quel *finis terrae* nel titolo accostato al diritto canonico – inteso, poi, in senso traslato e solamente evocativo – lo percepisco, in verità, sempre più intensamente e accoratamente come riferito alla mia consapevolezza rispetto ad un mondo nel quale stento a riconoscermi. Lungi da me, peraltro, indulgere a presagi apocalittici da profeti di sventura: tutt’altro, anche e proprio per le sorti del diritto canonico, nella convivenza umana prima ancora che nell’accademia.

Del resto, «Sotto ogni crisi c’è sempre una giusta esigenza di aggiornamento: è un passo avanti»³. E allora, che questo libretto si ponga ancora una volta quale *spes contra spem*: una speranza che anzi affido proprio al diritto e al ruolo che in questo ‘rilancio’ può ancora dispiegare il Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Un dicastero, di cui Benedetto XVI mi nominò consultore nell’ormai lontanissimo – almeno nella mia percezione – 2011, che oggi sembra,

² Secondo la stessa terminologia usata da J.M. BERGOGLIO, *Nel cuore di ogni padre. Alle radici della mia spiritualità*, Rizzoli, Milano, 2014, p. 36.

³ FRANCESCO, *Udienza alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 21 dicembre 2020, in *L’osservatore romano*, 21 dicembre 2020, p. 3.

insieme ai canonisti, in affanno, quasi esiliato e relegato in un'ombra sempre più opprimente. Pare infatti evidente come nel processo di riforme e di novazioni giuridiche attuate nel corso di questo pontificato tale Consiglio sia stato negletto se non del tutto marginalizzato: in maniera, a mio avviso, come argomenterò, decisamente non oculata.

Proprio al riguardo non ignoro come queste riflessioni possano rivelarsi scomode nel loro denunciare modi di procedere, nell'attuale produzione delle norme canoniche, del tutto irrituali ed inconsueti, e non di rado, anche per questo, pregiudiziali per l'armonia complessiva dell'ordinamento giuridico, col pericolo di comprometterne la cifra unitaria quando non anche il funzionamento al servizio della *res iusta*: e al fondo, come si verificherà, della *salus animarum*. Tuttavia, non v'è posto in me per alcun risentimento o spirito di *revanche*; nessun imbarazzo o frustrazione derivante dall'aver sostenuto fatiche di studio ed elaborazione risultate praticamente vane ed inutili. Nemmeno i toni usati, a tratti vivaci e non scervi da una vena polemica, sono riconducibili ad orgoglio ferito o, peggio ancora, al desiderio di un posto al sole. A tale rischio questo lavoro si espone in tutta serenità, nella convinzione della necessità, invece, di delineare un quadro della complessa situazione contemporanea senza edulcorazioni o mitigazioni. Solo da tale acquisita coscienza si può muovere per volgersi, con strumenti adeguati, ad una novella fase *construens*: riproponendo con fiducia e, perché no, con entusiasmo quella dimensione fondante del diritto di cui la parabola storica della Chiesa reca innumeri testimonianze e che oggi può ancora soccorrerla nelle difficili prove da affrontare.

Cambiamenti, anzi vere fratture antropologiche inedite e ancora oscure si stanno infatti affermando in questo passaggio millenario, trainate da un'evoluzione sociale, politica e tecnologica senza precedenti: la comunità dei cristiani deve saper interpretare e cimentarsi con tali sfide facendo tesoro della propria tradizione e di quell'ermeneutica del rinnovamento nella continuità – la quale, retamente intesa e in simbiosi col primo, non si risolve affatto in cieca conservazione – presidiata anche dal diritto e dai valori preziosissimi di

giustizia che esso garantisce e, ad un tempo, rappresenta. Se questa è la posta in palio – e chi scrive ne è perfettamente ed anche dolorosamente persuasa – le intonazioni e la passione che attraversano queste pagine risulteranno comprensibili. Esse sono, infatti, i segni tangibili di una partecipazione sentita e di uno spirito di collaborazione che auspico possa animare la scienza canonistica ad offrire il proprio contributo all'autorità ecclesiastica, anzitutto al legislatore supremo, affinché si alimenti uno sviluppo del diritto ecclesiale secondo quell'interna linea di euitmia e di coerenza peculiari di un ordinamento dove le norme conoscono una connessione ed un rimando di significati non rinvenibili in alcun altro ordinamento secolare: un'inscindibile coesione, rispondente al fondo a *rationabilitas*, che non può essere dissipata.

Il presente libro è nato ed è stato passo a passo elaborato anche attraverso un continuo confronto con il Professor Giuseppe Dalla Torre: come del resto tutti i miei scritti, ma questo in modo particolare, attesa la delicatezza di molti temi trattati. Quale piccolo segno della gratitudine per la pazienza premurosa con cui ha sempre seguito il mio percorso accademico e scientifico da quel lontano 1989 nel quale mi laureai con Lui quale relatore, avevo deciso di dedicarGli questo mio lavoro: da pubblicarsi, poi, in una collana la cui idea e realizzazione avevamo, nell'ultimo anno, condiviso e promosso, assumendocene insieme la direzione. E Lui, che mai lo aveva chiesto, era stato felice, anzi commosso, per Sua stessa ammissione, di queste poche righe: proprio per tale motivo non mi sono sentita di toccarle in alcun modo, nonostante il Professore sia improvvisamente mancato il 3 dicembre 2020.

«Non ho mai dedicato libri per molti motivi: anzitutto perché, come mio marito benevolmente osserva bloccando ogni mia intenzione, lavorando ad essi ho sottratto tempo e attenzioni a coloro cui poi li avrei dedicati, suonando così la dedica stessa un poco canzonatoria.

Desidero invece dedicare questo primo esperimento – per me – di volume *open access* al mio carissimo Maestro, il Professor Giuseppe Dalla Torre. Il ‘carissimo’ non è qui, per nulla, aggettivo di prammatica o retorico. Egli è per me non solo guida autorevole, costantemente presente e disponibile con i Suoi saggi suggerimenti: insieme rappresenta un padre affettuoso che sempre guarda con comprensione e non raramente cerca di smorzare le intemperanze di un’allieva a volte troppo ‘battagliera’, come scherzosamente mi definisce. Anche questo lavoro risente della mia indole ‘combattente’, che, nonostante la mia non più giovane età, il Professore non è ancora riuscito a domare completamente: ma forse – mi auguro e confido – a temperare e condurre a maggior moderazione. Spero con tutto il cuore che anche Lui lo pensi e ancora una volta mi rivolga quello sguardo di indulgente simpatia, ma anche di intima soddisfazione, come Lui stesso ha più volte generosamente riconosciuto: da quello sguardo la mia attività scientifica si è lasciata plasmare».

CAP. I

IL PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS 'PONTE' TRA DIRITTI

1. *Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi quale 'ponte' tra le due vigenti codificazioni*

L'occasione di questo libro nasce dal gentile invito a svolgere una relazione in un convegno commemorativo della promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*¹, tra l'altro al fianco di relatori illustri, universalmente riconosciuti quali esperti del diritto canonico orientale. Non essendo mio costume improvvisare professionalità scientifiche che non possiedo – usanza per la quale invece non mi perito di redarguire altri –, ho scelto quindi di soffermarmi

Alcune annotazioni in premessa. Laddove non ci sia un'altra indicazione, i canoni citati nel corso di questa trattazione sono canoni del *Codex Iuris Canonici* vigente per la Chiesa latina. Quando cito documenti normativi o magisteriali uso le virgolette a caporale allorché si tratta della versione latina autentica, o, non esistendo quest'ultima, della versione italiana pubblicata su *L'osservatore romano* o presente sulla pagina *web* ufficiale della Santa Sede; uso gli apici singoli quando, essendoci la versione latina autentica, cito altre versioni, in particolare quella italiana, sempre reperibile sulla pagina *web* ufficiale della Santa Sede. Riguardo all'indicazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti normativi extracodiciali di questi ultimi anni la terminologia e la prassi impiegate, anche 'ufficialmente', sono diverse, senza che sia dato comprendere quando propriamente si debba parlare di 'articoli', 'numeri', ovvero 'punti' (anche per ciò che riguarda l'articolazione interna delle prescrizioni medesime): io mi attengo, volta per volta, all'uso più diffuso. Infine, la mia scelta sull'uso delle maiuscole e delle minuscole è applicata coerentemente nell'intero lavoro, salvo quando cito documenti o Autori che adottano diverse opzioni, le quali vengono rispettate.

¹ Il convegno, organizzato dall'università di Genova e intitolato *Due Codici per una Chiesa. La codificazione del diritto canonico tra passato e futuro in occasione del XXX anniversario della promulgazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990-2020)*, doveva svolgersi il 12 e il 13 maggio 2020: è stato rinviato a data da definirsi a causa della diffusione del Covid-19.

sul Pontificio Consiglio per i testi legislativi poiché esso rappresenta icasticamente un ‘ponte’ tra la codificazione per la Chiesa latina e quella per le Chiese orientali.

Infatti, le sue competenze è oggi pacifico si estendano al diritto canonico della Chiesa universale: non solo, quindi, di quella maggioritaria occidentale, di rito latino. Sul punto, invero, v’è stato un qualche vacillamento, con pareri dottrinali tra loro stridenti: tanto che, proprio su sollecitazione del presidente del Pontificio Consiglio di allora, il cardinale Vincenzo Fagiolo, la Segreteria di Stato nel 1991 esplicitò la ‘mente’ del Papa in questo senso, superiormente troncando ogni alterco². Dunque, le attribuzioni del dicastero non conoscono ed anzi rompono steccati di ‘rito’, concernendo le leggi date per la Chiesa universale, il *Codex Iuris Canonici* e le leggi date per la Chiesa di rito latino, ma anche il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* e le leggi comuni a tutte le Chiese cattoliche orientali. E di questo unitario *range* normativo lungo cui si distende il ‘braccio’ del Pontificio Consiglio, quindi del suo essere, ovviamente per quanto gli spetta, quasi circuito di congiunzione tra i due ‘polmoni’ ovvero tra i due ‘ventricoli cardiaci’, quello dell’Occidente e quello dell’Oriente – secondo le poetiche immagini, più volte riprese, di Giovanni Paolo II, sin dalla Costituzione Apostolica *Sacri canones*³ – si dovrà tener conto, formalmente ratificandolo: in

² La Segreteria di Stato, dopo avere sottoposto la questione all’attenzione del romano Pontefice, rispose che «La ‘mente’ di Sua Santità [...] era che la competenza del Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi si estendesse all’intera Chiesa e non fosse limitata a quella latina. [...] il testo della ‘Pastor Bonus’ va interpretato nel senso che la competenza del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi comprende anche l’interpretazione autentica del ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium’ e delle leggi comuni a tutte le Chiese Orientali» (SEGRETARIA DI STATO, *Epistula Praesidi Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis circa competentiam eiusdem Consilii quoad interpretationem authenticam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium legumque communium omnibus Ecclesiis Orientalibus Catholicis*, 27 febbraio 1991, Prot. N. 278.287/G.N., in *Communicationes*, XXIII [1991], pp. 14-15).

³ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Sacri canones*, 18 ottobre 1990, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII (1990), pp. 1033-1364, qui p. 1037: «Ipsa inde ab exordiis codificationis canonicae orientalium Ecclesiarum constans Romanorum Pontificum voluntas duos Codices, alterum pro latina Ecclesia alterum pro

particolare quando il legislatore supremo, che sappiamo oggi a ciò intento, sagomerà e fisserà i nuovi profili degli organismi costituenti la Curia romana, anche nelle loro mutue relazioni⁴.

Sono persuasa, poi, che sia oltremodo opportuno se non urgente soffermarsi sulla configurazione di questo ente curiale con un approccio rinnovato, in qualche modo totalmente riscattato dalle routinarie categorie mentali con cui esso è stato sinora investigato. Quell'approccio che si possiede alla luce degli assai incisivi, se non drastici, mutamenti intervenuti nella produzione legislativa e in generale nell'attività normativa della Chiesa a cavallo tra i due millenni, ed in particolare proprio nell'ultima metà del decennio che stiamo congedando: alcuni dei quali, confessiamolo, a volte ci lasciano, come giuristi, increduli e stupefatti. Mutamenti che tragarò non tanto, o meglio non soltanto dal punto di vista contenutistico⁵, quanto dal punto di vista più squisitamente 'formale', dei 'canali procedurali', cioè, che si sono adottati per addivenirvi: ai contenuti, peraltro, intimamente, se non inestricabilmente, legati. Un an-

Ecclesiis orientalibus catholicis, promulgandi, admodum manifesto ostendit velle eosdem servare id quod in Ecclesia, Deo providente, evenit, ut ipsa unico Spiritu congregata quasi duobus pulmonibus Orientis et Occidentis respiret atque uno corde quasi duos ventrículos habente in caritate Christi ardeat.

⁴ È infatti l'art. 81 § 2 della prima bozza del 2019 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* (rinvio al prosieguo per ulteriori spiegazioni) che dovrebbe sostituire la Costituzione Apostolica sulla Curia romana di GIOVANNI PAOLO II *Pastor bonus* del 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 841-930, a proposito delle competenze del 'Dicastero per le Chiese orientali' – a differenza del § 2 dell'art. 58 di quest'ultima, così redatto a proposito delle mansioni della Congregazione per le Chiese orientali: 'Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni della Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato' –, recita: «Atteso il § 1, rimane sempre intatta la specifica ed esclusiva competenza dei Dicasteri della Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, e dell'Ufficio per i Testi Legislativi»: verrebbe quindi certificata la funzione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi anche con riferimento al diritto delle Chiese orientali.

⁵ Al riguardo, tuttavia, si troveranno ampi riferimenti nelle note.

golo visuale, quest'ultimo, spesso obliterato – se non tacciato di ottuso 'fiscalismo' –, e che invece si rivela estremamente illuminante per comprendere alcune essenziali dinamiche sottese alle evoluzioni in corso nell'ordinamento canonico: e ciò vale parimenti sia con riguardo al diritto universale, sia al diritto per la Chiesa latina, sia al diritto per le Chiese orientali.

Il *Pontificium Consilium de legum textibus* fungerà da cartina al tornasole della disamina: la griglia attraverso la quale principalmente constaterò e diagnosticherò le inedite cadenze della funzione nomopoietica in senso lato svoltasi sotto il pontificato di Francesco sarà costituita proprio dalle progredienti trasformazioni intervenute nelle funzioni che dal suo sorgere sono state assegnate al dicastero *de quo*⁶, sia espressamente nei testi normativi sia attraverso una *praxis Consilii* gradualmente rinsaldatasi ma che ora pare bruscamente interrotta. Tale figura, infatti, siccome effigiata nell'ultimo quarto del Novecento sino al primo avanzato decennio del Duemila, sembra di recente opacizzarsi ed appannarsi per entrare inarrestabilmente in crisi: finendo per squarciare nuovi scenari non solo per lo *ius Ecclesiae*, ma anche per la scienza canonistica che di esso si occupa.

D'altro canto – al di là delle 'venture' a cui è andato e andrà incontro il Pontificio Consiglio per i testi legislativi –, quello che al fondo maggiormente interessa è riflettere sull'attività normativa nella Chiesa così come attualmente si dispiega: specie come viene esplicitata la funzione legislativa la cui preminenza è indiscutibile, determinando «il retto svolgimento del resto dell'attività di governo»⁷, e che pertanto è riservata agli organi capitali, quale in particolare il

⁶ Secondo l'art. 2 § 1 della Costituzione Apostolica di GIOVANNI PAOLO II sulla Curia romana *Pastor bonus* del 28 giugno 1988, cit., 'Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede'.

⁷ E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 153, che prosegue anche nella pagina successiva: «Le autorità esecutive, infatti, devono espletare l'attività amministrativa a norma di legge; il giudice deve giudicare secondo la legge (benché non si limiti ad applicarla, né gli venga impedito di stabilire qualche eccezione, se giusta, alla legge)». Si vedano re-

romano Pontefice⁸. Ferma ovviamente restando la competenza in capo al Papa di dare un ordine razionale alla vita della Chiesa universale, ciò non toglie che egli si avvalga della consulenza dei fedeli, i quali, a loro volta, hanno il diritto e il dovere di manifestare il loro pensiero in vista del bene comune. Oltre ad avvalersene, il legislatore potrebbe poi anche regolare e istituzionalizzare sempre meglio tale collaborazione: e proprio di questo mi occuperò nella parte finale di questo lavoro.

2. *La prima fase di consolidamento ed incremento delle attribuzioni del dicastero*

È d'uopo anzitutto tratteggiare la fisionomia che ancora del *Pontificium Consilium de legum textibus* viene comunemente ritagliata. Al riguardo, se si vuole rinvenire scolpita con maggiore precisione una sua immagine esauriente, declinata, al di là dell'organigramma, mediante le specifiche responsabilità, fonti di primario rilievo sono gli scritti soprattutto del cardinale Julián Herranz Casado, a lungo al vertice del dicastero (dal 1994 al 2007)⁹ e di quello che a

centemente le considerazioni di M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Edusc, Roma, 2020, p. 104 ss.

⁸ Oltre al Papa, «Il Collegio episcopale (il cui capo è il Romano Pontefice) gode anche della potestà piena sulla Chiesa universale, per cui può anche esso legiferare, il che avverrà normalmente (e così è avvenuto nella storia) quando si riunisce in Concilio Ecumenico (cann. 336 e 337)»: E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., p. 174.

⁹ Cfr. J. HERRANZ CASADO, *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 467-481; ID., *La interpretación auténtica: el Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos*, in *Ius Canonicum*, XXXV (1995), pp. 501-527; ID., *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, pp. 65-82 (il saggio, con qualche modifica, compare anche, con il titolo *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, sulla pagina web della Santa Sede).

lui è subentrato quale presidente, Francesco Coccopalmerio¹⁰, nonché dell'illustre e molto operoso canonista che ancora oggi ricopre la funzione di segretario, Juan Ignacio Arrieta¹¹.

Sono scritti risalenti soprattutto agli anni Novanta fino agli esordi del Terzo Millennio, per lo più coincidenti con l'arco della presidenza del cardinale spagnolo: anni in cui, nella convinzione fosse arginata ed anzi oramai felicemente pressoché archiviata la polemica antiigiuridica che aveva funestato il periodo successivo al Vaticano II¹², il Pontificio Consiglio rivendica con fiducia e con orgoglio evidente non solo le proprie incombenze, ma anche la propria

¹⁰ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2009, pp. 205-222.

¹¹ Cfr. J.I. ARRIETA, il quale, oltre che nelle sue numerosissime opere sull'organizzazione della Chiesa e sulla Curia romana, si è occupato specificamente del tema nel saggio *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap.* Pastor Bonus, in *Ephemerides iuris canonici*, L (2010), pp. 121-133.

¹² Cfr. le precisazioni – anche terminologiche – sulle posizioni di questo tipo (di *animus adversus ius* o *adversus legem*) e sulla «crisis del derecho canónico después del Concilio Vaticano II» di C.J. ERRÁZURIZ M., *Antijuridicismo*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, I, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 364-369. Sulle risposte, anche da parte dei Papi, al diffondersi «di una mentalità antiigiuridica nella Chiesa proprio appellandosi al Concilio e alla natura della Chiesa fino a negare la stessa necessità di un diritto della Chiesa» cfr. V. DE PAOLIS, *Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II*, in *Communicationes*, XLV (2013), p. 92 ss. Classico sull'antiigiuridismo (anche nella storia) il riferimento a P.A. D'AVACK, *Legittimità, contenuto e metodologia del diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXIX (1978), I, pp. 3-41. Si veda da ultimo il saggio davvero lucido di J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva antiigiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. BAURA, M. DEL POZZO, Giuffrè Editore, Milano, 2016, pp. 58-110, il quale esordisce con un'affermazione del tutto condivisibile: «La posizione antiigiuridica postconciliare è stata in buona misura poco profonda. Non ha risposto a prospettive di gran rilievo intellettuale. Non si può comparare ad esempio con i due momenti emblematici dell'antiigiuridicità del secondo millennio nei secoli XIV e XVI. Il francescanesimo spirituale e la riforma protestante combatterono contro il diritto allegando precise ragioni. A mio giudizio non erano convincenti però le avevano. [...] /Nelle attitudini antiigiuridiche del secolo XX è prevalsa in genere una reazione senza un eccessivo impegno speculativo. Si scartavano semplicemente dei modelli disciplinari antichi che non si condi-

centralità, addirittura il proprio protagonismo nella vita della Chiesa. Essendo state vastamente scandagliate in dottrina, mi limito ora unicamente ad elencare le mansioni che ad esso si commendano, seguendo la falsariga degli alti prelati di Curia appena citati, i quali, a loro volta, innervano le loro esposizioni *in primis* sugli articoli che la Costituzione Apostolica *Pastor bonus* di Giovanni Paolo II del 1988 gli dedica, nonché su quelli del vigente Regolamento generale della Curia romana del 1999¹³.

Così, eminentemente in relazione al primato di giurisdizione del Papa che, quanto alla potestà legislativa, ricomprende, oltre all'interpretazione autentica *per modum legis*, «la garanzia di legalità nell'esercizio dell'attività legislativa nei vari livelli di potestà e la tutela della necessaria gerarchia delle norme, vale a dire della congruenza con le leggi universali della Chiesa delle norme emanate dai legislatori inferiori alla suprema potestà»¹⁴, il *Pontificium Consilium de legum textibus* a ciò attende¹⁵: affiancando il successore di Pietro 'propone l'interpretazione autentica delle leggi', sia dichiarativa sia

videvano. C'era una ribellione diffusa non solo contro l'antica disciplina ma contro l'apprezzamento che i predecessori sentivano per tale disciplina» (*ivi*, pp. 58-60).

¹³ Come sintetizza J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, cit., p. 124: «Le competenze del Pontificio Consiglio stabilite nella cost. ap. *Pastor bonus* vennero ulteriormente specificate, per ciò che riguarda i rapporti inter-Dicasteriali, dal Regolamento Generale della Curia Romana, promulgato *ad quinquennium* nel 1992, ed in via definitiva il 30 aprile del 1999. A questo proposito, il regolamento metteva in luce fondamentalmente due importanti questioni. In primo luogo, gli artt. 125 § 1 e 131 § 5 delineavano le funzioni di controllo giuridico preventivo che il Pontificio Consiglio deve svolgere rispetto agli atti normativi dei Dicasteri della Curia, per quanto riguarda la loro "congruenza legislativa con il diritto vigente" e la loro "corretta forma giuridica" nella formulazione. In secondo luogo, ed in contesto giuridico differente, l'art. 120 del Regolamento chiedeva di trasmettere al Pontificio Consiglio eventuali *dubia iuris* che potessero sorgere nei vari Dicasteri nel trattamento delle questioni di propria competenza». Ne riferirò altresì in seguito. Cfr. *Regolamento generale della Curia romana*, 30 aprile 1999, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI (1999), pp. 629-699.

¹⁴ J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 67.

¹⁵ Non seguo nell'illustrazione l'ordine sistematico degli articoli della citata Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus*, 28 giugno 1988.

a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)¹⁶; elargisce giudizi o pareri di consentaneità alle leggi universali della Chiesa delle leggi particolari e dei decreti generali dati dai legislatori «infra supremam auctoritatem» – con le notabili «conseguenze pratiche di governo»¹⁷ nell'ipotesi di un 'verdetto' negativo –; disamina «ratione habita iuridica» i «decreta generalia Episcoporum coetuum»; ed infine prodiga «aiuto tecnico-giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana»¹⁸, sia affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni che essi emanano siano conformi alle norme del diritto vigente e

¹⁶ Su questa tematica rinvio, per tutti, alla monografia di M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bononia University Press, Bologna, 2018. Sul ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi di «proferre» le interpretazioni autentiche e sul concetto stesso di interpretazione autentica la dottrina ha dibattuto ampiamente: si tratta di tema esulante dal presente lavoro, per riferimenti al quale rimando alla monografia appena citata e alla letteratura qui citata.

¹⁷ Cfr. J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 73: «con questa scelta è stato affidato al Consiglio per i Testi Legislativi un compito assai impegnativo, sia dal punto di vista scientifico che pastorale; anche perché l'eventuale risposta negativa al dubbio sulla conformità o meno del provvedimento legislativo in esame con la legge universale ha delle importanti conseguenze pratiche di governo, come sarebbero l'annullamento della legge o l'autoritativa ingiunzione affinché il legislatore inferiore la modifichi. Noi siamo ovviamente disposti ad evitare – tramite l'accurata procedura prevista nel Regolamento del Consiglio – che il fatto di non seguire la via giudiziaria non rappresenti una minore garanzia sia di prudenza nell'ammettere gli esposti o le segnalazioni che vengano presentati dagli aventi diritto, sia di profondità ed equanimità dello studio che dovrà essere fatto nei singoli casi». Su tale «controllo successivo e contenzioso, che assume il Dicastero a tutela della gerarchia delle norme canoniche, e sempre su richiesta di una non meglio definita "parte interessata"» cfr. anche T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente magistero pontificio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, p. 41; J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap.* Pastor Bonus, cit., p. 129.

¹⁸ J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 75.

dotati della dovuta forma giuridica¹⁹, sia studiando i dubbi che nelle interpretazioni delle leggi universali della Chiesa gli altri dicasteri, su proposta del relativo Congresso, gli sottopongono²⁰. Sin qui, diciamo così, sulla carta delle prescrizioni, peraltro pressoché regolarmente attuate nel periodo considerato.

Quanto, poi, all'elaborazione delle leggi da parte del supremo legislatore, stante che «il Papa può affidare a qualche dicastero o gruppo di persone la preparazione dei testi legislativi, ma chi dà loro forza di legge è solo, e personalmente, il Papa»²¹, e che «Sarà perciò lo stesso Romano Pontefice a giudicare, caso per caso, se sia conveniente od opportuno domandare la collaborazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi anche in ordine alla preparazione di nuovi testi legislativi (leggi o decreti generali); oppure soltanto – domandando il suo parere sugli eventuali progetti o schemi – per assicurare ulteriormente la loro correttezza giuridica (conformità alle norme del diritto vigente cui il Legislatore non intenda derogare, precisione terminologica e di redazione, ecc.)»²², tuttavia il coinvolgimento del Pontificio Consiglio anche in tale fase redigente si è, nel tempo, gradualmente ma consistentemente espanso ed irrobustito²³: nono-

¹⁹ Cfr. art. 156 della citata Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus*, 28 giugno 1988; cfr. anche l'art. 125 § 1 del citato *Regolamento generale della Curia romana*, 30 aprile 1999.

²⁰ Cfr. art. 120 del *Regolamento generale della Curia romana*, 30 aprile 1999, cit.

²¹ R.J. CASTILLO LARA, *La Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» in prospettiva giuridica*, in *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici, pastorali, istituzionali. Per una lettura della Pastor bonus*, a cura di F.A. ARINZE, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1989, p. 131: «La potestà legislativa su tutta la Chiesa la esercita il Papa da solo o nel Collegio Episcopale di cui è Capo. Ordinariamente non usa delegarla. Nessun dicastero pertanto ha compiti legislativi. Il Papa può affidare a qualche Dicastero o gruppo di persone la preparazione dei testi legislativi, ma chi dà loro forza di legge è solo, e personalmente, il Papa. Proprio per questo l'art. 18 prescrive che i Dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali che abbiano forza di legge, né derogare alle prescrizioni vigenti del diritto universale, senza una specifica approvazione del Sommo Pontefice».

²² J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 77.

²³ Ancora nel 2014 rilevava E. BAURA, *La funzione consultiva nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XXVI (2014), p. 124: «Non esiste [...] nessuna obbligatorietà di ri-

stante la Costituzione Apostolica sulla Curia romana sia, sul punto, silente²⁴.

Tale coinvolgimento si è talmente ingigantito che nella relazione svolta dal segretario di Stato Tarcisio Bertone al convegno commemorativo del venticinquesimo anniversario della promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del gennaio 2008, egli asseriva: «Direi che la prima e più generale funzione che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi compie attualmente è quella di coadiuvare il Sommo Pontefice nell'attività di legislazione, nella preparazione materiale dei testi normativi di rango legislativo con valore universale. [...] che il Consiglio debba compiere questo ruolo non appare formalmente nella cost. ap. *Pastor Bonus*. Tuttavia è ciò che emerge dall'esperienza giuridica degli ultimi decenni, essendo stato particolarmente coinvolto il Dicastero in tutti i principali provvedimenti legislativi posteriori alla promulgazione del Codice»²⁵.

Pertanto, nell'arco temporale sopradetto, il dicastero, fidato ed infaticabile ausiliare del *munus regendi* papale, ha sperimentato una stagione di fervida vitalità, sì che quasi nulla inerente allo *ius* pare ad esso recondito, passando, per converso, al suo zelante setaccio. Inoltre, non solo i compiti concisamente enunciati nella Costituzione Apostolica del 1988 sono realizzati diligentemente, ma altri, anche di non esile spessore, si sono accumulati, corroborando il 'ritrat-

correre a questo dicastero quando l'autore dell'atto è lo stesso Romano Pontefice, benché sia, logicamente, prassi abituale»: vedremo infatti che oggi tale 'prassi abituale' pare essersi interrotta.

²⁴ Fra le competenze non contemplate dalla Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor Bonus* ed esercitate dal Pontificio Consiglio M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoeChiese.it, n. 22/2015, 22 giugno 2015, p. 31, ricorda, oltre appunto all'«esercizio dell'attività consultiva nei procedimenti di formazione delle leggi ecclesiastiche universali», il «*munus vigilandi* sulla retta interpretazione e applicazione del diritto ecclesiale», sul quale poi si sofferma.

²⁵ T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., p. 34, che illustra poi largamente questo 'imprescindibile' «ausilio alla funzione legislativa del Sommo Pontefice» da parte del Pontificio Consiglio.

to' di un dicastero con competenza polidimensionale e senza frontiere, pur rinserrata entro il recinto – non certo angusto – del diritto. Tanto che il cardinale Herranz in più occasioni si era schermito rifiutando umilmente di etichettare quello di cui era a capo come «una specie di “super-Dicastero”», attese le «sue modeste e poco appariscenti funzioni di servizio»²⁶: ma, ciononostante, con la fiera coscienza e il malcelato compiacimento per il prezioso ed insurrogabile sostegno che il Pontificio Consiglio offriva al successore di Pietro e alla Chiesa tutta, con un prospero rinverimento del suo

²⁶ Le due citazioni sono di J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 82: «Non vorrei però finire questa relazione senza fare brevemente [...] una considerazione che ho già precedentemente ripetuto in altre sedi. Si tratta di una doverosa precisazione per evitare il pericolo che, con una non retta “interpretazione estensiva” di quanto sopra esposto, il nostro Consiglio possa essere in qualche modo considerato come una specie di “super-Dicastero”. Penso che ciò non potrà mai avvenire. In primo luogo, perché le varie competenze attribuite al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi rimangono a livello tecnico, di studio, piuttosto che sul piano strettamente decisionale di governo. In secondo luogo, perché sia i Superiori, nel dirigere ed ordinare il lavoro, sia la Consulta e le Sessioni ordinarie e plenarie, nello studiare e deliberare sulle questioni in esame, tengono sempre accurato conto che l'interpretazione delle norme, la tutela del loro gerarchico ordinamento ed anche la collaborazione tecnica nella loro preparazione sono cose nettamente diverse dall'impegno di governo che vigila, cura e stimola la sollecita e retta applicazione delle leggi. Il nostro Consiglio rimane nel campo ben delimitato delle sue modeste e poco appariscenti funzioni di servizio, attento a non incorrere nell'abuso sul quale ammonisce, oltre che il buon senso, una nota *Regula Juris*: “*Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti*”». Nel saggio di sei anni prima, *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 481, i toni, in generale, sono più ‘contenuti’, la consapevolezza del ruolo, cioè, in seguito è ancora cresciuta: «Può giovare, infine, un'ultima precisazione per evitare il pericolo – per la verità assai remoto – che questo Consiglio possa essere considerato una specie di “super-Dicastero”. Vale a dire: sia la Presidenza e la Segreteria, nel dirigere ed ordinare il lavoro, che la Consulta e la Plenaria, nello studiare e deliberare sulle questioni proposte, tengono sempre accurato conto che l'interpretazione delle leggi è cosa nettamente diversa dalla loro retta applicazione. Questa riguarda, nei singoli casi, il Dicastero competente “*ratione materiae*”. Il Consiglio per l'interpretazione rimane nel campo ben delimitato delle sue proprie funzioni, attento a non incorrere nell'abuso sul quale ammonisce, oltre che il buon senso, una nota *Regula iuris*: “*Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti*”».

ruolo ‘attivo’ giungente persino all’esercizio diretto dell’«iniziativa in campo legislativo»²⁷.

Esso aveva preso anche a redigere – comunque a compimento dell’art. 154 della *Pastor bonus* –, oltre alle molte, seppur compendiose, risposte private a richieste di delucidazioni, pure più discorsive *notae explicativae* e *declarationes* su argomenti talora controversi di notevole importanza e delicatezza, ma non tali da assurgere ad oggetto di responso autentico *per modum legis*, attinendo semmai²⁸

²⁷ Così J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, cit., p. 131 ss., che, nel 2010, ancora ventilava fiduciosamente: «Per compiere queste nuove attività, il Dicastero ha dovuto rivedere la propria struttura e le procedure da seguire. Un primo importante passaggio in questo senso è stato la ricostituzione della plenaria dei membri del Dicastero, adesso integrata anche *durante munere* dai prefetti della Congr. per la Dottrina della Fede e delle tre Congregazioni che più direttamente hanno a che fare con i legislatori inferiori al Sommo Pontefice: la Congr. per i Vescovi, di Propaganda Fide e delle Chiese orientali. Un secondo passaggio è stato, poi, l’approvazione da parte del Segretario di Stato di una “Procedura per l’esame dei Provvedimenti normativi”, elaborata strettamente sulla base dei vari passi indicati dal Regolamento Generale della Curia Romana. E, in fine, un terzo importante passaggio è stato dato dalla partecipazione del Segretario di Stato, in veste di presidente, alle riunioni plenarie del Dicastero che intendono preparare nuovi testi normativi da sottoporre all’approvazione pontificia. Il tempo dirà in che misura il Dicastero sarà capace di attuare questi nuovi compiti, e se le circostanze gli permetteranno di sviluppare il prospettato programma. Ad ogni modo, il cambiamento compiuto col diventare un organismo attivo all’interno della Curia Romana è di grande rilievo, poiché così è legittimato ad assumere, seguendo le indicazioni del Santo Padre, l’iniziativa in campo legislativo».

²⁸ Specifica J. OTADUY, *Sobre las «Notas explicativas» del Consejo pontificio para la interpretación de los textos legislativos*, in *Ius Ecclesiae*, IX (1997), p. 634: «A pesar de su título (“Notae explicativae”) las respuestas no se presentan como explicativas de derecho dudoso sino como declarativas de derecho cierto (“...quaeque verum dubium iuris non secumferebant sed potius ad recte intelligendam legem attinebant”); e più oltre, sul «valor y el alcance» delle *Notae explicativae*: «El acto tiene como sustancia la interpretación. No busca resolver un caso, sino sentar la interpretación de la ley de un modo general, con independencia de situaciones de hecho. Es sin duda una interpretación que se lleva a cabo “theoretice et in abstracto”» (*ivi*, p. 637).

a *dubia iuris mere subiectiva*²⁹. In particolare, «di tanto in tanto»³⁰ divulgate tramite la pubblicazione³¹ sulla rivista *Communicationes* (e ora tutte reperibili sulla pagina *web* del dicastero), si contano tre di-

²⁹ Secondo M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., p. 69, le tre forme di chiarimenti ufficiali, rispettivamente *responsa privata*, *notae explicativae* e *declarationes*, «presentano un grado di solennità crescente»; nella pagina precedente si precisa che tali chiarimenti «sono forniti dal Consiglio onde risolvere i casi di *dubium iuris mere subiectivum* generati da errore ovvero da ignoranza non scusabile. Si tratta di interpretazioni dichiarative della legge canonica di per sé certa, aventi valore meramente consultivo, sebbene presentino un elevato tasso di persuasività e di autorevolezza. Si tratta infatti delle posizioni ufficiali assunte, in relazione a specifiche questioni di diritto, dal Dicastero preposto all'interpretazione delle leggi della Chiesa, che danno luogo alla *praxis Curiae Romanae* (can. 19), punto di riferimento costante per la retta comprensione e applicazione delle norme canoniche». Ganarin si sofferma altresì sulla natura delle note esplicative e su quella distinta delle dichiarazioni, riportando in nota l'elenco completo di entrambe aggiornato alla data di pubblicazione del saggio (cfr. *ivi*, pp. 69-71).

³⁰ T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., pp. 39-40, «le Dichiarazioni e le Note esplicative sono pubblicate di tanto in tanto per iniziativa del Dicastero principalmente attraverso la Rivista semestrale che l'organismo cura da decenni: *Communicationes*».

³¹ Cfr. J. OTADUY, *Sobre las «Notas explicativas» del Consejo pontificio para la interpretación de los textos legislativos*, cit., rispettivamente pp. 639-640, pp. 641-642: «La voluntad de generalizar el mensaje interpretativo a través de la publicación es evidente. Pero no parece que el Consejo pontificio tenga voluntad de cambiar el sesgo o la naturaleza del documento (es decir, de convertir una orientación prudencial en norma jurídica). Lo que la publicación modifica es el alcance del dictamen, no su naturaleza. Sigue siendo un dictamen, pero ha pasado a tener un valor orientativo de carácter general. En otras palabras, las Notas dan a conocer públicamente la opinión del Consejo – una opinión ciertamente autorizada – sobre la interpretación de los cánones [...]. La publicación de dictámenes y actos singulares constituye un subsidio de gran importancia para la tarea canónica (como un dato de experiencia jurídica) y para la labor pastoral (como orientación de gobierno). [...] Las Notas no caben con comodidad en las categorías jurídicas ordinarias, ni siquiera pretenden integrarse en ellas. Son dictámenes prudenciales y sugerencias autorizadas de aplicación del derecho». Ad avviso di M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXX (2017), p. 181, le dichiarazioni e le note esplicative «Valgono per gli argomenti che adducono e rischiano di compromettere l'autorevolezza del Pontificio consiglio, dal momento che il dibattito dottrinale compete di per sé ai docenti universitari e alle riviste specializzate».

chiarazioni dal 1997 al 2011 e tredici note esplicative dal 1994 agli ultimi sgoccioli del 2012³²: il 2013, che pur si inaugurò con un convegno celebrativo dei trent'anni della codificazione latina³³ ricolmo di confidenti aspettative anche proprio per il Pontificio Consiglio – di cui era intrisa segnatamente la *Relatio Praesidis*³⁴ –, si rivelerà invece, per esso, un anno ‘memorabile’ ma in tutt’altro senso, come a breve si vedrà.

A tale fulgida ‘età’ di solerte industriosità risale anche la Lettera del 16 aprile 2009 dell’allora segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, ai capi dicasteri della Curia romana, in cui categoricamente si statuisce: «Circa i testi che contengono aspetti giuridici o che si ricollegano a norme del diritto vigente, è necessario che siano sottoposti anche all’esame previo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, al fine di ottenere il relativo benessere»³⁵. Nel 2011, poi, si obbliga la Segreteria di Stato ad acquisire il parere del nostro circa «la corretta formulazione giuridica» in vista dell’ottenimento

³² La *Nota explicativa quoad pondus canonicum divortii orthodoxi*, in *Communicationes*, XLIV (2012), pp. 357-359, è datata 20 dicembre 2012.

³³ Si tratta del convegno appunto commemorativo del XXX anniversario della promulgazione del *Codex Iuris Canonici* intitolato *Il Codice: una riforma voluta e richiesta dal Concilio*, 25 gennaio 2013; cfr. *Communicationes*, XLV (2013), p. 61 ss.

³⁴ Cfr. *Relatio Em.mi Praesidis*, in *Communicationes*, XLV (2013), pp. 68-80; il cardinale F. COCCOPALMERIO si soffermava in particolare sulla «proposta di produzione normativa indirizzata alla valutazione del Santo Padre», ricordando il discorso del segretario di Stato del 2008 già citato, nonché il testo «dell’Annuario Pontificio, a partire dall’Edizione 2011, che recepisce le predette, autorevoli indicazioni del Segretario di Stato in questa forma: “Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi svolge ora le seguenti funzioni: [...] nel rispetto delle competenze di altri Dicasteri, esercita una generale funzione di vigilanza sull’ordinamento canonico per provvedere al coerente adeguamento delle sue norme, assicurarne l’aggiornamento e la completezza con puntuali proposte al Legislatore, e promuovendo la migliore conoscenza delle norme canoniche e la loro adeguata prassi” (cf. Edizione 2012, pag. 1842)»: e concludendo con grande fiducia nelle prossime evoluzioni future della normativa canonica.

³⁵ *Lettera del segretario di Stato, il card. Tarcisio Bertone, agli Eccellentissimi Capi Dicastero della Curia Romana*, 16 aprile 2009, Prot. N. 90.144/P, riportata per intero in F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, pp. 75-76.

da parte del Papa di speciali facoltà richieste dai dicasteri³⁶: e questo nonostante la concessione di una facoltà straordinaria sia un atto del sommo Pontefice e, dunque, l'intervento del Pontificio Consiglio non sarebbe a rigore necessario³⁷.

³⁶ L'art. 126 bis §§ 2-3 del citato *Regolamento generale della Curia romana*, aggiunto con Rescritto *ex audientia SS.mi* del 7 febbraio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII (2011), pp. 127-128, relativo alla richiesta al Papa di speciali facoltà da parte dei dicasteri stabilisce: «§ 1. Il Dicastero, che ritiene necessario richiedere al Sommo Pontefice speciali facoltà, deve farne domanda per iscritto tramite la Segreteria di Stato, allegando un progetto di testo definitivo, con l'indicazione precisa delle facoltà richieste, la motivazione della domanda e specificando le eventuali deroghe alle norme canoniche universali o particolari, che risulterebbero modificate o in qualche modo disattese. /§ 2. La Segreteria di Stato richiederà il parere dei Dicasteri competenti in materia e di quelli che ritenga eventualmente interessati, nonché del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi per quanto attiene la corretta formulazione giuridica e, se fossero implicate questioni dottrinali, della Congregazione per la Dottrina della Fede. /§ 3. Il fascicolo relativo alle facoltà speciali, che dovrà essere lasciato al Sommo Pontefice analogamente a quanto previsto nell'art. 126 § 3 del presente Regolamento, sarà composto dalla richiesta del Dicastero di cui al § 1, dai pareri ricevuti dai Dicasteri di cui al § 2, dall'eventuale riformulazione del progetto a cura del Dicastero richiedente, congiuntamente al Foglio d'Udienza a cura della Segreteria di Stato. /§ 4. La Segreteria di Stato comunicherà ai Dicasteri della Curia Romana il testo delle facoltà eventualmente concesse dal Sommo Pontefice e, insieme al Dicastero richiedente, valuterà se e come procedere alla sua pubblicazione».

³⁷ Cfr. E. BAURA, *La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana. Commento all'art. 126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2011), pp. 796-797, il quale commenta: «Mentre la consultazione della Congregazione per la Dottrina della Fede è richiesta solo nel caso in cui ci siano questioni dottrinali implicate, sembra, stando alla formulazione dell'art. 126 bis del RGCR, che la comunicazione al Pontificio Consiglio per i Testi legislativi dovrà avvenire comunque. Poiché la concessione di una facoltà straordinaria è un atto del Papa, l'intervento di questo Pontificio Consiglio non sarebbe a rigore necessario a norma delle mansioni previste dalla PB per questo Dicastero (artt. 154-158), tuttavia è evidente che esso è in linea con il ruolo generale che questo Pontificio Consiglio svolge all'interno della Curia Romana, consistente appunto nel fornire un'assistenza in materia giuridica. /Il parere richiesto al Pontificio Consiglio per i Testi legislativi riguarda "la corretta formulazione giuridica". Sarebbe però riduttivo concepire il parere giuridico (di questo Dicastero o di qualsiasi giurista) come relativo alla mera "formulazione". Vero è che il contenuto si esprimerà nella formulazione, ma il profilo giuridico riguarda anche la sostanza. La giuridicità non si trova solamente, come vorrebbe il normativismo giuridico di stampo positivisticò, nell'adeguamento della forma esterna alla

Infine, per dissolvere ogni possibile fraintendimento e altresì ridurre, se non inibire, ogni tentativo di ‘affrancamento’ da questa propedeutica ‘ispezione giuridica’, nel *Vademecum circa il processo di elaborazione dei documenti della Santa Sede* del 2012 e sempre a firma di Bertone, si puntualizza: «La competenza del Pontificio Consiglio è circoscritta ai documenti di natura amministrativa, emanati in virtù della potestà esecutiva, e perciò soggetti alle norme di legge emanate dal Supremo Legislatore. È opportuno tuttavia che il parere del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sia sentito anche in merito a progetti di documenti di contenuto materialmente legislativo, fatta salva, com’è ovvio, la libertà del Supremo Legislatore»³⁸. Con ciò ac-

norma previa, ma nei diritti (sostanziali) delle persone e delle entità coinvolti in un determinato rapporto. Nel caso della concessione di facoltà straordinarie, non sarebbe di reale utilità se il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi si limitasse al giudizio sulla formulazione del contenuto della facoltà straordinaria, ma servirebbe che esso illustrasse gli eventuali diritti che potrebbero essere lesi con tale provvedimento: facoltà già concesse ad altri organismi, competenze dei Vescovi, diritti dei fedeli (di petizione, di difesa, ecc.) o compromissione della loro sicurezza giuridica dinanzi ad un rischio di abuso di potere non dovutamente limitato da norme chiare, e via discorrendo». Si veda anche quanto nota J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, Edusc, Roma, 2015, p. 81: «La consapevolezza dell’esistenza presso la Curia Romana di una qualche discordanza normativa sarebbe riscontrabile inoltre dall’autorevole insistenza per favorire un ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi più incisivo nei confronti della diversificata produzione normativa della Curia Romana che non quello sancito dall’art. 156 della cost. ap. *Pastor bonus*, come è dimostrato dal § 2 dell’art. 126 bis del RGCR».

³⁸ *Vademecum circa il processo di elaborazione dei documenti della Santa Sede*, a firma del cardinale T. BERTONE, 31 maggio 2012, riprodotto parzialmente in F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., pp. 77-78; poco prima si era altresì riportato: «10. L’altro Dicastero espressamente citato dal Regolamento Generale è il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, al quale devono essere inviati “per un esame circa la loro congruenza legislativa con il diritto vigente e la loro corretta forma giuridica” (RGCR, art. 131 § 5), quei documenti che abbiano natura di decreti generali esecutivi o di istruzioni. Anche questo passaggio, per le due categorie di documenti indicate, è imprescindibile. Nei casi in parola è necessario che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi possa visionare anche la versione definitiva del testo: solo così esso potrà emettere quel giudizio che è richiesto dalla summenzionata norma del Regolamento Generale».

carezzando l'acme, e istoriandosi proprio quell'«egemonia» di tale dicastero sul piano della normativa ecclesiale che pure il suo presidente cercava pudicamente e con *fair play* di minimizzare. Purtroppo, *sic transit gloria mundi*: meno di un anno dopo tali ultimi ammaestramenti della Segreteria di Stato Benedetto XVI deponeva la tiara con una clamorosa rinuncia³⁹; e il Papa eletto nel conclave del 2013 ha imboccato vie del tutto inusitate anche quanto proprio ai dinamismi curiali, sovvertendo «piante organiche» da tempo consolidate. Così, senza che forse nessuno se ne accorgesse, le disposizioni appena menzionate, come si appurerà, hanno intonato il canto del cigno di una «carriera» che sembrava avere attinto il culmine.

Da ultimo, per rifinire quest'affresco dei vent'anni decorrenti dalla *Pastor bonus* – affresco che poi appunto inizierà scolarmente a scrostarsi –, il Pontificio Consiglio, al di fuori del bacino, sia pur sempre vicariamente⁴⁰, «giurisdizionale»⁴¹, va altresì assolvendo con dedizione servizi di indole, più che strettamente normativa, di promozione e divulgazione delle conoscenze giuridiche, allacciando relazioni con associazioni nazionali e internazionali di canonisti ov-

³⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Declaratio Summi Pontificis De muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione*, 10 febbraio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 239-240. Mi sia consentito il rimando a G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015.

⁴⁰ Sul riconoscimento a favore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi della titolarità del potere ordinario e vicario di giurisdizione cfr., per tutti, M. GARNARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., p. 24 ss., che riporta ampie indicazioni bibliografiche. Si veda peraltro la diversa ricostruzione della natura giuridica della «potestà» del Pontificio Consiglio di G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'interpretazione dei] i Testi Legislativi*, in *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa Edizioni, Milano, 2001, p. 159 ss.

⁴¹ Cfr. le considerazioni di J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), p. 42, su «quanto sia schematico e poco realistico il voler individuare le differenze tipologiche dei Dicasteri per rapporto alla potestà ecclesiastica che avrebbero affidata «a priori», piuttosto che per le funzioni che in modo prevalente realizzano con o senza attuazione di potestà di governo, secondo la stessa natura delle cose».

vero con università pontificie o statali, appoggiando e ‘sponsorizzando’ conferenze, simposi e convegni, ricevendo periodicamente presuli ed altre autorità in occasione delle visite *ad limina Apostolorum*; detiene e metodicamente rifornisce altresì un archivio ed una biblioteca specialistica, cura le sue pubblicazioni ufficiali nonché la rivista semestrale *Communicationes*⁴², gestisce *erga omnes* un dominio *internet*⁴³.

⁴² Come annota M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., pp. 21-24, dalla lettura congiunta degli articoli 154-158 della Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus* può evincersi che i compiti del Pontificio Consiglio *de quo* siano «di natura manifestamente giurisdizionale»; tra l'altro tali norme «non alludono in alcun modo a quelle mansioni o servizi che possono considerarsi del tutto alieni alla sfera delle prerogative di governo, nonostante siano oramai parte integrante delle occupazioni quotidiane del Dicastero. Si tratta di specifici settori di attività, talvolta informati al principio di mutua collaborazione e comunque volti a rendere nella misura più ampia possibile facilmente fruibile e fedelmente praticabile il diritto ecclesiale»: per informazioni su tali attività rinvio al saggio citato. Cfr. anche F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 31 ss.

⁴³ Cfr. *Intervista al card. COCCOPALMERIO: "Il Codice di diritto canonico deve contenere il Vangelo"*, 31 marzo 2018, consultabile *online* sul sito *iuscanonicum.it*: un'attività del Pontificio Consiglio «riguarda tutto ciò che serve per una migliore conoscenza e applicazione del diritto canonico: rientra in questo ambito ad esempio la gestione del sito web del Dicastero. Noi siamo al centro e siamo chiamati a svolgere un servizio per le periferie, intendendo per periferie le Conferenze episcopali, le Associazioni canonistiche, le facoltà e gli istituti di diritto canonico nel mondo. Allora io dico: lo scambio di informazioni disponibili, la pubblicità delle iniziative che interessano il diritto canonico, la pubblicazione delle risposte che il Dicastero dà a seguito delle richieste di interpretazione normativa, sono tutti contenuti che rendiamo disponibili sul web, cercando di fare un servizio di irradiazione della conoscenza del diritto canonico in tutto il mondo». Inoltre, come si riferiva al momento dell'avvio del sito *internet* del dicastero, in esso, oltre alle *news*, v'è una «parte "storica"»: «sin dagli inizi del processo di revisione del *Codice di Diritto Canonico* e del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, il Santo Padre Paolo VI ha concesso ai due Dicasteri allora competenti – Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo e Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo – la facoltà di poter pubblicare informazioni sul lavoro di revisione oltre agli atti delle singole sessioni dei gruppi di studio che lavoravano alle varie parti dei due Codici. Tale facoltà, unica nel suo genere in quanto concreta eccezione ai criteri di riservatezza della documentazione preparatoria degli atti della Santa Sede, ha fatto nascere due riviste: *Communicationes* e *Nuntia*, che nel corso

Come anticipato, non mi dilungherò a squadernare i compiti demandati al nostro dicastero, i connotati e la natura dei medesimi, le procedure operative internamente osservate e le interrelazioni con gli altri 'poli' ecclesiali, e neppure le sfaccettate questioni giuridiche che nel corso del tempo si sono prospettate in ordine al loro dispiegamento, con riflessi altresì sull'ideale 'classificazione' – sicuramente 'ibrida' – del Pontificio Consiglio nella cornice della Curia romana: rimandando agli stimati canonisti che hanno scrutato tali anfratti con acribia. Quello che ora mi preme porre in risalto è come tale organismo non sia stato staticamente immobilizzato e quasi ossificato nell'intelaiatura forgiata dalla *Pastor bonus*: ma abbia visto, in un primo e non effimero turno di tempo, esponenzialmente potenziarsi le sue prerogative con un moto di primo acchito incoercibile.

D'altro canto, però, alcune di quelle ad esso *expressis verbis* conferite sono man mano scemate, cadendo come foglie secche. E la flessione più eclatante ha riguardato proprio quell'interpretazione, segnatamente quella autentica, che era menzionata per prima negli articoli della *Pastor bonus* accoppiata poi ad un *praesertim* alquanto 'facondo'⁴⁴. Interpretazione autentica che, in particolare, *ab origine*

degli anni hanno reso di pubblico dominio l'avanzamento dei lavori di revisione. /In particolare la rivista *Communicationes*, dal 1969, anno in cui è nata, ha divulgato gli atti delle sessioni di tutti i gruppi di studio [...] non seguendo un ordine puramente cronologico ma rispondendo piuttosto alla esigenza di informare tempestivamente su temi molto sensibili che riscuotevano particolare interesse. Questa documentazione si trova adesso cronologicamente ordinata sul sito. [...] Trattandosi di una rivista storica e difficilmente reperibile, il sito rende pubblica l'intera collana di *Nuntia*. /Dal 2008 è iniziata la pubblicazione su *Communicationes* delle Sessioni dei Gruppi di Studio che hanno rivisto i Titoli del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Poiché tali sessioni sono ancora in fase di pubblicazione, non è possibile rendere consultabili tali documenti, fino a quando, per ogni gruppo di studio, ne sarà completata la pubblicazione sulla rivista» (*De situ interretiali [website] a Pontificio Consilio de Legum Textibus recentissime instructo et die 2 mensis decembris currentis anni inaugurato [www.delegumtextibus.va]*, in *Communicationes*, XLVI [2014], p. 373).

⁴⁴ Recitano rispettivamente l'art. 154 e l'art. 155 della citata Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus*: 'La funzione del Consiglio consiste soprattutto («praesertim») nell'interpretazione delle leggi della Chiesa', 'Spetta al

è stata in qualche modo il marcatore genetico del dicastero, erede («d'une antique tradition»⁴⁵ e in particolare) di quella Commissione istituita da Giovanni Paolo II con il *Motu Proprio Recognito Iuris Canonici Codice* del 2 gennaio 1984⁴⁶, che recava l'*interpretatio authentica* nel suo nome di battesimo. Nome sopravvissuto, seppure abbreviato con la caducazione di 'autentica', fino alla *Pastor bonus*⁴⁷ e oltre: per poi essere ancor più accorciato a partire dal 2000, con la liquidazione – senza formale sanzione ma per mera prassi – anche di 'interpretazione'⁴⁸. *Nomen omen*: mai come in questo caso la locu-

Consiglio di proporre la interpretazione autentica, confermata dall'autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo avere sentito nelle questioni di maggiore importanza i dicasteri competenti circa la materia presa in esame'. Commenta T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., p. 39: «Mi pare che i due articoli possano leggersi congiuntamente e indichino la stessa competenza del Pontificio Consiglio, senza altre specificazioni, nella seconda norma, che quelle di carattere procedurale».

⁴⁵ P. TOXÉ, *Quel principe de légalité en droit canonique?*, in *L'année canonique*, LVI (2014-2015), p. 243. Scrive G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., pp. 153-154: «Il Consiglio nella sua attuale configurazione giuridica si pone come un organismo nuovo nella struttura dell'ordinamento canonico. Le attribuzioni ad esso conferite con la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, se da una parte hanno segnato la continuità rispetto a competenze di precedenti Commissioni, dall'altra costituiscono lo sviluppo e il superamento di detti organismi che pure rappresentano in qualche modo i precedenti storici dell'attuale Dicastero. Del resto l'attività di interpretazione autentica nella storia dell'ordinamento canonico è molto antica».

⁴⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica «*Motu Proprio*» data *Recognito Iuris Canonici Codice Ad constituendam Pontificiam Commissionem ad Codicem Iuris Canonici authentice interpretandum*, 2 gennaio 1984, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVI (1984), pp. 433-434, con la quale appunto si istituiva la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico. Sui più recenti antecedenti istituzionali del *Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis* si veda la ricostruzione di M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., pp. 19-21, nelle note.

⁴⁷ Costituzione Apostolica che appunto lo denomina *Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis*.

⁴⁸ A partire dall'*Annuario Pontificio per l'anno 2000*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, p. 1324, compare *Pontificium Consilium de Legum Textibus*, preceduta dalla versione italiana «Pontificio Consiglio per i testi legislativi».

zione proverbiale secondo cui l'appellativo precorre il destino fu più indovinata; e già nella relazione appresso citata del cardinale Bertone del 2008 si prendeva atto del crepuscolo di questa *pole position*⁴⁹.

Così, le interpretazioni autentiche, abbondanti nei primi anni di vigenza del Codice⁵⁰ – comunque in modico numero rispetto a quelle su canoni della codificazione piano-benedettina⁵¹ –, si sono sempre più diradate fino a far sospettare la loro fatale estinzione. L'ultima, sopraggiunta quasi all'improvviso, è stata pubblicata su *L'osservatore romano* del 16 settembre 2016⁵² a distanza di qua-

vi» (uguale denominazione compare nel secondo fascicolo del 1999 di *Communicationes*). Tale modifica della denominazione prescindendo dalle formalità giuridiche è avvenuta «in un modo discutibile, ma non certamente inusuale nella *praxis curiae*»: J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap.* Pastor Bonus, cit., p. 124.

⁴⁹ Cfr. T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., rispettivamente pp. 33-34, pp. 38-39: «Le circostanze [...] hanno prodotto un notevole cambiamento nel tempo. La *Pastor Bonus*, per esempio, definisce il Dicastero dal punto di vista di quella che si riteneva la sua prima e principale funzione: l'interpretazione delle leggi della Chiesa. Ma col passare degli anni e la comparsa di nuove problematiche riguardanti la configurazione dell'ordinamento canonico, quella che all'inizio sembrava la funzione principale del Dicastero, di fatto non lo è più, rimanendo comunque tra gli scopi a cui deve provvedere il Consiglio. [...] La competenza di interpretare la legge canonica viene presentata dalla *Pastor bonus* – anche se abbiamo detto che realmente non è più così – come la prima delle funzioni del dicastero: “*consilii munus in legibus ecclesiae interpretandis praesertim constitit*”; “*consilio competit ecclesiae legum universalium interpretationem authenticam pontificia auctoritate firmatam proferre, auditis in rebus maioris momenti dicasteriis, ad quae res ratione materiae pertinet*”».

⁵⁰ Come riferisce M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, cit., p. 180, «fra il 1984 e il 1999 si contano 27 interventi, di cui ben ventidue risalenti al periodo 1984-1989».

⁵¹ Per J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap.* Pastor Bonus, cit., p. 127, ciò è dovuto al fatto che «Il Codice del 1917 ebbe la pretesa di scendere in molti particolari specifici ai quali il legislatore del 1983 ha saggiamente rinunciato».

⁵² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Interpretatio authentica ad can. 1041, nn. 4-5 CIC*, 31 maggio 2016, in *L'osservatore romano*, 16 settembre 2016, p. 4. Si veda M. GANARIN, *Le irregolarità a ricevere gli ordini sacri secondo una recente risposta autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (can. 1041, nn. 4 e 5)*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), pp. 191-212, che sintetizza: «La ri-

si diciotto anni da quella anteriore⁵³: ma essa, stante anche le ‘evenienze’ soggiacenti al dubbio di diritto risolto, concernente le irregolarità a ricevere gli ordini sacri, è probabile abbia rappresentato non l’avvisaglia di un’inaspettata riviviscenza, semmai la fulminea⁵⁴ risposta ad una situazione incresciosa suscettibile di aggravarsi nella Chiesa latina – denunciava il «sensibile aumento»⁵⁵ dei casi il se-

sposta autentica risponde “*Affirmative*” al dubbio di diritto formulato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, precisando come tra i soggetti ‘irregolari’ che hanno posto gli atti di cui al can. 1041, nn. 4 e 5 “*veniant etiam non catholici*”. Sono perciò compresi, sulla base di un’interpretazione lata della locuzione legale, oltre ai cattolici, i battezzati di sesso maschile (can. 1024) che richiedono di ricevere il sacramento dell’ordine nel caso in cui abbiano commesso le azioni integranti le irregolarità descritte nel canone interpretato – non necessariamente di origine delittuosa – prima di essere accolti nella Chiesa cattolica ovvero prima di aver ricevuto il battesimo in essa, se il soggetto agente era in quel momento rispettivamente battezzato non cattolico ovvero non battezzato. [...] Una legge riconducibile allo *ius humanum* dunque risulta applicabile altresì a coloro che hanno attentato alla vita umana propria o a quella di altri pur essendo all’epoca acattolici» (*ivi*, pp. 205-206). Si veda anche il *Comentario* di Á.D. MARTÍN RUBIO, in *Revista española de derecho canónico*, LXXIV (2017), pp. 507-510.

⁵³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium circa cann. 1367 CIC e 1442 CCEO*, 3 luglio 1999, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI (1999), p. 918.

⁵⁴ Fulminea, invero, fino ad un certo punto: M. GANARIN, *L’interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, cit., p. 334, annota come «dalla lettura del responso circa il can. 1041, 4° e 5° promulgato nel 2016 si appurò come sia trascorso quasi un anno tra la data di approvazione del responso da parte della Sessione plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (23 giugno 2015) e quella nella quale il responso stesso ha ricevuto la conferma pontificia (31 maggio 2016)». Sempre sulle tempistiche osserva G. INCITTI, *L’interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l’interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 162: «Un’altra problematica è relativa al lasso di tempo, a volte veramente notevole, che intercorre tra la conferma del Papa e la data della pubblicazione. Oltre alle legittime supposizioni che tale prassi genera vi è da tener presente che a volte il coinvolgimento previo di altri Dicasteri, sia per la necessaria informazione sia per la loro materiale collaborazione, allunga i tempi della pubblicazione sull’Osservatore Romano».

⁵⁵ J.I. ARRIETA, *Sulle irregolarità nel ricevere l’ordine sacro*, in *L’osservatore romano*, 16 settembre 2016, p. 4, parla di alcune situazioni «in sensibile aumento» che porrebbero la necessità di ampliare la schiera dei soggetti *irregulares*. Il riferimento potrebbe essere alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* di BENEDETTO XVI del 4 novembre 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI (2009), pp. 985-

gretario del Consiglio – anche a seguito di ‘antefatti’ normativi di una manciata di anni prima (risalenti comunque al pontificato di Benedetto XVI). La necrosi di tale istituto pare, per converso, ormai irrimediabile.

Infatti, come si vedrà, nonostante in riferimento a provvedimenti legislativi recenti, a causa delle loro non esigue deficienze di confezione, siano state da più parti e insistentemente invocate interpretazioni autentiche per dirimere i vivaci contrasti dottrinali e scongiurare il divario nelle applicazioni delle norme⁵⁶, pur essendo state divulgate risposte particolari per chiarire aspetti problematici, non è stata tuttavia emessa dal Pontificio Consiglio alcuna *interpretatio* con il ‘crisma’ dell’autenticità⁵⁷: un *de profundis* a certificare la pe-

990, come anche ipotizza M. GANARIN, *Le irregolarità a ricevere gli ordini sacri secondo una recente risposta autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (can. 1041, nn. 5 e 5)*, cit., p. 204, con riguardo alle candidature agli ordini sacri nella Chiesa cattolica di coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi nell’anglicanesimo.

Come accennato nel testo, la disciplina al riguardo contenuta nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* è diversa, disponendo il can. 762 § 2: «Actus, ex quibus impedimenta, de quibus in § 1, nn. 2-6 oriri possunt, illa non pariunt, nisi fuerint peccata gravia et externa post baptismum perpetrata».

⁵⁶ Cfr. quanto ho riferito in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa Edizioni, Milano, 2018, p. 135 ss., citando la dottrina.

⁵⁷ Nel senso ovviamente di *interpretatio authentica*. Osserva in generale M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell’assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., pp. 32-33: «La denominazione odierna appare *prima facie* contraddistinta da maggiore genericità rispetto a quella precedente, in quanto non è più indicata in modo espresso come in passato la funzione ricadente sull’oggetto tipico del Dicastero. Il mancato riferimento alla *potestas interpretandi*, se da un lato riflette la valorizzazione nella *mens Consilii* “di concrete variazioni funzionali legate alle nuove esigenze che la vita della Chiesa poneva al ministero petrino” – le quali scongiurerebbero l’impiego di appellativi specifici perché verosimilmente incompleti e non adeguatamente riassuntivi delle competenze proprie del Dicastero –, dall’altro lato segna inevitabilmente una sorta di ‘eclissi’ parziale della funzione interpretativa, oramai non più integrante la funzione di primaria importanza. Di conseguenza, risulta *de facto* trascesa la precisazione, prevista nell’art. 154 PB, secondo cui “*Consilii munus in legibus*

renzione dell'istituto⁵⁸. E, purtroppo, se pure ci si può sbizzarrire nell'identificare le cause del 'decesso' delle *interpretationes authenticae*⁵⁹, certo troppo ottimisticamente s'illude il cardinale Coccopalmerio asseverando che sono affievolite le esigenze interpretative

Ecclesiae interpretandis *praesertim* consistit", non persuadendo la tesi che intenderebbe fare assurgere l'*interpretatio* a elemento comune a ciascuna delle attribuzioni spettanti al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Infatti, da qualsiasi attività di rilevanza giuridica scaturisce, più o meno intensamente a seconda delle circostanze, l'operazione intellettuale di interpretazione della legge, ma una simile constatazione non è in grado di riassumere esaurientemente sotto il profilo funzionale ciò che è stato compiuto dall'operatore del diritto, soprattutto nel caso in cui l'attività giuridica presenti un elemento così caratterizzante e preminente da poter determinare in misura conveniente una sua diversa identificazione, in primo luogo in termini descrittivi».

⁵⁸ M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, cit., p. 330 ss., si sofferma sull'itinerario evolutivo dell'istituto dell'interpretazione autentica *per modum legis*, segnalando un'iniziale fase di attivismo ermeneutico nel primo lustro di vigenza del Codice giovanneo-paolino («L'attivismo della Pontificia Commissione allora operante appare fisiologico, perché è soprattutto nella fase primordiale di implementazione di un'opera giuridica monumentale, come il Codice, che potevano emergere dubbi di diritto insiti nella seconda codificazione latina, la quale ha recepito le acquisizioni ecclesiologiche del Concilio Vaticano II. /Specialmente nel corso della presidenza del card. Castillo Lara vi è stato talvolta un ricorso massiccio alla *potestas authentice interpretandi*, talvolta persino con una certa disinvoltura, tanto da determinare l'«amministrativizzazione» ovvero la «giurisprudenzializzazione» occasionale dell'istituto»: *ivi*, pp. 330-331), cui è poi seguita la graduale rarefazione dei responsi autentici (dal 1989 al 2016).

⁵⁹ Cfr. M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, cit., p. 332, il quale si interroga sulle cause che hanno determinato la drastica riduzione dei responsi autentici: «C'è chi ha focalizzato l'attenzione sul paradigma ecclesiologico che informerebbe, alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, la struttura gerarchica del sistema delle fonti nella nuova codificazione all'insegna della rivalutazione dello *ius particulare*, per la quale ora spetta al legislatore inferiore fornire i chiarimenti necessari per le materie di sua competenza. E chi invece ha addotto ragioni di natura pratica, asserendo che la diminuzione delle interpretazioni autentiche potrebbe spiegarsi o perché i soggetti interessati sottopongono meno *dubia iuris* all'attento studio del Dicastero competente o perché quest'ultimo ritiene più opportuno risolverli per tramite di strumenti alternativi a quello legislativo; o, infine, perché gli operatori del diritto ecclesiale impiegano saggiamente i canoni ermeneutici indicati nel Libro I del Codice, scongiurando così l'insediarsi di un dubbio giuridico fondato, tale da compromettere l'applicazione razionale della legge».

«perché le norme sono sostanzialmente chiare»⁶⁰. Oggi, in verità e senza congetture esageratamente distopiche, non è certo questa situazione rosea ed idilliaca quella che minaccia di cristallizzarsi.

3. *Dal 2015 al 2020: un lustro 'rivoluzionario' nel globale capovolgimento dei paradigmi normativi*

Comunque sia, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha subito, sia pur per gradi, una qualche metamorfosi rispetto a quanto enunciato dagli articoli della *Pastor bonus*, i quali oggi restituiscono un dagherrotipo sfuocato. Una metamorfosi in sé, del resto, per nulla allarmante ed anzi del tutto 'naturale' per un organismo strumentale e che dunque spontaneamente si modella a seconda delle cangianti *necessitates temporum* del governo della Chiesa⁶¹: e, quindi, 'normale' nel quadro degli spostamenti, dei trasferimenti e delle redistribuzioni che da sempre costellano l'impalcatura della Curia romana.

Proprio per rispecchiare tale cambiamento, un ricercatore dell'università di Bologna, in un saggio edito nel giugno del 2015⁶², aveva tentato di enucleare e delineare nei loro tratti, al di là della lette-

⁶⁰ *Intervista al card. COCCOPALMERIO*: "Il Codice di diritto canonico deve contenere il Vangelo", 31 marzo 2018, cit.: «La terza area di attività è quella dell'interpretazione delle norme: per la verità in questo momento non ritengo che ci siano forti esigenze di questo tipo, anche perché le norme sono sostanzialmente chiare. Ci sono però molte persone che non hanno personalmente chiarezza sulla norma e quindi chiedono spiegazioni al Dicastero, che risponde ai quesiti presentati».

⁶¹ Come nota A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 272: «prácticamente todos los papas modernos reformaron parcialmente la curia»; e più oltre: «Cada reforma de la curia romana refleja la influencia de la personalidad y los criterios de gobierno del Pontífice que la impulsa. Esto sucede con mayor motivo cuando se trata no de una reforma menor o de algunos dicasterios, sino de otra que pueda afectar al conjunto de la curia» (*ivi*, p. 277). Si veda anche il pur non recente K. MARTENS, *Curia romana semper reformanda. Le développement de la Curie romaine avec quelques réflexions pour une réforme éventuelle*, in *Studia canonica*, XLI (2007), pp. 91-116.

⁶² Cfr. M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., pp. 1-76.

ra della legge, le mansioni effettivamente affidate al Pontificio Consiglio e da questo concretamente esercitate: per tracciare alfine i lineamenti che esso ha progressivamente assunto e distillarli in norme. Oltre agli intendimenti euristici di una dissertazione scientifica, lo scopo esplicitamente dichiarato consisteva nel prospettare *de iure condendo* un plesso di ‘articoli’ che racchiudessero e dipingessero la fisionomia reale del dicastero, non più del tutto rispondente a quella intagliata dalla *Pastor bonus*. Ci trovavamo, infatti, in un toranante epocale quanto all’impianto della Curia romana, essendo risaputo che il Consiglio dei cardinali istituito da Papa Bergoglio nel 2013, appena asceso al soglio petrino⁶³, era indaffarato nella redazione di una Costituzione Apostolica che avrebbe, sembrava imminentemente, abrogato e sostituito quella di Giovanni Paolo II del 1988: la quale, per la verità, è vigente a macchia di leopardo, essendo stata già non lievemente ritoccata e rimodulata da parte di Benedetto XVI, ma anche, ed ancor più, da parte di Francesco medesimo⁶⁴. Tuttavia, l’impresa si è dimostrata difficoltosa oltre ogni aspettativa, tanto che ancora oggi siamo in attesa della promulgazione di questa legge, che è stata ripetutamente procrastinata, essendosene svelata solo l’intitolazione: *Praedicate Evangelium*.

Nel frattempo, però, il ‘fondale legislativo’ ha iniziato a movimentarsi più convulsamente del solito, già a partire dal settembre dello stesso 2015, periodo in cui si è annunciata la profonda riforma del processo di nullità matrimoniale: e poi vorticosamente ne-

⁶³ Originariamente era un *coetus cardinalium* (cfr. il comunicato della SEGRETERIA DI STATO in *L’osservatore romano*, 14 aprile 2013, p. 1), in seguito divenuto *Consilium* con il Chirografo del settembre 2013 (cfr. FRANCESCO, Chirografo *Tra i suggerimenti con il quale viene istituito un Consiglio di cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” sulla Curia Romana*, 28 settembre 2013, *ivi*, 30 settembre – 1° ottobre 2013, p. 1).

⁶⁴ Si veda, per tutti, A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., p. 273 ss. Cfr. anche, più in generale, M. CARNI, *Papa Francesco legislatore canonico e vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), n. 2, pp. 346-368. Pure in seguito, tuttavia, come anche anoterò nel testo, sono intervenute ulteriori modifiche.

gli anni successivi, come avrò cura di esplicitare. E se è risaputo che i celebri ‘tempi lunghi’ della Chiesa sono oramai un ricordo scialbo e sbiadito poiché la contemporanea accelerazione della storia ha travolto anche questa veneranda istituzione bimillenaria che ‘arranca’ nella rincorsa, bisogna pure ammettere che gli eventi frenetici dell’ultimo lustro hanno ‘scombinato le carte’ in maniera insospettata ed imprevedibile: in particolare, per quanto qui preme, proprio su questo terreno e proprio con riguardo al nostro Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Al punto che gli stessi giuristi, ancora torpidamente adagiati sulle piste consuete, sono straniati e stentano a capacitarsene, con un colpevole ritardo di decifrazione e metabolizzazione: nonostante, a onor del vero, alcuni segnali – dell’indisposizione di un organismo ancora provato dalla buriana postconciliare – andassero colti anche in precedenza.

Quanto alla *Praedicate Evangelium*, l’andamento della gestazione della medesima è stato cinto da un’invalicabile (o almeno così nelle intenzioni) cortina di riservatezza, a parte i *leaks* fuoriusciti con il *placet* del Consiglio dei cardinali⁶⁵: tuttavia la cortina è stata ‘perforata’ e della bozza inviata più di un anno fa in consultazione, sigillata da una *password*, a numerosi soggetti ed istituzioni, sono stati propalati in *internet* ‘brandelli’ tramite i quali è possibile un ‘rimontaggio’ pressoché integrale: la larga platea dei consultati rendeva d’altronde difficile mantenere un insuperabile riserbo. Non sappiamo se essa diverrà il testo che il sommo Pontefice promulgherà, anzi io sono alquanto riluttante a crederlo. Tra l’altro si mormora che abbia incettato una ridda non trascurabile di critiche e obiezioni, tanto che pare si sia sveltamente pervenuti ad una bozza ulteriore circolata alla fine del 2019 entro una cerchia assai più ristretta di consiglieri: della quale, però, quasi nulla è fuoriuscito⁶⁶. Certo è che

⁶⁵ Cfr. quanto riferiva M. SEMERARO, *Francesco – Riforma della Curia in atto. Il Segretario del C9 fa il punto sul percorso compiuto e i prossimi traguardi*, in *Il regno. Attualità*, LXIII (2018), pp. 1-7.

⁶⁶ Quando, nel corso di questa trattazione, menziono la bozza della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* mi riferisco sempre alla prima bozza del 2019, il cui testo, come appena riferito, è pressoché completamente ricostruibile.

il 'C7' (i cardinali del Consiglio primordialmente erano otto, saliti a nove⁶⁷ e poi discesi in sei⁶⁸, ora in sette⁶⁹) – ci informa ad intervalli la Santa Sede – continua ad esaminare, sovente insieme al Papa, i molteplici suggerimenti ricevuti: le ultime riunioni 'in presenza' si sono tenute a metà febbraio del 2020⁷⁰, mentre quelle calendarizzate per aprile sono state rinviate a causa del coronavirus, per convocarsi *online* il 12 ottobre dello stesso anno⁷¹. E se anche la *Praedicate Evangelium* dovesse a breve essere pubblicata, mi pare importante che resti traccia dell'evoluzione della sua redazione, per quanto limitatamente all'argomento ora in considerazione.

⁶⁷ Cfr. *Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede* del 2 luglio 2014, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va, ove si informa che il Santo Padre ha stabilito che «partecipi a pieno titolo come gli altri membri del Consiglio» anche il segretario di Stato Pietro Parolin (nel cui profilo – sempre presente sulla pagina *web* della Santa Sede – si legge: «Nello stesso mese di dicembre 2013 partecipa ai lavori della seconda riunione del Consiglio di cardinali istituito da Papa Francesco per aiutarlo nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della *Pastor bonus*. È presente poi anche alle riunioni successive e dal luglio 2014 il Papa stabilisce che partecipi a pieno titolo come gli altri otto membri del Consiglio»).

⁶⁸ Cfr. *Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede* del 12 dicembre 2018, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va.

⁶⁹ Cfr. *Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede* del 15 ottobre 2020, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va: il sommo Pontefice ha inoltre nominato segretario del Consiglio monsignor Marco Mellino, che era segretario aggiunto.

⁷⁰ Cfr. *Francesco e il C6, tre nuovi giorni di confronto*, pubblicato *online* il 17 febbraio sul sito *Vatican News*.

⁷¹ Una riunione *online* ha avuto appunto luogo il 12 ottobre 2020 (cfr. *Riunione del C6, Francesco: la riforma è già in atto*, consultabile sul sito *Vatican News*: «Durante i mesi estivi – riferisce un comunicato della Sala Stampa Vaticana – il Consiglio ha avuto modo di lavorare via internet sul testo della nuova Costituzione Apostolica la cui bozza aggiornata è stata presentata al Santo Padre. Secondo la prassi consueta, i Dicasteri competenti stanno ora procedendo alla lettura del testo». In particolare, precisa la nota, «l'incontro di oggi era stato convocato per riepilogare il lavoro fatto e per studiare come sostenere l'attuazione della nuova Costituzione, una volta promulgata»). L'ultimo incontro si è svolto sempre via *internet* il 1° dicembre, e in esso, come riferisce un *Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede* del 1° dicembre 2020, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va, «Il Segretario del Consiglio ha sintetizzato i passi fatti nella redazione del testo della nuova Costituzione Apostolica, mentre nel frattempo sono allo studio le osservazioni, gli emendamenti e le proposte giunte dai Dicasteri interpellati nei mesi scorsi».

Così, dalla ricomposizione a *collage* dei brani captati e restituiti dalla rete della prima stesura si può ricavare come inizialmente le norme relative a quello che ora viene denominato «Ufficio per i Testi Legislativi», non congregato agli Uffici ma all'«Area» di nuovo conio «Diakonia Justitiae»⁷² – Area peraltro, *dicitur*, non sopravvissuta alla rielaborazione immediatamente successiva –, in maniera stupefacente risultino ancora aderenti ad uno *status quo* vetusto, quello appena sopra tratteggiato, riconoscendo con generosità al dicastero un vasto spettro di compiti: i quali però, recentemente, si sono, *de facto*, in gran parte sgretolati e dissolti⁷³. E forse qualcuno

⁷² Per fortuna pare essere stata abbandonata la stravagante proposta di accorpate in un unico dicastero tutti quelli con competenze in materia di diritto e giustizia. Come obiettava A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., p. 289: «No tiene mucha razón de ser, en cambio, la propuesta de agrupar en un solo dicasterio todos aquellos entes que se ocupan de un modo u otro de la administración de la justicia, ya que concretamente los tribunales tienen una metodología propia que reclama no sólo la suficiente autonomía de gestión, sino también la independencia respecto de otros dicasterios, que eventualmente, además, puedan estar sujetos a control en sus actividades. La agrupación de tribunales y dicasterios que se ocupan de la justicia en la Iglesia, puede llevar a confundir la actividad administrativa con la estrictamente judicial y comporta el peligro de que se confundan las actividades de gestión y control dentro de un mismo dicasterio». Critico su questa proposta anche M. GRAULICH, *La Curia Romana e l'urgenza di assicurare consultazioni reali e non solo formali*, Intervista di L. GEROSA a M. GRAULICH, in *Veritas et jus*, X (2015), p. 57.

⁷³ Questo il testo che sono riuscita a ricomporre, non avendolo ricevuto, quale consultore, dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi: «Art. 193 /§ 1. L'Ufficio per i Testi Legislativi promuove lo studio del Diritto canonico e diffonde la sua conoscenza; garantisce la sua interpretazione autentica; offre l'assistenza per la sua corretta applicazione; nel caso sia necessario rivolge al Sommo Pontefice proposte legislative. /§ 2. Assolve le mansioni che gli competono al servizio del Sommo Pontefice, dei dicasteri, degli uffici e degli organismi della Curia romana, delle Conferenze episcopali, dei Vescovi diocesani e altresì dei Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto pontificio. /§ 3. Avendo a disposizione personale adeguatamente formato e competente in materia, e rimanendo in contatto con Canonisti esperti nei vari Paesi, promuove la comprensione e l'accoglienza della legge della Chiesa. /Art. 194 /§ 1. Compito primario dell'Ufficio è assistere il Sommo Pontefice quale Supremo Legislatore. Studiando la legislazione della Chiesa, esamina l'eventuale presenza di una *lacuna legis* e rivolge al Sommo Pontefice la proposta legislativa. Verifica, altresì, se una determinata legge necessita di aggiornamento e suggerisce emendamenti, assicuran-

l'avrà fatto spietatamente notare: tanto che, stando sempre ai bisbigli, nella versione dello schema successivo del 2019 il testo degli articoli riservati all'Ufficio medesimo risulterebbe notevolmente ridimensionato, anzi ridotto davvero recisamente all'osso; ma al riguardo, stante la volatilità delle informazioni, è arrischiato pronunciarsi.

Si rileva, tra l'altro, come le disposizioni della primitiva bozza – invero con una certa tautologica debordanza – si sovrapponevano e comunque echeggiavano in qualche modo i disposti schizzati dalla dottrina, tralasciando però di abbracciare quelle migliorie tecni-

do la conformità alla legge esistente. /§ 2. Assiste il Sommo Pontefice proponendo emendamenti nel Diritto canonico e preparando progetti di nuove norme da emanare. /§ 3. Adempie altre attività su mandato speciale del Sommo Pontefice. / Art. 195 /Attesa la sua attività di vigilanza e garanzia dell'applicazione corretta della norma vigente, questo Ufficio assiste i dicasteri, gli uffici e gli organismi della Curia romana esaminando i testi normativi da questi prodotti, così da garantire che i decreti generali esecutivi e le istruzioni che intendono promulgare siano conformi alle prescrizioni della legge universale vigente e redatti nella dovuta forma giuridica. /Art. 196 /I decreti generali emessi dagli organismi episcopali sono sottoposti a questo Ufficio da parte del dicastero, o dell'ufficio, o dell'organismo competente a concedere la *recognitio*, per essere esaminati sotto l'aspetto giuridico. /Art. 197 /L'Ufficio, su richiesta degli interessati, assiste le Chiese particolari e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto pontificio determinando se le leggi e i decreti generali emessi dai legislatori inferiori al Sommo Pontefice sono conformi alla legge universale della Chiesa. /Art. 198 /È di pertinenza di questo Ufficio formulare l'interpretazione autentica, confermata dall'autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza i dicasteri, gli uffici e gli organismi della Curia romana competenti circa la materia presa in esame. /Art. 199 /Nel caso in cui non si configura un dubbio di diritto tale da richiedere un'interpretazione autentica, l'Ufficio può offrire opportuni ed autorevoli chiarimenti circa il significato della norma mediante un'interpretazione dottrinale formulata secondo i criteri previsti dalla normativa canonica. Questi chiarimenti possono prendere anche la forma di Dichiarazioni o di Note esplicative. /Art. 200 /§ 1. L'Ufficio promuove lo studio del Diritto canonico e di altri testi legislativi organizzando riunioni interdicasteriali, convegni e promuovendo Associazioni di canonisti internazionali e nazionali. /§ 2. Esso garantisce la corretta prassi canonica, cosicché il Diritto canonico sia correttamente inteso e giustamente applicato; ugualmente, quando necessario, avverte l'autorità competente e offre consigli al riguardo». L'articolato, come evidente, è molto più ampio rispetto al corrispettivo dettato della citata Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus*: forse è anche un poco sovrabbondante e, su qualche punto, ripetitivo.

che per converso avvedutamente identificate⁷⁴: eppure tali norme, forse perfettamente calzanti ed aggiornate per una *lex* del 2015, se dovessero essere approvate nel 2020 nascerebbero già marchiate da un'obsolescenza che le renderebbe *in toto* inservibili. Questo appunto perché la *praxis* afferente al Pontificio Consiglio per i testi legislativi, soprattutto sull'*input* di colui che dal 2013 siede sulla cattedra di Pietro e «suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet» (can. 331), è divenuta irriconoscibile.

D'altronde, se è azzardato – lo riconosco – disquisire su progetti ancora aleatori di Costituzione Apostolica, certamente invece pare almeno incomprensibile che, in un volumetto edito nel 2018⁷⁵

⁷⁴ Nell'articolato della bozza, come aveva auspicato J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, cit., p. 133, si sancisce la nuova denominazione (e classificazione) quale 'Ufficio': «se ci atteniamo alla tipologia della *Pastor bonus*, è probabilmente la "categoria" strutturale degli "Uffici" quella "meno inadatta" al genere di attività che realizza il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, non solo per essere la categoria meno "definita", ma anche perché forse risponde di più al tipo di attività trasversale e di cooperazione nel lavoro dei singoli Dicasteri che viene adesso richiesta al Dicastero». Secondo quanto suggeriva M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., *passim*, sempre nella bozza compare un riferimento generico ai 'testi normativi' che i vari organismi della Curia romana dovrebbero sottoporre all'Ufficio per i Testi Legislativi; si formalizza la funzione di vigilanza; si prevede la possibilità di rispondere a dubbi di diritto mediante 'chiarimenti' che non configurano un'interpretazione autentica; si enunciano le funzioni promozionali e di studio; si prevede la funzione di consulenza al Papa nell'esercizio della potestà legislativa, quando sia necessario supplire a una lacuna, aggiornare la normativa vigente o promulgare nuove norme. Invece, al contrario di quanto si indicava da parte del suddetto Autore, vengono menzionate ancora inopportuno le 'questioni di maggiore importanza'; non vengono espressamente richiamati i decreti generali esecutivi e gli statuti delle Conferenze Episcopali; ci si riferisce ancora solo ai decreti generali esecutivi e alle istruzioni dei dicasteri (tutti poi da 'promulgare', mentre, a tenore del *Codex Iuris Canonici*, sono oggetto di promulgazione solo i decreti generali esecutivi, mentre le istruzioni sono oggetto di pubblicazione); viene confermato il controllo di conformità che era meglio attribuire ad altro organo; si continua ad usare l'espressione imprecisa 'leggi universali della Chiesa'.

⁷⁵ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., ove esordisce nella *Presentazione*, p. 3: «Al termine, ormai, del mio servizio per

il cardinale Francesco Coccopalmerio, succeduto nel 2007 a Heranz quale capo del dicastero ed ora emerito, ripercorra le competenze del Pontificio Consiglio per i testi legislativi sostanzialmente calcando le orme tracciate da suoi scritti (e da quelli di altri colleghi) composti un decennio addietro in costanza di tutt'altra situazione: come se nulla nell'intermezzo fosse successo. Lo stesso Papa Francesco, nell'udienza ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del febbraio del 2020, non solo ha richiamato impassibilmente e imperterritamente gli articoli della *Pastor bonus*, ma ha menzionato come prima delle funzioni del medesimo l'«ausilio alla funzione legislativa del Sommo Pontefice, Legislatore universale»⁷⁶: anch'egli, pertanto, *prima facie* inconsapevole dei 'sovertimenti' consumatisi quanto all'attività normativa della Chiesa da lui *ducta*.

E invece, come curerò di registrare sia pur per rapide pennellate nelle pagine che seguono, pur non essendo noi cronologicamente distanti in misura siderale dal periodo della presidenza del cardi-

undici anni come presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ho la personale soddisfazione di offrire alcune annotazioni sul predetto Dicastero della Curia Romana. /Dicastero che, da una parte, ha una breve storia, essendo venuto all'esistenza solo dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 ma che, dall'altra, si è notevolmente sviluppato in questi ultimi anni, definendo sempre meglio la sua specifica missione a servizio della Chiesa universale e perciò in aiuto al Papa. Per tale ragione, ritengo utile, sia per coloro che sono impegnati nella Curia Romana, sia anche per coloro che sono estranei ad essa, far conoscere l'identità del Dicastero per i Testi Legislativi».

⁷⁶ FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, 21 febbraio 2020, pubblicato online all'indirizzo www.vatican.va (ora in *Communications*, LII [2020], pp. 97-99), il quale ha menzionato, a proposito del «servizio» del Consiglio «a nome e con l'autorità del Successore di Pietro [...] a vantaggio delle Chiese e dei Pastori», anche la «corretta interpretazione delle leggi da lui emanate», l'«aiuto agli altri Dicasteri in materia di diritto canonico», la «vigilanza sulla legittimità dei testi normativi emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità»; ancora «Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, attraverso iniziative diverse, si impegna inoltre a offrire il suo aiuto ai Pastori delle Chiese particolari e alle Conferenze Episcopali per la corretta interpretazione e applicazione del diritto; più in generale, nel diffondere la conoscenza e l'attenzione verso di esso». Il Papa accoglieva i membri al termine della sessione plenaria del dicastero incentrata sullo schema per la revisione del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*.

nale dell'*Opus Dei* e a maggior ragione dal 2015, il panorama complessivo e le 'circostanze ambientali' relative alla 'sfera del diritto', se così la si può generalmente appellare, sono nettamente cambiate. In particolare, contestualmente e parallelamente, è avvenuta un'ulteriore e davvero palmare trasmutazione della posizione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi rispetto alla quotidiana esperienza giuridica canonica. Una parabola che invero concerne in qualche misura anche la scienza canonistica, la quale certo ha avuto e ha proprie traiettorie interne ed esterne: ma, come dire, se non la barca, la flotta è la stessa, e così il tragitto finisce per essere in qualche modo confluyente.

Siamo invischiati, peraltro, in un rovesciamento dei paradigmi legislativi e più largamente normativi che non tange solo la Chiesa cattolica, ma è macrofenomeno che non risparmia nessuna piazza statale o sovranazionale, pur nell'irriducibilità dell'una alle altre, anzitutto assiologica e metapositiva. Lo sfaldamento e l'epilogo definitivo del mito della codificazione e della sua brama di onnicomprensività universalistica e di statuaria fissità, dunque la decodificazione, ma anche la delegificazione, la *deregulation*, sino alla costituzionalizzazione *versus* la de-costituzionalizzazione, ovvero ancora la istituzionalizzazione insieme alla deistituzionalizzazione: sono, questi, solo alcuni degli abbrivi, tra l'altro intesi in modi variegati e talora antitetici⁷⁷, attraverso i quali si è tentato di decrittare ciò che pure spicca sotto i nostri occhi attoniti. E che non può essere semplificato o banalizzato come arretramento o risorgenza di pure tecniche redazionali, ma investe la perduranza e l'atteggiarsi odierno della volontà umana e sociale di razionalizzazione e di *ordinatio* quanto all'*hortus* del diritto. Non m'inoltrerò in questo oceano che molti hanno solcato: i canonisti, da ultimo, specie in occasione del centenario della codificazione piano-benedettina celebrato qualche anno fa⁷⁸. Additerò soltanto, per restare all'allegoria, al-

⁷⁷ Inane il tentativo di fornire indicazioni bibliografiche anche essenziali.

⁷⁸ Pure la menzione dei contributi dottrinali prodotti in occasione di tale anniversario sarebbe sovrabbondante.

cune recenti ‘increspature’ – a volte però con la parvenza di torreggianti ‘onde’ – che ne sono manifestazione entro il limitato mare (comunque *magnum*) dello *ius canonicum*: e proprio con riguardo al dicastero *de quo*.

Anzitutto, credo si debba senza remore ammettere sia che oggi aleggiano pregiudizi e maldisposizione avverso i canonisti, essendo tornati a serpeggiare *in Ecclesia* fermenti anti giuridisti, pur con fattezze assai differenti rispetto al post-Concilio: anzi non tanto anti giuridisti – del tutto condivisibili poiché giustificatamente insofferenti agli eccessi – ma anti giuridici, di rifiuto cioè del fenomeno giuridico in se stesso⁷⁹, ovvero agiuridici, di apatia e oscuramento degli aspetti appunto giuridici⁸⁰; con urti di rimando verso chi se ne occupa. Sia che il pontificato di Francesco abbia scandito una vistosa svolta quanto alla collocazione del diritto sulla scena ecclesiale, con una sorta di apparente mutilazione o comunque ridimensionamento della sua rilevanza⁸¹. Apparente perché, al contrario e paradossalmente⁸², una pingue e a tratti farraginosa congerie di prov-

⁷⁹ Recentemente ha scritto pagine interessanti su come si è sviluppata la posizione anti giuridica negli ultimi cinquant’anni J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva anti giuridica nell’interpretazione e ricezione del Vaticano II*, cit., p. 59 ss.

⁸⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, in *Ius canonicum*, LX (2020), p. 4 (si farà sempre riferimento al PDF in italiano consultabile nella pagina *web* della rivista): «Per quanto l’acme della crisi postconciliare sia forse stato superato (si pensi ad esempio agli abusi liturgici, alla contestazione magisteriale e all’obnubilamento del diritto penale), almeno nelle linee di indirizzo, la resistenza di fondo non appare risolta a livello di mentalità. L’agiuridicità (il prescindere dall’aspetto giuridico) è meno patente ma non meno grave dell’anti giuridicità (la prevenzione o acredine manifesta). La freddezza e l’indifferenza tradiscono anzi un’insidia assai pernicioso: la consumazione di uno stacco definitivo».

⁸¹ Senza che questo implichi addebitare al Papa il risorgere dell’anti giuridicismo: ciò che sarebbe, prima che avventato, insensato. Cfr. le considerazioni di A. MANTINEO, *Il ritorno al Concilio Vaticano II e l’“aggiornamento” del diritto ecclesiale nel tempo di Papa Francesco*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 27 del 2017, p. 12 ss.

⁸² Non sono peraltro così sicura che stiamo assistendo ad una «sostanziale rinnovata attenzione (per quanto non sia ancora fiducia) verso il diritto canonico e le sue reali potenzialità d’incidenza sulla concreta vita ecclesiale», come reputa P.

vedimenti normativi si è succeduta in maniera battente negli ultimi anni, incardinandosi sull'assetto giuridico consolidato: i cui risvolti, talora dirompenti, debbono ancora del tutto decantarsi e sedimentarsi. E anche in questo sembra di rivivere l'atmosfera successiva al Vaticano II, che, nel fioccare dei *Motu Proprio* di Paolo VI, era attraversata da appassionata eccitazione ma anche da frizioni più o meno latenti⁸³. Seppur a onor del vero vada ammesso come tale stillicidio persistente di atti normativi non sia del tutto insolito, e possa essere retrodatato di almeno un quindicennio, quindi anteriormen-

GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, in *Ricerche teologiche*, XXIX (2018), p. 52.

⁸³ Cfr. S. DIANICH, *Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, Postfazione di E. CHITI, EDB, Bologna, 2018, p. 13: «Sembra di rivivere, in qualche modo, la stagione del concilio, con quella sua temperie carica di attese e, insieme, di tensioni. Solo chi ignora la storia può restarne stupito, essendo sempre accaduto che le grandi svolte fossero agitate, sia prima che dopo, dalla diversità dei giudizi e da prese di posizione conflittuali». Descrive assai efficacemente l'epoca postconciliare V. DE PAOLIS, *Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II*, cit., p. 81 ss., con le sue ambiguità e le sue radicalizzazioni: «Paolo VI ebbe a dire che dal Concilio Vaticano II ci si aspettava una nuova primavera della Chiesa; invece abbiamo avuto una tempesta. Tuttavia i Sommi Pontefici non hanno mai messo in guardia dal Concilio, ritenuto sempre da tutti promosso dallo Spirito Santo per la Chiesa di oggi. Ciò che è condannato non è il Concilio ma la sua errata interpretazione; errata interpretazione che è detta arbitraria, in quanto non rispondente ai testi conciliari» (*ivi*, p. 89), ricordando, come noto, che «Il problema della interpretazione è stato affrontato particolarmente dal Papa Benedetto XVI nella sua allocuzione alla Curia romana in occasione degli auguri natalizi. Egli rifiuta una interpretazione del Concilio come rottura con il passato, afferma invece che la corretta interpretazione è quella della novità e della riforma nella continuità» (*ivi*); tale Autore si sofferma anche sulle tendenze a relativizzare fino ad oscurare il ruolo del diritto nonché il «valore normativo» del Codice (cfr. *ivi*, p. 10 ss.). Da ultimo rievoca gli anni successivi al Vaticano II P. MONETA, *L'ASCAI: originaria ispirazione e contributo allo sviluppo del diritto canonico*, in *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 10 ss., soffermandosi segnatamente sulla figura di Paolo VI: «La barca su cui naviga la Chiesa appare sempre più vacillante. Il timone è retto dal Papa Paolo VI. Egli sembra oscillare tra aperture e chiusure: da un lato dà l'impressione di essere spaventato dal diffondersi dei movimenti contestatari e da un modo eccessivo di attuare le direttive del Concilio, dall'altro reagisce con determinazione e con prudente saggezza cercando di dare concreta ed equilibrata attuazione a tali direttive» (*ivi*, p. 11).

te all'elezione del Papa gesuita⁸⁴: sembra però che nell'ultimo lustro si sia pervenuti a livelli parossistici.

Dissimulare e sconfessare quanto emerge in maniera adamantina da un'innegabile fattualità non solo sicuramente non giova ad una percezione genuina e non mistificata della faglia di transizione che lo *ius Ecclesiae* sta sperimentando in questo primo scorcio del Terzo Millennio. Ma soprattutto preclude o comunque ostacola nel raggiungimento dell'obiettivo, a mio parere viepiù improrogabile, di riassegnare al Pontificio Consiglio per i testi legislativi – e con esso alla scienza canonistica, oggi assai bistrattata – quel ruolo non onorifico e di prestigio ma pratico ed operativo che, a mio avviso, merita per il bene della Chiesa. E non certo per egoistici interessi di parte o addirittura di 'casta', ma in quanto è la funzione del diritto e dell'autentica 'giuridicità' canonica a essere messa a repentaglio.

Se è vero poi che la ventilata 'promessa elettorale' di Papa Francesco ai cardinali nel 'pre-conclave', quella, cioè, di rivoltare come un guanto la Curia romana per imprimerle un nuovo volto, mondato e guarito da tutte quelle 'malattie' cronicizzatesi che lo stesso Pontefice ha senza sconti addebitato alla medesima⁸⁵, stenta da ben sette anni, di rinvio in rinvio, ad essere mantenuta: allora ogni ormeggio gettato per arrivare infine ad un porto riparato non può che essere di gio-

⁸⁴ Rileva P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, in *Il cristianesimo al tempo di papa Francesco*, a cura di A. RICCARDI, Editori Laterza, Roma-Bari, 2018, pp. 92-93: «L'elemento di maggior rilievo di cui occorre prendere atto è l'evidente aumento dell'attività normativa espressamente pontificia nell'ultimo quindicennio (ben 39 interventi legislativi in 16 anni) rispetto alla seconda metà del secolo scorso (che ha visti 100 interventi nei 60 anni dal 1939 al 2000). Un'attività normativa profondamente segnata dalla frammentarietà, come appare dal preponderante ricorso allo strumento legislativo ormai più conosciuto dai non tecnici della materia: il *motu proprio*. È infatti questo lo strumento prevalente con cui si sono date vere norme di legge dall'inizio del nuovo secolo, molte delle quali o in materie completamente nuove, oppure a modifica di leggi generali già esistenti (com'è stato per i Codici canonici, già modificati 4 volte)»: nelle note anche un conteggio – alla data di pubblicazione del saggio – di questi provvedimenti normativi e dei canoni delle codificazioni che hanno subito delle modifiche.

⁸⁵ Cfr. FRANCESCO, *Presentazione degli auguri natalizi della Curia romana*, 22 dicembre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 44-53.

vamento. Per evitare che la novellata Costituzione Apostolica nasca, come anche sopra alluso, già 'defunta' e invece possa incarnare quella spinta alla palingenesi che tutti auguriamo: anche quanto alla 'circonferenza' appunto del diritto, il cui raggio è assai più allungato di quanto certi altezzosi contestatori possano supporre.

4. *Una ricognizione sulle funzioni attuali del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Alcune premesse, tra pubblicità e segretezza*

Intendo pertanto in questa sede mostrare come i compiti preminenti che tradizionalmente e pressoché tralaticciamente si sono andati assommando in capo al Pontificio Consiglio e che ho appena ricapitolato sembrano mutare aspetto e soprattutto tendenzialmente assottigliarsi sempre più sino a svaporare. Tanto che le modalità, in senso lato, attraverso le quali oggi vengono per lo più 'fabbricate' le norme, segnatamente quelle del legislatore supremo della Chiesa, paiono mettere in discussione se non la permanente sussistenza, certamente alcune delle *rationes* sottese ad incarichi per i quali il dicastero era stato eretto e che il medesimo potrebbe teoricamente ancora rivendicare, 'protestando' avverso tale corrosivo 'demansionamento'. Ma l'oggetto del contendere, si risconterà, è ben più ampio di una bagatella intracuriale. Perché non è tanto importante chi venga coinvolto nella delicatissima attività preparatoria delle norme canoniche, se vengano o no acquisite le previste consulenze tecniche, se esse vengano o no seguite: certo è, invece, che la fattura spesso inadeguata di molti provvedimenti poi emanati dimostra in maniera incontrovertibile che qualcosa non funziona. Non che le leggi anteriori, beninteso, fossero sempre dei capolavori: ma, si trattava, tutto sommato, di casi contenuti, sui quali la dottrina prontamente si industriava in maniera critica⁸⁶.

⁸⁶ Per fare un solo esempio, parte della dottrina ha censurato la non certo risalente Costituzione Apostolica di BENEDETTO XVI *Anglicanorum coetibus* del 4 novembre 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI (2009), pp. 985-990: ne ho riferito

Tre premesse vanno tuttavia poste prima di avanzare oltre.

Mi concentrerò, secondo la mia competenza, in prevalenza sul diritto della Chiesa latina, con minime incursioni nell'emisfero del diritto delle Chiese orientali, non osando inoltrarmi su sentieri con cui non ho (né ho l'ardire di avere) confidenza; ritengo del resto che il virus che affligge tale 'polmone', per ritornare al *topos* caro a Giovanni Paolo II, inesorabilmente infetta o contagierà l'altro, con indizi già visibili nella respirazione trafelata. Peraltro, numerosi dei provvedimenti normativi che saranno enumerati in queste pagine si rivolgono alla Chiesa universale, come solitamente quelli intesi a perseguire i comportamenti criminosi di chierici e religiosi⁸⁷.

Sfiorerò inoltre solo di sfuggita la normativa per lo Stato della Città del Vaticano, anch'essa, invero, immersa in un ciclo di cambiamenti davvero spasmodici ancora in corso⁸⁸: i quali, tra l'altro, hanno incentivato una contaminazione tra ordinamento canonico e

in G. BONI, *Suggerzioni nascenti dalla possibile erezione di una nuova prelatura personale per la Fraternità Sacerdotale San Pio X*, in *Diritto e religioni*, XII (2017), n. 2, pp. 17-108.

⁸⁷ Adopero qui il termine 'religiosi' in senso largo e atecnico. Come ho altrove notato, è invece grave che tale linguaggio impreciso sia stato usato non solo in commenti ufficiosi di alcuni recenti provvedimenti normativi, ma nelle stesse norme canoniche promulgate: rinvio a quanto ho osservato in G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, in *Jus-Online Rivista di scienze giuridiche*, LXVII-VI (2020), 1, p. 135 ss., anche nelle note.

⁸⁸ Lo ha ribadito recentemente Papa FRANCESCO all'inaugurazione del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, *Proseguire fermamente sul cammino delle riforme legislative*, in *L'osservatore romano*, 16 febbraio 2020, p. 8: «la legislazione vaticana ha subito, soprattutto nell'ultimo decennio, e in particolare nel settore penale, significative riforme rispetto al passato. [...] /La Santa Sede è fermamente intenzionata a proseguire nel cammino intrapreso, non solo sul piano delle riforme legislative, che hanno contribuito ad un sostanziale consolidamento del sistema, ma anche avviando nuove forme di cooperazione giudiziaria sia a livello di organi inquirenti che di organi investigativi, nelle forme previste dalle norme e dalla prassi internazionale». Cfr. anche il discorso del Promotore di Giustizia del suddetto Tribunale G.P. MILANO, *Un significativo processo di conformazione alla normativa sovranazionale*, *ivi*.

ordinamento vaticano⁸⁹ – non certo nuova⁹⁰, ma a partire dal pontificato di Benedetto XVI e negli ultimi anni – forse talora avventata e quindi un poco distorsiva⁹¹. D'altro canto, anche e proprio

⁸⁹ Secondo le parole di F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2009], cit., p. 219, «Un servizio speciale al diritto ecclesiale e agli esperti del settore, servizio che il Pontificio Consiglio ritiene suo proprio, è di pubblicare in “Communicationes” tutti insieme i documenti che nel semestre sono stati prodotti dai vari Organismi della Curia Romana, anche i documenti minimi. Tali documenti sono oggi pubblicati in modo sparso sui vari organi di stampa (AAS, Osservatore Romano, Bollettini dei Dicasteri)»; F. COCCOPALMERIO aggiunge in *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 37: *Communicationes* ha scopo «documentario, consistente in particolare nel portare a conoscenza documenti di normativa canonica o lavori di preparazione della normativa stessa o ancora interventi della Autorità soprattutto a livello centrale». Da qualche anno in *Communicationes* si pubblicano anche i provvedimenti normativi dello Stato della Città del Vaticano: una prassi criticata dal compianto Professore Piero Antonio Bonnet, il quale era convinto accentuasse il pericolo di confondere ordinamento canonico e ordinamento vaticano, distinti anche se strettamente correlati.

⁹⁰ Cfr., per tutti, le considerazioni di P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 1982, specialmente p. 139 ss.

⁹¹ Su quest'intensissima stagione normativa, non priva peraltro di problematicità, mi permetto di rinviare, attesa l'abbondanza della bibliografia, solo a miei precedenti lavori ove cito altra dottrina: cfr. G. BONI, *Il diritto penale vaticano: teoria e prassi*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), I, pp. 107-156; EAD., *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in G. DALLA TORRE, G. BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 11-152; EAD., *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLO, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 223-253; e da ultimo EAD., *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, LXVI (2019), 2, pp. 45-89; EAD., *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, a cura di M. CARNÌ, Studium Edizioni, Roma, 2019, pp. 31-82.

Ricordo unicamente la recente importante *Legge n. LCCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, firmata da Papa FRANCESCO il 13 marzo 2020 (in *L'osservatore romano*, 16-17 marzo 2020, p. 6, consultabile anche online all'indirizzo www.vatican.va). Una norma che mi ha colpito e di cui riferisco anche per connessione a quanto trattato in questo studio è quella che prevede: «I magistrati sono scelti preferibilmente tra professori universitari di ruolo o

in quiescenza, e comunque tra giuristi di chiara fama che abbiano maturato una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile, penale o amministrativo. In ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico» (art. 8.2; cfr. peraltro anche l'art. 12.2). Atteso che il Pontefice in premessa ribadisce il principio fondamentale consacrato «nell'articolo 1 della Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, *ladove si afferma che* "L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". È questo un collegamento fondante e prezioso che auspico possa essere sempre più esplorato dagli organi giudiziari di questo Stato, al fine di esprimerne le potenzialità ad esso sottese e che la norma giuridica rimette all'opera dell'interprete», e stante che «Il tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali e della natura del procedimento» (art. 6.3): mi chiedo a quali massacranti *tours de force* sarà costretto l'unico magistrato esperto in diritto canonico, il quale solo può garantire nel collegio che la sovraordinazione normativa dell'ordinamento canonico venga assicurata in tutte le cause. Anche G. DALLA TORRE, *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 12 del 2020, pp. 89-106, esprime perplessità su questa norma – tra l'altro introdotta su sollecitazione di Moneyval, «sembrando non comprendere la sua [del Vaticano: N.d.A.] natura peculiarissima di Stato-mezzo, strumentale alla missione della Santa Sede nel mondo, né le situazioni di diritto e di fatto in cui concretamente si trova»: *ivi*, pp. 93-94 –, il quale appunto afferma: «Meno comprensibile è il fatto che in tal modo sostanzialmente si afferma che la conoscenza del diritto canonico non sia essenziale per ogni componente la magistratura vaticana, nonostante il chiaro disposto dell'art. 1 della Legge 1° ottobre 2008 n. LXXI sulle fonti del diritto [...]. Si noti che da questa norma si desume non solo la necessità di una buona conoscenza del diritto canonico, nell'interezza delle sue disposizioni normative, ma anche la necessità di una conoscenza ben più profonda e interiorizzata, di una sensibilità formata da una lunga consuetudine con il diritto della Chiesa, che ne faccia cogliere in definitiva quello "spirito", la cui percezione può sola garantire una interpretazione correttamente orientata» (*ivi*, p. 100).

Invece, nonostante la (peraltro comprensibile) coincidenza di molte norme destinate a regolare le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici stipulati per conto della Santa Sede ovvero dello Stato della Città del Vaticano in riferimento a enti canonici ovvero vaticani contenute nell'*Allegato A* dell'ancora più recente Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, 19 maggio 2020 (promulgata in maniera inedita mediante la pubblicazione sul sito *internet* de *L'osservatore romano* del 1° giugno 2020 [poi inserito nel numero del 1-2 giugno 2020, p. 5 ss.] – entrando in vigore trenta giorni dopo –; in *Communicaciones* LII [2020], p. 72 ss.), in questa pure si ribadisce come occorra tener «ben presenti i principi fondamentali e le finalità proprie dell'ordinamento canonico e la peculiarità di quello del-

per questa oramai irrettrabile – ma che andrebbe forse meglio calibrata⁹² – commistione tra norme ecclesiali e norme statuali quanto si dirà ha portata espansiva. E infatti non a caso si è perorato: «Le interconnessioni tra diritto internazionale, diritto vaticano e diritto canonico si fanno ormai più frequenti e non riguardano solo il diritto speciale della Curia Romana, bensì l'ordinamento canonico in generale. Dal punto di vista strutturale, ciò pare suggerire la necessità di unificare le “funzioni tecniche e materiali” di produzione normativa in un Dicastero autonomo, in modo da assicurare la co-

lo Stato della Città del Vaticano», e si specifica: «Al tempo stesso, pur nella sua unitarietà e omogeneità, questa disciplina contempla quelle necessarie differenze tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano ben note al diritto e universalmente considerate dalla prassi giuridica, anche internazionale, nonché le specifiche finalità proprie di ogni Ente che, in ragione dell'unico servizio ecclesiale, è chiamato a darvi applicazione»; si stabilisce inoltre un'ulteriore «estensione della giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, ai quali è attribuita la competenza a conoscere le eventuali controversie anche qualora esse riguardino Enti della Curia Romana, salva la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in caso di conflitto di attribuzione» (cfr. *l'Allegato B*; sull'espansione della suddetta giurisdizione rinvio ai miei lavori già citati; sulla Lettera Apostolica *de qua* si veda G. PIGNATONE, *Recepte le migliori regole e pratiche della Comunità internazionale*, in *L'osservatore romano*, 1-2 giugno 2020, p. 5; V. BUONOMO, *Norme per eliminare gli sprechi e prevenire la corruzione*, *ivi*, p. 5, p. 11; R. TREZZA, *Conflitti di interessi e corruzione: annotazioni sparse sul nuovo assetto normativo previsto dal Motu proprio su “trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione”*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 13 del 2020, pp. 94-108). Su queste due ultime leggi risulta essere stato consultato il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, senza ovviamente sapere con quale esito: cfr. *Communicationes*, LII (2020), pp. 102-103.

⁹² Lo sostengo da tempo in tutti i miei lavori sul tema. Esprime critiche in tal senso su alcune riforme di questi ultimi anni anche P. CAVANA, *I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l'Italia e l'Unione europea tra continuità e innovazione*, in *Ephemerides iuris canonici*, LV (2015), p. 302 ss. Pure J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 56, reputa che «le tecniche utilizzate per realizzare le necessarie commistioni tra l'ambito statale e quello canonico dovrebbero puntare a mantenere la separazione dei due ambiti a protezione della Chiesa stessa».

erenza dell'intero sistema giuridico canonico e vaticano»⁹³; una coerenza oggi un poco assediata.

In secondo luogo, sarà, la mia, una disamina in qualche modo randomica, prospettando unicamente degli 'assaggi', 'culinariamente' parlando, tratti dalla mole, invero assai ingente, di provvedimenti con una qualche rilevanza normativa emessi durante il pontificato di Francesco. Infatti Bergoglio, come anticipato, nonostante sembri talora essere scettico nei confronti dei 'dottori della legge', quindi del diritto e dei giuristi⁹⁴ – (non da lui⁹⁵ ma dalla stampa) macchiettisticamente dipinti come legulei ingessati e 'farisei' nemici dell'afflato pastorale –, ha legiferato sovrabbondantemente, ed anzi, per qualcuno, esageratamente: utilizzando, poi, in modo alquanto versatile la gamma delle tipologie disponibili di interventi normativi.

In un articolo del 2017⁹⁶ se ne censivano quarantuno durante il regno del Papa argentino⁹⁷: un numero che si presenta già in sé su-

⁹³ J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 56.

⁹⁴ Cfr., tra i molti interventi di Papa FRANCESCO che poi sono stati distorti e strumentalizzati: *Mai schiavi della legge* (Meditazione mattutina nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*), 24 ottobre 2016, in *L'osservatore romano*, 24-25 ottobre 2016, p. 8; Id., *Farisei di oggi* (Meditazione mattutina nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*), 20 ottobre 2017, *ivi*, 21 ottobre 2017, p. 8.

⁹⁵ Sul rapporto tra giustizia e misericordia, da preservare, ed invece sul legalismo, da rigettare, si vedano le parole di FRANCESCO nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della misericordia *Misericordiae vultus*, 11 aprile 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), p. 399 ss.

⁹⁶ Risale invece ad un anno prima la rassegna ragionata della legislazione di Bergoglio di M. CARNÌ, *Papa Francesco legislatore canonico e vaticano*, cit., pp. 346-368.

⁹⁷ Cfr. G. BIER, *Papa Francesco il legislatore*, in *Il regno. Attualità*, LXII (2017), p. 682: «l'attività legislativa del papa non incontra approvazione unanime. Così, ad esempio, la sua riforma della legge sui processi matrimoniali è controversa e i critici la ritengono poco ponderata. Ci si è anche chiesto se il papa non usi il suo potere legislativo "troppo spesso". Con vigenza dal 1° ottobre 2017 ha di nuovo modificato il *Codice di diritto canonico (CIC) per i cattolici latini*: è la terza volta nel suo pontificato di oltre quattro anni e mezzo, una volta in più dei suoi due predecessori nel corso di 30 anni complessivi. /Sono le prove di un "eccesso" di legislazione? Sarebbe necessario si astenesse di più dall'attività legislativa? Se il papa pensa veramente di non poter fare a meno d'introdurre cambiamenti nelle norme, non do-

periore a quello dei provvedimenti di tal natura emessi da Benedetto XVI nei suoi otto anni di papato, ma che è in seguito viepiù lievitato poiché specie il 2018 e il 2019 sono stati particolarmente 'produttivi'⁹⁸. Non sarà, quindi, la mia, un'esplorazione completa e sistematica, ma una carrellata in ordine sparso, alla ricerca di spie rivela-

vrebbe piuttosto riformare radicalmente l'ordinamento giuridico della Chiesa invece di rendere la situazione legale confusa attraverso singoli provvedimenti? /Da quanto si apprende sulla base dei documenti accessibili, tra l'inizio del suo pontificato, il 13 marzo 2013, e il 31 ottobre 2017 papa Francesco ha emanato 41 disposizioni legali, quasi il 50% in più del suo predecessore, papa Benedetto XVI, durante gli otto anni del suo pontificato. In alcuni casi Francesco ha emesso nuove norme o ne ha rivisto la forma; in altri ha regolamentato per la prima volta materie giuridiche attraverso un complesso di norme (nel caso degli statuti per gli organi di nuova costituzione della curia romana) o le ha riviste (nel caso ad esempio del processo matrimoniale canonico). /Per tre volte ha direttamente modificato o integrato disposizioni previste dal *Codice*, negli altri casi le ha modificate con nuovi regolamenti, senza intervenire nel testo, o ha normato materie che non erano regolamentate nei *Codici*. /Di regola le norme sono state annunciate attraverso lettere apostoliche scritte dal papa di sua iniziativa (*motu proprio*), in un caso con una costituzione apostolica. In alcuni casi il papa ha comunicato le decisioni legislative a voce durante le udienze concesse ai responsabili dei dicasteri curiali, prima che fossero rese note nella forma del cosiddetto *Rescripta ex audientia ss.mi*. Bier apprezza in generale l'operato di Papa Francesco e tra l'altro afferma: «Riguardo alle norme emanate per la Chiesa universale, papa Francesco è di poco più attivo del suo predecessore. Anche in questo ambito le misure da lui adottate sono condivisibili, anche se le sue iniziative legislative potrebbero non essere facilmente intelligibili per coloro che hanno meno familiarità con questo ingombrante ordinamento giuridico» (*ivi*, p. 684); io direi che è invece chi ha familiarità che rimane spesso perplesso. L'Autore, riferendosi a chi critica gli interventi normativi di Papa FRANCESCO, parla di «resistenza da parte di chi, a seconda dei casi, rischia di perdere influenza» (*ivi*, p. 685): ci tengo qui a precisare non ho nessuna 'influenza' da perdere e non temo nessuno 'scavalco', svolgo solo, con onestà intellettuale, la professione di canonista alla quale ho dedicato trent'anni di studio e che mi impone di sollevare riserve su norme mal formulate e, quindi, potenzialmente latrici di ingiustizia.

⁹⁸ Nella *Presentazione* del fascicolo n. 2 del vol. CXXXIII (2018), uscito però nel giugno 2020, della rivista *Monitor ecclesiasticus* P. VALDRINI rileva: «possiamo già affermare che Francesco è, come i suoi predecessori, un papa legislatore. Dalla sua elezione nel 2013, in sei anni di pontificato, il Papa ha promulgato molti testi legislativi, contando le numerose costituzioni apostoliche che erigono le chiese particolari, più di venti *Motu proprio*, un'istruzione pubblicata per l'applicazione pratica delle norme sulla celebrazione del Sinodo dei Vescovi, due chiroграфи scritti di sua mano per informare di una specifica decisione, ai quali si aggiungono più di venti rescritti *ex audientia*».

trici dei processi in atto. E, inoltre, senza mai avventurarmi, se non per fioche approssimazioni, sui contenuti, ma soffermandomi, come detto, su quanto può desumersi in merito ai dati tecnico-procedimentali: i quali, del resto, ai primi sono avvinti e spesso, si constaterà, altamente eloquenti.

Infine, aggirerò la porzione forse più imponente dell'attività normativa di Francesco⁹⁹, cioè il coacervo di provvedimenti, spesso tra loro intrecciati e non senza qualche ondeggiamento, che 'per blocchi' stanno smembrando e rimontando 'pezzo per pezzo' la Curia romana¹⁰⁰, segnatamente in materia patrimoniale, economica e

⁹⁹ Scrive inoltre G. BIER, *Papa Francesco il legislatore*, cit., p. 682: «In termini numerici fino a ora al centro dell'attività legislativa del papa sono stati gli ordinamenti della curia romana e delle istituzioni dipendenti dalla Sede apostolica: circa 30 disposizioni adottate da papa Francesco trattano materie in quest'ambito. Il papa porta avanti così la realizzazione del compito che egli si è dato all'inizio del suo pontificato e che deriva dai suggerimenti emersi nelle riunioni pre-conclavali del marzo 2013».

¹⁰⁰ Ancora nel 2017 M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, cit., pp. 185-186, rilevava: «Merita un cenno la metodologia innovativa utilizzata in tempi recenti per provvedere al riassetto della Curia Romana. Il can. 360 prevede che la costituzione e la competenza degli organismi che la compongono venga definita da una legge peculiare, che oggi è la costituzione apostolica *Pastor bonus*. Papa Francesco, di concerto con il Consiglio di cardinali da lui istituito con chirografo del 28 settembre 2013 con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione di una nuova legge peculiare destinata a sostituire la *Pastor bonus*, ha scelto di non predisporre una nuova bozza integrale né di modificarla puntualmente, ma di procedere invece per blocchi, ricorrendo a *motu proprio* che, pezzo per pezzo, configurano progressivamente il volto della Curia riformata. Così con il *motu proprio Fidelis dispensator et prudens* (24 febbraio 2014) si sono istituiti il Consiglio per l'economia, la Segreteria per l'economia e l'Ufficio del revisore generale; con il *Motu proprio L'attuale contesto comunicativo* (27 giugno 2015) è nata la Segreteria per la comunicazione; con il *motu proprio Sedula mater* (15 agosto 2016) è stato istituito il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, mentre il *motu proprio Humanam progressionem* (17 agosto 2016) ha sancito la nascita del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Tale modo di procedere è stato illustrato da papa Francesco nel discorso alla Curia Romana del 22 dicembre 2016: «La gradualità è il frutto dell'indispensabile discernimento che implica processo storico, scansione di tempi e di tappe, verifica, correzioni, sperimentazione, approvazioni *ad experimentum*. Dunque, in questi casi non si tratta di indecisione ma della flessibilità necessaria per poter raggiungere una vera riforma».

finanziaria¹⁰¹ ma non solo¹⁰², secondo un diagramma davvero im-

¹⁰¹ Rinvio, per tutti, all'efficace sintesi di G. DALLA TORRE, *Sui nuovi organismi della Santa Sede. Considerazioni generali*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXX (2015), pp. 277-282. Segnalo unicamente come l'illustre Autore rilevasse che in particolare le disposizioni statutarie dei nuovi organismi economici istituiti da Papa Francesco «non brillano per chiarezza dal punto di vista formale» e «risultano alquanto singolari dal punto di vista della tecnica di legiferazione»: così l'incerta restrizione dell'ambito di competenza in materia economica ed amministrativa a livello internazionale della Segreteria di Stato (art. 3 § 1 dello Statuto della Segreteria per l'Economia); il rinvio impreciso alle «rilevanti disposizioni del diritto canonico» quali fonti suppletive (art. 15 dello Statuto del Consiglio per l'Economia e altre disposizioni statutarie); il riferimento riduttivo alle «amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano» (art. 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia) ovvero «improprio» agli «accordi internazionali stipulati dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano» (art. 14 dello Statuto della Segreteria per l'Economia); a tali criticità tecnico-redazionali, secondo l'Autore, si sarebbe dovuto ovviare quanto prima in sede di revisione degli Statuti medesimi (le citazioni sono tutte tratte dalle pp. 281-282).

¹⁰² Non è certo mia intenzione recensire tutti i 'pasticci' normativi, soprattutto quelli frutto solo di negligenza ed incuria ma senza soverchie conseguenze sui diritti dei fedeli. Per fare un solo esempio, si può segnalare che la competenza in ordine ai profili pastorali dei santuari era attribuita dall'art. 151 della citata Costituzione Apostolica *Pastor bonus* al Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti: in esso si stabiliva che il Consiglio dovesse impegnarsi affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà favorissero la formazione morale e religiosa dei fedeli, assistendo le Chiese locali perché tutti coloro che si trovassero fuori dal proprio domicilio potessero usufruire di un'assistenza pastorale adeguata; e, sulla base di tali attribuzioni, il suddetto dicastero aveva pubblicato un documento, dal titolo *Il Santuario. Memoria, presenza e profezia del Dio vivente* datato 8 maggio 1999 (consultabile all'indirizzo web www.vatican.va). Per volontà di Papa Francesco il Pontificio Consiglio *de quo* è stato soppresso e le sue competenze sono confluite nel nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, istituito con Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» di Papa FRANCESCO *Humanam progressionem* del 17 agosto 2016 (cfr. *L'osservatore romano*, 1° settembre 2016, p. 6), che ha espressamente abrogato l'art. 151 della *Pastor bonus*. Tra le competenze del nuovo Dicastero, esercitabili dal 1° gennaio 2017 alla luce dello statuto approvato *ad experimentum* dal romano Pontefice sempre il 17 agosto 2016 (cfr. *ivi*, 1° settembre 2016, p. 6), figura quella di adoperarsi perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale – se necessario anche mediante opportune strutture pastorali –, tra gli altri, agli itineranti (art. 3 § 3). Ciò nonostante, la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» sempre di FRANCESCO *Sanctuarium in Ecclesia* dell'11 febbraio 2017 (cfr. *ivi*, 2 aprile 2017, p. 7), dunque cronologicamente posteriore al *Motu Proprio Humanam progressionem*, dispone al n. 5 che al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizza-

pervio a tutt'oggi da sbrogliare¹⁰³: a volte ancor più arruffato da ordini e contrordini¹⁰⁴. Al riguardo mi rivolgerò semmai unicamente ad alcuni stralci 'rubati' della bozza dell'emananda Costituzione Apostolica che dovrebbe finalmente inglobarli tutti: pur nella co-

zione siano trasferite, oltre alle competenze di cui all'art. 97 § 1 della *Pastor bonus*, «anche quelle previste nell'art. 151 della medesima Costituzione riguardo ai viaggi per motivi di pietà, senza pregiudizio, però, dei compiti delle legittime Autorità ecclesiastiche e di quelli che, in virtù di leggi speciali, spettano ad altri organismi nei confronti di determinati Santuari». Insomma, il legislatore supremo della Chiesa fa riferimento ad una disposizione da lui stesso abrogata pochi mesi prima di cui pare essersi completamente dimenticato. Comunque sia, per il principio secondo cui *lex posterior derogat priori* (can. 20), si deve concludere che il n. 5 del *Motu Proprio Sanctuarium in Ecclesia* abbia a sua volta abrogato l'art. 3 § 3 dello statuto del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.

¹⁰³ Riguardo proprio alla normativa in materia di finanza P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., pp. 107-108, osserva: «Anche in questo campo [...] risalta la modalità convulsa ed estemporanea di adozione di provvedimenti emergenziali, ancorché di natura legislativa, che hanno dovuto poi essere corretti e riformati anche a distanza di pochi mesi, facendo e disfacendo, rispetto a strutture, ruoli e funzioni di organismi vecchi e nuovi sorti in gran parte per motivi meramente tattici (*ad extra*) più che effettivamente strategici (*ad intra*), assecondando maggiormente opinioni ed ipotesi poco più che individuali, rispetto – ancora una volta – alla fatica di una reale visione “tecnica” capace d'integrare competenze e sviluppi concretamente disponibili nella Chiesa. Anche in questo campo le critiche degli specialisti del diritto canonico si sono rivelate abbondanti, oltre che tecnicamente fondate».

¹⁰⁴ Particolarmente sintomatica del caos regnante si rivela una recente vicenda. Il 6 marzo nel bollettino *online* ove vengono divulgati i provvedimenti del Papa (all'indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/06/0144/00314.html>) è stata data notizia dell'istituzione di un nuovo ed assai importante ufficio, la 'Direzione Generale del Personale' presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Tuttavia il giorno seguente la sala stampa della Santa Sede ha smentito emettendo un sorprendente comunicato: «In riferimento all'annuncio dato ieri, circa l'istituzione della Direzione Generale del Personale, si precisa che allo stato attuale si tratta di una proposta avanzata al Santo Padre dal Cardinale Reinhard Marx, Coordinatore del Consiglio per l'Economia, e dal Cardinale Óscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B., Coordinatore del Consiglio dei Cardinali, perché istituisca tale struttura. Il Santo Padre studierà la proposta e, se lo riterrà opportuno, a tempo debito istituirà la struttura nelle modalità da lui decise con un apposito *Motu Proprio*» (all'indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/07/0146/00319.html>). La corrosiva stampa americana ha ampiamente ironizzato su questo «epic flip-flop».

scienza che in quella immediatamente sopravvenuta potrebbe essersi predisposto un dettato del tutto differente.

In terzo luogo, puntualizzo subito che, attesa la stringatezza e sovente la lapidarietà delle note 'ufficiali' che introducono i testi normativi edite su *L'osservatore romano*, alcune delle mie considerazioni si basano, per converso, su quanto viene divulgato dalle informazioni ufficiose diramate dalla Santa Sede: attualmente in prevalenza reperibili *online* sul sito *Vatican News*. Notizie povere, frammentarie, a volte contraddittorie o atecniche, anche perché stilate da giornalisti che difettano delle nozioni ed anche solo del lessico appropriato, eppure rivelatrici, a volte *a contrario*: comunque le uniche accessibili. Già questo contesto complessivo, però, di assenza di notizie del tutto attendibili e in presenza invece talora di un alone di rigida segretezza – spesso però del tutto velleitaria oggi, come ognuno sa – sulla preliminare istruzione che precede il varo delle norme, non è un buon segnale.

Al contrario, una delle caratteristiche più celebrate dell'*iter* dei lavori preparatori delle due codificazioni vigenti fu la costante, anche se non minuziosa, 'rendicontazione' degli schemi e dei dibattiti relativi anche attraverso i 'bollettini' a ciò deputati: *Communicationes*¹⁰⁵ e *Nuntia*¹⁰⁶. Mediante questa condivisione non solo i ve-

¹⁰⁵ La rivista *Communicationes* è edita dal 1969, prima ad opera della PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO poi dal PONTIFICIUM CONSILIUM. Riferisce sinteticamente sui lavori preparatori della codificazione giovanneo-paolina G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Nuova edizione, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 31-32: «Nel suo complesso l'organizzazione dei lavori per la revisione presenta notevoli differenze rispetto a quella adottata in occasione della redazione del Codice pio-benedettino. Non solo i consultori sono ripartiti in quattordici gruppi di lavoro e non soltanto in due, ma l'episcopato mondiale partecipa più organicamente alle varie fasi della revisione sia mediante la consultazione epistolare, sia mediante i dibattiti svoltisi in seno al Sinodo dei vescovi. /Infine, mentre la preparazione del Codice del 1917 fu circondata dal più assoluto segreto, la commissione per la revisione per mezzo della rivista "Communicationes" fornisce una periodica informazione sulla sua attività».

¹⁰⁶ Ricordo che della rivista *Nuntia* si ebbe un *fasciculus praeivus* nel 1973 e nel 1975, con il n. 1, iniziò ad essere regolarmente pubblicata; la pubblicazione si è conclusa nel 1990, anno di promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, con il n. 31. Sui lavori preparatori del *Codex Canonum Ecclesiarum Ori-*

scovi¹⁰⁷, ma tutti i cultori del diritto canonico, pure se non personalmente convocati, ebbero un qualche spazio, attraverso altresì relazioni a congressi e saggi su riviste di settore, per esprimere le loro opinioni in modo, se non certo da guidare l'andamento dell'opera redigente, per lo meno di additare con onestà ed eventualmente allertare su eventuali criticità al fine di suggerire rettifiche o soluzioni più confacenti: a volte addirittura con successo¹⁰⁸. È vero come ta-

talium (specie sulla formazione della Commissione e sulle consultazioni effettuate) cfr., per tutti, con indicazione di ulteriori riferimenti, M.D. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali e le due commissioni codificatrici rispettivamente del Codex Iuris Canonici Orientalis e del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO), in *Iura orientalia*, VI (2010), pp. 48-70, in particolare p. 58 ss.

¹⁰⁷ I vescovi, invero, vennero coinvolti anche nella formazione della prima codificazione della Chiesa; cfr. quanto rileva G. BRUGNOTTO, *Il Codex del 1917: la scelta della codificazione per la riforma della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXX (2017), p. 155, con riferimento all'opera codificatoria voluta da Papa Sarto: «la volontà di riforma pastorale della Chiesa con l'introduzione del Codice vide il coinvolgimento dell'intero episcopato cattolico. Per la prima volta una collezione canonica di portata universale ed emanata dal governo centrale della Chiesa fu espressione di un lavoro collegiale. Lo stesso Pio X nel *motu proprio Arduum sane munus* esplicitava la sua volontà: "In tale importantissima opera vogliamo inoltre che l'intero Episcopato si senta partecipe e collabori circa l'opportunità della definizione delle norme". I frutti di un coinvolgimento così ampio sono presenti nello stesso Codice in materie che vennero normate grazie alle osservazioni dei vescovi sulle bozze dei canoni. Ma la stessa conoscenza del Codice precedette la sua promulgazione in virtù della consultazione fatta presso i vescovi, predisponendoli alla sua accoglienza»; si veda anche ID., *L'espressione della collegialità nella formazione della codificazione piana*, in *Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X*, a cura di ID., G. ROMANATO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 326-335.

¹⁰⁸ Si sofferma recentemente al riguardo P. MONETA, *L'ASCAI: originaria ispirazione e contributo allo sviluppo del diritto canonico*, cit., p. 17 ss., e soprattutto p. 21 ss., il quale ricorda che erano «oggetto di studio i progetti preparatori che venivano di volta in volta resi pubblici, specialmente in quei settori che più si distaccavano dalla precedente codificazione e che più si ponevano in stretta derivazione con i principi del Vaticano II» (*ivi*, p. 24). Talora le osservazioni formulate dalla dottrina «furono senza dubbio di aiuto per la revisione finale. /A questo proposito va ricordata la posizione critica assunta nei confronti del trattamento discriminatorio riservato alla donna rispetto a quanto veniva previsto per l'uomo. Il progetto preliminare recepiva infatti l'apertura ai laici a svolgere l'attività giudiziaria, già prevista nel *motu proprio Causas matrimoniales* di Paolo VI. Ma continuava a limitare questa apertura ai *virii laici*, escludendo così le donne. Questa osservazione

luno controbatta che non si diffuse un resoconto capillare, che esso fu selettivo, parziale e non coprente l'intero ciclo dei lavori, e che forse anche la stessa consultazione dell'episcopato non fu poi così sollecitata e incisiva¹⁰⁹. Ma non si può negare che la circolazione di informazioni (progetti, verbali delle riunioni, altri documenti) rappresentò comunque irrefutabilmente una conquista non dappoco rispetto al passato, salutata come una propizia e non ribaltabile inversione di rotta: essendo ciò avvenuto «in coerenza con i principi conciliari della collegialità episcopale e della corresponsabilità di ciascun fedele nella Chiesa»¹¹⁰, una regressione sarebbe d'altronde inconcepibile.

Ed anche successivamente, nella predisposizione di ulteriori testi normativi di vario rango, si è assistito, se non ad una comunicazio-

critica fu tenuta presente in sede di revisione finale del nuovo Codice, dove si parla di “fedeli laici” senza ulteriori specificazioni (can. 1421 § 2)» (*ivi*, pp. 24-25).

¹⁰⁹ Si veda infatti quanto riferisce N. LÜDECKE, *Studium Codicis, schola Concilii*, in *Il regno. Attualità*, LI (2006), p. 347 ss.

¹¹⁰ Sottolinea le differenze tra i lavori preparatori della prima codificazione e quelli delle due post-conciliari C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 264 ss.; nella preparazione della prima codificazione «Per la prima volta i vescovi vengono chiamati a partecipare, al di fuori di un concilio ecumenico, alla predisposizione di una collezione normativa di diritto comune» (*ivi*, p. 265); nella preparazione delle seconde, però, «costituisce una novità rilevante la pubblicità data ai lavori delle commissioni di revisione mediante la pubblicazione dei verbali delle riunioni, dei progetti e di altri documenti in apposite riviste (“Communicationes” e “Nuntia”). Ciò in coerenza con i principi conciliari della collegialità episcopale e della corresponsabilità di ciascun fedele nella Chiesa. /Inoltre sia la fase di redazione che quella di consultazione risultano strutturate in maniera più organica e collegiale. Per la redazione è stato aumentato in modo considerevole il numero dei gruppi di studio e dei membri delle commissioni. Per la consultazione, oltre i singoli vescovi, sono stati interpellati anche i nuovi organismi valorizzati o originati dal concilio (Conferenze episcopali e Sinodo dei vescovi); maggiore è stata la varietà delle persone e degli organi consultati, ma soprattutto più aperta la libertà di critica dentro e fuori le commissioni. Per la definitiva messa a punto del codice orientale si è anche ricorsi all'uso del computer allo scopo di passare al vaglio ogni lemma. Infine, non è mancata una certa attenzione all'istanza ecumenica, mediante la partecipazione ai lavori di revisione del codice orientale, in qualità di osservatori, di esponenti della Chiesa ortodossa, e la collaborazione, sebbene limitata, di alcuni canonisti anglicani e protestanti» (*ivi*, pp. 306-307).

ne sistematica ed indiscriminata alla canonistica, ad una cooperazione ed uno scambio di pareri tra vari dicasteri e alla stesura di più progetti sottomessi a reiterate consultazioni: queste ultime tutt'altro che ammantate da una coltre impenetrabile. Così, ad esempio, sia pur tra inciampi e con qualche incoerenza¹¹¹, si è addivenuti all'Istruzione *Dignitas connubii* sulle cause di nullità matrimoniale¹¹², recante tra l'altro quale autore proprio il *Pontificium Consilium de legum textibus*¹¹³. L'*Instructio*, infatti, fu il frutto – a volte tormentato e, pur anche, per taluno, non del tutto soddisfacente¹¹⁴, anche e proprio per la sua discussa valenza giuridica: ma la perfezione *non est de hoc mundo* – del quasi decennale sforzo comune e generoso di tre successive commissioni interdicasteriali: in esse erano 'arruolati' numerosi giuristi, fra cui certamente i più autorevoli esperti di diritto processuale canonico, unanimemente riconosciuti come tali, oltre a provetti giuristi in servizio presso i Tribunali Apostolici, che vagliarono e recepirono altresì i *vota* e le *animadversiones* di nu-

¹¹¹ Cfr. l'accurata ricostruzione di P. AMENTA, *Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione Dignitas connubii*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 39-57. Il testo dell'Istruzione, emanata nel 2005, «è frutto di un iter piuttosto laborioso snodatosi lungo alcuni anni e che ha visto impegnate ben tre Commissioni Interdicasteriali della Curia Romana, le quali produssero ciascuna un testo, poi in vario modo e quantità confluito nel successivo. L'iter di formazione e di approvazione del testo definitivo dell'Istruzione prende le mosse da molto lontano. La prima Commissione incaricata della redazione di un testo di normativa sui processi di dichiarazione di nullità del matrimonio si insediò e cominciò i suoi lavori nell'ormai lontano 1996» (*ivi*, p. 40).

¹¹² Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio Dignitas connubii servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, in *Communicationes*, XXXVII (2005), p. 11 ss.

¹¹³ Come informa P. AMENTA, *Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione Dignitas connubii*, cit., pp. 54-55, «in data 4 febbraio 2003 il Sommo Pontefice affidava al Pontificio Consiglio dei testi legislativi l'elaborazione dello Schema definitivo, con la creazione di una 'nuova' Commissione Interdicasteriale e la consulenza delle Congregazioni e dei Tribunali apostolici interessati».

¹¹⁴ Rinvio anche qui a P. AMENTA, *Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione Dignitas connubii*, cit., *passim*, il quale cita ulteriore dottrina.

merose Conferenze Episcopali, consultazione, quest'ultima, molto importante. Il tutto in 'colloquio', seppur a distanza, con la dottrina che non allentò né mitigò mai la sua attenzione. In definitiva, si raccolse, oltre ad una collezione assortita di aspettative episcopali, un serbatoio di sofisticata speculazione giuridica davvero monumentale e venato di sfumature di estrema finezza scientifica: al quale purtroppo poco si è attinto allorquando, sotto il pontificato di Jorge Mario Bergoglio, si è intrapresa non tanto la redazione di un «modesto ma utile *vademecum*»¹¹⁵ per gli operatori nei tribunali ecclesiastici, ma una 'storica' riforma del processo matrimoniale così come disciplinato dal *Codex Iuris Canonici* e dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, come appresso si riferirà.

¹¹⁵ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana*, 24 gennaio 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), p. 192.

CAP. II

L'ATTIVITÀ NORMATIVA DEL LEGISLATORE SUPREMO

1. *La preparazione delle leggi pontificie. Il caso prototipico del Motu Proprio Mitis iudex dominus Iesus: garanzie dell'ordine giudiziario e indissolubilità del matrimonio*

Principio mettendo subito il dito nella piaga. È una prima operazione dolorosa; più avanti, poi, bisognerà ulteriormente affondare il coltello nella ferita: una ferita, tuttavia, che non va coperta, ma suturata perché cicatrizzi.

Nonostante infatti la prima bozza di *Praedicate Evangelium* del 2019 – preso atto che l'*interpretatio*, per lo meno quella autentica, è stata oramai detronizzata – ‘pomposamente’ e un po’ sussiegosamente enunci che «Compito primario dell'Ufficio [per i testi legislativi: N.d.A.] è assistere il Sommo Pontefice quale Supremo Legislatore», negli ultimi anni non solo il suddetto *modus procedendi* è stato pressoché abbandonato, o comunque è divenuto del tutto rapsodico se non sporadico¹: ma il Pontificio Consiglio *de legum textibus* sovente è stato proprio ‘tagliato fuori’ traumaticamente dalla fase liminare di preparazione delle leggi pontificie poi emanate. E questo – lo affermo sempre con beneficio del dubbio non avendo assoluta certezza della fonte – sembra in qualche modo infine trapelare dal secondo schema della Costituzione Apostolica varato nel corso dello stesso anno, in cui quel ‘primario’ significativamen-

¹ Così anche il cardinale F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 12, il quale richiama le parole pronunciate nel 2008 dall'allora segretario di Stato e che ho sopra ricordato: ma oramai la realtà si è radicalmente divaricata rispetto a quanto si afferma.

te scomparire: forse, come anticipato, qualcuno ne ha nel frattempo rilevato l'attuale esorbitanza².

Sappiamo come questo sommo Pontefice sia solito avviare, secondo quella logica della 'sinodalità' che si desidera inalveare, ampie consultazioni prodromiche ad iniziative legislative, promuovendo quasi rilevamenti demoscopici a tappeto nel popolo di Dio, ma soprattutto spesso radunando a Roma Sinodi dei Vescovi per riceverne consigli: risulta invece avvolto in una fitta nebbia lo stadio della pratica compilazione delle norme. Di queste, spesso promulgate per il tramite della pubblicazione su *L'osservatore romano*, si ha peraltro contezza al massimo con annunci di qualche giorno prima: evenienza che, immagino, colga in contropiede anche il nostro dicastero.

Peculiarmente emblematica a questo proposito proprio la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Mitis iudex dominus Iesus*³, datata 15 agosto 2015, con la quale il processo canonico per la dichiarazione della nullità del matrimonio è stato radicalmente modificato mediante l'*obrogatio* dei cann. 1671-1691 con l'introduzione di nuove norme. Stesso discorso e vicissitudini analoghe hanno riguardato il *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*⁴ relativo al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: pure se io, come premesso, mi riferirò precipuamente alla codificazione per la Chiesa latina⁵.

² Secondo l'art. 214 di questa seconda bozza, il primo dei tre dedicati all'«Ufficio per i testi legislativi», «L'Ufficio garantisce l'interpretazione autentica dei testi legislativi e offre assistenza per la loro corretta applicazione. Suo compito è assistere il Sommo Pontefice quale Supremo Legislatore».

³ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Mitis iudex dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 958-970.

⁴ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 946-957.

⁵ Mi si permetta di rinviare, anche per i riferimenti ai problemi sollevati dal *Motu Proprio Mitis iudex dominus Iesus*, ai miei lavori: G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 9/2016, 7 marzo 2016, pp. 1-78; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, *ivi*, n. 10/2016, 14 marzo 2016, pp. 1-76; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, *ivi*, n. 11/2016, 21 marzo 2016, pp. 1-82; EAD., *Alcune riflessioni sulla riforma del processo di nullità matrimoniale*, in *Quaderni di di-*

Per approntare la riforma delle due codificazioni⁶, si spiega nelle parole introduttive del *Mitis iudex*, è stata eretta *ad hoc* una commissione di poco più di una decina di componenti, «Virorum, iuris doctrina, pastorali prudentia et forensi usu insignium [...] sub moderamine Exc.mi Rotae Romanae Decani», le cui identità sono state rese note, mentre a tutt'oggi ancora incomprensibilmente misteriosi sono i «periti» (quattro) cui altresì, sempre secondo le indiscrezioni del legislatore, si deve la rimeditazione finale⁷. Le commissioni co-

ritto e politica ecclesiastica, XXXIII (2016), n. 2, pp. 281-311; EAD., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitus iudex (parte prima)*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoeChiese.it, n. 2/2017, 6 febbraio 2017, pp. 1-112; EAD., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitus iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5/2017, 13 febbraio 2017, pp. 1-68; EAD., *Riforma del processo di nullità matrimoniale e questioni emergenti in tema di exequatur delle sentenze canoniche*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris laetitia*, a cura di P. PALUMBO, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 113-156; EAD., *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell'exequatur in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitus iudex*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 181-224; EAD., *2015-2017: la recente vita dei tribunali regionali italiani, delle loro fortune e avversità*, in *Il diritto come "scienza di mezzo"*. *Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, I, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, pp. 249-280; EAD., *Il complesso quadro delle fonti normative relative alla riforma del processo di nullità matrimoniale*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D'ANGELO, I, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 61-95. Qui, pur rimandando a tutti i miei lavori per approfondimenti, richiamerò principalmente EAD., *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., pp. 105-251. La citazione dei soli miei lavori non è dovuta a presunzione ma al fatto che oramai la letteratura canonistica al riguardo è molto abbondante: essa è d'altronde ampiamente citata nei miei articoli.

⁶ Sulla «ratio della promulgazione simultanea di due *Motu proprio*: uno per la Chiesa latina e un altro per le Chiese orientali» cfr., per tutti, D. SALACHAS, *Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (Lettera Apostolica Motu Proprio «Mitis et Misericors Iesus»)*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), p. 491 ss.

⁷ Rinvio per una ricostruzione minuziosa di questa fase preparatoria a G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 146 ss. Tra l'altro in quella sede appunto notavo come la conservazione del segreto sui nomi degli esperti fosse avvenuta «del tutto incomprensibilmente, essendo solo un onore essere chiamati ad aiutare il Papa per una riforma così ragguar-

stituite per iniziativa del Consiglio per i testi legislativi e che da anni, già su mandato di Benedetto XVI⁸, si occupavano di predisporre perfezionamenti al diritto matrimoniale, sostanziale e processuale, attraverso un accorto e puntiglioso cesello e avvalendosi della consulenza concertata di validi canonisti, sono state *ex abrupto* spodestate: e, comunque, gli approdi da loro raggiunti totalmente ottenibrati⁹. I membri del *coetus*, deputati direttamente dal Papa per l'occasione, in un'assoluta solitudine di decisionalità ed in un isolamento pressoché inviolabile – «osservando uno dei “segreti pontifici” più stretti (ed efficaci) che la storia della Chiesa ricordi»¹⁰ –, nonché in un lasso di tempo davvero record se rapportato alla rilevanza del tema investito ed altresì all'entità delle modifiche arretrate al dettato codiciale sulla materia, hanno 'partorito' in nove mesi circa (giu-

devole. Un Papa, Jorge Mario Bergoglio, tra l'altro, che ha fatto della trasparenza uno standard del suo pontificato. Infatti, come risaputo, San Giovanni Paolo II non fece segreto dei nomi di coloro che, per la stima di cui li gratificava, lo spalleggiarono nella rilettura finale prima della promulgazione del *Codex Iuris Canonici*. Ora, invece, anche nei mesi successivi si sono sussurrati sotterraneamente dei nomi, senza che sia dato comprendere il perché del 'mistero'; eppure 'chiacchiere' sono serpeggiate se lo stesso Pontefice – istintivamente e visceralmente refrattario alle medesime, come suole ripetere – ha asserito con la consueta franchezza: “Lo studio del nuovo processo è durato un anno. Ho deciso personalmente i dodici nomi dei canonisti, fra i migliori. Hanno lavorato alacremente a questo *Motu proprio*, e, conclusi i lavori, mi è stato consegnato lo schema della legge; ho deciso di inviarlo a quattro esperti, ignari l'uno dell'altro, perché fosse da loro liberamente esaminato. Tutte le loro osservazioni sono state assunte dalla Commissione. Si è trattato di uno studio profondo. Le altre cose sono teorie...”» (*ivi*, pp. 146-147).

⁸ Commissioni peraltro ratificate da Papa Francesco: su queste commissioni cfr. quanto ho illustrato in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 108 ss., con richiami a documentazione e riferimenti dottrinali.

⁹ In *L'attività della Santa Sede nel 2015. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 985, si riferisce che nel 2015 le commissioni di studio hanno comunque consegnato alla superiore autorità le proprie conclusioni. Nello stesso volume, l'ultimo sinora edito a mia conoscenza, si riporta l'elenco di numerose richieste di chiarimento rivolte al dicastero proprio sulla riforma del processo di nullità matrimoniale: cfr. *ivi*, pp. 978-979.

¹⁰ P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., p. 48.

sto il tempo di una gravidanza) l'articolato normativo 'firmato' poi dal successore di Pietro.

Per questa via il Pontificio Consiglio per i testi legislativi è stato estromesso dal momento che il presidente in carica partecipava alla commissione a mero titolo personale¹¹, come del pari l'ingaggiato membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica¹²: e con loro i cultori del diritto canonico, sorpresi non solo dalla, per lo meno inconsueta, tempistica di approvazione – doveva ancora riunirsi il Sinodo sul matrimonio e la famiglia in assemblea ordinaria¹³ –, ma ancor più dai contenuti della novella.

¹¹ Anche qui rinvio alle mie annotazioni in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 146 ss.

¹² Si trattava di Nikolaus Schöch OFM, allora promotore di giustizia sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Cfr. G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., pp. 148-149: «Del pari stupefacente l'estromissione dallo 'stadio gestatorio' pure del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; infatti anche in questo caso "Certains des membres de la Commission *ad hoc* étaient certes membres de ces dicastères, mais *intuitu personae* de sorte que leur participation et leur interventions dans l'élaboration du projet de loi étaient à titre personnel": ciò che è evidentemente ben diverso»: la citazione è di P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en droit canonique latin selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *La réforme des nullités de mariage, une étude critique*, a cura di C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT, Artège Lethielleux, Paris, 2016, p. 93, anche in nota.

¹³ In G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 107 ss., mi sono soffermata sull'anomala tempistica di costituzione della commissione e di approvazione accelerata dei *Motu Proprio*, la quale non si può negare abbia in parte sottratto ai vescovi riuniti in Sinodo in assemblea generale ordinaria la materia del dibattito e la possibilità di fornire indicazioni più puntuali. Tale tempistica, anche ad avviso di un Autore che valorizza l'«esperienza sinodale» nell'interpretazione della riforma del processo matrimoniale «ha reso meno evidente il valore del sinodo come contesto della riforma» (M.J. ARROBA CONDE, *L'esperienza sinodale e la riforma del processo matrimoniale, in Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis iudex dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di P. PALUMBO, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 135). Si vedano i saggi di G. RABINO, *Ipse Episcopus iudex: ritorno alla tradizione canonica?*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 26 del 2017, pp. 1-43; ID., *Riflessioni sull'origine sinodale del processus brevior coram Episcopo*, *ivi*, n. 33 del 2017, pp. 1-24.

Non si tratta, si badi, di censurare il mancato rispetto di spettanze o pertinenze, in omaggio ad una mentalità ‘sindacale’ o ad una intangibile preminenza onorifica assurde *in Ecclesia*; e neppure di alimentare sofistiche querimonie di purismo giuridico, per così dire. Al contrario non tanto moniti autorevoli quanto ben duemila anni di storia insegnano che le leggi, per ottemperare al loro mandato, devono essere meticolosamente formulate¹⁴ misurando ogni parola, anzi ogni virgola: a costo, altrimenti, di retaggi nefasti, a stento poi imbrigliabili. Segnatamente quando intaccano ambiti, come proprio quello relativo alla validità del patto nuziale, che hanno ricadute istantanee, anche devastanti, sulla *salus animarum* dei fedeli, «*norma normans* dell’intero ordinamento canonico»¹⁵: per questo taluno amaramente ne ha inferito che «es cuestionable el mantenimiento de un Consejo Pontificio que en las decisiones más importantes de su competencia no es consultado»¹⁶.

Infatti, che occorresse maggior discernimento e ponderazione di giudizio, e soprattutto una più accentuata perizia, lo hanno palesemente dimostrato non solo i non esigui refusi, errori materiali, nonché discrasie nelle versioni delle lingue vernacolari diffuse *online* nel sito *web* della Santa Sede in ricomposizioni via via ‘fluttuanti’ che inducevano, oltre che stupefazione in dottrina, un pietrificante smarrimento negli operatori¹⁷: e questo in costanza di una pro-

¹⁴ Cfr., per tutti, E. BAURA, *La potestà legislativa universale*, in *Il diritto della Chiesa tra universale e particolare*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa Edizioni, Milano, 2013, pp. 65-86.

¹⁵ H. PREE, *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, in *Ius Ecclesiae*, XII (2000), p. 380.

¹⁶ M.J. ROCA FERNÁNDEZ, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, *www.iustel.com*, 40 (2016), p. 17 (la professoressa Roca Fernández è consultore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi).

¹⁷ Senza qui ritornare su osservazioni già sviluppate, ricordo solo che lo stesso prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha lamentato i «molti equivoci nati da traduzioni difettose»: D. MAMBERTI, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium*.

mulgazione del testo autentico latino del tutto irrituale¹⁸, stante altresì che il fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis* è risultato reperibile addirittura sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge¹⁹. Ma lo ha dimostrato in special modo lo stuolo di questioni giuridiche sollevate: afferenti sia l'ordinamento giudiziario della Chiesa – le peripezie dei Tribunali regionali italiani, nonostante l'encomiabile abnegazione dei vicari giudiziali, hanno rasentato la farsa, se non ne avessero risentito i diritti dei fedeli²⁰ –, sia gli istituti di diritto processuale profilati, spesso senza la dovuta proprietà tecnico-giuridica, dai *Motu Proprio*.

Temî processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, a cura di H. FRANCESCHI, M. ÁNGEL ORTIZ, Edusc, Roma, 2017, p. 18.

¹⁸ Sulle anomalie della pubblicazione-promulgazione di queste normative rinvio alla mia circostanziata ricostruzione in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 135 ss.; in seguito sono enumerati altresì gli errori presenti almeno nei testi inizialmente diffusi: cfr. *ivi*, p. 139 ss., anche nelle note. Oltre a questa ricognizione, nello studio indugio altresì sulle ragioni per le quali tali negligenze vanno recisamente riprovate: ragioni non certo oziose, superflue o figlie di formalismo giuridicista, ma animate principalmente dalla preoccupazione della lesione dei diritti dei destinatari delle norme di essere bene governati e di conoscere la propria situazione giuridica. Molti altri canonisti, e ben più autorevoli di me, si uniscono in questa denuncia: nel saggio citato li menziono, mentre qui, per economia della trattazione, non posso farlo.

¹⁹ Cfr. P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., p. 31, nota 1, il quale parla di promulgazione del tutto irrituale «Data la totale non corrispondenza a quanto prescritto dai canoni 7 e 8 del Codice di diritto canonico per la promulgazione delle leggi nella Chiesa. Si prenda atto che l'intero procedimento di promulgazione può ritenersi valido, a norma di legge, solo dalla tarda primavera dell'anno 2016, visto che i due *motu proprio* sono stati pubblicati – come di legge – nel fascicolo di settembre dell'anno 2015 il quale, tuttavia, non è stato stampato (e distribuito) prima di ulteriori sei mesi da quella data (i dati di *protocollo* delle biblioteche abbonate alla Gazzetta ufficiale della Santa Sede lo attestano senza esitazioni)». Sempre a proposito della riforma del processo matrimoniale del 2015, tale Autore afferma recisamente come essa ponga «*seri dubbi sull'adeguatezza dell'attuale capacità tecnico-giuridica del legislatore universale*» (*ivi*, p. 44).

²⁰ Una sintesi delle traversie dei tribunali regionali italiani – ripercorse più dettagliatamente in altri miei lavori – in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 163 ss.

Singolare, poi, il prosieguo nervosamente effervescente degli eventi²¹. Già precocemente, nell'intervallo intercorrente tra la divulgazione e l'entrata in vigore della legge (dai primi di settembre all'8 dicembre 2015), e poi nel biennio successivo è dilagata, insieme all'iniziale panico degli operatori dei tribunali ecclesiastici del tutto impreparati, una confusione davvero disdicevole: atti normativi (non peraltro *stricto sensu*) con *addenda* e *corrigenda* di equivoco valore giuridico, provenienti da vari dicasteri romani – anche circolanti ‘clandestinamente’ – ed alcuni altresì riconducibili allo stesso sommo Pontefice (atti propriamente legislativi seppur con veste eteroclita), oltre che prodotti da atipici organismi creati per la circostanza²², si sono incrociati ed accavallati con l'esito di acutizzare

²¹ Sulle anomalie della redazione di questa riforma, sulle carenze della tecnica normativa e sul susseguirsi necessario di interventi «quasi a scadenza mensile, per illustrare e chiarire significati del testo normativo e concrete modalità operative» cfr., tra i molti, efficacemente P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 101 ss.

²² Cfr., tra i più rilevanti, *La «mens» del Pontefice. Sulla riforma dei processi matrimoniali*, 4 novembre 2015, in *L'osservatore romano*, 8 novembre 2015, p. 8; *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, *ivi*, 12 dicembre 2015, p. 8; TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016; *Rescriptum ex audientia SS.mi del 22 gennaio 2016*, in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), pp. 47-48; *Mens legislatoris del 12 marzo 2016*, *ivi*, pp. 49-52; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Litterae circulares "Inter munera" de statu et activitate tribunalium*, 30 luglio 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), pp. 948-953. Se ne devono aggiungere altri, anche alcuni interventi interpretativi di Papa FRANCESCO, come la specificazione della *mens legislatoris* aggiunta «a braccio» nel discorso tenuto ai partecipanti ad un corso di formazione sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota romana il 12 marzo 2016 (cfr. *Quaderni dello studio rotale*, XXIII [2016], pp. 51-52), ovvero il discorso svolto il 25 novembre 2017 sempre dinanzi ai partecipanti ad un corso organizzato dalla Rota romana (prima consultabile *online* all'indirizzo *vatican.va*, poi pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX [2017], pp. 1313-1316): ho illustrato largamente tutti questi interventi, segnalandone incoerenze e contraddizioni, in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., a partire da p. 162 ss. In seguito, sempre sul tema è stata emanata anche un'*Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi) sugli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, resa pubblica nel Bollettino *online* della sala stampa della Santa Sede il 3 maggio del 2018; anche qui è stata apportata una correzione a poca distanza di tempo: cfr. G. VER-

ulteriormente la situazione già di per sé caotica. Un vero 'guazzabuglio medievale' avrebbe sentenziato il Mago Merlino disneyano²³: ignaro, invero, che la *media aetas* fu invece aurea per il diritto canonico, al contrario di altri periodi. Un guazzabuglio in cui anche Tribunali Apostolici si sono 'riciclati' quali autori di norme a volte discutibili²⁴, e organismi sedenti a Roma a poche decine di metri di

SALDI, *Diritto canonico e riforma del processo matrimoniale. Modificato un paragrafo dell'istruzione della Congregazione per l'Educazione cattolica*, in *L'osservatore romano*, 6 luglio 2018, p. 8; la versione poi pubblicata in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 659-682, tiene conto della modifica. Ho ricostruito i dettagli della vicenda in G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena, 2019, p. 77 ss.

²³ Citazione dal film d'animazione *La spada nella roccia* del 1963 diretto da Wolfgang Reitherman per la Walt Disney Pictures.

²⁴ Cfr. quanto ho osservato sull'incerta identificazione del valore normativo delle previsioni contenute nel citato *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus del TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA*, nonché sulle anch'esse citate *Litterae circulares "Inter munera" de statu et activitate tribunalium* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (e allegati, tradotti nella pagina web ufficiale del dicastero in varie lingue) in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., rispettivamente p. 217 ss., p. 229 ss., ove anche ho concluso: «Condividiamo la trepidazione espressa da autorevoli canonisti circa il "periglio de dar cabida dentro de la Iglesia a un cierto *activismo judicial*, donde el juez asume la función del legislador o de intérprete auténtico de la ley universal". Ciò cui siamo tristemente adusi (ma non ancora rassegnati) nell'ordinamento giuridico italiano nonostante la tanto magnificata separazione dei poteri da Montesquieu in avanti, e che nondimeno non vorremmo, per i colossali problemi di ordine teorico e pratico che solleva tale 'giuristocrazia', vedere replicato in quello della Chiesa. Ad essa certo la suddetta separazione dei poteri è aliena per la convergenza dei medesimi negli organi capitali, ma non lo è la distinzione delle funzioni: cioè, come anche recentemente si è ammonito, "il loro esercizio – per irrinunciabili esigenze di legalità – dev'essere igienicamente distinto". In questa fase post-riforma tutti gli organismi sono chiamati a cooperare, ma ognuno "según su función institucional"» – *ivi*, p. 228; le citazioni tra virgolette sono riconducibili nell'ordine a J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 189; G. SCLACCA, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e le sue competenze con particolare riferimento all'attuale legislazione*, inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico regionale sardo, 11 marzo 2017, consultabile online sulla pagina web del sopradetto tribunale, p. 6; e M. JESÚS ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal y la reciente reforma procesal en el Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Anuario de derecho canónico*, V (2016), p. 177, nota 32.

distanza hanno impartito istruzioni anodine tra loro dissonanti²⁵: a volte dando addirittura l'impressione – all'esterrefatta comunità ecclesiale – di sotterranee schermaglie curiali²⁶. Anche qui, è vero che pure in passato (specie in quello recente) ci sono stati vari esempi di produzione normativa anomala, con difetti di redazione, promulgazione, pubblicazione ecc., e pertanto lungi da me atteggiarmi a *laudator temporis acti*: certo, però, in tale caso mi pare si siano raggiunti livelli di esasperazione.

Ho cercato di inventariare i dubbi e di ricomporre ad unità narrativa queste esagitte contingenze assai protratte in uno studio che ne ha stigmatizzato implacabilmente tappe e congiunture, ma so-

²⁵ Scrive P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., pp. 49-50: «Le conseguenze reali, tuttavia, non si fermano affatto al *mutamento indiretto* degli elementi giuridici sostanziali del matrimonio [...] ma hanno coinvolto, soprattutto in Italia, l'intera struttura dei tribunali ecclesiastici, che significa decine di giudici e varie centinaia di avvocati (rotali compresi) con gli effetti di un vero *tornado* che non ha ancora lasciato cadere a terra tutto quello che aveva sollevato. I fatti sono eloquenti in merito: dopo il 15 agosto 2015 si sono susseguiti vari interventi pontifici, diretti e indiretti, connessi all'applicabilità e all'applicazione della riforma; anche in Italia, nonostante il regime del tutto peculiare dei suoi diciannove tribunali ecclesiastici regionali per la nullità dei matrimoni. Al di là di molte questioni tecniche non utili alla presente riflessione, ciò che maggiormente rileva sotto il *profilo sistemico* è il fatto che mai nessun'altra legge canonica avesse creato un tal numero di incertezze e reali difficoltà applicative *in re...* tali da sollecitare il legislatore – soprattutto materiale (*sic!*) – a dover intervenire per evitare forme più o meno palesi di sostanziale rifiuto delle norme, oltre che di loro non corretta applicazione. /Singolare, non di meno, è stata anche la *previsione* – che in realtà ha tutte le caratteristiche di una *petitio principii* – circa la necessità che sia la *prassi* a indicare le adeguate modalità di applicazione della riforma effettuata... lasciando così che il de-strutturato (il precedente sistema processuale) vada alla deriva ma senza fornire, al tempo stesso, indicazioni adeguate per rendere effettivamente fruibile il ri-strutturato (il nuovo sistema riformato)».

²⁶ Si veda, ad esempio, la vicenda relativa al diritto dei fedeli alla libera scelta del proprio avvocato e patrono di fiducia nei processi canonici, diritto sul quale è incentrata anche una *Risposta particolare* del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Prot. N. 15822/2017, 2 marzo 2017, riportata nella pagina *web* del dicastero non tra quelle relative alle *Procedure per la dichiarazione della nullità matrimoniale*, ma tra quelle relative al *Codex Iuris Canonici* (ed anche tra quelle concernenti il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*); ho cercato di ricostruire (in base ai dati a me noti) l'intera vicenda nei suoi successivi passaggi in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 190 ss.

prattutto gli esiziali effetti sui diritti dei fedeli: e non vi indugero' ora, rimandando però a quanto ho già rimarcato con dovizia di elementi conoscitivi, osando anche delineare una viabile prospettiva di riassetamento, finora, peraltro, elusa. Salvo ricordare in questa sede che lo stesso Pontificio Consiglio per i testi legislativi, probabilmente sommerso da una valanga di richieste di acclaramenti dallo spaesato orbe cattolico, si è lasciato travolgere dal clima concitato e, ancor prima che spirasse l'affatto singolare *vacatio legis*, improvvidamente ha reso scaricabili dalla sua pagina *web*, a scadenze ravvicinate, una serie di risposte particolari (al *link* «Procedure per la dichiarazione della nullità matrimoniale»): probabilmente, *ex multis* – «un flusso mai interrotto» di domande «dai cinque continenti»²⁷ –, quelle sui dubbi più ostici e con immediate conseguenze sulla prassi dei tribunali. Ma improvvidamente, appunto, perché le risposte, alcune delle quali affrettatamente prodotte e poi altrettanto spicciamente cassate, non di rado paiono non del tutto all'altezza del dicastero sedente a garanzia della coerenza e, perché no, dell'eccellenza del diritto canonico.

Essendomi già accanita al riguardo²⁸, accenno a questo conturbante interstizio solo perché esso ha costituito la 'prova del nove' dell'estraneità del Pontificio Consiglio alla 'nova lex processualis' che ha immesso nel *Codex Iuris Canonici* ben 21 canoni, tra l'altro assai più 'prolissi' di quelli 'radiati': cui si somma il supplemento di equivoca 'ubicazione', e soprattutto di controverso valore giuridico, dei 21 articoli della *Ratio procedendi*, nonché l'ampio proemio contenente i «fundamentalia criteria quae opus reformationis rexe-

²⁷ J.I. ARRIETA, *Sviluppo applicativo del m.p. Mitis Iudex e l'attività del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *Opus humilitatis iustitia*. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis, III, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, p. 125, che parla nella pagina successiva di una «valanga di questioni».

²⁸ E non affatto per 'delegittimarlo', piuttosto in qualche modo per 'assolvere' il Pontificio Consiglio, travolto da una confusione che non aveva certo contribuito a creare. Cfr. peraltro quanto obietta J.I. ARRIETA, *Sviluppo applicativo del m.p. Mitis Iudex e l'attività del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., p. 126, il quale tuttavia registra il moltiplicarsi delle incertezze, varie delle quali permangono tuttora.

runt». Quindi un'addizione codiciale poderosa che, proprio per tale inusuale strutturazione normativa, già ora crea problemi, e non solo per la sua riproduzione – largamente differenziata – in edizioni aggiornate del *Codex Iuris Canonici*²⁹: l'intero disegno codificatorio ne risente nella sua totalità, e non unicamente nei suoi 'arti', ma anche nelle 'protesi' esterne (si pensi all'appena citata Istruzione *Dignitas connubii*)³⁰, come ancora si registrerà.

Mi permetto però di aggiungere come, pure se attualmente le acque paiono essersi chetate, questa non sia, secondo me, una fausta notizia, atteso che gran parte dei nodi sollevati insorgono da un te-

²⁹ Il valore giuridico della *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam* è stato molto discusso in dottrina, così come quello di alcune proposizioni (specie appunto i 'criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma') contenuti nel proemio del *Motu Proprio*: mi sono occupata diffusamente di queste problematiche in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 149 ss., ove, oltre all'illustrazione delle perplessità dottrinali al riguardo («Come dunque catalogare tali *instrumenta*? La domanda non è pleonastica, ridondante né frutto di vezzo accademico, poiché occorre determinare il valore giuridicamente obbligante di tali norme, situandole accciamente nella scala gerarchica delle fonti: in particolare va puntualizzato se siano o no di pari grado, per così dire, rispetto ai canoni codiciali. Fra tali articoli, infatti, compaiono disposti assai rilevanti, essenziali per condurre correttamente il processo di nullità matrimoniale, specie il *processus brevior*. Davvero, per usare un eufemismo, un "inconsueta tecnica legislativa"»: *ivi*, p. 153: tra l'altro si è indirettamente pronunciato sulla questione anche il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, pur senza offrire una soluzione definitiva: cfr. *ivi*, p. 158), sono indicati alcuni problemi di difficoltoso coordinamento di certe previsioni con i canoni codiciali, nonché si effettua una ricognizione delle soluzioni 'editoriali' variegate che sono state adottate nelle più recenti stampe del *Codex Iuris Canonici*.

³⁰ Infatti, ci si interroga su quale efficacia normativa abbia conservato la sopra citata Istruzione *Dignitas connubii* e come le sue prescrizioni, sovente sapientemente elaborate e ben ponderate, possano essere apprese alla luce delle notevoli innovazioni apportate dalla riforma codiciale del 2015: mi sono soffermata al riguardo, menzionando altresì la dottrina che si è espressa in proposito, in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 212 ss. Si veda, per tutti, C.M. MORÁN BUSTOS, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P. Mitis Iudex*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 605-635. Recentemente J.I. ARRIETA, *Sviluppo applicativo del m.p. Mitis Iudex e l'attività del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., p. 133, informa che il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha avuto l'assenso della superiore autorità per rivedere l'Istruzione; informa altresì che il dicastero si sta occupando anche dell'«armonizzazione di alcuni canoni del Codice».

sto normativo deludente e ambiguo su profili non affatto marginali. Nodi che postulano talora, come accennato, non tanto risposte particolari: ma, facendo essi insorgere dubbi di diritto oggettivi, positivi e probabili³¹, semmai solenni interpretazioni autentiche con il beneplacito apostolico, le quali, come ancora si noterà, non solo non sopraggiungeranno, ma forse, tutto sommato, è meglio non vagheggiare, almeno per adesso: se non altro per evitare una loro proliferazione smisurata³².

Tuttavia, non essendo state sciolte le incertezze, si moltiplicheranno le interpretazioni soggettive degli operatori tra loro frontalmente discordanti e dunque si differenzieranno le applicazioni giurisprudenziali: a scapito dei malcapitati *christifideles*, i quali hanno se non altro diritto, ad ogni latitudine e longitudine, come minimo, ad un eguale giusto processo. E, in più, con risicate possibilità di frenare o temperare il fenomeno, stante, per un lato, che le sentenze di nullità matrimoniale di primo grado divengono esecutive decorsi i termini per l'appello senza alcun controllo ulteriore (attesa l'abolizione dell'obbligo della doppia conforme). Mentre, per l'altro, si può plausibilmente dubitare che la vigilanza addossata alla Segnatura Apostolica sull'amministrazione della giustizia ecclesiale si eserciti oggi in pienezza³³: una supervisione tutt'altro che occhiu-

³¹ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., pp. 369-370.

³² La soluzione che prospettavo in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 232 ss., era quella dell'accurata preparazione e promulgazione di nuove leggi pontificie che, facendo tesoro delle critiche e dei suggerimenti avanzati dinanzi alle criticità sollevate dai *Motu Proprio* del 2015, potessero infine riportare il quadro normativo a ragionevolezza.

³³ Cfr., per una questione particolare, il recente articolo di G.P. MONTINI, *L'uso illegittimo del processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, in *Periodica*, CVIII (2019), pp. 35-72, il quale prende spunto segnatamente da una sentenza definitiva in un *processus brevior* emanata in Italia nel 2017 e inviata alla Segnatura Apostolica in vista del decreto di esecutività per la delibazione. Forse è questa la via più frequente attraverso la quale tale organo può visionare le sentenze: una via, va segnalato, alquanto stretta, essendo, come noto, almeno in Italia, sempre più arduo e circoscritto l'*exequatur* delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale; e, d'altronde, non sono affatto numerosi i paesi che riconoscono civilmente tali sentenze. Anche se è vero che resta alla Segnatura l'esame delle relazioni

ta ed oppressiva, al contrario indispensabile quanto meno a schivare inconvenienti³⁴. Si lambisce qui un altro *punctum dolens*, quello relativo all'‘indebolimento’ se non all'‘occaso’ del Supremo Tribunale Apostolico oramai di pubblico dominio ma su cui generalmente si tace e che ancora incontreremo; una curva discendente coeva e quasi ‘gemella’, almeno nelle sue ultime battute sempre più febbrili, a quella del Pontificio Consiglio. Proprio per questo l'«Area Diakonia Justitiae», così come sgorgante dalle disposizioni della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* in apprestamento – le quali paiono non recepire e quindi neppure sopperire a queste abrasioni di competenze –, si prospetterebbe già in qualche modo, se non contraffatta, fortemente menomata nelle sue attribuzioni.

Di tutto questo ci si deve dolere non certo perché si sono pregiudicate certe mansioni, quasi fossero inossidabili *iura quaesita*. Ma perché, nel caso specifico, la volontà di Papa Francesco secondo la quale sia seguita tuzioristicamente la via giudiziale per la ‘necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo’³⁵ che troneggia, e appropriatamente, nel preambolo del *Motu Proprio* non può essere in alcun modo adempiuta da ‘garanzie dell’ordine giudiziario’³⁶ del tutto mal costruite. Esse sin dall’inizio lasciano il convenuto in balia dell’attore nella cernita del tribunale presso il quale incardinare la causa, attesa l’equivalenza dei titoli di competenza, e, attraverso il nugolo di falle nella confezione delle norme, lo vedono virtualmente schiacciato nel suo *ius defensionis* (ad esempio, dalle incerte con-

annuali sullo stato e l’attività dei tribunali e, come ribadisce il n. III delle citate *Litterae circulares “Inter munera” de statu et activitate tribunalium*, 30 luglio 2016, essa potrebbe chiedere le sentenze e gli atti delle cause e sottoporle ad esame per la retta giurisprudenza da seguire: ma con margini di intervento evidentemente limitati.

³⁴ Di questa restrizione delle prerogative della Segnatura Apostolica e dei problemi che ne potrebbero scaturire ho riferito partitamente soprattutto in G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, cit., in tutte le tre parti in cui si articola il lavoro.

³⁵ FRANCESCO, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Mitis iudex dominus Iesus*, 15 agosto 2015, cit.

³⁶ FRANCESCO, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Mitis iudex dominus Iesus*, 15 agosto 2015, cit.

dizioni per l'accesso al *processus brevior* all'intero suo – rapidissimo³⁷ – corso, ove il rispetto del contraddittorio è intensamente allentato); norme che permettono poi cedimenti e lesioni al diritto ad un'organizzazione giudiziaria stabile e razionale, con operatori dotati di idonei titoli accademici che ne attestino la preparazione giuridica, con adeguate assicurazioni circa la difesa tecnica di avvocati e procuratori, con la possibilità di effettive impugnazioni della sentenza, con l'eliminazione di insidiose ambiguità tra il processo e un'ambivalente fase pregiudiziale o pastorale: per elencare solo alcuni dei profili più dibattuti³⁸. Sostanza, dunque, e non solo forma: perché, al fondo, ad essere sacrificato è il raggiungimento di un'autentica certezza morale da parte del giudicante sulla verità del matrimonio, minandosi quindi quella 'dottrina dell'indissolubilità del sacro vincolo del coniugio'³⁹ di cui la Chiesa, con a capo il successore di Pietro, è depositaria.

2. *Altre spigolature: una panoramica randomica sull'ultimo quinquennio all'insegna della 'riforma'. 'Trapianti' codiciali più o meno riusciti*

Ho evocato sinora il caso forse più famoso sul quale mi sono cimentata partitamente: quello della riforma del processo di nullità matrimoniale. Il termine 'riforma', tra l'altro, usato solitamente *in Ecclesia* con pudore e ritrosia quasi fosse un tabù, è oggi con scioltezza «sulla bocca di tutti e in primo luogo su quella dello stesso ma-

³⁷ Le due sentenze pronunciate da FRANCESCO e pubblicate sono state emesse a seguito di processi durati rispettivamente sei mesi e un mese: cfr. la sentenza del 16 maggio 2017, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P.* Mitis iudex dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, pp. 141-149, e la sentenza 13 luglio 2017, in P.V. PINTO, *Matrimonio y familia en el Camino sinodal del Papa Francisco. Proceso brevior del Papa Francisco Obispo de Roma*, Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá, 2017, pp. 89-94.

³⁸ Per i quali non posso che rinviare alla numerosa dottrina che li ha scandagliati.

³⁹ FRANCESCO, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Mitis iudex dominus Iesus*, 15 agosto 2015, cit.

gistero papale»⁴⁰, sostenuto anzi da alcuni *promoters* in prospettiva di agguerrita militanza⁴¹.

Un termine, invero, la cui accezione, più che anfibia, è polidroma e quanto mai plurivoca⁴²: già è ben diverso, ovviamente, parlare di *riforme* 'nella' Chiesa oppure di *riforma* 'della' Chiesa⁴³,

⁴⁰ S. DIANICH, *Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, cit., p. 9, che prosegue: «Si parla di riforma, da parte di alcuni per istillarne il timore e fare di tutto per impedirli, da parte di altri per sostenerne l'urgenza e promuoverla». E più oltre: «in questi ultimi cinque anni papa Francesco sta imprimendo un'accelerazione ai movimenti di riforma, inseguendo l'ideale di una Chiesa totalmente protesa verso l'altro da sé e decisa a farsi determinare, in tutti gli aspetti della sua vita, dalle esigenze che l'opera dell'evangelizzazione le impone. Cioè dalle sue mutate relazioni con il mondo» (*ivi*, p. 11); cfr. anche p. 67 ss.

⁴¹ Si veda P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 94, il quale parla di una «prevalenza pastorale» nel pontificato del Papa argentino «che polarizza – ora come allora – approcci all'attività pontificia in chiave di espressa “militanza” e “promozione” della linea ideale intrapresa. È della metà di novembre 2016 la notizia della nascita ed attività di un sedicente Osservatorio per l'attuazione della riforma della Chiesa di papa Francesco (OARCPF) a sostegno esterno e controllo della (non) ricezione di quanto propugnato dal pontefice; un'iniziativa subito paragonata – a livello giornalistico – al (tristemente celebre) *Sodalitium pianum* del secolo scorso».

⁴² Ad esempio P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., pp. 31-32, reputa che ci sia una sola «vera riforma giuridico-canonica (l'unica, in realtà) operata sino a oggi da papa Francesco: il processo per il riconoscimento della nullità del matrimonio, attuata con la promulgazione – del tutto irrituale – dei due *motu proprio* *Mitis iudex* e *Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015, con cui un intero processo speciale (quello matrimoniale) è stato mutato in entrambi i Codici canonici vigenti. È questa, a ogni buon conto, l'unica vera riforma giuridico-canonica realizzata sino a oggi dall'attuale pontefice, poiché l'accorpamento – più o meno enfatico – di organismi di curia (com'è per il nuovo dicastero creato il 4 giugno 2016) o la creazione di nuovi organismi, soprattutto amministrativo-economici (operata dall'inizio del pontificato), e anche recentemente integrata, vanno letti nella linea del mero cambiamento... e ogni buon teologo sa bene quanto questo concetto differisca da quello di riforma. Ogni riforma, infatti, è cambiamento, ma non ogni cambiamento è perciò stesso anche riforma... spesso si cambia proprio per non cambiare. Questo a maggior ragione in ambito giuridico e – molto maggiormente – in ambito istituzionale. Non si può infatti dimenticare che il giuridico è solo una delle espressioni dell'istituzionale: la più immediata ma anche, spesso, la meno evidente – per quanto assolutamente costitutiva –, un po' come lo scheletro nel corpo di un vertebrato (presente e portante... ma invisibile)».

⁴³ Cfr. il recente volume *Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2019, con alcuni con-

con un'immane divaricazione di impostazioni. Addirittura si distingue, a proposito di questo pontificato, «tra la riforma implicita e la riforma esplicita, ovvero tra la riforma innescata dall'esempio del papa, dal suo stile [...] e la riforma direttamente operata»⁴⁴. Ma se è vero che «La riforma di Francesco è nei suoi gesti, nelle sue parole. Nel suo stile. Le omelie di Santa Marta possono più di un nuovo codice di diritto canonico. La doppia rasatura, il mate, i vecchi amici, le telefonate cambiano più di mille *motu proprio*. La testimonianza personale è il più potente motore del cambiamento: soprattutto quando si tratta di un papa, nell'era degli idoli di massa e della comunicazione globale», forse non lo è del tutto che «A differenza dei due predecessori, papa Francesco non pare preoccupato di controllare teologia e diritto canonico, di incidere sulla sua Chiesa attraverso la disciplina e la dottrina»⁴⁵: perché sulla disciplina Bergoglio ha inciso⁴⁶, eccome.

tributi incentrati proprio su tali preliminari distinzioni. Si veda, ad esempio, quanto afferma il cardinale F. FILONI, *Indirizzo di saluto e introduzione ai lavori*, p. 5 ss., sul concetto di 'riforma della Chiesa' e di 'riforme nella Chiesa' in Papa Francesco. Invero il numero di pubblicazioni su riforma della Chiesa e riforme nella Chiesa, di differente impostazione anche se prevalentemente riconducibili agli studi teologici, si è moltiplicato in questi ultimi anni. Grande rilievo ha avuto il volume *La riforma e le riforme nella Chiesa*, a cura di A. SPADARO, C.M. GALLI, Queriniana, Brescia, 2016, criticamente recensito da A. MARCHETTO, *La riforma e le riforme nella Chiesa. Una risposta*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017.

⁴⁴ M. VENTURA, *La riforma implicita*, in *Mondoperaio*, n. 5/2016, p. 17.

⁴⁵ M. VENTURA, *La riforma implicita*, cit., p. 18.

⁴⁶ Scrive M. VENTURA, *La riforma implicita*, cit., pp. 18-19: «Vi è poi la riforma esplicita, la riforma prodotta. Francesco è anche questo. La sua profezia è anche questo. Francesco ha indetto un sinodo epocale, ha imposto ad esso un sistema di lavoro dalle ricche implicazioni canonistiche rispetto al ruolo del laicato, delle chiese particolari e alla sinodalità e collegialità episcopale. Il pontefice ha anche parlato e fatto molto, esplicitamente, rispetto al proprio ministero petrino: a partire dal suo primo discorso pubblico da vescovo di Roma, la sera dell'elezione. Francesco ha anche fatto valere le proprie prerogative sulla nullità del matrimonio, e cioè, indirettamente, sull'accesso dei divorziati ai sacramenti. /La riforma esplicita di papa Bergoglio è già sostanziosa, e controversa. Egli riconosce le prerogative dei vescovi e dei laici, e ne sollecita la responsabilità. Alcune novità collidono con principi consolidati e con mentalità acquisite. La denuncia delle malattie del governo ecclesiastico, ad esempio, nel discorso alla Curia romana di fine 2014 sconfessa un siste-

Pertanto, vaticinare sugli esiti della riforma implicita⁴⁷ – ma anche su ‘spinte propulsive’, ‘processi interiori’, ‘conversioni spirituali, pastorali e strutturali’⁴⁸ – può apparire, ad oggi, a mio avviso, quanto meno stocastico (a volte anche un poco presuntuoso). E comunque alla scienza canonistica spetta un altro compito, forse più prosaico e grigio, eppure non rimandabile: essa è urgentemente chiamata ad aguzzare il suo ingegno sulle ‘riforme’ normative realizzate. Che sono lì, magari nella loro ‘crudeltà’ poco affascinante per taluno ovvero nella ‘piccolezza’ del particolare disciplinato, in procinto però di essere attuate nella concreta vita ecclesiale delle persone: d’altronde la storia, al di fuori da ogni astrazione, ammaestra che «Gli interventi legislativi [...] esprimono spesso le più chiare, consapevoli e durature direttive d’azione e d’indirizzo di un pontificato»⁴⁹.

ma di governo. Alcune competenze dei laici sfidano il nesso tra potestà d’ordine e potestà di giurisdizione. Certe dinamiche episcopali, e l’invito alle chiese particolari sparse nel mondo a decidere per sé con coraggio, sfidano il primato pontificio. La nuova nullità matrimoniale somiglia sempre più a un divorzio. /Dopo trent’anni di compattezza teologica e canonica, il nuovo appare discontinuo e incongruo».

⁴⁷ Secondo M. VENTURA, *La riforma implicita*, cit., p. 19: «Francesco è “profeta di un futuro che non gli appartiene” perché lo inizia non solo con la sua testimonianza personale, ma anche con le sue riforme esplicite. Quanto è profonda, la profezia di Francesco, quanto è autenticamente rinnovatrice? È questa la domanda cruciale. I critici del Pontefice, dalle diverse posizioni, lo attendono al guado. Dentro la Chiesa di Roma, per i conservatori, il rinnovamento è imponente, reale, e perciò temibile. Per i riformatori, il rinnovamento non è sufficiente, o è superficiale. Oppure rischia di essere una riforma della curia, a fronte del bisogno di una riforma della Chiesa. Fuori di essa, nelle altre chiese cristiane, è forte il pregiudizio che il cattolicesimo romano di sempre stia solo cambiando pelle: che ciò che conta per Roma, ancora una volta, sia perpetuare il proprio potere spirituale, economico e politico».

⁴⁸ Cfr. A. SPADARO, *Il governo di Francesco. È ancora attiva la spinta propulsiva del pontificato?*, in *La civiltà cattolica*, CLXXI (2020), III, pp. 350-362.

⁴⁹ M. DEL POZZO, *Il legato di Benedetto XVI ai canonisti*, in *Ius Ecclesiae*, XXV (2013), p. 712, che anche commenta: «Se Giovanni Paolo II è stato probabilmente il più grande “promulgatore” della storia della Chiesa, Ratzinger è stato, prima, un fidato collaboratore e revisore del *Corpus iuris canonici* moderno, e, poi, un degno prosecutore e perfezionatore dell’opera di rivisitazione, riqualificazione e ammodernamento dello *ius Ecclesiae*».

Così, in aggiunta a quello del processo matrimoniale altri esempi, meno ‘famigerati’ ma non meno indicativi, se non di riforma vera e propria, appunto sicuramente di cambiamenti significativi vanno almeno repertoriati: cambiamenti che poi quasi sempre, va annotato, ne producono altri concatenati a effetto domino, anche non previsti e non prevedibili⁵⁰. Il drappello di provvedimenti normativi, anzi, è talmente folto, oltre che, si annoterà, un poco disgregato e sfilacciato, che diviene per lo meno lecito domandarsi – e lo farà partitamente nel prosieguo – se sia almeno stata pianificata una risistemazione complessiva e quasi *ab ovo* dell’intero ordinamento giuridico ecclesiale, demandando all’accreditato ‘ufficio legislativo’ della Curia romana tale operazione di accomodamento tutt’altro che elementare e lineare: non per inseguire abbagli di perfezione, ma per fugare incomprensioni o deviazioni. Una coerenza non formale ma sostanziale vorrebbe che si prendesse in mano con vigore la situazione nella sua globalità poiché davvero le codificazioni ed in particolare il *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina, con le obrogazioni, inserzioni e assestamenti⁵¹ che lo hanno ‘trafitto’, certo anche durante i pontificati precedenti ma soprattutto sotto il Papa regnante⁵², sta assumendo le sembianze di un territorio lunare ma-

⁵⁰ Cfr. alcune riflessioni di P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., pp. 31-52.

⁵¹ Riferisce nel 2019 G. FELICIANI, *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, a cura di J. MIÑAMBRES, Edusc, Roma, 2019, p. 215: «in meno di vent’anni sono stati modificati, integrati o del tutto sostituiti quasi quaranta canoni riguardanti le più svariate materie, dalla fede ai processi matrimoniali, con motivazioni che, pur appellandosi a circostanze di carattere contingente, coinvolgono questioni teoriche e dottrinali di grande rilevanza. Merita anche osservare che, con il passare nel tempo, i relativi interventi sono divenuti più frequenti e più incisivi. Basti ricordare che, se Giovanni Paolo II e Benedetto XVI si sono pronunciati una sola volta, innovando complessivamente solo sette canoni, papa Francesco in poco più di due anni ha promulgato tre *motu proprio* che hanno riguardato ben trentadue canoni». I canoni in misura più o meno estesa modificati sono oggi, pur a distanza di pochi anni, molti di più.

⁵² Per una sintesi degli interventi effettuati sino alla data di pubblicazione del saggio cfr. M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, cit., pp. 178-187.

culato di crateri chiaroscuri. Dubito però francamente che, *rebus sic stantibus*, il nostro Pontificio Consiglio verrebbe coinvolto in questo progetto.

Se si vuole disegnare una cronistoria riassuntiva, il primo intervento di Francesco su vari canoni del *Codex Iuris Canonici* è stato appunto il *Motu Proprio Mitis iudex*, il quale, proprio con il ‘bando’ del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, ha segnato, questa volta nettamente, una recisa cesura rispetto al *modus agendi* invalso sotto i due pontificati anteriori. Il secondo, per vero, segna quasi un recupero e un ‘ritorno indietro’: alludo alle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae De concordia inter Codices* del 31 maggio 2016⁵³

⁵³ FRANCESCO, *Litterae Apostolicae «Motu Proprio» datae De concordia inter Codices* del 31 maggio 2016, in *L'osservatore romano*, 16 settembre 2016, p. 4. Cfr. J.I. ARRIETA, *All'insegna delle esigenze pastorali poste dalla mobilità umana. Armonizzazione dei due Codici della Chiesa*, *ivi*, p. 5. Sempre con riferimento ai problemi che l'attuale mobilità umana pone con riferimento alle Chiese orientali cfr. i precedenti *Pontificia praecepta de clero uxorato orientali* presentati al Santo Padre Francesco dalla CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, 14 giugno 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), pp. 496-499, i quali si occupano di una questione delicata e complessa, oggetto di molteplici e differenti interventi normativi nel passato, anche prossimo: ma appunto «oggi, nel tempo della globalizzazione» (L. LORUSSO, *Disposizioni pontificie sul clero uxorato orientale*, in *Ius missionale*, IX [2015], p. 207), divenuta più urgente. Cfr. anche A. TANASIYCHUK, «Pontificia praecepta de clero uxorato orientali» e la questione del celibato presso le Chiese orientali cattoliche, in *Prawo Kanoniczne*, LVIII (2015), pp. 155-172, il quale anche osserva: «Nell'ultimo decennio si è attivato molto lo studio circa il ministero pastorale dei ministri orientali cattolici uxorati sia nelle circoscrizioni ecclesiastiche orientali costituite fuori dai propri territori tradizionali che nelle diocesi latine. Il fattore che ha spinto a intraprendere questa ricerca è l'immigrazione di un numero notevole di fedeli orientali cattolici dai propri territori ecclesiastici a nuovi paesi dove la tradizione ecclesiastica è quella latina. Così anche la Sede Apostolica con il Documento del 2008 nonostante abbia confermato l'obbligatorietà dei propri documenti emanati in passato circa il servizio pastorale dei ministri sacri orientali cattolici in diaspora, ha previsto in certi casi e in situazioni eccezionali una certa deviazione da quelle norme. /Invece il Documento del 14 giugno 2014 emanato dalla Congregazione per le Chiese Orientali cambia notevolmente le disposizioni precedenti espresse nei Decreti del 1929 e 1930» (*ivi*, pp. 163-164: segnale peraltro che l'Autore si chiede, e non banalmente, «qual è il significato giuridico del Documento stesso, cioè a quale categoria di atti amministrativi dell'ambito canonico esso appartiene»: *ivi*, p. 165). Secondo C. VASIL', *Nel solco del Vaticano II*, in *L'osservatore romano*, 27 febbraio 2015, p. 7: «Il cambiamento della normativa restrittiva circa il servizio pasto-

con le quali si modificano alcuni canoni della codificazione latina per armonizzarli con il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Tale *Motu Proprio* infatti, recepisce, come dichiarato nel preambolo stesso del documento, l'esito di un impegno svolto ancora sotto la *leadership* del dicastero *de quo*⁵⁴: «Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per mezzo di una Commissione di esperti in Diritto canonico orientale e latino, ha identificato le questioni principalmente bisognose di adeguamento normativo, elaborando un testo invia-

rale del clero orientale cattolico uxorato fuori dei territori orientali tradizionali costituisce un eloquente segno della fiducia che nutre il supremo legislatore nei confronti della gerarchia orientale cattolica e del riconfermato rispetto nei confronti della diversità disciplinare che vige fra le varie Chiese *sui iuris* orientali e la Chiesa latina. A mezzo secolo dalla pubblicazione del decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* viene in questo modo confermata la strada intrapresa da questo decreto che ha uno dei suoi capisaldi anche nella promulgazione nel 1990 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: unica Chiesa cattolica, ma due Codici di Diritto Canonico per questa *varietas Ecclesiarum*, diversi approcci disciplinari, liturgici, spirituali e teologici per esprimere le stesse verità della fede».

⁵⁴ Nella *Nota explicativa* del PONTIFICIO CONSIGLIO *quoad can. 1* del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, 8 dicembre 2011, in *Communicationes*, XLIII (2011), p. 315, si informava: «Da alcuni anni il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, col contributo di un ampio gruppo di Consulitori, porta avanti lavori per armonizzare le previsioni normative del CIC e del CCEO, che più immediatamente toccano l'ordinaria attività pastorale, secondo quanto emerso dall'esperienza di questi anni» (cfr. anche *ivi*, XLII [2010], p. 239, p. 279; *ivi*, XLIV [2012], pp. 36-37). Almeno dal 2007 si era prospettata a Benedetto XVI la necessità di provvedere a tale riforma: cfr. quanto riportano F. CATOZZELLA, *Le modifiche in materia di forma canonica del matrimonio introdotte dal Motu Proprio De concordia inter Codices*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *www.statoechiese.it*, n. 6/2017, 20 febbraio 2017, p. 3 ss.; e M. CAMPO IBÁÑEZ, *De concordia inter Codices. Primer comentario a la reforma del CIC para avanzar en la concordancia entre los dos Códigos de la Iglesia católica*, in *Estudios eclesiásticos*, XCI (2016), p. 867 ss. Riferiva poi nel 2018 il presidente allora in carica del Pontificio Consiglio: «Alla riforma si è giunti dopo che presso il Pontificio consiglio per i testi legislativi è stata istituita una Commissione di esperti in diritto canonico orientale e latino che ha studiato il problema e ha elaborato una bozza, che è stata poi inviata ad una trentina di consulitori ed esperti in tutto il mondo, nonché alle Autorità degli Ordinariati latini per gli orientali. Dopo il vaglio delle osservazioni pervenute, la Sessione plenaria del Pontificio consiglio ha approvato un nuovo testo, che il Papa ha voluto recepire con il Motu proprio "De concordia inter Codices"» (*Intervista al card. COCCOPALMERIO: "Il Codice di diritto canonico deve contenere il Vangelo"*, 31 marzo 2018, cit.).

to a una trentina di Consultori ed esperti in tutto il mondo, nonché alle Autorità degli Ordinariati latini per gli orientali. Dopo lo scandaglio delle osservazioni pervenute, la Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha approvato un nuovo testo'. Tra l'altro nella stessa sede si esprime anche vivo apprezzamento per la riflessione dottrinale che aveva individuato le più nocive discrepanze tra le due codificazioni.

La menzione del Pontificio Consiglio era, d'altro canto, divenuta quasi usuale soprattutto durante il pontificato di Benedetto XVI, che rimembrava nelle premesse delle leggi il parere ad esso immancabilmente richiesto: una citazione rilasciata a foggia quasi di gratulatoria, e comunque a convalida del suo ruolo di primo piano⁵⁵. Francesco, che nella riforma del processo matrimoniale si era distanziato senza remore da tale prassi, invece la ripristina e la imita in questo – del resto ancora 'aurorale' nel suo pontificato – emendamento del Codice, del quale peraltro da tempo non solo si discettava in dottrina⁵⁶, ma su cui appunto il dicastero *de legum textibus* aveva alacremente lavorato. Dunque, molto probabilmente Bergoglio si è limitato a raccogliere, pressoché invariato, un lascito del predecessore già pronto e 'impacchettato' nel 2012, preparato inoltre con criteri scientifici⁵⁷, che sarebbe stato davvero insensato sper-

⁵⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CII (2010), pp. 8-10, in cui per ben tre volte si menziona di avere sentito, tra gli altri, il parere del Pontificio Consiglio per i testi legislativi; cfr. anche ID., Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Quaerit semper*, 30 agosto 2011, *ivi*, CIII (2011), pp. 569-571, in cui parimenti si esplicita di avere sentito il parere del Pontificio Consiglio per i testi legislativi; lo stesso in ID., Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Intima Ecclesiae natura*, 11 novembre 2012, *ivi*, CIV (2012), pp. 996-1004.

⁵⁶ Cfr. quanto riferisce P. GEFAELL, *Commenti al m.p. "De concordia inter Codices"*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), p. 159 ss.: «Da parecchi anni gli studiosi avevano fatto presente al PCTL diversi punti su cui il CIC e il CCEO non erano in armonia». Si veda anche L. SABBARESE, *Commento alle modifiche apportate al Codice con il m.p. "De concordia inter Codices"*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVII (2017), p. 593: «Le modifiche sostanziali [...] riguardano diversi aspetti che già la dottrina aveva sollevato e che ora la prassi pastorale ha reso necessarie».

⁵⁷ Cfr. P. GEFAELL, *Commenti al m.p. "De concordia inter Codices"*, cit., p. 160: «Sin dal 2007, Benedetto XVI aveva dato impulso ai lavori di una Commissione per

perare e che è risultato infatti generalmente accolto dalla canonistica come «un ottimo contributo»⁵⁸, sia pur naturalmente migliorabile in aspetti di contorno⁵⁹.

la concordia tra i Codici. Le proposte di tale Commissione furono sottoposte al vaglio di parecchi esperti del diritto canonico in tutto il mondo. Esaminando le osservazioni di questi esperti al testo della Commissione, nel 2012 la Plenaria del PCTL approvò un testo finale con undici proposte di armonizzazione che, accolte dal Romano Pontefice senza sostanziali modifiche, costituiscono la base degli articoli del *motu proprio* ora promulgato. Gli articoli di questa nuova legge pontificia armonizzano le due discipline nei punti che sono stati ritenuti più urgenti, anche se vi sarebbero ancora molti altri da armonizzare». Si veda quanto lo stesso Autore riferisce in ID., *L'armonizzazione tra i due Codici: problematiche giuridiche aperte*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *L'attenzione pastorale per i fedeli orientali. Profili canonistici e sviluppi legislativi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 79-92.

⁵⁸ P. GEFAELL, *Commenti al m.p. "De concordia inter Codices"*, cit., p. 174, il quale suggerisce, come anticipato, ulteriori possibili emendamenti da introdurre, ma conclude: «Ci auguriamo che questo nuovo *motu proprio* serva a favorire la cura pastorale dei fedeli orientali presenti nelle circoscrizioni latine. Come dicevo [...] restano parecchie altre norme da armonizzare, ma ciò che ha compiuto il *motu proprio* è un ottimo contributo». Pure B. GONÇALVES, *Appartenir à une Église orientale sui iuris. Les avancées de De Concordia inter Codices au sujet du processus de l'inscription à une Église de droit propre*, in *L'année canonique*, LVII (2016), p. 228, è dell'opinione che «Si l'objectif était d'harmoniser les normes, le *motu proprio De concordia inter Codices* y aura sans aucun doute contribué du point de vue du processus de l'inscription dans une Église de droit propre. [...] Certes, la commission du Conseil pontifical pour les textes législatifs qui a travaillé à cette réforme s'en est tenue aux modifications jugées indispensables ou très nécessaires comme c'est la prudente coutume. Il reste donc encore à oeuvrer pour que cette harmonisation se perfectionne». Cfr. anche J. ABBASS, *De concordia inter Codices. A Commentary*, in *Studia canonica*, L (2016), pp. 323-345; ID., *De Concordia inter Codices. Vers une harmonisation entre le Code latin et le Code oriental*, *ivi*, LI (2017), pp. 323-355; JOB DE TELMESSOS, *De Concordia inter Codices, un texte qui fait grandir le dialogue oecuménique?*, *ivi*, pp. 267-273.

⁵⁹ Cfr. ancora M. CAMPO IBÁÑEZ, *De concordia inter Codices. Primer comentario a la reforma del CIC para avanzar en la concordancia entre los dos Códigos de la Iglesia católica*, cit., p. 874 ss., il quale esprime una valutazione positiva sul *Motu Proprio*, pur proponendo anch'egli qualche ulteriore modifica non solo del *Codex Iuris Canonici* ma anche del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Invece, come si riferisce in *Communicationes*, XLVIII (2016), p. 381, annunciando la pubblicazione del *Motu Proprio Concordia inter Codices*, «Il Gruppo di Studio è giunto nel tempo alla convinzione che, volendo armonizzare i due Codici nelle materie pastorali più bisognose di chiarimento, bastava limitare le modifiche ad alcuni testi del Codice latino, senza necessità di toccare quello orientale».

Potrebbe dirsi un'ultima legge di Benedetto XVI, più che un *Motu Proprio* di Francesco: quasi come – pur con le dovute differenze – la Lettera Enciclica *Lumen fidei*, in cui il secondo dichiara espressamente di *suscipere magni pretii opus* di Papa Ratzinger, presentandola quasi quale lavoro *à deux*⁶⁰. Ma poi Bergoglio vira lealmente rispetto al cammino del suo antecessore, e senza pentimenti nel prosieguo; e quel benemerito⁶¹ *memorandum* del proemio delle norme nel quale si certificava la collaborazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi finisce definitivamente nel cassetto: nonostante ogni fervorosa professione di incondizionata disponibilità da parte dei suoi superiori⁶² quanto proprio alla gestazione della legislazione in modo da assicurarne la bontà.

⁶⁰ Cfr. FRANCESCO, Lettera Enciclica *Lumen fidei*, 29 giugno 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 555-596, n. 7.

⁶¹ Sugeriva nel 2007 E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), p. 34: «si potrebbe, per esempio, segnalare esplicitamente nei proemi delle norme che è stato osservato il requisito previsto dall'art. 156 della cost. ap. *Pastor Bonus*, riguardante la funzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di consulenza dei Dicasteri della Curia Romana affinché le loro norme siano conformi al diritto vigente e rivestano la corretta forma giuridica».

⁶² Mi riferisco in particolare al discorso tenuto dal presidente del Pontificio Consiglio, cardinale F. COCCOPALMERIO, in occasione della visita al dicastero del 1° giugno 2015 da parte di Papa Francesco, nel quale si ricorda al successore di Pietro che «le cose si sono molto evolute in questi ultimi anni. [...] /E ci siamo convinti che il primo ambito del nostro aiuto al Papa è quello della legislazione. /Risulta del tutto evidente che il nostro Pontificio Consiglio non è legislatore. L'unico e supremo Legislatore è Vostra Santità. /Noi, però, abbiamo il compito – non facile – di suggerire al Papa quali interventi legislativi sarebbe opportuno compiere, e ciò nel duplice caso o di *lacuna legis* o di legge invecchiata e quindi inutile o dannosa. /È essenziale, Padre Santo, che la Chiesa abbia leggi buone, rispondenti, cioè, alle necessità pastorali di ogni tempo»; esprime poi quale sia il concetto di legge-diritto da accogliere, del tutto in linea con il pontificato bergogliano (invero un poco stucchevolmente): «ogni legge contiene un dovere, indica, cioè, il rispetto della persona [...] o l'incremento della persona [...]». In questo senso, a ben vedere, ogni dovere è essenzialmente una indicazione di amore. /E, più profondamente, è una indicazione di amore verso una persona che si trova nel bisogno, in altre parole verso un povero. [...] /A volte mi è venuto, forse in qualche sogno, il pensiero un po' pazzo di cambiare il titolo tradizionale di Codice di diritto canonico in quello di Codice di amore canonico. /Possiamo allora parlare di misericordia? /Direi di sì, nel senso di amore verso i miseri, verso i poveri. E le quattordici opere

Infatti la cooperazione del dicastero alla produzione di norme pare offuscarsi fino a svanire: e se quanto alla formulazione del *Mitis iudex* sappiamo per certo che vennero bypassate le commissioni le quali da tempo e con grande impegno, al suo interno, si occupavano della materia, per altre riforme si può solo subodorare tale scavalcamento: deducendolo peraltro da vari, concomitanti e concludenti, coefficienti. Qui necessariamente il mio procedere, anche per essere più scultoreo, diviene zigzagante.

Ciò è d'altronde consentito e rispondente ad una linea di condotta, tutto sommato, perseverante e scevra da ripensamenti da parte dell'autorità ecclesiastica anche per 'operazioni normative' più circoscritte. Come quelle, ad esempio, che sono state effettuate in occasione dell'indizione del Giubileo straordinario della misericordia indetto nel secondo anno del pontificato bergogliano: alcune delle quali, e di rilievo, rivolte alla Fraternità Sacerdotale San Pio X⁶³ quale gesto, per così dire, di 'distensione' in vista di una futura

di misericordia, che Lei ci ricorda frequentemente, sono in definitiva piccole leggi, indicazioni di amore. /Ecco, Santità, noi vorremmo con il nostro servizio suggerire al Legislatore, cioè a Lei, leggi buone, in altre parole indicazioni di amore, di amore pastorale verso i poveri, in modo che la legislazione della Chiesa sia sempre aggiornata, cioè sempre rispondente alle necessità pastorali del momento»; per poi concludere: «Noi siamo pochi, anche se possiamo avvalerci dell'aiuto di tanti ottimi Consultori, specie dei Professori nell'Urbe, e comunque dei canonisti di tutto il mondo. /Siamo pochi ma confidiamo nel futuro, confidiamo in Lei, nella Sua comprensione e valutazione del nostro Pontificio Consiglio e La ringraziamo ancora di cuore per la sua preziosa visita» (*Visitatio Papae Francisci ad Dicasterium*, in *Communicationes*, XLVII [2015], pp. 70-73).

⁶³ Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti: FRANCESCO, *Lettera del Santo Padre con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia*, 1° settembre 2015, in *L'osservatore romano*, 2 settembre 2015, p. 8 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII [2015], pp. 974-976): la Lettera è indirizzata a monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione; ID., *Lettera Apostolica a chiusura del Giubileo Straordinario Misericordia et misera*, 20 novembre 2016, in *L'osservatore romano*, 21-22 novembre 2016, pp. 8-10 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII [2016], p. 1311-1327); *Lettera della PONTIFICIA COMMISSIONE «ECCLESIA DEI» ai presuli delle Conferenze Episcopali interessate circa la licenza per la celebrazione di matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X*, 27 marzo 2017, in *L'osservatore romano*, 5 aprile 2017, p. 7 (e in *Communicationes* XLIX [2017], pp. 90-91). Mi sono occupata del tema in G.

‘piena comunione’. Provvedimenti tutti ispirati da caritatevoli intenzioni⁶⁴, in cui si intravede davvero luminosamente, in filigrana, il perseguimento della *salus animarum*: ma contraddistinti purtroppo da grossolani strafalcioni nel linguaggio giuridico⁶⁵. Di questi certo non è stato ‘colpevole’ il Pontificio Consiglio – probabilmente non consultato o non ascoltato –, il quale anzi, per racconciarli e dunque per delucidare meglio la volontà pontificia, ha dovuto divulgare almeno alcune delle risposte particolari ai dubbi, probabilmente numerosi, tosto insorti nella cristianità. In pericolo v’era in-

BONI, *Suggerimenti nascenti dalla possibile erezione di una nuova prelatura personale per la Fraternità Sacerdotale San Pio X*, cit., soprattutto p. 22 ss.

⁶⁴ In particolare, sul «chemin vers l’unité malgré les divergences» portato avanti da Papa Francesco cfr. P.-M. BERTHE, *La suppression de la Commission Ecclesia Dei: un choix théologiquement cohérent*, in *Revue de droit canonique*, LXVIII/1 (2018), pp. 157-175.

⁶⁵ Interessante, in dottrina, l’autorevole commento critico di P. TOXÉ, *Lettera del Santo Padre Francesco con la quale si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia. Présentation et commentaire*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXX (2015), pp. 607-622, il quale anche osserva: «Malgré ces approximations et le vocabulaire erroné utilisé, le canoniste bienveillant comprendra ce que le pape a voulu dire. Mais il est dommage qu’il n’ait pas pris les moyens de le dire mieux» (*ivi*, p. 619), e conclude: «Il est clair que cette lettre témoigne de la volonté du Pape François de permettre au plus grand nombre de fidèles de faire l’expérience de la miséricorde de Dieu au cours de cette année jubilaire. Tout chrétien et tout pasteur ne peuvent que s’en réjouir même si le canoniste reste en droit de regretter que le texte, qui se veut de facture pastorale, ignore tant le droit canonique qu’il laisse planer quelques doutes sur sa portée réelle» (*ivi*, pp. 621-622); si vedano anche le severe censure di B. NGUYEN, *Pope Francis’ year of mercy indulgence raises canonical questions*, pubblicato online il 3 settembre 2015 sulla testata del *National Catholic Register*. Su questi provvedimenti sopra ricordati cfr. altresì G. BELFIORE, *Commento alla Lettera della Pontificia Commissione Ecclesia Dei ai Presuli delle Conferenze Episcopali interessate circa la licenza per la celebrazione di matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X (4 aprile 2017)*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXXI (2016), pp. 591-595; K. NYKIEL, *Il buon confessore alla luce della Lettera Apostolica di Papa Francesco Misericordia et misera*, in *Ascoltare con il cuore Dio*, a cura di ID., U. TARABORRELLI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 89-101; F. CATOZZELLA, *La validità dei matrimoni celebrati davanti ai sacerdoti della Fraternità San Pio X. Commento alla lettera della Pontificia Commissione Ecclesia Dei*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), pp. 285-306; interessante anche il saggio di P.M. REYES VIZCAÍNO, *Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pio X*, in *Forum canonicum*, XI/2 (2015), pp. 71-98.

fatti la retta intelligenza e attuazione delle ‘misure di clemenza’ accordate dal sommo Pontefice. E non soltanto quelle destinate ai lefebvriani – il cui ‘regime’ è oggi, pure dal punto di vista giuridico, difficilmente ricostruibile con conseguenze molteplici –, ma anzitutto a proposito della «facoltà di assolvere dal peccato di aborto» accordata a «tutti i sacerdoti», riguardo alla quale occorre altresì prevenire possibili gravi svisamenti (anche paideticamente per il popolo di Dio) sul rapporto peccato/delitto ovvero foro sacramentale/ambito extrasacramentale: una materia, ben si comprende, oltremodo nevralgica, oltre che giuridicamente assai intricata⁶⁶.

Su tali norme ‘zoppicanti’, le quali pure sono ostensive di come ogni più ‘nobile’ *intentio* pastorale possa essere frustrata da un’appropriata forma giuridica, non posso che sorvolare, avendo d’altro canto una certa trascuratezza redazionale contraddistinto anche riforme di ben più considerevole portata, di impatto universale e con rimbalzi notevoli sulle codificazioni. Così per quella che ha in particolare riguardato il Sinodo dei Vescovi, attuata attraverso la Costituzione Apostolica *Episcopalis communio* del 15 settembre 2018: riforma davvero imponente, attesa la grandiosità delle ambizioni⁶⁷ ri-

⁶⁶ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare*, Prot. N. 15208/2015, 24 novembre 2015; ID., *Risposta particolare*, Prot. N. 15675/2015, 29 novembre 2016: entrambe riportate nella pagina *web* del dicastero con la seguente rispettiva intitolazione *Circa la facoltà di assolvere dal peccato di aborto concessa a tutti [i] sacerdoti per l’Anno Giubilare (can. 1398, 1355 § 2 CIC)*; *Circa la concessione della facoltà di assolvere dall’aborto nel n. 12 della lettera Misericordia et misera*. Cfr. Á.D. MARTÍN RUBIO, *Comentario sobre la concesión de la facultad para remitir a los penitentes la censura de la excomunión «latae sententiae» aneja al pecado de aborto*, in *Revista española de derecho canónico*, LXXIV (2017), pp. 295-299.

⁶⁷ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, in *L’osservatore romano*, 19 settembre 2018, p. 4, nella premessa, n. 1: «Pure oggi, in un momento storico in cui la Chiesa si introduce in “una nuova tappa evangelizzatrice”, che le chiede di costituirsi “in tutte le regioni della terra in uno ‘stato permanente di missione’”, il Sinodo dei Vescovi è chiamato, come ogni altra istituzione ecclesiastica, a diventare sempre più “un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione”. Soprattutto, come auspicava già il Concilio, è necessario che il Sinodo, nella consapevolezza che “il compito di annunciare dappertutto nel mondo il Vangelo riguarda primariamente

flessa altresì nella solennità della forma adoperata⁶⁸.

Non entro ora nell'analisi del testo, nel quale invero qualsiasi canonista, anche sbadato, s'incaglia in sbavature dal punto di vista della terminologia giuridica, almeno nella prima versione italiana⁶⁹, e in merito a cui anche i commentatori più entusiasti (soprattutto quanto agli accenti ecclesiologici) non si esimono dalla prognosi della prossima insorgenza di «problemi di interpretazione, come del resto accade per i documenti del magistero da qualche anno»⁷⁰: documenti di un magistero che è, appunto e in questo caso dichiaratamente, normativo. Eppure, qui si dovevano impartire se non ovviamente tutte le regole giuridiche puntuali per il funzionamento di tale organismo complesso, certo i basamenti sui quali si sarebbero poi

il Corpo episcopale”, si impegni a promuovere “con particolare sollecitudine l’attività missionaria, che è il dovere più alto e più sacro della Chiesa”.

⁶⁸ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La costituzione apostolica «Episcopalis communio»*. Anche la forma è importante, in *L'osservatore romano*, 22 settembre 2018, p. 7. Si veda anche A. BORRAS, *La Costituzione «Episcopalis communio»*, in *La rivista del clero italiano*, XCIX (2018), p. 763: «Va subito notato che una Costituzione apostolica è di per sé un documento legislativo più importante di una lettera apostolica *motu proprio* come fu quella del 1965. La sua importanza deriva dal fatto che essa è indirizzata all'insieme del popolo di Dio – e non semplicemente a quanti hanno ricevuto incarichi nella Chiesa –, in risposta di certo a esigenze emerse sul terreno, ma in ragione di contenuti suscettibili di avere un'incidenza sull'insieme dell'ordinamento giuridico»; e in nota 1 a p. 774: «In compenso, un *Motu proprio* si presenta come la forma più adeguata per una legislazione riguardante un punto più circoscritto, spesso relativamente urgente e che comporta modifiche che non rimettano sostanzialmente in discussione l'istituzione canonica interessata». Su tale aspetto avrò modo di tornare più oltre.

⁶⁹ Attualmente nella pagina *web* del Sinodo dei Vescovi sono presenti, oltre a quella italiana, le versioni in francese, inglese, polacco, portoghese, spagnolo, tedesco. Si attende, peraltro, come a breve osserverò, il testo in lingua latina.

⁷⁰ Questo il discorso di A. BORRAS, *La Costituzione «Episcopalis communio»*, cit., p. 774, nota 3: «Nel momento in cui redigo questo scritto (fine settembre 2018), si dispone solo del testo italiano della Costituzione. Questa sarà presto tradotta in diverse lingue e tali versioni saranno disponibili sul sito del Vaticano. Sia detto di sfuggita, questo pone la questione della sua versione *autentica*, il che non mancherà di porre problemi d'interpretazione, come del resto accade per i documenti del magistero da qualche anno. Ma questa è un'altra storia». Stesso concetto l'Autore esprime in ID., *La questione della rappresentanza al Sinodo*, in *L'osservatore romano*, 29 settembre 2018, p. 6.

consegnate efficaci modalità procedurali atte a fortificare quell'essere il Sinodo «uno strumento adatto a dare voce all'intero Popolo di Dio proprio per mezzo dei Vescovi» nonché, quanto alla fase dell'attuazione, a favorire «in tutte le Chiese particolari la recezione delle conclusioni sinodali»⁷¹. Obiettivi non semplici da raggiungere e che postulavano un'attenta stesura delle disposizioni, da collocarsi poi senza stridori in un contesto normativo assai articolato, prima di tutto codiciale⁷², e solo in secondo luogo regolamentare⁷³.

⁷¹ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, cit., p. 4, nella premessa.

⁷² Già con riferimento alle stesse funzioni e finalità del Sinodo è evidente che esse non si riducono più solo a quelle enunciate nel can. 342 del *Codex Iuris Canonici*, mai citato espressamente nella Costituzione Apostolica: cfr. A. BORRAS, *Episcopalis communio, mérites et limites d'une réforme institutionnelle*, in *Nouvelle Revue Théologique*, CXLI (2019), pp. 69-70, anche se, secondo tale Autore, non si può parlare, come pure si è fatto, di 'rifondazione' «car le Synode des évêques demeure ce qu'il a toujours été – la reprise du canon 342 est à ce propos significative – à savoir un Conseil primatial composé principalement d'évêques» (*ivi*, p. 87). Tale saggio, che pure esprime ampio apprezzamento per i meriti della riforma, identifica vari termini usati nella *Episcopalis communio* la cui portata giuridica non è del tutto chiara (ad esempio, *ivi*, p. 75), nota alcune 'curiose assenze' (*ivi*, p. 76, p. 81) e certi significativi *hapax* (*legomena*: cfr. *ivi*, p. 77, p. 78): oltre che sottolineare, nella sua parte finale, le difficoltà di realizzazione della 'sinodalizzazione' (neologismo coniato dall'Autore) promossa dalla Costituzione Apostolica, oltre che alcuni rischi insiti nella medesima, asserendo altresì: «On peut même se demander si cette synodalisation "par le haut", certes bien intentionnée, n'entraîne pas une centralisation subtile de la vie des Églises locales» (*ivi*, p. 86); si conclude comunque che «*Episcopalis communio* est un cadre législatif plein de promesses où la réforme institutionnelle qu'il induit est au service de la réforme de l'Église pour la configurer mieux à son Maître et Seigneur» (*ivi*, p. 87).

⁷³ Datata 1° ottobre 2018 è l'*Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi* a firma del segretario generale L. BALDISSERI e del sottosegretario F. FABENE: «La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, a norma dell'art. 26 della Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, ha approvato la presente Istruzione, disponendo che essa entri in vigore il giorno 1° ottobre 2018 con la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*. /Dato a Roma, dalla Sede della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, il 1° ottobre 2018» (in *L'osservatore romano*, 1-2 ottobre 2018, pp. 4-5). Tale *Istruzione* è consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va, «testo originale: italiano»; oggi nella pagina *web* del Sinodo dei Vescovi è presente anche la versione in inglese e in spagnolo.

La dottrina giuridica pare ancora nicchiare, restia a volgersi ad un'ermeneutica analitica⁷⁴ in merito agli articoli di tale legge di 'rifondazione'⁷⁵ del Sinodo dei Vescovi, nella tensione tra il principio della collegialità episcopale e quello della sinodalità (peraltro nella concezione attuale un poco 'fluida')⁷⁶ che inevitabilmente non può non ripercuotersi sulla natura dell'organismo così come identificata dal Codice di Diritto Canonico⁷⁷. Inoltre, probabilmente taluno – a

⁷⁴ Anche se ci sono stati brevi saggi di sintesi dei contenuti della Costituzione Apostolica, alcuni dei quali, tra l'altro, sottolineano la 'continuità' rispetto alla configurazione anteriore del Sinodo dei Vescovi, altri, invece, segnalano la 'rivoluzione' intervenuta: cfr. F. PUIG, *Un sinodo con nuevas reglas*, in *Aceprensa*, pubblicato online il 2 ottobre 2018; E. BUENO DE LA FUENTE, *El sínodo de los obispos en una Iglesia sinodal*, in *Vida nueva*, 3105 (10-16.XI.2018), pp. 24-30; L. MARTÍNEZ SISTACH, *La reforma del Sinodo de los Obispos*, in *Ius communionis*, VII (2019), pp. 111-121. Un'analisi giuridica più approfondita, anche dell'Istruzione del 1° ottobre 2018, quella di A. VIANA, *Episcopalium Communio. Un comentario a las nuevas normas sobre el Sinodo de los Obispos*, in *Revista española de derecho canónico*, LXXVI (2019), pp. 361-381, il quale segnala varie problematicità: cfr., ad esempio, l'enumerazione delle questioni emergenti nella prima fase di consultazione (cfr. *ivi*, p. 368) ovvero in quella di attuazione o applicazione e di preparazione del documento finale (*ivi*, pp. 368-369; p. 376 ss.). In particolare l'Autore si sofferma sulla tensione che nella normativa si riscontra tra il principio della collegialità episcopale e quello della sinodalità.

⁷⁵ Parola utilizzata sia dal cardinale L. BALDISSERI sia da monsignor F. FABENE nella *Conferenza stampa di presentazione della Costituzione Apostolica «Episcopalium Communio» di Papa Francesco sul Sinodo dei Vescovi* del 18 settembre 2018: cfr. www.vatican.va.

⁷⁶ Cfr. alcuni chiarimenti di J.R. VILLAR, *La sinodalidad en la reflexión teológica actual*, in *Ius canonicum*, LVIII (2018), pp. 69-82. Osserva, all'inizio della sua trattazione sul Sinodo dei Vescovi, M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, cit., p. 211: «Il frequente richiamo attuale della sinodalità rischia di ingenerare confusioni ed equivoci circa la natura e funzionalità dell'organo e di accrescerne indebitamente la valenza. [...] occorre tener distinta la "sinodalità" come carattere o aspirazione ecclesiale diffusa (e non sempre ben precisata) dalla sua attuale concretizzazione normativa».

⁷⁷ Rinvio alle pertinenti annotazioni giuridiche di A. VIANA, *Episcopalium Communio. Un comentario a las nuevas normas sobre el Sinodo de los Obispos*, cit., che conclude: «El hecho de que en el sínodo de los obispos concurren sinodalidad y colegialidad episcopal supone una mezcla de criterios configurativos que no se oponen directamente, pero, al ser diferentes, no resulta fácil que coexistan sin problemas. En una buena teoría de la organización resulta muy importante tener clara la naturaleza del órgano colegial en cada caso; este no debe estructurarse según criterios plurales, pero francamente distintos, aunque guarden relación entre sí. En este

volte, invero, con qualche *qui pro quo* circa la valenza della funzione consultiva *in Ecclesia* dovuto altresì a concezioni (giuridiche ma anche teologiche) forse troppo secolarizzate e più da logica parlamentare di partecipazione e rappresentanza⁷⁸-rappresentatività⁷⁹ – si attendeva che essa si estendesse a rivedere radicalmente i disposti della codificazione relativi all'istituto⁸⁰: specie con riferimento alla controversa *potestas deliberativa*⁸¹ di cui al can. 343 del *Codex*⁸². O comunque

sentido considero que es necesario diferenciar los colegios de la organización eclesíastica según su finalidad específica y sus características peculiares. /La cuestión tiene su importancia. Si el sínodo de los obispos mantiene su fundamentación en el vínculo colegial que une a los obispos entre sí y es valorado más en su idea original, ambientada en la reflexión del Vaticano II sobre la colegialidad de los obispos, las nuevas normas de 2018 habrán incidido hondamente en la metodología y significado del sínodo, pero sin llegar a una alteración radical de su composición ni de su finalidad. /En cambio, si la transformación del sínodo de los obispos procurada por *Episcopalis communio* evoluciona en una dirección más orientada a la sinodalidad, no puede excluirse que acabe convirtiéndose en un colegio representativo de fieles según sus diversas condiciones: no solo obispos sino también otros clérigos, así como consagrados y fieles laicos» (*ivi*, p. 380).

⁷⁸ Cfr. alcune precisazioni sulla rappresentanza, in relazione alla Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, tra diritto secolare, ecclesiologia e diritto canonico di A. BORRAS, *La questione della rappresentanza al Sinodo*, cit., p. 6.

⁷⁹ Ripercorre il dibattito su natura e competenze del Sinodo dei Vescovi, ricostruendo concisamente l'evoluzione normativa (anche con l'esame dei lavori preparatori), gli apporti magisteriali, nonché le riflessioni dottrinali, quanto alla dimensione teologica e quanto a quella giuridica, C.E. VARALDA, *Il ruolo dell'attività consultiva nell'avvio del pontificato di papa Francesco*, nella rivista telematica *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, www.statoe_chiesa.it, n. 25/2014, 14 luglio 2014, pp. 1-39. L'Autore, sulle orme di eminente dottrina, si sofferma in particolare sul significato della funzione consultiva nella Chiesa, sulle discussioni in ordine alla concessione al Sinodo dei Vescovi di una piena capacità deliberativa, nonché sulle «facili interpretazioni democratico-rappresentative» in cui è possibile cadere in riferimento a queste tematiche.

⁸⁰ Ad esempio, M. FAGGIOLI, *Papa Francesco e la Chiesa del Concilio in il Mulino*, LXIII (2013), p. 494, si augurava l'avvento di «sinodi veri, diversi da quelli puramente ornamentali dei decenni precedenti».

⁸¹ M. GRAULICH, *La Curia Romana e l'urgenza di assicurare consultazioni reali e non solo formali*, Intervista di L. GEROSA a M. GRAULICH, cit., p. 54, ipotizza, sempre a titolo di esempio, un possibile ruolo del Sinodo dei Vescovi nell'*iter* che conduce a cambiamenti legislativi.

⁸² Ricordo che per il can. 343 spetta al Sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali

ci si augurava desse ancora più compiuta attuazione, secondo d'altro canto gli intenti palesati da Francesco⁸³ pure nella premessa stessa del provvedimento normativo, al Vaticano II⁸⁴ nel senso di una maggio-

questioni, a meno che in casi determinati il romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del Sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa. Per l'art. 17, *Elaborazione e approvazione del Documento finale*, della citata Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, «§ 1. Le conclusioni dell'Assemblea sono raccolte in un Documento finale. /§ 2. Per la redazione del Documento finale, viene costituita un'apposita Commissione, composta dal Relatore Generale, che la presiede, dal Segretario Generale, dal Segretario Speciale e da alcuni Membri eletti dall'Assemblea del Sinodo tenendo conto delle diverse regioni, cui se ne aggiungono altri nominati dal Romano Pontefice. /§ 3. Il Documento finale viene sottoposto all'approvazione dei Membri a norma del diritto peculiare, ricercando nella misura del possibile l'unanimità morale», e per l'art. 18, *Consegna del Documento finale al Romano Pontefice*: «§ 1. Ricevuta l'approvazione dei Membri, il Documento finale dell'Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua pubblicazione. /Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro. /§ 2. Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all'Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato. /In questo caso il Documento finale viene pubblicato con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri». Cfr. anche l'art. 1 della citata *Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi*, 1° ottobre 2018. Si vedano, riguardo al necessario intervento dispositivo del diritto canonico – prima della promulgazione dell'*Episcopalis communio* –, le osservazioni di A. GIRAUDO, *Strutture ed eventi sinodali: una lettura canonistica*, in *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale, Prefazione* del cardinale G. BASSETTI, a cura di P. CODA, R. REPOLE, EDB, Bologna, 2019, specialmente pp. 68-69; ed in particolare di S. DIANICH, *Dalla teologia della sinodalità alla riforma della normativa canonica*, *ivi*, p. 71 ss.

⁸³ Cfr. anche il noto discorso tenuto il 17 ottobre 2015 da FRANCESCO, *Occasione L anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 1138-1144: «Fin dall'inizio del mio ministero come Vescovo di Roma ho inteso valorizzare il Sinodo, che costituisce una delle eredità più preziose dell'ultima assise conciliare» (*ivi*, p. 1139). Si veda il volume *A cinquant'anni dall'«Apostolica sollicitudo». Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale*, a cura di L. BALDISSERI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016.

⁸⁴ Scriveva ad esempio A. MANTINEO, *Il ritorno al Concilio Vaticano II e l'«aggiornamento» del diritto ecclesiale nel tempo di Papa Francesco*, cit., p. 33: «Se [...] le attese e le speranze del Concilio sono rimaste in parte deluse su molti versanti, sul rapporto tra primato, collegialità e sinodalità, si possono registrare molti

re 'responsabilizzazione' del Sinodo⁸⁵. Ma la strada delle rivendicazioni è ancora lunga e un poco sghemba, se si pensa solo alla mancanza di consapevolezza, in questo caso direi propriamente giuridica prima ancora che teologica, che ha contrassegnato la *bagarre* svoltasi preva-

ritardi e diversi compromessi che si sono poi trasfusi nelle disposizioni codiciali. / Le prime risposte su tali questioni aperte ci potranno consentire di valutare in che senso Papa Francesco stia attuando il Concilio, anche quanto al rapporto che lega il primato nella carità del Vescovo di Roma ai vescovi e i di loro organismi»; e con riguardo proprio al Sinodo dei Vescovi nota: «Già l'originale configurazione della nuova istituzione e poi la successiva normativa di attuazione codiciale sono stati tali da allontanare, piuttosto che avvicinare, il Sinodo rispetto all'esercizio in forma collegiale della potestà episcopale. [...] Al Sinodo, soprattutto, spetta *disceptare atque expromere optata, non vero... dirimere... (et) ferre decreta*, come previsto dal can. 343, salvo che il Pontefice non abbia concesso potestà deliberativa, ipotesi a tutt'oggi mai verificatasi, nel qual caso rimarrebbe sempre al Papa di ratificare le decisioni assunte in forma eccezionalmente vincolante. [...] Tutto ciò ha reso il Sinodo una delle forme di partecipazione, ma solo consultiva all'attività di governo della chiesa. /Malgrado i progressi compiuti, il Sinodo dei vescovi è rimasto fermo "ai primi passi", quelli segnati dai principi conciliari, che nel Codice dell'83 trovano una disciplina limitativa e restrittiva. /Così molte le domande che dal Concilio Vaticano II e per molti decenni a venire sono rimaste senza risposta. /In particolare, sul rapporto tra i Vescovi, il loro collegio, i diversi organismi sinodali e il Papa, ci si domanda se con il Codice dell'83 non si sia perseguito un "positivismo nel suo senso peggiore", nei fatti tradendo i testi e lo spirito del Concilio? o, ancora: non avrebbero dovuto Paolo VI e i suoi successori, fino Papa Ratzinger, "tener presente il dibattito conciliare sulla collegialità e considerare la discussione teologica perlomeno degli ultimi quarant'anni", invece di ignorare tutto questo? Le trasformazioni del Concilio attuate e tradotte nei canoni del Codice non dimostrano in modo esemplare che esso è "di per sé il segnale più evidente" di un processo restaurativo a danno del Concilio? [...] /Quelle domande senza risposta riportano il Magistero di Papa Francesco sulla necessità di riprendere il cammino sulla scia interrotta del Concilio Vaticano II» (*ivi*, rispettivamente pp. 35-38). Cfr. anche F. VECCHI, *Il primato petrino secondo Francesco. Un'interpretazione della «sinodalità intermedia» tra forma, rappresentanza e iurisdiction*, in *Il Papa venuto dalla "fine del mondo" per la Chiesa del terzo millennio*, cit., specialmente p. 129 ss.

⁸⁵ Già G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, cit., p. 92, appuntava che la normativa codiciale sul Sinodo dei Vescovi appare «decisamente riduttiva rispetto ad alcuni dei voti formulati dai padri conciliari e di conseguenza non mancano richieste di una revisione che attribuisca al Sinodo maggiori funzioni e responsabilità. In particolare si domanda una partecipazione che non sia limitata ai vescovi e ai religiosi, ma rispecchi tutta la molteplicità e la varietà dei servizi e dei carismi presenti nel popolo di Dio, il riconoscimento di poteri deliberativi e, persino, la trasformazione dell'istituto in una sorta di concilio ecumenico ristretto».

lentemente su *internet*⁸⁶ in merito alla richiesta, ben meno ‘sovversiva’ di altri reclami emersi proprio in occasione dei recenti Sinodi dei Vescovi⁸⁷, del diritto di voto da parte delle appartenenti ad Istituti di vita consacrata (ed a Società di vita apostolica) femminili in analogia ai membri (non ordinati) di Istituti (e Società) maschili.

Con riguardo a quanto stabilito dalla *Episcopalis communio* circa il rafforzamento della consultazione nella preparazione, lo svolgimento e la composizione di questo organismo, nonché l’attuazione delle sue conclusioni, annoto solo che i canonisti dovranno faticare non poco su questa Costituzione che «ha forse totalmente estromesso dal *Codex* (anzi, dai due Codici), la sua regolamentazione»⁸⁸ (s’intende del Sinodo dei Vescovi). Un ‘forse’, evidenziato dall’Autore citato col corsivo, dovuto probabilmente alla ‘stravaganza giuridica’, considerato il contesto, di una delle *Disposizioni finali*, secondo cui «A tenore del can. 20 del *CIC* e del can. 1502 § 2 del *CCEO*, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione apostolica rimangono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare: /1. i canoni del *CIC* e del *CCEO* che, *in tutto o in parte, risultino direttamente contrari* a qualsiasi articolo della presente Costituzione apostolica; /2. gli articoli del motu proprio *Apostolica sollicitudo*

⁸⁶ Cfr., per tutte, la campagna lanciata dall’organizzazione Overcoming silence, che ha come «Obiettivo 1» il «Diritto di voto per le donne nei prossimi Sinodi».

⁸⁷ Cfr. sulle suore missionarie che ‘ascoltano confessioni’ quanto ho riferito in G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, cit., p. 221, nota 467.

⁸⁸ M. MIELE, *L’ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXVIII (2017), p. 513, che lucidamente afferma: «va menzionata la recentissima riforma del sinodo dei vescovi, organismo che costituiva e costituisce la principale innovazione, a livello costituzionale, di ispirazione post-conciliare. La Costituzione apostolica *Episcopalis Communio*, infatti, ha forse totalmente estromesso dal *Codex* (anzi, dai due Codici), la sua regolamentazione. Una norma finale (l’art. 27) ha cura di menzionare, tra i testi normativi abrogati, oltre ai canoni codiciali “che, in tutto o in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente costituzione apostolica”, anche il motu proprio istitutivo del 1965, documento quest’ultimo che si sarebbe potuto ritenere abrogato o quanto meno obrogato già dal *Codex* del 1983» (il ‘forse’ è dunque in corsivo nell’originale).

di Paolo VI, 15 settembre 1965; /3. l'*Ordo Synodi Episcoporum*, 29 settembre 2006, compreso l'*Adnexum de modo procedendi in Circulis minoribus*»⁸⁹ (art. 27: in questo caso il corsivo dell'italiano è mio).

Una perifrasi, quella riferita ai Codici, che s'era anche recentemente già in qualche modo affacciata⁹⁰ e che, d'altronde, declinando il principio «lex posterior derogat priori» (can. 20), indica come non si intenda abrogare se non ciò che sia appunto direttamente contrario alla nuova legge. Ma dalla quale – pure tenendo conto della tradizione ecclesiale, a volte 'sconnessa', delle clausole derogatorie entro cui invero la presente potrebbe inserirsi senza troppo sconcerto – in questo caso sarebbe stato meglio guardarsi per appianare in anticipo ogni controversia. È forse vero che «Il documento non presenta notevoli novità»⁹¹: tuttavia siamo dinanzi a materia teologicamente ed ecclesiologicamente alquanto 'sensibile' ma al contempo prettamente tecnica, dovendosi poi entrare nelle pieghe di una minuta regolazione anche procedurale della *Synodus Episcoporum*, da cadenzare ligiamente e non rimettere all'inventiva degli interpreti. La volontà di Francesco di «profondamente rinnov[are] il Sinodo dei Vescovi, inserendolo nella cornice della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, a tutti i livelli della sua esistenza»⁹² ha bisogno del sussidio, discreto ma essenziale,

⁸⁹ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, cit., p. 4.

⁹⁰ Si vedrà in seguito l'art. 1 della Costituzione Apostolica di Papa FRANCESCO *Vultum Dei quaerere. De vita contemplativa monialium*, 29 giugno 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), pp. 835-861.

⁹¹ V. MOSCA, *Se e in che senso un diritto missionario serva alla riforma della Chiesa*, in *Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa*, cit., p. 313: «Il documento non presenta notevoli novità, ma lo spirito che lo motiva è certamente ispirato, a nostro avviso, da tre attenzioni del recente magistero: 1) la svolta missionaria ed evangelizzatrice di tutta l'attività ecclesiale; 2) l'attuazione dei suoi propositi ed eventuali decisioni con uno sguardo attento alla diversità delle culture e quindi alla loro inculturazione; 3) la possibilità di ulteriori e possibili sviluppi secondo quanto lo stesso Supremo Pastore riterrà opportuno».

⁹² Così il *Profilo* nella pagina *web* ufficiale del Sinodo dei Vescovi: «Recentemente Papa Francesco, con la Costituzione Apostolica *Episcopalis communio* (15 settembre 2018), ha profondamente rinnovato il Sinodo dei Vescovi, inserendolo nella cornice della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, a tutti i li-

di una legge che la traduca con puntualità giuridica, non bastando certo all'uopo un'Istruzione di rango secondario⁹³.

Infatti, v'è da chiedersi come si determineranno con la dovuta certezza le 'parti' superstiti del *Codex Iuris Canonici* (o i riferimenti nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*) e come le si integrerà con la novella legislativa, ricomponendo le sparpagliate tessere del mosaico normativo: novella, tra l'altro, ancora non disponibili in latino⁹⁴, 'accidente' oggi tutt'altro che raro, mentre, lo annoto qui una volta per tutte, «Publicam vim et efficacitatem Codicis Iuris Canonici habet textus unus latinus»⁹⁵. Insomma, penso si con-

velli della sua esistenza. In particolare, il Sinodo è compreso come un processo articolato in tre fasi: la fase preparatoria, in cui ha luogo la consultazione del Popolo di Dio sui temi indicati dal Romano Pontefice; la fase celebrativa, caratterizzata dal raduno assembleare dei Vescovi; la fase attuativa, in cui le conclusioni del Sinodo approvate dal Romano Pontefice devono essere accolte dalle Chiese. La fase centrale, in cui si svolge l'opera di discernimento dei Pastori, è in tal modo preceduta e seguita da fasi che chiamano in causa la totalità del Popolo di Dio, nella pluralità delle sue componenti».

⁹³ Ho già citato l'*Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi* a firma del segretario generale L. BALDISSERI e del sottosegretario F. FABENE, datata 1° ottobre 2018.

⁹⁴ La Costituzione Apostolica è pubblicata in italiano in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 1359-1378.

⁹⁵ SEGRETERIA DI STATO, *Normae de latino textu C.I.C. tuendo*; riporto per intero il testo in italiano delle *Norme circa la protezione del testo latino del Codice di Diritto Canonico e delle sue traduzioni in altre lingue*, in *L'osservatore romano*, 28 gennaio 1983, 1: 'La necessità di tutelare l'integrità del testo latino del nuovo Codice di Diritto Canonico e di garantire in pari tempo la fedeltà delle traduzioni del medesimo nelle lingue moderne, consiglia che la Santa Sede dia le opportune norme in proposito. Perciò il Cardinale Segretario di Stato, per speciale mandato del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, stabilisce quanto segue: /1) Soltanto il testo latino del Codice di Diritto Canonico ha valore ufficiale. /2) La Santa Sede, a norma delle convenzioni internazionali, si riserva i diritti esclusivi sul testo, sia per quel che riguarda la sua ristampa nella lingua latina, sia per le traduzioni in altre lingue. /3) La concessione di licenze per le traduzioni si farà normalmente tramite le Conferenze Episcopali. /Queste norme si promulgano mediante la pubblicazione ne *L'osservatore romano* ed entrano in vigore immediatamente'. Per il testo in latino e in italiano cfr. *Enchiridion vaticanum*, n. 8, EDB, Bologna, 1984, n. 640, pp. 514-517. Mi sono soffermata su questa frequente assenza dei testi latini e sulle sue conseguenze negative in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 141 ss.

verrà che difficilmente un dicastero ‘statutariamente’ incaricato se non altro di salvaguardare la *recta forma iuridica* possa aver consentito nella sua consultazione⁹⁶ a tale formula in qualche modo astrusa e comunque foriera di innumeri travisamenti in un testo normativo di tale rilevanza: si sarebbe semmai suggerito di trasfondere subito quanto statuito in canoni, mutando senza indugio ed in modo pianamente afferrabile il *Codex Iuris Canonici*. Il rischio concreto è che la tanto enfatizzata valorizzazione della sinodalità resti, senza la sommessa ma essenziale corretta traslitterazione *in sermonem canonicum*, un bel sogno che si dilegua al primo albeggiare: sostanza, dunque, non forma.

Tuttavia, come anticipavo, la cattiva stesura di certi innesti nel Codice fa supporre che pure in altri casi si sia evitato di rivolgersi al Pontificio Consiglio o non si sia dato seguito ai suoi suggerimenti. Così, riguardo alla disciplina della rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, due provvedimenti legislativi innovativi e integrativi *vere universales* dello *ius conditum* sul medesimo argomento si sono succeduti ‘capricciosamente’ a distanza di meno di quattro anni⁹⁷: il Rescritto *ex audientia SS.mi* del 3 novembre 2014⁹⁸, seguito quasi ‘a ruota’ dalla Lettera Apostolica in

⁹⁶ Cfr. quanto si riferisce, lapidariamente come sempre, in *Communicatio-nes*, L (2018), p. 84 (e «super adumbratione Instructionis Synodi Episcoporum» cfr. *ivi*, p. 423).

⁹⁷ Commenta M. MIELE, *L'ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, cit., p. 514, nota 156: «La *lex propria* della Curia romana (Giovanni Paolo II, cost. ap. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988) all'art. 5, par. 2, (“AAS”, 80, 1988, p. 860) aveva stabilito la decadenza dall'ufficio per i capidicastero non cardinali, e per i segretari dei dicasteri, al compimento del settantacinquesimo anno d'età. La disposizione era stata confermata da un Rescritto *ex audientia* del 3 novembre 2014, anche “accogliendo le raccomandazioni del Consiglio dei cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa” (“AAS”, 106, 2014, p. 883). Poco più di tre anni dopo, la norma veniva modificata in senso contrario (Francesco, *motu proprio Imparare a cedere*, 12 febbraio 2018, “Il Regno-Documenti”, 63, 2018, 9, pp. 291-292)».

⁹⁸ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia SS.mi sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 3 novembre 2014, in *L'osservatore romano*, 6 novembre 2014, p. 6. Rileva J. GARCÍA MARTÍN, *La pérdida del oficio eclesiástico por renuncia al cumplir la edad prefijada*, in *Revista española*

forma di «Motu Proprio» *Imparare a congedarsi* con «qualche chiarificazione dell'art. 2 del citato *Rescriptum*»⁹⁹ e modifiche all'art. 7 del medesimo, il cui ambito di applicazione viene esteso ad altre categorie soggettive.

Un tema, per lo meno quello della *renuntiatio* dell'*episcopus diocesanus*¹⁰⁰, estremamente spinoso e grondante implicazioni teologiche ed ecclesologiche di non tenue momento, che non poteva certo essere abordato impulsivamente e senza una sufficiente ed anzi del tutto sciente pesatura. Al proposito osservo solo *per transennam* come prospetti già in sé un'antinomia giuridica il fatto che, pur dovendo essere insita nell'istituto della rinuncia la *libertas agendi*, essa sia regolata¹⁰¹ e resa pressoché automatica (al varcare una certa età anagrafica) ed altresì addirittura, in certi casi, in qualche modo 'co-

de derecho canónico, LXXVI (2019), p. 120: Papa Francesco «En 2014 emanó unas disposiciones de carácter legislativo (*Motu proprio*) *Il grave peso sobre la renuncia de los Obispos diocesanos y de los titulares de oficios de nombramiento pontificio en la Curia Romana, que fueron publicadas impropriamente como un rescripto del Card. Pietro Parolin*», soffermandosi poi, nelle note, su «un cierto desorden o caos» nelle modalità di promulgazione e pubblicazione.

⁹⁹ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Imparare a congedarsi con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia*, in *L'osservatore romano*, 16 febbraio 2018, p. 7. L'età della rinuncia da parte dei vescovi compare talora come oggetto di studio del Pontificio Consiglio: cfr., ad esempio, *Communicationes*, XLVI (2014), p. 366; *ivi*, XLIX (2017), p. 56.

¹⁰⁰ È di coloro che ai vescovi diocesani ed eparchiali sono equiparati.

¹⁰¹ A. VIANA, "*Officium*" según el derecho canónico, Eunsa, Pamplona, 2020, p. 321 ss., si sofferma sulla «renuncia reglada»: «La renuncia reglada debe distinguirse de la voluntaria, ya que en este caso el titular del oficio no es libre para tomar la iniciativa y dimitir, sino que es la ley del oficio la que establece la presentación de la renuncia, al cumplirse el plazo o la edad prevista. No se trata aquí, por tanto, de un derecho cuyo ejercicio dependa de la persona al frente del oficio, sino de una obligación legal. La renuncia reglada no es en puridad una verdadera y libre dimisión. Su fundamento responde a ciertas peculiaridades de la organización eclesias-tica, por las que se rodea de un especial respeto y consideración a los titulares de algunos cargos públicos. De este modo, en lugar de establecer la cesación en el cargo una vez cumplida la edad correspondiente y recibida la correspondiente notificación de la autoridad (c. 186), cuando se trata de cardenales que presiden dicasterios de la curia romana, obispos diocesanos, obispos coadjutores y auxiliares e incluso párrocos, lo previsto es que sea el titular quien presente la dimisión».

artata' attraverso un pressante 'invito'¹⁰²: a lasciare un *officium*, poi, riconducibile allo *ius divinum*. Una *crux*, questa, che aveva già infiammato il confronto dei Padri in seno al Concilio Vaticano II, proprio in ragione della sua centralità¹⁰³.

Comunque sia, l'invito alla rinuncia', che poteva giustificarsi in casi singolari, viene previsto legislativamente con carattere generale¹⁰⁴ dal Rescritto appena citato secondo cui «l'Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un Vescovo di presentare la rinuncia all'ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fra-

¹⁰² Cfr. A. VIANA, "*Officium*" según el derecho canónico, cit., pp. 322-323: «resulta problemático el supuesto de la *invitación a la renuncia* prevista en algunos casos por el derecho y la praxis administrativa y penal canónicas. Así, según el art. 4 del m.p. *Come una madre amorevole*, de 4.VI.2016, si tras la investigación realizada consta la grave o muy grave responsabilidad del obispo por daños causados a personas o comunidades y se ve oportuna la remoción del oficio, el dicasterio de la curia romana competente puede decidir, sin embargo, no dar el decreto motivado de remoción, sino "exhortar fraternalmente" al obispo investigado a que presente la renuncia a su oficio en un plazo de 15 días. Como anota Jorge Miras, se trata de un expediente que hace pasar "por *renuncia voluntaria* una destitución o una remoción con causa grave o gravísima", lo que aparte de no responder a la realidad de las cosas, exonera al dicasterio de la obligación de dar un decreto motivado "y, por ende, de la exigencia de mostrar públicamente el cumplimiento de los requisitos para la legitimidad de su actuación": di questa ipotesi mi occuperò in seguito.

¹⁰³ Cfr. quanto annotavo in G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, cit., p. 47 ss., rinviando ad ulteriore dottrina.

¹⁰⁴ Cfr. A. VIANA, "*Officium*" según el derecho canónico, cit., pp. 323-324: «Un caso semejante es el que ya había sido previsto con carácter general por las normas comunicadas mediante rescripto *ex audientia*, publicado por el Secretario de Estado el 3.XI.2014, que expresa la voluntad del papa Francisco acerca de "la renuncia de los obispos diocesanos y titulares de oficios de nombramiento pontificio". El art. 5 de estas normas prevé que en ciertos casos "la autoridad competente" pueda considerar necesario pedir a un obispo la presentación de la renuncia a su oficio, tras comunicarle los motivos de tal propuesta y escuchar las razones del afectado. Como comenta Julio García Martín, "es evidente que este modo de proceder trata de evitar la remoción del oficio" o, al menos, que sea así considerada; sin embargo, continúa el autor citado, "parece que no le deja al obispo la posibilidad de defenderse, como la mejor manera de esclarecer los hechos, porque quien recoge las pruebas puede ser parcial en su modo de proceder, que condiciona una decisión también parcial". L'Autore citato è J. GARCÍA MARTÍN, *La pérdida del oficio eclesiástico por renuncia al cumplir la edad prefijada*, cit., p. 142.

terno dialogo»¹⁰⁵. Una figura giuridica davvero problematica poiché «Planteada como una forma de evitar escándalos y proteger la buena fama personal, puede provocar, sin embargo, situaciones injustas, cuando a través de esta facultad el gobernante evita motivar la remoción y el afectado es inducido a renunciar a una defensa con todas las garantías jurídicas. En suma, es problemático que, tratándose de una praxis que podría justificarse en casos singulares, acabe por convertirse en una norma general de procedimiento administrativo que provoque arbitrariedad y condicione el derecho de defensa»¹⁰⁶. Alla fine una rimozione (una destituzione o anche, al limite, una privazione) dall'ufficio si prospetterebbe maggiormente *secundum ius* perché si emanerebbe un decreto comunque motivato che darebbe atto del compimento dei requisiti per la legittimità della sua attuazione: a beneficio del soggetto colpito ma pure a riprova della correttezza e dell'imparzialità dell'autorità ecclesiastica.

Senza qui neppure potersi prospicere su tale strapiombo, in questa sede si rimarca unicamente il bisogno malaccortamente sopravvenuto di raggiustare il ' tiro legislativo ' nel giro di poco tempo, evidentemente ammettendo per implicito di aver proceduto in maniera troppo precipitosa. Si sono pertanto emanati a ripetizione due documenti sulla stessa disciplina, con ripercussioni non parche sulla normativa codiciale. Entrambi, peraltro, e non solo il primo, non immuni da difetti redazionali, con ripercussioni tutt'altro che risibili, insorgendo dubbi di diritto sugli effetti delle rinunce¹⁰⁷, anch'es-

¹⁰⁵ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia SS.mi sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 3 novembre 2014, cit., p. 6, art. 5.

¹⁰⁶ A. VIANA, "Officium" según el derecho canónico, cit., p. 324.

¹⁰⁷ Rinvio all'accurata trattazione di J. GARCÍA MARTÍN, *La pérdida del oficio eclesiástico por renuncia al cumplir la edad prefijada*, cit., p. 141 ss., che segnala le diverse e non irrisorie questioni nascenti dall'imprecisa formulazione dei due provvedimenti legislativi, e, tra l'altro, così conclude il suo saggio: «La ley *Il grave peso* concierne a los Obispos diocesanos, coadjutores y auxiliares y otro Obispos de oficios de nombramiento pontificio y reproduce prácticamente la norma del can. 189. En efecto, según esta ley dichos sujetos pierden el oficio cuando su renuncia es aceptada, pero esta disposición es incompleta [...] porque debía haber añadido que la aceptación ha de ser notificada, como, en cambio, precisa el can. 186. La se-

si agevolmente ovviabili con l'uso di una maggiore attenzione giuridica¹⁰⁸.

gunda ley establece [...] que los Prelados superiores, Prefectos no Cardenales y Secretarios, y los Nuncios no cesan al cumplir los setenta y cinco años sino que deben presentar la renuncia. Esta ha de ser aceptada por el Sumo Pontífice, pero como la ley anterior no dice que deba ser notificada, por lo que estas dos últimas leyes del papa Francisco son incompletas, o sea, imperfectas».

¹⁰⁸ Rimando altresì alla disamina di M. GANARIN, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, www.iustel.com, 47 (2018), pp. 1-48, il quale, censurando la previsione di cui all'articolo 2 del Rescritto del 3 novembre 2014 secondo cui la rinuncia deve ritenersi efficace «soltanto nel momento in cui sia accettata da parte della legittima autorità», spiega: «Il disconoscimento della natura recettizia della rinuncia, la quale diverrebbe efficace ancor prima che l'autorità episcopale sia informata della sopravvenuta accettazione, appare tuttavia una soluzione normativa alquanto discutibile sotto il profilo della *rationabilitas*. In effetti, come ha posto in risalto la riflessione dottrinale, l'assicurazione che la *vacatio officii* avvenga soltanto qualora l'accettazione sia oggetto di specifica comunicazione al rinunciante risponde a talune esigenze materiali di giustizia rinvenibili nella salvaguardia sia dei diritti individuali sia del principio di certezza del diritto. E ciò al fine di evitare che l'ufficio risulti vacante solo 'di diritto' ma non anche 'di fatto', in quanto colui che non ne ha più la titolarità continua illegittimamente ad occuparlo: ponendo in essere atti giuridici evidentemente invalidi, dato che egli non sa in quale momento non è più abilitato a porli in essere per disposizione dell'autorità superiore. /Avendo perciò in considerazione la realtà oggetto di regolamentazione normativa e, in particolare, l'assetto di interessi sottostante alla norma positiva, pare necessario procedere a una sorta di interpretazione 'razionalizzatrice' del nucleo dispositivo dell'art. 2 del rescritto *ex audientia SS.mi*, che non può non condurre alla preservazione della natura recettizia della rinuncia accettata, tra l'altro non disconosciuta dalla prassi di governo della Sede Apostolica. Deve concludersi dunque che la norma presenti un manifesto errore redazionale, forse determinato dalla circostanza che la disciplina generale sulla rinuncia del Libro I del *Codex Iuris Canonici* non riproduce quanto statuiva il can. 190, § 1 della codificazione piano-benedettina del 1917: secondo il canone, l'ufficio era da ritenersi vacante soltanto qualora fosse stato comunicato al rinunciante l'atto di accettazione della rinuncia. Un'omissione foriera di equivoci, nei quali sembra essere incorso lo stesso legislatore nel momento in cui ha stabilito che la rinuncia produce effetti con l'accettazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente» (*ivi*, pp. 17-18; per altri esempi di prescrizioni formulate inappropriatamente cfr. *ivi*, p. 27 ss., p. 34 ss.); anche il *Motu Proprio Imparare a congedarsi* presenta ulteriori criticità nella redazione: cfr. *ivi*, p. 41 ss. Si veda anche F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), pp. 453-464.

Mentre nel Rescritto si dichiara che si accolgono «le raccomandazioni del Consiglio dei Cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa» – tra i quali, *salva debita reverentia*, non spiccano eminenti canonisti¹⁰⁹ –, nel *Motu Proprio*, invece, si notifica che il Pontefice ha «effettuato le opportune consultazioni»: di qualche giurista, si presume e ci si augura, di cui è ignota l'identità e che comunque, almeno per evitare questo duplice ravvicinato intervento per un'«attualizzazione delle norme circa i tempi e le modalità di rinuncia all'ufficio per raggiunti limiti d'età», andava sentito prima, per non finire poi in un *cul de sac*; del Pontificio Consiglio *de legum textibus* non si fa cenno alcuno. Mentre proprio la capitalità dello snodo, in cui lo *ius divinum* relativo all'episcopato si deve coniugare con norme che non lo tradiscano o lo deturpino, e che aveva toccato nervi scoperti pure nell'aula conciliare, postulava un'avvertenza giuridica massima.

L'«esortare» (*enixe*, si diceva in passato) alla rinuncia il vescovo eventualmente «colpevole» di «negligenza» è contemplato pure dal *Motu Proprio Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016¹¹⁰, acclamato calorosamente dalla stampa internazionale – che sovente, è stato rilevato, alimenta una concezione addirittura «oracolare» dell'attuale supremo legislatore canonico quale *deus ex machina* risolutore¹¹¹ – come una «vittoria» contro le omertà, le coperture ed i favoreggiamenti che avrebbero peggiorato la pervasività della co-

¹⁰⁹ Come è stato rimarcato, poi, «La posición del Consejo de cardenales (C-9) planteará algún problema, ya que, el hecho de que esté compuesto por personas que en su mayor parte no trabajan en la curia es una ventaja, pues permite un examen menos dependiente del ambiente romano; pero tiene la desventaja de que puede faltar a los miembros un conocimiento suficiente de la curia, y además la verificación de sus propuestas es menos eficaz que si aquéllos estuvieran permanentemente en Roma»: A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., p. 286.

¹¹⁰ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Como una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *L'osservatore romano*, 5 giugno 2016, p. 8 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII [2016], pp. 715-717).

¹¹¹ Così P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 111, che in nota 59 aggiunge: «Basti in questo riprendere i giornali nelle date corrispondenti ai diversi interventi normativi pontifici per assaporare proprio queste caratterizzazioni socio-

siddetta pedofilia nella Chiesa. Eppure, anche tale legge suscita un qualche sgomento nei canonisti: e quindi la fondata congettura che sul loro qualificato parere si sia soprasseduto.

E non mi riferisco qui solo alla già emersa aporia della rinuncia 'fraternamente' forzata¹¹²: che qui invero «presenta más sombras que luces como modo eclesial de proceder y contribuye escasamente a mostrar sin distorsiones la imagen de la Iglesia en sus actuaciones jurídicas»¹¹³.

culturali: l'entrata in campo del *deus ex machina* che muta il corso della storia ecclesiale creando nuovi spazi giuridici nella Chiesa o riformando quelli inadeguati).

¹¹² La Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, cit., p. 8, prevede tra l'altro che la Congregazione deve «esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione» (riporterò il testo per esteso più avanti).

¹¹³ J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Como una madre amorevole*, Seminario de profesores, 16 de marzo de 2017, all'indirizzo *internet* <http://hdl.handle.net/10171/52358>, pp. 12-13 (si farà sempre riferimento alle pagine del dattiloscritto), il quale argomenta convincentemente: «me parece que el expediente de hacer pasar por renuncia voluntaria una destitución o una remoción con causa grave o gravísima presenta sus problemas, aunque sea una praxis conocida en diversas actuaciones. Quizá en su origen, considerando el contexto social y eclesial, este modo de actuar pudiera encontrar cierta justificación en consideraciones como la caridad hacia el destituido, su buena fama, el bien de la Iglesia, la evitación del escándalo, etc. Sin embargo – dicho sea con todo respeto y la mejor de las intenciones –, en la actualidad parece una manera de proceder que no solo no consigue evitar las posibles consecuencias negativas de la remoción en la opinión pública, etc. – la Iglesia vive también, con todas sus consecuencias, en la “sociedad de la información” –, sino que oscurece innecesariamente la transparencia deseable en los procedimientos canónicos. Expresiones de suyo nobles, como “esortazione fraterna” u otras semejantes, en el contexto de este procedimiento, o de otros similares, podrían ser percibidas a esa luz con connotaciones contiguas al cinismo o al maquiavelismo, que no responden a la realidad y distorsionan el sentido de la actuación de la autoridad eclesiástica. En efecto, no sería difícil que esta actuación se interpretara infundada o maliciosamente como una especie de refinada coacción con la que se buscaría obtener un fin “equivalente” al de la remoción – “equivalencia” que, por cierto, merecería un estudio detenido –, bajo la apariencia de una renuncia voluntaria del mismo sujeto al que ya se ha decidido remover (y al que se removerá en efecto, si no renuncia). Con ello, además, el dicasterio se exoneraría de la obligación de dar un decreto motivado y, por ende, de la exigencia de mostrar públicamente el cumplimiento de los requisitos para la legitimidad de su actuación. En todo caso, aun cuando no se diera el riesgo sumariamente descrito, parece seguro afirmar que este modo de proceder no permite percibir con más

Oppure alle motivate perplessità di carattere ‘costituzionale’¹¹⁴ ovvero ecclesiologico¹¹⁵ che suscita il *Motu Proprio*: anche a discapito della ret-

claridad la diligencia, el rigor y la pulcritud de la actuación de la autoridad competente ante negligencias gravemente dañosas como las que considera el m. p.».

¹¹⁴ Rinvio, per tutti, a M. DEL POZZO, *Rilievi costituzionalistici a proposito della nuova disciplina per la rimozione del Vescovo*, in *Ius missionale*, XI (2017), pp. 257-269. Osserva l’Autore a p. 260, dopo avere illustrato sinteticamente la teologia dell’episcopato rivisitata dal Vaticano II: «Assodato il cammino percorso e, in un certo senso, il cambio di paradigma intervenuto anche a questo proposito, il *Motu proprio* in questione sembra segnare in qualche modo una sorta di inversione di tendenza. Il m. p. *Come una madre amorevole* si muove infatti nell’ottica del controllo tutorio e della disponibilità primaziale del mandato (ovviamente per causa grave). Il provvedimento pontificio accresce o esalta la responsabilità del governo universale nell’ufficio episcopale al punto da sancire la revoca dell’incarico in caso di trascuratezza o negligenza lesiva del bene comune. Il Vescovo diocesano o il soggetto ad esso equiparato o assimilato appare in pratica come un funzionario o un mandatario della suprema potestà al pari di altri uffici o mansioni dell’organizzazione ecclesiastica. La peculiarità o singolarità della configurazione ontologico-sacramentale dell’*Episcopus* non riceve una particolare considerazione o riguardo di fronte alla leggerezza o omissione nel caso di abusi». Del Pozzo peraltro subito ridimensiona la portata di tali affermazioni: «Non riteniamo tuttavia che il *Motu proprio* voglia sminuire o compromettere la logica dell’episcopato configurata dal Vaticano II e dal magistero successivo. Ci sembra improprio attribuire al provvedimento legislativo un rilievo ecclesiologico o magisteriale contrario alla dottrina consolidata». Più oltre lo stesso Autore afferma parlando delle «ricadute costituzionali dell’intervento legislativo»: «La *concezione dell’episcopato* può apparire magari un po’ sminuita o ridimensionata rispetto al magistero recente per quanto concerne la *ratio* e l’esercizio del ministero. [...] Il Vescovo diocesano, al pari di altri addetti o funzionari, può essere quindi rimosso dalla sede nell’ipotesi dell’accertamento di serie inefficienze o manchevolezze. La preposizione a una Chiesa particolare non sembra quindi indicare tanto lo stretto legame interpersonale con la comunità affidata quanto la prestazione di un servizio qualificato. Fermo restando la positività del superamento di una visione eccessivamente carismatica e di una mentalità talora “aristocratica” dell’esercizio del comando, emerge per contro il rischio di una percezione troppo efficientistica o funzionalistica del governo, slegata dalla logica teologica e misterica della preposizione gerarchica. [...] Il m. p. *Come una madre amorevole* inoltre accentua evidentemente la *dipendenza e il riferimento del governo locale alla Sede Apostolica*. Il problema non è la controtendenza rispetto all’autonomia e al decentramento della Chiesa o comunità particolare, ma la previsione di un’insidiosa e incerta subordinazione amministrativa e soggezione istituzionale. L’iniziativa della Congregazione introduce infatti una forma di ingerenza e verifica non troppo lineare e scontata nell’economia del sistema» (*ivi*, pp. 264-266).

¹¹⁵ Cfr. G. SCIACCA, *Note sulla dimissione del Vescovo dallo stato clericale*, in *Jus-Online Rivista di scienze giuridiche*, LXVI-V (2019), 2, p. 13, il quale rileva: «A suo

ta comprensione dell'ufficio e ministero episcopale quale delineato dai documenti conciliari, come lo stesso segretario della Segnatura Apostolica ha di recente osservato¹¹⁶. Ovvero ancora ad altre, davvero assai consistenti, imprecisioni giuridiche e consequenziali incoerenze in-

tempo, non si è mancato di avvertire, *salva debita reverentia*, alcune perplessità nei confronti di taluni recenti provvedimenti legislativi, soprattutto per la funzione del Vescovo diocesano, per il quale, tra l'altro, si faceva riferimento al can. 193, che afferisce alla generica rimozione dagli uffici, mentre quello del Vescovo diocesano è ufficio primario *ex iure divino*, e il Vescovo può finir di essere considerato alla stregua di un funzionario della Santa Sede e non già quello che il Vaticano II indelebilmente scolpisce: "Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt [...] neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt" (LG 27). /Con conseguenze rischiose non solo per i singoli Vescovi, e le varie Chiese particolari coinvolte, ma anche per la stessa Santa Sede, che la c. d. *accountability, in subiecta materia*, fatalmente comporta alla luce di una pretesa responsabilità aziendale, del principio che "non poteva non sapere", e del "respondeat superior", che contraddice all'irrinunciabile principio della civiltà giuridica secondo il quale la responsabilità penale è personale».

¹¹⁶ Cfr. G. SCIACCA, *Per un'armonia nella legislazione canonica*, in *Jus-Online Rivista di scienze giuridiche*, LXVII-VI (2020), 4, pp. 1-21, che nell'*Introduzione* del saggio enuncia la sua intenzione di procedere ad un «ineludibile confronto, sostanziale e d'insieme, non già sinottico, tra la Costituzione dogmatica conciliare *Lumen gentium*, dopo averne ribadito la qualificazione giuridica che, come si vedrà, è quella di una norma di diritto divino, enunciata dal Papa e dai Vescovi in Concilio, e i due *motu proprio*, anch'essi derivanti dal Romano Pontefice, *Come una madre amorevole* e *Vos estis lux mundi*, per ravvisare tra queste fonti (*Lumen gentium* e i due citati *motu proprio*) la necessaria coerenza e, ove questa apparisse meno evidente e chiara, avvertire circa le criticità e i rischi, che una qualche aporia potrebbe provocare con le conseguenti possibili ricadute non solo sull'ecclesiologia (e non solo quella conciliare) ma sulla vita medesima della Chiesa». L'Autore, dopo essersi soffermato sul ministero episcopale così come delineato in particolare dalla Costituzione conciliare *Lumen gentium*, ed avere segnalato i «punti di criticità della recente normativa col magistero conciliare», conclude «che tutti i soggetti e gli organi deputati ad applicare i due *motu proprio* [...] sono chiamati a porre in essere una interpretazione ed applicazione di essi il più possibile conforme ai dettami conciliari, a maggior ragione atteso che, essendo essenzialmente titolari di una potestà di carattere amministrativo, godono di un margine di discrezionalità ben più ampio di quello concesso agli organi giurisdizionali. Tale discrezionalità deve modellare la loro azione nel senso quanto più rispettoso delle prerogative dei Vescovi e della libertà nell'azione di governo, intimamente connessa al loro ufficio capitale di derivazione apostolica» (*ivi*, pp. 19-20).

terpretative¹¹⁷ che il suo dettato fomenta¹¹⁸, prima di tutto la «vaghezza della fattispecie»¹¹⁹: le quali tuttavia la dottrina deve senza timori e

¹¹⁷ Il testo, come oramai usuale, è steso in italiano e manca la versione latina. Certo qualunque giurista, aduso alla terminologia legislativa, davanti alla prescrizione secondo cui «Il Vescovo diocesano o l'Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua», è spinto ad interrogarsi se si tratti dell'istituto della responsabilità oggettiva. Mira a riportare il testo a ragionevolezza F. PUIG, "La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo", in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 729: «"mancare oggettivamente" alla diligenza richiesta [...] sembra che si debba intendere come l'esigenza di un giudizio chiaro di adeguatezza tra ciò che è stato omesso o fatto, e il danno arrecato. In questo modo si dovrebbe escludere (malgrado la parola potrebbe suggerirlo), una responsabilità oggettiva, vale a dire, l'attribuzione della responsabilità per il solo fatto che esiste il danno, per via di una presunzione sostanziale o processuale secondo la quale un soggetto deve rispondere sempre di quei danni. Questo tipo di responsabilità, tipica di contesti civili nei quali si pensa soprattutto a un danno e a un relativo risarcimento monetario, tra l'altro spesso coperto da assicurazione, alle volte viene evocata quando si parla in termini popolari di "tolleranza zero". La Lettera, portatrice della sollecitudine della Chiesa per coloro che possono essere danneggiati da azioni o omissioni dell'autorità, non sembra che cerchi questo risultato. Tra l'altro perché una responsabilità del genere potrebbe incentivare un tale livello di sfiducia nelle persone e di aggressività nella risposta preventiva al problema posto, che non sembra consona con la natura della Chiesa stessa. In questo senso, "mancare oggettivamente" dovrebbe significare che sia stata accertata una azione negligente ed imputabile all'autorità ecclesiastica dalla quale sono derivati danni certi». Su questo particolare profilo del *Motu Proprio* si vedano anche le riflessioni, come sempre acute, di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 5 ss. Riprende in generale l'importante tema della responsabilità oggettiva nel diritto canonico A. VIANA, "Officium" según el derecho canónico, cit., p. 231 ss., soffermandosi altresì sulle «cuestiones interpretativas» suscitate dalla normativa contenuta nel suddetto *Motu Proprio*.

¹¹⁸ Un'analisi attenta di tutte le perplessità che il *Motu Proprio* solleva dal punto di vista canonico è quella di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 1 ss.: su esse non posso in questa sede soffermarmi, rinviando a tale esauriente studio. Cfr. ancora quanto segnalano J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, *El motu proprio «Como una madre amorosa» a la luz de la normativa codicial*, in *Estudios eclesiásticos*, XCI (2016), p. 850 ss.; C. GENTILE, *Nuovo passo nella lotta alla pedofilia del clero*, nella rivista telematica *InStoria rivista online di storia & informazione*, N. 107 – novembre 2016 (CXXXVIII), *passim*.

¹¹⁹ G. SCIACCA, *Per un'armonia nella legislazione canonica*, cit., pp. 13-14: «La normativa lascia aperti diversi interrogativi, a partire dalla stessa qualificazione del-

schiettamente additare al legislatore supremo affinché eventualmente sovvenga *de lege ferenda*, in quanto esse possono essere «fuerite potencial de subjetivismo y arbitrariedad, riesgos que se deberían alejar al máximo en el momento aplicativo de la norma, sobre todo en materias odiosas de esta gravedad»¹²⁰.

Stante che su tutto questo si deve riflettere, io voglio però riferirmi segnatamente ai gangli di un procedimento amministrativo del tutto speciale, non un più garantista processo giudiziale¹²¹, ma neppure una procedura amministrativa 'standard' in materia penale¹²² così come regolati dai Codici: tra l'altro in ossequio ai *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* approvati dal

la condotta che costituisce il presupposto di fatto per l'attivazione della procedura di rimozione, ovvero la "negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili". La vaghezza della fattispecie, se formalmente è conciliabile con la natura amministrativa e non penale del procedimento e dell'atto che lo conclude, stride, d'altra parte, con il suo carattere intrinsecamente sanzionatorio e, soprattutto, rischia di sfociare in una compressione, di portata difficilmente controllabile, della discrezionalità tipica del potere amministrativo. Sono note, peraltro, anche in ambito secolare le controversie legate all'indeterminatezza della fattispecie incriminatoria dell'abuso d'ufficio e alla sua riforma che da più parti s'invoca. /Di fatto l'annunciato (nel 2015) delitto di abuso d'ufficio episcopale, il cui campo d'applicazione avrebbe dovuto essere appunto quello della mancata vigilanza e/o repressione nella materia dei delitti *contra sextum cum minore*, non è stato ancora formalizzato e ciò autorizza il sospetto che col m. p. del 2016 si sia pensato di tradurre in norma quell'annuncio, rimanendo però nel campo di una procedura amministrativa che è caratterizzata da minori garanzie sia di determinatezza sostanziale che di difesa processuale».

¹²⁰ J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 6.

¹²¹ Cfr. G. SCIACCA, *Per un'armonia nella legislazione canonica*, cit., p. 12: «La procedura disegnata nel m. p. in discorso, giova ribadirlo, è di indole strettamente amministrativa e non penale. Infatti, i Vescovi potrebbero anche essere accusati del delitto di "abuso d'ufficio" ex can. 1389, ma in tal caso la procedura processuale è già dettagliatamente disciplinata dal Codice e la competenza esclusiva a giudicarli è del Papa ai sensi del can. 1405, § 1».

¹²² Rinvio alla trattazione di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 7 ss.

Sinodo del Vescovi del 1967 e relativi alla tutela dei diritti¹²³. Tale procedimento, alquanto nebuloso, dai contorni indefiniti ed elastici nelle modalità e tempistiche, può eventualmente sfociare nella comminazione ‘facoltativa’ di un decreto di rimozione dall’«incarico»¹²⁴, sottomesso poi all’approvazione specifica del romano Pontefice¹²⁵,

¹²³ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, I (1969), pp. 77-85, in particolare il sesto e il settimo principio.

¹²⁴ Sulla facoltatività della rimozione ed invero sul carattere facoltativo della stessa investigazione, nonché sull’utilizzo del termine ‘incarico’ piuttosto che ‘ufficio ecclesiastico’ si rinvia ai rilievi critici del tutto condivisibili di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 7 ss.

¹²⁵ Come nota C. GENTILE, *Nuovo passo nella lotta alla pedofilia del clero*, «Il Papa prima di assumere una qualunque decisione (approvare o non approvare il decreto della Congregazione), “si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all’uopo designati” (art. 5). /Questo particolare “secondo grado di giudizio” automatico, che va ovviamente ad eliminare la possibilità di ricorrere alla Segnatura Apostolica, allenta i timori di una lesione al diritto di difesa del Vescovo “condannato” (che si vedrebbe arrivare un decreto approvato in forma specifica dal Papa e quindi non impugnabile) in quanto vede il suo caso giudicato dalla Congregazione ridiscusso dal Papa e dai giuristi suoi consiglieri. Tuttavia, non è specificato né se il Vescovo condannato verrà messo a conoscenza del decreto emesso nei suoi confronti, né se avrà o meno la possibilità di presentare, ed in che modalità e tempi, le proprie doglianze al Papa e quindi al Collegio dei giuristi affinché ne prendano visione e conoscenza per avere così ulteriori (e “altri”) elementi di giudizio. /Ovviamente la decisione ultima presa poi dal Papa è inappellabile». Inoltre, osserva lo stesso Autore, ci sono alcuni dubbi riguardo al “collegio dei giuristi” che affiancherà il Papa nei giudizi definitivi. Oltre a quanto già detto sopra, il testo pontificio non specifica se questi giuristi opereranno in maniera stabile o saranno nominati di volta in volta, così come se si pronunceranno oltre che sulla legittimità anche sul merito. /Nulla viene detto, inoltre, sulle modalità del loro lavoro. In particolare né quanti saranno, né se si riuniranno in “turni” o tutti insieme, né se predisporranno un voto collegiale o singolo. Resta, infine, la scelta di fondo dei provvedimenti di questo ultimo periodo: l’abbandono della più garantista via giudiziale e l’utilizzo della via amministrativa non impugnabile a causa della decisione pontificia finale». Aggiunge G. FERRO CANALE, *Solo un simulacro di processo*, pubblicato online il 6 giugno 2016 nel blog di S. MAGISTER, *Settimo Cielo*, sempre sul collegio dei giuristi: «non è dato sapere come saranno scelti questi giuristi. Da un elenco o con estrazione a sorte? Dovranno esprimere un parere collegiale oppure ciascun giurista esprimerà il proprio? Per forza di cose il parere riguarderà se, dati i fatti, si ritenga la negligenza oggettiva, non soggettiva, del vescovo abbastanza grave perché si proceda alla rimozione. C’è da augurarsi che il parere si estenda anche ai proble-

quindi inimpugnabile. Una procedura che definire poco garantistica¹²⁶, quanto almeno alla terzietà del 'giudicante' e soprattutto al rispetto del contraddittorio e, ancora, dello *ius defensionis* dell'«interessato»¹²⁷, credo sia un eufemismo assai edulcorato¹²⁸: tanto che la solennemente enunciata «possibilità di difendersi [...] con i

mi di prova dei fatti addebitati e di rispetto del diritto di difesa. Ma va notato che non si prescrive la comunicazione al vescovo del parere dei giuristi: questo è inteso solo come elemento di ausilio al papa».

¹²⁶ Cfr. G. SCIACCA, *Per un'armonia nella legislazione canonica*, cit., pp. 14-15: «Una procedura così sommaria e interna alla gerarchia della Chiesa può rassomigliarsi a quella di una commissione di disciplina interna a quella di una qualsiasi organizzazione. Nella maggioranza degli ordinamenti l'accertamento della responsabilità per danni a terzi, data la complessità, è legata all'esercizio della funzione giudiziaria. Statuire la competenza delle Congregazioni invece che quella di un Tribunale (che comunque dovrebbe giudicare *ex commissione pontificia*, attesa la competenza esclusiva del Romano Pontefice sui Vescovi *in poenalibus*) significa evidentemente lasciare alla discrezionalità del Dicastero sia la valutazione dei "seri indizi" di negligenza, sia la stessa scelta di aprire il procedimento e i relativi tempi di svolgimento. /Non si deve trascurare – prudenzialmente – la pericolosità insita nella possibilità di adoperare lo strumento in parola per usi distorti motivati da dissensi gravi nei confronti di un Vescovo o, addirittura, all'interno dell'episcopato di una regione. A nessuno sfugge, poi, come anche la mancata previsione di scansioni procedurali vincolate a limiti temporali prefissati sia potenzialmente foriera di situazioni di incertezza che potrebbero giocare, di volta in volta, a sfavore o a favore dell'indagato. Sarebbe pertanto da auspicare che ogni procedimento indicasse dei tempi, anche in ordine all'esperimento dei ricorsi se previsti, richiamando e garantendo il principio imprescindibile del *quam primum, salva iustitia*, ribadendo come bene primario da conseguire l'accertamento della verità e solo in dipendenza da questo l'opportuna celerità della procedura».

¹²⁷ Sull'uso di questo termine del tutto ambiguo nel contesto cfr. le pertinenti considerazioni di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 8 ss.

¹²⁸ Cfr. G. FERRO CANALE, *Solo un simulacro di processo*, cit.; C. GENTILE, *Nuovo passo nella lotta alla pedofilia del clero*, cit., specialmente nelle conclusioni; si vedano anche R.W. OLIVER, *Commento alla Lettera apostolica in forma di motu proprio* Come una madre amorevole del Papa Francesco, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXXI (2016), pp. 175-183; F. PUIG, "La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo", cit., p. 718 ss.; P. LO IACONO, *Repressione della pedofilia, centralità del vescovo diocesano e legittimità della rimozione dall'ufficio (da Benedetto XVI a Francesco)*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XLVI (2017), p. 530 ss.

mezzi previsti dal diritto» «data» «al Vescovo»¹²⁹ (solo a lui?) rischia di apparire davvero una *petitio principii* perché quei ‘mezzi’ non sono giuridicamente afferrabili¹³⁰. Le previsioni, tra l’altro, lasciano a desiderare anche quanto all’effettività della reazione ai comportamenti dannosi, in rapporto ai quali, ad esempio, nulla si dispone circa il doveroso risarcimento ai danneggiati stessi¹³¹: perciò non so-

¹²⁹ Di cui all’art. 2 § 2 della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, cit., p. 8.

¹³⁰ Rinvio all’esauriente spiegazione di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Como una madre amorevole*, cit., p. 9 ss., il quale tra l’altro afferma: «“Defenderse” con “los medios previstos por el derecho”. Es difícil precisar a qué medios de defensa y a qué previsiones del derecho se refiere concretamente el m. p. No se habla, por ejemplo, de la posibilidad de ser representado por abogado. No se ve tampoco en las normas, como he dicho, que se establezca un *contradictorio*: no se dice explícitamente que la congregación tenga el deber de probar nada, ni de alcanzar un grado determinado de certeza para decidir la remoción. /Por eso tampoco se puede saber con certeza qué medios de defensa propiamente dichos, y con qué eficacia, puede utilizar el investigado. Porque la alusión al derecho de defensa del art. 2 no se refiere a que pueda acogerse a determinados medios reconocidos concretamente en las normas dadas para este procedimiento: no es el caso. Más bien, deberá intentar las defensas que considere útiles, aunque sin certeza de que la congregación, por su parte, quede vinculada por la iniciativa del investigado y deba considerar aplicables en el procedimiento esos medios de defensa, que a lo sumo estarán reconocidos en normas dadas para *casos semejantes* (cfr. c. 19). [...] /“*Incontro*” con los superiores del dicasterio. En las normas del m. p. solo aparece un acto procedimental concreto que podría, entre otras cosas, dar cabida al ejercicio del derecho de defensa, dependiendo de cómo se articule. Se trata del derecho-deber (cfr. art. 2 § 2) de tener un *incontro* o varios con “los superiores” – la expresión no se concreta más en cuanto a grado de superioridad y número de participantes – de la congregación. La formalidad, desarrollo y eficacia precisos de este *incontro* se desconocen, ya que únicamente se obliga al dicasterio a tenerlo o a proponerlo, si el investigado no toma la iniciativa (*ibid.*). Solo se dice respecto a su eficacia que la congregación puede decidir una investigación suplementaria “in seguito agli argomenti presentati dal Vescovo” (art. 2 § 3). El uso de la palabra *argomenti* parece aludir implícitamente a cierta dialéctica procedimental pero, como he dicho, no se precisa más en qué consiste y el único resultado jurídico que produce, en las normas, es dar a la congregación la facultad discrecional de decidir si abrir una “indagine supplementare” – se entiende que estableciendo previamente para qué objeto –, o pasar directamente a la decisión»; ma anche altre sono le indeterminatezze giuridiche del procedimento che minano il diritto di difesa.

¹³¹ D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2020, p. 209 ss., stigmatiz-

lo le piccate recriminazioni dottrinali, ma pure voci assai vicine al regnante Pontefice auspicano che tale procedura venga presto circostanziatamente scandita, impartendo «tutti i non facili chiarimenti giuridici»¹³².

E anche qui la ricostruzione delle connesure tra le norme emanate in giustapposizione almeno con i canoni codiciali, entro i quali esse pur devono incastonarsi, non è per nulla scontata, ed anzi alquanto problematica. Atteso che il *Motu Proprio* in premessa recita: «Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall'ufficio ecclesiastico “per cause gravi”»: ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr. can. 193 § 1 CIC; can. 975 § 1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette “cause gravi” è compre-

za, con riferimento peraltro alle norme del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* di cui mi occuperò in seguito, il non aver messo al centro dell'attenzione le vittime degli abusi anche con «il fine di riparare il danno nella sua interezza».

¹³² Questo il discorso di F. LOMBARDI, *Ora niente scuse. Sulla concretezza del motu proprio* Voi siete la luce del mondo, in *Il regno. Attualità*, LXIV (2019), p. 272, che commenta – come si desume dal titolo del saggio – l'emanazione del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*: «Con la precisazione della prima fase (da svolgere nelle Chiese locali) delle procedure sull'occultamento e la negligenza da parte delle autorità ecclesiastiche superiori, il motu proprio dà implicitamente una spinta formidabile anche per l'attesa precisazione della seconda fase, quella in sede romana, sul giudizio conclusivo da parte del papa con l'aiuto dei dicasteri competenti della curia romana, di cui trattava già un motu proprio precedente, *Come una madre amorevole* [...]. /Riteniamo molto opportuno che il papa non abbia atteso tutti i non facili chiarimenti giuridici sulla seconda fase. Ciò avrebbe probabilmente comportato ritardi e lungaggini. Se il nuovo motu proprio avrà il successo sperato nella sua attuazione, l'intero processo relativo ai casi di negligenza riceverà una spinta molto forte quanto alle procedure e alle decisioni. Sembra chiaro che il sistema creato per ricevere le segnalazioni in materia di abusi e violenze sessuali e del loro occultamento (*coverup*) sarà altrettanto utile per ricevere segnalazioni anche per tutte le forme di negligenza da parte dei vescovi». Cfr. anche ID., *Dopo l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa»*, in *La civiltà cattolica*, CLXX (2019), II, ove, rispettivamente pp. 68-69, p. 71, Lombardi auspica «che vengano chiarite e approfondite le modalità di applicazione del “Motu proprio” del Papa *Come una madre amorevole*», e ribadisce che «sono attesi gli approfondimenti e i chiarimenti circa le procedure nei casi di negligenza, da parte dei vescovi, nel trattare i casi di abuso, questione che è diventata nel tempo sempre più impellente da parte dell'opinione pubblica».

sa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI», addirittura qualcuno ha ipotizzato che «Ci troviamo dinanzi ad una vera e propria interpretazione autentica del Supremo Legislatore della Chiesa»¹³³. Un'interpretazione autentica, se fosse accettabile tale 'schedatura' formale, cui parrebbe completamente estraneo il dicastero interprete. Comunque una specificazione ed una determinazione del diritto anteriore¹³⁴

¹³³ C. GENTILE, *Nuovo passo nella lotta alla pedofilia del clero*, cit.: «Ci troviamo dinanzi ad una vera e propria interpretazione autentica del Supremo Legislatore della Chiesa. Tale interpretazione, però, ai sensi del can. 16, § 2 CIC (“[...] se soltanto dichiara le parole di per sé certe della legge, ha valore retroattivo; se restringe o estende la legge oppure chiarisce quella dubbia, non è retroattiva”), estendendo la valenza della norma, non dovrebbe essere retroattiva. /D'altronde finora, per “destituire” i Vescovi accusati di aver “coperto” i propri sacerdoti, è stato utilizzato il can. 401, § 2 CIC (“Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio”), che prevede la presentazione volontaria al Papa (magari dopo un severo richiamo ai propri doveri) delle dimissioni da parte del Vescovo sotto accusa e non il can. 193 (“§ 1. Non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto”). /Nei casi in cui si verificchino comportamenti dannosi per la comunità gli articoli del *Motu Proprio* stabiliscono, per la prima volta, una articolata procedura, così come prevede lo stesso can. 193, al fine di giudicare i comportamenti negligenti e, quindi, giungere alla destituzione dei Vescovi diocesani, degli Eparchi e di coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr. can. 368 CIC e can. 313 CCEO)».

¹³⁴ Cfr. J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 2: «el motu proprio se presenta como una ley dada con el fin de especificar y desarrollar para ciertos oficios lo que esas normas disponen con carácter general para todo oficio eclesiástico. La exposición de motivos confirma de modo explícito que la posibilidad de remoción prevista en dichos cánones afecta también a los oficios de obispo diocesano, eparca y sus equiparados en derecho; y que la negligencia de los titulares de esos oficios, particularmente en lo relativo a casos de abusos sexuales, se cuenta entre las causas que legitimarían por derecho común esa remoción. /Se especifica y determina así, en cierta medida, uno de los supuestos que estaban ya genéricamente contenidos en el concepto jurídico de “causa grave”, que los cánones exigen para la legitimidad de este tipo de remoción del oficio».

singolarmente bisognosa di essere ulteriormente precisata, e proprio per risanare un articolato giuridicamente insoddisfacente quanto al rispetto di diritti indisponibili dell'uomo, prima ancora che del cristiano: anzitutto e ancora l'universalmente riconosciuto *due process* che pure la Chiesa deve esemplarmente invereare¹³⁵.

3. *Il moltiplicarsi delle scalfitture all'ordito codiciale. Un'incessante 'emergenza'*

Stiamo dunque assistendo a immissioni multiple nella trama del *Codex Iuris Canonici*, e non sempre troppo meditate dal punto di vista dell'"involucro" giuridico: un involucro, invero, tutt'altro che irrisorio. Esse d'altro canto non possono essere riguardate separatamente, ovvero scorporate e disaggregate anzitutto dall'intero tessuto della codificazione stessa: anche se, ovviamente, non solo¹³⁶. Pertanto, come anche altrove ho suggerito, dato lo strettissimo reticolato di intercorrelazioni tra le previsioni codiciali, indisgiungibili tra loro, se si dovesse deliberare la *recognitio* dei Codici, essa non potrebbe limitarsi ai canoni direttamente investiti: dovrebbe per converso estendersi ad altri e non secondari comparti seppur non direttamente toccati, e non unicamente con limature di puro *editing*.

Si pensi, ad esempio, a come alcuni istituti non accessori afferenti al diritto processuale, quando non anche l'intero 'ecosistema'¹³⁷

¹³⁵ Pagine di insuperata chiarezza ha scritto al riguardo J. LLOBELL, soprattutto nel saggio *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pp. 63-143.

¹³⁶ Non c'è bisogno di precisare che il coordinamento va effettuato con l'intero ordinamento canonico.

¹³⁷ L'espressione è di J. LLOBELL, *Le norme della Rota romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la «matrimonializzazione» del processo; la tutela dell'«ecosistema processuale»; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota romana*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 58.

del Libro VII *De processibus*¹³⁸, siano stati in qualche modo ‘terremotati’ dai rivolgimenti innescati dal *Motu Proprio Mitis iudex* sul processo di nullità matrimoniale; per non parlare delle proiezioni – a mio avviso ineluttabili – delle innovazioni procedurali «sulla comprensione stessa dell’istituto matrimoniale»¹³⁹, tanto che si è lucidamente concluso come si sia consumata una vera «*discontinuità sostanziale* rispetto alla precedente concezione non tanto del processo

¹³⁸ Mi permetto dunque di rinviare, anche per non ripetermi, a quanto ho illustrato in merito alle conseguenze dei *Motu Proprio de quibus* sul diritto processuale codiciale in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 126 ss., riportando anche le opinioni di autorevoli canonisti al riguardo. Affermavo in particolare: «È certamente vero che non bisogna ‘matrimonializzare’ il diritto processuale: tuttavia la ‘percentuale statistica’, per così dire, di questi processi (anche senza l’‘impennata’ del *boom* inarrestabile che taluni avevano pronosticato a seguito dei cambiamenti apportati) e la loro indubbia incidenza sull’intero sistema di tutela dei diritti nella Chiesa rendono altresì indifferibile porre mano alla revisione, ad esempio, di istituti come la cosa giudicata o la *restitutio in integrum*. In altri casi, poi, repertoriati dalla dottrina, sembra palese la “flagrante contradicción” tra la normativa speciale del processo matrimoniale e quella generale del processo contenzioso ordinario; si pensi al ganglio dei ricorsi della fase introduttiva, in particolare quello contro la reiezione del libello: antinomie che vanno sanate. / Tutto questo, come anche più oltre sosterrò, può indurre a ritenere che l’impatto della riforma, la quale ha invero sovvertito non pochi dei principi basilari dell’ecosistema processuale, debba riversarsi in maniera più dirompente sull’intera ‘impalcatura’ del Libro VII: non pare infatti del tutto congruo che le cause di nullità matrimoniale siano imperniate su criteri strutturali e procedurali propri – quanto all’organizzazione e all’adizione dei tribunali e all’inoltro del libello, per limitarci a due esempi – assai dissomiglianti da quelli che reggono gli altri processi nella Chiesa».

¹³⁹ Così M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, cit., p. 183, si esprime a proposito delle conseguenze della riforma del processo di nullità matrimoniale del 2015: «Si tratta di innovazioni procedurali di notevole rilevanza, destinate non solo a modificare le caratteristiche del processo matrimoniale canonico, ma anche a incidere sulla comprensione stessa dell’istituto matrimoniale. Occorrerà tempo per valutarne in maniera obiettiva la ricaduta sulla comunità credente, tenendo anche conto della grande varietà esistente nelle Chiese di nazioni e continenti diversi, quanto a numero di cause introdotte e modalità effettive di celebrazione dei processi». Si veda quanto osservai a pochi mesi dall’entrata in vigore del *Motu Proprio Mitis iudex* in G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, cit., p. 54 ss.

matrimoniale ma del matrimonio stesso»¹⁴⁰. La dottrina si è infatti accinta all'identificazione e alla definizione dei diversificati emendamenti da apportare più urgentemente a varie parti del *Codex Iuris Canonici* dopo la riforma del processo sulla nullità del vincolo coniugale: emendamenti il cui numero eccede, e non di poco, quello delle dita di due mani. E si è confidato che pure il Pontificio Consiglio per i testi legislativi fosse stato attivato per escogitare speditamente e suggerire al legislatore supremo i numerosi correttivi necessari¹⁴¹: tappando peraltro i buchi in un 'sistema normativo' oramai alquanto traballante.

Ho poi appena ricordato il *Motu Proprio Come una madre amorevole*, il quale stabilisce la rimozione del pastore che «abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale» (art. 1). Ad esso, peraltro, hanno fatto seguito altri provvedimenti legislativi attinenti all'ambito del diritto 'sostanziale' latamente penale o comunque disciplinare, ovvero, per contro, meramente 'procedurale'¹⁴²: con notevole ambiguità a par-

¹⁴⁰ P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., p. 46, al quale rinvio anche per le intelligenti considerazioni sul fatto che «la nuova forma per verificare la validità del matrimonio coinvolge direttamente anche la sua sostanza che, da *quaestio metaphisica* (il sacramento) diventa prevalentemente *quaestio anthropologica* (il consenso)» (ivi, p. 47).

¹⁴¹ Cfr. quanto ho riferito in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 127 ss.

¹⁴² F. PUIG, «*La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*», cit., p. 722, rileva che «Pur non riguardando una fattispecie penale la Lettera contempla fatti molto seri (una negligenza nei confronti di persone che arreca gravissimi danni) che possono dare luogo ad un provvedimento sanzionatorio non lieve (la rimozione dall'ufficio) in relazione a soggetti titolari di qualificate funzioni di governo (in specie gli uffici di presidenza delle circoscrizioni ecclesiastiche). Pensando in modo realistico alla necessaria proporzionalità tra azioni, conseguenze giuridiche e soggetti, si potrebbe affermare che la materia in oggetto nella Lettera riguarda un terreno non lontanissimo dal diritto penale. In questo senso un adeguato criterio di proporzionalità chiama in causa forti garanzie istituzionali per una giusta applicazione del provvedimento. L'attribuzione della competenza per il vaglio della responsabilità alle congregazioni roma-

tire già dalla loro discutibile qualificazione presentata ‘al pubblico’ – in particolare respingendo quella propriamente penalistica –, la quale, pur non essendo vincolante, potrebbe però porsi in qualche modo come travicante¹⁴³. Con il binomio contrappositivo ‘sostan-

ne e in ultima istanza ad un atto del Romano Pontefice andrebbero letti in questa chiave; per le stesse ragioni l’applicazione concreta dovrebbe essere molto attenta e mirata, quasi quanto lo è di solito il diritto nell’ambito penale». Cfr. l’efficace trattazione di P. LO IACONO, *Repressione della pedofilia, centralità del vescovo diocesano e legittimità della rimozione dall’ufficio (da Benedetto XVI a Francesco)*, cit., p. 540, che confronta le previsioni del *Motu Proprio* del 4 giugno 2016 con le disposizioni del diritto penale canonico, e osserva tra l’altro: «Come una madre amorevole esclude che perché possa procedersi alla rimozione sia necessaria la configurabilità del *crimen*: la giusta causa dell’*amotio* non coincide con la fattispecie delittuosa, potendo esistere la prima senza che ricorra la seconda». Si veda anche J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El motu proprio «Como una madre amorosa» a la luz de la normativa codicial*, cit., p. 858: «aunque el m.p. pretenda presentarse como una vía no penal (aparte de lo que aportan en este sentido las aclaraciones de Lombardi [...]), el texto elude el término “privación de oficio”, lo que dispone para los supuestos que abarca es más riguroso y duro que el tratamiento penal que tendrían los que se encauzaran por la vía del c. 1389 § 2; y lo mismo se puede decir en comparación con el tratamiento que se da al párroco en el CIC a propósito de su remoción». Un problema analogo si pone anche per il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* di cui mi occuperò in seguito.

¹⁴³ Osserva J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Come una madre amorevole*, cit., p. 15, con riferimento appunto al *Motu Proprio Come una madre amorevole*: «En efecto, la nota de presentación del m. p. que se publicó el mismo 4 de junio de 2016 en *L’Osservatore Romano* proponía una calificación – o, más bien, una *des-calificación* – un tanto desconcertante, cuando afirmaba: “Non si tratta di procedimento penale, perché non riguarda un ‘delitto’ compiuto, ma casi di ‘negligenza’”. El argumento no resulta concluyente, puesto que, como es sabido, ‘negligencia’ y ‘delito’ no son conceptos incompatibles, como si la presencia del uno supusiera la exclusión del otro», criticando poi altre affermazioni contenute nella suddetta nota di presentazione; e conclude: «la afirmación de que no se trata de un procedimiento penal no aparece suficientemente fundamentada en la nota de presentación, que se limita a descartar una calificación claramente posible del procedimiento, sin indicar la alternativa que considera adecuada, lo cual habría ayudado a comprender el sentido de su argumentación. /Teniendo en cuenta el medio de que se trata, es natural que esto suscite cierta curiosidad sobre los posibles motivos del aparente interés en predeterminar la calificación. /Porque, en general, para determinar la exacta naturaleza de un acto, de una actuación o institución, suele ser útil atenerse al principio de que, en derecho, las cosas son lo que son, no necesariamente lo que se las llama (ni tampoco necesariamente lo que querían que fuesen quienes prepararon los textos de las normas). Desde este punto

ziale' - 'procedurale' intendo dire che si delinea a tutt'oggi una grave indeterminazione sulla natura giuridica di tali norme che, per le rilevanti conseguenze da essa scaturenti in ordine alla disciplina concreta, desta preoccupate riserve, come anche tra breve constaterò.

Tale situazione incresciosa si inserisce, poi, in un orizzonte, quello afferente alla meritoria opera di pulizia nella Chiesa dalla 'sporcizia' degli abusi sessuali, attualmente alquanto agitato e scompaginato: dopo un cinquantennio di 'disaffezione' se non proprio di 'confino' e quasi di 'interdizione' dello *ius puniendi* nella Chiesa, oltre che almeno un quarto di secolo di sciagurata passività delle autorità ecclesiastiche¹⁴⁴. Eppure, questo risvegliarsi del legislatore ca-

de vista, puesto que el derecho no atribuye necesariamente carácter penal o no penal a la remoción del oficio, como hace en cambio con la privación, la respuesta a la cuestión de la naturaleza del procedimiento establecido por el m. p. no debería ser una premisa, sino una conclusión del análisis de su contenido sustancial y de su encaje en el ordenamiento canónico vigente» (*ivi*, pp. 16-17); in definitiva «la lógica del contexto es híbrida y por eso provoca lagunas de certeza jurídica» (*ivi*, p. 18).

¹⁴⁴ Lo notava anche Papa Ratzinger: «È interessante, a questo proposito, quello che mi ha detto l'arcivescovo di Dublino. Diceva che il Diritto penale ecclesiastico sino alla fine degli anni Cinquanta ha funzionato; certo, non era completo – in molto lo si potrebbe criticare – ma in ogni caso veniva applicato. A partire dalla metà degli anni Sessanta semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa del diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire. [...] In quell'epoca anche persone molto capaci hanno subito uno strano oscuramento del pensiero. Oggi dobbiamo imparare nuovamente che l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata: in questo senso nel passato c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena» (BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, p. 47). Sulle difficoltà incontrate nella repressione dei delitti cfr., per tutti, le osservazioni di J.I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *La civiltà cattolica*, CLXI (2010), IV, p. 430 ss., consultabile parzialmente anche online all'indirizzo www.vatican.va. Si veda anche più in generale sull'atteggiamento antiggiuridicista la ricostruzione di J. HERRANZ, *Il diritto canonico, perché?*, in O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona. Con cinque Lezioni magistrali di Giovanni Battista Re, Crescenzo Sepe, Mario Francesco Pompedda, Jean-Louis Tauran, Julián Herranz*, Vita e pensiero, Milano, 2003, p. 377 ss., il quale ricordava che nel periodo successivo al Vaticano II, come già emerso, oltre all'ostilità, si diffuse un'indifferenza e una disaffezione anche «dovute non

nonico pare talora seguire troppo supinamente l'«onda emotiva» sollevata mediaticamente, perdendo di vista «il più ampio e peculiare obiettivo della *salus animarum*, che caratterizza ogni azione ecclesiale, compresa quella repressiva»¹⁴⁵: fine che può essere perseguito solo attraverso leggi chiare e rispettose dei diritti sostanziali e processuali di tutte le persone implicate.

Per rimanere tuttavia alla chiave di lettura prescelta in questo studio, va notato che la proposta di una bozza di ciò che diverrà *Come una madre amorevole* pare essere germinata in seno alla Pontifi-

a cattiva volontà, ma piuttosto a scarsa conoscenza delle leggi ecclesiastiche» (*ivi*, p. 390): Herranz riportava come esempio eclatante proprio quello del diritto penale.

¹⁴⁵ P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, in *Ephemerides iuris canonici*, LX (2020), p. 192: «Due i punti programmatici emergenti con chiara evidenza in queste poche battute: seria repressione dei crimini; trasparenza contro ogni copertura. Queste traiettorie sono una costante degli interventi legislativi adottati dal Sommo Pontefice, i quali hanno inciso nel diritto penale canonico, collocandosi nel solco del processo di riforma tracciato dal m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela” (SST) e dai suoi sviluppi normativi. Questa branca dell’ordinamento canonico ha avuto, negli ultimi vent’anni, come principale *focus* l’impellente necessità di attivarsi per l’efficace persecuzione dei reati sessuali dei chierici sui minori, in modo da arginare lo scandalo prodotto, ristabilire la giustizia e prendere le distanze dal comportamento negligente di coloro che, pur avendone la possibilità, non hanno agito a tempo debito per estirpare questo terribile cancro, generando nell’opinione pubblica un aperto senso di diffidenza verso l’autorità ecclesiastica. Tuttavia, tale necessaria tensione della Chiesa non deve far concludere, in termini riduttivi, che il fine primario della sua potestà coattiva sia rincorrere l’onda emotiva della “tolleranza zero” nella punizione degli autori degli scandali, tanto reclamata dai media, perché si perderebbe di vista il più ampio e peculiare obiettivo della *salus animarum*, che caratterizza ogni azione ecclesiale, compresa quella repressiva». L’Autore così conclude il suo saggio: «la mano del Legislatore si è forse lasciata guidare troppo dalle istanze secolari nel far entrare nel proprio ordinamento prassi e concetti mutuati da tali contesti, a discapito della peculiarità delle proprie leggi penali e di alcuni fondamentali principi che le caratterizzano, quali la buona fama, la riservatezza e la presunzione d’innocenza. Se per anni il diritto penale è stato la branca meno applicata dagli Ordinari, non si vuole che ora torni alla ribalta con prevalente scopo giustizialista, spesso per ottenere in modo sommario immediate misure drastiche, *in primis* la dimissione o la deposizione dallo stato clericale. Esso deve certo fornire mezzi efficaci nell’estirpare il “marcio” dal corpo ecclesiale, ma senza trascurare tutti i cardini che lo costituiscono: la difesa sociale sì, ma anche le garanzie del reo e il suo emendamento, che in ogni caso rientrano nel più ampio concetto di *bonum ecclesiae*» (*ivi*, p. 214).

cia Commissione per la tutela dei minori¹⁴⁶, nel cui seno, però, gli

¹⁴⁶ La Pontificia Commissione per la tutela dei minori è stata istituita con Chirografo di Papa FRANCESCO del 22 marzo 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 562-563. Riferisce F. PUIG, “La responsabilità giuridica dell’autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo”, cit., p. 724: «secondo una recente comunicazione pubblica di questa Commissione, una bozza di quella che è diventata la Lettera apostolica che è oggetto del presente commento risale ai lavori della stessa». Cfr. infatti *Pontifical Commission for the Protection of Minors: day of prayer for survivors and victims of sexual abuse*, 12 settembre 2016, consultabile online all’indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/09/12/160912c.html>: «The Holy Father’s Motu Proprio “As a Loving Mother” was discussed. Accountability in dealing with the scandal of child sexual abuse by clergy has been a major concern for the Commission from the outset. In February 2015, the Commission made a proposal to the Holy Father regarding bishop accountability. In “As a Loving Mother”, Pope Francis goes beyond the accountability of bishops broadening it to other Church leaders. The Commission has welcomed this». Commenta peraltro C. GENTILE, *Nuovo passo nella lotta alla pedofilia del clero*, cit., anche in relazione a quanto tra breve riferirò: «È da segnalare al riguardo quanto è stato discusso e proposto dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ed approvato poi dal *Consiglio dei cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana*, giornalmente chiamato “il C9”, nella riunione dell’8-10 giugno 2015 sulla necessità di colmare il *vulnus* dell’assenza di norme nell’ordinamento canonico in materia di *accountability* dei Vescovi istituendo (*rectius*: esplicitando o ridefinendo) il delitto di “abuso d’ufficio episcopale” consistente nell’inadempienza nello svolgere le indagini per i delitti *cum minore* (ricordo che il can. 1389 CIC già prevede e punisce con la destituzione il generico delitto di “abuso d’ufficio”). Tale proposta, secondo quanto riferito dalla Sala Stampa della Santa Sede, era stata approvata anche dal Papa. Non si è quindi ben capito se il *Motu Proprio* “*Come una madre amorevole*” si sostituisca o si aggiunga all’iniziativa della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. /Se il *Motu Proprio* dovesse essere la soluzione definitiva da una parte evita di instaurare il più garantista giudizio penale, dall’altra permette di intervenire per tutte le varie tipologie di “mancanza” d’intervento a tutela dei minori e non solo quelle processuali. /Il progetto prevedeva nello specifico che a ricevere ed esaminare le denunce per il delitto di abuso d’ufficio episcopale (fase dell’indagine previa) dovevano essere le competenti Congregazioni (per i Vescovi, per l’Evangellizzazione dei Popoli o per le Chiese Orientali), mentre alla Congregazione per la Dottrina della Fede, specializzata nei delitti *cum minore*, su mandato del Papa, spettava giudicare penalmente i Vescovi. Per fare ciò veniva autorizzata l’istituzione di una nuova Sezione Giudiziaria, sotto le direttive di uno specifico Segretario ed utilizzabile anche per i processi penali per l’abuso dei minori e degli adulti vulnerabili da parte del clero, all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede e la nomina di personale stabile. /Ricordo che la Pontificia Commissione per

esperti del diritto penale e processuale canonico, mi sia consentito eccipirlo, non sono troppo rappresentati¹⁴⁷: proposta condivisa e integrata dal Consiglio dei cardinali¹⁴⁸. Inoltre, una fucina di racco-

la Tutela dei Minori è stata istituita dal Papa nel 2014 con il Chirografo *Minorum tutela actuosa* “con lo scopo di offrire proposte e iniziative orientate a migliorare le norme e le procedure per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili” [Le differenze tra i due testi sono evidenti: in quello della Pontificia Commissione si prevede un nuovo delitto canonico, si dà la competenza di indagine alle competenti Congregazioni e quella di giudizio *ex delegatione* alla Congregazione per la Dottrina della Fede, già competente in tutti i casi di delitti contro la fede e delitti più gravi nella celebrazione dei sacramenti e contro i costumi; nel testo del *Motu Proprio*, invece, non si istituisce alcun delitto, ma si specifica la giusta causa per la rimozione (amministrativa) dall’ufficio – prevedendo la relativa procedura – e si lascia la competenza di indagine e giudizio alle varie Congregazioni (estendendo il tutto anche ai Superiori Religiosi ed alla rispettiva Congregazione)].

¹⁴⁷ Si può consultare la composizione della Pontificia Commissione per la tutela dei minori all’indirizzo <http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/it.html>.

¹⁴⁸ Cfr. *Briefing del Direttore della Sala Stampa sulla X Riunione del Consiglio di cardinali (8-10 giugno 2015)*, 10 giugno 2015, ancora consultabile online all’indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/06/10/0452/00997.html>: «Il Consiglio di cardinali nella riunione pomeridiana dell’8 giugno 2015 ha ascoltato la relazione di S. Em. il card. Seán Patrick O’Malley, OFM Cap. sulla proposta da avanzare al Santo Padre riguardo alle denunce di abuso d’ufficio episcopale, una proposta preparata dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. La relazione del card. O’Malley comprende anche una proposta sul tema delle denunce di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili da parte del Clero. /Per ciascuna delle due proposte la relazione ha indicato i termini generali che la definiscono, le questioni relative alla procedura e al Tribunale giudicante, nonché i vantaggi presenti nella proposta stessa rispetto ad altre ipotesi. Il testo si conclude con l’elencazione di cinque specifiche proposte al Santo Padre, di seguito elencate. Si propone: /1. Che la competenza a ricevere ed esaminare le denunce di abuso d’ufficio episcopale appartenga alle Congregazioni per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, o per le Chiese Orientali e tutte le denunce debbano essere presentate alla Congregazione appropriata. /2. Che il Santo Padre dia un mandato alla Congregazione per la Dottrina della Fede per giudicare i Vescovi in relazione ai delitti di abuso d’ufficio. /3. Che il Santo Padre autorizzi l’istituzione di una nuova Sezione Giudiziaria all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede e la nomina di personale stabile che presterà servizio nel Tribunale Apostolico. La realizzazione di questo punto farà seguito a consultazioni con il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. /4. Che il Santo Padre nomini un Segretario per assistere il Prefetto riguardo al Tribunale. Il Segretario avrebbe la responsabilità della nuova Sezione Giudiziaria e il personale della

mandazioni è stato indubbiamente l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa» convocato dal Papa nei giorni 21-24 febbraio 2019¹⁴⁹: in esso, peraltro, le questioni di ordine più strettamente giuridico concernenti la dimensione penalistico-sanzionatoria sono restate decisamente sottotono¹⁵⁰. Per converso non si conosce – al di là di qualche episodica consultazione¹⁵¹ – quali ‘mani’ abbiano materialmente plasmato le norme oramai alquanto consistenti, per quantità e rilievo, varate in questo biennio, e attraverso quale percorso redazionale si sia ad esse giunti. Norme immesse non solo nell'ordinamento canonico, ma altresì in quello vaticano con ‘suc-

Sezione sarà utilizzabile anche per i processi penali per l'abuso dei minori e degli adulti vulnerabili da parte del Clero. Anche queste decisioni faranno seguito a consultazione con il Prefetto della Congregazione. /5. Che il Santo Padre stabilisca un periodo di cinque anni in vista di ulteriori sviluppi delle presenti proposte e per il completamento di una valutazione formale della loro efficacia. /Il Consiglio di cardinali ha concordato all'unanimità su tali proposte e ha deliberato di sottoporle al Santo Padre Francesco. Il Santo Padre ha approvato le proposte e ha concesso l'autorizzazione affinché siano fornite risorse adeguate per conseguire questi fini». Sulla concretizzazione di alcune di queste proposte (come ad esempio la realizzazione di una ‘nuova Sezione Giudiziaria all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede’) riferirò in seguito.

¹⁴⁹ Si è trattato, secondo le fonti ufficiali, di un incontro ‘dei presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa cattolica, dei capi delle Chiese orientali cattoliche, dei rappresentanti dell'Unione dei superiori generali e dell'Unione Internazionale delle superiori generali, dei membri della Curia romana e del Consiglio di cardinali’, convocati appunto da Papa Francesco. Riferisce sul punto D. MILANI, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, www.iustel.com, 50 (2019), p. 14 ss.; EAD., *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, cit., p. 163 ss. I documenti del summit sono stati per lo più pubblicati nella pagina *web* della Santa Sede, ove ad esso è dedicata un'apposita sezione della pagina *Abuso sui minori. La risposta della Chiesa*: essi sono comunque raccolti nel volume *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.

¹⁵⁰ Cfr. le osservazioni di D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, cit., p. 199 ss.

¹⁵¹ Cfr. *Communicationes*, XLVIII (2016), p. 375, ove, tra le «*Quaestiones quaedam studio Pontificii Consilii submissae [...] quoad iuvamen technicum-iuridicum Curiae Romanae Dicasteriis praestitum*», si riporta: «*sententia quoad rationem removendi Episcopos ob graviores causas*».

cursali canonistiche' – anch'esse elogiate dai *mass media* –, relative al rafforzamento della protezione dei minori e delle persone vulnerabili da abusi sessuali: segnatamente attraverso procedimenti che, da una parte, in attuazione della cosiddetta 'tolleranza zero', addiventano ad una severa punizione dei colpevoli e, dall'altra, promuovano una prevenzione efficace ed una premurosa sollecitudine per il dolore delle vittime.

Questi atti normativi si sono susseguiti a ritmo serrato, forse anche cagionato dalle opprimenti pressioni esterne che sulla Chiesa hanno esercitato le lagnanze su inadempienze ed omissioni del passato – specie quelle mediatiche, davvero ossessive¹⁵² –. Si è così dato vita ad una legislazione d'emergenza oramai strabordante che si protrae in verità senza tregua da vari anni¹⁵³ e che reca purtroppo

¹⁵² Si è trattato infatti di proteste e richieste da parte dell'opinione pubblica, sollecitata dalla stampa, «più che di giudici e magistrature»: P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 103.

¹⁵³ Cfr. G. PUNTILLO, «*Delicta graviora*» e *Legislazione canonica di emergenza*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), pp. 383-394. Con riferimento alla normativa relativa alla repressione degli abusi sessuali R.F. FREIJE, *La reforma legislativa de Benedicto XVI en relación con los abusos sexuales y algunas propuestas para la reflexión*, in *Estudios eclesiásticos*, XCIV (2019), pp. 730-731, segnala alcuni aspetti delle modalità con le quali essa è stata elaborata: «Hacemos referencia brevemente a estos cuatro aspectos: 1) la urgencia en su elaboración; 2) la fuerte presión mediática, a veces interesada y acentuada, por ejemplo, a lo largo del Año Sacerdotal; 3) la respuesta "lenta" y "apagada" de algunas Iglesias locales; 4) la incomprensión o cierto "rechazo" de parte de la normativa por una sociedad civil que no entiende parte de la misma. Es cierto que la magnitud del escándalo provoca una reacción a veces poco acertada o precisa en la elaboración de la normativa. Hay que responder en poco tiempo y de manera contundente a escándalos que se manifiestan en lugares distintos y con especial virulencia. En muchos casos, como en EE. UU., bajo una presión judicial y amenazas de indemnizaciones millonarias. También es cierto que los medios de comunicación destapan innumerables acusaciones de abusos, a veces, con un cierto matiz de morbosidad y, en ocasiones, sin una investigación esmerada sobre la veracidad de los mismos. Hay intereses más allá de lo puramente informativo, con especial virulencia en momentos concretos que permiten ofrecer una mayor difusión de las noticias. Por último, ha faltado una política de comunicación eficaz y transparente. Aspectos muy positivos de la normativa no han sido bien presentados a la opinión pública que los ha recibido con un cierto rechazo. El secreto pontificio que afecta a algunos aspectos de la normativa sobre abusos, por ejemplo, no ha sido entendido como protección de la víctima sino como "reliquia»

stimmate indelebili di questo lacerante stato di tempesta e irrequietezza: Francesco, cioè, si è trovato impegolato in un 'traffico normativo' che lo precedeva, risalente soprattutto al pontificato di Benedetto XVI. La legislazione a lui riconducibile, tuttavia, presenta in più la caratteristica che ha colto e coglie alla sprovvista la dottrina, del tutto ignara dell'*iter* preparatorio seguito, ciò che non è affatto irrilevante per la decifrazione della *ratio legis*: la quale dottrina, pur plaudendo¹⁵⁴ – non di rado con diplomazia e cautela, in particolare se appartenente ad ambiente curiale –, non ha però potuto esimersi dal palesare disappunto ancora una volta sulla confezione giuridica claudicante¹⁵⁵. Infatti «la “fretta operativa” e l'assoluta “parzialità” della risposta da fornire non permettono né l'esercizio della *prudencia iuris*, né il ricorso alle necessarie consultazioni e verifiche previe circa le soluzioni giuridiche approntate per modificare quanto era costato decenni di avveduta elaborazione giuridica»¹⁵⁶.

Si è dischiuso così un abisso che ha scosso le acquisizioni consolidate e ingenerato una moltitudine di problemi di cui anche il Pon-

de antiguos procedimientos de silencio u ocultación. Todos estos aspectos merecen, a nuestro entender, un estudio más pormenorizado».

¹⁵⁴ Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, in *Estudios eclesiales-ticos*, XCIV (2019), p. 697, p. 699, il quale, dopo avere segnalato le non poche difficoltà interpretative e applicative del *Motu Proprio*, conclude: «Antes que ninguna otra cosa VELM merece una valoración positiva por haber potenciado notablemente algo tan relevante como es que la Iglesia tenga conocimiento de los casos de abuso sexual cometidos por clérigos y religiosos. [...] Nada de esto quita para decir, ante todo, que estamos ante un documento muy valioso. Hay motivos para celebrar el paso que con él se ha dado y esperar que, con apoyo de todos y la ayuda del Señor, la Iglesia vaya adelante en su voluntad de gestionar bien el problema de los abusos sexuales, tomando medidas adecuadas de un tipo u otro contra quienes los cometan, atendiendo a quienes los hayan padecido, generando normas bien construidas cuya aplicación produzca frutos de justicia para todos y mejorando los espacios que en ellas queden oscuros o necesiten de una normativa específica».

¹⁵⁵ Quanto al *Motu Proprio Vos estis lux mundi* di cui mi occuperò a breve, G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio “Vos estis lux mundi”*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), p. 242, fa notare anche solo come le disposizioni risultino «non collocate in un ordine logico che ne faciliti la lettura».

¹⁵⁶ P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., p. 38.

tificio Consiglio sarà subissato¹⁵⁷. E, poiché non si tratta di fatuità, sacrificandosi invece diritti indisponibili, quali il tendenziale rispetto dei capisaldi – pur calati nella specificità ecclesiale – della legalità penale, della «tassatività della fattispecie penale, rigorosamente tipizzata»¹⁵⁸, dell'irretroattività della medesima legge penale, della preservazione della presunzione di innocenza e dello *ius defensionis*¹⁵⁹, oltre che del diritto al giusto processo, la circospezione della

¹⁵⁷ Si incontrano infatti, tra le «Quaestiones quaedam studio Pontificii Consilii submissae», alcune che concernono il *Motu Proprio Come una madre amorevole*: cfr. *Communicationes*, XLVIII (2016), p. 376; *ivi*, XLIX (2017), p. 54, altre il *Motu Proprio Vos estis lux mundi*: cfr. *ivi*, LII (2020), p. 102.

¹⁵⁸ Sono parole del segretario di Stato P. PAROLIN, *Contenere l'irrazionalità punitiva*, in *L'osservatore romano*, 16 febbraio 2020, p. 8, che richiama anche «il divieto di analogia nel diritto penale e la gradualità della pena». Parolin rinviava a Papa FRANCESCO, *Discorso alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, 23 ottobre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), p. 840 ss.

¹⁵⁹ Cfr. recentemente B. ESPOSITO, *Le radici del diritto naturale alla difesa nell'insegnamento e nella disciplina recente della Chiesa cattolica*, in *Folia theologica et canonica*, VIII (2019), pp. 219-257, il quale indugia ampiamente sull'essere il diritto di difesa appartenente a pieno titolo al diritto naturale, e tra l'altro afferma che talora «con l'intento dichiarato di voler superare il formalismo giuridico, si finisce con l'eliminare gli strumenti che permettono il rispetto del diritto di difesa, il quale solo permette di accertare e dichiarare la verità *sostanziale* e dunque tutelare la giustizia» (*ivi*, p. 223). E più oltre, sempre in generale, osserva: «Nella prassi processuale ecclesiastica si avverte sovente il diritto processuale ed i suoi istituti come costituenti un insieme di rigidi formalismi, impaccio alla speditezza del processo, e talora adombranti una verità avvertita come meramente *formale*, e non già *sostanziale*, la quale sarebbe invece più efficacemente e velocemente raggiunta con una valutazione *discrezionale* del giudice improntata a semplificazione dei passaggi procedurali. Se tali eccezioni possono essere accolte in via di ampio principio esse, *di fatto*, spesso sconfinano nella violazione di elementi costitutivi degli istituti processuali preposti alla tutela del diritto di difesa. Se difatti occorre ammettere che sia da evitare un rigido *formalismo*, ad esempio, in materia di termini perentori (tanto cari alla prassi processuale amministrativa, e sovente impedienti il diritto di difesa o il diritto di azione), deve essere invece rifuggito l'eccesso di discrezionalità, che diviene arbitrio, in ragione del quale vengono saltate talune fasi processuali *formali*, oppure dichiarato manifestamente dilatorio un appello senza la prova di tale manifesta dilatorietà, oppure negata un'istanza istruttoria, oppure negata la notifica degli atti. Trattasi di casi nei quali, pur essendovi una sostanziale e vera lesione del diritto di difesa, viene poi respinta l'eventuale querela di nullità *ob ius defensionis denegatum* (cf can. 1620, n. 7) giacché, nonostante tutte le enunciazioni di principio sul diritto naturale [...], nonostante il riconoscimento dei delineati»

scienza canonistica non può cessare e neppure attutirsi per una malintesa accondiscendenza all'autorità.

Anche qui solo a mo' di *specimen* e senza troppo sporgermi sul dettaglio delle norme, osservo come la dottrina sia divisa addirittura – come ho preannunciato – sulla stessa valenza di quella, tra queste leggi, forse più 'ambiziosa': la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Vos estis lux mundi* approvata – *ad experimentum* per un triennio – il 7 maggio 2019 ed entrata in vigore il 1° giugno 2019¹⁶⁰. Taluni, probabilmente anche allo scopo di contenere effetti deleteri e destabilizzanti – forse non calcolati dai precipitosi redattori – sul diritto penale sostanziale ma anche processuale, sostengono prudentemente che «È un testo di natura procedurale, che non tipifica nuovi reati»¹⁶¹: pure se pare arduo negare che «la connesio-

ti diritti *ad auditionem* e *ad responsionem*, la giurisprudenza finisce con l'ammettere l'efficacia invalidante solo della *totale* negazione (e nell'aggettivo totale sta tutto) del diritto a difendersi. Da ciò consegue che non si riconosca l'effetto invalidante della lesione del diritto se la parte si è *in qualche modo difesa*, anche solo stando in giudizio, o comunque depositando un memoriale, oppure se ha avuto un avvocato o, addirittura, anche se ha potuto solo *inspicere* gli atti ma non riceverne notifica. Ogni operatore di tribunale sa bene che proprio nell'incertezza di *quali* norme processuali siano nel corso del processo rispettate o meno, proprio quando si ha un rispetto 'saltellante' del diritto processuale, proprio quando si argomenta genericamente che per aversi la nullità del giudicato debba essersi *negata* la *sostanza* del giudizio si annidano le insidie maggiori per il diritto di difesa. È esattamente in questi casi, a mio sommo avviso, che il processo diviene uno sterile *formalismo*, nel senso che si dà una *forma* processuale fittizia e priva di contenuto (e dunque una sua legittimazione) alla lesione *sostanziale* del diritto di difesa» (*ivi*, pp. 244-245).

¹⁶⁰ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *L'osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 10.

¹⁶¹ J.I. ARRIETA, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile sulla pagina web del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (www.vatican.va) (in seguito pubblicato col titolo *Praesentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio «Vos estis lux mundi»*, *ab Exc.mo Domino IOANNE IGNATIO ARRIETA conscripta*, in *Communicationes*, LI/1 [2019], pp. 134-139: la citazione è a p. 134). Aderisce a questa ricostruzione R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), p. 833 ss., il quale anche rileva: «No coincide exactamente el texto del VELM con los delitos que se tipifican en el CIC (cfr. cc. 1395 § 2 y 1389 § 1) y en las NGD (cfr. art. 6), hay algunas diferencias en la descripción del supuesto de hecho. Pero conviene recordar que no se están tipificando nuevos delitos, sino que se señala el ámbito material de los infor-

ne con la materia penale è di tutta evidenza»¹⁶². Per altri esperti canonisti, invece, si sono sancite nuove fattispecie delittuose canoniche ulteriori rispetto a quelle previste dai Codici o *extra Codicem*¹⁶³.

mes, una vez recibidos, en orden a cómo debe procederse teniendo en cuenta las nuevas normas. /La literalidad de este artículo del VELM puede dar lugar a algunas dificultades de interpretación» (*ivi*, p. 834); l'Autore, nel corso della trattazione, interpreta tutte le disposizioni del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* (e altresì la sua retroattività) alla luce del suo essere meramente «una norma procedimentale che regola la investigación previa en algunos supuestos» (*ivi*, pp. 848-849).

¹⁶² G. SCIACCA, *Per un'armonia nella legislazione canonica*, cit., p. 16: «Di fatto quello che viene regolamentato è un modello di investigación previa che potrebbe sfociare non necessariamente in un procedimento penale, ma anche amministrativo di rimozione dall'ufficio. Ciononostante, la connessione con la materia penale è di tutta evidenza, ragion per cui i principi che sovrintendono a quest'ultima dovrebbero sempre riverberarsi anche sulle norme di carattere strumentale, a partire dai principi di certezza, di determinatezza e di presunzione di innocenza».

¹⁶³ Rinvio a D.G. ASTIGUETA, *Lectura di Vos estis lux mundi*, in *Periodica*, CVIII (2019), p. 521 ss., che argomenta ripetutamente di 'nuove fattispecie' e 'nuovi reati', per un'analisi dettagliata e assai apprezzabile. Di avviso similare, rilevando peraltro le diverse problematicità insorgenti dall'incerta identificazione (anche nei rapporti tra le previsioni di *Come una madre amorevole* e *Vos estis lux mundi*), F.J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Comentario Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del Sumo Pontífice Francisco Vos estis lux mundi*, in *Revista española de derecho canónico*, LXXVI (2019), pp. 829-850, il quale infatti così conclude il suo saggio: «VELM nos deja una serie de interrogantes, pues algunas cuestiones importantes quedan aún por perfilar. Sería necesario que éstas fueran aclaradas mediante futuros estudios y, sobre todo, mediante la intervención autorizada de la autoridad competente. A modo de despedida, planteamos a continuación algunas de ellas. /¿Cuál es la naturaleza penal de VELM? ¿Pueden considerarse delitos en sentido penal estricto todos los nuevos supuestos contemplados en VELM? ¿No habría que haber establecido para dejar claro ese propósito una pena para cada uno de esos nuevos supuestos? ¿Cuáles de esos nuevos supuestos serían delitos reservados a la CDF? ¿Cuáles no? ¿Cómo conjugar la normativa de VELM con la de las Normas 2010 cuando se trate de investigar los graviores delicta? ¿No convendría aclarar mejor lo que se refiere a la obligación de informar cuando se trate de información adquirida en el marco confidencial del secreto de oficio? ¿No sería urgente [...] una aclaración sobre esta cuestión por parte del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos? /Esta cascada de interrogantes, y otros muchos que seguramente surgirán a lo largo de la lectura y puesta en práctica de este motu proprio, lejos de frenarnos en su aplicación, ha de motivarnos para seguir profundizando en los retos y cuestiones que VELM plantea, y así buscar juntos soluciones verdaderas y justas a esos interrogantes. Todo sea por el bien de aquellos a quienes queremos proteger, y la mayor honra de la justicia y la verdad en la Iglesia» (*ivi*, p. 850). Nell'ottica che

Potendosi altresì configurare il *Vos estis lux mundi* quale 'interpretazione autentica' del can. 1395 § 2 della codificazione latina (invece neppure citato) che ne espliciterebbe il contenuto dispositivo – eventualmente con effetti retroattivi –, precisando l'elemento materiale dei delitti *contra sextum* cui fa riferimento¹⁶⁴. Se fosse fondata anche tale ricostruzione, parrebbero oggi davvero brulicare le 'interpretazioni autentiche' all'insaputa o senza coinvolgimento dell'organismo a ciò istituzionalmente designato.

si siano sancite «novità [...] sul fronte delle fattispecie già ascrivibili ai delitti contro il sesto precetto del Decalogo ai sensi delle norme del 2001 e del 2010» anche D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, cit., p. 203 ss.

¹⁶⁴ Cfr. G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos estis lux mundi"*, cit., p. 244: «Nel *motu proprio*, che contiene prevalentemente disposizioni di carattere procedurale, sembrano prevalere intenti pragmatici su preoccupazioni teoretiche o logico-sistematiche, lasciando spazio ad alcuni profili di criticità nella considerazione delle fattispecie criminose oggetto di segnalazione obbligatoria, e si rende necessario per l'interprete uno sforzo di coordinamento con altre fonti, quali, in particolare, il can. 1395, § 2 e l'art. 6 delle *Normae*, in quanto, pur facendo riferimento ai *delicta contra sextum*, esso considera fattispecie non completamente coincidenti con quelle disciplinate dalle fonti testé citate». L'Autore si sofferma quindi – come riferisce nel testo – sulla questione se il *Motu Proprio* contenga o non la previsione di nuove fattispecie delittuose canoniche, domandandosi altresì: «si tratta – come sembrano indicare le Linee guida della CEI (n. 5.2) – di una sorta di "interpretazione autentica" del can. 1395, § 2 (peraltro neppure citato), che ne espliciterebbe il contenuto dispositivo, precisando l'elemento materiale dei delitti *contra sextum* cui esso fa riferimento? Se così fosse, siffatta interpretazione, in forza del can. 16, § 2, avrebbe effetti retroattivi e sarebbe applicabile a condotte poste in essere anche antecedentemente all'entrata in vigore del *VELM*, in quanto l'interpretazione autentica dichiarativa "consta di una norma positiva immessa nel sistema delle fonti al fine di ribadire come la legge interpretata doveva essere intesa già dall'epoca della sua promulgazione"» (*ivi*, p. 253). La motivata opinione dell'Autore è peraltro che vada escluso il valore di interpretazione autentica delle precedenti norme canoniche e conclude: «Il fatto che questi – come si è evidenziato – non coincidano con la medesima tipologia di delitti considerati dal CIC o dalle *Normae*, lungi dal modificare i disposti contenuti in questi ultimi, non rileva se non ai fini che si prefigge qui il legislatore, che è quello di configurare l'obbligo di segnalare tali condotte all'autorità gerarchica, in modo che questa possa, se ve ne sono i presupposti, sia procedere canonicamente, sia valutare l'opportunità di segnalarle a propria volta all'autorità civile» (*ivi*, p. 256).

Comunque sia, numerose sono le argomentazioni addotte dai paladini delle due tesi opposte, e tutte ragionate: mentre a risolvere il *busillis* neppure soccorrono i lavori preparatori di cui non si ha, come già detto, alcun resoconto. Va condannato però come sia assai riprensibile che la *mens*, di più, la *voluntas legislatoris* – e senza con ciò in alcun modo indulgere nel volontarismo giuridico¹⁶⁵ – rimanga criptica su un punto così saliente: sembrando, da una parte, voler punire draconianamente nuovi delitti, dei quali poi, dall'altra, nelle norme così come letteralmente formulate non si ravvisano i presupposti, a partire proprio dalla pena, che non è prevista¹⁶⁶. Le violazioni, è vero, potrebbero punirsi ai sensi del can. 1399 del *Codex Iuris Canonici*¹⁶⁷ laddove ve ne fossero i presupposti: ma, a parte l'assenza di una norma corrispondente nel Codice per le Chiese orientali e quindi la lacuna che ivi si creerebbe, «rimangono forti perplessità sulla possibilità di un ricorso sistematico alla norma generale, che ricordiamo essere problematica, poiché costituisce un'evidente derogazione al principio di legalità, di cui non si deve abusare, e va pertanto applicata in via del tutto eccezionale, quando la speciale gravità della violazione esige una punizione ed urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali»¹⁶⁸. Equivocare ed oscillare sul principio *nulum crimen, nulla poena sine lege praevia* non è mai prudente: neppure nell'ordinamento canonico¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Cfr. le puntuali considerazioni di E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 708 ss.

¹⁶⁶ Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, cit., p. 683 ss.

¹⁶⁷ Secondo il quale «Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi».

¹⁶⁸ P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 206. Dal Corso intitola un paragrafo del suo saggio «L'ambito di applicazione: nuove fattispecie delittuose?», e si sofferma ampiamente su tale quesito, raffrontando le norme del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* con i canoni codiciali e le altre fattispecie delittuose già contemplate dal diritto canonico.

¹⁶⁹ Cfr., per tutti, le equilibrate osservazioni di G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, in *Angelicum*, LXXXV

Insomma, l'impressione potrebbe essere quella di vani proclami, quasi addirittura – qualcuno con malizia potrebbe obiettare – per gettare fumo negli occhi. Oppure (e forse è peggio) di una giustizia sommaria (su 'reati' a volte pedestremente abbozzati), sovente inenunciabilmente infamante, che avvia 'procedure *ad experimentum*' solo per fronteggiare le bellicose accuse circa indulgenze e misfatti pregressi¹⁷⁰: rischiando di incorrere proprio in quel «*giustizialismo*, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e [...] *autodifesa* che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti»¹⁷¹ contro cui tuona con veemenza Papa Francesco, e che purtroppo massacra senza pietà chi ne viene fagocitato. Qualcuno ha parlato, con riguardo a quest'ambito, di provvedimenti legislativi «dal sapore più "politico" e "mediatico" che non effettivamente giuridico»¹⁷²: ciò che è grave poiché non può assolutamente immolarsi la certezza del diritto, specie di quello sanzionatorio, sull'altare della ricerca demagogica di un consenso pubblico immediato ma irriflesso perché inconsapevole o incurante dei tragici corollari.

(2008), pp. 267-287. Ritorna recentemente su come vada inteso il principio di legalità nell'ordinamento canonico A. D'AURIA, *Il diritto canonico come strumento di riforma nella Chiesa*, in *Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa*, cit., p. 186 ss.

¹⁷⁰ Appunto, come lamenta G. SCIACCA, *Note sulla dimissione del Vescovo dallo stato clericale*, cit., p. 16, «Il rischio è che – seppur animati dalle migliori intenzioni e col sacrosanto dovere di proteggere le vittime, senza minimizzare quello che hanno subito, e di sanzionare doverosamente i colpevoli – si proceda a dar vita a una giustizia sommaria, frutto di veloci interventi legislativi emergenziali – sotto la spinta di formidabili pressioni mediatiche – dai quali, insieme alla giustizia sommaria di cui si diceva ora ora, possono venir fuori tribunali di fatto *speciali*, con tutte le conseguenze, gli echi sinistri e le tristi memorie che ciò comporta».

¹⁷¹ FRANCESCO, *Discorso al termine dell'incontro "La protezione dei minori nella Chiesa"*, 24 febbraio 2019, in *L'osservatore romano*, 25-26 febbraio 2019, p. 10.

¹⁷² P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 104, il quale segnala «la corsa – non ancora terminata – alla creazione di organismi e istituzioni funzionali alla gestione della materia, per quanto – anche in questo caso – dimostrando maggior fretta che lucidità, soprattutto dal punto di vista tecnico-giuridico. Basti considerare la creazione *d'emblée* di un vero tribunale speciale all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede per giudicare i *graviora delicta* di cui in argomento. Si aggiunga, dal 2014, la Pontificia Commissione per la tutela dei minori, eretta addirittura in persona giuridica pubblica» (*ivi*, pp. 104-105).

Tra l'altro, in aggiunta all'amletico quesito se il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* contenga o non la previsione di inedite fattispecie delittuose canoniche, esso «tampoco se pronunciaria sobre la condición o no de reservado a la CDF [Congregazione per la dottrina della fede: N.d.A.] de los que serían nuevos delitos»¹⁷³: le differenze disciplinari, in effetti, non sarebbero di poco conto, quanto, ad esempio, alla prescrizione dell'azione criminale, ovvero all'adozione di misure cautelari, fino alla pena perpetua comminabile anche in caso di procedura amministrativa¹⁷⁴. Con l'esito dello sclero-

¹⁷³ J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, cit., p. 685, che prosegue anche nella pagina successiva: «No sería este un asunto de menor importancia pues, entre otras cosas, para los delitos reservados el plazo de prescripción de la acción criminal previsto en las normas de 2010 es considerablemente mayor que en el CIC (20 años, según el art. 7), las medidas cautelares del c. 1722 se pueden imponer desde que se abre la investigación (art. 19) y si se sigue un proceso penal administrativo se puede llegar a imponer por decreto la expulsión del estado clerical (art. 21). Ciertamente, en un eventual proceso penal que se abriera por algún supuesto de VELM que no fuera delito con anterioridad, la falta de esta determinación no sería tan problemática como la relativa a la pena establecida, pues siempre sería acertado entender que no está reservado a la CDF toda vez que las normas sobre esta materia no recogen esos nuevos supuestos, y no faltaría regulación a la que acudir estando el CIC. En todo caso, sería mejor esclarecer la cuestión que correr el riesgo de interpretaciones desacertadas y de que hubiera procesos que se encaminasen por el cauce que no correspondiera».

¹⁷⁴ Recentemente la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE nel *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, in *L'osservatore romano*, 7 luglio 2020, p. 7, al n. 5, enuncia: «La revisione del *motu proprio* SST, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione (cfr. art. 6 § 1, 1° SST). Circa l'uso dell'espressione "adulto vulnerabile", altrove descritto come "ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa" (cfr. art. 1 § 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza della CDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione". Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cfr. art. 7 § 1 VELM)». Inoltre, il n. 6 recita: «SST ha inoltre introdotto (cfr. art. 6 § 1, 2° SST) tre nuovi delitti che riguardano una tipologia particolare di minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di

tizzarsi dello *status* di incertezza giuridica, sia sulle norme di diritto sostanziale sia su quelle di diritto processuale, del tutto esecrabile perché si involgono, lo ribadisco, diritti inalienabili delle persone. E del resto, come anche di recente si è appuntato, «il diritto di difesa richiede come condizione previa ed essenziale che si dia un'applicazione piena del principio di legalità riguardo i modi di produzione e promulgazione della normativa. Infatti, come è solo possibile pensare che possa darsi un reale diritto di difesa quando non si ha chiarezza e certezza della norma in base alla quale si dovrebbe essere giudicati e, segnatamente nel diritto penale, imputati?»¹⁷⁵.

Per questa e altre difficoltà interpretative e quindi applicative si conviene «sería razonable esperar que haya ulteriores aclaraciones o especificaciones sobre las mismas»¹⁷⁶: è infatti evidente come non tanto i canonisti ma segnatamente chi ne resta 'intrappolato' sia del tutto inerme dinanzi a precetti di cui nemmeno si coglie appieno la portata giuridica con riguardo alla sanzionabilità penale o disciplinare¹⁷⁷. Quindi, nonostante questo mulinare di leggi disturbi e stordisca, non si può certamente essere in alcun modo paghi dell'attuale normativa: e non ovviamente per perseguire l'ideale di una fredde geometria di forme giuridiche, ma perché ad essere esposta è la

minori di 14 anni (dal 1° gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 l'acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di età commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cfr. artt. 1 e 7 VELM). Dal 1° gennaio 2020 la competenza è della Congregazione per la Dottrina della Fede»; cfr. anche il n. 21. Dunque, per la Congregazione, il *Vos estis lux mundi* ha inciso sulla previsione di delitti: al di là di tutti i dubbi che, diritto vigente alla mano, tali asserzioni sollevano.

¹⁷⁵ B. ESPOSITO, *Le radici del diritto naturale alla difesa nell'insegnamento e nella disciplina recente della Chiesa cattolica*, cit., p. 242.

¹⁷⁶ J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, cit., p. 686.

¹⁷⁷ Cfr. i molteplici interrogativi che solleva P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 198 ss., alla luce di un'analisi dettagliata delle norme introdotte dal *Vos estis lux mundi* comparate con quelle anteriormente vigenti.

‘carne viva’ delle persone che ne viene dilaniata e che mendica quella giustizia che si amalgama con la misericordia.

Diviene dunque urgente, oltre che precisare meglio certi disposti, armonizzare le interferenze reciproche di questi provvedimenti, tangenti analoga materia, tra loro – ad esempio dei due *Motu Proprio Come una madre amorevole* e *Vos estis lux mundi*, inscindibilmente avvinti¹⁷⁸ eppure apparentemente non comunicanti¹⁷⁹ –, ma soprattutto ricomporre tutti gli interventi normativi con le disposizioni delle codificazioni vigenti¹⁸⁰, entro il telaio delle garanzie da

¹⁷⁸ Si veda quanto al riguardo osserva J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, cit., pp. 693-694.

¹⁷⁹ Nel *Motu Proprio Vos estis lux mundi* non si fa alcuna menzione del *Motu Proprio* anteriore *Come una madre amorevole*. Dopo aver segnalato vari «dubbi di applicazione e interpretazione» nascenti dagli ultimi provvedimenti normativi, carenti soprattutto per quanto concerne il diritto di difesa degli accusati, C. GENTILE, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoeChiese.it, n. 21 del 2020, pp. 88-110, auspica «*de iure condendo*, una razionalizzazione delle norme esistenti con l’emanazione di un nuovo e complessivo provvedimento che riordini l’intera materia riportandola *ad unum*, dopo un’ampia e unica consultazione con tutti gli attori coinvolti (Segreteria di Stato, Congregazione per la Dottrina della Fede, Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, etc.)» (*ivi*, p. 109).

¹⁸⁰ Cfr. l’accurata ricostruzione di P. LO IACONO, *Repressione della pedofilia, centralità del vescovo diocesano e legittimità della rimozione dall’ufficio (da Benedetto XVI a Francesco)*, cit., pp. 520-554, in particolare p. 530 ss., p. 540 ss., segnatamente sui rapporti del *Motu Proprio Come una madre amorevole* con il can. 193 e con il can. 1389 del *Codex Iuris Canonici*. Si veda anche J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El motu proprio «Como una madre amorosa» a la luz de la normativa codicial*, cit., p. 847 ss., il quale pure compara le previsioni del *Motu Proprio* di cui al titolo del saggio con alcune disposizioni codiciali, appunto con il can. 1389 (ipotizzando anche una possibile deroga: cfr. *ivi*, p. 851), ma pure con i cann. 1740-1747; tale Autore in conclusione rileva gli «efectos poco armónicos que deja el encaje del m.p. en el ordenamiento canónico, y que ya hemos comentado (eventual conducción por la vía penal de supuestos menos graves que los encauzados por una normativa que pretende no ser penal, adopción en ella de una medida más gravosa que en la vía penal, actuaciones pretendidamente no penales que ofrecen menos instancias de recurso-apelación que la vía penal...). Se podía haber evitado también la postergación de la vía judicial en favor de la administrativa que supone el m.p., y que no es la única que últimamente se ha dado» (*ivi*, pp. 859-860). Rinvio inoltre alla

esse assicurate, frutto di una secolare evoluzione e un minuzioso lavoro di scalpello giuridico, nonché con quelle extracodicali¹⁸¹: ciò che non sarà semplice. Anche qui l'assenza a tutt'oggi dei testi in latino di molte di queste leggi acuisce ed esacerba le difficoltà: eppure si deve riconoscere come l'opera di riassembleare e raccordare questa massa di norme oramai tentacolare e magmatica in una cornice unitaria e omogenea quale quella assicurata dalle codificazioni – pur con i difetti alle medesime addossati – sia sempre più impellente.

4. *Il nuovo Libro VI del Codex Iuris Canonici, De sanctionibus in Ecclesia: una tela di Penelope, tra 'tolleranza zero'¹⁸² e indeponibile ius defensionis*

Il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* induce ancora un'ulteriore riflessione: se infatti non si fossero tipizzate in esso nuove fattispecie

disamina di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 14 ss., in ordine alla «Comparación de los supuestos del m. p. con el tipo delictivo del c. 1389 § 2», il quale conclude: «Considerando estas cosas, resulta que, en la práctica, los “indicios serios” [...] constituirían casi siempre una *noticia de un posible delito* que el ordinario competente (aquí, el dicasterio) tendría en todo caso obligación de investigar, conforme al c. 1717, para después, en su caso, pasar al procedimiento del c. 1720. /En efecto, el m. p. no indica que el hecho de iniciar el procedimiento especial suprime esta obligación, establecida por el derecho universal. Nada en su texto parece avalar una posible inhibición de la autoridad competente».

¹⁸¹ Trattando del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 194, afferma: «Afferisce pertanto alla materia penale e contiene dei chiari riferimenti alle summenzionate espressioni presenti nelle leggi date per il Vaticano e la Curia Romana. Non vengono modificate né le disposizioni codicali, né le *Normae* del m.p. SST, per cui è necessario comprendere in che modo si coordinano questi testi legislativi. Seppur approvati *ad experimentum* per un triennio, i dettami del m.p. di Francesco hanno introdotto dei concetti che meritano qualche considerazione per contestualizzarli nel vigente sistema penale canonico».

¹⁸² Papa FRANCESCO ha richiamato più volte la 'tolleranza zero': cfr., ad esempio, il *Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori* del 21 settembre 2017, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va: «Pertanto oggi ribadisco ancora una volta che la Chiesa, a tutti i livelli, risponderà con l'applicazione delle misure più severe per tutti coloro che hanno tradito la propria chiama-

criminose (seppure talora ‘stentatamente’, come si è, tra parentesi, notato¹⁸³), certamente si è però introdotto per i chierici e i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica l’obbligo di segnalazione (art. 3) di alcuni «delitti contro il sesto comandamento del Decalogo», nella medesima Lettera Apostolica indicati ed attinenti ad atti sessuali ottenuti con violenza o minaccia ovvero con minori o persone vulnerabili e a pedopornografia, nonché delle condotte poste in essere da autorità ecclesiastiche «consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso» in merito ai delitti suddetti di cui abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che siano stati commessi. Ed è segnatamente su quest’innovazione che si sono voluti accendere i riflettori; così nell’articolo, a firma del preposto alla direzione editoriale del dicastero per la comunicazione, collocato nella prima pagina de *L’osservatore romano* e che presenta la pubblicazione del *Motu*

ta e hanno abusato dei figli di Dio. Le misure disciplinari che le Chiese particolari hanno adottato si devono applicare a tutti coloro che lavorano nelle istituzioni della Chiesa. Tuttavia, la responsabilità primordiale è dei Vescovi, dei sacerdoti e dei religiosi, di quanti hanno ricevuto dal Signore la vocazione di offrire la loro vita al servizio, includendo la vigile protezione di tutti i bambini, giovani e adulti vulnerabili. Per questo motivo, la Chiesa irrevocabilmente e a tutti i livelli intende applicare contro l’abuso sessuale di minori il principio di “tolleranza zero”».

¹⁸³ Si pensi all’assai lata definizione di persona vulnerabile sulla quale si vedano, per tutti, le annotazioni critiche, sia pur con riferimento alla normativa vaticana, sul punto parallela, di C.-M. FABRIS, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXVI (2019), n. 2, p. 400 ss. Di ‘adulti vulnerabili’ parla il *Motu Proprio Come una madre amorevole*. Si sofferma criticamente al riguardo P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 200 ss., che tra l’altro asserisce: «Se, da un lato, è apprezzabile l’attenzione del Legislatore alla situazione di chi, per le ferite della vita, può trovarsi in una situazione di debolezza che lo può aver portato a cedere non liberamente di fronte a delle avances sessuali, dall’altro è evidente che l’applicazione al caso concreto di questo concetto, siccome definito dal m.p. VELM, può presentare dei lati problematici, per cui sembra ardua una sua considerazione *tout court*, che prescindendo dall’apporto di rigorosi accertamenti probatori, scientifici e testimoniali, quali, ad esempio, certificazioni cliniche o deposizioni di persone informate sui fatti» (*ivi*, p. 202).

Proprio, si pone in risalto: «Se fino ad oggi quest'obbligo riguardava, in un certo senso, soltanto la coscienza individuale, d'ora in poi diviene un precetto legale stabilito universalmente»¹⁸⁴.

Non indugio al riguardo essendomene largamente occupata in recenti studi, additando ora unicamente come tale obbligo, la cui trasgressione potrebbe essere eventualmente sanzionata¹⁸⁵ (non quindi una facoltà rimessa al prudente discernimento del soggetto), sollevi molteplici e seri problemi, oltre alla possibile «deriva di carattere “poliziesco”»¹⁸⁶: in particolare circa la sua conciliabilità con i vincoli al segreto che astringono i chierici, taluni dei quali – e non solo quello riconducibile al sigillo sacramentale – assolutamente infrangibili¹⁸⁷. Lo stesso Pontificio Consiglio per i testi legislativi si è dovuto far carico del diffondersi di questi allarmi tutt'altro che infondati, sui quali pure la dottrina invocava un intervento chiarificatorio da parte dell'autorità¹⁸⁸: in un momento storico peculiare, poi, in cui la riservatezza delle confidenze ai sacerdoti è posta ferocemente sotto assedio in vari ordinamenti secolari in violazione della libertà religiosa. Eppure il dicastero, a mio avviso in un imbarazzo a stento nascosto, ha pubblicato nel suo sito *internet* una risposta particolare, più che sintetica, telegrafica¹⁸⁹, che, misconoscendo serafi-

¹⁸⁴ A. TORNIELLI, *Nuove norme per tutta la Chiesa contro chi abusa o copre*, in *L'osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 1.

¹⁸⁵ Si tratta, secondo J.I. ARRIETA, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, cit., p. 1, di un «mandato che se non venisse osservato potrebbe generare almeno sanzioni disciplinari per queste persone».

¹⁸⁶ G. SCIACCA, *Per un'armonia nella legislazione canonica*, cit., p. 18.

¹⁸⁷ Mi permetto di rinviare per le varie e complesse problematiche che insorgono al riguardo a G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 34 del 2019, pp. 1-93; EAD., *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, cit., pp. 31-223.

¹⁸⁸ Cfr., ad esempio, D.G. ASTIGUETA, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 534 ss., p. 549.

¹⁸⁹ Questo il testo della *Risposta particolare* «Questioni Circa l'art. 3 § 1 del mp. *Vos estis lux mundi*», Prot. N. 16689/2019, 3 settembre 2019, nei primi mesi del 2020 comparsa all'indirizzo www.delegumtextibus.va in una nuova sotto-sezio-

camente la sussistenza di dubbi interpretativi, non ha certo sciolto i conflitti di coscienza che tali norme potranno istigare o stemperato le difficoltà oggi viepiù incandescenti.

Comunque sia, se pure non dovessero essere recepiti altri delitti, per lo meno tale (almeno ‘simbolicamente’ assai reclamizzato) obbligo di segnalazione ovvero di denuncia, come pure comunemente lo si è definito sia in fonti ufficioso¹⁹⁰ sia altresì in fonti ufficiali¹⁹¹, nonché l’obbligo di stabilire «sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico» per recepire le segnalazioni medesime, dovranno fa-

ne (all’interno della sezione «Risposte particolari») intitolata «Questioni varie di Diritto»: «Reverendo Professore /riscontro la Sua lettera nella quale sottopone a questo Pontificio Consiglio di valutare l’eventualità di un intervento di chiarimento in merito ad una difficoltà di interpretazione del recente M.p. *Vos estis lux mundi*. /A suo giudizio, la difficoltà nascerebbe dal combinato disposto tra quanto affermato nell’art. 3 § 1 del testo citato [...], e quanto sancito nel successivo art. 4 § 1 [...]. /In effetti, come Ella stessa osserva, vi è una differenza tra il segreto cui sono tenuti i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero e il segreto d’ufficio cui sono tenuti tra l’altro i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai. Le motivazioni sono di carattere teologico e giuridiche. /E tale differenza è chiaramente affermata dal Legislatore nel citato canone 1548 al comma 1 del secondo paragrafo, non solo nella formulazione del testo ma anche nella forma redazionale, distinguendo le due fattispecie per mezzo di un punto e virgola. /Il canone non ha dato né dà luogo a dubbi interpretativi e il *Motu proprio* non modifica né costituisce interpretazione autentica del testo codiciale, pertanto le disposizioni di *Vos estis lux mundi* saranno interpretate e applicate alla luce del Codice. /Quanto sopra esposto trova autorevole conferma nella recente Nota della Penitenzieria Apostolica “*Sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale*” del 29 giugno 2019» (la firma è del Presidente F. IANNONE; in seguito la risposta è stata pubblicata anche in *Communications*, LI [2019], pp. 418-419).

¹⁹⁰ Mi permetto di rinviare per ogni approfondimento e spiegazione a G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, cit.; EAD., *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, cit., con altresì ulteriori riferimenti dottrinali.

¹⁹¹ Il *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, in *L’osservatore romano*, 18 dicembre 2019, p. 5, stabilisce (nel «testo in lingua originale» in italiano), al punto 1 dell’emanata Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, che non siano «coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: /a) all’articolo 1 del *Motu proprio* “*Vos estis lux mundi*”, del 7 maggio 2019 [...]».

re il loro ingresso nel *Codex Iuris Canonici* (ed anche nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*): probabilmente nella parte consacrata ai delitti, almeno quanto alla loro enunciazione. Per essere poi sviluppati, con tutti gli aggiustamenti del caso, nel Libro *De processibus*, nel quale troveranno altresì posto i procedimenti di recente varati specialmente, oltre che nel *Motu Proprio Come una madre amorevole*, proprio nelle numerose norme procedurali del *Vos estis lux mundi*; tutti opportunamente da coordinarsi con le previgenti previsioni sia del diritto penale sia appunto del diritto processuale canonico, anche extracodiciali, come quelle relative ai *delicta reservata* alla Congregazione per la dottrina della fede ovvero anche alle facoltà speciali concesse ad alcune Congregazioni¹⁹². Cosa che non sarà per nulla banale, attese le loro notevoli ‘atipicità’ – detto con un *understatement* – che dovranno essere ricondotte non tanto ad un marmoreo *rigor iuris*, quanto piuttosto a giustizia¹⁹³.

Stante dunque ciò che si è appena riferito, laddove si ritenga di non intraprendere una revisione integrale del Codice ma di emendarlo solo parzialmente, certamente il Libro della codificazione latina più colpito dall’onda d’urto dei più recenti interventi di Papa Francesco, assunti soprattutto sulla scorta del *summit* del 2019 già ricordato, è il VI, *De sanctionibus in Ecclesia*. D’altra parte esso, come risaputo, è oggetto da molti anni, per volontà di Benedetto XVI¹⁹⁴,

¹⁹² Per un’esauriente ricostruzione cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio giuridico*, CCXXXII (2012), Prima parte, pp. 165-224; Seconda parte, pp. 293-357.

¹⁹³ Su problemi che suscita il procedimento previsto dal *Motu Proprio Come una madre amorevole* ho già ricordato il saggio di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Come una madre amorevole*, cit.; cfr. anche le osservazioni di L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El motu proprio «Como una madre amorosa» a la luz de la normativa codicial*, cit., p. 853 ss. Quanto alle norme procedurali del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* cfr. in particolare le trattazioni di D.G. ASTIGUETA, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 538 ss., che parla di procedure ‘confuse’; e di R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 869 ss.

¹⁹⁴ Cfr. J.I. ARRIETA, *Un ruolo determinante*, in *L’osservatore romano*, 2 dicembre 2010, p. 5 (in versione più estesa in *Communicationes*, XLII [2010], pp. 367-375).

anzi con il suo «fuerte apoyo»¹⁹⁵, dell'impegno del Pontificio Consiglio per i testi legislativi al fine di essere integralmente riscritto nei suoi quasi novanta canoni¹⁹⁶. Un impegno che già dai suoi albori non ha potuto non confrontarsi con lo sconcerto che la battaglia per liberare la Chiesa dal 'cancro' della pedofilia ha indotto nel diritto penale canonico: è infatti a partire dal 2000 circa, quindi ancora dal pontificato di Giovanni Paolo II, che si sono affastellate, spe-

¹⁹⁵ J.I. ARRIETA, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, in *Anuario de derecho canónico*, II (2013), p. 216, il quale menziona anche la relazione del segretario di Stato Tarcisio Bertone al convegno commemorativo del venticinquesimo anniversario della promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del gennaio 2008 che ho sopra ricordato, nonché il discorso che BENEDETTO XVI svolse durante l'udienza concessa ai partecipanti al medesimo: *La legge della Chiesa è una legge di libertà*, in *L'osservatore romano*, 26 gennaio 2008, p. 4. Sempre lo stesso Autore, *L'influsso del cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, cit., pp. 430-431, ricordava che l'iniziativa della revisione del Libro VI del *Codex Iuris Canonici* «– la cui definitiva messa in atto dovrà aspettare ancora il completamento delle dovute consultazioni prima di essere presentata all'eventuale approvazione del Supremo Legislatore – ha origine dal preciso mandato affidato al Presidente e al Segretario del Pontificio Consiglio da Sua Santità *Benedetto XVI*, nella prima Udienza concessa ai nuovi Superiori del Dicastero, il 28 settembre 2007, a Castel Gandolfo. Dallo svolgimento di quell'incontro, e dai concreti problemi di ordine tecnico che in esso affiorarono in maniera spontanea, risultò evidente come l'indicazione rispondesse ad un convincimento profondo del Pontefice, maturato in anni di esperienza diretta, e ad una preoccupazione per l'integrità e la coerente applicazione della disciplina all'interno della Chiesa; convincimento e preoccupazione che [...] hanno guidato i passi dell'attuale Pontefice sin dall'inizio del suo lavoro come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, malgrado le oggettive difficoltà provenienti, tra l'altro, dal particolare momento legislativo che allora viveva la Chiesa, all'indomani della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, nel 1983»; l'illustrazione dell'operato di Joseph Ratzinger quale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede che viene illustrata nel saggio è indicativa anche degli stretti, fecondi e tempestivi rapporti di collaborazione che all'epoca v'erano tra i dicasteri romani (in particolare proprio con l'allora operante Pontificia Commissione per l'interpretazione poi sostituita con il Pontificio Consiglio per i testi legislativi).

¹⁹⁶ Osserva G. FELICIANI, *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*, cit., p. 216: «va rilevato che la realizzazione di questo progetto comporterebbe la sostituzione di ben 88 canoni che, insieme a quelli già attualmente modificati, innoverebbero più del 7 per cento dell'intero Codice. Si può dunque affermare che la codificazione postconciliare è un cantiere tuttora aperto».

cie riguardo ai *delicta graviora* (ma non solo), «medidas que podemos considerar “de excepción”, que en el arco de apenas diez años ha debido adoptar la Santa Sede y que han supuesto un cambio importante en la configuración del sistema penal del Código de 1983»¹⁹⁷.

Abbiamo imparato da monsignor Arrieta che i lavori sul Libro VI s'instradano sin dal 2007¹⁹⁸ e si sono dipanati in seguito attraverso una sequela di consultazioni sugli schemi predisposti assai estesa, incettando ragionati pareri dai dicasteri romani, dalle Conferenze Episcopali, dalle conferenze dei superiori maggiori, fino a quelli di un copioso manipolo di canonisti¹⁹⁹. A questo proposito ricordo

¹⁹⁷ J.I. ARRIETA, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, cit., p. 213, il quale ricorda in particolare le *Litterae Apostolicae Motu proprio datae* di GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIII (2001), pp. 737-739; le modifiche alle *Normae de gravioribus delictis* della Congregazione per la dottrina della fede per volontà di BENEDETTO XVI del 21 maggio 2010, *ivi*, CII (2010), pp. 419-434; le *Facoltà concesse alla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli*, in *Ius missionale*, I (2007), pp. 258-260, e la *Lettera circolare per l'applicazione delle tre “Facoltà speciali” concesse il 30 gennaio 2009 alla Congregazione per il clero*, 17 marzo 2010, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), pp. 229-230, entrambe da parte di BENEDETTO XVI. Per una trattazione approfondita al riguardo rinvio, per tutti, a B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Nuova edizione riveduta e ampliata, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 78 ss.

¹⁹⁸ Invero *L'attività della Santa Sede nel 2010. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 821-822, riferiva della istituzione su indicazione pontificia di vari gruppi di studio per la revisione di alcune materie del Codice di Diritto Canonico riguardanti il diritto penale, processuale, matrimoniale, patrimoniale e i rapporti tra le due codificazioni, e nei successivi volumi di questa pubblicazione 'non ufficiale' si rinviene qualche informazione, ma molto sintetica.

¹⁹⁹ Cfr. J.I. ARRIETA, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, cit., pp. 223-224 (il saggio è stato pubblicato nel 2013): «Se formó un grupo de estudio formado por expertos en la materia, residentes a Roma. Desde marzo del 2009 hasta mayo del 2010, se celebraron once sesiones colegiales de la comisión y hubo muchas otras reuniones de trabajo más restringidas. El primer resultado fue el borrador de nuevo texto enviado en octubre del 2010 a una treintena de expertos canonistas, en su mayor parte consultores del Dicasterio o profesores universitarios de Derecho Canónico. Una vez recibidas sus respuestas y tras organizar adecuadamente el material, hubo nuevas reuniones del Grupo de Estudio para analizar las observaciones, así como también otras reuniones más restringidas o del Congreso del Dicasterio. Al final, se llegó así al *Schema recognitionis Libri VI*

Codicis Iuris Canonici, que, en el mes de julio del 2011, se sometió al estudio de los órganos consultivos. /En esta consulta se involucró a todas la conferencias episcopales, a los dicasterios de la Curia Romana, a las facultades e institutos de Derecho Canónico, a las conferencias de Superiores Mayores, así como a todos los miembros y consultores del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. El plazo fijado para la entrega de las observaciones finalizaba a comienzos del mes de marzo del 2012, pero se mantuvo abierto para facilitar la participación de algunas conferencias y, sin duda, llegaron algunas decenas más de dictámenes, sobre todo de las conferencias episcopales de *Propaganda Fide*. Hasta ahora, en el Dicasterio hemos recibido ciento diez dictámenes, algunos especialmente ponderados y profundos, que actualmente se están clasificando – fase, esta, ya muy avanzada –, antes de proceder a las modificaciones y añadidos que sean del caso y llegar así a un *Schema recognitus* que se pueda ya presentar a la decisión de los órganos superiores». Como noto nel testo, l'Autore precisa pure che che «el *schema* ha incluido también los delitos establecidos en los últimos años por la Congregación para la Doctrina de la Fe y se ha mostrado receptivo respecto a las indicaciones que hicieron los demás dicasterios competentes, en materia litúrgica, de formación del clero, etc.» (*ivi*, p. 227); informa inoltre: «Al Código de 1917 habrá que recurrir especialmente a la hora de preparar el Directorio que, en principio, debería aparecer junto al nuevo Libro VI, con el fin de facilitar a los Pastores la aplicación de las normas legales. Este Directorio se encuentra actualmente en fase de elaboración e, como digo, en él habrá que tener presentes muchas indicaciones y parámetros, a veces reiterativos pero útiles para los que tienen menos experiencia, que en la codificación de 1983 quizás se consideraron superfluos» (*ivi*). Sintetizza in un saggio edito nel 2019 J. LOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 14 del 2019, p. 12: «È ben noto che il 28 settembre 2007, a Castel Gandolfo, Benedetto XVI affidò al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi [...] la riforma del libro VI del CIC del 1983. In data 26 luglio 2011 il PCTL inviò una lettera sulla riforma del diritto penale sostantivo e procedurale ai Dicasteri della Curia Romana, alle Conferenze episcopali, alle Facoltà e agli Istituti di Diritto Canonico e alle Unioni dei Superiori Maggiori, con allegato un "*textus emendatus*" del Libro VI, del c. 695 del Libro II e dei cc. 1717, 1718 e 1720 del Libro VII. In detta lettera si dà notizia di una precedente bozza, la prima, di detto progetto, la cui stampa è datata il 19 gennaio 2011. In entrambi i progetti il testo dei canoni, predisposto in colonne che facilitano lo studio delle modifiche proposte al CIC del 1983, è preceduto da: a) i *praenotanda* del *textus emendatus*, b) alcuni motivi che giustificano la riforma (*Rationes quaedam recognitionem suadentes*) e c) i motivi della riforma dei singoli canoni (*Rationes de singulis canonibus*). Ricevute le numerose osservazioni e suggerimenti allo "Schema luglio 2011" da parte degli organi consultati, una ristretta commissione del PCTL sta procedendo al loro studio e a una nuova stesura del *textus emendatus*, non ancora finita e provvisoria, che il Presidente del Dicastero ha avuto la gentilezza di mettere a mia disposizione per questo lavoro». Recentemente, come riferirò in seguito, il Papa pare avere annunciato la conclusione del lungo *iter* redazionale del nuovo Libro VI.

che, nella veste di consultore, io stessa spediì il mio *votum* – sul quale molto mi applicai²⁰⁰ – nel febbraio 2012 sullo schema pervenuto-mi qualche mese prima²⁰¹: ma poi l'itinerario è proseguito riservatamente in commissioni romane più ristrette costituite all'interno del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, come evincibile dai vaghi e tacitiani accenni in *Communicationes*²⁰². Invero ripetutamente, da parte dell'ora 'pensionato' presidente del dicastero, Francesco Coccopalmerio, si è annunciata una prossima promulgazione di tale novellato Libro VI, anche disvelando qualcuna delle innovazioni che sarebbero state introdotte²⁰³, soprattutto nel corso del 2014, il

²⁰⁰ Nell'occasione ripresi in mano tutto il diritto penale canonico cercando di tenere conto, nelle mie considerazioni, della più evoluta scienza del diritto penale secolare: ritenendo tale confronto ineludibile. Condivide questa opinione P. SKONIECZNY, *La presunzione dell'imputabilità (can. 1321, § 3 CIC/83): commento ad un disposto da abrogare*, in *Angelicum*, XC (2013), p. 391, che esordisce nel suo studio: «La revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico latino voluta da papa Benedetto (2005-2013), è un'idea che deve incontrare un'approvazione generale tra i canonisti e tra coloro che applicano le norme penali. Il legislatore ecclesiastico, tuttavia, avrebbe dovuto aggiornare i disposti dell'intero Libro VI *CIC/83* secondo le teorie presenti nella dottrina penalistica laica odierna e non limitarsi solo ad alcuni canoni», e si sofferma in seguito sull'importanza del «dialogo con la dottrina penalistica odierna statutale, esaminando i codici penali attuali degli Stati, i progressi compiuti dalla scienza penalistica e dalla tecnica legislativa» (*ivi*, p. 446).

²⁰¹ Lo schema era *reservatum*. La pubblicazione dei *Praenotanda* con l'indicazione delle «Rationes quaedam recognitionem suadentes», anticipata da un breve resoconto della prima fase dei lavori preparatori e sotto il titolo *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici*, è avvenuta in *Communicationes*, XLIII (2011), pp. 317-320.

²⁰² Nella rivista *Communicationes* si riporta qualche scarna informazione sul *coetus studiorum* intento alla *recognitio iuris poenalis*, a volte ripetuta quasi letteralmente identica in anni successivi: cfr., ad esempio, *ivi*, XLIV (2012), p. 40, p. 362; *ivi*, XLV (2013), p. 108, p. 313. Dal volume XLVI del 2014 i riferimenti si rarefanno: cfr., di nuovo, *ivi*, XLIX (2017), p. 61. Ancora nel 2017 M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, cit., p. 185, affermava: «Nel 2011 il Pontificio consiglio per i testi legislativi ha inviato in via riservata ai consultori, alle facoltà di diritto canonico e alle conferenze episcopali la bozza completa di una nuova stesura del Libro VI, anche allo scopo di integrare nel corpo dei canoni le modifiche normative introdotte con le *Norme* del 2010. Non è dato sapere se tale progetto avrà seguito».

²⁰³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Riforma del diritto penale: il card. Coccopalmerio fa il punto della situazione*, consultabile online all'indi-

secondo del pontificato di Francesco. Ma essa non è mai avvenuta: al contrario, via via che il tempo passava, è parsa sempre meno vicina, dal momento che almeno tre schemi si sono succeduti²⁰⁴, l'ultimo dei quali addirittura in discontinuità rispetto alla «tradizione precedente», secondo quanto dichiarato in una più recente intervista dal medesimo porporato, concessa allorquando era in procinto di lasciare la guida del dicastero²⁰⁵.

Tanto che si è oramai indotti a pensare al diritto penale canonico come ad un cantiere perennemente aperto, anzi ad una tela

rizzo *www.delegumtextibus.va*. Il cardinale, allora presidente del Pontificio Consiglio, era intervenuto a Cagliari per l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale ecclesiastico della Sardegna l'8 marzo 2014; in quell'occasione si riferiva: «A distanza di circa quattro anni dall'inizio dei lavori di riforma, è arrivato il tempo delle prime conclusioni. [...] All'elaborazione di un testo di schema di modifica, seguirà una consultazione di esperti. Dopo il disco verde da una fase di studio si potrà passare ad una consultazione delle Conferenze episcopali e quindi ad una proposta da sottoporre al legislatore». Cfr. anche l'intervista realizzata per il sito *iustcanonicum.it* il 20 settembre 2014 a Washington D.C. (Stati Uniti), in cui F. COCCOPALMERIO sintetizzava lo stato dei lavori.

²⁰⁴ Cfr. l'analisi di J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 12 ss.

²⁰⁵ Cfr. *Intervista al card. COCCOPALMERIO: "Il Codice di diritto canonico deve contenere il Vangelo"*, 30 marzo 2018, cit.: «Il libro VI del Codice, in cui è disciplinato il diritto penale canonico, è oggetto di un lavoro di riforma che dura ormai da alcuni anni: questa lunga gestazione è dovuta in particolare alla complessità dell'intervento, allo studio ed all'ampia consultazione che è stata avviata sulla bozza di revisione. /In un primo tempo infatti la Commissione ha predisposto una bozza di riforma, indicata come "Schema I", che è stata trasmessa alle Conferenze episcopali di tutto il mondo, alle facoltà di diritto canonico, ai Dicasteri della Curia romana, ai Consultori del nostro Dicastero ed agli organismi centrali degli Istituti di vita consacrata, avviando appunto un ampio processo di consultazione. Sono arrivate moltissime risposte, nell'ordine di migliaia di suggerimenti. /In un secondo momento abbiamo sottoposto a revisione il testo iniziale secondo le indicazioni della consultazione e abbiamo predisposto uno "Schema II", che rappresenta già un buon risultato: sono stati interessati dalla riforma diversi aspetti anche di rilievo, sono state previste nuove fattispecie penali, sono stati ordinati meglio i canoni anche dal punto di vista sistematico. Ci siamo però fermati e abbiamo preferito non sottoporre subito al legislatore questo "Schema II", ritenendo che si potesse arrivare a qualcosa di più, a un'elaborazione più matura, con alcune modifiche abbastanza profonde e non sempre in linea con la tradizione precedente. Sulla base di un'ulteriore riflessione è stato quindi elaborato quello che potrebbe essere ormai lo "Schema III"».

di Penelope perpetuamente ritessuta. Ciò, è stato commentato in generale, oltre a ingenerare «una sorta di precarietà della normativa vigente che certamente non ne favorisce l'osservanza, finisce necessariamente con il nuocere all'unità e alla coerenza del disegno voluto dal codificatore»²⁰⁶. E comunque, come si è riscontrato, se anche i lavori del Pontificio Consiglio fossero giunti ad un punto fermo, qualche 'toppa' aggiuntiva alla riscrittura divenuta «ormai "mitologica"»²⁰⁷ dei canoni del Libro VI dovrà essere apposta a causa dell'«interventismo legislativo» del regnante successore di Pietro: per il quale, del resto, la promulgazione del revisionato *De sanctionibus in Ecclesia* non pare una priorità come lo era per Benedetto XVI.

Tra l'altro, insieme al *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, definito «l'atto legislativo di maggiore portata finora emesso dal Papa Francesco in questo campo»²⁰⁸ con il quale sono state prese delle «decisioni normative di grandissima importanza»²⁰⁹, forse si dovrà dar corso nella codificazione del diritto penale canonico pure ad altre richieste che sono state avanzate negli anni bergogliani di intensificazione della lotta contro gli abusi sessuali. Quale l'inclusione, sugge-

²⁰⁶ Questo il discorso di G. FELICIANI, *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*, cit., p. 216: «È evidente che il Codice "non si è rivelato come uno strumento del tutto appropriato" al rinnovamento della vita della Chiesa, ma questo non toglie che una molteplicità di interventi innovativi, operati in tempi diversi e suggeriti dalle più svariate preoccupazioni, oltre a generare con il loro annuncio una sorta di precarietà della normativa vigente che certamente non ne favorisce l'osservanza, finisce necessariamente con il nuocere all'unità e alla coerenza del disegno voluto dal codificatore».

²⁰⁷ P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., pp. 111-112, mette a confronto criticamente «l'ormai "mitologica" riforma del Libro VI del CIC (il cosiddetto diritto penale) la quale, proprio per essere stata impostata secondo la modalità elaborativa "classica" (cioè: scientifica, in cui il legislatore materiale "struttura" l'ordinamento attraverso le norme), non è ancora giunta ad alcun esito, nonostante il gran numero di norme in merito emanate fin dal 2001. Per contro: la riforma del diritto processuale matrimoniale è stata realizzata *motu proprio* in soli dieci mesi nell'isolamento e silenzio totali dell'esigua commissione a ciò deputata».

²⁰⁸ F. LOMBARDI, *Introduzione*, in PAPA FRANCESCO, BENEDETTO XVI, *Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia*, Cantagalli, Siena, 2019, pp. 28-29.

²⁰⁹ F. LOMBARDI, *Introduzione*, cit., p. 29.

rita anch'essa nel contesto dell'incontro con i presidenti delle Conferenze Episcopali voluto dal Pontefice, di un intero 'Titolo' sulla protezione dei minori²¹⁰, con rifrazioni su altre parti del *Codex Iuris Canonici*: come, a puro titolo d'esempio, l'elevazione dell'*aetas nubilis*, evidentemente da coordinarsi con la rafforzata vigilanza sugli «atti sessuali con un minore»²¹¹. Un ritocco, questo, non affatto «di facile attuazione»²¹² come pensa e asserisce padre Federico Lom-

²¹⁰ Presentando un resoconto dell'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa» convocato da Papa Francesco nei giorni 21-24 febbraio 2019, F. LOMBARDI, *Dopo l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa»*, cit., p. 71, tra l'altro riferisce: «Nella prevista e ormai avanzata revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico (dedicato a «Le sanzioni nella Chiesa») si toccano vari argomenti attinenti alla materia degli abusi. In uno dei 21 punti proposti dal Papa si suggeriva anche l'inserimento di un «Titolo» specifico sulla protezione dei minori. C'è da augurarsi che la revisione giunga presto in porto».

²¹¹ Secondo la dizione del citato *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, art. 1. Va notato incidentalmente che l'espressione 'atti sessuali' penalisticamente è ben diversa da quella usata nelle vigenti disposizioni penali canoniche di 'delitto contro il sesto comandamento del Decalogo', e potrebbe per questo inibire il perseguimento di certi comportamenti. Infatti, come nota P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 200, data l'ampiezza della previsione contemplata dal diritto anteriore «possono comprendersi un gran numero di casi e proprio grazie a questo espediente alcuni comportamenti, come quelli legati al materiale pedopornografico, venivano perseguiti dalla CDF anche prima di essere tipizzati in un'autonoma fattispecie. L'art. 1 a) lett. ii) del VELM usa invece la dizione più ristretta "atti sessuali" con minore o persona vulnerabile: ai fini della segnalazione, dunque, non dovrebbero considerarsi quelle condotte che, pur essendo violazioni del sesto comandamento, non sono atti sessuali. Pensiamo, ad esempio, a messaggi a forte contenuto erotico che un consacrato, avvalendosi di mezzi telematici, indirizzasse ad un minore, magari istigandolo ad atti sessuali, ma senza però mai compierne insieme, nemmeno in *webcam*. Pur rilevando ai sensi dell'art. 6 § 1 n. 1 del SST, questi comportamenti non rientrerebbero nell'art. 1 a) lett. ii) del VELM».

²¹² F. LOMBARDI, *Dopo l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa»*, cit., p. 71: «Osserviamo anche che nell'Incontro sono state avanzate varie richieste e proposte di natura giuridica, alcune delle quali di facile attuazione. Ad esempio, l'elevazione dell'età minima del matrimonio a 16 anni (misura importante per quanto riguarda le ragazze e presentata dal Papa stesso nei suoi 21 punti); l'elevazione a 18 anni dell'età dei minori oggetto di immagini pornografiche, nella definizione dei crimini canonici "più gravi" (di cui ha parlato il Papa nel suo discorso finale); il ruolo delle vittime nel processo canonico; la modifica della normativa sul "segreto pontificio" in rapporto a casi di abuso». Alcune di queste riforme sono

bardi, e infatti vivacemente dibattuto già durante la revisione della codificazione piano-benedettina in quanto compromettente lo *ius connubii*, diritto dell'uomo e del fedele²¹³. Ciò lo appunto inci-

già state effettuate, come quella relativa al segreto pontificio col *Rescriptum ex audientia S.S.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, cit., p. 5. L'elevazione a diciotto anni per quanto concerne i *delicta contra sextum* ed in generale il 'controllo' sugli atti sessuali è molto discussa nella penalistica. La mia opinione è che la gravità dell'atto è assai diversa e non pare rispondente a giustizia eguagliare situazioni non coincidenti e sovrapponibili: appunto nell'ordinamento canonico a 16 anni sia l'uomo sia la donna (addirittura a 14) possono contrarre validamente matrimonio (can. 1083 del Codice per la Chiesa latina; can. 800 del Codice per le Chiese orientali) e di fatto lo contraggono in non pochi luoghi, con ciò ammettendosi la loro capacità di dare il consenso per l'attività sessuale e la legittimità ad esercitarla; come, del resto, è previsto esplicitamente in non poche legislazioni civili (C.J. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la dottrina della fede riguardo ai delicta graviora*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 283, riferisce che «Alcune legislazioni civili considerano un giovane di sedici anni capace di dare il consenso per attività sessuale»). Si sarebbe potuto semmai distinguere gli atti *contra sextum* compiuti con puberi e quelli compiuti con impuberi: le situazioni sono completamente diverse, sia sotto il profilo del minore, sia soprattutto sotto il profilo del chierico. Non si può fare di ogni erba un fascio, come si è fatto comunemente sui mezzi di comunicazione sociale che hanno sempre e comunque parlato di 'pedofilia' e 'pedopornografia' (ricomprendendo un ambito soggettivo che si estende fino alla soglia della maturità legale), creando però ambiguità e non sceverando situazioni che vanno invece differenziate anche nel trattamento penale ovvero nelle investigazioni. Sulla necessità di differenziare le diverse fattispecie cfr. quanto già opportunamente osservava J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, *ivi*, p. 98 ss.

²¹³ Appunto il dodicesimo dei criteri che FRANCESCO ha elencato il 21 febbraio 2019 «formulati dalle diverse Commissioni e Conferenze Episcopali» (reperibili nei documenti già citati del *summit*), così recita: «Elevare l'età minima per il matrimonio a sedici anni» (ovviamente per le donne, visto che per i maschi l'età prevista dalle codificazioni è già di sedici anni). Come noto, all'elevazione dell'*aetas nubilis* da taluno patrocinata in sede di revisione della codificazione del 1917 si erano opposte una serie di obiezioni: «Nonnulli postulaverunt ut aetas pro matrimonio ineundo elevetur sive pro viro sive pro muliere. /Consultores tamen notant fere omnibus organis consultationis placuisse limitem aetatis in canone statutum; ceterum cum matrimonium sit ius naturae, non videtur quomodo iure canonico hoc ius limitari possit, ratione aetatis, quando iam partes ad maturitatem sive biologicam sive psychologicam pervenerint. Iamvero hic canon respicit maturitatem biologicam; de maturitate autem psychologica exstant peculiare canones in capite consensu. /Aliqui in lucem posuerunt opportunitatem eandem aetatem in legibus civilibus statutam. /Consultores ob rationem nuper dictam, nolunt normam canonis mutare; no-

dentalmente e solo a riprova di quanto ho sopra notato circa i legami non rescindibili pure tra parti del *Codex* a prima vista tra loro distanti: e di come aggiungere o solo spostare un tassello non possa non ripercuotersi sull'intero edificio.

Ulteriormente, poi, tale novata prospettiva del bene o dei beni giuridici penalmente tutelati²¹⁴ non potrà non investire la qualifi-

tare etiam iuvabit in novo capite "De cura pastorali et de iis quae matrimonii celebrationis praemitti debent" novam normam haberi qua parochi vetantur assistere matrimonio *sine licentia* Ordinarii, quando matrimonium ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat» (*Communicationes*, IX [1977], p. 360: cfr. *ivi*, XV [1983], p. 228); «*Ad can. 1036* /Stante evolutione in legislationibus civilibus necnon attenda necessitate maturitatis psychicae sponsorum proponitur ut aetas matrimonialis uniformetur Codici Orientali (18 a. pro viro et 16 a. pro muliere) (Card. Parecattil). /R. *Maneat canon uti iacet. Placuit fere omnibus organis consultationis. Agitur de aetate minima requisita, qua adepti, supponitur haberi maturitas saltem biologica necessaria et ius naturale ad matrimonium non potest, sub hoc respectu, plus aequo coarctari. Non expedit ut Codex autem superiorem statuatur, praesertim attentis diversis culturis et adiunctis in orbis regionibus. Adsunt alii canones quibus providetur ne matrimonium sine sufficienti maturitate contrahatur* (cfr. cann. 1025; 1024, § 1, n. 6; 1036, § 2; 1048, n. 2; 1050, etc.)» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens syntheses animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXXI, p. 251; l'età più alta prevista nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* fu in seguito parificata a quella prevista dalla codificazione per la Chiesa latina). Del tema poi ha continuato ad occuparsi la dottrina, dibattendo sui pro e i contro di una possibile elevazione dell'*aetas nubilis* (cfr., ad esempio, U. NAVARRETE, *Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo: aetas, raptus, crimen*, in *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1989, p. 76 ss.; J.I. BAÑARES, *Sub can. 1083*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por Á. MARZO, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, III/2, tercera edición actualizada, Euns, Pamplona, 2002, p. 1165 ss.; P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 58 ss.; F.R. AZNAR GIL, *Derecho matrimonial canónico. Vol. I: cánones 1055-1094*, 3ª edición corregida y actualizada, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca, Salamanca, 2015, p. 246 ss.; L. SABBARESE, *Il matrimonio nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Quinta edizione, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2019, p. 203 ss.: per citare solo qualche voce autorevole). Questo sia appunto detto solo per dimostrare esemplificativamente come ogni modifica delle codificazioni richieda una riflessione attenta e ponderata, potendo avere ripercussioni molteplici.

²¹⁴ Recentemente si sofferma sulla «diversità di vedute [...] tra la posizione del papa regnante e quella del papa emerito [...] sul terreno dell'individuazio-

cazione e collocazione sistematica, la tipizzazione e, più a monte e più radicalmente, la *ratio* stessa in senso lato dell'intera disciplina dei *delicta contra sextum*²¹⁵ e in generale del disvalore e della conseguente criminalizzazione nella Chiesa di comportamenti nel campo della sessualità²¹⁶: che, si suggerisce, dovrebbe essere maggiormente 'androcentrica'/'personalistica' e quindi sollecita anzitutto verso i soggetti lesi nella loro vita e dignità²¹⁷.

ne del 'bene giuridicamente meritevole di protezione' nelle riforme da questi introdotte in materia di abusi» D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, cit., p. 187 ss.: «La fede, secondo Joseph Ratzinger», «La dimensione salvifica del Popolo di Dio, secondo Francesco».

²¹⁵ Cfr. le interessanti considerazioni di G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos estis lux mundi"*, cit., p. 252 ss. Scrive P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 213: «Sembra ormai evidente che simili atrocità non rilevano più nell'ordinamento canonico solo in quanto violazione degli obblighi speciali da parte degli ecclesiastici, a turbamento della moralità pubblica ecclesiale, ma altresì come lesione dell'integrità e della dignità umana dei soggetti più fragili; e in questi termini andrebbero qualificati i relativi delitti, in sede di revisione del Libro VI del Codice».

²¹⁶ Si occupa ampiamente del tema M. GIDI, *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 §2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, in *Periodica*, CVIII (2019), pp. 1-34, ripercorrendo anche l'evoluzione della legislazione ecclesiale al riguardo (con indicazione di letteratura sul tema).

²¹⁷ Cfr. le considerazioni di M. GIDI, *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 §2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, cit., specialmente p. 26 ss. Gidi osserva: «Inoltre, in linea con una maggiore tutela del minore, sarebbe auspicabile una diversa collocazione sistematica di tale fattispecie incriminatrice, ovvero sia, all'interno di un nuovo Titolo VI. In questo senso, si potrebbe aggiungere un terzo gruppo di reati autonomi a quelli già esistenti. La creazione di una nuova sezione codiciale, dedicata esclusivamente alle fattispecie lesive della dignità essenziale del minore, sottolineerebbe la peculiarità e la rilevanza di tale bene giuridico, perché la sicurezza e la protezione della dignità propria del minore è di grande preoccupazione per la Chiesa e forma parte integrante del nostro concetto di "bene" ecclesiale quale "*salus animarum*". /In linea con questa proposta, si dovrebbe passare dalla protezione di un bene giuridico di natura collettiva, la moralità pubblica – Delitto contro il sesto comandamento del Decalogo –, a quello della protezione sociale di un bene proprio, la dignità del minore – "Delitto contro la dignità del minore" –, con la promulgazione di un terzo canone nel Titolo VI del Libro VI che avrebbe come titolo "Dei delitti contro la vita, la libertà umana e la dignità". /Questo tipo di riforma, ci consentirebbe di considerare "*alia qualibet persona*" come soggetto attivo del reato e non solo il "chierico" e la condotta puni-

Tra l'altro, l'inserzione di tale Titolo sulla protezione dei minori si porrebbe sulla scia delle disposizioni riconducibili a questo intento contenute in particolare nella legge n. CCXCVII per lo Stato della Città del Vaticano²¹⁸, nel *Motu Proprio* nonché altresì nelle *Linee guida* per il Vicariato della Città del Vaticano emanati tutti il 26 marzo 2019 e sottoscritti dal sommo Pontefice²¹⁹. Anch'essi – pure

bile non come a un atto con un minore se non un atto “su o contro” un minore. In questa proposta legislativa il reo sarà punito per aver compiuto atti sessuali non solo contro qualche dovere proprio, ma per avere compiuto atti sessuali contro un bene giuridico proprio del minore, la sua vita o la sua dignità. La posizione di un chierico o di altre persone con qualche incarico, ufficio o funzione nella Chiesa, potrebbe allora costituire non solo un elemento del reato in sé, ma costituire una causa qualificante del vero delitto di abuso sessuale su minore, perché con esse si ferisce “fondamente la persona umana nella sua infanzia”» (*ivi*, pp. 30-31).

²¹⁸ Invero anche in precedenza sono state emanate «normative che hanno riconosciuto ai minori, in considerazione delle loro ridotte capacità fisiche e psichiche, una specifica titolarità di diritti e di interessi, ampliando così la loro tutela e protezione»: C. GENTILE, *La tutela dei minori nell'ordinamento vaticano*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 13 del 2002, p. 2. Gentile osserva altresì: «Le numerose e severe disposizioni emanate in questi ultimi anni hanno sensibilmente aumentato i diritti dei minori e la loro tutela: ora lo Stato della Città del Vaticano, e in generale la Curia Romana, è un luogo molto più sicuro e pieno di garanzie. /Anche grazie alla canonizzazione della legge vaticana e all'estensione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ai soggetti canonici, l'ordinamento vaticano offre ora ai minori e alle persone vulnerabili una tutela veramente ampia e una rete di particolare protezione, in alcuni casi anche maggiore rispetto a quella offerta dagli altri Stati, punendo sia azioni che possono essere commesse con facilità (abusi o detenzione di materiale pedopornografico), sia fatti “residuali” (vendita o arruolamenti di minori, prostituzione minorile, etc.). Non solo, ma sono state predisposte anche una serie di garanzie processuali (ascolto assistito, diritto alla riservatezza, etc.) e di sostegno (vedi l'istituzione di un Servizio di accompagnamento, i corsi di formazione, le norme di comportamento) sicuramente all'avanguardia. /Dopo l'emanazione di questi ultimi provvedimenti si intravede solo qualche rischio: il susseguirsi e il sovrapporsi di provvedimenti, a vario livello; un mero aumento degli “oneri burocratici” e una limitazione e spontaneità delle azioni pastorali per la paura di commettere errori; un sistema di accompagnamento e formazione ancora del tutto da verificare in quanto all'efficacia. /Ovviamente tutto è migliorabile: gli interventi della dottrina ed eventuali sentenze dell'autorità giudiziaria potranno far luce su alcuni aspetti ancora non del tutto chiari e definiti e l'esperienza concreta ci dirà cosa sarà ancora da modificare o integrare» (*ivi*, pp. 27-28).

²¹⁹ Cfr. FRANCESCO, *Legge CCXCVII Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 7; ID.,

contrassegnati dall'anonimato, per così dire, dei redattori, tra i quali comunque non pare figure il Pontificio Consiglio per i testi legislativi – risultano accomunati però da un qualche motivato scontento dei giuristi circa la formulazione di certe norme²²⁰. Senza quindi in alcun modo processare le intenzioni del legislatore materiale che promulga le norme, cioè del Papa, intenzioni del tutto condivisibili ed ammirevoli, si segnalano ancora qui difetti di confezione giuridica da parte del legislatore formale da cui le leggi sono preparate²²¹ che quelle intenzioni potrebbero inficiare.

Parimenti un provvedimento su aspetti collaterali ma di enorme rilievo, quale il recente *Rescriptum ex audientia* del 6 dicembre 2019²²² a proposito dell'abolizione' del *secretum pontificium* per «le denunce, i processi e le decisioni» relativi a delitti concernenti prevalentemente gli abusi sessuali, non può non produrre effetti a cascata²²³. E non solo (intersecandosi con l'appena menzionato obbligo di segnalazione) sulla tutela canonica del segreto e della riservatezza nei suoi diversificati profili²²⁴ nonché della buona fama dei fedeli, ma al-

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, *ivi*, p. 6; ID., *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, *ivi*, p. 7.

²²⁰ Ne ho riferito in G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, cit., *passim*, con indicazione di dottrina.

²²¹ Secondo le parole di P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 111, nota 59: «Intendendo come legislatore materiale “colui” (spesso i molti) che ha effettivamente creato la legge (civilisticamente i vari Parlamenti; canonicamente le diverse Pontificie Commissioni), mentre legislatore formale è semplicemente “colui” che la promulga (rispettivamente: capo dello Stato e papa)».

²²² Si tratta del *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, cit., p. 5.

²²³ Nonostante alcune disposizioni introdotte siano apprezzabili: cfr. quanto osservava con equilibrio G. DALLA TORRE nel suo commento *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'osservatore romano*, 18 dicembre 2019, p. 5.

²²⁴ Rinvio anche qui ai miei recenti lavori: G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, cit.; EAD., *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, cit.

tresi sullo svolgimento dell'indagine canonica e soprattutto, atteso il tenore delle prescrizioni varate, sui rapporti con la legislazione e le autorità secolari²²⁵: effetti di cui canonisti attenti hanno già avvertito la problematicità evocando come «la *ratio* del segreto pontificio non [stia] solo nel tutelare la riservatezza delle parti coinvolte, ma anche nell'evitare che notizie delicate vengano “date in pasto” all'opinione pubblica, e magari manipolate e strumentalizzate, in danno alla genuinità dell'istruttoria e al più ampio *bonum Ecclesiae*»²²⁶. Un intrico, insomma, a stento solubile, di cui, però, ci si deve, e senza ulteriori ritardi, far carico. Lo stesso sottosegretario della Congregazione per la dottrina della fede rileva una serie di «elementi di criticità» su profili cruciali e auspica «Una rivisitazione serena di tutta la normativa, così da offrire a quanti devono amministrare la giustizia un quadro di riferimento omogeneo»: si tratta di una voce molto significativa, e da diversi punti di vista²²⁷.

²²⁵ Anche sul punto si rimanda alle preoccupate considerazioni di G. COMOTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio “Vos estis lux mundi”*, cit., p. 266 ss. Cfr. anche le equilibrate considerazioni che già sviluppava P. LO IACONO, *La Conferenza Episcopale Italiana e il delictum gravius contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, II, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 1034-1074.

²²⁶ P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 207, che aggiunge: «Questa decisione è stata osannata in modo trionfalistico da certa opinione pubblica che ha consacrato il suddetto provvedimento come la pietra tombale dell'omertà e degli insabbiamenti nella Chiesa. Si tratta ovviamente di una visione alquanto miope non solo dell'istituto in questione, ma anche della Comunità ecclesiale e del suo agire. Gli errori e la superficialità di coloro che non si sono diligentemente adoperati, con gli strumenti canonici di cui disponevano, per reprimere ed estirpare gli orribili crimini perpetrati da molti chierici che erano sotto la loro giurisdizione, non sono addebitabili al segreto pontificio» (*ivi*, p. 209).

²²⁷ M. VISIOLI, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), pp. 721-740, il quale, dopo avere segnalato vari «elementi di difficoltà» (*ivi*, p. 725) in un'esposizione giuridicamente ineccepibile, afferma: «Le osservazioni che seguono hanno il solo scopo di offrire una lettura canonistica che, senza nulla togliere alla positività della iniziativa, rileva elementi di criticità per un possibile chiarimento».

Pertanto, non certo la totale incorporazione nel Libro VI ma il necessario coordinamento complessivo con tutte le norme extracodiciali sui *delicta graviora*, già avviato nella bozza del 2011 del Pontificio Consiglio per i testi legislativi nella versione allora vigente²²⁸, essendo queste ultime a tutt'oggi ancora instabili e precarie, andrà nuovamente ricalibrato: ed in misura consistente, involgendosi talora la *substantia* di certi istituti. Non solo, infatti, sono state da ultimo²²⁹ apportate modifiche alle *Normae de gravioribus delictis* con

mento della normativa presente (onde evitare fraintendimenti) e un miglioramento di quella futura» (*ivi*, p. 732); e, illustrati puntualmente tali elementi di criticità su aspetti di grande importanza anche nei rapporti delicati con i poteri e gli ordinamenti secolari, conclude: «Si ha l'impressione che questa produzione normativa risponda, comprensibilmente, alle urgenze del tempo presente, ma rischi di andare a scapito di un ordinamento in se stesso coerente. Come è facilmente immaginabile, procedere per interventi successivi, ravvicinati e urgenti, non garantisce la coerenza tra le diverse norme, con il pericolo di renderle talvolta contraddittorie, altre volte per lo meno oscure, e la conseguenza di un necessario adeguamento da parte degli operatori del diritto. È auspicabile dunque una rivisitazione serena di tutta la normativa, così da offrire a quanti devono amministrare la giustizia un quadro di riferimento omogeneo. Anche questo è un servizio alla giustizia, per la tutela di quei "beni" che per mandato del Signore la Chiesa è chiamata a proteggere» (*ivi*, pp. 739-740).

²²⁸ Cfr. la relazione contenuta in *Articulus explanans influxum Cardinalis Ratzinger in recognoscendum systema poenale canonicum ab Exc.mo D. IOANNE IGNATIO ARRIETA, Secretario Pontificii Consilii de legum Textibus, conscriptus*, in *Communicationes*, XLIII (2010), pp. 367-375, nonché quanto si riferiva in *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici*, cit., p. 320.

²²⁹ Menziono anche, pur essendo anteriore all'ultimo lustro che è l'oggetto principale della nostra indagine, il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 3 novembre 2014 a firma del segretario di Stato P. PAROLIN, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), pp. 885-886, con cui si è stabilita l'istituzione – invero già emersa, sia pure incidentalmente – di uno speciale Collegio, all'interno della Congregazione per la dottrina della fede: «il Collegio è un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST»; è noto infatti che gli atti amministrativi del dicastero, nei casi dei delitti riservati, non siano impugnabili ai sensi dell'art. 123 della citata Costituzione Apostolica *Pastor bonus* davanti alla Segnatura Apostolica, bensì davanti alla Congregazione Ordinaria (*Feria IV*) della stessa Congregazione per la dottrina della fede (precisa tuttavia J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 41, nota 122: «L'abbreviazione "SST" adoperata dal Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, fa riferimento alle "Normae de delictis CDF reservatis" promulgate dal Rescritto "ex audientia Sanctissimi" del 21 maggio 2010,

il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 3 dicembre 2019, firmato, oltre che dal segretario di Stato, dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede²³⁰ (oltre che con quello, appena evocato, firmato dal cardinale Pietro Parolin e datato 6 dicembre 2019²³¹): ma altre

le quali hanno modificato le norme promulgate dal m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela” del 30 aprile 2001, senza alcun “cambiamento” al testo di tale *motu proprio*: il rescritto di promulgazione delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, “sostituisce” completamente il m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela”, 30 aprile 2001, di promulgazione delle Norme di tale data. L’“aggiornamento” di cui parla il Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, riguarda solo le Norme del 2010 nei confronti di quelle del 2001»; comunque sia, riguardo a questo Rescritto del 2014 rinvio allo studio di Llobell, il quale peraltro nota in conclusione: «è evidente la complessità per armonizzare le competenze del nuovo “Collegio” con quelle dell’Ufficio disciplinare, del Congresso e della “Feria IV”»: *ivi*, p. 58; ricordo che a proposito di un «collegio giudicante sui ‘delicta graviora’ il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha prestato aiuto tecnico-giuridico ad altri dicasteri: cfr. *L’attività della Santa Sede nel 2014. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, p. 989). Come riferisce poi P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 195, nota 6: «Il rescritto stabiliva al n. 6 che un apposito Regolamento interno avrebbe determinato le modalità operative del Collegio. Tale atto è stato notificato alla CDF dalla stessa Segreteria di Stato il 5 maggio 2015, prevedendo una sua durata triennale, ma non è stato reso pubblico. La nuova versione del regolamento è stata invece preparata dalla CDF, vista e approvata in Udienza dal Santo Padre, e quindi trasmessa dal Prefetto alla Segreteria di Stato, in quanto autore della prima versione. Come si può notare, la Segreteria di Stato ha avuto un ruolo determinante». Il vigente *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e datato 1° ottobre 2018, approvato *de mandato Summi Pontificis ad triennium*, è consultabile *online* sulla pagina ufficiale della Congregazione. Non entro nella complessità di tali questioni che mi sembra sia oltremodo palese da questi brevi cenni: qui mi limito a sottolineare, anche in relazione ai discorsi condotti in queste pagine, come si sia confermata una (ulteriore) deroga alla disciplina che regola la fase di gravame degli atti amministrativi (nel caso decreti extragiudiziali penali ove non di rado viene comminata la pena espiatoria perpetua della dimissione o deposizione dallo stato clericale).

²³⁰ Cfr. *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede L.F. LADARIA e datato 3 dicembre 2019, in *L’osservatore romano*, 18 dicembre 2019, p. 4. Era necessario, tra l’altro, coordinare le norme *de quibus* con alcune previsioni del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*.

²³¹ Ricordo qui che Papa FRANCESCO aveva già in precedenza modificato la normativa relativa al segreto pontificio: ma tale modifica non aveva ricevuto l’attenzione mediatica del Rescritto del 6 dicembre 2019 di cui ho in precedenza ri-

parrebbero incipienti, atteso che circa un mese dopo il sommo Pontefice, nell'udienza alla plenaria di quest'ultimo dicastero, lo ha ringraziato per lo studio intrapreso – e che Papa Francesco esorta a proseguire – in vista della «revisione» della stessa normativa²³²; insomma qualcosa bolle ancora in pentola.

E fortunatamente, si deve riconoscere: infatti è noto come tali norme non siano del tutto soddisfacenti specie quanto ai profili procedurali, in particolare con riguardo ad un'efficace tutela del diritto di difesa nella via extragiudiziale, conformemente ai postulati – universalmente riconosciuti e cui anche nella Chiesa deve ottemperarsi²³³ – del giusto processo, come la dottrina ha, da tempo, aditato²³⁴. Se è poi probabilmente vero che la prassi seguita in que-

portato il testo. Si tratta del *Rescriptum ex Audientia SS.mi* della Segreteria di Stato del 5 dicembre 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), p. 72: «In riferimento alle Norme sul Segreto Pontificio, contenute nell'Istruzione "Secreta continere" del 4 febbraio 1974, a firma dell'allora Segretario di Stato, Jean Card. Villot, il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa il 5 dicembre 2016 al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, ha approvato la seguente decisione, integrando l'art. 1: /11) Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel nummarias attinent easdemque ad Summum Pontificem vel Secretariam Status spectantes»; un ambito evidentemente non irrilevante ed anzi molto delicato sul quale, invece, viene esteso il segreto pontificio.

²³² Cfr. FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede*, 30 gennaio 2020, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va: «Apprezzo, inoltre, lo studio da voi intrapreso circa la revisione delle norme sui *delicta graviora* riservati al vostro Dicastero, contenute nel Motu proprio "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" di san Giovanni Paolo II. Il vostro impegno si colloca nella giusta direzione di aggiornare la normativa in vista di una maggiore efficacia delle procedure, per renderla più ordinata e organica, alla luce delle nuove situazioni e problematiche dell'attuale contesto socio-culturale. Nel contempo, vi esorto a proseguire con fermezza in questo compito, per offrire un valido contributo in un ambito in cui la Chiesa è direttamente coinvolta a procedere con rigore e trasparenza nel tutelare la santità dei Sacramenti e la dignità umana violata, specialmente dei piccoli».

²³³ Cfr., per tutti, G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»*, in *Iustitia et iudicium*. *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 1293 ss.

²³⁴ La letteratura al riguardo è amplissima: rinvio anche qui, per tutti, alla trattazione che recentemente torna autorevolmente a dedicare al tema J. LLOBELL, *Giù-*

sti anni segnatamente dalla Congregazione per la dottrina della fede ha, almeno parzialmente, provveduto a colmare qualche lacuna al riguardo, tanto che qualcuno ha parlato di un passaggio «de la “administrativización” del proceso judicial a la “judicialización” del proceso extrajudicial»²³⁵, col quale ultimo pare si trattino la maggioranza delle cause, è evidente tuttavia come non ci si possa accontentare della fiducia che essa venga costantemente osservata: senza poi dimenticare che non se ne ha sicura contezza, difettando strumenti probanti di conoscenza²³⁶. Proprio per questo la redazione e la promulgazione di norme che fissino per iscritto tale prassi maggiormente garantista sarebbe da accogliere con grande sollievo, come d'altronde conclude chi ne riferisce, obiettando come «no debe olvidarse que estos elementos, al no estar “normativamente” previstos en un texto legal, corren el riesgo de ser confiados solo a la buena voluntad y al buen sentido de quien conduce el *iter* procedimental extrajudicial»²³⁷. Rimettersi infatti alla buona volontà e al buon

sto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica, cit., pp. 1-62.

²³⁵ D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, in *Ius canonicum*, LX (2020), pp. 65-66, il quale ripercorre sinteticamente l'evoluzione della normativa al riguardo. Cfr. altresì recentemente, oltre che per un riepilogo dei successivi provvedimenti normativi nella materia *de qua*, anche sulla prassi della Congregazione per la dottrina della fede, J.B. FARNÓS, *La praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresión de un “cambio de mentalidad”*, *ivi*, pp. 31-60. Tra l'altro, secondo quest'ultimo Autore, ufficiale della Congregazione per la dottrina della fede, sezione disciplinare, il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* ha tipizzato alcuni delitti in modo parzialmente diverso rispetto alla normativa previgente: ciò, a suo avviso, «seguramente dará pie a un ulterior desarrollo legislativo que clarifique tales disonancias» (*ivi*, p. 50).

²³⁶ Cfr. D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, cit., p. 81: «Además, hay que subrayar que a día de hoy faltan aún instrumentos de conocimiento de la praxis adoptada por la CDF, de las interpretaciones jurisprudenciales de la misma Congregación y de un soporte del tipo de un *Vademecum*, anunciado pero todavía no publicado, relativo al desarrollo de las causas». Cfr. peraltro quanto annoteremo tra breve circa il successivamente pubblicato *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* della Congregazione per la dottrina della fede.

²³⁷ D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, cit., p. 81, il quale infatti così conclude il suo saggio: «sería deseable [...] la publicación de un *Vademecum* o instrucción para ayudar a los Obispos y a los opera-

senso è oltremodo rischioso, e soprattutto non può essere accettato in linea di principio: i fedeli hanno diritto a norme certe, formulate 'a regola d'arte', prodotte secondo le dovute modalità, adeguatamente promulgate dall'autorità competente e quindi pienamente conoscibili e invocabili²³⁸.

Insomma, per la definizione completa del Libro VI, il quale non può non essere interpellato anche da questi ultimi sviluppi, si prospetta un lavoro ricostruttivo davvero mastodontico che miri a ricondurre finalmente, se non ad unità, ad armonia, quanto meno in riferimento ai capisaldi fondamentali, quest'arcipelago di provvedimenti assai spezzettato e sparpagliato: soprattutto ancora senza requie, in inesausto movimento. In modo che quell'«enorme edificio, in gran parte disabitato»²³⁹, che il diritto penale era divenuto nel post-Conci-

dores del derecho en los casos de delitos reservados; ciertamente resultan también de mucha utilidad las líneas guía que las Conferencias episcopales están redactando o revisando con la ayuda de la Pontificia Comisión para la tutela de los menores y de otros organismos de la Santa Sede. Y quién sabe, quizá también prever una normativa orgánica sobre el tema, al modo del *Mitis Iudex Dominus Iesus*, para disciplinar de modo lineal y orgánico estas materias en vista de una tutela completa y eficaz de todas las personas involucradas en estos delitos tan graves en la vida del pueblo de Dios» (*ivi*, p. 85).

²³⁸ Cfr., per tutti, le sintetiche ma efficaci considerazioni che nel 2014 sviluppava A. VIANA, *Riflessioni sull'annuncio della riforma della Curia Romana*, in *Veritas et jus*, VIII (2014), p. 55 ss., il quale si chiedeva allarmato: «Qual è il diritto proprio della CDF? Quali norme speciali segue in materia penale, oltre al CIC e altre possibili leggi penali universali?». Tra l'altro tale Autore suggerisce conclusivamente: «Considerando l'importanza della competenza penale della CDF, a nostro avviso, non si può dire che si sia raggiunto completamente l'obiettivo della piena chiarezza, pubblicità e controllo delle procedure delle azioni di questa Congregazione come un organismo amministrativo e come un tribunale speciale. /Un modo concreto per applicare i criteri di legalità e di buon governo è quello di migliorare qualcosa di già previsto dalla PB e dal Regolamento Generale della CR: cioè, la revisione dei progetti normativi della CDF e degli altri dicasteri della Curia da parte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Questo dicastero conta sul lavoro di canonisti consultori provenienti da ambienti diversi, che possono efficacemente aiutare coloro che sono coinvolti nella preparazione dei documenti prima della loro pubblicazione» (*ivi*, p. 60); invece il Pontificio Consiglio per i testi legislativi è rimasto purtroppo defilato.

²³⁹ F. COCCOPALMERIO, *Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa*, in *La legge per l'uomo*, a cura di E. CAPPELLINI, Editrice Rogate, Roma, 1979, p. 307.

lio, non si trasformi in un altrettanto esteso dedalo in cui il pericolo, non meno inquietante, è quello di smarrire l'orientamento.

A questo punto, però, come già verificatosi per la riforma del processo di nullità matrimoniale, si potrebbe profetizzare che il Pontificio Consiglio venga di nuovo spogliato dell'incarico nonostante le energie da esso sinora profuse. Il quale sarà, per contro, conferito dal Papa a persone che riscuotono maggiormente la sua fiducia e che hanno compilato le più recenti normative: e che forse, dinanzi alle lungaggini interminabili della rivisitazione del Libro VI, hanno dimostrato – almeno – di saper procedere più speditamente. Un riscontro di quanto supposto si trae dalla confessione (quasi un'auto-assoluzione) di un canonista autorevole, membro della commissione interna al dicastero intenta alla revisione del diritto penale codiciale: «Vorrei in questa esposizione fare una lettura del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* [...] appena promulgato da Papa Francesco il 7 maggio 2019. Ovviamente non avendo partecipato alla gestazione di questo documento ed essendo ancora presto per osservare i dati della pratica giurisprudenziale mi limiterò a presentare il testo cercando di sistematizzarne il contenuto e metterne in risalto alcuni punti che mi sembrano possano essere di difficile interpretazione e applicazione»²⁴⁰. Non nascondendo, come doveroso per una dottrina responsabile, il suo disappunto per un dettato normativo spesso mal congegnato, con una terminologia canonisticamente spuria, infiltrata da contaminazioni con previsioni tratte dal diritto penale secolare che, proprio perché estrapolate dal loro 'habitat' e travasate – riprodotte talora anzi *ad litteram* – in altro del tutto alieno²⁴¹, sobilla-

²⁴⁰ D.G. ASTIGUETA, *Letture di Vos estis lux mundi*, cit., p. 517.

²⁴¹ Come osserva G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos estis lux mundi"*, cit., p. 245, «Diversamente dal CIC e dalle *Normae*, nel *VELM* le condotte che concretizzano delitti contro il sesto precetto del Decalogo, vengono più dettagliatamente individuate attingendo al diritto secolare, pur senza richiamarsi espressamente ad esso», soffermandosi poi l'Autore sulle varie incertezze che la riproduzione spesso *ad litteram* del diritto penale secolare, in specie quello italiano, comporta; particolarmente interessanti le riflessioni, ampiamente corredate di riferimenti dottrinali, circa la ben diversa considerazione della «categoria della persona vulnerabile» nel diritto secolare e nel diritto

no dubbi e problemi, Astigueta conclude: «Riguardo alla tecnica legislativa, si può osservare che non si tratta di un documento facile da leggere e nemmeno da interpretare. Per questa ragione sembra difficile e macchinosa la sua messa in pratica, il che è grave in materia legislativa. Abbiamo rilevato non poche incongruenze, passaggi oscuri e vuoti legali»²⁴². Sembrerebbe pertanto una sconsolata ammissione di un oramai irreversibile ristagno, quasi una paraplegia, del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, defraudato di ogni competenza ad altri incautamente rimessa: con effetti, però, rovinosi.

Eppure, incurante di quelle che potrebbero essere percepite come plateali delegittimazioni da parte del vescovo di Roma, la revisione del *De sanctionibus in Ecclesia* è proseguita quattamente da parte del nostro Consiglio, ed anzi pare essere addirittura e inopinatamente appena giunta a conclusione, come abbiamo udito dalle labbra stesse di Francesco a febbraio 2020:²⁴³ il quale, peraltro, nella circostanza, si è astenuto dal profferire verbo su un'imminen-

canonico. L'Autore rileva ancora: «L'uso di termini e categorie concettuali propri di alcuni diritti secolari, ma da questi ultimi impiegati in contesti ed a fini ben diversi, non giova sempre alla chiarezza della tecnica legislativa di redazione di norme canoniche destinate alla Chiesa universale, da applicarsi in contesti ordinali ispirati a principi e culture molto variegati, dove, ad esempio, sulla nozione stessa di atto sessuale incidono indubbiamente significative variabili antropologiche-sociologiche» (*ivi*, p. 252). Cfr. anche P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, cit., p. 193 ss., il quale pure nota come le espressioni quali 'abuso sessuale' e 'persona vulnerabile' siano riprese dal diritto penale secolare, segnalando in seguito varie problematicità.

²⁴² D.G. ASTIGUETA, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 548. Anche R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 832, riconosce come ci siano vari aspetti nella legge pontificia che presentano una «cierta dificultad de interpretación o de aplicación», difficoltà che nel suo saggio illustra.

²⁴³ Peraltro, abbiamo anche imparato recentemente – senza tuttavia che venissero ufficialmente indicati gli estremi del provvedimento canonico erettivo – che «Per assistere i dicasteri nell'applicazione del Motu proprio [*Vos estis lux mundi*: N.d.A.] viene istituito un tavolo presieduto da monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, al quale siedono rappresentanti della Segreteria di Stato e delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per le Chiese Orientali, per i Vescovi, per l'Evangelizzazione dei popoli, per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata»: A. DE CAROLIS, *Lotta agli abusi, un anno di riforme concrete*, pubblicato online il 21 febbraio 2020 sul sito *Vatican News*.

te promulgazione da parte sua²⁴⁴. Qualche giorno dopo, poi, la sala stampa della Santa Sede ha dato notizia dell'istituzione da parte del Santo Padre di un «gruppo di lavoro operativo (*task force*) al fine di assistere le Conferenze Episcopali, gli Istituti Religiosi e le Società di Vita Apostolica nella preparazione e nell'aggiornamento delle linee guida in materia di tutela dei minori»²⁴⁵, composto da un coordinatore e «da alcuni esperti di diritto canonico di diverse nazionalità»²⁴⁶. Ha meravigliato che fra i prelati sovrintendenti a tale gruppo non fossero annoverati né il presidente né il segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, poiché, forse, la loro presenza avrebbe assicurato la necessaria euritmia delle suddette linee guida non solo «con gli indirizzi emanati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché con quanto stabilito dalla vigente legislazione canonica in materia di abusi e, in particolare, con il

²⁴⁴ Cfr. FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, 21 febbraio 2020, cit.: «Il lavoro di revisione del Libro VI del Codice latino, che vi ha impegnato per alcuni anni e con questa Plenaria giunge a conclusione, si colloca nella giusta direzione: aggiornare la normativa penale per renderla più organica e conforme alle nuove situazioni e problematiche dell'attuale contesto socio-culturale, ed insieme offrire strumenti idonei per facilitarne l'applicazione. Vi esorto a proseguire con tenacia in tale compito. Prego per questo e benedico tutti voi e il vostro lavoro. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché anche io devo essere giudice».

²⁴⁵ *Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede*, 28 febbraio 2020, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va, ove si prosegue: «1. Sovrintende al gruppo di lavoro S.E. Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, insieme ai Cardinali Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay, Blase Joseph Cupich, Arcivescovo di Chicago, S.E. Mons. Charles Jude Scicluna, Arcivescovo di Malta e Segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e P. Hans Zollner, SJ, Professore ordinario dell'Istituto di Psicologia della Pontificia Università della Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori; /2. La *task force* assisterà le Conferenze Episcopali, gli Istituti Religiosi e le Società di Vita Apostolica; su loro richiesta, nella preparazione e nell'aggiornamento delle linee guida in materia di tutela dei minori, in conformità con gli indirizzi emanati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché con quanto stabilito dalla vigente legislazione canonica in materia di abusi e, in particolare, con il *Motu proprio* "Vos estis lux mundi", del 7 maggio 2019; /3. La preparazione delle linee guida rimarrà comunque nella competenza e sotto la responsabilità delle rispettive Conferenze Episcopali, degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica».

²⁴⁶ *Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede*, 28 febbraio 2020, cit.

Motu proprio “*Vos estis lux mundi*”, del 7 maggio 2019)²⁴⁷, ma pure con il riformando diritto penale codiciale, il quale invece dovrebbe innalzare gli architravi portanti: come d’altro canto, nella stessa presentazione del provvedimento pontificio²⁴⁸, è stato lucidamente riconosciuto²⁴⁹. Eppure, tant’è. Benché sia a tutti evidente che affidare l’opera di ricostruzione complessiva del diritto penale e processuale penale canonico a uno o più *coetus* di *iurisperiti* consapevoli e tra loro perfettamente concertati non è né può essere considera-

²⁴⁷ *Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede*, 28 febbraio 2020, cit.

²⁴⁸ Alla presentazione in sala stampa, venerdì 28 febbraio 2020, hanno provveduto «monsignor Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e padre Federico Lombardi, gesuita, ex portavoce vaticano, attuale presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, e soprattutto moderatore dell’incontro sugli abusi sessuali voluto l’anno scorso da Papa Francesco con i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo (21-24 febbraio 2019)»: *Abusi, arrivano le task force per assistere gli episcopati nazionali*, pubblicato *online* il 27 febbraio 2020 (e modificato il 28 febbraio) sul sito *Vatican Insider*; nello stesso articolo si riportano le parole di «padre Hans Zollner, membro della Pontificia Commissione per la Protezione dei minori e presidente del Centro della Protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana», il quale afferma, tra l’altro che Papa Francesco in tema di «misure di contrasto e prevenzione della pedofilia» ha adottato «9 leggi».

²⁴⁹ Come ho appena riferito, padre F. LOMBARDI ha presentato alla sala stampa il provvedimento pontificio di costituzione della *task force*. In un’intervista concessa in quell’occasione ha tra l’altro affermato: «Aspettiamo la riforma, ormai matura, del Libro VI del Codice di Diritto canonico, che riguarda le sanzioni per i delitti commessi»; e più oltre: «La costituzione della *task force* che è stata annunciata è un passo in avanti di un cammino. Non è detto che sia una soluzione definitiva e può darsi che si manifestino altre esigenze. Per questo è istituita per la durata di due anni ed è fatta essenzialmente di canonisti, competenti di leggi e normative. Potrà essere prolungata e stabilizzata, ma potrà anche essere modificata e allargata ad altre competenze o ad altre modalità di intervento. Tuttavia è un passo concreto e preciso e questo va apprezzato. Ne dobbiamo aspettare altri. Ad esempio, da parte vaticana, la imminente pubblicazione dell’atteso “*Vademecum*” per i Vescovi, un sussidio semplice ed essenziale sui loro doveri, responsabilità, modi di procedere di fronte ai casi di abuso. Anche questo ha atteso la pubblicazione delle nuove norme in modo da uscire già aggiornato ad esse» (G. GALEAZZI, *Padre Lombardi: “Sulle sanzioni per gli abusi va riformato il Codice di diritto canonico”*, pubblicato *online* il 3 marzo 2020 sul sito *Vatican Insider*). Tutta questa frenetica attività normativa dimostra come un superiore coordinamento nella redazione sia assolutamente necessario, dovendo essere d’altronde scontato sia da affidarsi al dicastero che adempie istituzionalmente questa funzione. Purtroppo, non sembra che così ci si sia orientati.

to un *optional*: un'opera che certamente fa 'tremar le vene e i polsi', ma che, dopo vent'anni di 'sperimentazioni', sia pur animate dalle migliori intenzioni, non può essere più posticipata.

Ne *L'osservatore romano* del 17 luglio 2020 è stato da ultimo pubblicato²⁵⁰ il *Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici della Congregazione per la dottrina della fede²⁵¹ richiesto da Francesco e steso, appunto, soprattutto da parte dell'ufficio disciplinare del dicastero medesimo²⁵². Tra i riferimenti che si sono utilizzati per stilarlo, oltre alla normativa vigente, si annovera «la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, che negli ultimi anni si è sempre più precisata e consolidata»²⁵³; e di qualche 'passaggio' della medesima, in effetti, tale 'manuale'²⁵⁴ rende finalmente edotta

²⁵⁰ Cfr. peraltro *Vademecum per il trattamento dei casi di abusi su minori commessi da chierici*, in *L'osservatore romano*, 17 luglio 2020, p. 1: il *Vademecum* sarebbe stato «pubblicato nel pomeriggio di giovedì 16 luglio».

²⁵¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., pp. 7-10.

²⁵² Cfr. A. TORNIELLI, *A colloquio con l'arcivescovo Giacomo Morandi segretario del dicastero. Un manuale per i vescovi e i superiori religiosi*, in *L'osservatore romano*, 17 luglio 2020, p. 10: «Chi ha preparato questo documento e perché ci è voluto così tanto tempo rispetto al momento in cui è stato preannunciato, nel febbraio 2019? /È stato predisposto dalla Congregazione grazie soprattutto al contributo dell'Ufficio disciplinare che in questi anni ha acquisito una particolare esperienza sui casi in questione. Il tempo apparentemente lungo per la sua redazione si deve all'opera di confronto non solo all'interno della Congregazione ma anche all'esterno di essa, con esperti del settore, altri Dicasteri, e in particolare con la Segreteria di Stato»; del Pontificio Consiglio per i testi legislativi non si fa menzione.

²⁵³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 7: «I riferimenti principali sono i due Codici vigenti (CIC e CCEO); le *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, nella versione emendata del 2010, emanate con il *motu proprio* "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", tenuto conto delle innovazioni apportate dai *Rescripta ex Audientia* del 3 e 6 dicembre 2019; il *motu proprio* "Vos estis lux mundi"; e, non da ultimo, la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, che negli ultimi anni si è sempre più precisata e consolidata».

²⁵⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da*

la comunità dei fedeli²⁵⁵, oltre agli ordinari ed operatori del diritto cui esso è in primo luogo destinato²⁵⁶ (ad esempio, circa la nomina del delegato e degli assessori nel caso di processo extragiudiziale, la possibilità, per la persona segnalata, di avvalersi di un patrono da lei scelto, ovvero l'opportunità per l'accusato, sempre nella procedura amministrativa, di farsi assistere da un procuratore e/o avvocato²⁵⁷).

chierici, cit., p. 7. L.F. LADARIA, *Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo*, in *L'osservatore romano*, 17 luglio 2020, p. 1, sottolinea: «Non si tratta di un testo normativo: nessuna nuova legge viene promulgata, nessuna nuova norma emanata. Si tratta invece di un “manuale di istruzioni”, che intende prendere per mano chi deve trattare concretamente i casi dall'inizio alla fine, ovvero dalla prima notizia di un possibile delitto (*notitia de delicto*) alla conclusione definitiva della causa (*res iudicata*). Tra questi due estremi vi sono tempi da osservare, passaggi da compiere, comunicazioni da attivare, decisioni da prendere»; il termine 'passaggio' usato nel testo è desunto dalle parole del cardinale prefetto.

²⁵⁵ Come ribadisce lo stesso segretario della Congregazione, «Nessuna nuova norma viene promulgata. La vera novità però è che per la prima volta la procedura è descritta in modo organizzato, dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa, unendo le norme esistenti e la prassi della Congregazione. Le norme sono conosciute, mentre la prassi della Congregazione, cioè il modo pratico di applicare le norme, è conosciuta solo da chi ha già avuto a che fare con questi casi» (A. TORNIELLI, *A colloquio con l'arcivescovo Giacomo Morandi segretario del dicastero. Un manuale per i vescovi e i superiori religiosi*, cit., p. 10).

²⁵⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 7: «Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto questo *Vademecum* destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici».

²⁵⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., pp. 7-8, rispettivamente nn. 39, 54, 98 («Benché non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, è quanto mai opportuno che l'accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un procuratore e/o avvocato che lo assiste, da lui scelto o – se egli non lo fa – nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato deve essere fornito all'Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC»), 101 (secondo il quale all'accusato e all'eventuale avvocato che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa), 158.

Tuttavia, l'informazione poteva essere più completa e sistematica anche su punti peculiarmente delicati²⁵⁸, e qualche disposizione resta discutibile²⁵⁹: ma soprattutto, come si enuncia nell'*Introduzione*, «Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso»²⁶⁰. Eppure, secondo le parole stesse del cardinale Ladaria, quella «per giungere alla verità dei fatti» è «una strada articolata, che si addentra nel fitto bosco delle norme e della prassi, di fronte alla quale Ordinari e Superiori si trovano talvolta nell'incertezza della direzione da seguire»²⁶¹: un fitto bosco nel quale non può smarrirsi la bussola neppure il *quivis de populo Dei*, e che va dunque definitivamente diradato.

Allora forse, come intonavano ad un Festival di Sanremo degli anni Ottanta tre famosi cantanti, 'si può dare di più': appunto con la promulgazione di un testo legislativo – «Soltanto una conoscen-

²⁵⁸ Cfr. quanto annota J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 58.

²⁵⁹ Ad esempio, riguardo alla (censurabile) disciplina della prescrizione cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 7, n. 28: «È noto che, anche per i delitti di cui si sta trattando, esistono termini di prescrizione dell'azione criminale che sono notevolmente variati nel tempo. I termini attualmente vigenti sono definiti dall'art. 7 SST. Poiché però il medesimo art. 7 § 1 SST consente alla CDF di derogare in singoli casi alla prescrizione, l'Ordinario o il Gerarca che abbia constatato che i tempi per la prescrizione sono trascorsi dovrà ugualmente dare seguito alla *notitia de delicto* e all'eventuale indagine previa, comunicandone gli esiti alla CDF, cui unicamente spetta il giudizio sul mantenimento della prescrizione o sulla deroga ad essa. Nella trasmissione degli atti l'Ordinario o il Gerarca potranno utilmente esprimere un proprio parere circa l'eventuale deroga, motivandolo in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o età del chierico, possibilità del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato)». E poi, al n. 49: «Quando le leggi statali impongano all'Ordinario o al Gerarca l'informativa circa una *notitia de delicto*, si è tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarà l'apertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa)» (*ivi*, p. 8).

²⁶⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 7.

²⁶¹ L.F. LADARIA, *Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo*, cit., p. 1.

za approfondita della Legge e dei suoi intendimenti potrà rendere il debito servizio alla verità e alla giustizia»²⁶², ammonisce la Congregazione in chiusura –. In particolare un intervento risolutivo del legislatore supremo che sia frutto di una concertata cooperazione di più largo diametro dei dicasteri – anche, ovviamente, di quello *de legum textibus* –, degli operatori nonché di chi si occupa professionalmente di diritto, come pure lo stesso Luis Francisco Ladaria prefigura, benché con riferimento limitato ai futuri aggiornamenti di questa prima versione del *Vademecum*²⁶³.

5. *La redigenda Costituzione Apostolica sulla Curia romana. Verso una revisione della codificazione?*

Insomma, pare che il supremo legislatore in questi ultimi tempi approfitti ben poco dei servigi del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza canonistica in generale. Un'ulteriore spia di questa 'retrocessione' non tanto del dicastero, quanto purtroppo dell'importanza di una *recta forma iuridica* traboccante però di effetti sostanziali, si rinviene altresì, quasi a coronamento del mio periplo, nei già menzionati lavori in corso per la Costituzione Apostolica che sostituisca quella di Giovanni Paolo II sulla Curia romana.

Ho già segnalato che il suo varo, anticipato dal comparire, invero intermittente, di un fascio elefantiacco e stratificato di provvedimenti, si sta rivelando alquanto più arduo di ogni pronostico: e

²⁶² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 9.

²⁶³ Cfr. L.F. LADARIA, *Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo*, cit., p. 1: «Il *Vademecum* viene oggi consegnato nella sua prima versione, chiamata "1.0": un numero che prevede futuri aggiornamenti. Essendo un "manuale", esso dovrà seguire gli eventuali sviluppi della normativa canonica, adattandosi ad essa. Dovrà inoltre dare una risposta alle nuove sfide che l'esperienza offrirà alla trattazione giuridica dei casi in questione. Dovrà infine fare tesoro delle considerazioni che giungeranno dalle diverse realtà ecclesiali: diocesi, istituti, facoltà ecclesiastiche, centri di ascolto istituiti a livello diocesano e interdiocesano. Il loro contributo qualificato contribuirà a correggere, integrare, precisare e chiarire quei punti che, come è naturale, esigeranno una più approfondita riflessione».

non tanto, va detto, per quella tanto retoricamente propagandata (e fantasiosa) ‘fronda’ curiale che, secondo certi giornalisti, ostegerebbe Francesco. Al contrario, si vocifera, proprio per il numero corposo di manifestazioni di perplessità e di obiezioni ai testi preparati da parte di molti soggetti interpellati cui non solo è familiare la complicata macchina del governo centrale e che hanno dimestichezza con lo *ius canonicum*, ma cui soprattutto sta a cuore il bene della Chiesa²⁶⁴. Infatti, pare che le proposte via via cogitate siano state convogliate per pervenire infine allo schema cui già ho alluso del 2019, trasmesso in visione per ricevere pareri a vari interlocutori selezionati, tra cui le Conferenze Episcopali, e con la clausola del silenzio: la quale è stata, come notato, largamente trasgredita²⁶⁵.

²⁶⁴ Osservava M. GRAULICH, *La Curia Romana e l'urgenza di assicurare consultazioni reali e non solo formali*, Intervista di L. GEROSA a M. GRAULICH, cit., p. 55, in conformità all'opinione di Antonio Viana che ho già riportato: «Nella sua attuale composizione il Consiglio dei Cardinali ha il vantaggio, che è allo stesso tempo uno svantaggio, di essere composto di membri che sono per la maggioranza estranei alla Curia Romana. Perciò, e questo è sicuramente il vantaggio della scelta adoperata, possono apportare la loro esperienza concreta e un orizzonte diverso da quello romano. Non hanno però, e questo è uno svantaggio, conoscenze dirette del funzionamento della Curia e non possono assicurare un determinato seguito alle loro proposte, perché non sempre presenti a Roma».

²⁶⁵ Riferisce L. WIEGELMAN, *Un'analisi della bozza inedita della Praedicate Evangelium di papa Francesco*, in *Il regno. Attualità*, LXIV (2019), p. 581 (traduzione dal tedesco di un articolo apparso sulla rivista *Herder Korrespondenz*, LXXIII [2019], novembre 2019, pp. 33-36; la rivista *Herder Korrespondenz*, si precisa nell'articolo, ha avuto accesso alla bozza di Costituzione in italiano): «Dopo consultazioni proseguite per anni, papa Francesco e i membri del Consiglio dei cardinali, inizialmente 9 e poi arrivati a 6 (il cosiddetto C6) nell'aprile di quest'anno hanno completato la loro bozza del testo. Il Vaticano l'ha inviata a tutte le conferenze episcopali nazionali, ai capi degli uffici di curia, ai superiori dei religiosi e ad altre istituzioni scelte della Chiesa, con preghiera di far pervenire il loro parere al riguardo. Attualmente il C6 sta esaminando le proposte di modifica. La prossima sessione avrà luogo ai primi di dicembre a Roma. Appena concluso questo processo, il papa potrà decidere sulla promulgazione della *Praedicate Evangelium*. /Comunque dalle due rivelazioni maggiori che hanno avuto luogo all'inizio del processo di *feedback* in corso non è più trapelato nulla sul contenuto della bozza. Finora persino a molti vescovi non è stato permesso di darvi uno sguardo»; e conclude: «Tutte le istituzioni alle quali il papa ha fatto inviare la bozza nell'aprile del 2019, in primo luogo le conferenze episcopali nazionali, hanno potuto far giunge-

Ottemperando peraltro, almeno in questo frangente, all'art. 26 § 2 della *Pastor bonus*, secondo cui «Quantum fieri potest, antequam publici iuris fiant, communicentur cum Episcopis dioecesanis documenta generalia aut quae earundem Ecclesiarum particularium speciali modo intersint», in altre evenienze – si rammemori ancora una volta il *Motu Proprio Mitis iudex*²⁶⁶, ma anche la Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*²⁶⁷ –, invece, del tutto disatteso: e disgraziatamente, essendo la consultazione dei vescovi importantissima²⁶⁸. Una riservatezza più intensa, per converso, ha circonfuso la rielaborazione dello schema medesimo tosto predisposto nei mesi successivi, proprio su impulso della massiccia mole di osservazio-

re le loro proposte di cambiamento. Ma ora sulle risposte di ritorno delibera il C6. Questo elemento della partecipazione, poi, non si è sviluppato pienamente proprio nella Conferenza episcopale tedesca, altrimenti così ben disposta in senso sinodale. La Conferenza episcopale ha inviato a Roma entro il tempo stabilito le sue osservazioni sul documento di riforma, anzi è stata la prima fra tutte le altre conferenze episcopali a farlo, cosa che il Vaticano ha espressamente sottolineato durante l'estate. Inoltre il documento era stato “discusso alla fine di giugno nel Consiglio permanente”, come ha affermato Matthias Kopp, addetto al servizio stampa della Conferenza episcopale. Ma da molti ordinariati tedeschi si sente dire che la bozza di *Praedicate Evangelium* non è stata resa nota ai vescovi tedeschi e che fino a oggi non sarebbe loro pervenuta. Con buona pace della Chiesa sinodale» (*ivi*, p. 584).

²⁶⁶ E per molti dei – direi quasi tutti – provvedimenti normativi illustrati in queste pagine.

²⁶⁷ A. VIANA, *Episcopalis Communio. Un comentario a las nuevas normas sobre el Sínodo de los Obispos*, cit., p. 364, segnala: «La preparación de *Episcopalis communio* no ha durado mucho tiempo, sobre todo porque el proyecto del documento no fue objeto de estudio colegial por parte de las conferencias episcopales. A partir del discurso conmemorativo del Papa Francisco, de 17.X.2015 [...] todo fue bastante rápido. Organizado por la secretaría del sínodo de los obispos se celebró en Roma, del 6 al 9 de febrero de 2016, un seminario de estudio en el que participamos 45 teólogos y canonistas. En aquella reunión se habló ya de la clara posibilidad de una reforma de las normas relativas al sínodo. En efecto, no mucho tiempo después, durante el año 2017, fue estudiado por distintas personas un *Progetto di documento pontificio sul Sinodo dei Vescovi*, cuyo texto era muy semejante al de la constitución apostólica promulgada por el papa Francisco»; e più oltre conclude: «Parece un tanto paradójico que, precisamente en sede de sinodalidad, no haya estado presente un aspecto importante de la colegialidad de los obispos como es la consulta colegial, prevista además por la normativa universal vigente» (*ivi*, p. 381).

²⁶⁸ Non è questa la sede, ovviamente, per occuparsene.

ni critiche pervenute, il quale è stato inviato in consultazione solo a un pugno di eletti: di esso, infatti, nulla è traspirato, se non qualche brusio del tutto inconferente ai fini di questa esposizione.

Pure in questo caso ‘artefici’ – anche se finora hanno solo sudato senza raggiungere la meta – sono stati i membri componenti il Consiglio dei cardinali cooptati anche a questo scopo nel chirografo istitutivo, coadiuvati in seguito da un vescovo, ora segretario del Consiglio medesimo, con una formazione canonistica. Ma se è scontato sottolineare l’opportunità della scelta di avere eretto tale significativa «ulteriore espressione della comunione episcopale e dell’ausilio al *munus petrinum* che l’Episcopato sparso per il mondo può offrire»²⁶⁹, ciò non toglie che la stesura di norme, per il funzionamento di un’organizzazione poi assai articolata, necessiti di competenze quanto mai specifiche che siano di sostegno ai cardinali. E invece, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che immagino sarà stato almeno iscritto nella lista dei consultati²⁷⁰, ancora una volta pare ‘esiliato’ dalla sceneggiatura ad un ruolo di ‘spalla’, se non di ‘comparsa’: altrimenti in tutta sincerità non si giustificherebbe la sciatteria giuridica nonché le non poche mende se non i veri e propri marchiani svarioni della prima bozza su cui anche la stampa ha inferito²⁷¹.

²⁶⁹ FRANCESCO, Chirografo *Tra i suggerimenti con il quale viene istituito un Consiglio di cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” sulla Curia Romana*, 28 settembre 2013, cit., p. 1.

²⁷⁰ Cfr. quanto risulta già da *Communicationes*, XLVI (2014), p. 78, in cui si menziona tra le «*Quaestiones quaedam studio Pontificii Consilii submissae [...] quoad iuvamen technicum-iuridicum Curiae Romanae Dicasteriis praestitum*»: «*studium de apparando motu proprio quo immutentur normae Constitutionis Apostolicae Pastor bonus*».

²⁷¹ Cfr., per tutti, T. REESE, *If leaked draft for Curia reform is for real, the Vatican is headed for disaster*, pubblicato online il 1° maggio 2019 in *Religion News Service*, all’indirizzo internet <https://religionnews.com/2019/05/01/if-leaked-draft-for-curia-reform-is-for-real-the-vatican-is-headed-for-disaster/>; E. CONDON, *Analysis: New Vatican constitution to centralize power in state secretariat*, pubblicato online il 3 luglio 2019 all’indirizzo internet <https://catholicherald.co.uk/commentandblogs/2019/07/03/analysis-new-vatican-constitution-to-centralize-power-in-state-secretariat/>. Qualcuno ha criticato la ‘cattiva scrittura’ di questa bozza, la quale sarebbe zeppa di ‘sciatterie’ ed ‘errori grossolani’: cfr. S. MAGISTER, *Bocciate all’esame*

È pertanto vero che, come anche sopra si è avvertito, il Papa può commissionare del tutto *ad libitum* a persone di suo gradimento l'ideazione e la stesura delle leggi e dei documenti normativi, senza alcun condizionamento, e che mai vi è stata alcuna esclusiva a vantaggio del Pontificio Consiglio: l'anomalia di quest'ultimo quinquennio, però, sta nel fatto che quasi più nulla sembra transitare sul suo 'tavolo', e se anche vi giunge, si tratta di un passaggio fuggevole e soprattutto senza contraccolpo alcuno. Tanto da fare temere che si dovesse mai ipotizzare una *recognitio* non solo del Libro VI (e di parte non secondaria del Libro VII²⁷²) ma dell'intero *Codex Iuris*

scritto due riforme care a Francesco. *Troppo piene d'errori*, pubblicato online sul blog *Settimo cielo* il 5 settembre 2019. Si veda anche A.M. VALLI, *Tutti i dubbi della curia romana sulla bozza di riforma*, pubblicato online il 5 luglio 2019 sul blog *Duc in altum*. Si nota altresì un uso impreciso della punteggiatura, incoerenza nell'uso delle maiuscole e delle minuscole, una formulazione in italiano talora quanto meno 'faticosa', lontana dalla linearità, chiarezza ed essenzialità che devono essere proprie dei testi legislativi.

²⁷² Cfr., ad esempio, le osservazioni di J. BERNAL PASCUAL, *Nuevos desarrollos del procedimiento administrativo para la imposición de las penas*, in *La cooperación canónica de la verdad. Actas de las XXXII Jornadas de Actualidad Canónica (11-13 de abril de 2012)*, a cura di J. LANDETE CASAS, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 131-162; e, più recentemente, di M. PONS-PORTELLA, *El procedimiento administrativo penal en el derecho canónico del siglo XXI*, in *Revista española de derecho canónico*, LXXV (2018), pp. 199-233, il quale tra l'altro afferma: «La dispersión normativa que acabamos de describir pone de manifiesto que, a día de hoy, es difícil postular la existencia de un único procedimiento administrativo penal en el ordenamiento jurídico de la Iglesia. Toda la regulación extra-codicial, en efecto, obligaría a diferenciar entre un procedimiento general y una serie de procedimientos especiales que se separan de aquél en muchos aspectos de su iniciación, su instrucción y su terminación. Admitiendo la verosimilitud de tales planteamientos, sin embargo, parece que aún existen suficientes nexos de unión entre las múltiples normas que hoy regulan la imposición extrajudicial de penas en el Derecho Canónico como para concebir, al menos en el plano teórico, un iter procedimental común» (*ivi*, pp. 210-211); e conclude: «sería altamente deseable una reforma legal que ponga coto a la pléyade de normas extra-codiciales [...] cuya prolijidad es inversamente proporcional a la parquedad del Código de 1983 sobre este crucial asunto. El renovado auge que experimenta en la actualidad la imposición de penas por decreto extrajudicial acaso podría ser un buen motivo para reconsiderar la posibilidad de aprobar una *lex de procedura administrativa*, como se planteó en la década de 1970, con el fin de mejorar el grado de certeza y seguridad jurídica en "la regulación de la actividad administrativa de la Iglesia"» (*ivi*, p. 232).

Canonici forse proprio il dicastero rampollo e in qualche modo continuatore della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo* sarebbe destituito da questo mandato²⁷³. Un destino davvero balzano: e del quale, come accennato, neppure la primitiva bozza della *Praedicate Evangelium* ricostruita in base alle indiscrezioni osa prendere realisticamente e distaccatamente atto.

Infatti, se pressoché tradizionalmente la disciplina della Curia romana con tutte le sue spire inanellate *vagat extra Codicem*, abbiamo riscontrato come oggi siano molti e via via crescenti i satelliti normativi che gravitano attorno ai Codici, con orbite invero quanto mai eccentriche: e che invece, per afferenza, dovrebbero essere, se non impiantati entro le codificazioni, eufonicamente riposti in asse rispetto alle medesime. Eppure, la navicella del Pontificio Consiglio da tempo non sembra decollare dalla rampa di lancio.

Non intendo qui neppure approcciare il tema ciclopico se (e come) tale rivisitazione del *Codex Iuris Canonici* vada affrontata²⁷⁴ o se, non essendo sufficiente un diafano e solo cosmetico *maquillage*, sia invece non più rinviabile – come avvenne dopo l'assise novecentesca²⁷⁵ – il varo di un Codice rinnovato *ab imis* e sotto la direzione

²⁷³ Cfr. J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap.* Pastor Bonus, cit., p. 122: «la preparazione del nuovo Codice è stata, senz'altro, il principale contributo del Dicastero alla vita e al governo della Chiesa e ha rappresentato chiaramente un modo di partecipare materialmente all'esercizio della potestà legislativa».

²⁷⁴ Riferisce M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, cit., pp. 179-180: «sono sempre più rare le voci totalmente critiche nei confronti del ricorso alla codificazione nel sistema canonico. Ne è un segno eloquente il fatto che la rivista teologica *Concilium*, nella quale fu pubblicato nel 1965 l'editoriale contenente il manifesto della "deteologizzazione" del diritto canonico, abbia dedicato la parte monografica di uno dei fascicoli del 2016 al tema della "revisione del Codice", ammettendo così, almeno implicitamente, la validità di uno strumento da emendare e integrare, ma non da abrogare. Costituisce pure un segnale indubbiamente positivo il fatto che finalmente gli ecclesiologi più avvertiti cominciano a prendere in considerazione il diritto canonico e ne riconoscono il ruolo imprescindibile nella compagine ecclesiale».

²⁷⁵ Cfr. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, cit., pp. 40-41: «Il nuovo Codice, nonostante la denominazione ufficiale della commissione pontificia che lo ha elaborato, non intende essere considerato come una revisione della normativa stabilita nel 1917, ma costituire una nuova legislazione. Infatti, come è stato ri-

di quale demiurgo in posizione preminente²⁷⁶. Perché se è indubbio come oramai si convenga pressoché all'unisono «che il diritto canonico debba andare ben oltre il codice»²⁷⁷, tuttavia c'è chi reputa ancora – e non a torto – come, pur non potendo assorbire la dimensione della giustizia nella Chiesa, la codificazione «rest[i] uno strumento importante e utile per compendiare buona parte della disciplina ecclesiastica (e non solo)»²⁷⁸. Oppure se per contro, e più drasticamente, sia opzione preferibile lasciare andare alla deriva il 'paradigma codificatorio'²⁷⁹ con il suo 'fardello' anzitutto ideologico. Molti Autori sono di recente tornati ad arrovellarsi dinanzi a tale bivio, teorizzando valentemente su pro e contro, vivisezionando dissomiglianti concrezioni storiche, nell'altalena tra corsi e ricorsi: la sola menzione – stante già un'indomabile polisemia di partenza – eccederebbe l'economia che mi sono imposta²⁸⁰.

Al riguardo, se dovessi dar seguito al mio istintivo gusto personale, proclive forse ad un pragmatismo certamente vieto agli occhi

cordato nella cerimonia di presentazione del testo, se all'inizio dei lavori si riteneva sufficiente “rivedere, aggiornare, introdurre le modifiche giudicate necessarie, senza scostarsi troppo dal Codice vigente”, successivamente “sia a conclusione di studi fatti in seno alla Commissione, sia per i suggerimenti ricevuti dalle Conferenze episcopali e da altri organi di consultazione, sia per il progredire della scienza canonica e soprattutto per l'evolversi della vita ecclesiale”, si capì che non bastava “una semplice revisione” ma occorreva “una vera e propria riforma”.

²⁷⁶ Sulla progressiva acquisizione, nel post-Concilio, della consapevolezza che non si trattava, quanto alla revisione della codificazione del 1917, di «un lavoro di modeste proporzioni [...] di *recognoscere*, rivedere», ma «si doveva elaborare una vera e propria riforma» cfr. altresì V. DE PAOLIS, *Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II*, cit., p. 97 ss.

²⁷⁷ L. NAVARRO, *Relazione conclusiva*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, cit., p. 931.

²⁷⁸ L. NAVARRO, *Relazione conclusiva*, cit., p. 931.

²⁷⁹ Obbligato il riferimento a C. FANTAPPIÈ: delle sue numerose opere mi limito qui a citare l'ultima, estremamente efficace nella sintesi, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019, e con interessanti proposte nella parte conclusiva. Del resto, anche solo un'indicazione bibliografica unicamente dei contributi degli ultimi anni in merito a questa tematica eccederebbe i limiti della presente trattazione.

²⁸⁰ Cfr., da ultimo, il volume collettaneo *Unità e pluralità della normativa ecclesiale: quale futuro per i Codici?*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa Edizioni, Milano, 2020.

di taluno, ma animato solo dall'angustia per una tutela equitativa dei diritti *christifidelium*, almeno di quelli 'fondamentali'²⁸¹, diffiderei da una diaspora di leggi isolate che si moltiplicano vertiginosamente in numero e lunghezza²⁸², e non abbandonerei certo il Codice quale «tentativo di strutturare organicamente la normativa»²⁸³ rispondente ad un preciso disegno ecclesiologico²⁸⁴.

²⁸¹ Per precisazioni sul concetto di 'diritti fondamentali' nella Chiesa cfr., per tutti, la concisa ma densa ricostruzione di J.I. ARRIETA, *I diritti fondamentali dei fedeli e il governo della Chiesa*, in *La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele*, a cura di R. MACERATINI, CEDAM, Padova, 2003, p. 18 ss. È ritornato recentemente sul tema soffermandosi altresì sulla configurabilità di 'nuovi' diritti fondamentali M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma, 2018, *passim*; cfr. anche ID., *L'annosa questione della "fondamentalità" e la portata dei diritti dei fedeli*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), pp. 295-316, con indicazione di letteratura in argomento. Come noto, la categoria dei 'diritti fondamentali' non è pacificamente ammessa da tutta la canonistica: anche su questo punto le citazioni bibliografiche sarebbero sovrabbondanti rispetto agli intenti del presente lavoro.

²⁸² Cfr. G.P. MONTINI, *La ragione del Codice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXX (2017), pp. 176-177, che argomenta intorno alle due sentenze «Le leggi lunghe sono pubbliche calamità» e «Le leggi isolate sono una sciagura».

²⁸³ Queste le considerazioni di L. NAVARRO, *Relazione conclusiva*, cit., p. 932: «Se il tramonto, non della codificazione in quanto tale ma dell'utopia codificatoria (la pretesa di contenere l'intero diritto) è abbastanza assodato, mi pare tuttavia utile precisare, anche per evitare equivoci sminuenti, che il codice non è una semplice raccolta di leggi ma un *tentativo di strutturare organicamente la normativa*. La codificazione è stata una scelta scientemente alternativa alla semplice compilazione o consolidazione delle fonti. Specie in un momento di ampi interventi e rimaneggiamenti sui codici, occorre sempre aver presente che l'impianto risponde o traduce un preciso disegno ecclesiologico. Nuovi interventi o adattamenti si inseriscono pertanto, almeno per ora, in un quadro costituzionale già ben definito. Il pregio principale delle attuali codificazioni (quella che è ritenuta la loro indiscussa novità o modernità rispetto all'impostazione del CIC 1917) sta appunto nella chiarezza e lungimiranza della base concettuale che guida l'intervento legislativo (la dottrina conciliare), ciò non esclude ovviamente future acquisizioni o approfondimenti. Lo sforzo di mantenere la coerenza sistematica e la visione d'insieme è quanto mai apprezzabile. Ogni riforma più generale del diritto della Chiesa parte da un principio o da un presupposto strutturale. Il codice del 1983 (e poi il CCEO del 1990), pur con limiti e insufficienze, sembra riuscito a individuare e sintetizzare adeguatamente la centralità del fedele cristiano e la collegialità episcopale. È auspicabile quindi che si salvaguardino e accrescano in primo luogo le potenzialità dell'illuminazione conciliare».

²⁸⁴ Lo ha ricordato Papa FRANCESCO nel *Messaggio in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promo-*

Tuttavia, nella temperie contemporanea, pare a molti – d'altronde come replicare, anche alla luce di quanto sinora illustrato? – che la codificazione canonica mostri fenditure patenti e 'campioni' sempre più stremati: «A questa conclusione sembrerebbe rimandare, specialmente, il fatto che i singoli settori sono interessati da interventi dello stesso legislatore supremo, perlopiù provocati da particolari esigenze o emergenze storiche della vita sociale, che talvolta mal si acconciano non solo con singole disposizioni in vigore – magari da poco tempo –, ma anche con i principi generali, desumibili dal *Codex*, che dovrebbero riguardare i settori stessi. [...] Naturalmente, il fatto che, nell'ordinamento ecclesiale, la generalità e l'astrattezza delle disposizioni codiciali cedano progressivamente il passo ad una strumentazione normativa – celere e subitanea, mutevole, occasionata da esigenze particolari, concepita *post facta* anche in ambito penale – che asseconi e favorisca una disciplina del caso concreto secondo giustizia, dovrebbe essere salutato come una emersione prepotente dello spirito 'economico' del sistema»²⁸⁵; uno

vendo, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, cit., p. 32: «Ha scritto san Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*, del 25 gennaio 1983, con cui è stato promulgato il nuovo Codice per la Chiesa latina, che questo rappresenta il “grande sforzo di tradurre in linguaggio *canonistico* [...] l'ecclesiologia conciliare”. L'affermazione esprime il capovolgimento che, dopo il Concilio Vaticano II, ha segnato il passaggio da un'ecclesiologia modellata sul diritto canonico a un diritto canonico conformato all'ecclesiologia. Ma la stessa affermazione indica anche l'esigenza che il diritto canonico sia sempre conforme all'ecclesiologia conciliare e si faccia strumento docile ed efficace di traduzione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II nella vita quotidiana del popolo di Dio».

²⁸⁵ Questo il discorso completo svolto acutamente da M. MIELE, *L'ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, cit., pp. 513-515: «Di fronte a questa realtà, c'è da chiedersi se il fenomeno dell'ampia normazione canonica extracodificiale sia realmente provocato solo dalle controindicazioni connesse all'ipotesico smisurato impegno di tempo che sarebbe richiesto da una rifondazione dei due codici. Osservazione questa, in fondo, quantitativa, rispetto ad altro interrogativo valoriale; e cioè se l'ordinamento ecclesiale, dopo aver recepito o forse subito la forma della codificazione, in fase di accelerazione delle trasformazioni all'interno e all'esterno dell'ordinamento – in materia familiare, ad esempio, o in materia di riorganizzazione della pastorale a causa della penuria di chierici –, non stia avvicinandosi ora al momento della decodificazione. A questa conclusione sembrerebbe rimanda-

spirito economico, si posterga autorevolmente, forse oramai irrimediabilmente idiosincratico alla codificazione.

Pertanto, dovendo intravedere possibili sviluppi, forse la pre-dizione meno futuribile è che si dilaterà sempre più questa proteiforme galassia di interventi *extravagantes* anche e proprio a livello di diritto universale emanato dal legislatore supremo. Una sorta di riesumazione delle prische 'decretali'²⁸⁶, «leggi di carattere per così dire provvisorio, emanate come *ad experimentum*»²⁸⁷, proprio secon-

re, specialmente, il fatto che i singoli settori sono interessati da interventi dello stesso legislatore supremo, perlopiù provocati da particolari esigenze o emergenze storiche della vita sociale, che talvolta mal si acconciano non solo con singole disposizioni in vigore – magari da poco tempo –, ma anche con i principi generali, desumibili dal *Codex*, che dovrebbero riguardare i settori stessi. [...] Naturalmente, il fatto che, nell'ordinamento ecclesiale, la generalità e l'astrattezza delle disposizioni codiciali cedano progressivamente il passo ad una strumentazione normativa – celere e subitanea, mutevole, occasionata da esigenze particolari, concepita *post facta* anche in ambito penale – che asseondi e favorisca una disciplina del caso concreto secondo giustizia, dovrebbe essere salutato come una emersione prepotente dello spirito 'economico' del sistema. Ma anche come una rivincita di quegli studiosi che, all'inizio del '900, guardavano con critico scetticismo ad una codificazione canonica; anzitutto, tra questi, Francesco Ruffini e, successivamente alla promulgazione, Ulrich Stutz. Nel contempo, la progressiva applicazione dell'ecclesiologia del Vaticano II potrebbe indurre l'ordinamento canonico a compiere, riguardo allo strumento codiciale, quell'ulteriore ripensamento che sembra interessare – già da molto tempo – la dottrina secolare; a sancirne, quindi, non il tramonto, ma a verificare il definitivo distacco da una certa forma mentale, forse un'ideologia importata, che lo vedeva come uno strumento esclusivistico, "senza limiti temporali" e quasi provvidenziale per la modernità giuridica».

²⁸⁶ Senza qui ovviamente potermi inoltrare su ciò che sostanzialmente ha implicato il passaggio dal 'Diritto delle Decretali' al 'Diritto dei Canonici': cfr. alcune considerazioni sintetiche di P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014), p. 81 ss.

²⁸⁷ Questo quanto affermato da G. FELICIANI, *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*, cit., pp. 216-217: «C'è dunque da chiedersi se l'opzione del legislatore postconciliare per la codificazione sia stata del tutto opportuna, o se, invece, non sarebbe stato preferibile procedere con leggi riguardanti le materie che più necessitavano di riforma. Una soluzione prospettata, ma senza successo, in seno alla stessa commissione codificatrice. Nel 1974 al Sinodo dei vescovi sulla evangelizzazione il suo stesso presidente, il cardinale Pericle Felici, approvò espressamente l'ipotesi che, in attesa della promulgazione del Codice, considerata tutt'altro che prossima, si tornasse temporaneamente all'epoca delle Decretali. Con questa singolare espressione non intendeva pro-

do quanto, si è visto, non disdegna di fare Papa Francesco²⁸⁸: con ciò non solo scarnificando scolarmente le codificazioni fino a ridurre al simulacro di esangui ectoplasmii, ma elevando sistematicamente l'*extravagare* a stile normativo.

Almeno, però, se proprio ci si deve rassegnare a questo nuovo 'firmamento' giuridico, va almeno spezzata una lancia affinché tali *extravagantes* siano tecnicamente di qualità non troppo inferiore²⁸⁹ almeno a quelle di medievale ascendenza²⁹⁰. Così, in quest'epoca non solo e non tanto di rigurgiti 'antinormativisti' – in sé tutt'altro che riprovevoli, s'è già detto – quanto di ignoranza crassa del diritto

porre una alternativa alla codificazione, ma solo suggerire di provvedere senza indugio a colmare le lacune esistenti con leggi di carattere per così dire provvisorio, emanate come *ad experimentum*. Analogamente, due anni dopo, nel *coetus centralis* della Commissione si valutò l'opportunità di procedere alla promulgazione delle parti del futuro Codice già elaborate, come era avvenuto per il Codice orientale ad opera di Pio XII, anche allo scopo di testarne la ricezione, ma l'ipotesi venne scartata all'unanimità. Posizioni che, sia pure in altri termini, trovavano riscontro nella dottrina dove ci si chiedeva se "non sarebbe meglio, invece di un nuovo codice, insufficiente già alla sua apparizione (cosa riconosciuta ufficialmente), procedere a un aggiornamento continuo del Codice".

²⁸⁸ Peraltro sottolinea l'«influencia negativa que tiene este modo de proceder en la certeza del derecho» R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 850, il quale, con riferimento al *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 851, rileva altresì: «Por eso es importante que el legislador no dicte leyes presionado por la opinión del momento, en especial en materia sensible, porque puede faltar la maduración necesaria para dar una solución justa a los problemas que se plantean, pero la necesidad de una respuesta pronta casi no tiene más remedio que recurrir al uso del *ad experimentum*, consciente de que la precipitación impide una mayor ponderación de la situación».

²⁸⁹ Anche P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 95 ss., stigmatizza la 'dispersione dell'ordinamento canonico' attraverso l'introduzione di norme «di portata fortemente parziale e di redazione pressoché estemporanea».

²⁹⁰ Per una recente sintesi (con ulteriori riferimenti bibliografici) delle forme della legislazione pontificia (e le loro diverse denominazioni e modalità redazionali) nell'età dello *ius commune* fino all'epoca moderna, con specificazioni sulle varie tipologie di *extravagantes* (a seconda di «fuori da che cosa» circolavano) e sulle loro collezioni, cfr. D. TARANTINO, *Dalle extravagantes ai Bullaria. Prime note sulle raccolte di diritto della Chiesa al di fuori del Corpus Iuris Canonici fra XV e XVI secolo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXVI (2013), pp. 81-123; EAD., *Verso i Bullaria: collezioni sistematiche di legislazione pontificia del XV secolo*, in *Jus-Online Rivista di scienze giuridiche*, LXIV-III (2017), 1, pp. 130-144.

to canonico, non di rado boccheggianti nelle università ecclesiastiche e agonizzante in quelle statali, sarebbe d'uopo forse – accantonando per ora sogni pretenziosi ma ingannevoli, essendo il vagheggiato splendore medievale dei *doctores utriusque iuris* oramai dilavato vestigio del passato²⁹¹ – rinfrescare quel «comodo ma modestissimo abito di esegeta fornito di buona logica e di buoni strumenti tecnici»²⁹² dismesso e riposto nell'armadio tra la naftalina. Un abito tanto vituperato e schernito e del quale invece oggi, con il suo umile ma robusto deposito di sapere, s'avverte cocentemente la mancanza: sfrondando l'esegesi dal 'tartaro' delle involuzioni di certo 'metodo esegetico' nella canonistica²⁹³, e riportandola al suo significato di interpretazione propriamente conoscente. Perché il giurista,

²⁹¹ Come recentemente ricorda W. DECOCK, *La luce del mondo: una rivendicazione del ruolo storico del diritto canonico*, in *Concilium*, LII (2016/5), p. 831, sulle origini medievali della scienza canonistica: «Sin da subito [...] i canonisti si sono dimostrati maestri nel gestire la tensione tra grandi principi e circostanze pratiche. Giacché avevano a che fare con la misericordia, un approccio semplicistico e inflessibile alle norme giuridiche rimaneva estraneo al loro lavoro. Il rischio di cadere nell'arbitrarietà era contenuto perché il diritto canonico era nelle mani di una élite di eminenti studiosi delle università europee. Le opinioni potevano essere differenti, ma non era permesso di non superare l'esame della ragione o dell'autorità. Per di più, applicando il metodo scolastico, i canonisti erano impegnati nella continua impresa di conciliare affermazioni opposte. Oltre che ai *doctores utriusque iuris*, esperti in materia di diritto sia civile sia canonico, la chiesa si affidava a dei giudici eruditi per tradurre la giustizia nelle situazioni concrete. L'ufficio del giudice richiedeva non soltanto una rigorosa applicazione di regole astratte, ma anche la sensibilità per le circostanze reali, i contesti storici e i bisogni dell'uomo. Per il bene della salvezza delle anime, l'equità – e non il rigore della legge – doveva essere il sommo criterio per giudicare».

²⁹² P. GROSSI, *Storicità del diritto*, in *Apollinaris*, LXXIX (2006), p. 106.

²⁹³ Cfr. recentemente H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo Millennio*, in *Periodica*, CVII (2018), p. 200 ss., il quale così riassume i difetti di certo metodo esegetico: «fissazione dell'interpretazione al testo; mancanza di considerazione dei metodi giuridici sviluppati dalla scienza giuridica; assenza di una sufficiente distinzione tra diritto e morale e conseguente miscuglio dei due»; invero, però, anche durante il periodo di predominanza di tale metodo, segnatamente dopo il primo *Codex Iuris Canonici*, «uscivano opere canonistiche non solo esegetiche, come dimostra l'esempio delle *Institutiones*, anche da canonisti curiali, i quali riuscivano a combinare le loro spiegazioni esegetiche con ragionamenti biblici, storici, teologici, di diritto romano oppure citando "probatii Auctores"» (*ivi*, pp. 200-201).

per porsi domande «guardandosi fuori dalle mura del suo conchiuso Ordinamento»²⁹⁴, ma anche per ‘maneggiare’ con qualche confidenza quell’*aequitas* canonica che deve liberarlo dalla strangolante letteralità delle norme, deve prima sapere muoversi con disinvoltura entro le pareti domestiche, non certo ‘baloccandosi’²⁹⁵ ma padroneggiando con perizia non soltanto i singoli canoni ma l’intero ‘ordinamento’²⁹⁶ e quel suo ‘spirito’ cui Pio Fedele – il quale quell’abito, va sottolineato, mai depose – richiamò con vigore²⁹⁷: per divenirne poi creativamente interprete.

Attualmente nella Chiesa si legifera, perché la stasi legislativa è impensabile: ma si legifera pletoricamente ed ipertroficamente (matrimonio, processo, misure sanzionatorie, Curia romana, economia e finanza, ecc.), e purtroppo quasi sempre senza la dovuta maestria. Sorprendersi, come taluno di recente fa, che oggi nel programmare le riforme ci si degni di consultare *un qualche* canonista, rallegrandosi dell’insperato e grazioso invito²⁹⁸, è flagrante e deprimente segnale di come – anche talora per un perverso complesso di sudditanza e vassallaggio alla teologia – sia terribilmente scemata l’auto-

²⁹⁴ Questo il discorso per esteso di P. GROSSI, *Storicità del diritto*, cit., p. 106: «Nessun giurista può rifugiarsi nel comodo ma modestissimo abito di esegeta fornito di buona logica e di buoni strumenti tecnici, ma tanto meno il canonista, il quale, lavorando su un Diritto che è espressione di una società sacra e non di una semplice comunità politica, non può evitare di porsi domande fondamentali sulla propria identità, guardandosi attorno fuori delle mura del suo conchiuso Ordinamento, instaurando fertili raffronti comparativi e irrobustendo le proprie basi teoriche».

²⁹⁵ Cfr. P. GROSSI, *Storicità del diritto*, cit., p. 107.

²⁹⁶ Cfr. le considerazioni di P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, cit., specialmente p. 114 ss.

²⁹⁷ Ultroneo il riferimento a P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, CEDAM, Padova, 1962.

²⁹⁸ Cfr. l’esordio del saggio di M. WIJLENS, *Riforma e rinnovamento nella normativa canonica: attuare il Concilio Vaticano II*, in *La riforma e le riforme nella Chiesa*, cit., p. 308: «risulta un po’ una sorpresa, seppur una sorpresa piacevole, che cinquant’anni dopo la chiusura del concilio una canonista sia invitata a partecipare a un seminario e a scrivere in una pubblicazione sul tema “La riforma e le riforme nella Chiesa”». Il volume raccoglie contributi di teologi ‘vicini’ a Papa Francesco, come notoriamente il curatore degli atti congressuali pubblicati nel volume appena citato, padre Antonio Spadaro.

coscienza del ruolo del diritto nella Chiesa²⁹⁹. Del pari è flagrante e deprimente segnale del medesimo decadimento, oltre che, e soprattutto, di astrattezza imperdonabile, non rendersi conto di come, se anche non si rinnova dalle radici l'intero ordinamento, le comunque rilevanti leggi settoriali che attualmente si producono non possono elaborarsi senza il contributo, assolutamente non rinunciabile e non rimandabile³⁰⁰, della scienza canonistica mondiale. Ma su ciò ritornerò a conclusione di questo viaggio nei meandri oggi così labirintici dello *ius canonicum*.

²⁹⁹ Si sofferma recentemente sul contributo della riflessione giuridico-canonistica nella *reformatio Ecclesiae* A. D'AURIA, *Il diritto canonico come strumento di riforma nella Chiesa*, cit., pp. 157-213, fornendo esemplificazioni.

³⁰⁰ Questo, in attesa di un futuribile *novus habitus mentis* di coloro che applicano la legge «che poi porterà a nuove norme», come, invero alquanto utopisticamente, ipotizza M. WIJLENS, *Riforma e rinnovamento nella normativa canonica: attuare il Concilio Vaticano II*, cit., pp. 311-313: «Anche se una revisione della legislazione della chiesa dovesse essere annunciata nel prossimo futuro, non c'è da aspettarsi che sarà completata in breve tempo. Questo significa che non si può fare altro se non sedersi e aspettare? Due cose sono fattibili: in primo luogo, la strada può essere preparata da progetti accademici di teologi e canonisti che propongono – sebbene non richieste – le bozze di una futura legislazione possibile. Queste potrebbero essere discusse in ambito accademico. Tale pratica è piuttosto comune tra gli stati o altri organismi che hanno delle leggi. Uno dei risultati del presente volume sulla riforma o le riforme nella chiesa potrebbe essere di impostare un progetto del genere. Un simile progetto, per quanto iniziasse immediatamente, porterebbe frutti solo a lungo termine. Dei risultati possono essere ottenuti molto più rapidamente – ecco la seconda cosa fattibile – attraverso una maggiore consapevolezza di ciò che accade nell'applicazione della legge, cioè quando vita e diritto si incontrano. Tanto la descrizione della situazione in cui la legge deve essere applicata quanto l'interpretazione di essa sono regolate da presupposti e prospettive dottrinali. Identificandole, stabilendo se sono le sole e le migliori, e infine cambiandole si potrebbe contribuire ad una trasformazione della comunità. In ultima analisi, ciò potrebbe condurre ad una richiesta di adattare le norme alla nuova situazione. O ancora, per dirla in termini più accademici: attraverso una maggiore consapevolezza delle opzioni ermeneutiche, che conducono a decisioni teologiche consapevoli che riflettono e sostengono la fede della comunità, è possibile già entrare nel processo di rinnovamento, mentre le norme attuali sono ancora in vigore. Quindi, quando coloro che applicano la legge assumeranno il *novus habitus mentis* avverrà una trasformazione della comunità, che si risolverà in un modo diverso di interagire, che poi porterà a nuove norme. Il vino nuovo in otri vecchi causerà la rottura di questi ultimi. L'azione solleciterà una riforma della legge e allora, ancora una volta, l'adagio *ius sequitur vitam* si dimostrerà vero».

CAP. III

ALTRI AMBITI NORMATIVI

1. *L'assistenza ai dicasteri nella predisposizione di testi normativi: il caso particolarmente emblematico del rinnovamento della vita contemplativa femminile*

Non mi intrattengo oltre sulla legislazione del successore di Pietro perché, volendo ‘sezionare’, sia pur cursoriamente, i principali segmenti della competenza del Pontificio Consiglio, è conveniente ora spostare l’obiettivo, sia pure non diametralmente. Infatti, varie altre ‘riforme’, apparentemente di secondo piano, sembrano aver percorso binari affini, almeno per quanto riguarda l’imbastitura e cucitura giuridica: come quella sulla vita contemplativa femminile, indubbiamente capitale nell’economia ecclesiale, ma forse meno d’impatto sulla sensibilità contemporanea largamente secolarizzata, e quasi del tutto passata sotto silenzio presso il ‘grande pubblico’.

Mi riferisco in particolare all’Istruzione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica *Cor Orans* del 2018¹ attuativa della Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* di un biennio anteriore² e che il Papa aveva emanato «post

¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Cor Orans, Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica “Vultum Dei quaerere” sulla vita contemplativa femminile*, 1° aprile 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 814-864, disponibile anche sul sito *internet* della Santa Sede. In tema cfr. le trattazioni illustrative di N.A. BAUER, *Vultum Dei quaerere. New norms for nuns*, in *The Jurist*, LXXVI (2016), pp. 379-414; S. PACIOLLA, *Vultum Dei quaerere: premesse giuridiche*, in *Sequela Christi*, XLII (2017), pp. 125-136; O. PEPE, *Vultum Dei quaerere. Aspetti giuridici*, *ivi*, pp. 153-163.

² Cfr. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere. De vita contemplativa monialium*, 29 giugno 2016, cit. Per l’art. 2 della ‘Conclusione dispositiva’: ‘§ 1. Questa Costituzione è rivolta sia alla Congregazione per gli Istituti di

debitas consultationes et attentum iudicium»³. Da tale documento dicasteriale «très attendu»⁴, si aspettavano appunto vari chiarimenti⁵, anche perché la Costituzione pontificia, pur presentando molti ‘meriti’ opportunamente messi in rilievo dalla dottrina⁶, oltre a contenere – come oramai oltremodo ricorrente – disposizio-

Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, sia ai singoli monasteri femminili di vita contemplativa o integralmente contemplativa, federati o non federati. /§ 2. Sono materie regolate da questa Costituzione Apostolica quelle elencate sopra al n. 12 e sviluppate ai nn. 13-35. /§ 3. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica – qualora necessario in accordo con la Congregazione per le Chiese Orientali o la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli – regolerà le distinte modalità di attuazione di queste norme costitutive, secondo le diverse tradizioni monastiche e tenendo conto delle differenti famiglie carismatiche; per l’art. 14 § 1: ‘La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione Apostolica, una nuova Istruzione sulle materie annoverate al n. 12’.

³ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere. De vita contemplativa monialium*, cit., n. 8: «Quinquaginta post annis a Concilio Oecumenico Vaticano II exacto, post debitas consultationes et attentum iudicium, necessarium Ecclesiae praebere putavimus, praecipue quod ad monasteria ritus Latini attinet, hanc Constitutionem Apostolicam, quae consideraret tum operosum et fecundum iter factum ab Ecclesia ipsa superioribus decenniis, sub lumine magisterii Concilii Oecumenici Vaticani II, tum mutatas condiciones sociales et culturales».

⁴ S. CONOTTER, Cor orans. *L’instruction sur la vie contemplative féminine*, in *Vies consacrées*, XC/4 (2018), p. 11. Anche L. GARCÍA MATAMORO, nel *Comentario* alla Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*, in *Revista española de derecho canónico*, LXXIII (2016), pp. 627-634, ripetutamente, su vari profili, affermava: «Habrà que esperar a que se promulgue la Instrucción».

⁵ Cfr. G. RURANSKI, *Verso il rinnovamento della vita contemplativa femminile*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), p. 462: «La seconda parte di natura normativa racchiude 14 articoli che danno le disposizioni sulle questioni presentate nella prima parte della Costituzione. Vale la pena sottolineare che la stessa Costituzione prevede che per eseguire le disposizioni in essa contenute verrà pubblicata un’Istruzione. Ciò potrà chiarire il contenuto delle singole disposizioni ma anche essere d’aiuto a tutti coloro che saranno responsabili della loro esecuzione». L’Autore ricorda altresì che già «Le disposizioni della Costituzione *Dei vultum quaerere* sulla clausura sono state oggetto di chiarimento da parte del Prefetto della CIVCSVA [Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica: N.d.A.] in risposta ad alcuni dubbi sorti dopo la pubblicazione della Costituzione» (*ivi*, p. 467).

⁶ Elenca i ‘meriti’ della Costituzione Apostolica S. PAOLINI, *El nuevo derecho de la vida contemplativa según la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere: una posible lectura*, in *Ius canonicum*, LVIII (2018), p. 315 ss.

ni sul coordinamento della novella col diritto sin'allora vigente di non semplice realizzazione⁷, sollevava altresì dei rischi che andavano fugati⁸; anche e proprio attraverso una stesura giuridica dell'istruzione dicasteriale attuativa ben ponderata e tecnicamente inec-

⁷ Cfr. l'art. 1 della 'Conclusionone dispositiva': «Ratione habita can. 20 CIC, supra expositis perattente 37 articulis perpensis, hac Constitutione Apostolica Vultum Dei quaerere promulgata, derogatur canonibus Codicis Iuris Canonici, qui cuivis articulo huius Constitutionis partim directe forte sint contrarii; /Et singillatim, qua huic Constitutioni directe sunt contrarii, articulis, qui normas vel dispositiones praebent: / – Constitutionis Apostolicae Pii PP. XII *Sponsa Christi*, diei 21 novembris 1950: Statuta generalia Monialium; / – Instructionis Sacrae Congregationis Religiosorum *Inter praeclara*, diei 23 novembris 1950; / – Instructionis Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae *Verbi Sponsa*, de vita contemplativa deque monialium clausura, diei 13 maii 1999». Ho già segnalato le difficoltà dell'operazione di ricostruire in quali esatti termini i canoni risultano solamente in parte direttamente contrari alle nuove disposizioni, risultando dunque arduo stabilire le deroghe alle previsioni codicili. Cfr. F.J. REGORDÁN BARBERO, *La Constitución Apostólica «Vultum Dei quaerere» sobre la vida contemplativa femenina. Primeras consideraciones jurídico-generales*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, XCVII (2016), pp. 320-321: «Tal como se lee en la propia norma, conforme al can. 20 CIC por medio del art. 1 VDQ, quedan derogados, aquellos cánones que, en parte, resulten directamente contrarios a cualquier artículo de la nueva Constitución y, afortiori, los que resulten del todo contrarios, lo que técnica y complementariamente se denomina *abrogación*. Por tanto, queda derogada la parte de todo canon contraria a cualquier disposición del VDQ, mientras que queda *abrogado todo el canon*, cuando todo entero se muestre contrario a quella». Sulle problematiche giuridiche suscitate dalla Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* rinvio all'argomentata trattazione di J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere: anotaciones canónicas*, in *Ius communionis*, V (2017), pp. 249-284, il quale tra l'altro segnalava la necessità che intervenisse una dichiarazione esplicita dei canoni che erano stati derogati per evitare confusioni.

⁸ Cfr. S. PAOLINI, *El nuevo derecho de la vida contemplativa según la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere: una posible lectura*, cit., p. 317: «Por otra parte, algunos puntos permanecen sin resolver y, por lo tanto, quedan sujetos a valoraciones perniciosas. Pienso, no obstante, que estos nudos pueden deshacerse fácilmente a la luz de las normas integradoras a las que a menudo hace referencia la constitución, normas que, sin embargo, están todavía en fase de redacción, y que serán de gran utilidad para que la interpretación y aplicación de la *Vultum Dei quaerere* sea recta y fructífera».

cepibile per districare alcune ambiguità perniciose⁹: terminologiche¹⁰ ma non solo.

La *Vultum Dei quaerere*, d'altro canto, nonostante i quattordici articoli della 'Conclusione dispositiva' definiti come 'norme costitutive'¹¹, era stata presentata quale documento di «natura teologica e pastorale» e non «prettamente giuridico con risposte chiuse»¹², secondo le asserzioni del segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Dunque, le risposte del diritto – che non dovrebbero essere affatto, sia replicato per inciso, necessariamente, quasi dogmaticamente 'chiuse' ma sempre 'aperte'¹³, se non altro attraverso una retta interpretazione¹⁴ – andavano date.

In ogni modo la discrezionalità commendata alla suddetta Congregazione doveva essere esercitata, si è ammonito prima che l'Istruzione venisse resa pubblica, «tenendo conto dei particolari di-

⁹ Cfr. F.J. REGORDÁN BARBERO, *La Constitución Apostólica «Vultum Dei quaerere» sobre la vida contemplativa femenina. Primeras consideraciones jurídico-generales*, cit., pp. 309-329, il quale, dopo un'ampia premessa sull'*ars legiferandi* nella Chiesa e sul corretto esercizio della discrezionalità nell'attività amministrativa di applicazione delle norme universali *intra limites legis*, indicava alcuni concetti indeterminati presenti nella Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* che occorreva precisare: cfr. *ivi*, specialmente p. 323 ss., richiamando anche l'attenzione sull'introduzione nella Costituzione Apostolica di qualche termine «ajeno a la tradición jurídica [...] no [...] acuñado ni por la ciencia jurídica ni por la jurisprudencia» (*ivi*, p. 325).

¹⁰ Cfr. L. GEROSA, *Vita contemplativa e diritto canonico. Criticità e potenzialità della nuova normativa sugli istituti contemplativi femminili* (II parte), in *Rivista di vita spirituale*, LXXIII (2019), p. 453: «la terminologia usata nella nuova normativa sulla vita contemplativa femminile mostra qua e là qualche contraddizione e in generale una certa ambiguità».

¹¹ Nell'art. 2 § 3 della citata Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*.

¹² J. RODRÍGUEZ CARBALLO, *Vultum Dei quaerere. Una opportunità per crescere nella fedeltà creativa e responsabile*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, rispettivamente p. 26, p. 63.

¹³ In generale – e da ultimo – sul fatto che «il diritto canonico non può in alcun modo qualificarsi un sistema chiuso» cfr. C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, cit., p. 150 ss. (la citazione è a p. 152).

¹⁴ Rinvio, per una critica alla citata affermazione di José Rodríguez Carballo, a L. GEROSA, *Vita contemplativa e diritto canonico. Criticità e potenzialità della nuova normativa sugli istituti contemplativi femminili* (II parte), cit., p. 451 ss.

ritti. Da un lato vi sono i diritti riconosciuti agli ordini monastici e ai singoli monasteri come il diritto alla giusta autonomia. Dall'altro lato, vi sono i diritti fondamentali dei fedeli che ogni monaca possiede in virtù del battesimo. [...] La CIVCSVA [Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica: N.d.A.] ha pertanto il dovere di garantire che l'attuazione delle disposizioni rispetti questi diritti. Questo esige un corretto discernimento e parimenti esclude l'applicazione automatica delle disposizioni e ogni arbitrarietà»¹⁵.

Occorreva infatti allontanare la sensazione, da taluno manifestata, di «soffocamento normativo»¹⁶, e al contempo dissipare ogni insidiosa incertezza giuridica. Come peraltro – va annotato – non si era stati in grado di fare appieno (sia pur *mutatis mutandis*) in altri recenti documenti normativi del medesimo dicastero¹⁷, stigmatizzati, non per nulla, dallo stesso segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Arrieta, del resto, addebitava le deficienze di redazione proprio all'elusione, più che *contra legem*, al fondo *contra iustitiam*¹⁸, dei «noiosi controlli preventivi interni previsti sia dal-

¹⁵ G. RURANSKI, *Verso il rinnovamento della vita contemplativa femminile*, cit., p. 466, così concludeva il suo saggio in attesa dell'istruzione applicativa: «Riteniamo [...] che l'attuazione delle disposizioni sulla Costituzione siano [...] anche una sfida. La sfida riguarda anzitutto la CIVCSVA alla quale è stato affidato il compito di preparare l'istruzione applicativa. La Costituzione, per quanto spetta ai procedimenti concreti, spesso rinvia alla futura istruzione o alla stessa CIVCSVA. Dal coordinamento e dal lavoro di questo Dicastero dipenderà quando e come le prescrizioni della Costituzione verranno attuate» (*ivi*, p. 469).

¹⁶ Cfr. le considerazioni di A. PIGNA, *Due importanti documenti pontifici sulla vita contemplativa*, in *Rivista di vita spirituale*, LXXII (2018), pp. 373-390, qui p. 389.

¹⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Lettera circolare. Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, 2 agosto 2014, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014.

¹⁸ Affermava recisamente R.J. CASTILLO LARA, *La Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» in prospettiva giuridica*, cit., p. 133: «L'azione della Curia Romana si muove [...] nell'ambito del diritto. Ciò non costituisce una remora o un freno, ma al contrario una garanzia. L'osservanza della legge assicura la giustizia, l'ordine e il rispetto dei diritti, mettendo al riparo da abusi e da arbitrarietà».

la *Pastor Bonus* che dal Regolamento della Curia, attraverso i quali, invece, si sarebbe potuta raggiungere una migliore formulazione dei testi»¹⁹. Elusione in quel caso particolare ottenuta mediante l'«a-

¹⁹ Cfr. J.I. ARRIETA, *Le "Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica"*, in *Povertà evangelica, missione e vita consacrata. I beni temporali negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, a cura di A. ASTE, Marcianum Press, Venezia, 2016, pp. 14-15: «La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica ha scelto di pubblicare queste "linee orientative" sulla gestione patrimoniale sotto forma di "Lettera Circolare", una modalità di documento che, apparentemente, non avrebbe intenti normativi da un punto di vista formale ed è comunemente utilizzata nella *praxis curiae* per comunicare svariati contenuti. //Il *nomen iuris* utilizzato potrebbe portare a una errata conclusione poiché non rispecchia adeguatamente gli intenti chiaramente normativi e vincolanti della Congregazione che la redazione del testo poi evidenzia: questo è un fattore che di per sé rappresenta una potenziale fonte di incertezza giuridica. Si tratta di un difetto assai frequente nelle modalità romane di promulgazione di norme amministrative, che la dottrina ha più volte denunciato. Un difetto che, abbastanza frequentemente, risponde alla volontà di velocizzare la promulgazione dei documenti eludendo noiosi controlli preventivi interni previsti sia dalla *Pastor Bonus* che dal Regolamento della Curia, attraverso i quali, invece, si sarebbe potuta raggiungere una migliore formulazione dei testi. Attribuendo, invece, al testo una denominazione non sufficientemente definita dal punto di vista giuridico – né il Codice di Diritto Canonico né le due norme menzionate parlano affatto delle Lettere Circolari – si riesce a produrre un documento con il solo confronto interno alla Congregazione, senza l'adeguata determinazione della propria forza vincolante. //Il testo ha intenti normativi. [...] Pur presentandosi come semplice "aiuto perché gli Istituti rispondano" a determinati parametri, l'intero testo è poi pieno di indicazioni tassative che sviluppano norme dei Libri II e V del Codice, includendo sanzioni giuridiche qualora non venissero osservate: il testo ammonisce che "questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica in assenza di bilanci certificati potrebbe non concedere le autorizzazioni a procedure di finanziamento". //La *Lettera Circolare* annuncia una futura *Istruzione* in materia di gestione patrimoniale ai sensi del can. 34 CIC ma, in realtà, essa stessa è già un'Istruzione, se non un Decreto generale esecutivo, malgrado la genericità dei riferimenti normativi in essa contenuti. [...] Di fatto, la presente *Lettera Circolare* giunge a intimare come "non dilazionabile" una eventuale correzione delle Costituzioni degli Istituti e Società che non prevedessero il dovere di configurare adeguatamente e distintamente il "patrimonio stabile" dei differenti soggetti dell'Istituto – case, province, ecc. – in conformità con quanto indica il can. 1291 CIC. //Il documento si riferisce indistintamente a tutti i Superiori ed economi di Istituti e Società, sia a quelli di diritto pontificio sia di diritto diocesano, senza considerare che la gestione economica di questi ultimi è sottoposta in maggior grado al Vescovo di riferimento».

stuto' *escamotage* di attribuire al testo *de quo* una denominazione, quella di 'Linee orientative', non rintracciabile né nel Codice di Diritto Canonico né in altre norme extracodicali: al solo scopo, plausibilmente, di esonerare la Congregazione da ogni previo vaglio da quei precetti contemplato. Anzitutto proprio il vaglio da parte del Pontificio Consiglio medesimo, forse defatigante e rallentante, ma tutt'altro che superfluo, come dimostra la generazione, a posteriori, di molesti dubbi interpretativi²⁰. Oramai *nihil sub sole novum*.

Purtroppo, però, anche l'Istruzione *Cor orans*, oltre a fomentare, almeno in alcuni monasteri e pur in spirito di umiltà e obbedienza, «ansie e timori [...] fatiche e difficoltà [...] non poche sofferenze e qualche resistenza»²¹, ha suscitato, nella dottrina giuridica che se n'è occupata – almeno quella più perspicace e soprattutto libera dal servo encomio – serie riserve su non poche prescrizioni. Si sono per-

²⁰ Segnalo infatti che riguardo a un successivo documento – approvato dal Santo Padre nell'Udienza del 12 dicembre 2017 – della CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Economia a servizio del carisma e della missione*. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (1 Petr. 4,10). *Orientamenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, il quale espressamente si pone «in continuità con il testo delle *Linee*» (*ivi*, p. 12) del 2014, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi è dovuto intervenire per chiarire questioni sollevate in ordine al coordinamento di disposizioni in esso contenute con la legge universale della Chiesa: ha quindi pubblicato sulla sua pagina *web*, la *Risposta particolare*, Prot. N. 16489/2018, 3 dicembre 2018, consultabile *online* all'indirizzo www.delegumtextibus.va (anche in *Communicationes*, L [2018], pp. 428-430).

²¹ UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXII (2019), p. 65, p. 67: «Resistenze anzitutto da parte delle comunità più deboli e fragili che, nonostante la loro precarietà, forse immaginavano di poter continuare a sopravvivere per un tempo indefinito, e avvertono la soppressione come un'indebita ingerenza, un abuso di potere, una prepotenza. L'autorità e le nuove facoltà che VD e CO attribuiscono alla presidente federale richiedono tempo per divenire autorevolezza acquisita e riconosciuta. Queste piccole comunità, composte per lo più da sorelle anziane e/o ammalate vanno accompagnate con pazienza e delicatezza nel sacrificio che sono chiamate a compiere. [...] Nei due documenti in esame si nota talora più preoccupazione per salvaguardare i beni ecclesiastici che non il bene della contemplazione, dell'interiorità e del raccoglimento, che appare quasi il prezzo da pagare per mettere in salvo beni temporali» (*ivi*, pp. 67-68). A tale articolo rinvio per un'illustrazione delle perplessità e degli interrogativi che i due documenti hanno generato, segnatamente nelle destinatarie dei medesimi.

tanto indicati i numerosi e gravi limiti della formulazione giuridica, e non in «cuestiones secundarias sino de gran importancia»²² (affendenti, ad esempio, all'autonomia dei monasteri, fortemente debilitata), tali da produrre «una situación de inseguridad y de turbación que no favorece la vida contemplativa sino que la daña»²³, con norme tra l'altro anche difficili se non impossibili da tradurre in pratica²⁴. Addirittura, si sono avanzati dubbi fondati sulla nullità di alcune disposizioni della *Cor orans*, che paiono – oltre che non in linea con il magistero del Concilio Vaticano II e con quello dello stesso Papa Francesco – incompatibili con quanto stabiliscono la *Vultum Dei quaerere* e in generale altre leggi canoniche di rango superiore non espressamente derogate²⁵: invocandosi un intervento correttivo in tempi brevi²⁶.

²² J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, in *Ius communionis*, VII (2019), p. 350.

²³ J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., p. 351. L'Autore enumera e descrive i numerosi casi di «poca precisión jurídica, lo que puede dar lugar a numerosos equívocos. Si esto ya acontecía en algunos aspectos en Vdq, ahora los casos en que el contenido de la norma queda ambiguo se han multiplicado, creando numerosos conflictos» (*ivi*, p. 354).

²⁴ Cfr. al proposito la trattazione di C. LUTHERBACHER, *Cor orans: un contributo alla discussione dal punto di vista canonico e pratico*, in *Parola – Sacramento – Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70° compleanno*, a cura di L. BIANCHI, A. CATTANEO, G. EISENRING, Cantagalli, Siena, 2019, pp. 351-368; tale Autore solleva anche dubbi sulla coerenza di alcune disposizioni della *Cor orans* con la Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*, a detrimento dell'autonomia dei monasteri (cfr. in particolare p. 358 ss.), oltre a segnalare varie questioni irrisolte, nascenti spesso da una scarsa chiarezza dal punto di vista giuridico.

²⁵ Rinviando all'ampia e motivata trattazione di J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., pp. 327-357.

²⁶ Conclude infatti J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., p. 357: «estimamos que la Instrucción [...] presenta numerosas carencias que pueden dañar la vida de las monjas si no se aclaran o corrigen en aquellos puntos donde no existe la suficiente claridad y parece no respetarse la debida continuidad y fidelidad a las leyes superiores de la Iglesia, así como a toda su genuina tradición de vida santa en este campo».

Per quanto più preme, pare quindi del tutto verosimile che parimenti le prescrizioni di tale Istruzione non siano state affatto filtrate sotto la lente del microscopio del Consiglio per i testi legislativi²⁷: pure, questa volta, a dispetto del disposto della *Pastor bonus* nonché

²⁷ Scrive in generale F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2009], cit., pp. 210-211: «sembra che l'attività del Pontificio Consiglio nell'assistere i Dicasteri della Curia nella redazione dei testi normativi, possa avere tre forme: /a) un Dicastero della Curia Romana predispone un testo normativo e lo sottopone all'esame del Pontificio Consiglio /b) un Dicastero della Curia Romana chiede al Pontificio Consiglio di predisporre un testo normativo /c) un Dicastero della Curia Romana e il Pontificio Consiglio procedono in modo congiunto per arrivare alla redazione di un testo normativo. /Nell'ipotesi a) il Pontificio Consiglio giudica non l'oggetto della norma, non la correttezza dottrinale, bensì i due requisiti sopra indicati: la congruità con il diritto vigente e la corretta forma giuridica. / Nell'ipotesi b) il Pontificio Consiglio recepisce dal Dicastero interessato l'oggetto di cui trattare e cura la redazione del testo normativo. /Nell'ipotesi c) il Dicastero interessato e il Pontificio Consiglio formano una commissione mista e procedono congiuntamente. [...] /Le tre predette ipotesi sono tutte legittime. Sembra tuttavia che si debba evitare, per vari motivi, la prima ipotesi e che sia quindi opportuno contattare fin dall'inizio il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e procedere congiuntamente». Il medesimo Autore conferma gli stessi concetti quasi dieci anni dopo nella monografia *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., pp. 18-19, e aggiunge – echeggiando T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., p. 36 ss. –: «Appare spontaneo chiedersi perché la *Pastor bonus* (art. 156) e il Regolamento Generale della Curia Romana (art. 131, § 5) menzionino soltanto “i decreti generali esecutivi e le istruzioni” e non facciano quindi parola di altri testi normativi tra cui soprattutto le leggi, come, ad esempio, le Costituzioni Apostoliche o le “Normae speciales” o i “Motu proprio”. Una probabile risposta sta nel ritenere che la *Pastor bonus* e il Regolamento Generale si riferiscano spontaneamente ai soli testi che i Dicasteri della Curia Romana producono nella maggioranza dei casi e quindi li citino a titolo esemplificativo senza peraltro escludere gli altri. /E, in effetti, qualora un Dicastero producesse un documento diverso da quelli di natura esecutiva, avrebbe ugualmente l'obbligo di sottoporre tale testo all'esame previo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. E ciò per l'intuibile motivo che anche in questo caso sussisterebbe la “ratio” del suddetto obbligo e cioè che vengano garantite la congruità con il diritto vigente e la adeguatezza della forma giuridica. Che, anzi, qualora si trattasse di testi normativi di natura legislativa e perciò di livello superiore a quelli di natura esecutiva, la necessità di garantire la congruità e la adeguatezza di cui sopra sussisterebbe con maggiore intensità e l'obbligo di sottoporle a un esame previo si verificherebbe del tutto conseguentemente con maggiore forza cogente. /In tale senso si esprimono chiaramente due interventi del Segretario di Stato, entrambi relativi al modo di procedere da parte dei Dicasteri della Curia Romana

di quanto asseverato senza tentennamenti dal cardinale Coccopalmerio ancora e proprio nel 2018²⁸.

La *Cor orans* è stata elaborata dalla Congregazione «per mandato del Pontefice [...] intervenuto di persona nella preparazione del documento»²⁹, dopo che era stato promosso, nel 2014, un questionario per raccogliere opinioni, *desiderata*, ma anche malesseri e inquietudini provenienti dai monasteri³⁰, le cui risposte avevano ispirato altresì la Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*: anche, talora, orientandola verso soluzioni di rottura o comunque in dissonanza rispetto alla normativa precedente, ciò che è sempre un temerario ‘salto nel vuoto’ da circondare prudenzialmente di precauzioni. Se certamente l’ampia mobilitazione della ‘base’ attraverso quei sondaggi che l’attuale Pontefice ama molto è del tutto lodevole (purché non divenga un *referendum* che sposi indiscriminatamente i *vota* della maggioranza³¹), meno oculata è apparsa la mar-

nella produzione di documenti». I due documenti cui si accenna sono quelli che ho ricordato sopra nel testo: sembra, però, che i tempi siano sensibilmente cambiati.

²⁸ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 18 ss.

²⁹ G. RURANSKI, *L’istruzione Cor orans: l’attuazione della riforma della vita contemplativa femminile*, in *Ius Ecclesiae*, XXXI (2019), pp. 303-304.

³⁰ «Molti monasteri federati e non federati hanno risposto offrendo un ricco e variegato contributo di riflessioni e proposte, raccolto ed esaminato dalla medesima Congregazione e poi ispiratore delle innovazioni contenute nel documento»: UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, cit., pp. 64-65.

³¹ Tuttavia, alcune delle norme stabilite dall’Istruzione *Cor orans*, secondo taluno, risentono troppo delle richieste avanzate nelle risposte al questionario, il quale ha avuto qualche conseguenza non affatto apprezzabile: «Non possiamo però nascondere che il questionario del 2014 sembra avere assunto il significato e lo stile di un *referendum*. Un ordinamento giuridico non dovrebbe semplicemente limitarsi a registrare e reperire l’opinione della maggioranza e costruirsi solo su quanto la maggioranza riconosce e vive come autentico, specialmente se questa maggioranza è disorientata da un falso femminismo e subisce pressioni ideologiche da chi non è chiamato alla vita claustrale e non la comprende a fondo. In materia di clausura sembra ad alcune monache che la Chiesa madre e maestra abbia abdicato eccessivamente al diritto/dovere di proporre alti ideali evangelici»: UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, cit., p. 77. Per un esempio di quanto le monache affermano cfr. P. PICCO-

ginalizzazione dei canonisti segnatamente nell'approntamento delle norme applicative, la cui delicatezza era oltremodo manifesta. E proprio per tale marginalizzazione l'Istruzione – ma invero anche la Costituzione Apostolica –, già in sé 'verbosa' e non di rado redatta con tono omiletico da opuscolo vocazionale o libretto devozionale piuttosto che da articolato con valenza normativa, non è scevra, al contrario largamente disseminata di 'vizi' propriamente giuridici³². Ho già notato come il magistero possa ovviamente essere normativo senza alcun supporto estrinseco, ma, quando si dettano precetti, è opportuno ed anzi direi doveroso impiegare correttamente un certo strumentario tecnico. I vizi giuridici, infatti, non restano confinati

LO, *La libertà religiosa della donna nell'ordinamento canonico: la clausura 2.0*, in *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, a cura di P. CONSORTI, Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 239-250.

³² L'abbandono del linguaggio giuridico precedente ha, d'altronde, sollevato riserve su alcuni importanti versanti. Nota UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, cit., p. 73, pp. 74-75: «VD e CO sono innovative anche in merito alla separazione dal mondo di cui la clausura esprime l'aspetto materiale. Evidente è la novità riguardo allo stile e al linguaggio che i due documenti hanno adottato con scelta consapevole e deliberata e che alle monache non è sfuggita, la scelta cioè di non usare *mai* le espressioni "monache di clausura" o "claustrali", frequenti invece in SpC [Costituzione Apostolica *Sponsa Christi* del 21 novembre 1950: N.d.A.] di Pio XII e nell'istruzione *Verbi sponsa* della CIVCSVA del 1999, per sostituirle con "suore o monache contemplative". In proposito è stato osservato che in SpC "si utilizzava un linguaggio eminentemente giuridico. Oggi il contenuto principale è di natura teologica e pastorale. Allora si parlava di strutture, oggi si parla piuttosto di contenuti". Questa sostituzione è stata di alto gradimento per alcune monache, mentre ha deluso e amareggiato altre. [...] /Secondo il Vaticano II tutti i religiosi sono contemplativi. Le claustrali, tuttavia, professano "vita *interamente* contemplativa" (PC 7; corsivo aggiunto), caratterizzata da una più stretta clausura che per loro è "una istituzione ascetica particolarmente coerente con la loro vocazione in quanto è il segno, la protezione e la forma caratteristica della loro separazione dal mondo" e inoltre "non è solo un mezzo ascetico di immenso valore, ma è un modo di vivere la Pasqua di Cristo" (CO 163). /Usare solo il termine "contemplative" può essere pertanto generico: "vita *interamente* contemplativa", "vita contemplativa canonica", "vita claustrale", "suore di clausura" è più specifico, chiaro e coerente, più in linea col Vaticano II e con il magistero precedente. Per lo meno una terminologia non si oppone e non esclude l'altra. La decisione di escluderne una dà perciò l'impressione di un cedimento ingiustificato a mode passeggero».

nelle cavillose contese accademiche, ma da essi possono scaturire soprusi e prevaricazioni, dunque ingiustizie: qui, nello specifico, come ho già rilevato, un danno pesante, che rischia di inoculare tensioni in questo *cor orans* pulsante della vita della Chiesa, da sempre tesoro e sorgente inesauribile di grazia e di santità, soprattutto nei momenti di decadenza o di patologia del ‘corpo ecclesiale’.

Lo paventano, insieme ai canonisti, sia pur pacatamente nonché sempre professando umile fedeltà e deferenza, le monache di ‘una comunità claustrale di vita contemplativa’ che così, anonimamente – sono lontani i tempi della sfrontata libertà espressiva di Santa Caterina da Siena³³ –, si firmano in un saggio edito su una rivista giuridica³⁴. E che lamentano, solo per fare un esempio, come l’apparentemente innocua abolizione dell’aggettivo ‘grave’ assieme a ‘giusta’ quanto alla causa di uscita e di ingresso in relazione alla clausura comporti un evidente ‘annacquamento’ e un ‘togliere sapore al sale’ rispetto alla medesima. Infatti «Il cambiamento non è insignificante, per chi sa che, in diritto canonico, una “giusta causa” è “qualunque causa che non sia ingiusta”»³⁵; e comunque «Nessuno esce di casa o lascia entrare estranei senza una giusta causa! La clausura, specialmente se papale, chiede per sua natura maggiore radicalità»³⁶.

³³ Cfr., per tutti, il bellissimo volume di G. DALLA TORRE, *Diritto e politica in Caterina da Siena*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010.

³⁴ Cfr. UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, cit., pp. 64-83: ove anche si afferma: «In SpC c'erano due colonne portanti l'architrave della vita monastica che oggi sono state conservate solo parzialmente e sono state non poco manomesse: / – la chiara definizione di “vita integralmente contemplativa” con le sue caratteristiche altrettanto chiare per un ordinamento finalizzato a Dio solo, nel silenzio, nel nascondimento e nella ricerca esclusiva del Suo Volto; / – l'intoccabile *sui iuris* che assicurava ad ogni monastero la sua fisionomia storica, geografica, morale e spirituale, secondo il proprio carisma. / Qualche mattone di queste due colonne ha ceduto».

³⁵ R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell'Istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 24 del 2019, p. 31.

³⁶ UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, cit., p. 75. Sull'evoluzione della disciplina e sul rilassamento della clausura cfr. R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell'Istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, cit., p. 29 ss.

La coscienza che un diritto rettamente formulato preservi la sostanza non è d'altro canto appannaggio di dotti giuristi: ne aveva piena e intrepida consapevolezza – lo rammentiamo tutti – la stessa Santa Chiara d'Assisi, assorta nell'esperienza mistica ma in ambascia fino quasi alla sua dipartita per l'approvazione pontificia della regola quale garanzia propriamente giuridica contro rilassamenti o diluizioni, e quindi tradimenti del carisma originario³⁷.

³⁷ La letteratura è sterminata: se ne è occupato anche A. ZANOTTI, *Chiara e il diritto*, in *Pietate et studio. Miscellanea di studi in onore di padre Lino Mocatti*, a cura di S. CHISTÈ, D. GOBBI, Civis, Trento, 2006, pp. 253-264 (che riporta l'indicazione di ulteriore letteratura): «Nella mente di Chiara – che mostra qui una percezione acutissima del proprio tempo non meno che l'intuizione sulla necessità di una norma giuridica complessiva che fondi definitivamente l'esperienza di San Damiano e la preservi per l'avvenire – diventa una meta ineludibile quella di conseguire una regola bollata dal Papa. /E questa convinzione diventa ancora più forte dopo la morte di Francesco, che nel 1226 abbandona questa terra e, con essa, il movimento minoritico e Chiara. /L'assenza del Santo rende il quadro complessivo dell'ordine più fragile e maggiormente esposto a quei tentativi di razionalizzazione e di riduzione ad una logica più addomesticata che vengono posti in essere da uno dei suoi migliori amici, il cardinale Ugolino dei Conti di Segni, divenuto ormai Papa nel 1227. [...] /La vita di Chiara vortica intanto verso la fine, tanto che nel 1252 si teme fortemente per la sua vita. /La preoccupazione dominante è ormai, per lei, l'approvazione della Regola, che stenta ad arrivare. /Il 16 settembre Rainaldo, cardinale di Ostia, forte del mandato affidatogli dal Pontefice di proteggere dell'Ordine consente ufficialmente (Lettera *Quia vos*) di adottare la regola scritta da Chiara. /Le regole del diritto sono rispettate: Rainaldo mandatario del Papa, con quel provvedimento impegna direttamente il mandante. /Ma Chiara non si accontenta: e prima di morire esprime il desiderio che sia il Papa in persona a siglare la bolla di approvazione della sua Regola. /E anche qui non può non stupire non solo l'irriducibilità di questa donna, ma la consapevolezza di dover affidarsi alle regole tutte formali del diritto per veder garantita anche per il futuro la totale autonomia del suo ordine, nato e cresciuto intorno al "*privilegium paupertatis*". /Siamo al 9 agosto 1253: Innocenzo IV in persona si reca a San Damiano e porta a Chiara la Regola bollata. /La sua testimonianza terrena è salva ed è destinata a tramandarsi alle generazioni future nella sua intatta originalità. /Chiara bacia la Regola bollata ed esala, due giorni dopo, il suo ultimo respiro. [...] /La precisione e la puntualità anche del linguaggio giuridico è notevole: così come stupefacente risulta, in generale, l'uso che del diritto Chiara ha fatto nella sua vita e che ora, dopo quanto si è detto, risalta in maniera evidente. /Il ricorso di questa donna generosa e cocciuta alla dimensione giuridica si fonda infatti sulla pretesa di veder riconosciuto stabilmente e garantito il suo "*principium individuationis*", la propria visione della reli-

Non posso ora soffermarmi su tutti i disposti con profili discutibili di questa Istruzione³⁸ che, secondo la sua tassonomia usuale, dovrebbe essere *secundum legem et infra legem* e che, invece, in alcune disposizioni derogatorie in specie del *Codex Iuris Canonici*³⁹ è stata approvata in forma specifica dal Papa⁴⁰, assumendo «il carattere di

gione e del suo farsi Ordine, lo specifico del proprio universo mistico» (le citazioni sono rispettivamente a p. 259, pp. 261-262, p. 263).

³⁸ Rinvio soprattutto a J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., pp. 327-357; e a R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell'Istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, cit., pp. 17-38. Sulla cruciale figura e sul ruolo affidato alla presidente federale cfr. S. CONOTTER, *Cor orans. L'istruzione sur la vie contemplative féminine*, cit., p. 22 ss. Su «algunas preguntas y problemas que surgen desde el punto de vista benedictino a través de la instrucción» cfr. S. HÄRING, «Cor orans». *Una primera lectura jurídica en perspectiva benedictina*, in *Nova et vetera. Temas de vida cristiana*, XLII (2018), pp. 81-93: l'Autrice soprattutto critica le previsioni in materia di periodi di formazione (*ivi*, p. 91 ss.); al riguardo di vedano anche i rilievi di C. LUTHERBACHER, *Cor orans: un contributo alla discussione dal punto di vista canonico e pratico*, cit., p. 366 ss.

³⁹ L'Istruzione *Cor orans*, infatti, non si estende ai monasteri orientali che sono regolati dalle disposizioni del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* e dipendono dalla Congregazione per le Chiese orientali; anche i monasteri che dipendono dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli o dalla Congregazione per la dottrina della fede non sono interessati. Scrive G. RURANSKI, *L'istruzione Cor orans: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile*, cit., p. 310: «L'istr. *Cor orans* non è un documento interdicasteriale. Analizzando il testo ci accorgiamo che non fa alcun riferimento al diritto canonico orientale ma solo al diritto canonico latino. Da ciò deriva che l'istruzione concretizza la normativa della cost. ap. *Vultum Dei quaerere* per i monasteri latini. L'attuazione delle disposizioni per i monasteri orientali delle monache deve svolgersi tenendo conto del "patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare" della Chiesa orientale e con l'intervento della Congregazione per le Chiese orientali quale dicastero competente».

⁴⁰ Nella *Conclusione* dell'Istruzione *Cor orans* si specifica: «Il giorno 25 marzo 2018 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione. //In pari data il Santo Padre della presente Istruzione ha approvato in forma specifica: /· i nn. 52, 81 d) e 108, in deroga al can. 638, § 4 CJC; /· il n. 83 g) in deroga al can. 667, § 4 CJC; /· il n. 111 in deroga al can. 628, § 2, 1° CJC; /· il n. 130 in deroga al can. 686, § 2 CJC; /· i nn. 174 e 175 in deroga al can. 667, § 4 CJC; /· il n. 176, che abroga la restrizione presente in *Verbi Sponsa* n. 17, § 2; /· i nn. 177 e 178 in deroga al can. 686, § 2 CJC; /· le Disposizioni finali». Cfr. G. RURANSKI, *L'istruzione Cor orans: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile*, cit., p. 306: «I numeri dell'istruzione approvati in forma

una vera legge pontificia»⁴¹: e se rilevo solo come mostri se non altro inesperienza e scarsa confidenza col diritto canonico l'estensore che usa ripetutamente, con riferimento al vigente Codice per la Chiesa latina, l'acronimo 'CJC', non posso però di nuovo non rimandare a chi lodevolmente censisce le norme claudicanti affinché il legislatore responsabilmente rimedi, attesa l'importanza di questi «focos de irradiación sobrenatural»⁴².

Mi limito qui a evidenziare un solo precetto, quello che prevede, nelle *Disposizioni finali*, anch'esse approvate in forma specifica: «Le decisioni che, dopo opportuna consultazione e previa trattazione nel Congresso del Dicastero, saranno prese da questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica nei confronti di un monastero di monache relative all'indizione di una visita apostolica, al commissariamento, alla sospensione dell'autonomia e alla soppressione di un monastero, saranno mensilmente presentate al Romano Pontefice per l'approvazione in forma specifica». Una norma, me lo si lasci dire, che lascia davvero tramortiti.

specifico hanno derogato ad alcuni canoni del CIC e hanno abrogato la restrizione inclusa nel n. 17 § 2 dell'istr. *Verbi sponsa*. Nel testo dell'istruzione la volontà di revoca parziale di alcuni canoni del CIC e la revoca totale della predetta restrizione è stata manifestata esplicitamente e quindi non crea alcun dubbio». Cfr. peraltro la ricostruzione di J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., p. 329 ss., che contesta quanto sostenuto da T. BAHILLO RUIZ, *La Instrucción Cor orans. La renovación de la vida contemplativa femenina en la Iglesia*, in *Estudios eclesiásticos*, XCIII (2018), p. 775 ss., p. 782 ss.

⁴¹ R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell'Istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, cit., p. 19. Cfr. anche L. SABBARESE, *Normativa canonica e prassi dicasteriale nella separazione dall'Istituto*, in corso di pubblicazione in *Ephemerides iuris canonici*, p. 577: «Una questione preliminare riguarda la qualifica del testo come Istruzione e la deroga di alcuni canoni, per la qual cosa è stato necessario l'intervento del papa con l'approvazione in forma specifica. Sia perché l'Istruzione "Cor orans" va ben al di là di quanto norma il can. 34 che regola le istruzioni, sia perché di fatto la deroga e la conseguente approvazione in forma specifica avrebbero necessitato più propriamente di un *motu proprio*, il testo dell'Istruzione si presenta nella sostanza come una vera e propria legge di rango pontificio».

⁴² J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., p. 349, alle cui ragionate critiche e condivisibili suggerimenti non posso che rimandare.

L'approvazione in forma specifica, che dovrebbe essere richiesta solo per ipotesi di particolare rilievo e con estrema parsimonia, seguendo *ad unguem* le regole previste (cfr. l'art. 126 del *Regolamento generale della Curia romana*)⁴³, viene invece generalizzata quale modo ordinario di procedere del dicastero⁴⁴. Ciò è avvenuto nella Chiesa davvero raramente, e per casi comunque contrassegnati

⁴³ Commenta recentemente B. ESPOSITO, *Le radici del diritto naturale alla difesa nell'insegnamento e nella disciplina recente della Chiesa cattolica*, cit., p. 249 anche in nota 81: «accenno solo a tutta la problematica che scaturisce attualmente dal ricorso, sempre più frequente, all'approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice, anche quando è in corso un ricorso presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Qui mi limito a ricordare che la materia è regolata 'rigidamente' dal vigente *Regolamento Generale della Curia Romana*, in modo particolare dall'Art. 126, e questo proprio e soprattutto a tutela dell'autorità pontificia. Per questa ragione dovrebbe essere richiamata la sua stretta e precisa osservanza per evitare qualsiasi equivoco, sospetto o fraintendimento, di un atto così importante e delicato. [Inclusa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, soprattutto quanto previsto dal citato *Regolamento*, Art. 126 § 3. In tutto questo, ne sono fermamente convinto, sarebbe tuttavia opportuno assegnare un ruolo specifico di verifica di legittimità delle condizioni previe e della notificazione della decisione del Sommo Pontefice alla Segreteria di Stato. Si dica *per transennan* che, se è vero quanto abbiamo sopra argomentato, ossia essere il diritto di difesa diritto indisponibile anche per la Suprema autorità, tale diritto deve essere rispettato anche nei procedimenti speciali, straordinari, o *extra ordinem*]; cfr. anche quanto si osserva a p. 255.

⁴⁴ Sull'art. 126 del citato *Regolamento generale della Curia romana* e sulla «naturaleza y sentido de las aprobaciones pontificias en forma específica» cfr. A. VIANA, «*Approbatio in forma specifica*». *El Reglamento General de la Curia Romana de 1999*, in *Ius canonicum*, XL (2000), p. 212 ss., il quale ricorda: «El uso de las aprobaciones pontificias en documentos de la curia ha planteado históricamente algunos problemas de buen gobierno y respeto a la legalidad. Por una parte, no siempre ha resultado fácil distinguir entre una aprobación en forma común y en forma específica atendiendo exclusivamente a las cláusulas de los diversos documentos. Por otra parte, las aprobaciones pontificias se han instrumentalizado a veces para eludir la responsabilidad jurídica de los dicasterios (al socaire de la autoridad pontificia) y para no respetar las formas, los procedimientos previstos en cada caso para gobernar. Esto produjo situaciones contradictorias y confusas, sobre todo a la vista de normas de la curia que contenían determinaciones incompatibles con la legislación vigente, a pesar de que los dicasterios de la curia romana de ninguna manera tienen o han tenido potestad *ordinaria* legislativa, sino solamente administrativa o judicial y siempre con carácter vicario del papa» (*ivi*, pp. 214-215). Viana si sofferma altresì sulla prassi delle approvazioni pontificie in forma specifica nel periodo decorrente dal 1992 al 1999, illustrando i provvedimenti intervenuti: cfr. *ivi*, p. 218 ss.

da massima gravità e urgenza; ricordo, infatti, oltre a quello recentemente introdotto che abbiamo già incontrato e non troppo confortante⁴⁵, alcuni provvedimenti pontifici assai rinomati contem-

⁴⁵ La Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole* di Papa FRANCESCO del 4 giugno 2016, cit., p. 8, cui ho già fatto riferimento, stabilisce, in relazione ai comportamenti delle autorità ecclesiastiche di cui all'art. 1: «Articolo 3 /§ 1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrà incontrare, secondo l'opportunità, altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris*, della quale fa parte il Vescovo o l'Eparca interessato, al fine di discutere sul caso. /§ 2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria. /Articolo 4 /Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirà, in base alle circostanze del caso, se: /1°. dare, nel più breve tempo possibile, il decreto di rimozione; /2°. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione. /Articolo 5 /La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all'approvazione specifica del Romano Pontefice, il quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all'uopo designati». Molte sono le domande che tale procedura suscita e sul punto rinvio alla dottrina che ho già citato. Per non confondere, su approvazione specifica e approvazione in forma specifica rimando, per tutti, a G.P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, in *Periodica*, CVII (2018), pp. 37-72, specialmente p. 44 ss., il quale riporta anche, alla nota 4 di p. 39, un'esauriente bibliografia al riguardo. V. DE PAOLIS, *La Curia Romana a servizio della Chiesa*, in *Chiese particolari e Chiesa universale*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa Edizioni, Milano, 2003, pp. 161-162, distingue appunto dall'approvazione in forma specifica da parte del Santo Padre «la specifica approvazione del Sommo Pontefice», la quale, a differenza della prima, non muta la natura dell'atto che è e rimane un atto del dicastero da cui proviene: «L'atto emesso in forza di una specifica approvazione è quello che va al di là delle competenze o addirittura anche al di là o contro le norme procedurali ordinarie: l'approvazione specifica del Santo Padre ratifica l'atto in quanto ne legittima la sua deroga alla legge, nella misura in cui essa è stata prevista e approvata. [...] viene supplita la mancata competenza o la non osservanza della legge stessa in determinati aspetti. L'atto però rimane ancora proprio di chi lo ha prodotto: ed è legittimo in quanto resta entro l'ambito dell'approvazione specifica data. Questa però non sana eventuali altre violazioni di legge che non abbiano avuto l'approvazione specifica dello stesso Sommo Pontefice»; rimane sempre ammissibile il ricorso per violazione di legge al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Segnalo per converso che trattano segnatamente di approvazione in forma specifica I. ZUANAZZI, *Aprobación administrativa*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, II, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 427: «La apro-

planti la finale approvazione in forma specifica del Papa laddove si dovesse rimediare tempestivamente a contegni scellerati del clero, con l'irrogazione di pene perpetue eccezionalmente in via amministrativa⁴⁶, allorquando non fossero sufficienti i mezzi canonici ordinari contemplati dalle codificazioni⁴⁷. Ma anche questi ca-

bación *in forma specifica* [...] modifica el valor de la medida adoptada, por cuanto que la convierte en un acto propio del Romano Pontífice, con el efecto de sanación de los posibles vicios del documento originario, y de sustraerlo de cualquier impugnación ante una autoridad inferior a la Sede Suprema, a no ser que el mismo vicario de Cristo haya concedido un mandato expreso (la llamada *aperitio oris*) (cc. 1404 y 1405 § 2)»; e V. GÓMEZ-IGLESIAS, *Aprobación en forma específica*, *ivi*, p. 432: «la aprobación en forma específica por parte del Sumo Pontífice, según la doctrina más común y tradicional, equipara el acto así aprobado al acto del Romano Pontífice – o, según algunos, lo convierte en un acto complejo o mixto del Papa y de la autoridad inferior cuyo acto es aprobado o, incluso, en acto pontificio –». Ricordo che il § 4 dell'art. 126 del *Regolamento generale della Curia romana*, cit., dispone: «Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice “in forma specifica approbavit”».

⁴⁶ Sulle (notevoli) differenze tra processo penale giudiziale e procedimento amministrativo per l'imposizione di pene rinvio, per tutti, alle chiare spiegazioni di J. MIRAS, *Guía para el procedimiento administrativo canónico en materia penal*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 323-385, specialmente p. 361 ss.

⁴⁷ Cfr. appunto, per esempio, la *Lettera circolare* del 18 aprile 2009 con cui la CONGREGAZIONE PER IL CLERO rendeva nota a tutti gli ordinari la concessione al dicastero, da parte del romano Pontefice, di facoltà speciali dirette ad agevolare l'intervento dell'autorità ecclesiastica per il ristabilimento dell'ordine giuridico canonico in «situazioni di grave indisciplina da parte del clero, nelle quali ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi pastorali e con quelli canonici già previsti nel Codice di Diritto Canonico non si dimostra sufficiente ed idoneo a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo» (in *Il regno. Documenti*, LIV [2009], p. 392). Si veda altresì sempre la CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera circolare per l'applicazione delle tre “Facoltà speciali” concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, cit., pp. 229-230, con nota di F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), pp. 235-251. Queste le prime due facoltà speciali: «Facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “in poenam”, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, § 1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cfr. can. 1395, §§ 1-2)»; «Facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 *cic*, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ord-

nari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo, unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 *cic*, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione». A conferma dell'eccezionalità dell'applicazione delle facoltà speciali si scrive nella citata *Lettera circolare* agli ordinari firmata dal prefetto e dal segretario della Congregazione per il clero: «La retta comprensione delle *indicazioni procedurali* richiede anzitutto di *rimarcare* l'indispensabile *requisito previo* alla richiesta di applicazione delle *Facoltà speciali* da parte degli Ordinari, ossia *l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria*, graziosa o giudiziaria penale. Dall'istruttoria compiuta nella fase locale del procedimento dovrà infatti risultare: /I. – la comprovata *impossibilità oggettiva o soggettiva* che il chierico interessato richieda la dispensa dagli obblighi dello stato clericale; /II. – la documentata sintesi dell'esito di tutti i tentativi pastorali e dei provvedimenti canonici adottati dall'Ordinario per dissuadere il reo e farlo recedere dalla contumacia; /III. – l'esposizione delle gravi difficoltà che si oppongono nel caso concreto alla celebrazione di un processo penale giudiziale canonico *in loco* (can. 1342, § 2; 1425, § 1, 2°, *cic*). /Risulta inoltre doveroso richiamare l'attenzione di ogni Ordinario sul fatto che l'applicazione delle Facoltà speciali *non è automatica*, ma segue solo in taluni e ben circostanziati casi, a prudente giudizio della Sede Apostolica. In altri termini la fase locale della procedura si chiude *sempre con la richiesta* dell'Ordinario, soggetta all'approvazione *discrezionale* della Sede Apostolica, di applicare le *Facoltà speciali* nel caso concreto» (i corsivi sono nell'originale). Da ricordare anche, sempre a titolo di esempio, le già incidentalmente menzionate facoltà speciali concesse dal romano Pontefice alla CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI il 19 dicembre 2008: cfr. *Lettera circolare* della stessa Congregazione ai superiori generali delle Società missionarie di vita apostolica dipendenti dal citato dicastero, 31 marzo 2009, Prot. N. 0579/09, e *Lettera* della NUNZIATURA APOSTOLICA IN INDIA agli ordinari, 23 aprile 2009, Prot. N. 23.942/09 (pubblicate in *Studies in Church law*, V [2009], rispettivamente pp. 69-71, pp. 74-78). Riassume, menzionando anche il *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* e le modifiche introdotte il 21 maggio 2010 già citati, L. NAVARRO, *La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 620: «Un altro punto caratteristico della dimissione *ex officio* è che prevede un coinvolgimento diretto del Romano Pontefice in prima persona. Alcuni casi sono presentati al Papa per decisione e per approvazione in forma specifica (cf. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 21 § 2; facoltà speciale I e II della C. per il Clero e in alcuni casi indicati nella lettera della C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Invece in altri casi non è il Romano Pontefice colui che prende la decisione (altri casi indicati nell'art. 21 § 2, 1 del *Sacramentorum sanctitatis tutela*)». Ricostruisce, in base ai dati disponibili e alle informazioni divulgate, le menzionate facoltà speciali e le commenta J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 171 ss. (ove ulteriori riferimenti documentali e bibliografici); l'Autore si sofferma sul motivo dell'intervento del

si, e a mio avviso del tutto giustamente, sono stati bersagliati dagli strali dei giuristi⁴⁸: i quali non cessano di lamentare tale moltiplicazione delle approvazioni in forma specifica⁴⁹. E non certo per la loro spocchiosa pignoleria, ma perché l'esclusione di ogni possibilità di ricorso dovuta all'equiparazione agli effetti giuridici agli atti personali del Papa⁵⁰ mediante l'aforisma, cementato da intrasgredibili addentellati teologico-canonici, *Prima Sedes a nemine iudicatur* suggellato altresì dal Codice vigente (can. 1404), è fortemente censurabile, inducendo un'apparenza di immotivata arbitrarietà e potendo porre a repentaglio diritti fondamentali dei fedeli: come del resto acquisito durante gli stessi lavori preparatori della codificazio-

Papa (la dispensa dall'obbligo del celibato) e sostiene con varie fondate motivazioni la convenienza di non implicare il Santo Padre nei provvedimenti sanzionatori di competenza della Curia romana: «Non tanto condivisibile appare [...] che la dispensa dal celibato renda necessario l'intervento del Papa per approvare, in un'unica decisione, anche il provvedimento sulla condotta delittuosa o gravemente scandalosa. Da detto unico provvedimento ne deriva l'inimpugnabilità dell'intera decisione e, inoltre, rende responsabile il Romano Pontefice dell'eventuale ingiustizia della dimissione dallo stato clericale» (*ivi*, p. 218).

⁴⁸ Cfr., per tutti, L. NAVARRO, *La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa*, cit., pp. 620-621: «È vero che la sanzione risulta specialmente grave, in quanto la perdita dello stato clericale comporta che il chierico non viene più considerato chierico dal punto di vista giuridico. Ciò giustificerebbe che sia il Santo Padre a prendere la decisione (pari modo solo lui può concedere la dispensa dal celibato). Tuttavia anche la gravità della decisione, che essendo approvata dal Papa in forma specifica, diventa inappellabile, rende la questione più delicata: non sarebbe logico che in questi casi si lasci qualche spazio ad un ricorso, qualora il chierico ritenga che sono stati lesi i suoi diritti? Un qualche ricorso si prevede già in alcuni casi: quando la decisione non è del Romano Pontefice ma del Dicastero. /Inoltre ci si potrebbe chiedere se non sarebbe più rispettoso del sistema penale canonico che per i casi previsti nelle facoltà speciali, la decisione possa essere presa dal Dicastero e ammettere un ricorso all'interno del Dicastero e al Romano Pontefice. In questo modo, in applicazione del principio di sussidiarietà, la responsabilità delle decisioni non verrebbe riversata sul Romano Pontefice». Cfr. per converso le proposte di modifica avanzate ed argomentate da J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 352 ss.

⁴⁹ Per una critica alla disposizione citata del *Motu Proprio Come una madre amorevole* cfr. J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Come una madre amorevole*, cit., p. 13.

⁵⁰ Cfr. A. VIANA, «*Approbatio in forma specifica*». *El Reglamento General de la Curia Romana de 1999*, cit., p. 217.

ne vigente⁵¹. Tra l'altro, tale approvazione in forma specifica pone il plumbeo gravame della responsabilità di *decisa* non di rado odiosi sul Santo Padre⁵².

Secondo la riportata prescrizione, per converso, tutti gli atti amministrativi singolari della Congregazione, laddove appunto conseguono l'approvazione in forma specifica, risultano ferreamente blindati avverso ogni forma di ricorso⁵³: essi pertanto, che potrebbero

⁵¹ Cfr. J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio* Come una madre amorevole, cit., p. 12, nota 22: «no deja de causar cierta sorpresa observar que van apareciendo – a mi juicio, innecesariamente – en la Iglesia procedimientos en los que no cabe recurso, pese al clamor que llevó a introducir ese elemento en la actividad administrativa eclesial, como un medio fundamental para la exclusión incluso de la apariencia de arbitrariedad. Se recordará que el 7º Principio directivo para la reforma del CIC 17, decía, después de enunciar dicho propósito: “Haec finalitas obtineri solummodo potest mediantibus recursibus sapienter a iure dispositis ut ius suum quod quis ab inferiore instantia laesum reputet, in superiore restaurari efficaciter possit. Dum in Codice Iuris Canonici recursus et appellationes iudiciales sufficienter regulatae secundum iustitiae exigentias reputantur, e contra communis opinio canonistarum censet recursus administrativos non parum deficere in ecclesiastica praxi et administratione iustitiae (...)” (*Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, n. 7, *Communicationes* 1 [1969], 83). El establecimiento de procedimientos sin recurso, o de modos de proceder que excluyen de hecho la posibilidad de recurrir, podría suponer un retroceso en la capacidad ejemplar del derecho canónico. Quizá el coste de la comprensible intención de conseguir ejemplaridad y contundencia a corto plazo en otros aspectos, pueda ser un deterioro de valores de justicia, seguridad jurídica y buenas prácticas que, junto con otras cosas, a medio y largo plazo capacitan y legitiman para ofrecer al mundo un testimonio atendible en estos aspectos».

⁵² Cfr. alcune considerazioni di G.P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, cit., specialmente p. 44 ss. Il saggio si sofferma sul (preoccupante) «fenomeno che recentemente ha assunto un certo rilievo» consistente «soprattutto nella prassi di chiedere e ottenere l'approvazione in forma specifica mentre l'atto è sottoposto a ricorso, ed in particolare a giudizio presso la Segnatura Apostolica».

⁵³ Per il can. 1405 § 2, il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica del romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo («Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum»); si veda anche il can. 1629 n. 1. Cfr. art. 134 § 4 del citato *Regolamento generale della Curia romana*: «Non si dà mai ricorso contro atti approvati dal Sommo Pontefice in forma specifica (cfr. CIC cann. 1405 § 2 e 333 § 3 e CCEO cann. 1060 § 3 e 45 § 3)».

stabilire la soppressione⁵⁴ del monastero con devoluzione dei suoi beni – e, stante la disciplina, improntata ad un certo «centralismo burocratico»⁵⁵, si preconizza ciò avverrà non troppo raramente⁵⁶,

⁵⁴ Cfr. S. CONOTTER, *Cor orans. L'instruction sur la vie contemplative féminine*, cit., p. 20: «Cela signifie que, même s'il y a des témoignages héroïques de soeur, qui persévèrent dans des grandes difficultés – et qu'il faut souvent admirer –, mais sans parvenir à assurer les éléments dont on a parlé, pour que le témoignage de la vie contemplative puisse avoir la forme publique dans laquelle un charisme, et surtout l'Église Épouse, puissent s'attester, il vaut mieux procéder à la suppression». L'Autore così conclude il suo saggio: «Nous avons souligné aussi que la vie des moniales contemplatives exprime profondément l'identité de l'Église, comme Épouse totalement vouée à l'Époux. Dans la Constitution *Vultum Dei quaerere* se perçoit un élan, un accent, un écho de la voix de l'Époux qui prend soin de l'Épouse. Dans l'Instruction *Cor orans*, on a parfois la sensation d'entendre plutôt la voix de l'intendant de la maison qui cherche les solutions aux problèmes, plutôt que le langage de l'Époux qui contemple et encourage son Épouse. Il faut évidemment prendre en compte la nature de l'Instruction en tant que document d'application, mais l'impression n'en demeure pas moins d'une orientation fort marquée vers la solution de situations problématiques» (*ivi*, p. 26).

⁵⁵ R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell'Istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, cit., p. 37. Scrivono le monache di UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, cit., pp. 72-73: «Le maggiori perplessità delle monache riguardano l'ambito della formazione e quello amministrativo, nei quali si temono ingerenze indebite. Ma oltre a questo, sorprende che una assemblea federale, chiamata semplicemente a rendere visibile la comunione che esiste tra i monasteri, abbia autorità, per esempio, di prendere decisioni ed emanare norme che tutte le monache sono tenute ad osservare, elaborare i percorsi formativi comuni che ogni comunità si obbliga a realizzare, individuare un monastero come sede di formazione iniziale comune per i monasteri della federazione (*cf* CO 141). L'impressione è di trovarsi di fronte alla struttura giuridica di un istituto apostolico e centralizzato, più che a monasteri *sui iuris* con secolari tradizioni di autonomia. [...] /Più che strutture di comunione tra monasteri sembra si sia voluto creare vere e proprie strutture di governo per filtrare problemi che, per il loro numero e la loro gravità, la Congregazione non era più in grado di gestire e affrontare».

⁵⁶ Teme «chiusure affrettate» L. GEROSA, *Vita contemplativa e diritto canonico. Criticità e potenzialità della nuova normativa sugli istituti contemplativi femminili* (I parte), in *Rivista di vita spirituale*, LXXIII (2019), pp. 315-316: è «da salutare come lungimirante l'aver progettato per tempo una revisione complessiva della normativa canonica relativa a questo settore, iniziando dagli istituti femminili. Occorre però attuare tale riforma evitando chiusure affrettate, vista l'importanza ecclesiale di tali presenze, anche se da taluni considerate "inutili", non "performanti"».

con conseguenze sconvolgenti sulla vita delle religiose⁵⁷ –, non sono in alcun modo ‘scalfibili’, e dunque non potrà essere addotta alcuna rimostranza contro (possibili) ingerenze indebite e dispotiche sopraffazioni.

Una pietra tombale potrebbe scendere sullo *ius defensionis* delle monache e dei loro monasteri, appartenenti alle diverse tradizioni monastiche e carismatiche, quanto al loro diritto fondamentale a seguire la loro propria forma di spiritualità (can. 214) e alla loro giusta autonomia⁵⁸; potrebbero così penosamente percepirsi «*costantemente [...] sub iudice* perché la Santa Sede è sempre lì pronta a intervenire»⁵⁹ senza possibilità alcuna di interlocuzione. Oltre ad accollare al Papa l’ingrato peso e su di lui attrarre animosità, ciò,

e poco “reddizie” secondo i criteri dell’efficienza gestionale, pastorale e missionaria, sviluppatasi nel dopo Concilio Vaticano II».

⁵⁷ Cfr. R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell’Istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, cit., p. 36: «In tal modo, la federazione vive in parte delle spoglie dei monasteri che essa ha fatto preventivamente sparire. La Commissione dei Regolari non avrebbe fatto meglio. /Al contrario, la CO non fa molto caso delle religiose superstiti. Non è previsto che potrebbe essere più giusto lasciare le monache contemplative anziane, che hanno vissuto tutta la loro vita entro le stesse mura, finirvi tranquillamente i loro giorni (assicurando che esse preparino la loro successione e la devoluzione dei loro beni ecclesiastici). Questo trasferimento forzato di monache anziane fuori del loro ambiente abituale, per collocarle in un monastero estraneo, contrasta significativamente con ciò che è affermato altrove – a proposito della formazione – sulla necessità di “essere attenti all’unicità di ogni sorella e al mistero che reca in sé”. Tuttavia, non appare incongruente in un documento che insiste sulla mobilità delle monache e gli scambi tra monasteri. Con una formula che sembra essere particolarmente infelice, l’Istruzione non assegna forse come fine della federazione quello dello “scambio di monache e di beni materiali”? Le monache contemplative sono così messe sullo stesso piano della merce di scambio».

⁵⁸ Sulla tutela dei diritti fondamentali e del diritto alla giusta autonomia cfr. G. RURANSKI, *L’istruzione Cor orans: l’attuazione della riforma della vita contemplativa femminile*, cit., p. 309 ss., che anche conclude: «L’istr. *Cor orans* è un aiuto per quelli che devono eseguire le prescrizioni della cost. ap. *Vultum Dei quaerere*. Tuttavia l’applicazione delle disposizioni dell’istruzione non può essere strumentale ed automatica per non creare le situazioni di ingiustizia. Tutto questo deve essere fatto nel rispetto dei diritti di cui godono le monache e i loro monasteri» (*ivi*, p. 314).

⁵⁹ A. PIGNA, *Due importanti documenti pontifici sulla vita contemplativa*, cit., p. 381.

d'altro canto, non può non rinfocolare nei fedeli sentimenti di ostilità e fastidio verso l'esercizio dell'autorità⁶⁰: la quale è vero che deve essere esercitata con polso saldo, soprattutto per domare – almeno così pare, come spunterà anche nel prosieguo – consacrati riottosi e litigiosi, ovvero per sedare dissidi e collisioni e prevenire altri pericoli (come la dilapidazione di patrimoni⁶¹), ma deve essere comunque sempre esercitata *secundum ius* ancor più che *secundum legem*⁶².

Non si tratta, quindi, di contestare aggressivamente il primato pontificio: ma di ribadire senza esitazioni che esso non può piegarsi e convertirsi – così corrompendosi – in autoritarismo, suffragato addirittura 'nero su bianco' dalla legge canonica. Con la ratifica pontificia

⁶⁰ Cfr. P. TOXÉ, *Quel principe de légalité en droit canonique?*, cit., p. 248: «un recours trop fréquent à ce raccourci, bien commode pour la Curie romaine, qu'est l'*approbatio in forma specifica* qui l'exonère de toute contrôle juridique, peut laisser chez le fidèle justiciable un sentiment d'injustice et d'incompréhension de l'exercice de l'autorité. C'est pourquoi le pontife romain et sa Curie n'en devraient user qu'avec parcimonie et précaution, faisant confiance principalement au principe de légalité et au fonctionnement ordinaire des instances de contrôle prévues par le droit pour assurer de la justesse de la norme *édictee* ou de la décision prise».

⁶¹ Sulle attuali difficoltà della vita consacrata, nella quale, poi, «la parte femminile è più numerosa di quella maschile» si è soffermato recentemente il prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, J. BRAZ DE AVIZ, enumerando «i conventi che chiudono, gli abusi sessuali, gli abusi di potere, la cattiva gestione dei beni, la pesantezza delle strutture che vanno riadattate», e segnalando soprattutto il problema dei beni: «A volte cinque donne comandano un patrimonio enorme. Questo è un problemone, perché i beni non sono della congregazione o di quelle cinque persone. I beni sono della Chiesa. Abbiamo organizzato due importanti simposi su questo tema. Papa Francesco raccomanda due cose: la professionalità prima di tutto, cioè dobbiamo essere competenti, l'economia è una scienza, l'amministrazione è una scienza; inoltre, tornare ai valori del Vangelo. [...] In Europa c'è un calo molto grande. Le vocazioni ci sono, ma poche. Molti monasteri rimangono vuoti, non si sa come fare, si perdono un sacco di beni»: R. FERRAUTO, *Vocazioni e abbandoni, autorità, beni, rapporto uomo-donna, abusi... Intervista a tutto campo con il prefetto João Braz de Aviz*, in *Donne Chiesa mondo. Mensile dell'osservatore romano*, n. 85, febbraio 2020, pp. 15-16.

⁶² Per questa distinzione cfr. la chiara spiegazione di G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Quinta edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 12-13; e più ampiamente ID., *Diritto canonico e principio di legalità*, in *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. ACOCELLA, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 39-72.

si blocca non in un caso peculiare e in virtù di certe circostanze fuori dal comune, come di consueto ma sempre in via eccezionale avviene⁶³, la via verso un ricorso contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica: ma l'ostruzione all'impugnazione si erge a regola valevole sempre. Tanto che, come già affiorato, il Supremo Tribunale, il quale da qualche anno sta patendo un «progressivo esautoramento [...] da ampi ambiti di giustizia ecclesiale»⁶⁴ – lo stesso *Motu Proprio Mitis iudex* su cui in precedenza ho indugiato lo ha inconsultamente depauperato di una serie cospicua di prerogative tutt'altro che inutili⁶⁵ –, sembra smarrire viepiù la sua apicalità quale suprema istanza a usbergo del diritto: logorando proprio quella giustizia amministrativa che, per vero, era stata tanto esaltata e, nell'euforia post-

⁶³ È risaputo che la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, per evitare 'condanne' per violazione della legge *in procedendo vel in discernendo* da parte della Segnatura Apostolica, non di rado richiede l'approvazione in forma specifica di atti impugnati: a volte addirittura *in extremis*, nell'imminenza della riunione del collegio dei giudici incaricati di pronunciarsi sul ricorso, e nonostante siano trascorsi mesi, se non anni, di procedura. Cfr. quanto ho riferito in precedenza.

⁶⁴ G.P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, cit., pp. 70-71: «sarebbe oggi già una meta da proporre che la stessa approvazione in forma specifica fosse chiesta *ad normam iuris* e poi – raggiunto questo obiettivo – fosse chiesta secondo lo spirito della medesima normativa nonché dell'istituto giuridico stesso. /D'altronde non si può omettere di osservare che l'attuale tendenza alla moltiplicazione delle richieste di approvazioni in forma specifica è coerente con il progressivo esautoramento della Segnatura Apostolica da ampi ambiti di giustizia ecclesiale: ciò comporta quasi automaticamente un decadimento anche nella (richiesta di) approvazione in forma specifica, che è meramente vista come il modo tecnico per impedire il giudizio presso la Segnatura Apostolica per le materie di sua (ormai residua) competenza. /Si dirà che la funzione di deterrenza della Segnatura Apostolica verso gli abusi del diritto nell'esercizio della potestà esecutiva rimane ugualmente efficace e valida, anche solo per la mera esistenza della Segnatura Apostolica; il che farebbe pensare un po' – per analogia – alla singolare teoria che l'inferno, sì, esiste, ma sarebbe vuoto». Cfr. anche, su tale 'progressivo esautoramento', quanto l'Autore riferiva in *La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice*, in *Periodica*, CII (2013), p. 654 ss.

⁶⁵ Cfr. quanto ho ricordato in precedenza.

conciliare, aveva risvegliato ardenti speranze per la promozione degli *iura christifidelium* conculcati dall'autorità ecclesiastica⁶⁶.

I provvedimenti della Congregazione, con la loro sottrazione a ogni sindacato almeno di legalità⁶⁷, potrebbero, per ciò stesso, se non essere, certo apparire arbitrari nel senso deteriore⁶⁸ (se non percepiti come 'tirannici'), a nulla valendo qui invocare ad alibi la specificità dell'ordinamento canonico rispetto a quelli secolari: ché anzi nel primo viepiù imperativa è la massima patristica *praesis ut prosis*⁶⁹. Al

⁶⁶ Cfr. recentemente P. MONETA, *L'ASCAI: originaria ispirazione e contributo allo sviluppo del diritto canonico*, cit., p. 19, il quale ricorda che l'istituzione, nel 1967, della *Sectio altera* della Segnatura Apostolica «assunse un grande significato. Innanzi tutto sul fronte dell'attività degli organi amministrativi: nei confronti di questi si apriva infatti la possibilità che i loro provvedimenti venissero sottoposti ad un riesame di natura giurisdizionale, condotto da un organismo estraneo all'apparato amministrativo. Ma ancor più importante fu la ripercussione che si ebbe nei riguardi dei diritti dei fedeli, che potevano contare su una protezione della medesima natura». Sul tema si veda, per tutti, I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Jovene Editore, Napoli, 2005.

⁶⁷ Sul principio di legalità e la sua cittadinanza nell'ordinamento canonico rinvio alle sintetiche ma efficaci considerazioni di P. TOXÉ, *Quel principe de légalité en droit canonique?*, cit., specialmente p. 236 ss.

⁶⁸ Osserva in generale P. TOXÉ, *Quel principe de légalité en droit canonique?*, cit., pp. 247-248: «Ces techniques ne sont pas nécessairement source d'injustice, car une décision peut être arbitraire dans le sens premier de ce mot (dépendant de la volonté personnelle, sans avoir besoin de se soumettre à des règles juridiques objectives) sans l'être dans le sens second (injuste et non fondée en raison car prise subjectivement sans souci de justice et d'équité). Les systèmes juridiques font d'ailleurs place à un certain arbitraire légal, cette faculté d'appréciation laissée par le législateur à la conscience du juge ou de l'administration. L'arbitraire n'est pas en effet nécessairement injuste, mais c'est à condition que celui qui doit prendre la décision honore à un haut degré et en toute circonstance les vertus de prudence et de justice. C'est parce que ce n'est pas toujours le cas (*Quandoque bonus dormitat Homerus!*), qu'il existe des règles juridiques processuelles et substantielles et un principe de légalité, qui sans être des garanties absolues, sont autant de garde-fous contre les limites humaines de ceux qui ont le grave devoir de juger et de décider. Un principe de légalité bien compris et que des voies processuelles permettent d'honorer effectivement, permet de diminuer le risque d'arbitraire au sens d'une substitution aux règles de la justice distributive ou aux normes fixes et impartiales de la loi, de la volonté variable et intéressée d'un homme ou d'un groupe».

⁶⁹ Non si può non rinviare all'esauriente volume di I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, cit.

contrario, se è sacrosanto lo stupore dei giuristi in generale al cospetto di siffatte anomalie, altrettanto giustificato lo scandalo di quelli cattolici, oserei anzi pensarlo più angosciato e sofferto perché esse rinnegano quella Chiesa *speculum iustitiae*⁷⁰ cui invece si dovrebbe ambire, nonché lo storicamente incontestato «ruolo pionieristico dei canonisti nel far progredire una cultura giuridica fondata sul rispetto dei diritti dei singoli»⁷¹. Ogni giurista, di curia, come suole dirsi, o non, che sia degno del nome, non può non rimanere basito dinanzi alla ‘regolarizzazione’ e ‘normalizzazione’ di una modalità procedurale che si dovrebbe confinare a emergenze del tutto straordinarie per l’esiziale lesione del diritto di difesa che comporta: la sua ‘sistemizzazione’ implica un *vulnus* intollerabile. E proprio per questo non si può ammettere che, se messo al corrente, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, l’organismo cioè preposto a far sì che le norme siano giuridicamente ben costruite affinché, al fondo, risponden-

⁷⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 17 gennaio 1979, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXI (1979), pp. 422-427. Si veda il commento di J. LOBELL, *L’efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell’ordinamento canonico*, in *Fidelium iura*, VIII (1998), p. 243: «È evidente che la Chiesa, nel dichiarare esigenze derivanti dal diritto naturale – ciò che giustifica gli autorevoli interventi della Santa Sede in ambito internazionale –, non può minimamente sentirsi esonerata dal darne adempimento in modo esemplare».

⁷¹ W. DECOCK, *La luce del mondo: una rivendicazione del ruolo storico del diritto canonico*, cit., p. 834, che così conclude il suo saggio: «Nel corso dei secoli, i canonisti hanno dimostrato di sapere affrontare sfide di una varietà molto più ampia rispetto alle materie trattate dal *Codice di diritto canonico* del 1983. Il diritto canonico ha tutte le ragioni per essere fiero del proprio passato glorioso e per rivendicare il proprio importante ruolo storico. Grazie all’audacia del loro intelletto, all’“elasticità” del metodo e alla vasta gamma di argomenti toccati dal loro lavoro, i canonisti sono riusciti a svolgere un ruolo pionieristico nel formare l’amministrazione e la giustizia nelle società occidentali. Dalla presunzione di innocenza alla regola che ciò che riguarda tutti deve essere approvato da tutti, i canonisti hanno gettato le basi di una cultura giuridica in cui gli individui possono confidare nel fatto che i loro diritti vengano rispettati, specialmente contro i potenti. Guidati dal principio secondo cui il governo della chiesa deve alternarsi tra misericordia e giustizia, i canonisti tardomedievali e della prima epoca moderna hanno elaborato una cultura giuridica cristiana sufficientemente autentica da mantenere il proprio carattere, ma abbastanza evoluta da indurre i principi laici a costruire i loro sistemi giuridici secondo l’eccellente modello fornito dalla chiesa».

ti a giustizia, possa aver acconsentito a siffatta violazione della *rationalitas* della legge.

Insomma, mi sembra che da questa normativa – che ho assunto per la sua esemplarità e sulla quale mi sono soffermata anche per sottolineare ancora una volta il rapporto biunivoco e il sinolo indissociabile tra forma e sostanza, metodo e contenuto⁷² – si possa dedurre come l'ausilio tecnico che il Pontificio Consiglio *de legum textibus* dovrebbe somministrare agli altri dicasteri della Curia romana, se non proprio ostruito, sembri essersi in qualche modo arenato: se parimenti nel recente passato pure in altre evenienze è stato impacciato, attualmente, se anche mai fosse impetrato, ad esso pare proprio non darsi corso, con effetti non certo irrilevanti.

Secondo, peraltro, quella che sembra una vera e propria paresi dei nessi e contatti tra i vari dicasteri, i quali, in questi anni, sono apparsi frequentemente a guisa di monadi appartate, l'uno indifferente e del tutto impermeabile all'altro, con scarsissima coordinazione e unità tra i responsabili dell'attività ordinaria⁷³. Si pensi al non di rado deplorato 'embargo' della stessa Congregazione per la dottrina della fede⁷⁴ quanto al suo «insostituibile ruolo dottrinale»⁷⁵

⁷² Cfr. le interessanti recenti riflessioni di P. GHERRI, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, cit., specialmente p. 38 ss.

⁷³ Osserva A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., p. 283: «En los últimos lustros no han faltado casos que han revelado escasa comunicación en el trabajo de los dicasterios, información insuficiente, ausencia de una verdadera coordinación interna del trabajo de la curia», fornendo esempi. Cfr. anche ID., *Riflessioni sull'annuncio della riforma della Curia Romana*, cit., p. 46 ss.

⁷⁴ Quanto alle due funzioni di promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa, J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., pp. 66-67, istituisce proprio un paragone tra la Congregazione per la dottrina della fede e il Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Sulla preventiva consulenza obbligatoria di questi due dicasteri per i documenti rispettivamente aventi contenuto dottrinale ovvero di carattere normativo cfr. anche J.I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di ID., Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 145.

⁷⁵ J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 44: «la Dottrina della Fede è stata attirata da questioni di spiccata natura giudi-

(cfr. l'art. 54 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*), allorquando in particolare ne era prefetto il cardinale Gerhard Ludwig Müller, rispetto a documenti elaborati da altri dicasteri. Mentre tale architettura romana può recare davvero profitto alla Chiesa universale e alle Chiese particolari solo se tutte le 'stanze' sono tra loro in continuativo – non solo occasionale e saltuario – collegamento⁷⁶: a costo altrimenti, appunto, di un paralizzante collasso, preludio del caos. E infatti, esattamente come avvenuto per il *Motu Proprio Mitis iudex* e gli altri quadranti normativi che ho scremato, inevitabilmente il Pontificio Consiglio per i testi legislativi sarà reiteratamente interpellato – dai fedeli cui i precetti si rivolgono – per sciogliere gli interrogativi di ordine appunto giuridico che inevitabilmente verranno a galla anche nell'esecuzione della normativa da ultimo evocata, tra l'altro sovente quanto meno laconica⁷⁷. Sollecitando ancora una volta a chiedersi se, poiché anche la *Cor orans* contravviene a non pochi canoni del *Codex Iuris Canonici* e dunque rende neces-

ziale o di carattere fondamentalmente organizzativo, con una relativa diminuzione d'incisività nelle materie di specifica competenza».

⁷⁶ A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., p. 281, ricorda come Papa Francesco sottolinei ripetutamente «la necesidad de una adecuada coordinación entre los que trabajan en los dicasterios, para promover la colaboración mutua y el espíritu de equipo, el sentido pastoral, la sobriedad y la templanza, la lealtad frente al peligro de la murmuración, del *carrierismo* y del afán de poder»; e come nella riforma della Curia romana l'accento sia sovente posto sulla «siempre necesaria coordinación del trabajo y actividad de los dicasterios» (*ivi*, p. 282). Cfr. i suggerimenti di J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 50 ss.

⁷⁷ Nel saggio di UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans*, cit., *passim*, si reclamano come necessari alcuni chiarimenti, ad esempio: «Desta timori e apprensioni anche la facoltà data alla presidente della federazione di vigilare “particolarmente sulla formazione iniziale e permanente nei monasteri, come questa sia conforme al carisma del proprio Istituto, di modo che ogni comunità sia come un faro che illumina il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. Alla fine della visita [la presidente federale] informerà la Santa Sede sulle reali possibilità che il monastero ha di assicurare o meno la formazione iniziale” (CO 117). // Il giudizio della presidente federale è insindacabile? A chi può appellarsi la superiora maggiore di un monastero dopo che la presidente federale ha deferito alla Santa Sede le sue informazioni?» (*ivi*, p. 81).

saria una correzione ed integrazione della codificazione in quei disposti divenuti inapplicabili ai monasteri femminili di vita contemplativa di rito latino, non si debba, abbandonata ogni tergiversazione, affrontare finalmente ‘di petto’ la situazione.

2. *L'attività interpretativa. L'eclissi delle interpretationes authenticae nella configurazione consueta*

Trascorrendo poi alle interpretazioni autentiche del *Pontificium Consilium de legum textibus*, esse, come noto, dovrebbero incunearsi con certissima sottigliezza nel dettato anzitutto delle codificazioni per conferire alle medesime un'apprensione depurata da ogni dubbio o incertezza *ab auctoritate*, in virtù della potestà ricevuta dal legislatore. Ma, alla luce di tutte le sindromi cliniche sinora esposte, diviene ancor più lapalissiano capire perché siano entrate in coma apparentemente irreversibile, come ho già rammentato. In tal modo si è accontentata, da una parte, quella dottrina da tempo per nulla favorevole a tale istituto⁷⁸: e non senza ragioni, cui soggiungerei la ripulsa di ogni ‘inflexione volontaristica’ nel diritto ecclesiale cui la loro usitata conformazione (ma invero solo quella) potrebbe dar adito. Tuttavia, d'altra e opposta parte, lo si è appurato, esse sono ricomparse ‘sotto mentite spoglie’: forse ancora più problematiche.

⁷⁸ Cfr. E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 30: «risulta evidente l'importanza della motivazione di una legge agli effetti della sua chiarezza. In questo senso giova rilevare che le “interpretazioni autentiche”, date *per modum legis* ma racchiuse in formule laconiche, come se fossero rescritti, oltre ad avere l'oscurità [...] di introdurre un cambio legislativo mediante una “interpretazione”, hanno inoltre il grave inconveniente di non essere motivate»; proprio per questo «Non di rado [...] le interpretazioni autentiche hanno avuto bisogno di essere chiarite da ulteriori interpretazioni dottrinali»: ID., *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 354, il quale tra l'altro esprime la seguente opinione: «sembra auspicabile che il Pontificio Consiglio per i testi legislativi eserciti la sua funzione di “proferre” l'interpretazione autentica proponendo al Romano Pontefice che sia egli stesso ad emanare non un'interpretazione autentica, bensì una nuova legge, formulata al modo tipico delle leggi, chiarificatrice o modificatrice della legislazione vigente».

Del resto, oramai, oltre che fornire ‘in prima persona’ le proprie interpretazioni autentiche eventualmente in forma atipica, è incontestabile come il legislatore supremo prediliga mutare immediatamente il tenore dei canoni del *Codex Iuris Canonici* (o del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*): codificazioni definitivamente scalzate dal loro scranno, se non di quasi sacrale intangibilità, di maggiore ‘resistenza’. Ho riferito in precedenza come siano state effettuate modificazioni importanti ed estese dei Codici per le quali Francesco ha scelto di affidarsi ad esperti di sua fiducia, senza lasciar trasparire nulla degli *itinerari* redazionali: e comunque – stando a quanto apparentemente risulta – ‘scansando’ il Pontificio Consiglio. Ma identicamente si è comportato per cambiamenti di assai più circoscritta ampiezza, seppure di grande impatto giuridico ed ecclesiologicalo, per i quali forse si sarebbero potuti seguire altri canali: preferendo invece il Papa esprimere più perentoriamente la sua *voluntas* in provvedimenti legislativi *extra Codicem* anche su temi in qualche modo influenti su una parte perimetrata della normativa codiciale. Talora però – e qui risiede spesso la loro maggiore problematicità – il collegamento con le norme della codificazione si rivela difficile e quasi mai pianamente esplicitato, mostrandosi anzi, tali provvedimenti, spesso avulsi dal ‘palinsesto’ della medesima: in combinazione, tra l’altro, con un linguaggio giuridico non raramente ancipite. Come accaduto nel caso già più volte evocato della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016⁷⁹, che ha destato titubanze varie circa le modalità giuridiche di attuazione: le quali ancora permangono sospese in attesa di ulteriori determinazioni⁸⁰.

Ciò che, al di là delle differenti circostanze, pare comunque unificare tutte queste iniziative pontificie è il dato secondo cui il dicastero interprete sembra permanere inerte in disparte. Così nel 2019, nella Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Communis vi-*

⁷⁹ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, cit., p. 8.

⁸⁰ Rinvio a quanto ho già riferito in precedenza.

*ta*⁸¹ è ricondotta alla sola volontà del Papa – come del resto ‘legittimo’ – l’annessione di un’ulteriore fattispecie, contrassegnata dal n. 3, al paragrafo 1 del can. 694. Ai motivi di dimissione *ipso facto* dall’Istituto di vita consacrata viene pertanto aggiunto il caso del religioso il quale «a domo religiosa illegitime absens fuerit, secundum can. 665 § 2, duodecim continuos menses, prae oculis habitata eiusdem sodalis irreperibilitate», prevedendosi altresì, al paragrafo 3 dello stesso can. 694, che, nel caso suddetto, la dichiarazione, per constare giuridicamente, deve essere confermata dalla Santa Sede ovvero dal vescovo della sede principale per gli Istituti di diritto diocesano⁸²; si modifica anche il can. 729 relativo agli Istituti secolari, per i quali non si prevede l’applicazione della dimissione facoltativa per assenza illegittima⁸³.

Non si fa parola nel preambolo di un incarico preparatorio commissionato al *Consilium de legum textibus* o dell’acquisizione previa di consulenze⁸⁴, e la *potestas* legislativa del Papa pare sovrastare nel-

⁸¹ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Communis vita*, 19 marzo 2019, in *L’osservatore romano*, 27 marzo 2019, p. 9, ove essa è introdotta dalle seguenti parole: «Pubblichiamo nell’originale in latino e nella traduzione italiana il testo della lettera apostolica in forma di motu proprio di Papa Francesco *Communis vita*, con cui vengono mutate alcune norme del codice di diritto canonico relative alla vocazione religiosa»; invece nel sito ufficiale della Santa Sede per primo è riportato il testo italiano e poi la «Traduzione in lingua latina» (*sic*) (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/26/0247/00495.html>).

⁸² Resta invariato il paragrafo 2 del can. 894 secondo cui in tali casi il superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

⁸³ Cfr. l’art. 2 della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» di FRANCESCO *Communis vita*, 19 marzo 2019, cit., che dispone: «Can. 729 CIC sequenti textu integre substituitur: /Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 § 1, 1 et 2 atque 695; constitutiones praeterea determinant alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur praescriptum can. 701».

⁸⁴ Su *Communicationes*, L (2018), p. 423, si elenca, tra le «Quaestiones quaedam studio Pontificii Consilii submissae [...] quoad iuvamen technicum-iuridicum Curiae Romanae Dicasteriis praestitum», il «consilium super mutatione can. 694». Cfr. anche *ivi*, LI (2019), p. 412. Nel volume della stessa rivista del 2020 si menziona che il Pontificio Consiglio ha fornito una «adnotatio quoad rectam ap-

la sua massima ‘autocrazia’: quel «statuimus», quanto mai ‘tradizionale’ e pur tutt’altro che infrequente, si colora però di una *nuance* decisamente diversa, palesando la ferma volontà a che si addiven- ga alla misura *tranchant* della *dimissio* per quei religiosi, pare sem- pre più numerosi, che, assenti dalla casa contro la volontà dei su- periori, «possono trovarsi in situazioni non compatibili con lo sta- to di vita religiosa o evidenziare comportamenti in contrasto con essa. Non ultimo, si possono riscontrare implicazioni o coinvolgi- menti in vicende di natura economica che potrebbero nuocere an- che all’istituto»⁸⁵.

Attraverso la previsione di questo nuovo numero il Papa, bandi- ta ogni esorbitante precauzione garantistica, mira ad occludere con intransigenza tali spiacevoli strascichi. Al fine, tuttavia, di fugare la possibilità – invero non affatto peregrina – di dimissioni troppo af- frettate, lesive dei diritti e della dignità personale dei religiosi, stan- ti i profili di incertezza che la formulazione della disposizione codi- ciale, così come interpolata e integrata, poteva indurre, è stato ne- cessario che la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica provvedesse ad emanare, a spron battuto, delle ‘Lettere Circolari’. Si ‘invitano’ quindi i superiori maggiori ad avvalersi di tali disposizioni attuative per «una corretta applicazione del terzo comma del § 1» – direi piuttosto del numero 3, ma non

plicationem m.p. *Communis vita in orientalis ritus institutis vitae consecratae* (ivi, LII [2020], p. 102).

⁸⁵ J. RODRÍGUEZ CARBALLO, *Nel segno della responsabilità condivisa*, in *L’osservatore romano*, 27 marzo 2019, p. 9, che anche descrive la procedura da seguire: «il superiore maggiore con il suo consiglio senza indugio, dopo aver raccolto le prove, deve dichiarare l’irreperibilità e, trascorsi almeno dodici mesi, deve emettere la dichiarazione del fatto. Tale dichiarazione, perché la dimissione consti giuridicamente, deve essere confermata dalla Santa Sede se l’istituto da cui il sodale viene dimesso è di diritto pontificio, mentre deve essere confermata dal vescovo della sede principale se l’istituto è di diritto diocesano. /L’introduzione di un nuovo motivo di dimissione *ipso facto* dall’istituto di un religioso illegittimamente assente e irreperibile, non esime i superiori dal dovere di cercarlo con i mezzi possibili a disposizione. L’irreperibilità comporta che come tale venga accertata. Non può essere invocata per disincentivare la responsabilità di indagini e ancor meno per chiudere sbrigativamente il “caso”».

sottilizziamo – del can. 694: ribadendo che i sodali devono essere al contempo assenti illegittimamente e irreperibili, specificando cosa si intende per irreperibilità, dettagliando il dovere dei superiori medesimi di cercare il confratello o la consorella, e definendo infine la procedura affinché constino con la dovuta certezza giuridica tutte le scansioni (anche temporali) che conducono alla grave misura della dimissione⁸⁶. Eppure, anche dopo i menzionati chiarimenti della Congregazione⁸⁷, ed anche ulteriori successivamente intervenuti⁸⁸, rimangono non poche perplessità, giuridicamente parlando, sulle difficoltà (specialmente probatorie e processuali) suscitate da questo «nuevo tipo sancionador»⁸⁹, ovvero su come nella *praxis Curiae*⁹⁰ si pervenga alla gravissima ‘sanzione amministrativa auto-

⁸⁶ Cfr. CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE, *Litterae circulares de Litteris Apostolicis Motu Proprio datis* «Communis vita», 8 settembre 2019, in *Communicaciones*, LI (2019), pp. 423-426, da cui sono tratte le citazioni riportate nel testo.

⁸⁷ Sul valore giuridico della «carta circular sobre el motu proprio, que a efectos prácticos – si bien no jurídicamente – podría ser recibida como una especie de instrucción sin serlo formalmente» cfr. F.J. REGORDÁN, *Breve análisis del nuevo tipo sancionador de ausencia ilegítima promulgado con la Carta Apostólica en forma de “motu proprio”* Communis vita, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), p. 713 ss.

⁸⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Orientamenti Il dono della fedeltà e la gioia della perseveranza. Manete in dilectione mea (Gv 15,9)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020 (in particolare la parte terza, *La separazione dall'Istituto. Normativa canonica e prassi dicasteriale*, nn. 62-98). Per un commento cfr. L. SABBARESE, *Normativa canonica e prassi dicasteriale nella separazione dall'Istituto*, cit., pp. 565-586, che appunto rileva: «Oltre alla ricezione di nuove norme canoniche, introdotte dal m.p. “Communis vita” e dall’istruzione “Cor orans”, l’intento degli *Orientamenti* è di rendere nota la prassi dicasteriale» (*ivi*, p. 569).

⁸⁹ F.J. REGORDÁN, *Breve análisis del nuevo tipo sancionador de ausencia ilegítima promulgado con la Carta Apostólica en forma de “motu proprio”* Communis vita, cit., p. 711.

⁹⁰ Cfr. L. SABBARESE, *Normativa canonica e prassi dicasteriale nella separazione dall'Istituto*, cit., p. 565 ss., il quale illustra la prassi della Congregazione e la sua evoluzione, dopo essersi soffermato su «cosa si deve intendere per prassi di un dicastero e quale il suo rapporto con la norma» (*ivi*, p. 569), distinguendo poi la prassi amministrativa formale (i requisiti abituali per procedere alla formazione degli atti e alla trasmissione delle decisioni) dalla prassi amministrativa materiale (il criterio valutativo ordinario secondo il quale si risolvono determinati affari), e segna-

matica' dell'espulsione dall'Istituto, che «equivale – permítasenos la expresión – a la muerte del *status* jurídico canónico propio del religioso»⁹¹: tanto che forse altre strade più garantistiche, già prefigurate dal Codice, erano meglio percorribili.

E comunque, stante la rarefazione e la refrattarietà oramai conclamata nei confronti dell'*interpretatio authentica*, anche laddove questa parrebbe lo sbocco 'naturale' si percorrono altre vie e il romano Pontefice opta per 'saltare' del tutto l' 'intermediazione' del dicastero a ciò adibito, pronunciandosi in prima persona. Se ne trova un esempio archetipico – in una materia contigua a quella appena esaminata – già nel 2016, allorquando, avvalendosi di un Rescritto *ex audientia*, Papa Bergoglio, pur «seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi», ha direttamente delucidato quale sia il significato del can. 579⁹² del *Codex Iuris Canonici*, laddove prevede che il vescovo diocesano può erigere nel suo territorio con decreto formale un Istituto di vita consacrata «dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit»: puntualizzando⁹³ che tale consultazione è *ad validitatem*⁹⁴.

lando alcune difficoltà e l'emergere di «voci che hanno denunciato aspetti necessari di maggiore chiarificazione. / Possiamo ragionevolmente pensare che lo stesso possa avvenire nei confronti dei presenti *Orientamenti*» (*ivi*, p. 586).

⁹¹ F.J. REGORDÁN, *Breve analisis del nuevo tipo sancionador de ausencia ilegítima promulgado con la Carta Apostólica en forma de "motu proprio"* *Communis vita*, cit., p. 715, che prosegue: «Sirviéndonos de una analogía del derecho civil, declarar la ausencia durante al menos un año de un religioso ilocalizable, es declarar la muerte presunta de su *status* canónico de religioso por desaparición. Esta es la razón por la que esa declaración del hecho ha de revestir la forma de una resolución motivada, que justifique semejante cambio de *status* personal, sin producir indefensión en el sujeto pasivo».

⁹² Si ricorda il can. 579 tra gli argomenti considerati dal Pontificio Consiglio anche in *L'attività della Santa Sede nel 2014. Pubblicazione non ufficiale*, cit., p. 990, e in *L'attività della Santa Sede nel 2015. Pubblicazione non ufficiale*, cit., p. 976.

⁹³ J. RODRÍGUEZ CARBALLO, *Un dono fatto a tutta la Chiesa*, in *L'osservatore romano*, 8 giugno 2016, p. 8, parla proprio di 'precisazione' da parte del romano Pontefice.

⁹⁴ Cfr. Rescritto «*ex audientia*». *Per l'erezione di un istituto di vita consacrata*, 11 maggio 2016, in *L'osservatore romano*, 21 maggio 2016, p. 8: «La Congregazio-

Si è continuato dunque a manifestare ‘simpatia’ per l’adozione di *Rescripta ex audientia* allo scopo di varare norme generali e astratte⁹⁵, i quali invero pullulano, decisamente troppo⁹⁶, negli ultimi de-

ne per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all’interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l’originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l’opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 CIC, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano. /Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, /Il Santo Padre Francesco nell’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l’erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell’Istituto stesso. /Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su *L’Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° giugno 2016, e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

⁹⁵ Come noto, il rescritto *ex audientia Sanctissimi* è una sorta di attestazione notarile avente valore legislativo effettuata da un capo dicastero della Curia romana di una decisione oralmente assunta dal legislatore universale: cfr. E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, VI, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 959-962.

⁹⁶ Mi sono occupata di tale anomalo uso del rescritto in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 181 ss., osservando tra l’altro, sia pur con riferimento a un caso specifico: «Può riscontrarsi un’inappropriata scollatura tra il *nomen* apposto al documento e il suo contenuto: come noto, il Codice di Diritto Canonico, certo conscio del pesante legato storico e dei densissimi dibattiti dottrinali circa la natura dei *rescripta*, inserisce però intenzionalmente il *rescriptum* tra gli atti amministrativi singolari dati nell’esercizio della potestà esecutiva in risposta ad una petizione da parte di un soggetto interessato (cann. 35 e 59 §§ 1 e 2). Nel nostro caso invece si contemplan norme generali e astratte, date dal soggetto titolare della funzione legislativa che derogano il diritto comune: si modificano in qualche modo addirittura, quanto al ricorso per la *nova causae propositio*, gli appena novellati canoni 1681 del *Motu Proprio Mitis iudex* e 1367 del *Mitis et misericors Iesus* che sarebbero entrati in vigore il giorno successivo. Lo sfasamento terminologico e la ‘devianza’ dai moduli prefissati, che, come anticipato, è avvenuta e avviene sovente, vanno tuttavia paventati e possibilmente evitati in quanto possono rendere oscura la natura giuridica dell’atto e la sua collocazione nella gerarchia delle fonti, costringendo a dovere sempre appoggiarsi, per un’idonea ‘tassonomia’, sulla *ratio auctoris* e sullo “stesso oggetto della decisione”,

cenni⁹⁷. Non si è compreso, tuttavia, perché in questo caso si sia rifuggita un'interpretazione autentica esplicativa, confermata in forma generica dal Papa⁹⁸, del Pontificio Consiglio, la quale parimenti avrebbe concretato un atto di portata legislativa⁹⁹, relegando per

frustrando e vanificando così i lodevoli conati compiuti dal codificatore postconciliare in ordine alla distinzione delle funzioni onde sottomettere l'attività di governo al principio di legalità: e ciò non può non essere una regressione, essendo tali conati ispirati non ad una mimesi degli ordinamenti secolari, per giunta imbevuta di positivismo, ma ad un maggiore garantismo a favore dei fedeli. E dunque vero che i *Rescripta ex audientia Sanctissimi* [...] sono una "tipologia diversa", anzi "non sono rescritti veri e propri" ma forse coerenza e chiarezza imporrebbero – rimuovendo ogni eccezione – univocità della nomenclatura tecnica e adesione alla scelta del codificatore quanto ai rescritti, superando ritrosie e 'timidezze', sulla spinta di quella sollecitudine prestata "ai diritti soggettivi dei fedeli nonché ai diritti di altri soggetti singolari che entrano in rapporto con l'autorità della Chiesa, benché non si tratti di battezzati" che si pone alla base di tale scelta. Col Rescritto *ex audientia*, come si è visto, di solito un Cardinale comunica la volontà pontificia che può consistere altresì in un mutamento legislativo: in questo, come in altri casi, "más lógico hubiera sido la publicación de un nuevo acto legislativo del Papa derogando o modificando la legislación anterior y debidamente promulgado, en lugar de acudir al expediente de una comunicación a los obispos"» (ivi, pp. 187-189; l'Autore cita to è A. VIANA, *Sobre el recto ejercicio de la potestad de la Curia Romana*, in *Ius canonicum*, LI [2011], pp. 540-541).

⁹⁷ Cfr. A. VIANA, «*Approbatio in forma specifica*». *El Reglamento General de la Curia Romana de 1999*, cit., p. 219, per un altro caso di Rescritto *ex audientia* col quale si è data «una interpretación auténtica de un acto anterior puesto por el legislator» concernente l'approvazione in forma specifica delle *Normae* del Tribunale della Rota romana del 1994 (cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVII [1995], p. 366).

⁹⁸ Così M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, cit., p. 337. Scriveva L. GARCÍA MATAMORO, nel *Comentario* al Rescritto dell'11 maggio 2016, in *Revista española de derecho canónico*, LXXIII (2016), p. 285: «En puridad de técnica jurídica, considero que, no sería necesaria esta aclaración ya que, no olvidemos que, la erección canónica de un instituto de vida consagrada se hace mediante decreto. El decreto es un acto administrativo singular y por tanto sujeto a lo dispuesto en el can. 38 CIC [...]. /Es decir los actos administrativos están sometidos al principio de legalidad y cualquier inobservancia de la ley hace que carezcan de efecto, es decir el mismo resultado que si fuesen nulos o inexistentes. /No obstante la clarificación me parece oportuna a fin de quitar dudas. [...] /La clarificación bien habría podido ser por una interpretación auténtica del Pontificio Consejo (can. 16 CIC) pero el Santo Padre ha decidido que sea por Rescripto».

⁹⁹ Per converso cfr. F. PUIG, *Alla prova del governo tra universale e particolare*, *la erezione di istituti di vita consacrata diocesani*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016),

contro il ruolo di quest'ultimo alla sola consulenza. Tale Rescritto, peraltro, se aveva forse risolto un dubbio, non era del tutto persuasivo, residuando alcune ombre, con dilemmi già animatamente disputati durante la codificazione piano-benedettina e proseguiti durante quella vigente¹⁰⁰. Essi si sarebbero potuti risolvere una volta per tutte: come proprio quello, non affatto secondario, se il parere della Congregazione deputata fosse o no cogente per il vescovo, quale ne fosse cioè il valore giuridico, e – secondo taluno¹⁰¹ – se il chiarimento concernesse anche le Società di vita apostolica. Tali incertezze an-

p. 408: «Dal punto di vista formale va salutata positivamente la scelta di chiamare in causa il Romano Pontefice, che con questo rescritto impegna la funzione legislativa, necessaria per fare chiarezza su un dubbio che riguardava l'applicazione di una norma di livello legislativo universale come è quella contenuta nel canone 579. Inoltre, l'interpretazione *per modum legis* (cfr. c. 16) è emessa a richiesta della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica [...] che è l'istanza competente per applicare la norma. Infatti, oltre alla competenza generale sulla vita consacrata (cfr. art. 105 PB), è esplicitamente indicato che, riguardo agli istituti di vita consacrata, essa "esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano" (art. 106 PB). L'intervento del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che come dice il testo del rescritto, ha dato il proprio parere, resta circoscritto al suo compito consultivo o propositivo stabilito dalla legge (cfr. art. 155 PB), per facilitare che l'autorità pontificia possa fondatamente esercitare la funzione legislativa che solo a lei spetta. La forma del rescritto *ex audientia Sanctissimi* è testimoniata dal fatto che il Segretario di Stato prende atto in funzione notarile di ciò che è indubbiamente un atto di portata legislativa».

¹⁰⁰ Cfr. A. PERLASCA, *L'interpretazione autentica delle leggi ecclesiali*. Rescriptum ex audientia SS.mi circa l'erezione degli istituti diocesiani di vita consacrata (can. 579), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXX (2017), p. 352 ss., che forniva indicazioni sulle principali, opposte, tesi dottrinali, e illustrava i lavori preparatori della vigente codificazione, nei quali peraltro si registrava «un po' di confusione, nel senso che non sempre si riusciva a distinguere adeguatamente quelli che, in realtà, sono due diversi aspetti: un conto infatti è l'obbligatorietà di consultare la Sede Apostolica; altro discorso è l'obbligatorietà di attenersi all'esito di tale consultazione». Per un'esposizione dei dibattiti dottrinali cfr. anche F. PUIG, *Alla prova del governo tra universale e particolare, la erezione di istituti di vita consacrata diocesani*, cit., p. 408 ss.

¹⁰¹ Cfr. A. PERLASCA, *L'interpretazione autentica delle leggi ecclesiali*. Rescriptum ex audientia SS.mi circa l'erezione degli istituti diocesiani di vita consacrata (can. 579), cit., p. 352 ss. Invero va richiamato il can. 732, a tenore del quale quanto è stabilito nei canoni 578-597 e 606 si applica anche alle Società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna Società.

davano eliminate senza timore di approssiare risvolti con risonanze teologicamente ed ecclesiologicalamente tutt'altro che semplici, assumendosene apertamente tutta la responsabilità¹⁰².

D'altronde, se è vero che in alcune esperienze si sono annidati guai e soperchierie nelle entità erette incautamente dai vescovi, come riferiva il segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica che ha caldeggiato l'intervento pontificio¹⁰³, non si sarebbe dovuto temporeggiare oltre ma agire con severità, anche giuridicamente: nel senso peraltro, pure qui, di una ancora maggiore 'centralizzazione' romana¹⁰⁴. Era sta-

¹⁰² A proposito, in particolare, della sostanza della vita consacrata in rapporto al ministero episcopale segnatamente in correlazione con l'intervento della Sede Apostolica: cfr. quanto si constaterà in seguito.

¹⁰³ J. RODRÍGUEZ CARBALLO, *Un dono fatto a tutta la Chiesa*, cit., p. 8: «L'esperienza negli ultimi decenni della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica consente di affermare come non sempre siano state seguite correttamente le direttive che il concilio ecumenico Vaticano II, nel decreto *Perfectae caritatis* (numero 19), ha dato al vescovo diocesano per l'erezione di un nuovo istituto di vita consacrata, direttive richiamate e implementate dal documento *Mutuae relationes* (numeri 12 e 51), con l'offerta di criteri più precisi. [...] sono stati eretti dai vescovi diocesani non pochi nuovi istituti di vita consacrata – soprattutto istituti religiosi – senza adeguato discernimento e senza osservare le indicazioni offerte dalla Chiesa. In effetti, detti istituti, in quanto non presentavano né originalità di carisma, né una specificità propria, né i tratti essenziali della consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici, né reali possibilità di sviluppo, non dovevano essere eretti. /Dalle risultanze delle stesse visite *ad limina*, oltre alla marcata sensazione di una certa confusione da parte dei vescovi nel comprendere i tratti essenziali e le diverse forme di vita consacrata, è emerso che in varie parti della Chiesa sono stati eretti nuovi istituti, alle volte senza reale necessità, senza capacità formativa, nati deboli e sprovvisti di sufficiente vitalità. /A seguito di ciò, non poche volte questo dicastero è dovuto intervenire per accompagnare la crisi di queste realtà sorte senza discernimento, o perché divise al loro interno per presunte motivazioni carismatiche che mascheravano lotte di potere, o per problemi di autoritarismo di fondatori – che, a volte, si sentono i veri padri e padroni del carisma – nei confronti dei sudditi, o per questioni di abusi disciplinari».

¹⁰⁴ Scriveva F. PUIG, *Alla prova del governo tra universale e particolare, la erezione di istituti di vita consacrata diocesani*, cit., p. 411: «Non ci è dato sapere fino a che punto talune esperienze meno positive possano aver portato la Congregazione a chiedere il chiarimento normativo in oggetto. Il fatto è che questo chiarimento ribadisce, e in un certo qual modo rinforza, la sua posizione di verifica o di controllo amministrativo nei confronti della funzione del vescovo diocesano, nella

to perciò obiettato come il *Rescriptum* fosse restato perigliosamente ‘pendente’, «un lavoro rimasto purtroppo a metà»¹⁰⁵, rendendo ine-

materia costituita dalla erezione di istituti di vita consacrata di ambito diocesano». E, più oltre, dopo avere rilevato che non si affrontava nel Rescritto *de quo* il tema della valenza giuridica della risposta della Congregazione, affermava: «Una possibilità sarebbe stata quella di inserire esplicitamente nel c. 579 una formulazione che lasciasse chiaro che oltre ad essere obbligatoria la consultazione, il contenuto della risposta fosse cogente, quindi, avesse la forma di una licenza *ad validitatem*. Il Legislatore non ha intrapreso questa strada, ma pensando alle motivazioni di fondo della nuova interpretazione sembra chiaro che per lo meno in certe occasioni, una base di questo tipo sarebbe non solo conveniente ma anche necessaria per ottenere il risultato desiderato, che non è altro che quello di raggiungere incisivamente la realtà locale qualora si stesse per erigere, in forza di una autorità episcopale, un istituto non rispondente al bene comune ecclesiale» (*ivi*, pp. 412-413). Peraltro l'Autore era convinto che la soluzione della licenza *ad validitatem* non fosse l'unica strada percorribile: «Qualora la Sede apostolica dovesse nutrire dubbi sulla legittimità della erezione (o persino, per motivi gravissimi, sulla sua opportunità, come afferma l'art. 106.1 PB), sarebbe prospettabile un intervento ostativo consistente in una clausola irritante apposta nella risposta al parere richiesto, che rendesse invalida l'erezione eventualmente effettuata dal vescovo diocesano contro l'indirizzo della Sede apostolica. [...] In alcuni casi, sarebbe pensabile che la clausola apposta dalla Congregazione fosse non tanto irritante quanto condizionante, vale a dire, che stabilisse un indirizzo di elementi che andrebbero chiariti per poter procedere alla erezione. Poiché l'ambito di autonomia del vescovo diocesano risponde in termini generali ad un decentramento ragionevole della funzione episcopale di riconoscere e promuovere la vita consacrata, l'intervento della Santa Sede in tal senso dovrebbe avere carattere eccezionale» (*ivi*, pp. 413-414).

¹⁰⁵ A. PERLASCA, *L'interpretazione autentica delle leggi ecclesiali*. Rescriptum ex audientia SS.mi circa l'erezione degli istituti diocesiani di vita consacrata (can. 579), cit., p. 355, anche in nota 24: «Il provvedimento in parola, peraltro assai necessario, lascia però solo in parte soddisfatti. Se, di fatto, lo scopo che l'autorità ecclesiastica intendeva perseguire era principalmente quello di evitare la nascita di istituti di vita consacrata senza un adeguato discernimento, il parere negativo del dicastero avrebbe dovuto avere un valore obbligante per l'istanza subordinata. Inoltre, si parla solo di istituti di vita consacrata: di per sé, dunque, le società di vita apostolica resterebbero escluse. Forse non si è voluto ledere l'autorità episcopale nell'ambito relativo al riconoscimento dell'autenticità del carisma. In realtà, una lesione diretta di tale *munus* episcopale non sarebbe così evidente, in quanto il vescovo non sarebbe impedito nella sua funzione primaria di riconoscere l'autenticità del carisma, ma solo, e secondariamente, di istituzionalizzarlo in una delle forme ammesse dalla Chiesa. Del resto lo *ius erigendi* resta – integralmente – in capo al vescovo. C'è quindi da augurarsi che l'autorità ecclesiastica competente intervenga nuovamente in questa materia per completare un lavoro rimasto purtroppo a metà. [Anzi, una certa vigilanza da parte del competente dicastero sarebbe auspicabile sin dal mo-

vitabile un pronunciamento aggiuntivo almeno circa l'obbligatorietà o no della direttiva impartita dalla Sede Apostolica: altrimenti, in sua assenza, sarebbero persistiti i contenziosi. Ciò, al di là della forma prescelta, ha trasmesso ancora una volta quella sensazione di dilettantismo e di improvvisazione che ogni buon legislatore, sorretto da valenti consiglieri, dovrebbe saper dileguare: e si è tradotto, quanto alla sostanza, nell'inanità di una modifica legislativa che non pareva raggiungere adeguatamente lo scopo che si prefiggeva, lasciando sussistere il problema.

Un diritto positivo che non svolge il suo compito non è veramente tale: esso tuttavia, avvalendosi della *vis* che alla norma automaticamente dovrebbe associarsi – almeno in prima battuta, *salvo meliori iudicio*: non essendo lo *ius Ecclesiae* schiavo della legge, come ognuno sa –, sovente può originare danni. E infatti, abbandonata ogni irrisolutezza ed accogliendo in qualche modo le ‘imbeccate’ di parte della dottrina, il 1° novembre del 2020, Francesco ha infine corretto il tiro, sancendo la sostituzione del can. 579, che ora risulta così formulato: «Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data»¹⁰⁶. Nei prolegomeni della legge pontificia recisamente si afferma che ‘I nuovi Istituti di vita consacrata e le nuove Società di vita apostolica, pertanto, devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l'ultimo giudizio’¹⁰⁷: per questo la stampa non ha esitato a parlare di

mento dell'erezione dell'associazione di fedeli destinata a diventare, dopo la necessaria preparazione, istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, come peraltro già previsto dall'art. 111 della costituzione apostolica *Pastor bonus*»).

¹⁰⁶ Cfr. FRANCESCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Authenticum charismatis*, 1° novembre 2020, in *L'osservatore romano*, 4 novembre 2020, p. 6.

¹⁰⁷ Cfr. FRANCESCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Authenticum charismatis*, 1° novembre 2020, cit., p. 6: «Iudicium enim de ecclesialitate et charismatis fiducia pertinet ad Pastorum Ecclesiarum particularium auctoritatem, quae in magnis sollicitudinibus erga omnes formas vitae consecratae ac praesertim in praecipuo officio perpendendi opportunitatem nova Instituta vitae consecratae et novas Societates vitae apostolicae condendi significatur. Ideo opus est ut res huiusmodi rite congruat cum donis, quae in Ecclesia particulari Spiritus suscitatur eademque cum gratiarum actione generose accipiantur. Simul autem cavendum est “ne in-

«giro di vite»¹⁰⁸ e di una marcia indietro «a scapito della collegialità e della decentralizzazione predicate dall'inizio del pontificato»¹⁰⁹. Comunque sia, in tali prolegomeni questa volta non c'è traccia di una qualche previa consultazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi: nonostante questa modifica non potrà non avere, su varie altre norme, un effetto domino ancora tutto da studiare.

Da ultimo, poi, e in modo inconfutabile, la stessa sensazione di eccessiva precipitazione cui ho appena accennato è stata stimolata dalla modifica al can. 838 del *Codex Iuris Canonici* circa la ripartizione di spettanze in ordine alle *versiones* dei testi liturgici su cui in-

caute orientur instituta inutilia aut sufficienti vigore non praedita" (CON. OECUM. VAT. II, Decr. de accommodata renovatione vitae religiosae, *Perfectae caritatis*, 19). /Sedis quidem Apostolicae est Pastoribus consilio adesse unde ducantur ad discernendam rationem quo pacto nova Instituta vel novae Societates dioecesiani iuris in Ecclesia constituentur. Nam Adhortatio Apostolica postsynodalis *Vita consecrata*, cum de novis consecratae vitae generibus agit, his verbis aperte asseverat: "vitalis eorum vigor oportet ab Ecclesiae auctoritate excutiat, cuius est necessaria experiri probationes quibus et finis concitantis veritas confirmetur simulque nimia institutionum inter se consimilium multitudo vitetur, imminente scilicet periculo ne magno cum detrimento in parvulos manipulos diffringantur" (n. 12). Hanc ob rem, nova Instituta vitae consecratae et novae Societates vitae apostolicae ab ipsa Sede Apostolica, cui uni contingit supremum iudicandi munus, publice probari debent. /Erectio igitur canonica horum Institutum et Societatum, ab Episcopo effecta, ambitum dioecesanum revera exsuperat ac magnum momentum tota in Ecclesia universali obtinet. Omne vero Institutum vitae consecratae atque omnis Societas vitae apostolicae, sua natura, quamvis utrumque oriatur in contextu Ecclesiae particularis "sicut donum totius Ecclesiae, non est aliquid ab eadem seiunctum vel in margine positum, sed cum ipsa Ecclesia intime coniunctum, immo in-situm est in imis Ecclesiae praecordiis haud secus ac pars eius missionis praecipua" (*Lettera ai Consacrati*, III, 5)». La traduzione italiana riportata nel testo è quella che compare su *L'osservatore romano* citato. Si veda inoltre la modifica dei cann. 435 § 1 e 506 § 1 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* operata dalle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Ab initio*, 21 novembre 2020 (ma rese note lunedì 7 dicembre, entrando in vigore il giorno dopo), sempre di Papa FRANCESCO, *ivi*, 7 dicembre 2020, p. 11.

¹⁰⁸ F. GIAN SOLDATI, *Papa, stretta contro santoni e comunità religiose: ora per fondarle serve il via del Vaticano e non del vescovo*, pubblicato online su www.ilmessaggero.it il 4 novembre 2020.

¹⁰⁹ S. CERNUZIO, *Dal Papa stretta su nuovi movimenti e istituti religiosi: solo il Vaticano può autorizzarne la fondazione*, pubblicato online il 5 novembre 2020 sul sito *Vatican Insider*.

dugèrò partitamente in seguito. Una *quaestio* certo assai *vexata* ma risolvibile forse tramite un'interpretazione *per modum legis* puntuale e 'ben assestata' piuttosto che mediante un *Motu Proprio*, al quale invece si è fatto ricorso da parte di Papa Bergoglio: accordandosi per vero ad una certa tendenza anteriore alla sua elezione al soglio petrino¹¹⁰. Ad esso, infatti, come si verificherà, ha dovuto far seguito un ulteriore chiarimento del sommo Pontefice avverso chi, dinanzi ad un dettato normativo non del tutto cristallino anche nella novellata versione, ancora 'recalcitrava'¹¹¹.

Oramai la duplicazione dell'intervento a scopo rettificatorio sembra quasi un *refrain* nel diritto ecclesiale odierno, il quale, tuttavia, va definitivamente esorcizzato poiché ne debilita, oltre che l'affidabilità come strumento risolutorio di controversie, l'intrinseca imperatività. Insomma, se anche il supremo legislatore deciderà che il Pontificio Consiglio debba essere destituito dalla sua «pertinenza» di «formulare l'interpretazione autentica» – come ancora recita la prima bozza della *Praedicate Evangelium* in una norma peraltro, almeno così sembra, definitivamente caducata nella seconda versione dello stesso anno¹¹² –, comunque che ci si occupi con competenza e serietà di questo delicato snodo non può essere in alcun modo questionato.

¹¹⁰ G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 161, segnalava già nel 2001, «la tendenza della Curia che in presenza di dubbi interpretativi che potrebbero risolversi con interpretazioni autentiche di natura costitutiva ha scelto, invece, la strada di interventi legislativi del Romano Pontefice attraverso la forma del *motu proprio*», e menzionava le *Litterae Apostolicae «Motu Proprio» datae di GIOVANNI PAOLO II Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998, in *Acta Apostolicae Sedis*, XC (1998), pp. 457-461. Sul moltiplicarsi recente dei *Motu Proprio* cfr. le efficaci considerazioni di P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 92 ss.

¹¹¹ Rinvio per riferimenti precisi al seguito della trattazione.

¹¹² Ho già riportato il testo della prima bozza della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sull'Ufficio per i Testi legislativi. Nella seconda bozza del 2019 resta una norma che recita: «L'Ufficio garantisce l'interpretazione autentica dei testi legislativi e offre assistenza per la loro corretta applicazione» (art. 14, il primo dei tre consacrati al dicastero *de quo*). L'espressione 'garantisce', invero, nella sua vaghezza, rende difficile comprendere quali dovrebbero essere le mansioni specifiche al riguardo.

3. (segue) *Il munus interpretandi e le sue crescenti asperità*

Eppure, anche al di là dell'imponderabile sorte delle *interpretationes authenticae* – ora soppiantate semmai da interventi pontifici di differente fattura – e quindi del loro definitivo surclassamento, tutto l'armamentario di sapienza messo in campo dalla scienza giuridica per appianare i contrasti ermeneutici e per mantenere entro l'ordinamento canonico una perfetta eufonia interpretativa e quindi applicativa senza iati e stonature può apparire improvvisamente anacronistico, fatiscente ed inservibile: facendo barcollare o, peggio, franare ogni speme di rianimare il Pontificio Consiglio per i testi legislativi quale continuatore di una centenaria e blasonata 'genia' di commissioni interpreti.

Sorge infatti impellente la domanda sulla *ratio* di un'attività interpretativa 'istituzionalizzata' nel contesto di una legislazione sempre meno rigorosa quanto all'utilizzo della terminologia propriamente giuridica: una legislazione in cui spesso latita la versione in latino, la quale va pretesa non per vezzo antiquario, ma perché il diritto ecclesiale ha sempre utilizzato tale idioma universale (al di sopra e quasi unificatore delle lingue nazionali¹¹³) come veicolo tecnico di insuperata perspicuità, custodendo non solo la *traditio* dello *ius vetus* ma anche la saggezza di una *scientia* inveterata¹¹⁴. Questa commendevole incuria e pressapochismo del legislatore canonico va biasimato non per pedanteria: al contrario, la confusione terminologica è l'anticamera del suicidio giuridico (come spostare i mobi-

¹¹³ Sul latino quale lingua che può «in un'epoca contrassegnata da grande mobilità e globalizzazione [...] servire come vincolo di unità fra popoli e culture» cfr. U.M. LANG, *L'evoluzione storica della lingua liturgica nel rito romano*, in *L'osservatore romano*, 15 novembre 2007, p. 5.

¹¹⁴ Cfr. alcune affermazioni di BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Latina lingua de Pontificia Academia Latinitatis condenda*, 10 novembre 2012, in *L'osservatore romano*, 11 novembre 2012, pp. 4-5. Recentemente H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, in *Il regno. Attualità*, LXII (2017), p. 687, ammonisce, a proposito del necessario studio della lingua latina, che «una carente comprensione dei testi autentici è fatale non solo per il lavoro scientifico, ma anche per una pratica qualificata del diritto».

li, si chiosa, nella casa di ciechi). Non secondariamente, poi, l'intellegibilità dei vocaboli assolve una funzione di garanzia nodale nella compagine ecclesiale: a scudo anzitutto – a costo di ripetermi *ad nauseam* – delle *obligationes et iura christifidelium*.

Certo, in una possibile deriva anarcoide il sottile lavoro di esegesi da parte del Pontificio Consiglio, impiegando tutti i mezzi di interpretazione che, mediante la perlustrazione minuta dello *ius canonicum* e nella coscienza dello spirito che anima l'ordinamento, consentono di pervenire ad una coesa *concordia canonum*, ovvero, in caso di sopravvenienza di dubbi di diritto, di provvedere a sanarli, finisce per apparire sempre più come un'impresa titanica 'dai piedi di argilla', se vogliamo così adoperare tale metafora. Gli esempi, oltre a quelli sui quali mi sono intrattenuta, davvero si sprecano.

Così, per rimanere su di un terreno già arato, il Pontificio Consiglio, come sopra accennato, è stato pressantemente interrogato sulle non poche *défaillances*, chiamiamole così, che sono disseminate nei canoni del *Motu Proprio Mitis iudex* e nelle allegate *Norme procedurali* – e non di meno nelle corrispondenti disposizioni afferenti al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* –: alcune di rilevante incidenza per un 'andamento' rispettoso dei diritti processuali (ma altresì sostanziali) delle parti in vista dell'accertamento della *veritas* sopra il loro matrimonio sacramentale. Rinviando a quanto ho già minutamente annotato e attenendomi all'impegno di non entrare troppo nei contenuti, sia sufficiente qui ricordare la fase introduttiva, alquanto contratta ed involuta, della causa di nullità del vincolo, ove i ricorsi consentiti alle parti stesse sono difficilmente ricostruibili precludendo una corretta impostazione del processo¹¹⁵; oppure, caso ancora più sintomatico, la sibillina qualifica di 'dilatatorio' abbinato all'appello, con il caleidoscopico ventaglio di accezioni ad essa

¹¹⁵ Cfr., per tutti, M. DEL POZZO, *Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva del giudizio matrimoniale nell'impianto del m. p. "Mitis iudex"*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 34/2016, 31 ottobre 2016, pp. 1-24.

accollate, con le consequenziali diversificazioni della prassi¹¹⁶. Non è possibile ora neppure un inventario delle ‘voragini’ giuridiche ancora aperte da un dettato normativo non solo di scarsa concinnità ma, ciò che è più grave, difettoso. Tra l’altro a tutt’oggi è disagiata in Italia (figuriamoci nel mondo) mappare la geografia dei tribunali ecclesiastici di recente erezione, segnatamente quelli di appello, con dispersione poi di sistematiche referenze su sentenze e orientamenti giurisprudenziali. Tutto ciò può almeno parzialmente spiegare il disorientamento del Pontificio Consiglio che, come già annotato, in fretta e furia, ancor prima dell’entrata in vigore della riforma, divulgò una serie di risposte particolari poco convincenti, in particolare con riferimento alla codificazione per la Chiesa latina: probabilmente al traino del subbuglio divampato nei tribunali della penisola italiana (ma non solo) e per tentare di lenirlo.

Senza obliare, per insistere sul processo di nullità matrimoniale, che la totale specularità delle previsioni del *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus* dirette a innestarsi nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* rispetto a quelle della codificazione per la Chiesa latina è persa talora ignorare del tutto alcune peculiarità disciplinari, specie della seconda: una perfetta specularità forse dovuta all’unicità della commissione incaricata di provvedere alla stesura delle due leggi ‘siamesi’, peraltro con una assai minore rappresentanza degli esperti di diritto orientale. Eppure, non si può mai «dimenticare che spesso una norma letteralmente identica può comportare conseguenze giuridiche diverse perché riferita a un diverso contesto legale»¹¹⁷. Così, anche qui per offrire un esempio, un certo sbigot-

¹¹⁶ Rinvio a quanto ho scritto nei miei lavori sulla riforma del processo di nullità matrimoniale del 2015 che ho citato in precedenza: in essi ho abbondantemente menzionato la dottrina in materia. Cfr., per più recenti (e comunque problematici) sviluppi, G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 230 ss.

¹¹⁷ P. GEFAELL, *Nota al Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 64, il quale peraltro nella pagina precedente aveva osservato: «La scelta di una redazione dei canoni e degli articoli letteralmente quasi identica nei due documenti potrebbe essere dovuta al bisogno di economizzare lo sforzo legislativo, soprattutto perché i testi sono stati elaborati in tempi da record. Ma non

timento ha attanagliato la dottrina davanti alla scomparsa del paragrafo 2 del can. 1372 della codificazione per le Chiese orientali, il quale stabiliva la sufficienza dell'istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero dei cattolici che hanno attentato il matrimonio davanti all'ufficiale civile o al ministro acattolico¹¹⁸. Per la Chiesa latina, essendo assente nel *Codex Iuris Canonici* del 1983, una norma analoga era stata introdotta da un'interpretazione autentica del can. 1686 risalente al 1984¹¹⁹, poi raccolta nell'art. 5 § 3 dell'Istruzione *Dignitas connubii* del 2005 dello stesso Pontificio Consiglio per i testi legislativi: essa, non essendo stata espunta o toccata dalla modifica del *Codex Iuris Canonici* che tace sul punto, è sopravvissuta alla medesima. Accrescendosi le ambascie per una difformità normativa di cui non si riusciva a capacitarsi, ci si è rivolti al Pontificio Consiglio che ha dedicato al quesito (almeno) due risposte particolari, poi divulgate. In una ha asserito che la norma stabilita dall'interpretazione autentica sul can. 1686 della codificazione latina permaneva vigente¹²⁰: seppure adoperando una circonlocuzione,

ritengo che questo sia stato l'unico motivo: va tenuta presente anche la necessità di rendere più agevole l'interpretazione della volontà del legislatore nei testi paralleli. Ad ogni modo, questa scelta presenta qualche rischio, come vedremo più avanti».

¹¹⁸ Questo il testo del paragrafo 2 del can. 1372 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: «Si vero agitur de eo, qui formam celebrationis matrimonii iure praescriptam servare debuit, sed matrimonium attentavit coram officiali civili vel ministro acatholico, sufficit investigatio praematrimonialis, de qua in can. 784, ad comprobandum eius statum liberum».

¹¹⁹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Interpretazione autentica sul can. 1686 CIC*, 11 luglio 1984, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVI (1984), pp. 746-747: «D. Utrum ad comprobandum statum liberum eorum qui, etsi ad canonicam formam adstricti, matrimonium attentarunt coram civili officiali aut ministro acatholico, necessarium requiratur processus documentalium de quo in can. 1686, an sufficiat investigatio praematrimonialis ad normam cann. 1066-1067. /R. *Negative ad primum; Affirmative ad secundum*».

¹²⁰ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare*, Prot. N. 15182/2015, 18 novembre 2015, consultabile *online* all'indirizzo www.delegumtextibus.va: «con la presente rispondo alla lettera Prot. N. 2774/8/15 del 28 ottobre a.e., con la quale Ella aveva chiesto a questo Pontificio Consiglio di interpretare il can. 1688 del m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e di chiarificare se l'Interpretazione autentica del can. 1686 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi [AAS LXXVI (1984) 746-747] e la Risposta della Segnatura Apostolica del 3

«non sembrano modificati gli elementi in base ai quali è stata formulata l'Interpretazione autentica», che denota una 'timidezza' un poco insolita per un dicastero interprete. Nell'altra ha ribadito che, in base al *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*, per dimostrare lo stato libero di chi ha attentato matrimonio nelle circostanze suddette si dovrà invece ricorrere al processo documentale¹²¹.

Insomma, il dicastero si è limitato a convalidare la sopraggiunta 'biforcazione', introdotta dal legislatore del 2015, tra la normativa per i fedeli 'latini' e per quelli 'orientali' cattolici¹²², dopo che in precedenza e assennatamente ci era curati di riallinearle: senza fornire qualsivoglia motivazione, tentativo che si sarebbe configurato d'altronde come un'impresa di Sisifo. E infatti, se anche taluno si è lambiccato per scovare, pure nelle matrici delle disposizioni *de quibus*¹²³,

gennaio 2007 [Periodica 97 (2008) 45-46] rimangono ancora in vigore. /Dopo un attento esame delle summenzionate questioni, mi premuro di comunicarLe il seguente parere. /La disciplina del nuovo can. 1688 del m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* non riporta rilevanti modifiche a quanto stabilito nel ex can. 1686 CIC, perciò, non pare necessario realizzare alcuna interpretazione in merito. /Di conseguenza, non sembrano modificati gli elementi in base ai quali è stata formulata l'Interpretazione autentica del can. 1686 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e la successiva Risposta della Segnatura Apostolica che aveva la suddetta interpretazione per fonte».

¹²¹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare*, Prot. N. 1517/2015, 25 novembre 2015, consultabile *online* all'indirizzo *www.delegumtextibus.va*: «Il paragrafo 2 del can. 1372 CCEO, finora in vigore, stabilisce che è sufficiente l'istruttoria prematrimoniale di cui al can. 748 per dimostrare lo stato libero della persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti a ufficiale civile o a ministro acattolico. /Il nuovo can. 1374 del motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, invece, non fa alcun cenno al contenuto del suddetto paragrafo 2 del can. 1372 e menziona la citata fattispecie tra le cause che presentano un difetto della forma legittima, esigendo per tutte una dichiarazione di nullità del matrimonio mediante sentenza nel processo documentale. /Di conseguenza, con l'entrata in vigore del motu proprio *Mitis et misericors Iesus* non sarà più sufficiente l'istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero di chi ha attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si dovrà dichiarare la nullità del matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo documentale».

¹²² Cfr. P. GEFAELL, *Nota al Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*, cit., p. 73.

¹²³ Cfr. P. GEFAELL, *L'abrogazione della sufficienza dell'investigazione prematrimoniale per dichiarare lo stato libero dei cattolici orientali sposati civilmente, operata dal m.p. Mitis et misericors Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), p. 627 ss.

le ragioni di tale diversificazione¹²⁴, certo esse restano non proprio lampanti: tanto che, se non si vuol insinuare che si è trattato di una colpevole distrazione (che l'impazienza dell'emanazione non rende però condonabile), tuttavia non ci si può non domandare, sia pur con garbo, con quanta consapevolezza giuridica le norme siano state vergate dalla commissione redigente¹²⁵. E comunque la dicotomia disciplinare andrebbe rimossa immantinentemente: e non per ragioni di te-

¹²⁴ Cfr. P. GEFAELL, *Nota al Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*, cit., pp. 73-74, che tuttavia conclude: «Richiedere ora una sentenza giudiziale per dichiarare lo stato libero implica riconoscere una certa rilevanza al matrimonio civile dei cattolici, anche se non è chiaro se tale sentenza dovrà dichiarare che tale matrimonio è “invalido” oppure “inesistente”. Inoltre, in questo caso la difficoltà del processo giudiziale documentale è che, appunto, non si sa come si potrà formulare una sentenza affermativa basata sul fatto che esiste solo un documento di matrimonio civile e che *non consta l'esistenza di documenti* sul matrimonio canonico. A mio avviso, la mancanza di documenti non può servire per il processo documentale»; nello stesso modo si conclude il più recente studio del medesimo Autore, *L'abrogazione della sufficienza dell'investigazione prematrimoniale per dichiarare lo stato libero dei cattolici orientali sposati civilmente, operata dal m.p.* Mitis et misericors Iesus, cit., p. 632, ove solo si aggiunge significativamente: «A ogni modo, bisognerà vedere come si sviluppa la prassi». Mi occupai della *vexata quaestio* se il matrimonio civile dei cattolici sia da qualificarsi come invalido ovvero come inesistente in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 167 ss., ove ampie indicazioni di dottrina anche anteriore alla codificazione vigente.

¹²⁵ Cfr. P. GEFAELL, *L'abrogazione della sufficienza dell'investigazione prematrimoniale per dichiarare lo stato libero dei cattolici orientali sposati civilmente, operata dal m.p.* Mitis et misericors Iesus, cit., p. 626: «Non so con quanta consapevolezza delle conseguenze giuridiche si sia deciso di cancellare tale paragrafo dal corrispondente can. 1374 MMI [*Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*: N.d.A.]». Scrive per contro M. DEL POZZO, *L'ampliamento del ruolo del vicario processuale nel 'sistema' del Mitis iudex*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 28 del 2019, p. 84, nota 123: «Non si comprende la discrasia supposta dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi tra la persistenza della disciplina latina (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare circa la vigenza dell'Interpretazione autentica del can. 1686 CIC*, Prot. N. 15182/2015, 18 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va) e il cambiamento di quella orientale [...] (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare su due questioni sull'applicazione del m.p.* Mitis et misericors Iesus, Prot. N. 15170/2015, 25 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va)».

tragona simmetria, ma per evitare sperequazioni di trattamento tra i fedeli se non aberranti certo irragionevoli¹²⁶.

Per tornare alla codificazione latina, allacciando un *trait d'union* con quanto ho in precedenza appuntato e a ulteriore riprova dei guasti o comunque dell'affanno quanto all'*interpretatio* quale percezione della *recta ratio iuridica*, rammento solo il vescovo *suffraganeus antiquior*, sfuggito dalla penna della commissione investita della revisione del processo di nullità matrimoniale, e che dovrebbe ricevere l'impugnazione della sentenza *pro nullitate* pronunciata dall'arcivescovo metropolita al termine del *processus brevior*¹²⁷. Tale *antiquior*, insufflato forse non del tutto avvertitamente nella novella sul processo di nullità matrimoniale, ha scatenato un'accesa e protratta disputa, divaricandosi i pareri dei canonisti circa il suo significato, tra l'altro con lo schierarsi dei dicasteri sedenti a Roma su fronti antistanti, e senza che si sia infine pervenuti ad un'impostazione corale ed unanime: è il più anziano d'età? È il 'suffraganeo più anziano nell'ufficio'¹²⁸? È l'«Episcopus suffraganeus antiquior promotione ad sedem suffraganeam»¹²⁹? Deprecare tale fumosità non è inezia da maniacali professori universitari – quel lezioso e manier-

¹²⁶ Cfr. P. GEFAELL, *Nota al Motu Proprio* Mitis et misericors Iesus, cit., p. 73: «Si badi bene che addirittura, in forza della risposta della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007 (che, secondo la suddetta Risposta particolare del 18 novembre 2015, rimarrebbe valida), nel caso di un fedele ortodosso sposato solo civilmente e divorziato, che poi intenda sposare una parte cattolica, se quest'ultima è latina è sufficiente l'investigazione prematrimoniale, ma se lo stesso ortodosso volesse sposare una parte orientale cattolica avrà bisogno di una sentenza giudiziale cattolica. Mi pare, perciò, che tale diversità tra la disciplina orientale e latina abbia bisogno di una miglior armonizzazione».

¹²⁷ Si tratta del nuovo canone 1687 § 3: «Adversus sententiam Episcopi appellatio datur ad Metropolitam vel ad Rotam Romanam; si autem sententia ab ipso Metropolita lata sit, appellatio datur ad antiquiorem suffraganeum; et adversus sententiam alius Episcopi qui auctoritatem superiorem infra Romanum Pontificem non habet, appellatio datur ad Episcopum ab eodem stabiliter selectum».

¹²⁸ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr.* Mitis iudex Dominus Iesus, cit., p. 42.

¹²⁹ *Risposta del SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA*, Prot. N. 50934/15 VT, 12 ottobre 2015, richiamata nella *Comunicazione* del Vicario giudiziale del Tribunale regionale lombardo P. BIANCHI del 17 dicembre 2015.

stico ‘linguaggio di levigatura’¹³⁰ che fa inalberare il Papa –, poiché l’insicurezza si traduce in una compressione dei diritti dei fedeli, in particolare quello intrasgredibile all’appello.

Anche il *suffraganeus antiquior* era stato oggetto di una delle risposte particolari – tra le prime, datata 13 ottobre 2015 – che il Pontificio Consiglio ha divulgato inserendole nel suo sito *internet*: e purtroppo tra le più deludenti. In essa si enuncia come il *suffraganeus antiquior* «non sia il più anziano per età o per nomina, ma piuttosto il Vescovo della sede più antica della metropoli»¹³¹: un responso che criticai a poco tempo dalla sua comparsa, sciorinandone i poliedrici aspetti di implausibilità¹³², con in più l’oltrepassamen-

¹³⁰ Cfr. FRANCESCO, *Discorso per la conclusione della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 18 ottobre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), pp. 835-839.

¹³¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare*, Prot. N. 15155/2015, *Circa il suffraganeus antiquior nel nuovo can. 1687 § 3 Mitis iudex*, 13 ottobre 2015, consultabile sulla pagina *web* del dicastero. Recentemente J.I. ARRIETA, *Sviluppo applicativo del m.p. Mitis Iudex e l’attività del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., p. 130, ammette come questa risposta «è aperta al confronto e, qualora emergessero nuovi elementi, si potrebbe rivedere». Per una carrellata sul contenuto di questi interventi del dicastero con qualche osservazione critica cfr. G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., a partire da p. 166, ove anche rilievi sul valore giuridico dei pronunciamenti: cfr. *ivi*, p. 168 ss.

¹³² Cfr. G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, cit., pp. 52-55: «Stupisce [...] il criterio dell’anzianità senza ulteriori precisazioni (“antiquior”), decisivo per l’individuazione del vescovo suffraganeo competente a decidere dell’appello presentato contro la sentenza del metropolitano. Il criterio dell’età anagrafica, oltre a essere sporadico nella normativa canonistica, darà luogo a ‘fluttuazioni’: tra l’altro, infatti, con la previsione della rinuncia all’ufficio dei vescovi diocesani al compimento del 75° anno di età (cfr. can. 401 § 1 CIC) il foro competente per l’appello è costantemente ‘mobile’, corrispondendo al vescovo ‘in carica’ che volta per volta risulta essere il più anziano di età. Si sarebbe potuto almeno far riferimento al vescovo di più antica promozione vescovile (“promotione antiquior”). D’altronde il riferimento alla promozione è ripetutamente menzionato nel *Codex Iuris Canonici* in relazione ai vescovi suffraganei della provincia ecclesiastica (cfr. cann. 421 § 2, 425 § 3, 501 § 3): tale riferimento avrebbe potuto essere in certa misura impiegato ai sensi del can. 17 CIC quale ‘luogo parallelo’, sia pure, per così dire, in senso improprio – in quanto consta di un elemento normativo che disciplina una materia diversa da quella processuale – onde determinare ermeneuticamente l’integrazione del can. 1687 § 3

to dei confini fissati all'interpretazione dichiarativa carpando prerogative del legislatore¹³³. Proprio per questo, data la non eccessiva qualità di tali 'prestazioni', ebbi l'ardire di affermare come fosse una fortuna che in seguito le risposte particolari pubblicate sulla pagina *web* si fossero rarefatte¹³⁴: e auspicai che, interponendo una pausa di

CIC, che obiettivamente racchiude al suo interno una previsione lacunosa. Al contrario, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, con la Risposta del 13 ottobre 2015, ha diversamente 'deliberato': premettendo come sia richiesto per la sicurezza del diritto nella conduzione del processo che il destinatario dell'appello sia stabile e non soggetto a continui cambiamenti, ha dedotto che il vescovo suffraganeo al quale si indirizza l'appello debba essere quello della sede più antica della metropoli. Certamente in questo modo si eviterebbe il perenne transitare dell'appello da una diocesi all'altra della provincia e l'incrocio – pur in qualche misura non scansabile – degli appelli: ci chiediamo tuttavia se sia incontrovertibile ovunque, nel mondo, quale sia la sede più antica della metropoli, ovvero si istighi un dibattito dovendosi commissionare studi storici e archivistici (in Italia, per esempio, ci sono sedi che esistono *ab immemorabili* ovvero che risalgono ai primi secoli i cui atti fondativi non sono facilmente rintracciabili), per non riesumare le schermaglie, compilando *ad hoc* documenti falsi, tipiche dell'epoca medievale. Eppure la certezza del tribunale d'appello è principio fondamentale su cui non si può sorvolare. A nostro avviso desta poi perplessità l'abilitazione del suddetto dicastero a rendere una soluzione siffatta al dubbio di diritto a esso sottoposto: infatti, è nostra convinzione che il Pontificio Consiglio avrebbe potuto optare solamente fra le due possibilità alternativamente prospettate dal richiedente, le uniche peraltro che hanno un fondamento nella legislazione canonica vigente e sono in grado di dare una soluzione al quesito in conformità ai parametri generali di interpretazione della legge di cui al can. 17 CIC. Occorre porre in risalto come il *munus* (non la *potestas*) *interpretandi* del Pontificio Consiglio, ai sensi dell'art. 154 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, debba permanere entro i confini dell'interpretazione meramente dichiarativa e non possa trascendere i limiti imposti dal canone richiamato. Da tale prospettiva evocare il 'principio di stabilità' del foro di appello implicitamente ricavabile dal testo del can. 1438 n. 2 CIC – non il § 2, come erroneamente si riporta nella Risposta – per 'dedurre' o 'estrapolare' un titolo di competenza sconosciuto allo *ius conditum* significa introdurre una vera e propria innovazione normativa al fine di supplire una *lacuna legis*, che invero dovrebbe competere al solo legislatore (o ricorrendo a un'interpretazione autentica con forza di legge, ciò che si è escluso espressamente nel caso)».

¹³³ Si sofferma al riguardo M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, cit., p. 340.

¹³⁴ A volte, invero, sono state pubblicate su *Communicationes*: cfr., ad esempio, la *Risposta particolare*, Prot. N. 16605/2019, 18 marzo 2019, *Quaestio quoad munus et funciones Vicarii Iudicialis adiuncti in processu declarationis nullitatis matrimonii*, *ivi*, LI (2019), pp. 91-92.

riflessione, giungessero tempi migliori per dei chiarimenti davvero all'altezza dell'avita tradizione giuridica canonica. Comunque sia, tale malcerto pronunciamento del dicastero interprete è stato recepito pedissequamente dal Tavolo di lavoro per l'Italia istituito da Papa Francesco il 1° giugno 2016 proprio «per la definizione delle principali questioni interpretative e applicative»¹³⁵ nascenti dalla riforma del processo matrimoniale. Da parte di tale organismo – altra anomalia istituzionale che s'aggiunge a quelle sopra annoverate e che altrove ho censurato¹³⁶, e al quale partecipava altresì il presidente in carica del Pontificio Consiglio per i testi legislativi – si è aggiunto il codicillo che «la CEI potrà predisporre un elenco delle diocesi suffraganee più antiche sulla base dei dati storici disponibili»¹³⁷: una 'datazione', peraltro, almeno per l'Italia cui la determinazione si rivolge – nonostante la norma in discussione necessitante di un chiarimento sia di diritto universale –, di alquanto improba realizzazione per l'immensa quantità di documenti archivistici (autentici o falsificati) da cribrare e che sono impaziente di scoprire attraverso quali criteri sia stata (o verrà mai) realizzata¹³⁸.

In maniera del tutto sbalorditiva nel menzionato *Motu Proprio Vos estis lux mundi* del 2019 in materia di abusi sessuali appare quasi una 'recidiva' con l'utilizzo della dizione «Vescovo suffraganeo più anziano per promozione»¹³⁹ con riferimento all'autorità cui tra-

¹³⁵ Cfr. FRANCESCO, *Lettera al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, mons. Nunzio Galantino*, 1° giugno 2016, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it (anche in *Communicationes*, XLVIII [2016], pp. 26-27).

¹³⁶ Rinvio, per tutti i dubbi nascenti al riguardo, a G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., p. 197 ss.

¹³⁷ Si veda CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, SEGRETERIA GENERALE, *Circolare*, 20 luglio 2016, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it. In seguito, è stata pubblicata sia la *Lettera del Santo Padre FRANCESCO* istitutiva del Tavolo di lavoro, sia l'*Esito dei lavori del TAVOLO*, in *Notiziario CEI*, n. 4, 31 agosto 2016, rispettivamente p. 120, pp. 121-122.

¹³⁸ Non mi risulta infatti che tale elenco sia stato divulgato.

¹³⁹ Si tratta dell'art. 8, rubricato *Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina*, in particolare al § 2; così recita tale articolo: «§ 1. L'Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia alla Santa Sede sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segna-

smettere le segnalazioni dei comportamenti stigmatizzati dalla legge pontificia. Anche tale dizione, sebbene canonicamente non affatto abnorme e figurante tra quelle prospettate dalla dottrina in relazione all'*antiquior* del *Mitis iudex*, qui però non dissipa le incertezze, poiché «no está claro si es el que más años lleva como Obispo sufragáneo en una misma diócesis, o el que más años lleva como sufragáneo en la provincia eclesiástica aunque haya ido cambiando de diócesis sin salir de la provincia eclesiástica. /En todo caso, un criterio de este tipo supone que no habrá un Obispo sufragáneo estable para recibir el informe, y cada vez que se presente un informe (esperemos que sea muy infrecuentemente) habrá que preguntarse por quién sea el Obispo sufragáneo con mayor antigüedad. /Si lo que pretende el legislador es descargar esa responsabilidad a un Obispo con experiencia suficiente junto con la prudencia que dan los años en el cargo, podría haber buscado una fórmula más adecuada para identificarlo conjugando esas características con la estabilidad del órgano ante el cual se presenta el informe, sin tener que indagar en cada ocasión quién es el competente»¹⁴⁰. Gli anonimi redattori, pertanto, hanno seguito – in modo un poco irrispettoso – a suggerire norme al sommo Pontefice senza tenere in alcun conto le argomentate doglianze dottrinali¹⁴¹ ed anzi quasi a dispetto delle medesime: del tutto incuranti del monito degli antichi *errare humanum est, perseverare diabolicum*. E invece va ribadito come la certezza e la ragionevolezza del diritto non siano superfetazioni o fronzoli graziosamente erogati dal legislatore, neppure da quello superno, ma vanno pretese, specie quando non si tratta di futilità.

Per completare questo stilizzato cameo del *munus interpretandi*, due parole infine sulle modalità procedurali attraverso le qua-

lata. /§ 2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita. /§ 3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato».

¹⁴⁰ R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 861.

¹⁴¹ Rinvio, per le citazioni dottrinali, ai miei lavori sul punto.

li il Pontificio Consiglio addivene ai suoi, per quanto rari, pronunciamenti interpretativi: al proposito ci si chiede se venga mai seguita la procedura indicata dal regolamento interno del dicastero «Circa i dubbi ammessi per una eventuale risposta autentica»¹⁴². Una procedura che contempla il previo voto scritto di due o più consultori, la convocazione della consulta (art. 12 della *Pastor bonus*¹⁴³) da parte del segretario, preceduta dall'inoltro della relativa comunicazione, quindi lo scambio di opinioni in seno alla consulta per concordare la stesura dei *dubia*, in seguito sottoposti alla sessione ordinaria e alla sessione plenaria, convenientemente istruite: «Sono invitati alla Consulta almeno sei Consultori – compresi quelli che hanno redatto i voti per le questioni in studio –, ed eventualmente anche qualche Collaboratore esterno particolarmente esperto in qualcuna delle materie da trattare. L'Ufficiale a ciò incaricato redigerà accurato verbale della discussione e delle conclusioni raggiunte nella Consulta. [...] / Il Presidente convoca la Sessione ordinaria e la Sessione plenaria di norma con un mese di anticipo. Ai Membri viene inviata la “positio” delle singole questioni da trattare, comprendente, oltre al *Dubium* proposto, il parere della Consulta, i voti dei Consultori, ed ogni altra eventuale documentazione utile per la conoscenza e l'esame dei problemi e anche il parere del Dicastero, o dei Dicasteri, interessato

¹⁴² Articolo 19 del regolamento. Gli articoli che cito sono riportati in appendice al saggio di J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 78 ss., poiché il suddetto regolamento non è mai stato ufficialmente pubblicato. Secondo la condivisibile opinione di G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 156, nota 12, provvedere invece alla pubblicazione «sarebbe particolarmente vantaggioso», e non solo in questo caso, ma in generale.

¹⁴³ L'articolo 12 della Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, cit., stabilisce che spetta ai consultori e a coloro che ad essi sono equiparati, di studiare con diligenza la questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro parere intorno ad essa; all'occorrenza e secondo la natura di ciascun dicastero, possono essere convocati i consultori, perché esaminino collegialmente le questioni proposte e, se è il caso, diano il loro comune parere; nei casi singoli possono essere chiamati, per essere consultati, anche altri che, pur non essendo annoverati tra i consultori, si distinguono tuttavia per essere particolarmente esperti nella questione che si deve trattare. Cfr. anche l'art. 121 del citato *Regolamento generale della Curia romana*.

ratione materiae»¹⁴⁴. Un procedimento davvero collegiale e partecipato, in cui le questioni possono essere sviscerate con accuratezza: e che meriterebbe quindi, se non per tutti gli adempimenti¹⁴⁵, di divenire il perno di ogni risoluzione di una qualche pregnanza, eventualmente senza la compresenza fisica di membri e consultori, come più oltre sosterrò, oggi facilmente fungibile mediante altre forme di collegamento virtuali ma non meno concludenti.

Nonostante sia stata designata consultore da Benedetto XVI nel 2011, e benché sia stata ripetutamente consultata su quesiti peculiari, non ho però mai avuto la ventura di essere invitata ad una consulta: ispezionando poi in particolare *Communicationes* non mi sono mai imbattuta in resoconti illustrativi particolareggiati di queste riunioni, e neppure a proposito della celebrazione di ordinarie o plenarie del Pontificio Consiglio (qualcosa invero si trova in pubblicazioni ‘non ufficiali’)¹⁴⁶. Si rinvencono, oltre che liste epigrafiche del-

¹⁴⁴ Si tratta rispettivamente dell’art. 19 § 3 e dell’art. 20 § 1 del regolamento del Pontificio Consiglio riportato da J. HERRANZ CASADO, *L’interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 79.

¹⁴⁵ Invero il regolamento citato da J. HERRANZ CASADO, *L’interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 80, all’art. 23 § 1, prevede: «Le richieste legittimamente presentate in materia dagli interessati, se ed in quanto comportino necessariamente un esame interpretativo dei relativi testi, vengono sottoposte allo stesso *iter* di studio che si segue per l’interpretazione delle leggi, fino alla presentazione al Sommo Pontefice in Udienza delle deliberazioni e decisioni della Sessione ordinaria o della Sessione plenaria».

¹⁴⁶ Salvo sempre miei possibili errori, si è data qualche informazione su due consulte convocate nel 1999, il 16 marzo e l’8 giugno (rispettivamente sui cann. 1367 e 1008 del *Codex Iuris Canonici*: cfr. *L’attività della Santa Sede nel 1999. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, pp. 1067-1068), e di una convocata il 25 giugno 2013 (sui cann. 701 e 1041 del *Codex Iuris Canonici*: cfr. *L’attività della Santa Sede nel 2013. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 947). Mentre in tale pubblicazione – lo ricordo ancora, qualificata come ‘non ufficiale’ – si rinviene qualche informazione (ad esempio, a proposito di sessioni plenarie ovvero ordinarie: cfr. *L’attività della Santa Sede nel 1999. Pubblicazione non ufficiale*, cit., p. 1065 ss.; *L’attività della Santa Sede nel 2012. Pubblicazione non ufficiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, p. 843; *L’attività della Santa Sede nel 2015. Pubblicazione non ufficiale*, cit., pp. 984-985), nella rivista del Pontificio Consiglio, come anticipato, a volte, anche se assai raramente, si rinviene la notizia di un’avve-

le materie affrontate¹⁴⁷ – dalle quali più che altro ancora una volta si inferisce che certamente «alcuni documenti di natura strettamente legislativa o disciplinare non vengono neppure sottoposti all’esame del Consiglio»¹⁴⁸ –, ragguagli succinti e talora ermetici sull’adunarsi delle micro-commissioni romane addette a qualche progetto legislativo. Come già lamentato, a parte quel poco che Coccopalmerio e Arrieta hanno fatto trapelare, ignoro del tutto, ad esempio, come sia sostanzialmente evoluto il progetto relativo al Libro VI dopo che inviai il mio voto: sul prosieguo di questa *neverending story* si hanno notizie di straforo e quasi furtive, anzi sovente piuttosto *rumors* (‘conditi’ talvolta con la data di qualche fotografia riprodotta in *internet*) che vere comunicazioni¹⁴⁹. Con buona pace di quella corresponsabilità e cospirazione solidale che Papa Francesco verrebbe fossero cardine e cifra distintiva dell’operato curiale: e parenteticamente di tutta la Chiesa.

nuta «Consultatio», ma se ne indica solo lapidariamente il tema: cfr., ad esempio, *Communicationes*, LXI (2013), p. 107; o anche di qualche «Sessio Ordinaria Plenariae Cardinalium Membrorum Dicasterii»: cfr., ad esempio, *ivi*, XLVII (2015), p. 79; *ivi*, XLVIII (2016), p. 50; *ivi*, XLIX (2017), p. 61, in particolare quest’ultima «super extremum schema nuper examinatum de poenali iure (Liber VI)» (parimenti anche quella ricordata a seguito della quale i partecipanti sono stati ricevuti in udienza dal Santo Padre il 21 febbraio 2020: anch’io, in quest’ultima occasione, ho ricevuto l’invito all’incontro col sommo Pontefice, ma non ho potuto partecipare).

¹⁴⁷ Quanto alle «Quaestiones quaedam studio Pontificii Consilii submissae», si distingue solitamente tra «Quoad iuvamen technicum-iuridicum Curiae Romanae Dicasterii praestitum», «Quoad examen, ratione habita iuridica, decretorum generalium Episcoporum coetuum», «Aliae quaestiones, quae Consilii examini submissae sunt, quaeque non vera “dubia iuris”, sed potius dubia mere subiectiva secumferebant, solutae sunt explanationis missis ad ipsos proponentes», e, a volte, più raramente, «Quoad iudicia vel vota de congruitate legum». A partire dal 2015 e nelle annate successive assai numerosi sono i *dubia subiectiva* connessi al *Motu Proprio Mitis iudex*: ancora fino al 2019 (cfr. *Communicationes*, LI [2019], p. 83, sotto il titolo generale, lievemente diverso dal solito, e ribadito anche nel volume dell’anno successivo – cfr. *ivi*, LII [2020], p. 102 – «Nonnullae quaestiones Pontificii Consilii iudicio permissae»).

¹⁴⁸ G. INCITTI, *L’interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l’interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 173.

¹⁴⁹ Brevissime informazioni, come ho già ricordato, sono reperibili nei volumi su *L’attività della Santa Sede* dei diversi anni, editi dalla Libreria Editrice Vaticana.

4. *Decremento delle competenze in ordine alla recognitio degli atti normativi degli organismi episcopali nel trend della 'sana decentralizzazione' (con una digressione nel 'campo minato' della liturgia)*

Quanto, infine, al controllo di compatibilità e sintonia con il diritto canonico universale dei decreti generali¹⁵⁰ segnatamente delle Conferenze Episcopali in vista dell'ottenimento della *recognitio* da parte della Santa Sede, si può presumere che in futuro il Pontificio Consiglio dovrà rivolgere a questa verifica, alquanto onerosa in passato¹⁵¹ e ancora oggi assai impegnativa, forse minori energie: contrariamente a quello che si potrebbe immaginare *d'emblée*.

Lo arguisco dalla propensione esternata ripetutamente dal regnante romano Pontefice a incrementare sempre più una certa indipendenza decisionale di questi consessi episcopali, allentando ed

¹⁵⁰ Decreti generali di carattere sia legislativo sia esecutivo: cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsiones ad proposita dubia. I. De decretis generalibus executoriis*, 5 luglio 1985, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVII (1985), p. 771: «D. Utrum sub locutione 'decreta generalia' de qua in can. 455, § 1, veniant etiam decreta generalia executoria de quibus in cann. 31-33. /R. Affirmative». Annota poi M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., pp. 54-55: «Per quanto riguarda [...] i soggetti destinatari dei rilievi formulati in sede di giudizio preventivo, deve rimembrarsi come tale ambito di attività sia potenzialmente dischiuso all'attività normativa delle Chiese cattoliche di rito orientale, con speciale riferimento alle *decisiones* generali adottate dalle Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris* – contemplate nel can. 322 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 [...] –, le quali per avere forza giuridica devono ricevere la previa *approbatio* della Congregazione per le Chiese Orientali», riportando in nota riferimenti bibliografici.

¹⁵¹ Informava nel 1996 J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., p. 81: «Dall'entrata in vigore della Cost. Ap. "Pastor Bonus" (1° marzo 1989) fino alla data attuale sono stati esaminati circa 1196 decreti generali di 54 Conferenze episcopali. /Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa "recognitio" a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali». Ma anche dalla rivista *Communicationes*, che riporta semestralmente l'operato del Pontificio Consiglio «Quoad examen, ratione habita iuridica, decretorum generalium Episcoporum coetuum», si desume che si tratta di un lavoro alquanto consistente.

appannando, se non cancellando, ogni superiore verifica, o comunque ammannendo dei *checkups* ‘leggeri’ che non intimino imperiosamente ritrattazioni o incisivi cambiamenti. Per quanto possa essere pleonastico elucubrare sulla bozza sopra menzionata della *Praedicate Evangelium* il cui dettato potrebbe già essere – anzi, come anticipato, è assai probabile sia – totalmente superato, ad oggi si dispone solo di questa. Ne traggio però l’impressione che depongano fortemente in questo senso sia l’enfasi sulla ‘sana decentralizzazione’, un *leitmotiv* martellante dello schema della Costituzione Apostolica redigenda sulla pista dell’Esortazione *Evangelii gaudium*¹⁵² e in conformità ad un’applicazione analogica del principio di sussidiarietà¹⁵³, sia

¹⁵² Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 1019-1137, soprattutto n. 16: «Ho accettato con piacere l’invito dei Padri sinodali di redigere questa Esortazione. Nel farlo, raccolgo la ricchezza dei lavori del Sinodo. Ho consultato anche diverse persone, e intendo inoltre esprimere le preoccupazioni che mi muovono in questo momento concreto dell’opera evangelizzatrice della Chiesa. Sono innumerevoli i temi connessi all’evangelizzazione nel mondo attuale che qui si potrebbero sviluppare. Ma ho rinunciato a trattare in modo particolare queste molteplici questioni che devono essere oggetto di studio e di attento approfondimento. Non credo neppure che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”» (nonostante le numerose traduzioni in lingue diverse, il testo latino manca).

¹⁵³ Cfr. bozza di *Praedicate Evangelium*, lett. B dei *Criteri e principi per la riforma*: «Questa riforma si propone nello spirito di una “sana decentralizzazione” (EG 16) di lasciare nelle mani dei Pastori diocesani la facoltà di risolvere nell’esercizio del *magisterium ordinarium* (cfr. DV 7) le questioni che conoscono bene e che non riguardano l’unità di dottrina e di comunione della Chiesa universale, in conformità ad una applicazione analogica del principio di sussidiarietà perché la Chiesa è insieme *mysterium* e *societas* (cfr. LG 8)»; nella lett. C si aggiunge: «Questo servizio della Curia alla missione dei vescovi e alla *communio* non si basa su un atteggiamento di vigilanza o di controllo e neppure nel decidere come autorità superiore. La Curia Romana ha quindi lo scopo di servire alla comunione reciproca, affettiva ed effettiva, del Successore di Pietro con i Vescovi». Per converso rilevava recentemente sulla sussidiarietà M. MIELE, *L’ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, cit., pp. 500-501: «Papa Francesco, in un discorso dedicato alla riforma della Curia romana, indicherà tra i dodici principi quello della sussidiarietà,

l'insistente sottolineatura dell'aumentata importanza delle Chiese locali¹⁵⁴: in particolare proprio delle Conferenze Episcopali, di questa

esprimendone un contenuto di razionalizzazione e di riordino delle competenze al suo interno, ma non nei rapporti esterni e tantomeno in quelli con i vescovi locali. Del resto, in rilevanti atti di magistero il Pontefice sembra riservare la sussidiarietà alle tematiche di dottrina sociale, utilizzando termini diversi, come quello di decentralizzazione, per esprimere non un'idea di devoluzione di poteri, ma di riconoscimento delle competenze originarie dei vescovi locali. Ma la decentralizzazione, come aveva indicato Jean Beyer, non si identifica con la sussidiarietà. D'altra parte, la realtà di immanenza tra Chiesa universale e Chiese particolari, tra Chiese particolari e loro articolazioni, – da un lato – e un aspetto ritenuto qualificante nella teorica sulla sussidiarietà, ossia il suo essere “principio relazionale, in quanto avente a oggetto i rapporti tra entità diverse”, hanno fatto apparire come estraneo un principio suscettibile di essere inteso come erosione di poteri del 'basso' verso l'‘alto'. Come si accennava, la sussidiarietà manca anche nel documento recente della Commissione teologica internazionale sulla sinodalità. In effetti, le competenze dei membri del sostrato sociale, nell'ordinamento, sembrano avere origine non tanto su movimenti devolutivi di poteri, ma su un fondamento originario sacramentale. /L'abbandono della sussidiarietà nei riferimenti al sistema canonico – o una restrizione sostanziale del suo significato in rapporto alla natura 'chiusa' della *societas Ecclesiae* –, se definitivi, potrebbero essere ulteriore testimonianza delle controindicazioni derivanti dall'uso, al suo interno, di “*greffes juridiques relativement artificielles*”» (la citazione finale è di R. SOBANSKI, *La «Loi fondamentale» de l'Eglise. Quelques réflexions*, in *Nouvelle revue théologique*, XCIV [1972], p. 260). Si concentra recentemente sui concetti giuridici di decentralizzazione e sussidiarietà nella Chiesa A. VIANA, “*Officium*” *según el derecho canónico*, cit., p. 156 ss. È evidente che su questi concetti non c'è uniformità di vedute.

¹⁵⁴ Ha notato ancora A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., pp. 281-282: «Se ha propuesto con frecuencia que la reforma de la curia suponga una mayor descentralización a favor de las Iglesias locales; aunque más adecuado sería invocar el principio de subsidiariedad, que es más familiar a la doctrina y praxis de la Iglesia que la simple descentralización de competencias. Además, la descentralización tiene un sentido dinámico, no depende sólo de las reformas de estructuras y se invoca de manera distinta según las circunstancias locales. Por ejemplo, las Iglesias de buena parte de los países africanos tienen una mayor disponibilidad para recibir las ayudas de personas y financieras, que en gran parte son encauzadas precisamente a través de la Santa Sede. En otros casos, quizás se perciba la necesidad del reconocimiento de una mayor autonomía y responsabilidad que también es característica de la subsidiariedad, cuando hay personas y medios materiales para ejercer las responsabilidades. Esta variedad de circunstancias locales hace difícil concebir la descentralización de competencias como una solución general. Desde luego, siempre será necesario facilitar la participación de los obispos, puesto que la reforma de la curia no se refiere exclusivamente al au-

forma cioè «in cui l'antica *communio episcoporum* si è espressa al servizio della *communio ecclesiarum* basata sulla *communio fidelium*»¹⁵⁵, le quali sono dotate di «qualche autentica autorità dottrinale»¹⁵⁶. Come del resto lascia presagire l'appena evocata *Evangelii gaudium*¹⁵⁷,

xilio al Papa (aunque sí principalmente), sino que implica también e inseparablemente el servicio a las Iglesias particulares de todo el mundo».

¹⁵⁵ Cfr. bozza di *Praedicate Evangelium, Prologo*, ove si prosegue: «Le Conferenze episcopali, incluse le loro associazioni continentali, sono attualmente uno dei modi più significativi di esprimere e servire la comunione ecclesiale nelle diverse regioni insieme al romano Pontefice, garante dell'unità». Si veda il documento della COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 3 maggio 2018, in *Il regno. Documenti*, LXIII (2018), pp. 329-356. Sulle Conferenze Episcopali rinvio, per tutti, ai vari contributi pubblicati sul numero monografico di *Ephemerides iuris canonici*, LX (2020).

¹⁵⁶ Cfr. bozza di *Praedicate Evangelium*, art. 69 (concernente il «Dicastero per la Dottrina della Fede»), al paragrafo 1: «Sulle misure da adottare per la tutela della fede, al fine di preservarne l'integrità della verità da danni causati da errori in ogni modo divulgati, il Dicastero lavora in stretto contatto con i Vescovi e le Conferenze episcopali, che hanno la prima responsabilità nelle Chiese particolari e sono anche soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica autorità dottrinale». L'art. 36 § 2 recita: «I documenti di carattere generale aventi rilevanza importante o quelli che riguardano in modo speciale alcune Chiese particolari, prima di essere pubblicati, debbono essere discussi con le Conferenze episcopali e le Associazioni regionali e continentali, e ciò nel segno della sussidiarietà e di una salutare decentralizzazione».

¹⁵⁷ Scrive G. CANOBBIO, *Sulla sinodalità*, in *Teologia*, LXI (2016), p. 255: l'*Evangelii gaudium* «salvo errori, è il primo documento pontificio che cita testi di conferenze episcopali di tutti i continenti». Precisa V. MOSCA, *Se e in che senso un diritto missionario serva alla riforma della Chiesa*, cit., p. 317: nella *Evangelii gaudium* «Si citano testi degli episcopati di Brasile, Congo, Stati Uniti (due volte), India, Filippine, Francia (due volte). Si può osservare che il Papa utilizza non solo i testi delle conferenze emanati nelle loro assemblee plenarie, ma anche testi del comitato permanente (Congo) e di due commissioni di un episcopato (Conseil famille et société e Commissione sociale della conferenza episcopale francese). A queste si aggiungono le due citazioni del Documento di Puebla e le undici citazioni dei testi di Aparecida, quindi delle conferenze generali dell'episcopato latinoamericano e dei Caraibi rispettivamente del 1979 e del 2007. /Simile modo, il Papa lo usa anche nell'enciclica *Laudato si'*, infatti si citano espressamente testi dei vescovi del Sudafrica, Filippine, Bolivia, Germania, Argentina (due volte), Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Repubblica Dominicana, Paraguay, Nuova Zelanda, Portogallo, Messico, Australia, comprendendo così tutti i continenti. Anche in questo caso si citano testi che non si rifanno soltanto alle assemblee plenarie, ma a commissioni specifiche. Inoltre, si fa riferimento anche a un Colloquio promosso dalla Federa-

al n. 32¹⁵⁸, ed in generale l'orientamento intransigente del regnante Pontefice, teso a non inibire ed anzi ad accentuare l'autodeterminazione degli episcopati. «Non credo [...] che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori»¹⁵⁹; e questo lo si è inverato anche su applicazioni del diritto sacramentale di spessore soteriologico innegabile – in tema di convivenze affettive pubbliche irregolari –, con agganci a canoni del *Codex Iuris Canonici* pur rimasti intonsi e inalterati ma che, in virtù di tali 'interpretazioni locali' – anche profondamente divergenti l'una dall'altra, alcune addirittura singolarmente approvate dal Papa¹⁶⁰ –, potrebbero risultare 'sostanzialmente destrutturati'¹⁶¹.

zione delle Conferenze Episcopali dell'Asia e compare una citazione del *Documento di Aparecida* (la quinta conferenza generale del CELAM). Tutti questi fattori sembrano indicare un nuovo spirito cattolico e missionario della Chiesa meno eurocentrico e occidentale e più universale. E sembrano avviare verso l'affermazione di una "collegialità più effettiva" che le stesse Conferenze episcopali possono esprimere nel discorso di più ampio respiro della sinodalità della Chiesa».

¹⁵⁸ Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, cit., n. 32: «Il Concilio Vaticano II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono "portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente". Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica autorità dottrinale. Un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria».

¹⁵⁹ FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, cit., n. 16 (testo già riportato anteriormente).

¹⁶⁰ Rinvio all'illustrazione recente di D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, cit., specialmente p. 131 ss.

¹⁶¹ Sintetizza infatti efficacemente M. MIELE, *L'ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, cit., pp. 510-511: «Nel campo dell'applicazione del diritto sacramentale, in rapporto alle situazioni di convivenze affettive pubbliche irregolari, rimangono fermamente scritti nel *Codex* i canoni 987 e 915. Queste disposizioni codicili, e specialmente quella sugli ostinati in peccato grave manifesto e pubblico, appaiono sostanzialmente destrutturate – nella loro valenza generale ed

Si è malignato, è vero, che questa bozza non sia risultata molto gradita alla maggioranza dei consultati, essendo non pochi presuli impauriti dinanzi ad un virtualmente turbolento ‘federalismo dottrinale’. E che siano piovute aspre reprimende da parte della dottrina nelle cui mani essa era in qualche modo pervenuta¹⁶²; anche e proprio – pure se non solo – su questo profilo, sul quale non è dato sapere se già nella bozza successiva della fine del 2019 si sia ‘capi-tolati’ verso più miti consigli (che certamente però indispettiranno chi si attende dal Papa innovazioni più ardite). È altresì vero che la ‘materia dottrinale’ non può essere eguagliata o anche solo assimilata all’approvazione di decreti generali legislativi: ma certo la prima riveste sovente un peso indubbiamente non paragonabile a quello di molti dei temi che possono costituire oggetto di decreto generale delle Conferenze Episcopali. Se anche non si può concludere sbrigativamente che *plus semper in se continet quod est minus*, tuttavia mi pare che una direzione di marcia questo Papa l’abbia indicata: e come Francesco persegua con fermezza i suoi propositi è un dato che da nessuno può essere contraddetto.

astratta –, dalle diverse modalità con cui singoli episcopati, e anche singoli vescovi, ritengono di applicare i diversi passaggi, in tema di matrimonio e di famiglia, rappresentati dai due sinodi del 5-19 ottobre 2014 e del 4-25 ottobre 2015, poi confluiti nel documento papale finale, *Amoris laetitia*, del 2016. Il Papa, nel delineare gli effetti giuridici che questo atto, specialmente al cap. VIII, poteva o doveva avere nei riguardi del *Codex* o degli altri documenti che di questo costituivano interpretazione applicativa, ha scelto di non intervenire direttamente e di lasciare inalterati sia il *Codex* che il Catechismo. Con una procedura inusitata rispetto a documenti di provenienza territorialmente limitata – ma non a quelli dei dicasteri romani –, egli approvava con lettera apostolica il testo di una struttura pastorale locale, indicante criteri per l’applicazione del cap. VIII di *Amoris laetitia*; rispetto al contenuto di questo testo, pure pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*, il Pontefice statuisce che “no hay otras interpretaciones”».

¹⁶² Cfr. quanto ho osservato in precedenza. I rilievi critici, si è riferito inoltre, sarebbero anche tra loro contraddittori; infine, per taluni, «Se, nella prima parte del testo, le enunciazioni a favore di una specifica responsabilità dei vescovi sono molto chiare, meno precise sono le regole e le norme contenute nella seconda parte del testo di carattere più direttivo» (L. PREZZI, 2020: *la riforma della curia*, pubblicato online su *settimananeuws.it*, 30 dicembre 2019).

A chi, d'altronde, obietti che si tratta di illazioni su disegni ancora neppure divulgati, può replicarsi che una testimonianza eloquente della volontà risoluta del successore di Pietro di proseguire – anzi, si è commentato, di ‘ritornare’¹⁶³ – su quello che reputa essere il solco scavato dal Vaticano II anche a proposito dei rapporti tra Santa Sede e Conferenze Episcopali, la si rinviene quanto all’adattamento della preghiera liturgica alla comprensione del popolo. Alludo alla Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» – già emersa *per incidens* in questa trattazione – *Magnum principium* del 3 settembre 2017¹⁶⁴, promulgata allo scopo di meglio far converge-

¹⁶³ Cfr. G. INCITTI, *In margine al motu proprio «Magnum Principium». Il coraggio di ritornare al Concilio*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVIII (2018), pp. 151-179, che si sofferma sul tradimento del Concilio che si sarebbe verificato a partire dal paragrafo del suo articolo intitolato «La Curia modifica il Concilio: il ‘motu proprio’ “Sacram Liturgiam”» (25 gennaio 1964), ove asserisce: il suddetto «motu proprio segnava la “vittoria” della Curia che aveva iniziato a porre ostacoli alla piena attualizzazione del Concilio»: *ivi*, p. 167. Sempre su tale *Motu Proprio* M. LESI ARIOSTO, *La problematica della “traduzione di testi liturgici” da dopo il Vaticano II come base per comprendere l’Istruzione Liturgiam authenticam*, in *Rivista liturgica*, XCII (2005), p. 178, scrive: «Nella preparazione del documento il desiderio del centralismo della Curia romana, in rapporto alle versioni liturgiche, si rese palese. Lo stesso Paolo VI non percepì subito la diversità tra il testo del Motu proprio che gli era stato presentato per la firma e quello della SC». Sarà poi l’Istruzione *Liturgiam authenticam* (28 marzo 2001) a segnare «una svolta che va forse contestualizzata anche nel particolare periodo di forte rigurgito della centralizzazione romana»: G. INCITTI, *In margine al motu proprio «Magnum Principium». Il coraggio di ritornare al Concilio*, cit., p. 168. Tale ultimo Autore così quindi conclude il suo saggio: «“Magnum Principium”, pertanto, è un chiaro ritorno al Concilio e, in tale prospettiva, segna un momento di ripresa e di nuovo sviluppo del rapporto di reciproca comunione caratteristico del servizio che la Curia romana è chiamata ad offrire ai Vescovi nel rispetto della responsabilità che è loro propria nel governo della Chiesa».

¹⁶⁴ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Magnum principium*, 3 settembre 2017, in *L’osservatore romano*, 10 settembre 2017, pp. 4-5 (il testo in latino a p. 4, il testo in italiano a p. 5). Il *Motu Proprio* esordisce: ‘L’importante principio, confermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, secondo cui la preghiera liturgica, adattata alla comprensione del popolo, possa essere capita, ha richiesto il grave compito, affidato ai Vescovi, di introdurre la lingua volgare nella liturgia e di preparare ed approvare le versioni dei libri liturgici’, e prosegue: ‘Non ci si deve stupire che, nel corso di questo lungo percorso di lavoro, siano sorte delle difficoltà tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica. Affinché le decisioni del

re due pilastri: «l'unità del culto e la fedeltà alla tradizione celebrativa, da un canto, e la legittima autonomia nella modulazione linguistica e nell'adeguatezza dei testi ai contesti particolari, dall'altro»¹⁶⁵. Con essa il Papa, 'ascoltato il parere della Commissione di Vescovi e Periti

Concilio circa l'uso delle lingue volgari nella liturgia possano valere anche nei tempi futuri, è oltremodo necessaria una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia, cioè la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Perciò, affinché continui il rinnovamento dell'intera vita liturgica, è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica. /Per rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali in questo servizio da prestare ai fedeli, ascoltato il parere della Commissione di Vescovi e Periti da me istituita, dispongo, con l'autorità affidatami, che la disciplina canonica attualmente vigente nel can. 838 del C.I.C. sia resa più chiara, affinché, secondo quanto espresso nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, in particolare agli articoli 36 §§ 3, 4, 40 e 63, e nella Lettera Apostolica *Motu Proprio Sacram Liturgiam*, n. IX, appaia meglio la competenza della Sede Apostolica circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più profondi, tra i quali possono annoverarsi anche eventuali nuovi testi da inserire in essi, stabiliti e approvati dalle Conferenze Episcopali'.

¹⁶⁵ M. DEL POZZO, *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), p. 634, il quale peraltro prosegue anche nella pagina successiva: «Si tratta di valori da integrare e coniugare nell'opera di traduzione prima che nella definizione delle spettanze. Ci sembra pertanto equivoco e fuorviante supporre che la Congregazione per il Culto sia la sola garanzia dell'unità (per quanto la sua centralità e universalità abbia un'indubbia funzione unificante e aggregante) e le Conferenze episcopali siano espressione della varietà: entrambe le istanze tendono allo stesso fine anche se da prospettive differenti e con ruoli complementari. Il criterio oggettivo della verità, qualità e bellezza della versione insomma prevale su quello meramente soggettivo o potestativo». E più oltre: «Ai fini di un inquadramento concettuale dell'intervento normativo giova precisare che l'appropriatezza delle traduzioni ("uno stile espressivo adatto e congruente alle singole parti") non può mai indicare una "appropriazione" dei testi liturgici, ogni particolarismo o pretesa di autosufficienza disdice alla cattolicità della Chiesa. Il bene comune liturgico spetta sempre e soltanto alla Chiesa universale. I due punti segnalati (fedeltà-unità e discrezionalità-autonomia) pertanto non possono collocarsi sullo stesso piano o livello (l'uno è sostanziale, l'altro strumentale). La "grande varietà di lingue" presenti nell'estensione della famiglia cristiana non è riconducibile alla "mirabile varietà" carismatica del popolo di Dio. La necessità della traduzione non è un valore in sé (anzi rappresenta un disagio e una rinuncia), ma un'esigenza funzionale e strumentale alla comunicazione. L'adeguamento linguistico ha pertanto un importante carattere pratico e pastorale, che resta però subordinato alla verità

da [lui] istituita¹⁶⁶, ha emendato il can. 838¹⁶⁷, sceverando più nitidamente tra *recognitio* e *confirmatio*, entrambe spettanti alla Sede Apostolica¹⁶⁸: la prima attinente alle «aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas» (§ 2), la seconda alle «versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas» (§ 3), per le quali si sanciva anteriormente la *recognitio* con dicitura che è stata appunto depennata¹⁶⁹. Come si spiega nell'articolo che compare sulla pri-

e autenticità del mistero. Il vero problema [...] resta la bontà e qualità del risultato» (*ivi*, p. 636).

¹⁶⁶ In *Communicationes*, XLIX (2017), p. 54, tra le «Quaestiones quaedam studio Pontificii Consilii submissae [...] quoad iuvamen technicum-iuridicum Curiae Romanae Dicasteriis praestitum» si menziona: «adumbratio Litterarum Apostolicarum, motu proprio datarum, ad mutandum textum can. 838, quoad liturgicorum librorum approbationem».

¹⁶⁷ Cfr. il can. 657 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* che non prevede *recognitio* né *confirmatio* da parte della Sede Apostolica, in particolare della Congregazione per le Chiese orientali. Si vedano le considerazioni di G. INCITTI, *Magnum Principium: per una migliore mutua collaborazione tra Curia romana e Conferenze Episcopali*, in *Notitiae*, LIII (2017), p. 133 ss., il quale in seguito si sofferma anche su un confronto tra la traduzione dei testi liturgici e la traduzione della Sacra Scrittura di cui al can. 825 del *Codex Iuris Canonici*.

¹⁶⁸ Per un esame più analitico delle modificazioni apportate al canone rinvio agli articoli sul tema citati in queste pagine, cui si aggiunga E. FRANK, *Le competenze per i testi liturgici secondo il can. 838*, in *Urbaniana University Journal*, LXXI (2018), 2, pp. 11-32; P.A. MURONI, *Tra Tradizione e traduzione. Dalla dinamica della liturgia alla sua codificazione. Una riflessione da Sacrosanctum Concilium a Magnum principium*, *ivi*, pp. 35-72; J.J.M. FOSTER, *Canon 838 § 2 and the adaptation of liturgical books after the Motu Proprio Magnum Principium*, in *Studia canonica*, LII (2018), pp. 81-101. L'art. 87 della bozza di *Praedicate Evangelium* recita: «§ 1. Il Dicastero assiste i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali promuovendo, con mezzi efficaci e adeguati, l'azione pastorale liturgica, particolarmente in ciò che attiene alla celebrazione dell'Eucaristia e della Sacra Liturgia, in modo che i fedeli partecipino sempre più attivamente. /§ 2. Provvede alla redazione o alla revisione delle edizioni tipiche dei libri liturgici. /§ 3. Conferma le traduzioni dei libri liturgici nelle lingue correnti ed i loro convenienti adattamenti alle culture locali, preparati legittimamente dalle Conferenze Episcopali, e riconosce i Calendari particolari e i Propri delle Messe e degli Uffici delle Chiese particolari e degli Istituti approvati dalla relativa autorità competente che gode di tale diritto».

¹⁶⁹ Per un'illustrazione sintetica delle modifiche al canone 838 introdotte dalla riforma, con riferimenti ai precedenti documenti concernenti la materia, cfr. A. ROCHE, *Il can. 898 alla luce di fonti conciliari e postconciliari*, in *L'osservatore romano*, 10 settembre 2017, pp. 4-5.

ma pagina de *L'osservatore romano* in cui si pubblica *Magnum principium*, il procedimento di *recognitio* ha per criterio la verifica della fedeltà al rito romano e alla sua sostanziale unità e consiste in una 'revisione' e valutazione degli adattamenti che ciascuna Conferenza Episcopale può apportare ai testi liturgici per valorizzare le legittime diversità di popoli ed etnie nel culto divino; il 'meccanismo' assai più *light* della *confirmatio*, per converso, riguarda le traduzioni preparate ed approvate dai vescovi per le loro regioni, che la Congregazione romana meramente 'conferma', ratificando quanto deliberato dagli episcopati e presupponendo per via fiduciale la fedeltà e la congruenza delle versioni al testo liturgico originale¹⁷⁰.

Non intendo qui impelagarmi nell'annosa e accesa diatriba su questo intreccio concettuale assai avviluppato, che tra l'altro ha aizzato – come senza infingimenti non adombra neppure il Papa – «quaedam difficultates [...] inter Conferentias Episcoporum et hanc Apostolicam Sedem»¹⁷¹, e rinvio al ginepraio delle *querelles*, talora virulente, tra liturgisti ed anche (sia pur meno 'quotati') cultori dello *ius liturgicum*¹⁷²: è noto del resto come la ricezione del Vatica-

¹⁷⁰ Cfr. *Il motu proprio «Magnum principium»*. Per continuare il rinnovamento della vita liturgica, in *L'osservatore romano*, 10 settembre 2017, p. 1.

¹⁷¹ FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Magnum principium*, 3 settembre 2017, cit., p. 4. Qui per Sede Apostolica è da intendersi la prassi della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

¹⁷² Al tema *Diritto e norma nella liturgia* è stato dedicato un convegno svoltosi a Roma il 18 e 19 aprile del 2016; scrivono i due curatori (E. BAURA, M. DEL POZZO) del volume che raccoglie gli atti nella *Prefazione*: «La liturgia, cuore della vita della Chiesa, è [...] un ambito sempre stimolante e attuale. Già da qualche anno avevamo prospettato l'idea di organizzare un Convegno con l'idea di mettere a fuoco la giuridicità della liturgia e di affrontare alcune questioni giuridiche poste dalla prassi liturgica. In particolare, per un canonista risulta una sfida la risposta giusta da dare alla questione del rubricismo, vizio tanto contestato negli ultimi decenni, ma non sempre in termini di ragionevolezza e accortezza. Se da una parte risulta evidente che il formalismo rigido nella celebrazione liturgica sia da evitare, nondimeno si scorge, dall'altra, il rischio degli abusi nel culto liturgico, derivati da una mentalità anarchica e clericale. Abbiamo pensato che una riflessione circa i diritti coinvolti nella prassi liturgica relativa ai fedeli, alle autorità ecclesiastiche e alla comunità ecclesiale, e una considerazione profonda del ruolo della norma giuridica giovino ad una giusta e proficua celebrazione del culto pubblico integrale, al di

no II in ambito liturgico¹⁷³ abbia fatto imperversare una conflagrazione fra fazioni pugnacemente combattuta per anni¹⁷⁴, i cui fuochi non si sono ancora spenti. A suffragio ulteriore della scottante crucialità del tema si pone altresì il bizzarro (se si ha memoria delle abituali consuetudini curiali) ‘scambio di opinioni’, svoltosi tra l’altro, altrettanto curiosamente, sul palcoscenico poco discreto del *web*, tra il prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Robert Sarah, e il sommo Pontefice, il quale ha fragorosamente smentito la ‘lettura’ che della Lettera Apostolica aveva fornito il cardinale guineano¹⁷⁵. Quest’ultimo, in un commento divul-

lità delle questioni concrete che possa suscitare la legislazione liturgica vigente. [...] /Poiché si partiva dall’idea che la giuridicità non provenga dalla regolamentazione positiva del culto liturgico, bensì costituisca una dimensione intrinseca della liturgia, è chiaro che per approfondire la tematica del diritto e della norma nella liturgia era necessario prendere in considerazione la *realtà stessa della liturgia*. Si comprende quindi la presenza tra i relatori e i partecipanti di diversi liturgisti, tale apporto specialistico ha ampliato e arricchito la riflessione giusliturgica in un clima di *scambio e confronto interdisciplinare*» (in *Diritto e norma nella liturgia*, cit., rispettivamente p. X, pp. XI-XII).

¹⁷³ Si sofferma recentemente al riguardo ed in particolare sulle tensioni che si crearono, nel post-Concilio, quanto all’ambito liturgico J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva anti-giuridica nell’interpretazione e ricezione del Vaticano II*, cit., p. 84 ss., utilizzando la chiave di lettura dell’«ermeneutica della continuità e della rottura»: con indicazione di ulteriore letteratura sul tema.

¹⁷⁴ Si pensi solo agli infuocati dibattiti, a tutt’oggi tutt’altro che sopiti, a proposito della Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Summorum Pontificum* di BENEDETTO XVI del 7 luglio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), pp. 777-781.

¹⁷⁵ L’intervento del cardinale R. SARAH, intitolato *La “recognitio” degli adattamenti e la “confirmatio” delle traduzioni nel canone 838*, e datato 1° ottobre 2017, è stato diffuso *online* da varie testate, per prima da *La nuova Bussola Quotidiana*; il testo in francese e con il titolo di *Commentaire* è apparso su *L’Homme Nouveau* n. 1648, 14 ottobre 2017. Nel testo in italiano si afferma tra l’altro: «la modifica del testo del c. 838 § 3 (la *recognitio* è sostituita dalla *confirmatio*) non modifica in alcun modo la responsabilità della Santa Sede, né, di conseguenza, le sue competenze in merito alle traduzioni liturgiche. [...] lungi dall’essere una sorta di *recognitio* attenuata o indebolita, il vigore della *confirmatio* è forte tanto quanto la *recognitio* cui si faceva riferimento nel vecchio c. 838 § 3. [...] rispetto alla *recognitio*, la *confirmatio* sembra avere un carattere più *unilaterale*, che entra in gioco alla fine dell’*iter*: preparazione-approvazione da parte della Conferenza Episcopale». Nella lettera di Papa FRANCESCO indirizzata «A Sua Eminenza Reverendissima il Signor card.

gato *online* da alcune testate, mirava infatti a smorzare ed attenuare in qualche modo la ‘restrizione’ delle ‘facoltà’ del dicastero *de quo*, ‘riesumando’ una interscambiabilità, anche se non sinonimia, delle due nozioni di *recognitio* e *confirmatio*¹⁷⁶: col rischio di svuotare e vanificare la legge pontificia che le pone invece in una qualche contrapposizione, se non antagonistica, dialettica. Pertanto Francesco, in un’epistola indirizzata al prefetto, rigettando seccamente tale parificazione¹⁷⁷, rimarca ancora una volta la minore invasività della se-

Robert Sarah Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Città del Vaticano», e datata 15 ottobre 2017, si concludeva: «Infine, Eminenza, ribadisco il mio fraterno ringraziamento per il suo impegno e constatando che la nota “*Commentaire*” è stata pubblicata su alcuni siti web, ed erroneamente attribuita alla sua persona, Le chiedo cortesemente di provvedere alla divulgazione di questa mia risposta sugli stessi siti nonché l’invio della stessa a tutte le Conferenze Episcopali, ai Membri e ai Consultori di codesto Dicastero» (tale lettera è stata resa pertanto consultabile *online*, ad esempio all’indirizzo www.zenit.org; dal mese di dicembre 2017 è disponibile sulla pagina web della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; ora è pubblicata in *Notitiae*, LIII [2017], pp. 26-28).

¹⁷⁶ Si sofferma su questa distinzione M. DEL POZZO, *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche*, cit., p. 638 ss., pur precisando che essa «non risulta ancora pacifica e acquisita» (*ivi*, p. 639), restando «non semplice e univoca» (*ivi*, p. 640); soprattutto «La *confirmatio* è un tipo di provvedimento meno univoco e definito. [...] Il confine tra *recognitio*, *approbatio* e *confirmatio* è piuttosto incerto e tende facilmente a sovrapporsi. La differenza è che la *confirmatio* come suggello finale di legittimità non dovrebbe entrare tanto nell’esame del merito e del contenuto dell’atto quanto valutare i presupposti e la regolarità della delibera. Nell’ambito considerato si esclude pertanto un ruolo alternativo o modificativo nell’intervento della Congregazione. Nel processo logico e cronologico di emanazione dell’atto giuridico la conferma si ritiene insomma l’ultimo passaggio e presuppone l’avvenuta revisione (esplicita o implicita) e l’approvazione del testo».

¹⁷⁷ Cfr. la lettera di Papa FRANCESCO indirizzata «A Sua Eminenza Reverendissima il Signor card. Robert Sarah Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Città del Vaticano», 15 ottobre 2017, cit.: «Occorre evidenziare l’importanza della netta differenza che il nuovo MP stabilisce tra *recognitio* e *confirmatio*, ben sancita nei §§ 2 e 3 del can. 838, per abrogare la prassi, adottata dal Dicastero a seguito del *Liturgia authenticam* [...] e che il nuovo Motu Proprio ha voluto modificare. Non si può dire pertanto che *recognitio* e *confirmatio* sono “strettamente sinonimi (o) sono interscambiabili” oppure “sono interscambiabili a livello di responsabilità della Santa Sede”. [...] Risulta inesatto attribuire alla *confirmatio* la finalità della *recognitio* (ossia “verificare e salvaguardare la conformità al diritto”)».

conda e riafferma con fermezza come debbano dipanarsi il dialogo ed in specie le relazioni di concertazione e complementare collaborazione che l'apparato curiale presta agli episcopati: sinora, si sottintende, travagliate e sterili e che invece debbono divenire fraternamente collegiali. Sì che pare la Congregazione la «prima destinataria del *motu proprio*»¹⁷⁸, come il suo prefetto lo è della puntualizzazione pontificia¹⁷⁹.

Visto che in questo studio mi colloco su tale lunghezza d'onda, con tale lettera, pertanto, il Papa ha personalmente munito di una sorta di interpretazione successiva il *Motu Proprio* appena promulgato; tanto che forse, più di una legge elaborata *ad hoc*, un'*interpretatio authentica* propriamente detta, come ho già glossato, se stilata con il dosato impiego di una terminologia giuridica perspicua, sarebbe stata sufficiente per placare i diverbi, i quali, al contrario, potrebbero ancora paradossalmente persistere¹⁸⁰: ma non torno su concetti già espressi. E infatti si è chiosato – a proposito della missiva pontificia – che «Le notazioni e precisazioni intervenute sul significato della *confirmatio* hanno sicuramente un valore autoritativo e autentico, sarebbe auspicabile tuttavia che fossero integrate ed

¹⁷⁸ G. INCITTI, *In margine al motu proprio «Magnum Principium»*. Il coraggio di ritornare al Concilio, cit., p. 153. D'altronde così afferma la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Magnum principium*, 3 settembre 2017, cit., p. 4: «Eodem modo disponimus quod Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum *Regolamento* suum ad mentem novae disciplinae modifcet et Conferentias Episcoporum adiuvet ad eorum munus complendum atque in vitam liturgicam Ecclesiae Latinae fovendam magis ac magis in dies incumbat».

¹⁷⁹ Robert Sarah è stato nominato prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti da Papa Francesco che, tra l'altro, nel 2020, lo ha confermato – *donec aliter provideatur* – alla guida del dicastero dopo la rinuncia presentata al compimento dei settantacinque anni d'età.

¹⁸⁰ Per G. BIER, *Papa Francesco il legislatore*, cit., p. 683, «Non è chiaro perché il papa non abbia semplicemente ritirato l'istruzione *Liturgiam authenticam* in questo contesto. La modifica da *recognitio* a *confirmatio* non tutela comunque le conferenze episcopali dagli interventi della Sede apostolica, cosa che contraddice l'intenzione fornita dal papa: quanto “generosamente” o “scrupolosamente” venga affrontata la revisione delle traduzioni presentate, dipende nei singoli casi soprattutto dai funzionari curiali responsabili, dal momento che non è il papa che personalmente verifica ogni singolo *iter*».

esplicitate formalmente nel corpo della disposizione legale»¹⁸¹: richiedendosi ancora una volta un addizionale intervento legislativo, con una ciclicità che sta divenendo davvero grottesca¹⁸². A conferma – si perdoni la petulanza che non è però oltranzismo – di come solo ad un chiaro disposto normativo, pur arido e disadorno ma essenziale e ben redatto, sia tuttavia affidato il compito di provvedere in maniera risolutiva all’ostico bilanciamento.

Pur dunque senza entrare *in medias res*, mi sono attardata su questa vertenza per registrare come *Magnum principium* abbia ‘liberato’ le Conferenze Episcopali, e non in una quisquilia di retroguardia come si è constatato, dalla soggezione al più penetrante vaglio della *recognitio*, con consequenziale snellimento e riduzione dell’‘inframmettenza’ della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti che non potrà più imporre una traduzione ‘alternativa’¹⁸³. Trapela in ciò la tenace risolutezza del Pontefice proveniente ‘dalla fine del mondo’, titolare del potere supremo sulla Chiesa universale, a incedere celermente lungo la strada di un sempre più denso riconoscimento delle responsabilità delle Conferenze Episcopali: emancipandole, affermano i sostenitori, dall’ottica paternalistica che le riguarda come *minores* da sorvegliare tutoriamente quasi con diffidenza, e spostando sempre più il baricentro verso quelle ‘periferie’ che appaiono come il fulcro del pontificato bergogliano. E ciò a prescindere dalla bontà o no delle argomentazioni teologiche e giuridiche di chi non tanto si oppone a tali determinazioni, ma aspira forse unicamente ad arginare sviamenti: lungi però da me entrare ora in tale disputa che si protrae da oltre cinquant’anni e che ancora oggi finisce per riportare alla stucchevole ‘favola’ del duello tra ‘buoni’ e ‘cattivi’ cara a certe narrazioni (con

¹⁸¹ M. DEL POZZO, *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche*, cit., p. 643.

¹⁸² Si informa in *Communicationes*, LII (2020), p. 102, che il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha fornito «observationes circa adumbratum decretum applicandum m.p. *Magnum Principium*».

¹⁸³ Così A. ROCHE, *Una chiave di lettura*, in *L’osservatore romano*, 10 settembre 2017, p. 5.

la Congregazione, risultata sconfitta nel post-Concilio e presentata come cupamente reazionaria, non certo nella parte dell'eroe del racconto)¹⁸⁴.

Naturalmente, anche qui, non intendo accostare goffamente e omologare ingenuamente ambiti differenti e non equiparabili¹⁸⁵: come la trasposizione in idioma volgare di libri liturgici in latino e l'emanazione di decreti generali legislativi da parte delle Conferenze Episcopali, ma anche la pubblicazione di dichiarazioni dottrinali sempre da parte delle medesime, pure richiedenti la *recognitio* laddove non unanimi (cfr. n. 22 del *Motu Proprio Apostolos suos*¹⁸⁶). Eppure, stante che,

¹⁸⁴ Come infatti riferisce sinteticamente J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva antigjuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, cit., pp. 85-86: «È diventata proverbiale la tensione tra il *Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia* e la Sacra Congregazione dei Riti. [...] Diciamo sin d'ora che in questa guerra, nell'immaginario ecclesiastico popolare, ci sono buoni e cattivi. Il *Consilium* è stato il vincitore, e il vincitore scrive la storia. Il *Consilium* è stato come il giovane eroe che supera il vecchio esercito. Coraggioso, disposto a prendere tutti i rischi, capace di spezzare inutili asservimenti, sempre insieme alla maggioranza del popolo. [...] La Congregazione dei riti invece rappresentava l'esatto contrario. Un'istituzione aggrappata al suo potere, rappresentante di una minoranza, arrabbiata per la perdita dell'iniziativa, fanatica conservatrice. [...] / Tutto questo ovviamente non regge ad una critica ragionevole. Non fu una guerra tra buoni e cattivi. È stata una guerra, senza dubbio, ma piena di ragioni». Eppure, la lettura sopradetta si intravede in filigrana (e talora molto nettamente) anche in alcuni contributi scritti a commento della riforma di Papa Francesco.

¹⁸⁵ Scrive G. INCITTI, *In margine al motu proprio «Magnum Principium». Il coraggio di ritornare al Concilio*, cit., pp. 171-172: «si tratta di due materie di natura diversa. Il canone 455, infatti, disciplina la potestà in ambito normativo delle Conferenze episcopali. Si tratta, pertanto, della produzione di leggi, l'emanazione di nuove norme. Non si possono porre, però, sullo stesso piano l'emanazione di leggi e la traduzione di testi legislativi già promulgati. Quando si traduce un testo legislativo non si genera una legge. Pertanto quanto si richiede nel vigente can. 455 (ivi compresa la *recognitio*) per una nuova legge non può essere richiesto per una traduzione in lingua volgare di una "legge" già in vigore».

¹⁸⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di «*Motu Proprio Apostolos suos*», 21 maggio 1998, in *Acta Apostolicae Sedis*, XC (1998), pp. 641-658, n. 22: 'Presupposto che il magistero autentico dei Vescovi, quello cioè che realizzano rivestiti dell'autorità di Cristo, deve essere sempre nella comunione con il Capo del collegio e con i membri, se le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali sono approvate all'unanimità, indubbiamente possono essere pubblicate a nome delle Conferenze stesse, e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso os-

in generale, si tocca sempre «un tema ecclesologico considerevole, come è il vitale e costitutivo rapporto tra Primato ed Episcopato»¹⁸⁷, e, in particolare, pietra di paragone è lo spettro della *recognitio* di cui soprattutto al can. 455 § 2¹⁸⁸ il quale viene infatti espressamente richia-

sequio dell'animo a quel magistero autentico dei propri Vescovi. Se però viene a mancare tale unanimità, la sola maggioranza dei Vescovi di una Conferenza non può pubblicare l'eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima a cui debbano aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che non ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica, che non la darà se tale maggioranza non è qualificata. L'intervento della Sede Apostolica si configura come analogo a quello richiesto dal diritto perché la Conferenza Episcopale possa emanare decreti generali. La revisione (*recognitio*) della Santa Sede serve inoltre a garantire che, nell'affrontare le nuove questioni che pongono le accelerate mutazioni sociali e culturali caratteristiche della storia attuale, la risposta dottrinale favorisca la comunione e non pregiudichi, bensì prepari, eventuali interventi del magistero universale'. Cfr. poi l'art. 1 delle *Norme complementari sulle Conferenze dei Vescovi* incluse nel *Motu Proprio* medesimo: 'Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica'. Rileva quindi G. INCITTI, *Magnum Principium: per una migliore mutua collaborazione tra Curia romana e Conferenze Episcopali*, cit., pp. 136-137: «Un ulteriore motivo di riflessione che evidenzia la fragilità della motivazione a sostegno della necessità della *recognitio* per le traduzioni, è dato dal confronto con la competenza delle Conferenze episcopali in materia di dichiarazioni dottrinali. [...] /Tale normativa pone un problema riguardo alla necessità della *recognitio* nel can. 838. Sembra, infatti, che non si possa neanche porre una similitudine tra magistero in materia dottrinale e traduzione di un libro liturgico; si tratta di contenuti (dottrina e traduzione in lingua volgare di un testo latino) tra cui non c'è paragone. Al confronto, appare evidente la sproporzione tra le due normative».

¹⁸⁷ G. INCITTI, *Magnum Principium: per una migliore mutua collaborazione tra Curia romana e Conferenze Episcopali*, cit., p. 113.

¹⁸⁸ Le disposizioni codiciali che prevedono la *recognitio* sono i cann. 446 (atti e decreti generali del concilio particolare), 451 (statuti delle Conferenze Episcopali), 455 (decreti generali delle Conferenze Episcopali), 456 (atti e decreti delle assemblee plenarie delle Conferenze Episcopali), 838 § 2, 1120 (rito del matrimonio redatto da parte di una Conferenza Episcopale). Cfr. l'illustrazione del PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa *La natura giuridica e l'estensione della «recognitio» della Santa Sede*, 28 aprile 2006, in *Communicationes*, XXXVIII (2006), pp. 10-17, su tutti i casi in cui è richiesta la *recognitio*; il Pontificio Consiglio passa in rassegna anche i documenti ecclesiali

mato nel commento del segretario della Congregazione medesima alla legge pontificia del 2017¹⁸⁹, un tarlo si insinua¹⁹⁰.

Come sopra sintetizzato, attualmente, per il can. 455 § 2, i decreti generali delle Conferenze Episcopali non ottengono forza obbligatoria se non interviene la *recognitio* della Sede Apostolica, sulla quale sono stati versati fiumi di inchiostro (anche per le ‘appendici ecclesiologiche’ ad essa correlate) e al cui proposito lo stesso Pontificio Consiglio per i testi legislativi, in una ‘Nota esplicativa’ del 2006 – citata pure dal *Motu Proprio Magnum principium* –, ha focalizzato: «La *recognitio* di questi testi giuridici o liturgici non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata: per giudicare la legittimità e la congruità con le norme universali canoniche o liturgiche dei relativi testi che le Conferenze episcopali desiderano promulgare o pubblicare»¹⁹¹. Essa, quale «tipico atto di governo con il quale viene rivisto totalmente l’atto della Conferenza ed eventualmente vengono imposte anche modifiche»¹⁹² è *conditio iuris sine qua non ad validitatem* per la cogenza del provvedimento, che nondimeno non diviene pontificio ma resta imputata all’organo episcopale¹⁹³: «La concessione della *recognitio* interessa

all’interno dei quali si fa riferimento al concetto della *recognitio*, nonché riporta le considerazioni al riguardo di alcuni esponenti della dottrina.

¹⁸⁹ Per ben due volte: cfr. A. ROCHE, *Il can. 898 alla luce di fonti conciliari e postconciliari*, cit., pp. 4-5.

¹⁹⁰ D’altronde si è osservato che con il *Motu Proprio Magnum Principium* «Le Conferenze episcopali ottengono [...] una giusta rivalutazione della loro natura»: G. INCITTI, *Magnum Principium: per una migliore mutua collaborazione tra Curia romana e Conferenze Episcopali*, cit., p. 121.

¹⁹¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa *La natura giuridica e l’estensione della «recognitio» della Santa Sede*, 28 aprile 2006, cit., p. 11.

¹⁹² PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa *La natura giuridica e l’estensione della «recognitio» della Santa Sede*, 28 aprile 2006, cit., p. 11, ove anche vengono citati i verbali dell’ultima riunione plenaria della PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL *CODEX IURIS CANONICI*, in *Communications*, XV (1983), p. 173.

¹⁹³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa *La natura giuridica e l’estensione della «recognitio» della San-*

organi differenti della Santa Sede. In primo luogo, essa appartiene, come competenza propria, ai Dicasteri che hanno il compito di vigilare sull'esercizio della funzione episcopale nell'ambito della giurisdizione ordinaria – Congr. per i Vescovi – o nella giurisdizione di missione: Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli¹⁹⁴. Inoltre,

ta Sede, 28 aprile 2006, cit., p. 16: «Dal Codice di Diritto Canonico, come anche dal Direttorio pastorale per i Vescovi, si deve ritenere che la *recognitio* è una *conditio iuris* che, per volontà del supremo Legislatore, è richiesta *ad validitatem*. Se non si ottiene la *recognitio* della Sede Apostolica non si possono promulgare legittimamente i decreti i quali, senza la *recognitio*, sono privi della forza obbligatoria (can. 445). /Di conseguenza, risulta molto chiara la natura giuridica e la forza vincolante della *recognitio*: si tratta di una prudente disposizione della Sede Apostolica circa la pubblicazione di norme da parte delle Conferenze episcopali che mira a salvaguardare la correttezza giuridica di esse e a favorire la comune azione della Chiesa in determinati atti. /La forza obbligatoria della *recognitio* sta nell'atto stesso della pubblicazione della norma e l'osservanza di dette disposizioni date dalle Conferenze episcopali non riguarda la Sede Apostolica, ma la stessa Conferenza che le ha emanate. È chiaro, quindi, che la *recognitio* è una condizione imprescindibile per la promulgazione di leggi o la pubblicazione di documenti da parte delle Conferenze episcopali, che restano, però, anche per la loro forza vincolante, dell'autorità che li emana».

¹⁹⁴ Spiegava J. HERRANZ CASADO, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., pp. 74-75: «È prassi delle due Congregazioni sopra accennate inviare agli altri Dicasteri competenti “*ratione materiae*”, con preghiera di fare eventuali osservazioni, i testi di tali decreti generali. Dopo l'entrata in vigore della “*Pastor Bonus*”, le medesime Congregazioni inviano anche al Consiglio per i Testi Legislativi detti decreti generali, con richiesta di parere tecnico. La “*ratio iuridica*” in base alla quale il Consiglio esamina i singoli testi ha un duplice profilo: in primo luogo, di congruenza dei medesimi decreti generali con le leggi universali (a garanzia della *communio in regimine*); e in secondo luogo, di correttezza terminologica e concettuale. /Forse non sarà superfluo aggiungere, a scanso di eventuali equivoci, che l'inserimento istituzionale del Consiglio nel processo di revisione dei decreti generali delle Conferenze episcopali ha un carattere di servizio, che in nulla pregiudica la legittima autonomia e la potestà legislativa *ad normam iuris* di detti organismi, indipendentemente dalla considerazione di quali siano dal punto di vista dottrinale l'origine e la natura – propria o delegata – della medesima potestà. Il Consiglio, cioè, collabora semplicemente nel compito di rivedere tali decreti, affinché essi adempiano nel miglior modo possibile la loro finalità di completare la legge universale e di adattarla alle specifiche necessità pastorali delle relative Chiese particolari. /Tra le Conferenze episcopali, istituti permanenti a norma del CIC (can. 447) dotati *ipso iure* di personalità giuridica (can. 449, § 2), e i Concili particolari, che non hanno queste caratteristiche (cfr. cann. 439, § 1 e 442, § 1, 1°), ci sono notevoli differenze, anche per quanto ri-

la concessione della *recognitio* interessa altri Dicasteri *ratione materiae*, così come il Pont. Cons. per l'Interpretazione dei testi legislativi della Chiesa per quanto concerne il profilo formale e di legalità delle norme. Nei casi in cui le attribuzioni normative della conferenza episcopale provengano da stipulazioni concordatarie stabilite tra la Santa Sede e lo Stato è la Segreteria di Stato ad avere competenza in materia»¹⁹⁵.

E proprio tale collaudo di consonanza e di esattezza secondo il parametro del diritto¹⁹⁶ ha costituito sinora un'estesa, forse la più

guarda la loro origine storica e la loro composizione e finalità. Ma, con riferimento concretamente all'esercizio della loro potestà legislativa, sia gli atti delle Conferenze che quelli dei Concili particolari sono sottoposti ad una stessa condizione invalidante: i loro decreti, cioè, non possono essere legittimamente promulgati se non dopo che siano stati riconosciuti o riveduti ("*recognita*": cfr. cann. 446 e 455, § 2) dalla Santa Sede».

¹⁹⁵ J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè Editore, Milano, 1997, p. 511. Lo stesso Autore, in *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, 4ª edizione, Edusc, Roma, 2009, p. 113, riguardo all'art. 157 della citata Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, annota: «La norma riguarda l'intervento nella *recognitio* dei decreti segnalati dai cann. 446 e 455 § 1 CIC, per i quali sono competenti, nei rispettivi ambiti, la Congr. per i Vescovi (art. 82) e la Congr. per l'Evangelizzazione dei popoli (art. 89). La competenza del Consiglio in questi casi riguarda il controllo previo di legalità, mentre per le restanti questioni la competenza appartiene *ratione materiae* agli altri dicasteri. La procedura da seguire è indicata negli artt. 25 e 26 del Regolamento proprio del Pont. Cons. per i testi legislativi». Cfr. anche F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 23: i «decreti generali sono sottoposti all'esame del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dal Dicastero Competente a concedere la "*recognitio*" prescritta dal can. 455, § 2 (Congregazione per i Vescovi, per le Chiese Orientali, per l'Evangelizzazione dei popoli), il quale Dicastero chiede il parere previo del Pontificio Consiglio al fine di concedere la "*recognitio*".».

¹⁹⁶ Si interroga sulla natura dell'intervento del Consiglio in questo caso G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 175, e conclude: «Si tratta di un atto emesso nell'ambito della potestà esecutiva ma che è il risultato di una attività condotta con criteri tipici dell'interpretazione. Nell'ambito di questa competenza il Consiglio emette un parere che non è semplicemente consultivo. Le conclusioni del Consiglio sono vincolanti per il Dicastero il quale dovrà tenerne conto nel richiedere alla Conferenza le eventuali modifiche al testo proposto. Il Consiglio, infatti, non risponde direttamente all'organismo episcopale bensì alla Congregazione competente». Non è una tesi da tutti sostenuta e, comunque, non sono chiare le conseguenze dell'inottemperanza alle

gravosa, ‘fetta’ delle occupazioni del nostro dicastero, spalleggiato dai consultori: anch’io, in questa veste, ho in varie occasioni concorso a tale riscontro, ancora assiduamente nel corso del 2019¹⁹⁷. La Conferenza Episcopale, poi, come sempre enuncia il can. 455 al paragrafo 2, «ferre tantummodo potest» i decreti generali «in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit». Si tratta di *causae* diversificate¹⁹⁸ e in via di dilatazione esponenziale anche talora sulla spinta di certe pattuizioni concordatarie¹⁹⁹, alcune delle quali, peraltro, va postillato, sicuramente di rilievo inferiore rispetto alle traduzioni di cui sopra e sulle quali si ‘combatte’ da anni e ancora ci si scontra²⁰⁰: si assiste cioè ad un’espansione ma anche ad una frantumazione e ad uno sminuzzamento degli ambiti di intervento di tali *coetus episcoporum*.

Non è esplicitata all’ordine del giorno dell’agenda bergogliana, insieme all’ampliamento delle competenze delle Conferenze Epi-

‘vincolanti conclusioni’ del Consiglio da parte del dicastero ovvero degli organismi episcopali.

¹⁹⁷ I *vota* hanno riguardato vari decreti generali di Conferenze Episcopali del vecchio continente predisposti a seguito del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*.

¹⁹⁸ Cfr. le specificazioni ed esemplificazioni di G. INCITTI, *L’interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l’Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 174, sugli «Atti normativi delle Conferenze Episcopali. La capacità normativa delle Conferenze Episcopali proviene da quattro fonti: legislazione complementare al codice; ambiti di competenza concessi per speciale mandato; facoltà concesse *motu proprio* ad alcune Conferenze Episcopali dal Romano Pontefice; materie su cui la competenza della Conferenza viene disciplinata da normativa concordataria o pattizia».

¹⁹⁹ Mi permetto di rinviare, per qualche chiarimento ed anche per indicazioni bibliografiche, ad un mio saggio, pur non recentissimo: G. BONI, *Il Codex Iuris Canonici e le culture*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoeChiese.it, settembre 2009, specialmente p. 27 ss.

²⁰⁰ Su «polemiche e divergenze» a proposito del problema delle traduzioni dei testi liturgici ed in generale sulle «tensioni e pressioni molto appassionante e sentite» ingenerate sovente dalla materia liturgica cfr. M. DEL POZZO, *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche*, cit., pp. 633-634.

scopali²⁰¹ ovvero, secondo taluno, della loro *potestas ordinaria et propria*²⁰², l'eliminazione in contraltare di questa *recognitio*, magari rimpiazzata con una più blanda *confirmatio*. Eppure, non ci sarebbe da meravigliarsene, ponendosi quasi al crocevia di quest'incazzante 'flusso' insediatosi e della stessa inclinazione di Francesco verso un 'processo' di 'decongestione' dell'apparato curiale attraverso una 'devoluzione' massiva alle Conferenze Episcopali. Sperando peraltro che esse possano assumersene il carico: al riguardo, infatti, è risaputo come la produttività legislativa palesata nel post Concilio dai vescovi sia stata davvero rachitica, certo decisamente inferiore rispetto alle attese²⁰³. Ma anche se ciò non si avverasse nell'immedia-

²⁰¹ Il *Codex Iuris Canonici* del 1983 nella versione promulgata ridusse le competenze che alle Conferenze Episcopali erano state attribuite negli schemi degli anni Settanta: cfr. J. MARTÍN DE AGAR, L. NAVARRO, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al C.I.C.*, 2ª edizione, Coletti a San Pietro, Roma, 2009, p. 13. La *Relatio* del 1981 spiegava che la diminuzione delle attribuzioni delle Conferenze Episcopali rispetto agli *schemata* inviati in consultazione era stata chiesta da molti vescovi per rafforzare l'autorità dei vescovi diocesani stessi nelle loro Chiese particolari (cfr. *Communicationes*, XII [1980], p. 199). Durante poi la *vacatio* del *Codex Iuris Canonici* il segretario di Stato dovette sollecitare le Conferenze affinché esercitassero le competenze normative loro comunque affidate, legiferando in particolare su ventuno argomenti, onde evitare lacune legali (cfr. *Lettera*, 8 novembre 1983, *ivi*, XV [1983], pp. 135-139).

²⁰² Così B.J. BERKMANN, *Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale. Conferenze episcopali e tribunali amministrativi*, in *Concilium*, LII (2016/5), p. 946 ss.

²⁰³ Ricorda G. FELICIANI, *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*, cit., pp. 208-209, a proposito della riduzione dei compiti delle Conferenze Episcopali nel *Codex Iuris Canonici* rispetto a quanto auspicato da larga parte della dottrina ed anche alle previsioni del progetto originario della Commissione codificatrice: «D'altro canto c'è da chiedersi se le conferenze episcopali sarebbero state effettivamente in grado di far fronte a un maggior numero di responsabilità. Non si può, infatti, trascurare un dato di fatto: come risulta dalla lettera della Segreteria di Stato dell'8 novembre 1983, non pochi episcopati hanno incontrato notevoli difficoltà ad emanare la legislazione complementare loro richiesta dalla nuova codificazione. Ed anche nei decenni successivi, soprattutto nei territori dipendenti dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, varie conferenze hanno adempiuto a quanto loro richiesto con notevole ritardo e solo parzialmente. Mancanze che non meritano di essere giudicate severamente e che, comunque, non devono sorprendere. Varie conferenze sono composte da un numero quanto mai ridotto di vescovi che non necessariamente dispongono di tutte le competenze e di tutta la collaborazione indispensabile per la for-

to, comunque nella stessa direzione dell'adeguamento ad un oramai granitico *trend* di questo pontificato si porrebbe pure una corrispettiva *deminutio* dell'«intensità» della supervisione del nostro Pontificio Consiglio, la quale, anche nel regime attuale, avvinta indissolubilmente al primato petrino²⁰⁴ e quasi sua *longa manus* nello *screening* preventivo, potrebbe «evolversi» nel senso di una sempre minore «invasività»: essa, cioè, in una *recognitio* orientativamente più *soft*, diverrebbe corrispettivamente e inevitabilmente più *soft*, fino a svaporare del tutto.

E questo benché agli addetti ai lavori non sfugga quanto benefica, anzi spesso provvidenziale, fosse solitamente quest'assistenza di rifinitura e levigamento effettuata dai giuristi al servizio del dicastero in soccorso di Conferenze Episcopali spesso prive di personale idoneamente formato, sguarnito del *know-how* giuridico minimale, il quale – così come si esige una padronanza completa della lingua e della semantica relativa, cioè un'«arte del tradurre», per una *versio*²⁰⁵ – è bagaglio irrinunciabile. Conferenze Episcopali, del resto, del tutto, e talora accoratamente, consce di quanto legiferare, e legi-

mulazione di una adeguata legislazione particolare. È poi del tutto evidente che, nelle situazioni di violazione dei più elementari diritti umani, di guerra, di sanguinosi conflitti interni, di carestia, di intolleranza religiosa che si riscontrano in diversi Paesi, l'esercizio della funzione legislativa non si colloca certo tra le principali preoccupazioni di episcopati che si trovano in circostanze tanto drammatiche».

²⁰⁴ F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2009], cit., p. 121, illustrando il compito del Pontificio Consiglio consistente nell'esame dei decreti generali delle Conferenze Episcopali, scrive: «Ricordiamo che i decreti generali «sono propriamente leggi» (cann. 29-30). E pertanto i decreti generali di cui al citato can. 455 sono per una Conferenza episcopale il tipo di norma più impegnativo. Di qui si comprende la richiesta della «*recognitio*» della Santa Sede e l'importanza del parere previo del Dicastero per i Testi Legislativi. /Possiamo ancora far rilevare che la competenza a esaminare e giudicare l'operato dei legislatori inferiori fa parte dell'esercizio del primato del Papa, che si estende – come sappiamo – a tutte le singole Chiese particolari»; conformemente in Id., *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 24.

²⁰⁵ Su cosa implichi l'«arte del tradurre» in questa materia cfr. le considerazioni di M. LESSI ARIOSTO, *Diritti e doveri derivanti dalla natura della liturgia. Considerazioni in margine al Motu proprio Magnum Principium*, in *Notitiae*, LIII (2017), p. 104 ss.

ferare bene, non sia un lusso voluttuario, ma sia doveroso viatico «in vista dell'ordine, della giustizia e della coesistenza pacifica fra i fedeli, e tra questi e coloro che li governano»²⁰⁶; cui anche quelle in penuria di mezzi o in situazioni di indigenza e difficoltà devono senza acquiescenze far fronte, idoneamente appoggiate da Roma. È anche per questo che «Quando si parla di decentramento, tuttavia, occorre essere estremamente realistici, ben consapevoli della notevole diversità che esiste tra le Conferenze episcopali e le diocesi di tutto il mondo»²⁰⁷: alcune certamente non 'autosufficienti', almeno, diciamo così, normativamente.

Su versante totalmente contrapposto, compulsare i testi normativi per sondarne la conciliabilità con il diritto universale (e non solo, ovviamente) si rivela spesso solido bastione per frenare fughe in avanti di certi episcopati, mirando a scampare così laceranti strappi all'*unitas Ecclesiae* (e ancora, non solo quanto alla normativa). Il 'cammino sinodale' attualmente *in itinere* indetto dalla Conferenza Episcopale Tedesca nel dicembre 2019 *docet*. Si sono infatti tempestivamente rimediati, anche grazie al parere dell'interpellato Pontificio Consiglio per i testi legislativi, quelli che sono stati percepiti come 'deragliamenti' nel regolamento inizialmente prefissato²⁰⁸, sven-

²⁰⁶ Sono le parole di un canonista sacerdote, professore all'università cattolica del Congo, R. KAMANGALA KAMBA, *Attese africane per una eventuale revisione del Codice di diritto canonico*, in *Concilium*, LII (2016/5), p. 973: «In Africa, soprattutto nella chiesa, l'elaborazione delle norme del diritto e il ricorso al diritto sono spesso episodici, se non rapportati ai consigli, alle esortazioni e ad altri accomodamenti in forma amichevole. E, tuttavia, la migliore garanzia dei diritti sono le leggi e la loro applicazione in via giudiziaria. [...] Il diritto rivisto della chiesa dovrebbe perciò impegnare vescovi e conferenze episcopali a legiferare regolarmente – mediante decreti generali – in vista dell'ordine, della giustizia e della convivenza pacifica tra i fedeli, e tra questi e coloro che li governano».

²⁰⁷ J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 44, che continua nella pagina successiva: «Forse risulterà paradossale, ma la realtà è che molte delle funzioni che adesso sono svolte dagli organismi della Curia rispondono più a esigenze di stretta supplezza e di sussidiarietà (da parte dell'istanza superiore) che non a pretese di accentramento».

²⁰⁸ Come noto, il 1° dicembre 2019 è cominciato in Germania un 'cammino sinodale' della durata di due anni. Non ne posso trattare dettagliatamente in questa sede salvo riferire che è filtrato come le preoccupazioni insorte a Roma in ordine

tando anche tentativi di ‘scavalcare’ *contra legem* la *recognitio* della Sede Apostolica per le delibere da approvarsi da parte del *Synodale Weg* medesimo²⁰⁹: alcune delle quali, e su temi di rilievo considerati in una prospettiva ‘democratizzante’, virtualmente ‘cacofoniche’ rispetto alla disciplina comune – sinora – della Chiesa²¹⁰.

agli sviluppi di questa iniziativa abbiano altresì (FRANCESCO aveva già inviato il 29 giugno 2019 una *Lettera al popolo di Dio che è in Germania*, in *L'osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, p. 8, ma consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va) condotto la Congregazione per i vescovi a chiedere una valutazione al Pontificio Consiglio per i testi legislativi sulla bozza del «regolamento del *cammino sinodale*», trasmettendo la relativa risposta alla Conferenza Episcopale Tedesca «soprattutto per avere un valido orientamento per la stesura definitiva della summenzionata normativa» (Lettera del Prefetto della Congregazione per i vescovi M. OUELLET al presidente della Conferenza Episcopale Tedesca Reinhard Marx del 4 settembre 2019, Prot. N. 485/2019: tale lettera e la risposta del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI sono scaricabili in rete all'indirizzo https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2019/2019-09-04-Schreiben-Rom-mit-Anlage-ital-Original.pdf). I rilievi giuridici sollevati dal Pontificio Consiglio «riguardo allo statuto provvisorio del cosiddetto “cammino sinodale” che l'Episcopato tedesco insieme con il “Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi (ZDK)” (una rappresentanza dei laici) ha indetto per un periodo di due anni a partire dall'Avvento 2019» muovono, in generale, dalla necessaria conservazione dell'«unità tra Chiesa universale e particolare» che potrebbe risultare compromessa: ad avviso del dicastero, gli articoli contenuti nello statuto provvisorio, in particolare, contravengono in più punti (come ad esempio quanto all'assunzione delle decisioni e dunque al voto deliberativo) alla normativa del *Codex Iuris Canonici*, segnatamente ai canoni che disciplinano il concilio particolare. Il Pontificio Consiglio, tra l'altro, sottolinea ripetutamente l'importanza di una retta nozione di «sinodalità nella Chiesa, alla quale Papa Francesco si richiama sovente», che in questa prima versione delle norme statutarie sarebbe stata fraintesa (cfr. *Risposta* del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Prot. N. 16701/2019, 1° agosto 2019, consultabile all'indirizzo *internet* appena indicato).

²⁰⁹ Si veda la parte finale della citata *Risposta* del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI del 1° agosto 2019. Ricordo che gli statuti del ‘cammino sinodale’ sono stati successivamente ‘aggiustati’: cfr. la ricostruzione, con rinvio ad ulteriori fonti, di S. MAGISTER, *Francesco e lo scisma di Germania. Cronistoria di un incubo*, pubblicato *online* sul blog *Settimo cielo* il 19 febbraio 2020.

²¹⁰ I quattro ambiti che principalmente saranno oggetto di discussione e di deliberazione investono i poteri nella Chiesa, il sacerdozio, le donne e la morale sessuale. Si legge, ad esempio, nei documenti preparatori disponibili in tedesco sul sito ufficiale synodalerweg.de, e in italiano sulla rivista *Il regno. Documenti*, LXV (2020), pp. 158-192: «Nel cammino sinodale si deve discutere apertamente sui preti sposati e sull'accesso delle donne a questi ministeri, compreso il ministero or-

A conforto ulteriore, al fondo, che «il profilo giuridico riguarda anche la sostanza. La giuridicità non si trova solamente, come vorrebbe il normativismo giuridico di stampo positivistico, nell'adeguamento della forma esterna alla norma previa, ma nei diritti (sostanziali) delle persone e delle entità coinvolti in un determinato rapporto»²¹¹. In definitiva, come auspico sia affiorato dalle pagine precedenti in cui ho toccato, sia pur fuggevolmente, numerose tematiche canonistiche, omettere il vaglio preliminare da parte del dicastero *de legum textibus* ovvero della scienza giuridica che individui pecche e fragilità – riverbero di snodi alquanto pregnanti – degli atti normativi degli organismi episcopali come anche dei dicasteri curiali ma pure dello stesso legislatore supremo, pur non avendo di per sé efficacia irritante, è una carenza davvero grave, che non può non avere conseguenze: a volte anche con derive irreparabili, tra l'altro non relegate unicamente all'interno dell'ordinamento canonico, se solo si pensa alle connessioni spesso irresolubili del diritto della Chiesa con i diritti secolari.

Eppure, proprio con riferimento all'ambito appena scandagliato, se devo dar credito a quanto mi è giunto all'orecchio, nell'ultima

dinato. [...] /Per la designazione del vescovo vale il principio fondamentale della Chiesa antica: 'Ciò che riguarda tutti, deve anche essere deciso da tutti'. Per le consultazioni e le elezioni occorre una partecipazione qualificata obbligatoria non solo di chierici, ma di tutto il popolo di Dio appartenente a una Chiesa locale. [...] / La pianificazione familiare, anche con l'aiuto di mezzi artificiali di regolazione del concepimento, non rappresenta un atto ostile alla vita, ma sostiene il diritto di una coppia di decidere responsabilmente sul numero dei figli, sul distanziamento delle nascite e sul mezzo concreto di pianificazione familiare. /[...] esiste nei cattolici tedeschi una chiara tendenza a vedere il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e la loro parità di trattamento rispetto al matrimonio come un dettame della giustizia. [...] Se le relazioni nelle quali si vivono valori come amore, amicizia, affidabilità, fedeltà, dedizione reciproca meritano riconoscimento dal punto di vista morale, allora si deve riflettere anche su un riconoscimento liturgico delle stesse. [...] Molti pensano che sia giusto e positivo offrire un rito di benedizione anche a coppie omosessuali».

²¹¹ E. BAURA, *La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana. Commento all'art. 126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana*, cit., p. 797 (si tratta di un brano che ho già precedentemente citato in nota).

bozza della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* la previsione ancora contenuta nella prima secondo cui «I decreti generali emessi dagli organismi episcopali sono sottoposti a questo Ufficio da parte del dicastero, o dell'ufficio, o dell'organismo competente a concedere la *recognitio*, per essere esaminati sotto l'aspetto giuridico» – corrispondente all'art. 157 della Costituzione *Pastor bonus*²¹² – è scomparsa del tutto. Come appena sopra notato, non c'è troppo da stupirsi, alla luce ancora una volta di quanto appena illustrato circa gli orientamenti pontifici: ma neppure posso nascondere al riguardo le mie fondate preoccupazioni.

²¹² Secondo il cui dettato, lo ricordo, al Pontificio Consiglio 'devono essere sottoposti per la revisione da parte del dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l'aspetto giuridico'.

CAP. IV

PER UNO STATUTO DEL DICASTERO 'PROMOTORE, GARANTE E INTERPRETE DEL DIRITTO DELLA CHIESA'¹. LA VOCAZIONE DELLA CANONISTICA

1. *Quid iuris per il Consiglio/Ufficio per i testi legislativi? Uscire da un vicolo cieco*

Da quanto ho riepilogato, sia pur per *flashes* e quasi 'prendendo in ostaggio' lo 'sventurato' Pontificio Consiglio per i testi legislativi, in merito alla recente attività normativa ecclesiale estesa in disparatissimi settori emerge insomma un panorama alquanto frastagliato: segnato da un corteo ininterrotto di interventi² non raramente mal-

¹ BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Convegno di studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, 25 gennaio 2008, in *L'osservatore romano*, 26 gennaio 2008, p. 5.

² Sembrano invero molto lontane le preoccupazioni espresse nel 2007 da E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., pp. 20-21, anche in nota 19: «ciò che ora interessa rilevare è che il sistema legale canonico vigente si basa sulla tecnica della codificazione, tecnica che agevola la realizzazione dell'arte legislativa, ma che comporta, tra gli altri, il rischio, avvertito dalla canonistica contemporanea all'elaborazione del Codice del 1917, di irrigidire le norme, rendendole obsolete o inadeguate con il trascorrere del tempo. Ritengo, quindi, che nel momento attuale il pericolo più grave per il legislatore ecclesiastico non sia tanto quello di eccedere nei cambiamenti legislativi, quanto quello di lasciarsi trattenere dall'inerzia della codificazione o di considerare il Codice come norma rigida troppo difficile da modificare, al modo delle Costituzioni degli ordinamenti civili, quando in realtà la gran parte delle norme codiciali non hanno carattere costituzionale. È da ricordare peraltro che i codici civili che hanno perdurato per molto tempo hanno subito delle deroghe o aggiunte. Senz'altro, bisognerebbe assolutamente evitare, per motivi di chiarezza, l'operare modifiche al Codice mediante strumenti non adatti alla deroga delle leggi – come sarebbero le "interpretazioni autentiche" che in realtà modificano la legge –, potendo realizzare formalmente la riforma del Codice senza speciali difficoltà tecniche. [È da salutare con soddisfazione in questo

destri dal punto di vista giuridico, con testi pasticciati³, a volte strabici e necessitanti di raddrizzamenti, quindi seguiti da indicazioni applicative a loro volta frettolose, talora deroganti principi acquisiti e pacifici nei sistemi giuridici contemporanei. Senza dimenticare che ho volutamente glissato in questa sede sulle ‘smagliature’ relative alla, pur essenziale – *de essentia*⁴ –, promulgazione e pubblicazione delle norme⁵, alla loro *intitulatio* e ad altri profili formali, ma tutt’altro che oziosamente formalistici⁶ (i quali ultimi sono ovviamente fuori luogo nella Chiesa)⁷.

senso il m. pr. di Giovanni Paolo II, *Ad tuendam fidem*, del 18 maggio 1998 (...)]. Infatti, come si è riscontrato, recentemente le modifiche al *Codex Iuris Canonici* si sono moltiplicate, forse anche troppo.

³ Esigere testi legislativi correttamente formulati non è certo essere ‘eccessivamente legati al testo’ per riguardarlo come meri filologi o esegeti: cfr., per tutti, le considerazioni di E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, cit., p. 707 ss.

⁴ Anche qui mi permetto di rinviare a G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit., *passim*, specialmente p. 243 ss.

⁵ Cfr. anche G.P. MONTINI, «*Tres errores faciunt stilum*? La promulgazione delle leggi tra pubblicazioni e pubblicazione», in *Anuario argentino de derecho canónico*, XXIII (2017), specialmente p. 14 ss.

⁶ Osserva sinteticamente E. BAURA, *La potestà legislativa universale*, cit., p. 85: «dalla prassi della produzione normativa a livello universale emergono diversi punti problematici che, a mio avviso, andrebbero affrontati in ordine ad aggiornare alcuni usi alle esigenze formali del sistema normativo vigente e della chiarezza giuridica in generale. Va peraltro ricordato che non basta che la legge sia razionale, ma, come asseriva Sant’Isidoro di Siviglia in un testo raccolto dal Decreto di Graziano e commentato da San Tommaso, essa deve essere “manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem inconueniens contineat”. La doverosa chiarezza della legge si riferisce anzitutto alla stesura del testo legale stesso, che deve scegliere accuratamente le parole e le espressioni per non indurre in confusioni, ma riguarda anche altri aspetti formali che danno sicurezza ai destinatari: chi è l’autore della norma, di quale tipo di norma si tratta, quando è stata promulgata e quando entra in vigore, quali norme intende abrogare, e via di questo passo. È importante prendere consapevolezza del fatto che questi aspetti formali, per quanto tali, racchiudono esigenze di giustizia sostanziale: il rispetto della sicurezza giuridica dei fedeli, i quali hanno diritto a conoscere la normativa vigente con un minimo di certezza; il diritto dei fedeli di conoscere se l’autorità stia agendo dentro l’ambito delle sue competenze, onde evitare l’abuso di potere, ed altri diritti di questo tipo».

⁷ Cfr. le acute considerazioni su ‘sostanza’ e ‘forma’ di C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, cit., p. 15 ss.,

E se questa frastornante 'emergenza' della legislazione canonica, il cui avvio è invero anteriore al pontificato di Francesco, potrebbe al limite comprendersi quanto alla calamità degli abusi sessuali che va debellata ed estirpata 'senza se e senza ma' evitando ulteriori dilazioni, essa in altri ambiti lascia allibiti. Non si tratta, come giustamente bacchetta Bergoglio, di 'adesione superstiziosa ad alcuni strumenti scientifici'⁸. Al contrario, come sottolineato da molti ben più accreditati di me, disporre di una normativa formulata chiaramente e inappuntabilmente dal punto di vista tecnico, coerente alle altre norme dell'ordinamento, certa e dunque idoneamente promulgata e pubblicata, è un diritto dei fedeli sul quale non si può transigere: ne va, d'altro canto, della credibilità della Chiesa, essendo anche «il biglietto da visita che [...] esibisce al mondo esterno»⁹.

D'altronde, in generale, è noto e ho già ricordato come, per la sua centralità, «l'esercizio della funzione di legiferare venga solitamente riservato a titolari del potere specialmente qualificati»¹⁰, opportunamente fiancheggiati anche – seppur non solo, naturalmente – da specialisti e professionisti ferrati nella *iuris prudentia* e nella *iuris scientia* nel loro arduo discernimento: è proprio tale discernimento – e sappiamo quanto esso sia importante in questo pontificato – quale doverosa attività previa¹¹ che deve essere oggetto di cura scrupolosissima perché da esso sovente dipenderà la giustizia della *decisio*, il suo volgersi al bene comune che tenga conto «del rea-

ma invero in tutto il volume. Si vedano anche alcune riflessioni generali di A. PADOVANI, *Forma, ordine, bellezza. Variazioni su un tema*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, XXIV (2013), p. 62 ss.

⁸ Cfr. J.M. BERGOGLIO, *Nel cuore di ogni padre. Alle radici della mia spiritualità*, cit., p. 107.

⁹ R. TORES, *La rilevanza giuridica del diritto canonico*, in *Concilium*, LII (2016/5), p. 857.

¹⁰ E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 15; ID., *La potestà legislativa universale*, cit., rispettivamente p. 65, p. 67: «la funzione legislativa gode della considerazione di uno *status* di preminenza rispetto a quella di giudicare e di amministrare» e «compete a colui che "curam communitatis habet"».

¹¹ Cfr. alcune considerazioni generali di P. GHERRI, *Discernere e scegliere nella Chiesa*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014), pp. 373-404.

le e della verità»¹², ma anche la sua apertura orante al soffio dello Spirito Santo. Come autorevolmente si è scritto, al pari di tutte le «decisioni nel governo pastorale, è di vitale importanza che la stessa attività creatrice delle norme sia basata non su opzioni arbitrarie, bensì su scelte maturate in un processo di giusto discernimento»¹³: mentre, al riguardo, in questi ultimi tempi il *deficit* in tale momento cruciale è sembrato macroscopico. Un *deficit* talmente grave da sospingere talvolta alla domanda radicale se si sia dinanzi davvero a ‘epifanie’ del diritto canonico. Se infatti le disposizioni, redatte senza appropriata terminologia giuridica e coerenza all’ordinamento, creano dubbi e problemi invece di risolverli, disturbano, per dir così, la *tranquillitas ordinis* e vulnerano gravosamente diritti e aspettative dei fedeli, in esse finisce per mancare quella *rationabilitas* senza la quale la legge è *corruptela iuris*. Dunque le critiche – come quelle che ho espresso in queste pagine – si indirizzano non al diritto canonico *qua talis*¹⁴, ma ad una caricatura che ne usurpa il nome e ne imbratta, oltre che la storia preclara¹⁵, la dignità: compromettendo,

¹² A. IACCARINO, *Discernimento e pluralismo. Spunti di riflessione all’origine del senso della giustizia*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014), pp. 585-586.

¹³ P. ERDÖ, *Criteri di discernimento nell’attività normativa e di governo della Chiesa*, in *Folia theologica et canonica*, VI (2017), p. 66. Tale Autore, dopo avere ricordato che «Nel sistema canonico un elemento di discernimento del legislatore è senz’altro il rispetto delle modalità stabilite dal diritto stesso», e che «per la legittimità delle norme canoniche positive molto spesso risulta necessario un rapporto diretto con la realtà teologica della Chiesa e con quel deposito che può avere degli aspetti dogmatici, morali, liturgici e disciplinari» (*ivi*, p. 67), afferma: «Quali sono gli strumenti di una produzione normativa teologicamente autentica nella Chiesa? Prima di tutto bisogna tener presente, nel discernimento previo alla promulgazione delle norme, la *fede della Chiesa* nella sua completezza considerata alla luce del Magistero. Un altro criterio di rilevanza sia teologica che sociale è la *consultazione previa* che può essere richiesta anche espressamente per i diversi tipi di norme canoniche» (*ivi*, p. 68), soffermandosi in seguito ampiamente su tale consultazione a seconda dei «singoli tipi di norme», segnatamente sulle consultazioni effettuate dalla suprema autorità ecclesiastica (cfr. *ivi*, p. 69 ss.).

¹⁴ Rinvio, per tutti, alle belle pagine di C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 2000.

¹⁵ Alla luce della sua storia così C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIV (2017),

ad opera di legislatori materiali – fattori in concreto delle norme – alquanto incapaci e per loro colpa, l'autorevolezza del legislatore formale, che in virtù della sua autorità le promulga.

Le traversie del *Pontificium Consilium de legum textibus*, designato al *ministerium*¹⁶ volto a far sì che nella redazione dei provvedimenti normativi vi sia 'congruità con il diritto vigente e adeguatezza della forma giuridica'¹⁷, vanno ascritte e lette entro lo sfondo un poco tribolato che ho appena evocato. Così, le direttive del 2009 della Segreteria di Stato con cui si esortava e quasi ingiungeva il *check-up*, per così dire, e l'assenso previo da parte del nostro dicastero di qualsiasi testo che contenesse aspetti giuridici o si ricollegasse a norme del diritto vigente, paiono oggi tranquillamente disapplicate, o almeno derubricate.

n. 1, p. 251, enumera «i fattori specifici del diritto canonico»: «1) il suo ideale elevatissimo di giustizia, di pacificazione e di armonia tra gli uomini, fondato e derivato dal paradigma della giustizia divina, metro di misura ultimo che proprio il diritto canonico ha voluto porre a fondamento e ad apice della propria costruzione; /2) i valori etici sostanziali, legati alla centralità e singolarità della persona, al bene comune e alla verità: in sostanza, l'insistere sulla funzione sociale del diritto; /3) il modello di ordinamento o sistema giuridico dotato di caratteri singolari quali il nesso vivente, dinamico, produttivo con la società ecclesiale; la coestensione all'orizzonte dell'uomo e, virtualmente, dell'umanità; la sua complessa articolazione nelle fonti, l'interna coesione e unità organica; la flessibilità della norma e dei suoi istituti; il dinamismo interno e la capacità di adattamento della sua forma storica alla sua inattuabile sostanza; /4) le soluzioni tecniche dei problemi più difficili e raffinati, soluzioni, talvolta antesignane di quelle adoperate dal diritto secolare; /5) le strategie politiche di penetrazione lenta e differenziata nel tessuto delle civiltà e nei cuori delle persone».

¹⁶ Cfr. quanto osservava T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., pp. 37-38.

¹⁷ In questi termini F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 17; ID., *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2009], cit., p. 208: «dobbiamo [...] riconoscere che l'attività di redazione di un testo normativo da parte del Pontificio Consiglio risulta particolarmente qualificata. E ciò per l'ovvio motivo della competenza scientifica e tecnica, istituzionalmente specifica del Dicastero in questione e non necessariamente propria di altri organismi di curia».

E se negli anni precedenti, all'alba del terzo Millennio, ci si rammaricava che il Pontificio Consiglio non venisse inderogabilmente interpellato segnatamente dagli altri dicasteri – ancora oggi, come si è riscontrato, protervamente indocili ai controlli – «al fine di porre rimedio a quella sorta di “giungla” di produzione normativa della Curia ridonando a questo campo la necessaria esemplarità»¹⁸, ora la ‘giungla’ si è propagata fino a sfiorare il legislatore supremo, anche allorquando si spinge a manipolare il *Codex Iuris Canonici*. La serena circumnavigazione del Palazzo delle Congregazioni, ‘boicottando’ la verifica giuridica, non è più strana o eversiva, ma è divenuta un’abitudine emulata: sì che l’obbligatorietà¹⁹ del *placet* del Pontificio Consiglio è piombata nell’oblio. Assecondando, d’altro canto, un piano scosceso più generale: così tutte le funzioni eterogenee condensabili sotto il ‘cappello’ del supporto tecnico-giuridico che il Pontificio

¹⁸ Questo il discorso conclusivo del saggio di G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 178: «La competenza in ambito di legislazione ecclesiale comporta non solo la convenienza ma anche la necessità che tra il Consiglio e tutti gli altri organismi della Curia e degli organismi episcopali si instauri una permanente collaborazione. Esigere che sempre, prima di emanare una normativa da parte della Santa Sede venga interpellato in merito il Consiglio, è garanzia di uniformità di indirizzo e di certezza del diritto. In questo ambito riteniamo che il Consiglio debba essere valorizzato anche al fine di porre rimedio a quella sorta di “giungla” di produzione normativa della Curia ridonando a questo campo la necessaria esemplarità». Come già ricordato, l'Autore lamentava più in generale che «Dalla lettura [...] delle questioni sottoposte ad esame e pubblicate nella rivista del Consiglio si deduce che alcuni documenti di natura strettamente legislativa o disciplinare non vengono neppure sottoposti all'esame del Consiglio» (*ivi*, p. 173).

¹⁹ Congetturava che il parere preventivo del Pontificio Consiglio fosse non solo obbligatorio ma altresì vincolante con riferimento ai testi normativi dei dicasteri ovvero alla concessione della *recognitio* quanto ai decreti generali degli organismi episcopali M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., p. 26 ss. Invece, per E. BAURA, *La funzione consultiva nella Chiesa*, cit., p. 124: «Il parere del Pontificio Consiglio, anche quando esso è obbligatorio, non è mai vincolante». Come già emerso, mi sembra questa l'opinione preferibile, pure atteso che «I casi concreti di parere vincolante sono [...] solo limitati al Diritto canonico e occorre che siano esplicitamente segnalati dalla legge. Presunzione generale, invece, è il carattere non vincolante dei pareri consultivi nella Chiesa» (J.I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, cit., p. 146).

Consiglio ha adempiuto con zelo e laboriosità specialmente sotto la presidenza del cardinale Herranz si sono erose e sono notevolmente calate di peso in un dimagrimento sempre più palpabile; e la 'dieta' non sembra ancora finita, seppure non preordinata, ma procedente a singhiozzo, oltreché in sordina ed in maniera estemporanea.

Peraltro il cambiamento sopraggiunto non è in alcun modo riconosciuto ed attestato apertamente, al contrario viene mascherato o sminuito: e abbiamo visto come pure la prima bozza di cui si dispone della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* 'fotografi' l'«Ufficio per i Testi Legislativi» con 'fattezze' non più aderenti a quelle effettive. Senza qui scivolare nel rimprovero troppo arcigno secondo cui «Come spesso capita nel pontificato di Francesco, grandi cambiamenti nello stile s'accompagnano per quanto riguarda il contenuto a cambiamenti di dettaglio che vanno dallo scarno all'enigmatico»²⁰, sicuramente, però, dalle norme della Costituzione Apostolica in incubazione non si evince quel decremento delle 'classiche' incombenze del Pontificio Consiglio per i testi legislativi che ho cercato di ripercorrere sobriamente: ma soprattutto, e qui sta il vero problema, non si predispone nulla per quel 'rilancio' del diritto che è invece oltremodo improcrastinabile. Perché se rispondessero al vero le indiscrezioni secondo le quali nello schema che ha seguito di pochi mesi quello cui ho più volte fatto riferimento nel corso di questo lavoro si fosse infine preso atto – impietosamente ma pragmaticamente – del progressivo demansionamento del dicastero²¹, senza tuttavia farsi carico di una rivitalizzazione di tale orga-

²⁰ L. WIEGELMAN, *Un'analisi della bozza inedita della Praedicate Evangelium di papa Francesco*, cit., p. 584, il quale pure osserva, in coerenza a quanto ho anche sopra rilevato: «L'esistenza di un vuoto, a volte, fra la prosa ambiziosa del Preambolo e la realtà oggettiva appare significativamente evidente già ora nella dirittura di arrivo di *Praedicate Evangelium*. La stessa rielaborazione della bozza attualmente esistente dovrebbe essere un primo assaggio di quello spirito sinodale che gli autori della bozza chiedono a più riprese».

²¹ Questo sarebbe il testo dei tre articoli dedicati all'«Ufficio per i Testi Legislativi» (il primo menzionato tra gli «Uffici») nella seconda bozza del 2019: «Art. 214 /L'Ufficio garantisce l'interpretazione autentica dei testi legislativi e offre assistenza per la loro corretta applicazione. Suo compito è assistere il Sommo Pon-

nismo e, con esso, del ruolo del diritto nella Chiesa, allora bisogna davvero allarmarsi.

Non si tratta infatti di rimpiangere nostalgicamente e di voler ostinatamente risuscitare l'‘apogeo’ decantato dal cardinale Heranz, il quale, con quei tratti caratteristici, è irripetibile. Per converso, come ho già asserito, occorre, deponendo ipocrisie e finzioni, prendere atto del rivolgimento avvenuto e dei non lievi inconvenienti cui si deve senza ritardi provvedere con salutari antidoti: inconvenienti a detrimento non di un'eterea e impalpabile impeccabilità dello *ius Ecclesiae*, ma a nocimento dei diritti dei *christifideles* cui le norme sono indirizzate. Non mi stancherò mai di proclamare, contro denigratori o epigoni di un giuspositivismo di ritorno, che lo *ius Ecclesiae* non è algida sovrastruttura vessatoria, non è un *monstrum* legalistico. E l'ineccepibile formulazione tecnica delle norme non è paludato nominalismo, esibizione o, peggio, asservimento ad un gergo esoterico, occulto ed elitario: ma presidio della *iustitia* che in esse, con *recta ratio*, va trasfusa e ne deve brillare. Respingendo altresì concezioni del diritto canonico in chiave prettamente utilitarista da azzeccarbugli, ovvero riduttivamente strumentale, senza consistenza ‘metafisica’ e senza alcun riferimento alla *veritas* delle istituzioni ed alle esigenze delle persone: sono queste ultime, per converso, che vanno presidiate e non le elucubrazioni di un'astratta e fantomatica ‘dottrina’, né, tanto meno, la glaciale purezza di inflessibili protocolli normativi. L'attenzione alle norme e l'impostazione giuridica *stricto sensu*²² non significano affatto assecondare ca-

tefice quale Supremo Legislatore. /Art. 215 /L'Ufficio assiste i dicasteri, gli organismi e gli uffici della Curia romana esaminando i testi normativi da questi prodotti, così da garantire che i decreti generali esecutivi e le istruzioni che intendono promulgare siano conformi alle prescrizioni della legge universale vigente e redatti nella dovuta forma giuridica. /Art. 216 /L'Ufficio collabora con le Università nella promozione dello studio del Diritto canonico per una corretta interpretazione dei testi legislativi».

²² L'«equivoco secondo cui ogni impostazione giuridica *stricto sensu* presuppone o comporta necessariamente (quasi “fatalisticamente”) il positivismo, sia nell'ambito canonistico sia in quello civilistico» è stato largamente oppugnato da J. LLOBELL: la citazione è tratta dal saggio *I principi del processo canonico: aporia,*

parbiamente la curvatura positivistica ed onnilegalistica o arroccarsi nella degenerazione di certo normativismo ecclesiale che certo va ricusato, ma che spesso però oggi esiste solo nelle demonizzazioni, invero oramai stereotipate e conformistiche, di chi sprezzantemente lo aborre, annegando peraltro nell'inconsistenza di stantii *clichés*.

Del pari occorre reagire con sdegno allo stravolgimento delle parole di Papa Francesco da parte di chi vorrebbe – davvero, e incredibilmente, per l'ennesima volta²³ – contrapporre schizofrenicamente la pastorale al diritto, la *caritas* alla giustizia, così come l'*oikonomía* all'*akribéia*, veicolando una visione del tutto deformata dello *ius Ecclesiae*, come se esso frapponesse lacci o intralci alla carità, precetto cristiano per antonomasia: una precomprensione negativa falsa e fuorviante del diritto purtroppo radicata anche nel comune sentire del popolo di Dio²⁴ e che va finalmente divelta. Infatti, non esistono né misericordia ingiusta né giustizia immisericordiosa, il diritto e la pastorale non possono che procedere appaiati: su questo San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno vergato pagine bellissime, sovente sprofondate nell'amnesia. Ugualmente Papa Bergoglio, che, nella presentazione degli auguri natalizi della Curia romana del 2015, proprio evocando la Lettera Enciclica di Papa Ratzinger *Caritas in veritate*²⁵, ha con la consueta mordacità affermato: «la

mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale, in *Il diritto ecclesiastico*, CVII (1996), I, pp. 125-143.

²³ Su questo falso dilemma tra diritto e pastorale, derivante da un'errata concezione o del diritto o della pastorale, GIOVANNI PAOLO II si è ripetutamente pronunciato, anche seccamente: «non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico» (*Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII [1990], p. 874).

²⁴ Cfr. le interessanti riflessioni di C.R.M. REDAELLI, *Il Codice e la Chiesa: attualità di una relazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXX (2017), p. 200 ss. Tale errata concezione del diritto canonico non è presente solo nel popolo di Dio ma in molti «acteurs ecclésiaux»: cfr. alcune condivisibili riflessioni di P. TOXÉ, *Quel principe de légalité en droit canonique?*, cit., specialmente p. 234 ss.

²⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI (2009), p. 641 ss., n. 2: 'Sono consapevole degli sviamenti e degli svuotamenti di senso a cui la carità è andata e va incontro, con il conseguente rischio di fraintenderla, di estrometterla dal vissuto etico e, in ogni caso, di impedirne la corretta valorizzazione. In ambito sociale, giuridico, cultura-

carità senza verità diventa ideologia del buonismo distruttivo e la verità senza carità diventa “giudiziarismo” cieco»²⁶. Contro chi ironizza o si prende beffe dei giuristi e della capacità del diritto a risolvere problemi e dirimere conflitti va replicato, con il teologo Joseph Ratzinger, che «La denigrazione del diritto non è mai ed in nessun modo al servizio della libertà, ma è sempre uno strumento della dittatura. La eliminazione del diritto è disprezzo dell'uomo: ove non vi è diritto non vi è libertà»: e che «Ove non vi è un diritto, anche l'amore perde il suo ambiente vitale»²⁷.

le, politico, economico, ossia nei contesti più esposti a tale pericolo, ne viene dichiarata facilmente l'irrelevanza a interpretare e a dirigere le responsabilità morali. Di qui il bisogno di coniugare la carità con la verità non solo nella direzione, segnata da san Paolo, della “*veritas in caritate*” (Ef 4,15), ma anche in quella, inversa e complementare, della “*caritas in veritate*”. La verità va cercata, trovata ed espressa nell’“economia” della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità. In questo modo non avremo solo reso un servizio alla carità, illuminata dalla verità, ma avremo anche contribuito ad accreditare la verità, mostrandone il potere di autenticazione e di persuasione nel concreto del vivere sociale. Cosa, questa, di non poco conto oggi, in un contesto sociale e culturale che relativizza la verità, diventando spesso di essa incurante e ad essa restio’.

²⁶ FRANCESCO, *Presentazione degli auguri natalizi della Curia romana*, 21 dicembre 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), p. 39.

²⁷ J. RATZINGER, *Lectio doctoralis*, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, la prima citazione è a p. 13, ove poco prima Ratzinger aveva ricordato: «L'ironizzazione del diritto apparteneva per altro ai fondamenti del nazionalsocialismo (non conosco sufficientemente la situazione per quanto riguarda il fascismo italiano). Nei cosiddetti “anni della lotta” il diritto fu molto consapevolmente calpestato e contrapposto al cosiddetto sano sentimento popolare. Successivamente il “*Führer*” fu dichiarato come l'unica fonte del diritto»; e in seguito conclude: «La Chiesa deve fare un esame di coscienza sulle spinte distruttive del diritto, che hanno avuto origine da interpretazioni unilaterali della sua fede e hanno contribuito a determinare la storia di questo secolo. Il suo messaggio supera l'ambito della semplice ragione e rinvia a nuove dimensioni della libertà e della comunione. Ma la fede nel Creatore e nella sua creazione è inseparabilmente congiunta con la fede nel Redentore e nella redenzione. La redenzione non dissolve la creazione ed il suo ordine, ma al contrario ci restituisce la possibilità di percepire la voce del Creatore nella sua creazione e così di comprendere meglio i fondamenti del diritto. Metafisica e fede, natura e grazia, legge e vangelo non si oppongono, ma sono intimamente legati. L'amore cristiano, come lo propone il discorso della montagna, non può mai divenire fondamento di un diritto statale. Esso va molto al di là ed è realizzabile almeno embrionalmente solo nella fede. Ma esso non è contro la

L'inerzia coatta del Pontificio Consiglio/Ufficio per i testi legislativi non è fisiologica, *ex adverso* è fomite di disfunzioni ferali: con esso rischiano di finire in soffitta la *sapientia iuris* e la 'sana', *rationalis* 'giuridicità'²⁸ che non sono ridondanti orpelli cui si possa abdicare senza respiscenze: sono, al contrario, 'gioielli di famiglia' da non sciupare e neppure temporaneamente ipotecare. Come ho illustrato nelle pagine che precedono, la formulazione tecnicamente scorretta delle norme cagiona confusione e dunque iniquità, con conseguenze disastrose sul bene comune, sull'ordinato svolgersi della comunione ecclesiale, sui diritti e i doveri dei fedeli di essere ben governati e di conoscere la loro situazione giuridica: effetti micidiali che, certo non 'dolosamente' voluti e perseguiti²⁹, promanano

creazione ed il suo diritto, bensì si fonda su di esso. Ove non vi è un diritto, anche l'amore perde il suo ambiente vitale. La fede cristiana rispetta la natura propria dello Stato, soprattutto dello Stato di una società pluralista, ma sente anche la sua responsabilità affinché i fondamenti del diritto continuino a rimanere visibili e lo Stato non sia privo di orientamenti, esposto soltanto al gioco di correnti mutevoli. Poiché in questo senso, pur con tutte le distinzioni fra ragione e fede, fra diritto statale da elaborare con l'aiuto della ragione e struttura vitale della Chiesa, tuttavia entrambi gli ordinamenti sono in una relazione reciproca ed hanno una responsabilità l'uno per l'altro, questo dottorato onorifico è per me allo stesso tempo occasione di gratitudine e richiamo ad un impegno nel mio lavoro» (*ivi*, p. 14). La *Lectio doctoralis* era stata tenuta in occasione del conferimento della laurea *honoris causa* da parte della facoltà di giurisprudenza della Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma.

²⁸ Cfr. H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 689.

²⁹ Molto critico il giudizio sull'attività normativa del regnante Papa di G.B. VARNIER, *L'insegnamento delle scienze ecclesiasticistiche tra mali antichi e mali nuovi: un confronto ma senza scontri*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 7/2017, 27 febbraio – 5 giugno 2017, il quale, dopo avere asserito a p. 5: «Purtroppo ogni parabola ascensionale dopo aver raggiunto il vertice lascia inevitabilmente spazio alla curva discendente. Così il diritto della Chiesa, nonostante la nuova codificazione, iniziò a perdere quel modello di positività giuridica che raggiunse con il Codice pio-benedettino e ormai sembra sfaldarsi a seguito dei recenti interventi riformatori», conclude che il diritto canonico vigente «è oggetto di distruzione da parte dell'attuale pontefice» (*ivi*, p. 10). Severo anche il giudizio sull'«opera riformatrice di papa Francesco» di A. ZANOTTI, *A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, *ivi*, n. 2/2017, 23 gennaio 2017, p. 9 ss. Riassume in generale lo «scontro serrato» dei giudizi contrastanti sulla figura e l'attività di Papa Francesco A. MANTINEO, *Il Papa venuto dalla "fine del mondo" per la Chiesa del terzo millen-*

da insipienza e superficialità le quali tuttavia fanno torto all'epopea pluricentenaria dello *ius canonicum*. Per questo il ruolo di questo organismo centrale non ha succedanei e non può essere obnubilato: anzi va riaffermato senza renitenze quale «promotore, garante e interprete del diritto della Chiesa»³⁰, secondo una tripartizione di Benedetto XVI entro la quale possono assemblarsi tutte le funzioni da esso espletate nel tempo. Ma, affinché questa non rimanga un'apologetica petizione di principio, esso va fortificato con una 'ristrutturazione' che sia proporzionata da un lato alla fundamentalità del suo *ministerium* a salvaguardia di un diritto ecclesiale sempre più adattato e foggiato sul popolo di Dio pellegrinante nella storia: dall'altro ad un mondo – più che globalizzato – sempre più 'immane', ininterrottamente mutevole, strabliantemente policromo. E che, come invero l'attuale Vicario di Cristo ha intuito, non può essere retto e amministrato verticalmente e accentratamente dalla Città Eterna.

Ho parlato non a caso di 'ristrutturazione': non si deve infatti attuare chissà quale 'riforma' miracolosa o boriosamente contrabbandata come tale. È d'uopo, invece, rivedere, e non fittiziamente, metodologie e procedure di lavoro³¹ nel senso, in particolare, di una «collegialità come sistema di lavoro e di adozione di provvedimenti»³².

nio, in *Il Papa venuto dalla "fine del mondo" per la Chiesa del terzo millennio*, a cura di Id., L.M. GUZZO, Wolters Kluwer S.r.l., Milano, 2020, p. 1 ss.

³⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Convegno di studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, 25 gennaio 2008, cit., p. 5.

³¹ Da condividere le considerazioni di J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 44, su come «i problemi sottostanti le richieste di riforma abbiano a che vedere solo parzialmente con la struttura organizzativa, e come la stessa struttura possa funzionare diversamente quando se ne cambiano "metodologie" e "procedure di lavoro"».

³² J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 46, alle cui ampie riflessioni in ordine all'obiettivo di «Rispecchiare l'immagine di Chiesa come comunione ed esigenze di sinodalità» rinvio; l'Autore, pur riferendosi segnatamente ai rapporti tra vescovo di Roma e vescovi del mondo, ipotizza procedure di gestione che «consentano l'intervento ordinato di quanti, senza dover essere radunati nello stesso posto, siano chiamati a intervenire» anche «attraverso i sistemi di comunicazione che oggi sono possibili» (*ivi*, p. 47). Interessanti, in particolare in riferimento a quanto osserverò più oltre nel testo, le asserzioni dell'Auto-

E prima ancora riconoscere debolezze e limiti della situazione attuale. Riproporre infatti nella radiografia dell'Ufficio uno scheletro nel frattempo alteratosi non solo è vanamente inconcludente, ma – mi pare chiaro da quanto sin qui, sia pur fuggacemente, esposto alla luce degli eventi susseguitisi in questo lustro – ambisce ad obiettivi del tutto non proporzionati rispetto a quella che sembra lentamente stagliarsi come la volontà dell'attuale successore di Pietro³³, il quale imbraccia il timone della nave e deve essere fiduciosamente assecondato. Obiettivi, tra l'altro, ad oggi troppo pretenziosi: segnatamente sproporzionati al 'paesaggio universale' oramai trasmutato³⁴. Confidare infatti in uno sparuto gruppo di una decina di canonisti, per quanto volenterosi e per quanto pilotati egregiamente, che risiedendo nell'Urbe 'gestiscono' l'aggrovigliata e sempre più colossale matassa del diritto ecclesiale in tutte le sue propaggini più remote e in tutte le sue mutevoli correlazioni con i diritti secolari³⁵, in tut-

re in merito al necessario rinnovamento dei metodi di gestione nella Curia romana all'insegna del «coordinamento e lavoro in équipe» (*ivi*, p. 50 ss.).

³³ Precisa A. PERLASCA, *L'interpretazione autentica della legge: alcune esemplificazioni*, in *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica*, cit., pp. 181-182: «L'espressione *mens legislatoris* [...] è ambigua e deve, quindi, essere assunta con estrema cautela. Essa, di fatto, può significare *intenzione del legislatore* e, in questo caso, non è criterio di interpretazione ma fine dell'interpretazione stessa; oppure, come nel can. 17, può significare *mentalità del legislatore* nel senso di stile abituale di governo e, in questo caso, è criterio di interpretazione. La *mens legislatoris* secondo quest'ultimo significato [...] si ricava in base ad elementi oggettivi, quali possono essere le leggi e l'insieme degli insegnamenti e degli atti di governo di un Pontefice, e che caratterizzano stilisticamente un pontificato». Per converso su cosa debba intendersi per *voluntas legislatoris* cfr. G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., pp. 163-164. Nel testo il termine volontà è usato genericamente.

³⁴ Scrive H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 689: «Le attuali condizioni socio-culturali generali sono profondamente diverse da quelle esistenti al tempo della prima codificazione: tecnologia informatica e digitalizzazione, grandi migrazioni, globalizzazione, individualismo, mobilità delle persone, crescente pluralismo della società – che non lascia indenne la Chiesa –, sono alcuni fattori che influenzano in modo permanente le possibilità d'azione e le condizioni d'efficacia della Chiesa e pongono di conseguenza il diritto canonico di fronte ad una molteplicità di nuove sfide».

³⁵ Anche M. GRAULICH, in *La Curia Romana e l'urgenza di assicurare consultazioni reali e non solo formali*, Intervista di L. GEROSA a M. GRAULICH, cit., p. 51, riconosce che «I collaboratori della Curia – anche i più dotti – non sanno tutto e

ta franchezza, mi sembra un castello in aria che farebbe sorridere se non fosse molto preoccupante. Alcune quanto meno mediocri *performances* degli ultimi anni, certo favorite dalla babele ingovernabile che si era diffusa, sono tuttavia sigillo di veridicità di quanto esposto; e così lo è l'oramai leggendaria, perché iperbolicamente infinita, revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico di cui ho riferito, condotta con criteri certamente scientifici ma forse arcaici, e comunque in perenne ed ansimante inseguimento dei cambiamenti. E questo vale anche se episodicamente l'*équipe* si allarga cooptando qualche altro canonista, di solito, per maggiore comodità e minore dispendio (la *spending review* vaticana), anch'egli dimorante a Roma: comunque piccoli numeri per un'opera giuridica sempre più complessa e gigantesca, anche perché gremita di briosi e straripanti particolarismi giuridici, del tutto incomparabile sotto molti lati a quella di cui sono gravati gli ordinamenti statuali.

Tra l'altro, mi sembra che tale disincantata constatazione faccia capolino nella stessa bozza di *Praedicate Evangelium* laddove assennatamente, già dal primo articolo consacrato all'«Ufficio per i Testi Legislativi», si prevede: «Avendo a disposizione personale adeguatamente formato e competente in materia, e rimanendo in contatto con Canonisti esperti nei vari Paesi, promuove la comprensione e l'accoglienza della legge della Chiesa»³⁶. Seppure il termine 'contatto' non sia troppo appagante, implicando in qualche modo la facoltatività e la provvisorietà di quella 'rete connettiva' che dovrà invece essere stabile, ben orchestrata, con ingranaggi ben lubrificati: e augurandosi che il ricorso ai 'Canonisti esperti nei vari Paesi' non valga *solo* per la 'promozione e l'accoglienza della legge' ma anzitutto per la sua ben ponderata preparazione.

non hanno una ricetta per tutte le situazioni possibili ed immaginabili», e come si richiama «una grande umiltà e una grande pazienza».

³⁶ Invero nella seconda bozza del 2019 pare che questa previsione non compaia più, stabilendosi unicamente, come ho già riportato: «Art. 216 /L'Ufficio collabora con le Università nella promozione dello studio del Diritto canonico per una corretta interpretazione dei testi legislativi».

2. *Una canonistica in crisi*

Prima di proseguire oltre, occorre spendere qualche parola sulla canonistica contemporanea: perché giustamente mi si potrebbe eccepire che non si risolve la crisi del *Pontificium Consilium de legum textibus*, e, con esso, dello *ius Ecclesiae*, anche con l'appello – come si vedrà – ad una scienza canonistica che nondimeno molti denunciano lingua esanime, pur'essa in crisi³⁷. Perché la crisi di due crisi, detto con un bisticcio di parole, parrebbe poter creare unicamente un tracollo³⁸.

E che la canonistica sperimenti un periodo di crisi è emerso già ripetutamente non solo nelle pagine precedenti, nell'associazione peraltro alle grame sorti del Pontificio Consiglio: ma è stato largamente disaminato da alcuni degli stessi cultori dello *ius canonicum*. Per quanto mi concerne, se per un versante sono assai meno apoditticamente pessimista rispetto a certi catastrofistici scenari³⁹, per l'altro mi dissocio rispetto alle euforie di chi, tra la dabbenaggine e il fanatismo, vorrebbe risolvere i problemi sventolando qualche motto *à la page*, quasi dei 'mantra', nella Chiesa odierna. Ma soprattutto penso che, se lo *status* attuale non è spuntato nell'attimo di un mattino (lo ho ripetutamente sottolineato in queste pagine), certe retrodatazioni troppo risalenti siano sinceramente del tutto fuori luogo: in un mondo, come anche in precedenza si è osservato, che turbina forsennatamente, abbuaiando senza alcun rincrescimento anche solo la memoria dell'altro ieri.

Comunque sia, molteplici e diversificate sono probabilmente le cause, remote e specialmente – per quanto appena detto – prossime,

³⁷ Da ultimo, per M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 2, «emerge il disagio e la pena del giurista ecclesiale a fronte del poco apprezzamento e rilievo dell'apporto canonistico nel panorama contemporaneo».

³⁸ Si veda recentemente il bellissimo discorso sul significato della crisi di FRANCESCO, *Udienza alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 21 dicembre 2020, cit., pp. 2-4.

³⁹ Ho cercato di evidenziare ottimisticamente le potenzialità del diritto canonico in G. BONI, *Una disciplina in significativo sviluppo. Un giro d'orizzonte sulle monografie canonistiche pubblicate dal 2012*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXII (2015), n. 2, p. 254 ss.

anzitutto di una palesemente recessiva appetibilità degli studi canonistici: di cui il segnale più eclatante si rinviene, per lo meno per i 'giuristi secolari', nell'incontestabile drammatica diminuzione⁴⁰ delle cattedre nelle università statali⁴¹. Cattedre un tempo numerose perché, ad esempio in Italia⁴², istituite, in ogni Ateneo, non solo presso tutte le 'facoltà' di giurisprudenza ma anche presso altre 'limitrofe', come scienze politiche: e ricoperte da personaggi di grande tempra e di alto livello intellettuale, sovente protagonisti delle stagioni accademiche, pubbliche e politiche del loro tempo, la cui fama si rifletteva sulla materia che insegnavano, ponendola al cuore del dibattito scientifico⁴³ e

⁴⁰ Cfr. H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo Millennio*, cit., p. 212 ss.; G. FELICIANI, *Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche*, in *L'insegnamento del diritto canonico*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa Edizioni, Milano, 2014, p. 132, quanto all'Italia, la cui situazione è certo migliore rispetto ad altri Stati, notava: «Le prospettive dell'insegnamento del diritto canonico nelle università pubbliche italiane non appaiono incoraggianti». Attualmente, per quando concerne l'*Alma Mater Studiorum* nella quale insegno, la situazione mi pare invece incoraggiante: sono stati istituiti sia nella sede di Bologna sia nella sede di Ravenna del dipartimento di scienze giuridiche, oltre ai corsi semiobbligatori (da selezionare obbligatoriamente tra una rosa di tre insegnamenti) di Diritto ecclesiastico e Diritto ecclesiastico italiano e comparato, i corsi, anch'essi semiobbligatori, di Diritto canonico. Oltre poi al corso di Storia del diritto canonico, sono previsti tra le attività formative a scelta dello studente i corsi di Analisi comparata dei diritti a base religiosa, di Matrimonio e famiglia tra diritti religiosi e diritti statali e di Beni culturali ecclesiastici: all'interno dei quali un'ampia parte è riservata alla disciplina canonica relativa ai temi *de quibus*. Risultano inoltre istituiti gli insegnamenti di Diritto delle religioni e di Religions in national and international law presso il dipartimento di scienze politiche e sociali di Bologna, nonché di Diritto dei beni culturali presso il dipartimento di beni culturali di Ravenna, assegnati a docenti del settore scientifico-disciplinare Diritto ecclesiastico e canonico.

⁴¹ Mi sono soffermata su alcune delle possibili cause in G. BONI, *Una disciplina in significativo sviluppo. Un giro d'orizzonte sulle monografie canonistiche pubblicate dal 2012*, cit., p. 253 ss.

⁴² Osserva peraltro in generale H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 688: «Merita una particolare menzione la presenza ormai solo residuale (per esempio come materia facoltativa) del diritto canonico in facoltà giuridiche statali in parecchi paesi, una chiara prova del fatto che il diritto canonico è stato per secoli un fattore integrante di un'unica cultura giuridica europea».

⁴³ Sulla reintroduzione di un insegnamento di diritto canonico nelle università italiane a metà degli anni Venti del secolo scorso e sull'impostazione metodo-

dell'offerta didattica, come oggi la si denomina. E questo a prescindere dalle loro afferenze, ovvero da quel *sentire cum Ecclesia* o no – secondo quanto allora si intendeva⁴⁴ – che pure fu oggetto di fervente scontro ideologico: anzi proprio da queste frizzanti e sempre stimolanti contrapposizioni, principalmente su epistemologia e metodologia della scienza canonistica, la disciplina traeva un portentoso combustibile. Poi le generazioni si sono succedute e, forse, l'incantesimo si è rotto: certamente, d'altronde, la mancanza di veri maestri non può che indurre l'inopia di giovani allievi che non si limitino a farfugliare qualche balbettio canonistico, attratti poi dal canto delle sirene di nuovi territori da esplorare.

logica dei docenti più rappresentativi cfr., per tutti, G. FELICIANI, *Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche*, cit., p. 116 ss. L'Autore rievoca anche il vivace confronto dialettico che si accese al III Congresso internazionale di diritto canonico del 1976 tra la 'scuola italiana' e la posizione di chi invece sosteneva una «impostazione che riconosceva nel metodo teologico il fondamento di una teoria generale canonica» (*ivi*, p. 125); e conclude come «a ben guardare, la differenza tra la scuola italiana e quella di Corecco non sia poi così abissale come si vorrebbe far credere. Del resto alcune formule utilizzate dai fautori delle diverse tesi per sintetizzare il loro pensiero appaiono, almeno nei termini adottati, tutt'altro che inconciliabili. Riesce infatti difficile comprendere quale radicale differenza vi sia tra il descrivere il diritto canonico come "un sistema di norme giuridiche impostato, retto e dominato da un complesso di principi e precetti teologici" e il definirlo come "il modo giuridico della teologicità", tra l'affermare che è *unicum* nel campo del diritto, e il sostenere che è analogico, cioè diverso da quello secolare. [...] alla luce di tutte le precedenti considerazioni sembra doversi auspicare, per quanto concerne la nostra materia nelle pubbliche università della penisola, non tanto la tutela dei principi essenziali della scuola italiana, quanto l'impegno in un dialogo sempre più intenso con altre esperienze canonistiche al fine di un arricchimento culturale e di un affinamento metodologico» (*ivi*, pp. 127-128). Per converso rinvio altresì alla sintesi che ho delineato in G. BONI, *Le scuole del diritto canonico*, in G. DALLA TORRE, G. BONI, *Conoscere il diritto canonico*, Edizioni Studium, Roma, ristampa, 2009, p. 105 ss., con ulteriori riferimenti dottrinali.

⁴⁴ Notissimo tale dibattito: lo riprende, citando e illustrando le diverse opinioni, L. ZANNOTTI, *La Chiesa e il principio di autorità: una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 10 ss. Differente la prospettiva di P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, cit., p. 84 ss., p. 115 ss., che distingue la figura del 'giurista ecclesiale' dal 'semplice "canonista" (eventualmente a-ecclesiale)'. Ovviamente la questione meriterebbe ben altra e più ampia trattazione, qui impossibile.

Non è questa la sede neppure per riassumere sinotticamente le eziologie della contemporanea *impasse* così come scandagliate da chi si è accinto a questo ingrato ed amaro ma inevitabile ‘esame clinico’⁴⁵: per fortuna non ancora disfattisticamente ‘necroscopico’. E neanche per sintetizzare le terapie, più o meno invasive, che si sono prospettate e delle posologie farmacologiche individuate, la determinazione, cioè, delle dosi e delle modalità di somministrazione dei medicinali. Tutte, va notato, interessanti e spesso inoppugnabili, sulle quali peraltro non mi dilungo, rinviando ai canonisti che se ne sono fatti araldi. Alcuni dei quali – e, senza piaggerie, fra gli studiosi oggi più autorevoli che meritano di essere ascoltati – intravedono la possibilità di poter raggiungere la luce alla fine del tunnel soprattutto mediante un raccordo ed un interrelazionarsi della scienza canonistica con altre scienze. Così segnatamente Carlo Fantappiè, il quale invero prospetta il precipitato della sua vasta e profonda riflessione storica dipanatasi nel corso di molti anni e sedimentata in una produzione scientifica che oramai rappresenta un’imprescindibile pietra miliare⁴⁶.

Il dissenso, sul punto, sarebbe per lo meno autolesionista, poiché nessuno potrebbe sensatamente dubitare che la restaurazione di tali legami recherebbe risultati ubertosi: assunto che non ha bisogno di dimostrazioni, essendoci la stessa esemplarità di feconde epoche passate a lumeggiarlo incontestabilmente. Eppure, a mio avviso, affinché il tutto non si risolva in una falsa partenza che potrebbe inficiare ed azzerare il prosieguo del percorso, occorre procedere per gradi: altrimenti si rischiano ‘ricadute’ ancor più sfiibranti. La proie-

⁴⁵ Recentemente M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 4, rileva come sia necessario «un sincero esame di coscienza e una riflessione critica su alcune cause delle possibili preclusioni», e, quanto all’impostazione e all’operato dei giuristi ecclesiali, asserisce: «I limiti ci paiono sia di forma che di sostanza. Non si può prescindere perciò dal notare nella canonistica recente, in maniera forse un po’ troppo netta e lapidaria, una carenza di identità, di qualità e di sistematicità» (*ivi*, p. 5).

⁴⁶ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, in *Ius canonicum*, LX (2020), pp. 1-26 (si farà sempre riferimento al PDF in italiano consultabile nella pagina *web* della rivista).

zione all'esterno, cioè, sono persuasa vada collocata – anche qui uso espressioni cui il coronavirus ci ha reso tristemente avvezzi – in una 'fase due', solo una volta superata la prima di grave criticità: per la quale la canonistica, e più ancora lo *ius canonicum* deve principalmente trovare interiormente le forze necessarie.

Non sono quindi, si badi, cocciutamente miope di fronte alla 'dispnea' della canonistica attuale, la quale tuttavia pare essersi insprita improvvidamente e quasi torrenzialmente nell'ultimo quinquennio: la dissezione poco lusinghiera che ne è stata fatta in via generale⁴⁷ mi sembra del resto rinvenire un *pendant* nella campionatura di *defiances* questa volta (non della scienza ma) del diritto canonico che ho senza pudori denudato proprio nel presente lavoro. E sono del pari convinta che uno sforzo dottrinale congiunto e penetrante che getti le basi di un indirizzo di lunga gittata volto a rinsaldare quei legami interdisciplinari⁴⁸ la cui recisione ha provocato tanti danni sia del tutto opportuno ed anzi indifferibile: cercando peraltro «fin d'ora» di «allestire materiali, schemi, metodi e soprattutto preparare persone che sappiano collaborare in maniera unitaria alla soluzione dei medesimi problemi»⁴⁹.

Dunque, mi sento di aderire *toto corde* ad un progetto inteso ad approdare ad un 'rinnovamento metodologico' nella direzione di un 'diritto canonico interdisciplinare'⁵⁰. Ripulendo da scorie e

⁴⁷ Rinvio ancora alla disamina di M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 2 ss., che parla di «perdita di identità e qualificazione», di «insufficienze tecniche e speculative», di «carenze di approccio sistematico e specialistico». Peraltro, aggiunge l'Autore: «Abbiamo sottolineato, magari eccedendo, i limiti della canonistica attuale (a noi più chiari e noti), ma ci sembra che le insufficienze palesate dalla speculazione teologica e civilistica siano probabilmente ancor più radicali e sostanziali» (*ivi*, p. 19).

⁴⁸ Opportunamente C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, cit., p. 5 ss., offre chiarimenti sui termini multidisciplinarietà, interdisciplinarietà e transdisciplinarietà.

⁴⁹ C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, cit., p. 22.

⁵⁰ Si tratta appunto del titolo del citato saggio di C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, che, a pp. 4-5, afferma: «Dal 1968 si è aperto un conflitto di valori fra le norme cristiane e i nuovi

incrostazioni i canali di comunicazione anzitutto con la teologia

valori dell'individualismo, della libertà e dei sentimenti. Accanto alla rivoluzione culturale vanno considerate le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche, i processi di secolarizzazione delle società, i nuovi fenomeni del multiculturalismo e della globalizzazione. /Oggi le nuove sfide per la Chiesa sono rappresentate principalmente dai *cambiamenti culturali* e dai *mutamenti delle strutture sociali*. Relativismo e nichilismo divengono fattori determinanti la nuova ermeneutica del diritto secolare, la quale nega generalmente ogni riferimento al diritto naturale e ai principi etici. Il diritto secolare si fonda sempre più sui "valori condivisi", positivizzati dalle carte costituzionali o dalle carte internazionali dei diritti. È evidente che si è venuta disgregando, su una molteplicità di piani, quella *base comune* fra il diritto canonico e il diritto secolare che, per tanti secoli, aveva garantito una feconda collaborazione. Si pensi solamente alla distanza che si è creata fra essi nella concezione del matrimonio e della famiglia. /Alla crisi dei fondamenti classici del diritto, si aggiungono i drammatici interrogativi posti dallo sviluppo impetuoso della tecnologia e delle scienze, specialmente biologiche. Entrambe mettono in discussione capisaldi concettuali non solo del diritto canonico ma del diritto in quanto tale. Se la tecnologia rende problematico il riferimento all'*idea di natura*, così come era stata concepita dalla teologia e dal diritto moderno, le *neuromoscienze* sollevano gravi interrogativi e implicazioni sulla legittimità e pertinenza di categorie fondanti del diritto, come libertà, responsabilità, colpevolezza, autonomia del soggetto, ecc. /Per rispondere a queste nuove e radicali sfide culturali, non è più sufficiente aggiornare la legislazione canonica ma occorre compiere, da un lato, un grande sforzo di *coordinamento fra le scienze ecclesiastiche* e, dall'altro, un *ripensamento interdisciplinare* del diritto canonico in rapporto agli altri sistemi giuridici». E conclude: «la scienza canonistica ha sofferto di un certo isolamento culturale nel corso del secolo XX. Nei prossimi decenni sarebbe auspicabile che gli studiosi di diritto canonico, diffusi in tutti i continenti, si sforzassero di attuare il passaggio dall'impostazione unidisciplinare all'interdisciplinarietà. Quest'ultima non deve essere avvertita come una perdita della propria autonomia bensì come il superamento di una falsa autosufficienza, o meglio espressione della necessità ed opportunità del confronto con i metodi e i contenuti delle altre scienze, in particolare con quelle affini. *L'obiettivo è quadruplice*. /In primo luogo rafforzare le *basi epistemologiche del diritto canonico*, mediante indagini di filosofia del diritto, di storia dei sistemi giuridici e di diritto comparato, in modo da far risaltare i fondamenti comuni e quelli peculiari del diritto canonico. /In secondo luogo rendere il diritto canonico una scienza disponibile al *confronto con i problemi* emergenti nella Chiesa e nelle società contemporanee. La posizione difensiva di molti canonisti nella fortezza giuridica del Codice ha finito per creare un fossato tra le fattispecie astratte dei canoni e le trasformazioni della cultura e della realtà sociale. Il diritto canonico non può restare un "sistema chiuso" ma deve tornare ad essere un "sistema aperto" ossia luogo e terreno di scambio, di riflessione e di comunicazione tra la vita e il diritto della Chiesa. /In terzo luogo tendere a recuperare l'*unità differenziata* delle scienze teologiche. [...] /Infine, si tratterà di va-

– «termine/concetto», invero, che «indica oggi, all'interno del cristianesimo, varie realtà ben diverse tra loro»⁵¹ –, al *divortium* con la quale sono riconducibili molte delle macerie che ingombrano il cammino; ma anche con la storia, la filosofia, la teoria generale del diritto, l'antropologia, la sociologia, la psichiatria, la psicologia, la linguistica, la politologia, l'economia, ecc.; e, non ultimo, con i diritti religiosi non cattolici⁵². Da questi contatti la scienza canonistica non può che essere arricchita, fortificata, sospinta a espugnare nuove vette. Per non parlare qui dell'estraniamento dello *ius Ecclesiae* dall'intera esperienza giuridica secolare, la separatezza dalla quale – è mia recisa opinione da tempo e in distinte occasioni propugnata – genera un canonista 'dimezzato', gracile e con la lancia spuntata. Come neppure va sottaciuto quel confronto tra canonisti e 'civilisti' da sempre impreteribile⁵³ e che oggi si trova invece in

lorizzare le potenzialità di un diritto canonico rinnovato al *servizio della Chiesa e dei fedeli*» (ivi, pp. 20-22).

⁵¹ P. GHERRI, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 127. Cfr. G. CANOBBIO, *Teologia e canonistica. Ipotesi per superare la divaricazione*, in *Ius canonicum*, LX (2020), rispettivamente p. 2, p. 6 (si farà sempre riferimento al PDF in italiano consultabile nella pagina web della rivista): «quando si parla sia di teologia sia di canonistica non si dimentica la rispettiva pluralità di procedimenti, di metodi, di esiti. Sicché si dovrebbe parlare di teologie e di scienze canonistiche, in senso sia diacronico sia sincronico. In altri termini, non è mai esistita la teologia e/o la canonistica: la storia e l'attualità attestano che i due termini vanno sempre intesi al plurale. Se si userà il singolare, sarà per mantenersi a un livello formale», «Si deve riconoscere che la varietà delle discipline teologiche è frutto di una stagione culturale che privilegia l'analisi; ma questo non può far dimenticare che tutte hanno il medesimo oggetto, considerato secondo aspetti diversi, e quindi anche con metodologie diverse. Non tenerlo presente sarebbe come considerare anatomia, fisiologia, neurologia, biologia come scienze separate, mentre studiano la complessa costituzione della persona umana».

⁵² Cfr. al riguardo le interessanti considerazioni di H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 690.

⁵³ Commenta L. NAVARRO, *Relazione conclusiva*, cit., p. 930: «Lo scambio e il confronto tra canonisti e civilisti rimane tuttavia uno degli aspetti più critici e carenti per quella proficua collaborazione scientifica prima e interordinamentale poi in cui dovrebbe sboccare il dualismo cristiano. La conoscenza e stima reciproca è la premessa di ogni confronto. Alla ignoranza e diffidenza diffusa si unisce anche la secolarizzazione dominante. Anche in occidente il cristianesimo è passato nel giro di pochi anni da una sorta di egemonia culturale e di indiscussa autorità e riferi-

uno stallo parimenti controproducente per i cultori della giustizia *in utroque foro*⁵⁴: due ordinamenti distinti⁵⁵ ma da situarsi entro l'u-

mento morale a misurarsi con una accesa ostilità ideologica (laicismo) e una accentuata subalternità intellettuale. I contesti secolarizzati [...] mettono dunque duramente alla prova l'identità e la portata del diritto canonico e aprono nuovi scenari di impegno scientifico e civile. La stessa separazione tra canonisti ed ecclesiasticisti va progressivamente assottigliandosi. La presente strettoia offre comunque al canonista l'opportunità di recuperare la coscienza di essere in primo luogo un giurista, nel senso alto e nobile del termine (cultore della giustizia), ma, per così dire, a tutto campo, e richiamare i "legisti" (così venivano chiamati in epoca classica i giuristi civili e tali rischiano di rimanere asservendosi alla mentalità positivista) alla loro autentica vocazione e missione».

⁵⁴ Si sofferma sulla «formazione giuridica dei canonisti e la formazione canonistica dei giuristi» L. NAVARRO, *Relazione conclusiva*, cit., p. 933 ss.: «Il canonista non penso arrivi alla sua pienezza e completezza formativa, se non conosce e, peggio ancora, se disprezza le categorie della modernità o postmodernità giuridica, per quanto possano avere evidenti limiti o insufficienze (basti pensare per esempio all'influenza del positivismo e del pragmatismo). Non si tratta necessariamente di compiere anche studi civili ma di avere un minimo di conoscenze e di aggiornamento (compito ahimè tutt'altro che agevole nella "bulimia legislativa" contemporanea) e, soprattutto, di "aprirsi" anche alle discussioni e acquisizioni della scienza secolare (si pensi ai principi della partecipazione, della responsabilità o della trasparenza nel settore amministrativo [...]). L'arte del giurista (dare a ciascuno il suo) è infatti univoca e convergente a prescindere dagli ambiti e dai criteri di regolazione. [...] L'interdipendenza e le connessioni rendono sempre più necessario che il canonista conosca e dialoghi con i colleghi civilisti. La sensibilità richiesta non è tanto tecnica e normativa quanto concettuale e culturale. /Se la scienza giuridica secolare può fornire stimoli e apporti alla scienza canonica, soprattutto a livello di metodi e di strumenti (la ricerca e l'affinamento degli strumenti garantistici e formali è sicuramente maggiore), la scienza canonica sembra più sensibile e attenta alla sostanza ed effettività della relazione di giustizia. Il collegamento del diritto con la verità dell'uomo è assodato e coltivato nell'ambito canonico ma sembra spesso ignorato o smarrito nel settore civile. La formazione canonistica dei giuristi è pertanto un'emergenza educativa ancora più delicata e importante, a maggior ragione perché non avvertita e sentita. [...] Fermo restando il pregio della specializzazione e qualificazione settoriale (principio importante per il progresso scientifico del sapere canonico), se la configurazione di civilisti "in senso universale" appare ormai utopica e boriosa, il canonista conserva invece una capacità unificante e complessiva. La formazione canonistica favorisce insomma una visione unitaria e organica del sistema giuridico, altrove tarpata dagli eccessi della regolazione e procedimentalizzazione» (*ivi*, pp. 934-935).

⁵⁵ Riflette ancora sull'«essenzialità della *permanenza del legato* della Chiesa Romana che ha dato origine alla distinzione fra l'ordinamento civile e l'ordinamen-

num ius, segnatamente entro «un'idea fondamentale e unitaria del diritto e della giustizia (*ius quia iustum*)»⁵⁶. E qui forse si deve ammettere che certe riforme degli studi canonistici troppo posizionate sul crinale filosofico-teologico – seppure se ne comprendono le ragioni – hanno indubbiamente tranciato «uno dei raccordi più importanti fra la canonistica e la giurisprudenza secolare»⁵⁷.

Eppure, anche e proprio a motivo di tutto questo, come appena accennato, credo che la prima tappa da raggiungere sia tutta intraecclesiale. Non nel senso che ci si debba ancora masochisticamente

to canonico» C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, cit., p. 236 ss.

⁵⁶ O. CONDORELLI, *A proposito di «Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917»*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), p. 751: «non intendo mettere in discussione la necessità, innanzi tutto epistemologica, di comprendere e studiare il diritto canonico in connessione con le discipline teologiche (ecclesiologia, teologia dogmatica, sacramentale, morale etc.), ma intendo dire che è altrettanto necessario concepire il diritto canonico a partire da una idea fondamentale di diritto e di giustizia. Il diritto canonico classico riuscì a divenire un “diritto spirituale per il mondo” non solo in forza della realtà storica e del modello ecclesiologico della *societas christiana*, ma, a monte, perché la scienza del diritto canonico fu edificata – con una consapevolezza che appare chiarissima in Graziano – a partire da un'idea fondamentale e unitaria del diritto e della giustizia (*ius quia iustum*): ciò che si tradusse nella convinzione condivisa dell'unità della scienza giuridica entro il sistema dell'*utrumque ius*».

⁵⁷ H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 687, il quale riferisce del nuovo ordinamento dello studio del diritto canonico e conclude tra l'altro: «il biennio propedeutico teologico-filosofico indispensabile per tutti i non teologi, specialmente per coloro che hanno già conseguito un grado accademico in diritto civile, solleva la questione della misura in cui questi ultimi, ai quali ora occorrono cinque anni studio per il conseguimento della licenza, non siano di fatto esclusi da questo ostacolo dallo studio del diritto canonico. Questo è rilevante per la canonistica, perché in questo modo si spezza uno dei raccordi più importanti del dialogo fra la canonistica e la giurisprudenza secolare». Ancora sull'interruzione del dialogo con le scienze giuridiche, che oggi «avviene solo in parte, con grande svantaggio della canonistica», l'Autore osserva: «Due fattori hanno determinato questa situazione: l'eliminazione del diritto canonico dai *curricula* della giurisprudenza nella maggior parte dei paesi, nei quali questa disciplina esisteva da molto tempo; e il fatto che solo un numero sempre più ristretto di canonisti possiede una formazione giuridica accademica completa. Il decreto *Novo Codice* ha ulteriormente rafforzato queste tendenze, mediante un accesso manifestamente più gravoso dei giuristi civili allo studio del diritto canonico» (*ivi*, p. 689).

‘autoghettizzare’, ma che dallo *ius in Ecclesia* si debba muovere: nel senso cioè che la ‘buona fama’ e la ‘legittimazione’⁵⁸ vadano riguardate anzitutto dentro la Chiesa. E mi pare d’altronde che tale personale posizione si percepisca già con chiarezza non solo dall’itinerario non casuale che ho scelto di perlustrare, ma anche dal tessuto connettivo delle osservazioni che hanno riportato ogni tornante lungo la via, certo tortuosa e in salita, che si è mirato a disegnare. Infatti, a mio avviso, come emerge prepotentemente dai dati che si sono accumulati in questa trattazione e che sono invero del tutto, direi quasi ossessivamente, coerenti nella loro ripetitività, il primo ‘acciaccio’ da cui è affetta la canonistica (sulla scorta del diritto canonico), sul quale hanno trovato facilità di attecchimento gli altri morbi, è la carenza di fiducia in quest’ultima proprio in quanto esposta di *ius Ecclesiae*, il quale per primo è stato gradualmente squalificato perché non compreso e non maneggiato opportunamente: e si sa quanto l’attitudine psichica sia essenziale nella salute complessiva dell’organismo e nell’avviare una cura. Una carenza di fiducia cagionata da una delegittimazione che è, dunque, originariamente e sostanzialmente *intra Ecclesiam*.

Il diritto canonico e la canonistica prima ancora che volgersi all’esterno devono, perciò, anzitutto ritrovare il posto che loro spetta nella compagine ecclesiale: a partire dalla convinzione del suo sommo pastore e dei vescovi perché si arrivi a ogni fedele. Il metodo di cura non può dunque consistere nell’assunzione sistematica di medicinali reperiti dagli scaffali di altre scienze quasi fossero pillole magiche. E neppure, va qui detto incidentalmente, ci si può affidare suppletivamente al diritto secolare, come talora si è imprudentemente fatto da parte dell’autorità ecclesiastica dinanzi ad alcuni fallimenti e alla constatazione dell’impotenza degli strumenti offerti

⁵⁸ Echeggio qui ancora C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, cit., p. 232: «Sappiamo che il diritto canonico non gode buona fama, né fuori della Chiesa né dentro di essa. E, occorre aggiungere, non da ora ma almeno da mezzo secolo. Le *forme di delegittimazione* del diritto e delle istituzioni ecclesiastiche, del resto, si rinnovano ciclicamente nella storia dei cristianesimi».

dallo *ius Ecclesiae*⁵⁹: non ben ponderando, però, le conseguenze di questo tormentato ricorso, che rischia purtroppo di aggravare la situazione, senza risolvere i problemi. Di recente si è addirittura sancita espressamente la prevalenza delle 'leggi civili' rispetto al diritto canonico: invertendo del tutto incautamente la tradizione canonica depositatasi nel can. 22 del *Codex Iuris Canonici*⁶⁰ e pregiudicando, così, assai pesantemente l'autonomia dell'ordinamento canonico⁶¹.

⁵⁹ Rinvio alle meditate considerazioni di P. CAVANA, *Il diritto canonico nell'età secolare*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 12 del 2020, p. 84 ss., il quale ricorda il ricorso all'aiuto delle autorità civili e del diritto secolare sia per debellare la piaga degli abusi sessuali del clero su minori sia quanto alla gestione economica degli enti ecclesiastici. Cavana opportunamente conclude: «Di fronte a simili sfide, che riguardano i suoi stessi *interna corporis*, alla Chiesa sembrano presentarsi due strade, di fatto alternative: affidarsi sempre più al diritto secolare e ai suoi istituti, secondo l'approccio storicamente seguito dalle Chiese protestanti e da quella anglicana, con una crescente soggezione alle sue regole e alla giurisdizione civile e il rischio di una crescente secolarizzazione o *mondanizzazione* dell'esperienza ecclesiale; ovvero, pur senza chiudersi a una necessaria collaborazione con le autorità civili *in re temporali*, affrontare la sfida della contemporaneità e impegnarsi in un'opera di riforma o *aggiornamento* del suo diritto, quello canonico, per renderlo più rispondente alle esigenze della sua missione ma anche più aderente alle istanze di giustizia presenti all'interno della comunità ecclesiale, prendendo atto della realtà del diritto e della sua essenziale funzione di tutela dei diritti, ovvero delle situazioni giuridiche soggettive, nell'ambito di ogni comunità umana» (*ivi*, p. 87).

⁶⁰ Cfr. G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè Editore, Milano, 1998.

⁶¹ Cfr. le equilibrate considerazioni di G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos estis lux mundi"*, cit., pp. 266-267, con riferimento al *Motu Proprio* menzionato nel titolo del saggio: «Non può, tuttavia, non suscitare qualche perplessità, a fronte della tradizione canonica ricapitolata nel can. 22 del CIC, la formulazione dell'art. 19, rubricato "*Osservanza delle leggi statali*": "Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti". /Questo disposto, pur non canonizzando le leggi civili, ne sancisce sostanzialmente la prevalenza su quelle canoniche, venendo così ad esprimere un principio diametralmente opposto a quello formulato nel can. 22, il quale, in generale, al dispiegarsi dell'efficacia delle leggi civili nella Chiesa pone il limite non solo del diritto divino, ma anche del diritto canonico nel suo complesso, che comprende, oltre alle leggi universali, anche quelle particolari, nonché il diritto consuetudinario, per i quali il CIC afferma una forza normativa prevalente su quella del diritto statale richiamato.

Tutt'al contrario, ciò che urge allo *ius Ecclesiae* è un'iniezione di fiducia, anzitutto da parte di chi è il responsabile del benessere dell'intero *corpus christianorum*: il quale deve essere reso consapevole di quello che è realmente il diritto canonico, al di là di ogni fraintendimento e forzatura, e di quale sia l'umile, ma forse insostituibile compito e la specifica metodologia della scienza canonistica⁶² nell'affinamento e perfezionamento, certo necessario e talora urgente, delle previsioni normative ecclesiali.

Il diritto canonico e coloro che di esso si occupano sono come i globuli bianchi nel sangue: molto meno numerosi e sgargianti di quelli rossi, invisibili e trasparenti, hanno il fine di difendere l'organismo dalle minacce interne ed esterne; i leucociti sono i soldatini di un piccolo esercito che si rafforza laddove insorga un' "infezione" e senza il quale il sistema immunitario non potrebbe rispondere agli attacchi patogeni. Mandarli in congedo illimitato non è una mossa sava: come mi sembra che, al di là di tutte le disquisizioni astratte, il demoralizzante quadro delineato, aderente ai dati fattuali, comprovati. Con una produzione normativa in cui paradossalmente il diritto

/In una prospettiva ancor più dirompente di quella dell'art. 19 del VELM sembra inserirsi l'istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, la quale, al punto 4, stabilisce che /"il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili". /In questi termini, infatti, viene a riconoscersi sostanzialmente agli ordinamenti secolari la competenza ad intervenire (e unilateralmente!) addirittura nella definizione dei limiti del segreto d'ufficio canonico e delle condizioni di accesso agli archivi ecclesiastici, senza porre altro vincolo che quello del rispetto del diritto divino, peraltro non richiamato espressamente. /I due disposti prospettano dunque una dinamica dei rapporti tra *ius canonicum* e *ius civile* ben diversa da quella delineata dal can. 22, il quale, pur elevando un argine significativo – quantomeno come enunciazione di principio – alle crescenti pretese giurisdizionaliste degli Stati, non è tanto da considerarsi il retaggio di antiche rivendicazioni di supremazia della Chiesa, quanto piuttosto il logico corollario dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordinamento canonico rispetto a quelli secolari, che, alla luce del magistero del Concilio Vaticano II, sono il presupposto imprescindibile per una loro *sana cooperatio*».

⁶² Sui rischi derivanti «dalla mancanza di distinzione delle *specificità dei metodi*» delle varie scienze insiste C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, cit., p. 15 ss.

– spesso perché ancora una volta imprigionato nell'asfissiante letto di Procuste della mera legge positiva – e i suoi cultori sono mal tollerati ed emarginati a ruoli subalterni: e in virtù di decisioni che non sono addebitabili a 'trattamenti sanitari obbligatori' od a pressioni *ab extrinseco*, ma discendono da un cortocircuito di incompiutezza intraecclesiale cui va finalmente posto rimedio.

Proprio per questo non credo che la crisi di cui tutti ci dogliamo si risolva cercando stampelle all'esterno, almeno in questa fase di iniziale e graduale ristabilimento olistico dell'equilibrio corporeo, per continuare con questo linguaggio che purtroppo ci è divenuto familiare in quest'infernale età di pandemia: semmai lo diverrà nella 'riabilitazione', allorquando i tempi saranno maturi per dirigersi, rassicurati, alla conquista di risultati più ambìti. Anche perché nella fase di sepsi acuta, i soccorsi esterni si prospetterebbero probabilmente solo come trattamenti palliativi se non panacee illusorie.

E, d'altro canto e più pericolosamente, se la scienza del diritto canonico è in sé fiacca e spossata, può rimanere preda di assoggettamenti e indebite colonizzazioni che renderebbero l'*exitus* letale. Ho recentemente, e con franchezza, avuto modo di rievocare i plurimi effetti negativi che sul diritto canonico hanno dispiegato l'ubriacatura o comunque la seduzione di certa teologia del diritto canonico del post-Concilio⁶³: e da questa esperienza, senza ovviamente confondere e sovrapporre legnosamente piani e prospettive che sono e restano distinte – sia pur con «nessi specifici»⁶⁴ –, indubbiamente qualche ammaestramento può trarsi. In quel contesto, infatti, una

⁶³ Cfr. G. BONI, *Recensione a P. GHERRI, Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico diretta da R. BERTOLINO, 47 – Sezione canonistica, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. I-XVI, 1-255, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXX (2019), pp. 325-334. Su alcune conseguenze negative di questo «approccio, essenzialmente teologico e non giuridico, al diritto canonico» si sofferma recentemente anche P. CAVANA, *Il diritto canonico nell'età secolare*, cit., p. 80 ss.

⁶⁴ Cfr. le chiare spiegazioni di H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo Millennio*, cit., p. 217 ss., che esordisce: «La questione del rapporto fra canonistica e teologia deve essere distinta dai problemi di cui si occupa la teologia del diritto anche se esistono nessi specifici».

certa equivocità delle premesse che finirono per legarsi, in una miscela esplosiva, con una diffusa attitudine di rigetto o comunque di ‘allergia’ nei confronti del diritto canonico – specie dinanzi all’ormai conclamata inadeguatezza di quello codificato nel 1917 –, improvvisamente deprivato di ragioni fondative cui si sarebbe dovuto ovviare⁶⁵, gemmarono problemi artificiali e generarono adulterazioni epistemologiche e polluzioni metodologiche: segnatamente

⁶⁵ Ho scritto, sintetizzando la disamina di Paolo Gherri: «l’Autore addita errori e travisamenti in cui si sarebbe incorsi per il tramite di alcune concettualizzazioni sedimentatesi in ambito cattolico relative, da una parte, alla reazione di risposta a Rudolph Sohm, secondo il quale, come noto, “la natura *carismatica e spirituale* della Chiesa non ammetteva in essa la possibilità di un Diritto ‘proprio’ (endogeno, che nasce cioè dall’interno), un Diritto ‘della Chiesa’-‘per la Chiesa’: il *kanonisches Recht* che i cattolici chiamavano allora *Ius publicum ecclesiasticum*”; e concernenti, dall’altra, il confronto col problema sostanziale della teologia protestante, impostosi alla c.d. Assemblea di Barmen del 1934, del *Kirchenrecht*: “ciò che alle origini della Riforma era stato reputato una semplice *quaestio facti* da gestire al di fuori della Chiesa (nel *regnum* mondano) diventava ora oggetto di specifica *rivendicazione dogmatico-teologica* intra-ecclesiale, non potendosi più tollerare che nella Chiesa vigessero norme palesemente anti-evangeliche come ‘il paragrafo ariano’, originate da un Legislatore assolutamente diverso da quello pre-moderno, al quale lo stesso Lutero aveva demandato funzioni organizzative irrinunciabili per la vita stessa della Chiesa”, urgendo la necessità di una fondazione del diritto differente da quella dello Stato-etico di matrice filosofico-idealista e positivista dalla quale la catastrofe mondiale aveva preso le proprie mosse. Ad avviso di Gherri, una certa de-localizzazione (fuori della Germania), uno sfalsamento di piani ed un’incomprensione se non confusione e incongruità – terminologico-semantica e dal punto di vista epistemologico – delle diverse (e da distinguersi meticolosamente) questioni implicate, unitamente all’impellenza dell’inadeguatezza evidente e conclamata del *kanonisches Recht* codificato nel 1917 – il quale tra l’altro aveva segnato quella nefasta separazione, se non un vero e proprio *divortium*, tra diritto e teologia cui urgeva tempestivamente rimediare – sono tutti coefficienti cospiranti a far sì che, nel periodo anteriore ed immediatamente susseguente il Concilio Vaticano II, “l’attenzione al *Kirchenrecht* finì per unificare varie istanze giuridico-fondazionali e pastorali, *confondendole* però spesso tra loro ed identificandole reciprocamente, costituendo di fatto una sorta di *peccato originale/originante epistemologico* per tutta la riflessione poi derivatane: era la ‘crisi’ della quale la Teologia del Diritto fu al contempo sintomo e causa, in ambito cattolico”» (G. BONI, *Recensione* a P. GHERRI, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico diretta da R. BERTOLINO, 47 – Sezione canonistica, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. I-XVI, 1-255, cit., pp. 327-328).

nei 'teologismi' di alcuni epigoni di ben più illuminati maestri e in alcuni sbandamenti di schegge impazzite.

Sagacemente è stato descritto quel crinale nel quale «s'iniziò [...] ad invocare/evocare una – generica – *qualificazione teologica* del Diritto canonico e della Canonistica al fine di scongiurarne l'esilio definitivo da una vita ecclesiale che si voleva sempre più teologica e carismatica, almeno nel comune sentire pastorale», pure in modo da apologeticamente «contrastare per via (più o meno) teologica un certo clima antiggiuridico e contestatario affermatosi durante gli anni del Concilio in ambito cattolico»⁶⁶: anni in cui «termini quali "teologicità" e "pastoralità" divennero vere *parole d'ordine* per essere ammessi al "cambiamento d'epoca" della vita ecclesiale cattolica»⁶⁷. Finendosi così con l'assistere al moltiplicarsi di «linee di pensiero accomunate dal ricorso – spesso disorganico e soltanto *strumentale* – ad una non meglio specificata *Teologia del Diritto*, declinata da ciascun autore secondo le proprie sensibilità e prospettive, in un incrocio di presupposti e teorizzazioni non facilmente schematizzabili in vere e proprie Teorie coerenti e complete, oltre che variamente intrecciate tra loro»⁶⁸. Corsi e ricorsi non vichiani ma canonistici difficilmente mimetizzabili, e credo un poco sadicamente autodistruttivi. Per questo reputo che non sarebbe un bene se, come nel post-Concilio, ancora una volta la canonistica, in crisi d'identità, riprendesse ad «occuparsi in una misura sorprendentemente accentuata delle questioni teologiche fondamentali della sua materia»⁶⁹,

⁶⁶ P. GHERRI, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, cit., p. 31.

⁶⁷ P. GHERRI, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, cit., p. 87.

⁶⁸ P. GHERRI, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, cit., p. 35.

⁶⁹ H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 686, ove riassume efficacemente il travaglio canonistico postconciliare, e anche aggiunge: «A partire dal Vaticano II, per vari decenni si è verificata una polarizzazione sorprendentemente accentuata sulla questione del fondamento teologico del diritto della Chiesa; la teologia del diritto canonico e la Chiesa alla luce dell'ecclesiologia rinnovata si erano spostate al centro dell'attenzione. /Via via poi l'interesse per queste questioni è diminuito, senza che si possa parlare di un consolidamento delle posizioni di fondo e della concezione che la canonistica aveva di se stessa. Accanto al lavoro sulla teologia del diritto canonico si è in gran parte arenata la discussione sulle questioni relative alla teoria del diritto e quindi sulla metodologia del diritto canonico» (*ivi*,

se dovesse ancora arrovellarsi su *ratio* e *fides* ovvero sull'*analogatum princeps*⁷⁰ e via discorrendo.

Se è infatti impensabile, prima ancora che sbagliata, l'eliminazione dal diritto canonico della componente teologica, e non si può non concordare con chi rimarca che «prima di iniziare gli studi canonistici occorre conoscere la Teologia vera e propria»⁷¹; e se indiscutibilmente la chiusura alla teologia tarpa le ali allo *ius canonicum*, il quale, da solo, si trova disarmato dinanzi a certe *quaestiones disputatae* necessariamente comuni⁷², ma anche alle *res novae* via via emergenti: del pari inaccettabili sono state però alcune sprovvedute 'teologizzazioni' del diritto canonico. E non solo per certi obbrobri epistemologici, metodologici e sistematici, ma anche per i postumi consequenziali – a mio avviso molto più distruttivi, eppure non da tutti colti – in termini di devianti inflessioni 'sacralizzanti' e 'ierocratiche', di rimbalzo volontariste e autoritarie del diritto stesso, con proiezioni in una miriade di ambiti, anzitutto, ciò che da sempre mi preme, sul ruolo del laicato nella Chiesa: postumi che, documenti alla mano, proprio il Vaticano II avrebbe nettamente abominato⁷³.

Non intendo riaprire qui tale vertenza travagliata e soprattutto non intendo semplicisticamente fare di ogni erba un fascio, intorbidando quella distinzione dei piani che è ben chiara nella dottrina.

p. 688). Cfr. anche ID., *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo Millennio*, cit., p. 202 ss., p. 214 ss.

⁷⁰ Su certe ambiguità delle teorie dell'analogia si vedano le considerazioni di J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 27 ss.

⁷¹ P. GHERRI, *La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: status quaestionis dal punto di vista epistemologico*, in *Apollinaris*, XC (2017), p. 470: «sotto il profilo teoretico costitutivo [...] prima di iniziare gli studi canonistici occorre conoscere la Teologia vera e propria, poiché ciò che caratterizza come *proprium* il Diritto canonico non è 'qualche' contenuto teologico interno allo stesso Diritto canonico ma la Teologia (= *fides quaerens intellectum*) che lo precede, rendendolo possibile nella sua identità di *fides quaerens actionem*».

⁷² Cfr. quanto osserva C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, cit., p. 6 ss.

⁷³ Cfr. efficacemente P. GHERRI, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, cit., p. 55 ss., p. 61 ss., invero *passim*.

Tuttavia mi pare che l'esperienza pregressa sia oltremodo paradigmatica quale monito alla cautela quanto al rapporto tra scienze irriducibilmente diverse⁷⁴. Esso deve essere improntato anzitutto alla piena cognizione di tale diversità: presupposto incrollabile non solo per coltivare un'interconnessione ed un interfacciamento corretti e strutturati tra scienza teologica e scienza canonistica⁷⁵, ma con portata più complessiva. E, soprattutto, valga da sprone ad una riappropriazione consapevole e 'virile' da parte del diritto canonico e della scienza giuridica canonistica dei propri 'ferri del mestiere'. Che i canonisti, mi si consenta di essere ottimista⁷⁶, hanno ben ri-

⁷⁴ Cfr. H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo Millennio*, cit., p. 220: «La integrazione fra le due discipline ha successo solo se per il canonista risulta chiaro dove e come servirsi degli argomenti teologici senza mescolare i metodi».

⁷⁵ Osserva sinteticamente C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, cit., pp. 3-4: «Già prima del Vaticano II si era formata un'attitudine antiggiuridicista, che si è accresciuta notevolmente dopo la celebrazione del concilio. A seguito delle innovazioni metodologiche da esso proposte per le scienze sacre – le quali raccomandavano per il diritto canonico un legame più stretto con la teologia – si è aperto, nei decenni successivi, un vasto dibattito epistemologico sulla natura del diritto della Chiesa. Ma, contrariamente ad ogni previsione, queste discussioni hanno finito per accentuarne l'isolamento dalla scienza giuridica secolare e dalla teologia. /Non è facile tracciare la diagnosi storica dell'attuale "divorzio" tra *teologia e diritto canonico*. Oltre il diffuso antiggiuridicismo, già ricordato, possiamo indicare alcuni fattori significativi, come l'attitudine critica nei riguardi di ogni dimensione normativa, la perdita di sistematicità della teologia cattolica, la reazione negativa della dottrina canonistica verso una visione spiritualistica della Chiesa. La creazione di una materia-ponte quale la teologia del diritto canonico in diverse università pontificie ed ecclesiastiche non ha contribuito a ristabilire la convergenza tra i due campi».

⁷⁶ Non pare esserlo troppo M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 1, il quale così, nell'*abstract*, riassume il contenuto del suo saggio: «Il contributo esamina il concorso della scienza canonica con la teologia, il diritto civile e le altre scienze. L'analisi individua limiti e restrizioni in ciascuno degli ambiti considerati. Per quanto concerne la canonistica si rileva una preoccupante perdita di identità e qualificazione del canonista (lo spostamento dalla giustizia e razionalità dei beni della comunione alla regolamentazione della vita sociale), una carenza qualitativa e una scarsa sensibilità specialistica e sistematica. La scienza teologica attuale presenta un'accentuata frammentazione e mancanza di organicità, uno spiccato pragmatismo e una certa subalternità mondana. Il pensiero giuridico secolare è dominato invece dal positi-

posti nella loro cassetta: solo che nessuno li invita più ad usarli e rimangono lì, coperti da una polvere uggiosa, di più, esposti al morso della ruggine.

Ho anche in precedenza segnalato, ma è purtroppo di dominio pubblico, come i teologi siano da sempre per nulla allettati e protesi all'apporto dei giuristi⁷⁷: forse perché ancora oggi legati a retrivi stereotipi, avversi cioè al «vecchio diritto, ma non riguardo al diritto canonico in sé, in quanto “diritto”»⁷⁸. Teologi poi che program-

vismo, dall'economicismo e dal tecnicismo. La situazione è riconducibile a un più generale smarrimento metafisico, antropologico e spirituale, si auspica perciò un “movimento canonistico” che recuperi il senso realista della giuridicità ecclesiale e contribuisca a illuminare anche gli altri saperi»; l'Autore stesso, peraltro, definisce il quadro da lui abbozzato «forse un po' sconsolato» (*ivi*, p. 4).

⁷⁷ Segnala M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., pp. 11-12: «Basta l'esame degli atti dei principali convegni canonistici per rendersi conto che le relazioni teologiche, in genere propedeutiche o introduttive, sono tutt'altro che rare e isolate. Un esame inverso registra viceversa la quasi completa assenza dell'apporto canonistico non solo in settori meno permeabili all'obbligatorietà intersoggettiva (dogmatico, spirituale, scritturistico, ecc.) ma anche in campi che pure presentano una spiccata valenza sociale e disciplinare (liturgico, sacramentale, ecclesiologico, morale, pastorale, ecc.). I canonisti sentono il bisogno di ascoltare la voce dei teologi, per quanto poi spesso se ne discostino “rifugiandosi nel sistema normativo”; i teologi invece in genere manifestano prevenzione o, forse, noncuranza nei confronti dell'approccio giuridico. L'influenza del giuridismo e dell'autoritarismo posttridentino ha indubbiamente influito pesantemente e negativamente sulla percezione del fattore giuridico. La rivendicazione di autosufficienza e preminenza della teologia, peraltro, come vedremo, molto relativa e parziale, se rapportata alla notevole influenza delle altre scienze umane, esclude o allontana a monte il possibile concorso canonistico. Il senso di oppressione o soffocamento deriva probabilmente dall'impressione di aridità, chiusura e rigidità dell'approccio giuridico. Questo atteggiamento, oltre a tradire una grave amnesia storica e dottrinale, sminuisce la ricchezza dei beni ecclesiali e le spettanze del popolo di Dio».

⁷⁸ H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo Millennio*, cit., p. 219: «A un'osservazione attenta, le accuse rivolte dalla teologia al diritto canonico erano certamente giustificate riguardo a varie norme del vecchio diritto, ma non riguardo al diritto canonico in sé, in quanto “diritto”. Le accuse secondo cui il diritto canonico sarebbe espressione del potere, del clericalismo, del formalismo e dell'autoritarismo erano quindi rivolte contro un'immagine deformata del diritto della Chiesa, contro la sua caricatura. Quello che il diritto canonico (anche nella Chiesa) è per sua natura e funzione nonché il significato che riveste non sono stati oggetto di discussione».

mano spigliatamente – e un poco tronfiamente, invero, per un sapere teologico pluridisciplinare anch'esso oramai impari ai fasti pas-sati⁷⁹ – pacchetti di 'riforme'⁸⁰ nella Chiesa senza degnarsi in alcun modo, non dico di cooptare, ma di consultare i canonisti. E forse taluno tra i pastori – ed anche molto in alto – subisce il fascino di questa presupponenza un poco vanagloriosa: tanto eventualmente da demandare la redazione delle leggi a chi – magari di incontrastata fama negli studi teologici – di diritto e di tecnica normativa mastica davvero poco. Qualche 'muro', allora, deve essere audacemente e senza alcun *inferiority complex* abbattuto, anche perché la conversazione con chi è sordo non è troppo gratificante: e, sin da subito, onde rifuggire nuovi servaggi, evitando di presentare l'«apporto del diritto canonico in termini meramente strumentali. Esso possiede una molteplicità di funzioni: non si limita a regolare l'agire dei cristiani ma è produttivo di istituti e dottrine specifiche, non serve solo ad ordinare la realtà comunitaria e sociale della Chiesa ma svolge un ufficio di garanzia della sua struttura divina e di tutela dei doveri e diritti dei fedeli»⁸¹.

⁷⁹ Cfr. M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 13: «L'involuzione delle scienze sacre probabilmente non risparmia neppure la teologia. [...] La perdita d'identità e qualificazione denunciata a proposito della canonistica probabilmente riguarda, a maggior ragione, e, forse, in maniera più seria, la sua "consorella maggiore"; l'Autore rinvia ad ulteriore dottrina.

⁸⁰ Ho già segnalato come oggi si parli forse troppo frequentemente di riforme. Trattando del necessario confronto e dialogo tra le varie scienze e del recupero di una convergenza ermeneutica M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 13, afferma che «l'enfasi sulle istanze di riforma e sul carattere sinodale può essere ridimensionata; non si tratta di cercare o formulare un nuovo modello di comunione ma di attuare e completare nella storia il disegno costituzionale originario. Le riforme istituzionali sono solo un ambito di comune interesse e impegno, non rappresentano necessariamente il campo privilegiato di scambio e di intesa».

⁸¹ Questo il discorso di C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico*, cit., pp. 5-6: «la collaborazione della teologia con il diritto canonico e con la storia è una condizione essenziale per ogni tentativo duraturo di riforma delle istituzioni ecclesiali, centrali e locali. I processi di rinnovamento aperti dal pontificato di Francesco con il riassetto della Curia romana,

Come si è argutamente commentato, nel post-Concilio il rapporto tra teologia e diritto canonico «venne paragonato a quello di due *partners* che condividono la casa ma non la tavola e il letto, e s'accusano reciprocamente d'infedeltà. L'ampio isolamento reciproco rappresentato da questa immagine non è ancora stato superato»⁸². Se poi uno dei due *partners* non è sicuro della sua identità il rapporto di coppia si rescinderà ancor prima di nascere: e non senza ulcerazioni. In definitiva, è in questa prospettiva di lento recupero e riappropriazione del ruolo dello *ius Ecclesiae*, forse meno superba e più dimessa, che si iscrive precisamente il presente tentativo di 'rianimare' il Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Proprio con l'ausilio di una canonistica che, con un moto di indomita fierezza, ritrovi la qualità della sua eccellenza e si ribelli ad appiattimenti verso il basso: tecnici ma non meri tecnici, operatori ma non solo operatori. Così che mai più si dia l'onta di un Guido Padelletti il quale possa di nuovo bollare il diritto canonico «dal lato tecnico e formale, come dal lato sostanziale e materiale, di gran lunga inferiore alla fama sua», ove si accalcano «il falso, l'immoderato, l'incivi-

la visione sinodale della Chiesa, il ruolo della donna nelle istituzioni ecclesiali, le istanze ecumeniche e il dialogo con le religioni non cristiane, potranno essere rafforzati e meglio precisati, anche sul piano dottrinale e pastorale, dallo sforzo congiunto delle discipline teologiche col diritto canonico. /In conclusione, si conferma una connessione reciproca fra il diritto canonico e la teologia: se il primo ha bisogno di ispirarsi ai principi conciliari e magisteriali, la seconda necessita di essere integrata dalla dimensione giuridica. Non bisogna però pensare all'apporto del diritto canonico in termini meramente strumentali. Esso possiede una molteplicità di funzioni: non si limita a regolare l'agire dei cristiani ma è produttivo di istituti e dottrine specifiche, non serve solo ad ordinare la realtà comunitaria e sociale della Chiesa ma svolge un ufficio di garanzia della sua struttura divina e di tutela dei doveri e diritti dei fedeli».

⁸² H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 688, il quale si sofferma ampiamente in particolare sul disinteresse dei teologi per il diritto canonico, sull'immagine deformata che di esso sovente hanno, sul fatto appunto che «la teologia non riconosce nel diritto canonico alcun oggetto così importante da meritare lo sviluppo di una teologia al riguardo». L'immagine dei due *partners* menzionata nel testo è di G. FRANSEN, *Derecho canónico y teología*, in *Revista española de derecho canónico*, XX (1965), p. 37.

le, l'inelegante»⁸³. Una canonistica, quindi, che rialzi la testa e proclami, anzitutto ad un'autorità ecclesiastica forse a tratti irretita da certi tornanti e coriacei preconetti duri a morire, in cosa si sostanzii l'autentica giuridicità⁸⁴: dimostrando 'coi fatti' che il diritto non è ridicibile alla categoria estrinseca e asfittica del 'legale' ma coglie «un aspetto costitutivo (non assorbente e dominante ma sicuramente rilevante) del *mysterium Ecclesiae*»⁸⁵.

L'abbandono del diritto non solo lascerebbe la Chiesa «sguarnita della propria razionalità giuridica e solidità istituzionale, due elementi che ne hanno assicurato finora, pur in mezzo a tante contraddizioni, l'autonomia dai diversi poteri, la proiezione universale e la continuità nel tempo»⁸⁶: ma per primo – «hominum causa omne ius constitutum est» – sarebbe il popolo di Dio a patirne, e sostanzialmente, le più gravi conseguenze. La realtà trepidante di giustizia denegata al di sotto di norme fallaci che ho tentato di fare spuntare dalle acque in questo viaggio – certo veloce e quasi tutto d'un fiato – sull'attività normativa dell'ultimo lustro ha palesato meglio di qualunque arringa più o meno revanscista che occuparsi di diritto canonico non è vano *divertissement*: ma c'entra con la vita⁸⁷, anche

⁸³ Si tratta della prolusione al corso di storia del diritto italiano che Guido Padelletti (1843-1878), primo professore di questa cattedra, tenne, pochi anni dopo la presa di Roma, nella «rinascente università romana»: citato da V. DEL GIUDICE, *Per lo studio del diritto canonico nelle università italiane*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Editore Carlo Cya, Firenze, 1936, pp. 205-206. Per il testo integrale cfr. G. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto*, in *Archivio giuridico*, XII (1874), p. 191 ss. Si veda peraltro l'insuperata replica a Padelletti di F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè Editore, Milano, 1954, p. 405 ss., che ricorda anche la più serena visione del successore di Padelletti, Francesco Schuffer.

⁸⁴ Recentemente si è soffermato sul ricorrente pregiudizio contro la giuridicità J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva antiggiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, cit., p. 60 ss., alle cui riflessioni rinvio.

⁸⁵ M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 6.

⁸⁶ C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, cit., p. 232.

⁸⁷ Anche recentemente si è organizzato un convegno per confutare la nota affermazione del protagonista del romanzo di I. SVEVO, *La coscienza di Zeno* (L. Cappelli Editore, Bologna, 1923); Zeno, infatti, abbandona gli studi di legge per ap-

quella oltremontana, delle persone, *hodie in hoc*⁸⁸. Per questo forse l'intento perseguito sembra volare assai più basso di certe domande di più ampio respiro, quasi trascendentali nel voler preconizzare il futuro del diritto canonico epistemologicamente, metodologicamente, nelle relazioni con le altre scienze, teologiche e non, nonché con i cambiamenti sociali e antropologici in atto: ma è quel volare basso che permette di raggiungere, prima o poi, la quota.

3. *I consultori in una 'comunità interpretativa' universale*

All'interno di queste coordinate torno a ribadire che il primo *step* su cui immediatamente concentrarsi potrebbe investire quel dicastero le cui vicende hanno costituito il filo rosso di questa trattazione.

Proprio nella convinzione che ancora non si sia arrivati a quel *fnis terrae* per il diritto canonico che ho voluto solo provocatoriamente evocare nel titolo di questo volumetto, occorre infatti che le funzioni del Consiglio/Ufficio per i testi legislativi siano non solo restaurate ma espletate in pienezza: purché però, come anticipato, ne siano rinnovate *funditus* la struttura e le modalità di lavoro. E non con l'epidermica sverniciatura di un decentramento⁸⁹ solo sbandierato ma 'di facciata': occorrerà, per converso, una vera dislocazione dei lavori presso la canonistica universale, resa finalmente corresponsabile della produzione delle norme ecclesiali. La 'cupola', meglio lo *staff* di funzionari risiedente nell'Urbe (ma invero ovun-

prodare a quelli di chimica, deluso – a suo dire – dall'astrattezza del diritto canonico: "Tanto lontano dalla vita?" *Il Diritto canonico nel processo di formazione della professionalità del giurista*, convegno svoltosi nell'Aula Magna "Giuseppe Dossetti" del dipartimento di giurisprudenza dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia il giorno 2 marzo 2018.

⁸⁸ Cfr. le riflessioni di P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, cit., p. 101 ss., p. 123 ss., su «Chiesa, Diritto e persona», nonché sull'*hodie in hoc* dell'attività giuridica ecclesiale.

⁸⁹ Sulla distinzione tra decentralizzazione e decentramento si vedano recentemente le precisazioni di M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, cit., pp. 227-228.

que) svolgerà quindi essenzialmente un ruolo propulsore e organizzatore⁹⁰ di un *opus* non monopolizzato da Roma ma davvero 'cattolico': attraverso la sovrintendenza e il coordinamento dell'intraprendenza – deontologicamente calmierata – dei canonisti, i quali si legittimeranno non tanto (o non soltanto) per investitura superiore o, peggio, per affiliazioni o raccomandazioni, ma per la loro testata capacità di 'interpretare' nel tempo presente il diritto canonico con professionalità e tempismo. Con quel 'fiuto'⁹¹ che, pure appartenente a tutto il popolo di Dio, in loro si specifica e si collauda nello scavo *sub specie iustitiae*: a maggior ragione, poi, in un pontificato che con impeto avvalora l'incommensurabile «importanza del processo consultivo»⁹².

I consultori, quindi, dovrebbero divenire il motore trainante del dicastero, singolarmente considerati ma specialmente nel loro operare aggregato e congiunto. Su di loro ci si dovrebbe polarizzare, rispolverando anche la normativa che li riguarda⁹³ e provvedendo ad un

⁹⁰ Cfr. quanto riferisce F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 31 ss., a proposito del fatto che «Il Pontificio Consiglio ha intrapreso opportune iniziative e quindi svolge varie attività al fine di promuovere la migliore conoscenza e la migliore pratica del diritto canonico sia degli studiosi e dei docenti, sia degli altri operatori soprattutto nelle Curie e nei Tribunali, sia dei pastori d'anime o anche degli altri fedeli». Benemeriti i progetti di creare un centro di documentazione – "banca dati" (cfr. *ivi*, pp. 31-35), di renderlo fruibile nella sede del Pontificio Consiglio (anche se evidentemente si auspica una reperibilità *online*, che oggi sarebbe incrementabile e ottimizzabile proprio grazie alla collaborazione massiva dei canonisti di tutto il mondo), di mettere a disposizione la documentazione, di organizzare convegni o giornate di studio, pubblicazioni, attività di formazione e di aggiornamento.

⁹¹ Espressione molto amata dal Papa regnante. Cfr., per tutti, FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, cit., n. 119 ss.

⁹² FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, cit., p. 4, nella premessa, n. 7.

⁹³ Per una panoramica (non recente, ma poco è cambiato) sull'evoluzione della normativa riservata ai consultori pontifici nella Curia romana, «l'ultima fraggia dei Consultori del Papa», cfr. D.J. ANDRÉS, *Consigli e consiglieri al diretto servizio del Romano Pontefice*, in *Esercizio del potere e prassi della consultazione*, a cura di A. CIANI, G. DIURNI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, p. 29 ss.

upgrade del loro statuto: segnatamente avallando la loro non ancillarità ma piena compartecipazione alla funzione *lato sensu* normativa.

Anzitutto con una regolamentazione, per quanto asciutta ma certa, del reclutamento, che dovrà essere ‘internazionale/universale’⁹⁴ ed esponenziale di «tutti gli stati della Chiesa»⁹⁵, al netto di tentazioni corporative: basato prevalentemente⁹⁶ su *curricula* che attestino irrefragabilmente la «scientia et prudentia» di cui all’art. 8 della *Pastor bonus*, la solida esperienza, cioè, quali canonisti e il riconoscimento tributato dalla comunità scientifica di riferimento. Normando altresì, senza aeree vaghezze, le modalità di ricorso⁹⁷, certamente ‘parcellizzando’⁹⁸ le branche del diritto ecclesiale perché i

⁹⁴ Cfr. D.J. ANDRÉS, *Consigli e consiglieri al diretto servizio del Romano Pontefice*, cit., p. 33, p. 39 ss.

⁹⁵ D.J. ANDRÉS, *Consigli e consiglieri al diretto servizio del Romano Pontefice*, cit., p. 33.

⁹⁶ Osservava già G. DELGADO, *La Curia Romana. El gobierno central de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 1973, pp. 559-560: «hemos de observar: 1) que la internacionalización es un criterio técnico totalmente insuficiente; 2) que la selección de los consultores debe hacerse fundamentalmente teniendo en cuenta la competencia e idoneidad profesional de los candidatos; 3) que debe admitirse con mayor amplitud la posibilidad que los laicos sean nombrados consultores, cualquiera que sea el asunto, siempre que ostenten la competencia profesional».

⁹⁷ Lamenta E. BAURA, *La funzione consultiva nella Chiesa*, cit., p. 125, trattando dei consultori: «La possibilità di ricorrere al consiglio dei giuristi è completata mediante la nomina di consultori canonisti dei singoli dicasteri. Non sono, tuttavia, regolamentati i diversi particolari dell’aiuto di questi esperti: quando, come e chi debba intervenire, con quale compenso economico, con quale pubblicità, ed altri dettagli di questo tipo. Così facendo, si rischia che la relazione dei consultori con i dicasteri diventi solo amicale, il che potrebbe non giovare alla chiarezza e all’oggettività nell’esercizio della potestà e al corretto espletamento della funzione consultiva. La situazione inoltre potrebbe degenerare in nomine per questo ruolo a scopo meramente onorifico. Forse si potrebbe applicare anche in questo campo la maggiore professionalità della Curia auspicata da alcuni».

⁹⁸ Informa F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2009], cit., p. 221, che uno degli accorgimenti con cui il Pontificio Consiglio si propone di rendere più efficace il servizio dei suoi consultori è quello «di parcellizzare – se così si può dire – il complesso del diritto ecclesiale seguendo soprattutto il Codice e quindi di attribuire a ciascuna porzione uno o più consultori specialisti in quella questione. Con tale accorgimento, il Pontificio Consiglio sarà aiutato con particolare efficacia. Quando, infatti, avrà necessità di ricevere consulenza in

'tuttologi' sono poco affidabili, ma senza preterire che «La visione d'insieme e la coerenza dello sviluppo appaiono irrinunciabili in un approccio organico e maturo al diritto ecclesiale»⁹⁹; e specialmente senza preconcette discriminazioni o ostracismi per alcune materie, specie dei laici¹⁰⁰, *ça va sans dire*.

Costituendo poi come luoghi di irradiazione, in grado di tessere un reticolo di nessi e interazioni, gli istituti di studi superiori¹⁰¹ senza preclusioni, assecondando quell'invito a 'fare rete' tra tutte le istituzioni accademiche «per un rinnovamento e un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici a una Chiesa in uscita missionaria» cui Papa Francesco ha felicemente incitato nella Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*¹⁰². Quanto d'altronde alla canonistica 'laica',

questioni particolari, potrà facilmente e quindi rapidamente individuare gli esperti nella questione determinata e consultarli tempestivamente».

⁹⁹ M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, cit., p. 7, che poco sopra aveva affermato: «La maggior settorializzazione delle competenze, più che una specializzazione e un affinamento della conoscenza, spesso ha indotto solo ad una parcellizzazione del sapere e ad una limitazione oggettuale e mentale della prospettiva d'indagine»; cfr. peraltro le osservazioni dello stesso Autore sulle carenze di approccio sistematico e specialistico nella canonistica.

¹⁰⁰ Cfr. i suggerimenti di A. VIANA, *Riflessioni sull'annuncio della riforma della Curia Romana*, cit., p. 60 ss., su come, nella riforma in atto della Curia romana, superare il rischio del clericalismo e aprire alla partecipazione dei laici, soprattutto considerando e valorizzando «la virtualità della dottrina canonica della collegialità» e «una corretta interpretazione della natura della potestà vicaria».

¹⁰¹ Quanto alla fase preparatoria del Sinodo dei Vescovi la citata Costituzione Apostolica *Episcopalis communio* del 15 settembre 2018, di Papa FRANCESCO, p. 5, all'art. 9, prevede: «Gli Istituti di Studi Superiori, soprattutto quelli che possiedono una speciale competenza sul tema dell'Assemblea del Sinodo o su questioni specifiche con esso attinenti, possono offrire studi, o di propria iniziativa o su richiesta dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese *sui iuris* e delle Conferenze Episcopali, o su richiesta della Segreteria Generale del Sinodo».

¹⁰² Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, 8 dicembre 2017, in *L'osservatore romano*, 17 dicembre 2017, pp. 4-5; la citazione riportata nel testo è contenuta al n. 4, ove più oltre si introduce il criterio del 'fare rete': «la necessità urgente di "fare rete" tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie anche con le istituzioni accademiche dei diversi Paesi e con quel-

qualcuno direbbe *extra moenia*, ancor oggi talora snobbata con alterigia, oltremodo lungimirante risulta ancora l'avvertimento di Arturo Carlo Jemolo su come l'esposizione del diritto canonico da parte «di un giurista libero da schemi tradizionali, formatosi nelle università statali, possa essere particolarmente utile e feconda [...] consentirà d'immettere nella trattazione tradizionale del diritto della Chiesa elementi nuovi, nuove idee, impulsi e revisioni critiche; ch'è sempre stato il processo attraverso cui i diritti mantengono la loro vitalità, e ricevono nuovo impulso»¹⁰³.

Soprattutto senza escludere, come si è propugnato, l'«iniziativa personale»¹⁰⁴ dei canonisti pure fuori di ogni «contesto istituzionale»¹⁰⁵, stante anche l'espresso riconoscimento della capacità dei laici di consigliare l'autorità ecclesiastica (can. 228 § 2). Iniziativa per-

le che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose, dando vita al contempo a centri specializzati di ricerca finalizzati a studiare i problemi di portata epocale che investono oggi l'umanità, giungendo a proporre opportune e realistiche piste di risoluzione».

¹⁰³ A.C. JEMOLO, *Insegnamento del "diritto ecclesiastico" e del "diritto canonico"*, in *Il diritto ecclesiastico*, XLVIII (1937), I, p. 180. L'opinione di Jemolo secondo cui i giuristi secolari, formati nelle università non ecclesiastiche (ed anche eventualmente in queste ultime), apportano un contributo insostituibile alla conoscenza del diritto canonico può essere sostenuta e motivata da un insieme di ragioni che non è il caso ora di illustrare, del resto agevolmente intuibili. Certo riduttiva appare l'affermazione di F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., p. 41, laddove riferisce che il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha assunto l'incarico «A livello di Università civili, [di] promuovere l'inserimento di una cattedra di diritto canonico nelle Facoltà di Giurisprudenza a motivo dell'importanza storica e umanistica della scienza canonistica»: riduttiva se non altro perché, almeno in Italia e in altri Paesi concordatari, il diritto canonico in alcune materie ha rilevanza nell'ordinamento giuridico statale (matrimonio, enti, beni culturali, ecc.).

¹⁰⁴ E. BAURA, *La funzione consultiva nella Chiesa*, cit., p. 125. Ricordo che, quanto alla fase preparatoria del Sinodo dei Vescovi, la citata Costituzione Apostolica *Episcopalis communio* del 15 settembre 2018, di Papa FRANCESCO, p. 5, all'art. 7 § 2, prevede significativamente: «Rimane integro il diritto dei fedeli, singolarmente o associati, di inviare direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo».

¹⁰⁵ Cfr. le precisazioni di J.I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, cit., p. 139, sulla 'funzione consultiva' propriamente detta.

sonale che ancor più affonda le radici in quel dovere-diritto fondamentale di tutti i fedeli, «pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent», di manifestare ai sacri pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona (can. 212 § 3), nonché nel dovere-diritto di cui godono in particolare coloro che si dedicano alle scienze sacre (can. 218): con il corrispettivo obbligo delle autorità non certo di ubbidire o uniformarsi, ma di non interporre impedimenti e di 'ascoltare' con vero interessamento¹⁰⁶ – «Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare "è più che sentire"»¹⁰⁷ –. *Obligationes et iura christifidelium* che, pur innervati nel diritto divino e acclusi solennemente nelle codificazioni, non hanno ancora estrinsecato tutte le loro virtualità, nonostante i conati della dottrina¹⁰⁸. Lo stesso presidente ora emerito del Pontificio Consiglio ha criticato con schiettezza e disappunto l'avarizia' del testo codiciale che nel can. 212 § 3 prevede il sorgere di tale dovere per i fedeli solo *aliquando*: «Se solo talvolta e quindi non sempre essi hanno il dovere

¹⁰⁶ Cfr. D.J. ANDRÉS, *Consigli e consiglieri al diretto servizio del Romano Pontefice*, cit., pp. 46-47: «L'autorità come servizio a nome di Cristo, ha bisogno di percorrere in profondità la via del discepolo nell'ascolto fraterno di quanto lo Spirito voglia dire attraverso ciascuno dei Consultori. Quanto più fedelmente e umilmente diventerà discepola obbediente allo Spirito, tanto più ella stessa apparirà autorevole, per aver messo in opera le premure convenienti per il migliore servizio di quel *munus* servizievole. / I consigli e i consiglieri non tendono *ex se* a coartare il potere, ma a conferirgli una dimensione più vasta, più perfetta e più ancorata alla realtà oggettiva, in funzione dell'unità ecclesiale, della *communio* e sinodalità gerarchiche, della correzione di sbagli, della preparazione della *decisio*. La consigliabilità è una dimensione essenziale del ministero episcopale; il suo luogo teologico primario è la *communio* strutturata in modo gerarchico attorno all'ufficio del Romano Pontefice».

¹⁰⁷ FRANCESCO, *Occasione L anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum*, cit., p. 1140.

¹⁰⁸ Mi permetto di rinviare al mio recente lavoro monografico, ampiamente incardinato in particolare sulle possibilità aperte – e sinora rimaste infruttuose – dal can. 212: G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, cit., p. 54 ss., p. 113 ss.

di cooperare con i loro Pastori, ciò significa che i Pastori, almeno in certi casi, non avrebbero necessità di agire con la cooperazione dei laici. Ciò significa che il legislatore non avrebbe valutato in modo sufficientemente convinto la necessità vitale dei Pastori, cioè il loro diritto, di ricevere aiuto dai laici e quindi il dovere dei laici di dare aiuto ai Pastori, i quali, per tale motivo, potrebbero in certi casi agire senza i laici. La lettera della legge avrebbe dunque espresso l'ontologia dei Pastori e dei laici solo imperfettamente o solo in parte, in modo, quindi, non adeguato»¹⁰⁹; pungolando quindi il porporato a ricercare lo spirito della legge nell'ambito magisteriale ove si rinven- gono abbondanti elementi dottrinali per relativizzare se non annien- tare la restrizione importuna dell'*aliquando*, anche tenendo conto dell'attuale massima esaltazione del principio della sinodalità¹¹⁰, ov-

¹⁰⁹ F. COCCOPALMERIO, *L'esperienza del diritto canonico*, intervento al 67° Convegno Nazionale di Studio organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani del 9-10 dicembre 2017, consultabile *online* nella pagina *web* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, p. 18 (anche sul sito della rivista *Iustitia*, n. 1/2019, all'indirizzo <https://www.iustitiaugci.org/la-lettera-e-lo-spirito-della-legge-oggi-lesperienza-del-diritto-canonico/>).

¹¹⁰ Così scrive F. COCCOPALMERIO, *L'esperienza del diritto canonico*, cit., pp. 18-19: «La aliquale insoddisfazione per la lettera della legge, rappresentata dal can. 212, § 3 in quell'“aliquando”, ci porta a ricercare lo spirito della legge fuori dal contesto formalmente legislativo per trovarlo invece entro un contesto propriamente magisteriale. Tale operazione ermeneutica è resa possibile dal fatto che [...] l'autorità ecclesiale, che unisce in sé la potestà legislativa e quella magisteriale, può esprimere le proprie indicazioni sia in fase formalmente legislativa sia in ambito propriamente magisteriale. /E, in effetti, leggendo attentamente la “Lumen gen- tium” al Capitolo IV intitolato “I laici” e almeno due dei documenti nei quali il magistero della Chiesa ci descrive più ampiamente l'ontologia dei fedeli laici e cioè “Apostolicam actuositatem” e “Christifideles laici”, troviamo con abbondanza ele- menti dottrinali che possono rappresentare lo spirito della legge e farci concludere che quell' “aliquando”, cioè la lettera della legge, potrebbe essere corretto secondo lo spirito della legge stessa. /E, dunque, lo spirito della legge spinge verso un completamento di ciò che la lettera della legge sembra, almeno per ora, non aver rece- pito. /Oggi, in modo particolare, la coscienza del dovere dei laici di partecipare con i loro consigli alle decisioni che i sacri Pastori prendono per il bene della Chiesa è notevolmente aumentata perché si esalta il principio della sinodalità».

vero, si è commentato con un neologismo, della «“synodalisation” intégrale de l'Église»¹¹¹.

Tale coinvolgimento – per il quale, invero, molti altri canoni istillati dal vento conciliare potrebbero essere invocati¹¹² – sarebbe un'icona davvero limpida della reiezione di ogni 'solipsismo' autori-

¹¹¹ A. BORRAS, *Episcopal communio, mérites et limites d'une réforme institutionnelle*, cit., p. 83, il quale afferma, sulla base della Costituzione Apostolica *Episcopal communio*, che sia necessaria «una réception de cette “synodalisation”», c'è à dire une intégration des processus synodaux aux différents niveaux de la vie de l'Église en comptant sur leur influence réciproque. [...] À l'instar de la méthodologie du Synode des évêques, ces processus requièrent qu'aux différents niveaux, le peuple de Dieu en soit toujours le point de départ et le point d'arrivée» (*ivi*, pp. 83-84).

¹¹² Parlando della «necessità di modificare anche la normativa canonica» S. DIANICH, *Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, cit., pp. 69-70, scrive: «È ovvio che la riflessione debba partire dal can. 781 del *Codice*, che, ricalcando *AG 2* e *LG 9*, delinea con chiarezza il soggetto della missione: “Dal momento che tutta quanta la Chiesa è per sua natura missionaria e che l'opera di evangelizzazione è da ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci della loro responsabilità, assumano la propria parte nell'opera missionaria”. Nel dettato del *Codice*, l'enunciato è anticipato dal can. 211: “Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo”. Il problema è quello delle conseguenze da trarre sul piano dell'ordinamento, in modo che il soggetto dell'operosità fondamentale della Chiesa, l'evangelizzazione, risulti un soggetto determinante anche per varie componenti della vita interna della comunità. La normativa attuale, fra l'attribuzione a tutti i fedeli del compito dell'evangelizzazione, principio sorgivo della stessa esistenza della Chiesa, e la loro chiamata alla partecipazione attiva alla liturgia eucaristica, che è il culmine della vita della Chiesa (*SC 14*), non dà ai fedeli laici alcun ruolo specifico, capace di determinare la vita della comunità»: indugiando poi l'Autore sulla necessaria attribuzione di responsabilità ai fedeli, sull'urgenza per la Chiesa di «far concorrere nelle sue decisioni i suoi soggetti, con la ricchezza di tutti i loro diversi carismi» (*ivi*, p. 74); «se i fedeli laici non sono chiamati a contribuire con il loro discernimento, sul piano istituzionale, a determinare le forme del loro vivere insieme e i cammini della missione, le istituzioni della Chiesa si ritrovano a doverlo fare senza godere dei carismi che determinano le qualità specifiche dell'operosità dei laici e, quindi, di perdere quella particolare efficacia che deriva dal loro contributo alla sua vita. *GS 43*, ricordando che i pastori non sono sempre esperti a tal punto da poter risolvere ogni problema, invitava i laici “ad assumersi piuttosto la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero”. Perché questo possa avvenire, è necessario che l'ordinamento predisponga le sedi opportune, ne regoli le procedure, ne garantisca il buon funzionamento» (*ivi*, pp. 76-77).

taristico romano¹¹³ per riportare invece al centro, con un *corpus consultorum* in potenza collimante ed immedesimo con l'intero *corpus christianorum*, quella *consultatio* 'cattolica' che dovrebbe essere l'arteria ossigenante dello *ius Ecclesiae*: attraverso peraltro una fertile inculturazione, anticamera a sua volta di una ricezione positivamente endemica delle norme¹¹⁴. Una circolarità durevole tra l' 'alto' e il 'basso' quale linfa rigenerante della Chiesa¹¹⁵, secondo il magistero forse più trascinate di Papa Francesco¹¹⁶ che continuamente

¹¹³ P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 110, che paventa «lo "stacco" (almeno funzionale) tra l'attività – quasi solipsistica – del legislatore e quella dell'intero corpo sociale/ecclesiale che, semplicemente, prende atto di nuove impostazioni dell'intera vita sociale/comunitaria, pur senza comprenderne – quasi mai – la reale portata (e, forse soprattutto, l'effettiva necessità) per la propria vita quotidiana».

¹¹⁴ Afferma J.I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, cit., pp. 136: «Almeno un triplice ordine di ragioni, progressivamente esplicitate nel tempo dalla teologia cattolica, servono di fondamento alle diverse espressioni consultive sviluppate nel corso della storia nella Chiesa. Anzitutto c'è l'esigenza di essere prudenti nell'azione, e il bisogno di arricchire il giudizio di chi governa con altri pareri e punti di vista. Questa sarebbe la ragione specifica e più comune a fondamento dell'attività consultiva, tendente in definitiva a rendere più sicura e illuminata l'attuazione di chi ha a carico il governo della comunità. Nella Chiesa vi sono, però, altre due motivazioni di rilievo, storicamente sempre presenti, ma particolarmente accentuate in occasione dell'ultimo Concilio Vaticano II che le ha elaborate con particolare cura. Si tratta della struttura collegiale del ministero episcopale e delle esigenze di compartecipazione nella missione della Chiesa».

¹¹⁵ Ho applicato tale chiave di lettura riferendola a diverso – ma sempre connesso – tema in G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, cit., *passim*.

¹¹⁶ Scrive nel commento alla citata Costituzione Apostolica *Episcopalis communio* sul Sinodo dei Vescovi L. BALDISSERI, *Quattro chiavi*, in *L'osservatore romano*, 19 settembre 2018, p. 6: «Potremmo dire che uno degli obiettivi della nuova costituzione apostolica è proprio quello di rendere il Sinodo più "dinamico", e per questo più incisivo nella vita della Chiesa. Questo dinamismo è visibile, in particolare modo, nella relazione di circolarità stabilita tra il Sinodo e le Chiese locali, per il tramite dei sinodi delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze episcopali. Il Sinodo "parte" dalle Chiese locali, cioè dal basso, dal popolo di Dio diffuso su tutta la terra, per mezzo di una consultazione condotta a tutto campo, e, dopo il raduno assembleare dei padri sinodali, "ritorna" nelle Chiese particolari, dove le conclusioni recepite dal Papa dovranno essere tradotte tenendo conto dei bisogni concreti del popolo di Dio, in un processo necessariamente creativo di inculturazione. /Quanto ho detto ci introduce già nella terza chiave di lettura del documento, che mi sembra quella decisiva. Si tratta del fattore di maggiore novità della nuova co-

deve vellicare i canonisti, anzi i giuristi¹¹⁷, incoraggiandoli alla parresia: mai più avverrà, rassicura il Pontefice, che «Per una parola si viene trasferiti nella categoria di coloro che remano contro, per un “distinguo” si viene iscritti tra gli scontenti»¹¹⁸.

stituzione apostolica, esposto soprattutto a partire dal n. 5, un fattore che configura sotto certi aspetti una vera e propria “rifondazione” dell’organismo sinodale: mi riferisco all’inquadramento stabile del Sinodo entro la cornice di una Chiesa costitutivamente sinodale. /Se il riferimento al capitolo III di *Lumen gentium* sulla dottrina dell’episcopato potrebbe apparire scontato in un documento sul Sinodo, meno scontato è il riferimento al capitolo II, quello sul popolo di Dio. Si sa che proprio a quel capitolo Papa Francesco si richiama spesso e volentieri nel suo magistero, essendo l’immagine ecclesiologicala del popolo di Dio, radicata nella Sacra Scrittura e nei Padri della Chiesa, quella da lui privilegiata. Ecco, dunque, come il Santo Padre concepisce la revisione normativa del Sinodo: “Ad animare quest’opera di rinnovamento dev’essere la ferma convinzione che tutti i pastori sono costituiti per il servizio al popolo santo di Dio, al quale essi stessi appartengono in virtù del sacramento del battesimo” (n. 5). /Segue immediatamente un richiamo alla dottrina del *sensus fidei*, che rende il popolo di Dio infallibile “in credendo”. Ciò esige che i pastori si mettano in attento ascolto del loro gregge per comprendere ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa e domanda che lo stesso Sinodo, di assemblea in assemblea, prenda avvio da una consultazione quanto più possibile capillare dei fedeli. La costituzione apostolica non si limita quindi a richiamare la dottrina sulla collegialità episcopale ma va oltre, illustrando il ministero dei vescovi come servizio al popolo di Dio nella pluralità di ministeri e carismi».

¹¹⁷ Cfr. M. VENTURA, *Di fronte al magistero del Papa. La responsabilità del giurista*, in *L’osservatore romano*, 14 dicembre 2016, p. 5: «il titolo di questo intervento avrebbe potuto essere diverso. Non “la responsabilità del giurista”, ma “la responsabilità del canonista”. Ho invece preferito parlare di “giurista” per sottolineare tre aspetti: la portata più ampia del lavoro del canonista rispetto alla dimensione strettamente ecclesiale; l’interesse del lavoro del canonista per gli altri giuristi, in una dinamica bidirezionale di mutua influenza tra giuristi che è parsa sempre più sbilanciarsi in favore dei giuristi secolari di diritti umani, diritto costituzionale e diritto amministrativo; la simmetrica responsabilità di ogni giurista non canonista davanti al magistero di Francesco e al lavoro dei canonisti. /Intendo qui sostenere che la responsabilità del canonista davanti al magistero di Francesco è il nucleo di una più generale responsabilità del giurista di fronte [...] ai grandi temi evocati dal Pontefice nel suo magistero. Può risultare utile a tal fine l’immagine di tre cerchi concentrici, ciascuno corrispondente a una dimensione della medesima responsabilità. / Se il primo cerchio è quello della dimensione strettamente canonistica, il secondo riguarda le comunità dei credenti, cristiane *in primis* e il terzo le comunità civili».

¹¹⁸ *Discorso preparato dal Santo Padre FRANCESCO per l’odierna Liturgia penitenziale, letto dall’E.mo Card. Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, 27 febbraio 2020, leggibile online sul sito ufficiale della Santa Sede*

I pareri consultivi, in forma scritta, dovranno poi essere motivati esaustivamente e argomentati approfonditamente, seppur sempre con un certo compendio, corredati di *positiones* e *oppositiones* in modo da prospettare quella che con evidenza sia individuata come la soluzione più adeguata: come dal *Magister Gratianus* – che ho voluto evocare nella copertina di questo volume con una bella miniatura di un codice del *Decretum* posseduto dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena¹¹⁹ – in poi s’impone alla scienza canonistica e, d’al-

(ma cfr. anche *L’osservatore romano*, 28 febbraio 2020, p. 7): «Il vero problema che amareggia non sono le divergenze (e forse nemmeno gli errori: anche un vescovo ha il diritto di sbagliare come tutte le creature!), quanto piuttosto due motivi molto seri e destabilizzanti per i preti. /Prima di tutto una certa deriva autoritaria *soft*: non si accettano quelli tra di noi che la pensano diversamente. Per una parola si viene trasferiti nella categoria di coloro che remano contro, per un “distinguo” si viene iscritti tra gli scontenti. La *parresia* è sepolta dalla frenesia di imporre progetti. Il culto delle iniziative si va sostituendo all’essenziale: una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti. L’adesione alle iniziative rischia di diventare il metro della comunione. Ma essa non coincide sempre con l’unanimità delle opinioni. Né si può pretendere che la comunione sia esclusivamente unidirezionale: i preti devono essere in comunione col vescovo... e i vescovi in comunione con i preti: non è un problema di democrazia, ma di paternità. /San Benedetto nella *Regola* – siamo nel celebre capitolo III – raccomanda che l’abate, quando deve affrontare una questione importante, consulti la comunità intera, compresi i più giovani. Poi continua ribadendo che la decisione ultima spetta solo all’abate, che tutto deve disporre con *prudenza* ed *equità*. Per Benedetto non è in discussione l’autorità, tutt’altro, è l’abate che risponde davanti a Dio della conduzione del monastero; però si dice che nel decidere egli deve essere “prudente ed equo”. La prima parola la conosciamo bene: prudenza e discernimento fanno parte del vocabolario comune. /Meno abituale è l’“equità”: equità vuol dire tenere conto dell’opinione di tutti e salvaguardare la rappresentatività del gregge, senza fare preferenze. La grande tentazione del pastore è circondarsi dei “suoi”, dei “vicini”; e così, purtroppo, la reale competenza viene soppiantata da una certa lealtà presunta, senza più distinguere tra chi compiace e chi consiglia in maniera disinteressata. Questo fa molto soffrire il gregge, che sovente accetta senza esternare nulla. Il Codice di Diritto Canonico ricorda che i fedeli “hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa” (can. 212 § 3). Certo, in questo tempo di precarietà e fragilità diffusa, la soluzione sembra l’autoritarismo (nell’ambito politico questo è evidente). Ma la vera cura – come consiglia San Benedetto – sta nell’equità, non nella uniformità». Il Papa si riferisce al rapporto dei presbiteri coi vescovi, ma evidentemente il discorso ha portata generale.

¹¹⁹ Cfr. Cesena, Biblioteca Malatestiana, Mal. S.II.1, c. 100r, particolare. Si tratta di un codice prodotto in ambito universitario bolognese e databile alla prima

tro canto, si richiede ai consultori ufficialmente designati¹²⁰. È ovvio pertanto che tale rinnovazione dell'alleanza tra *auctoritas* e *ratio* che fu prodigiosa nel medioevo presume la completa disponibilità dei fattori di conoscenza indispensabili da parte della 'seconda': dunque, metodologicamente, si esige il ripudio di ogni segretezza, serbando il segreto, invece, senza compromessi, unicamente laddove sia indifferibilmente precettivo¹²¹. Come è stato sapidamente asserito, «Hay diversos tipos de silencio y de secreto. Unos custodian la dignidad de las personas, otros la destruyen; unos crean comunidad, otros la rompen»¹²². Qui – come in altri contesti¹²³ – il riser-

metà del XIV secolo, entrato in Malatestiana forse nel 1429 grazie alla donazione di testi giuridici fatta dal cesenate Fredolo Fantini. La decorazione, di tipico stile bolognese, è attribuita alla mano di due miniatori rimasti anonimi. Approfitto per ringraziare la dottoressa Paola Errani che mi ha guidato nella scelta dell'immagine.

¹²⁰ Cfr. J.I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, cit., pp. 146-147, anche in nota 37, sia pur con riferimento alla 'funzione consultiva' propriamente detta: «Anche se l'ordinamento canonico non stabilisce in maniera generale alcun dovere di motivare il parere consultivo che viene emesso, ciò appare come esigenza di ragionevolezza coerente con la finalità di ausilio nel governo che la consulta possiede. In determinati casi, addirittura, il senso della consulta è proprio quello di raccogliere le ragioni a favore o contro un provvedimento determinato, e in tale caso motivare il parere risulta essenziale per conseguire la finalità stessa della consultazione. Tale è il caso, concretamente, degli esperti che agiscono come consultori dei dicasteri romani – lo stesso si dica per quelli delle curie diocesane o delle confraternite episcopali –, e perciò l'art. 121 RGCR segnala esplicitamente il dovere di esprimere il loro motivato parere sulle questioni proposte, anche se ciò era già implicito nel dettato dell'art. 12 PB. [Infatti, il dovere che l'art. 12 segnala ai consultori di "studiare con diligenza la questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro parere intorno ad essa" include per forza l'esigenza di una motivata (studiata) risposta alle domande poste. Le diverse motivazioni espresse dai singoli vengono eventualmente confrontate nella seduta collegiale della Consulta, e i relativi verbali forniranno infine un ponderato risultato di sintesi]».

¹²¹ Mi permetto di rinviare a G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, cit.; EAD., *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, cit.

¹²² R. BLÁSQUEZ PÉREZ, *La protección de los menores en la Iglesia*, in *Ius canonicum*, LX (2020), p. 26.

¹²³ E se ne acquisisce progressivamente una matura consapevolezza. Cfr., ad esempio, gli ambiti scandagliati nelle recenti opere collettanee: *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, a cura di F. LOZUPONE, Arac-

bo è immotivato, ed anzi dal suo mantenimento filtra l'arroganza di quel clericalismo contro il quale ogni giorno Francesco si scaglia: per contro, e proprio in quella *glasnost* voluta dal Papa, si impone trasparenza, condivisione, compartecipazione, per consentire che pure nell'attività normativa si insedino procedure di *compliance*, *auditing*, *accountability*, *responsibility*, per impiegare anglicismi di moda; ma pure refertazione, connessione, delocalizzazione, interrelazione, come già aveva 'profetato' Tarcisio Bertone¹²⁴ pur in un *milieu* ora trasfigurato.

ne, Roma, 2015; *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, a cura di A. ASTE, Marcianum Press, Venezia, 2019; *Trasparenza. Una sfida per la Chiesa*, a cura di M. MERLINI, Studium Edizioni, Roma, 2020.

¹²⁴ Cfr. T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, cit., rispettivamente p. 42, p. 43: «Il Pontificio Consiglio deve essere in grado di poter offrire all'intera Curia Romana, e poi anche agli studiosi – con l'impiego di adeguati strumenti informativi, archivio di documenti, biblioteca specializzata –, una informazione puntuale e globale circa la normativa canonica della Chiesa universale e delle Chiese particolari, sia latine che orientali; e deve anche seguire gli orientamenti e le tendenze della dottrina canonistica, come di un concreto veicolo per l'interpretazione e l'applicazione del diritto. Ciò non sarà possibile, ovviamente, facendo leva sul limitato personale del Dicastero stesso; perciò il Dicastero dovrà saper tessere una efficiente rete di reperimento dati e di analisi avvalendosi dei propri Consultori – Consultori formali o in senso lato – scelti dalle diverse parti del mondo. Attraverso di loro, infatti, il Consiglio deve ottenere "conoscenza" e "consiglio". [...] /Per concludere, vorrei offrire al Pontificio Consiglio tre suggerimenti a modo di sintesi: /1) anzitutto, si impegni per raggiungere una conoscenza della legislazione canonica in vigore la più ampia possibile, in modo da essere un efficace servizio al governo della Curia Romana; /2) in secondo luogo, si avvalga in maniera sistematica, come fanno tradizionalmente altre Congregazioni romane, della consulenza dei propri esperti consultori; /3) infine, assuma anche il compito di mantenere una presenza attiva nelle sedi scientifiche e accademiche del pensiero canonistico (associazioni e facoltà), per favorire la ricezione delle norme e dei provvedimenti di governo. Questo compito, che potrà essere raggiunto anche mediante la valorizzazione della rivista *Communicationes*, può essere realisticamente visto dal Dicastero come il modo suo proprio di favorire pastoralmente il governo del Santo Padre». Sul contributo di 'conoscenza' e di 'consiglio' da parte dei consultori si veda anche quanto annotava F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2009], cit., p. 220 ss.; e sui «rapporti con i canonisti nel mondo» cfr. ID., *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* [2018], cit., pp. 46-47.

Con tutto questo «non verrebbe affatto messa in dubbio la competenza della decisione finale dell'ufficio direttivo nelle questioni fondamentali della fede, della morale e del diritto ecclesiale, ma verrebbe presa sul serio la comune responsabilità di tutti i membri del popolo di Dio nei confronti della missione e dell'identità della chiesa e verrebbero creati i presupposti giuridici per un lavoro d'insieme, coordinato ed efficace, da parte di tutti per il bene della chiesa»¹²⁵; nella distinzione tra elaborare una decisione e prenderla¹²⁶. Ciò assume oggi nuovo vigore perché sussumibile appunto in quella decentralizzazione ed ancor meglio in quella 'Chiesa costitutivamente sinodale', nutrita e inestinguibilmente rinverdita dal processo consultivo – vissuto in modo 'pericoretico', cioè secondo uno stile trinitario di comunione – di *tutte* le sue componenti¹²⁷, che sappiamo essere un vessillo di questo pontificato: e che dovrebbe vivificare anzitutto l'agire della Curia romana¹²⁸, primo e principale modello di comunità consultiva¹²⁹, con un *pattern* offerto alla mimesi.

Quanto in particolare al Pontificio Consiglio *de legum textibus*, non si tratta di agitare roboanti e ampollosi *slogans*, ma, stante l'oramai provato inceppamento e desuetudine delle modalità 'classiche' di elaborazione delle norme e al contempo però l'esigenza di rigorosa scientificità giammai deponibile, occorre, finalmente, perseguire efficaci attuazioni operative attraverso gli strumenti che oggi la tecnologia, quella informatica anzitutto, pone a disposizione:

¹²⁵ S. DEMEL, *Dalla collaborazione subalterna alla cooperazione paritaria. La struttura cristocentrica della chiesa riconfigurata in senso laicale*, in *Concilium*, LII (2016/5), p. 914.

¹²⁶ Cfr. A. BORRAS, *Sinodalità ecclesiale, processi partecipativi e modalità decisionali. Il punto di vista di un canonista*, in *La riforma e le riforme nella Chiesa*, cit., p. 231 ss.

¹²⁷ Cfr. A. BORRAS, *La Costituzione «Episcopalis communio»*, cit., p. 762 ss.

¹²⁸ Cfr. M. GRAULICH, *La Curia Romana e l'urgenza di assicurare consultazioni reali e non solo formali*, Intervista di L. GEROSA a M. GRAULICH, cit., pp. 49-59.

¹²⁹ Trattando dei «pensamientos del papa Francisco que podrán inspirar la próxima reforma» della Curia romana A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, cit., pp. 277-278, sottolinea anzitutto come il Papa sia «muy consciente de la necesidad de la colaboración y la consulta colegial».

con l'uso del computer – già testato nella preparazione della codificazione orientale¹³⁰ – non solo si possono realizzare operazioni utilissime nella messa a punto dei testi, ma si consente una cogestione dei *files*. Così, l'implementazione di tale Ufficio, destrutturato come Ufficio romano – ed ancora troppo 'eurocentrico' – e invece riedificato come Ufficio a raggiera, non solo è opzione oramai ineludibile, ma presenterebbe assai meno scogli di quanto si potrebbe malevolmente pronosticare. Pensiamo infatti alla rete, nella quale d'altronde la Chiesa si è già ardimentosamente inoltrata e che potrebbe essere una risorsa di pregio inestimabile: il *cyberspazio* permette di scambiarsi digitalmente pareri o scannerizzazioni di documenti e dati, nonché di convocare *meetings* con numerosi partecipanti dalle più lontane regioni, trascinando e azzerando così ogni barriera temporale e territoriale, con potenzialità ogni giorno più strabilianti. L'epidemia di Covid-19 ha costretto ad addestrarsi anche i meno avvezzi ed i più riluttanti: si può dunque cercare di trarre qualche beneficio dal tornado che ha messo a soqqadro le nostre vite, certo senza troppo venerare ed osannare il *web* – il quale resta irto di subdole insidie –, ma accogliendo quanto offre di buono.

Nello stesso Papa Francesco non alberga alcun timore verso «L'attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei *media* digitali, dai fattori della convergenza e dell'interattività»¹³¹, che anzi incita ad 'abbordare' senza diffidenza – «Non lasciamoci vincere dalla tentazione dell'attaccamento a un passato glorioso; facciamo invece un grande gioco di squadra per meglio rispondere alle nuove sfide comunicative che la cultura oggi ci domanda, senza paure e senza immaginare scenari apocalittici»¹³² – non solo per ripensare il sistema informativo della Santa Sede

¹³⁰ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., pp. 306-307.

¹³¹ FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *L'attuale contesto comunicativo. Istituzione della Segreteria per la Comunicazione*, 27 giugno 2015, in *L'osservatore romano*, 28 giugno 2015, p. 6.

¹³² FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla plenaria della Segreteria della comunicazione*, 4 maggio 2017, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), p. 478.

ma perché se ne giovi l'intera missione della Chiesa: anche proprio per sorreggere il legislatore supremo nel suo ponderoso compito¹³³. Uno dei vantaggi della navigazione *online* è l'accesso ormai consentito a chiunque senza soverchio disagio, sormontando il muro dell'*inaequalitas* e della proscrizione. Non ci sono pertanto controindicazioni ad eleggere questo come modulo operativo del Consiglio/Ufficio: attraverso tali innumeri ramificazioni esso sarà in grado di onorare la multiforme diaconia che si coagula sotto la cura dello *ius canonicum*. Dunque il suo ruolo diverrà, in questa prospettiva, strategico: mettere a punto una piattaforma¹³⁴ multimedia-

¹³³ Cfr. P. ERDÖ, *Criteri di discernimento nell'attività normativa e di governo della Chiesa*, cit., p. 70, il quale, con riferimento alla riforma del processo di nullità matrimoniale, segnala: «Le *motu proprio* indicano [...] come motivo delle disposizioni pontificie i desideri espressi dai partecipanti dell'Assemblea Straordinaria del Sinodo del 2014. Questo significa che la consultazione sinodale faceva parte del discernimento del legislatore prima dell'emanazione delle norme. Anzi, negli ultimi anni si è maggiormente posto l'accento sulla consultazione più generale dei fedeli, e forse anche dell'opinione pubblica, nel quadro della preparazione delle assemblee sinodali. Diverse forme di consultazione sono state effettuate anche attraverso internet. Anche prima dei Sinodi precedenti era possibile mandare alla Segreteria del Sinodo diverse osservazioni. Non soltanto le risposte ufficiali delle conferenze episcopali, dei dicasteri romani e dei membri del sinodo potevano essere prese in considerazione, ma anche quelle opinioni che a volte arrivavano anche senza una domanda specifica. Oggi le possibilità di mandare osservazioni alla Segreteria del Sinodo o alle conferenze episcopali si sono notevolmente allargate. Siamo quindi testimoni di un certo rinnovamento ed allargamento della consultazione sociale come forma di preparazione delle norme canoniche». Conclude peraltro l'Autore, anche nella pagina successiva: «Come criteri di discernimento da usare per la giustizia delle nuove leggi sono stati identificati nella dottrina sociale della Chiesa anche i seguenti elementi: la necessità di *indicare nel caso di riforme legislative l'estensione e il motivo del cambiamento delle leggi*; la necessità di *ponderare gli effetti*, i vantaggi e gli svantaggi dei cambiamenti; il bisogno di *formulare le norme in modo chiaro* e vicino alla prassi. Sembra però che i metodi attualmente adottati dell'informazione giuridica, malgrado la rapida pubblicazione digitale dei cambiamenti normativi, non risultino sufficienti. Oltre a questi criteri, che riguardano piuttosto l'aspetto tecnico della legislazione, per misurare la giustizia del contenuto delle leggi in preparazione, bisogna *conoscere l'insieme organico* della vita della Chiesa, le molteplici situazioni delle sue comunità nel mondo e soprattutto le modalità con le quali la sua missione e *dimensione teologica* si esprime efficacemente nel mondo di oggi».

¹³⁴ Secondo L. WIEGELMAN, *Un'analisi della bozza inedita della Praedicate Evangelium di papa Francesco*, cit., una delle principali novità della bozza della

le interattiva, un'area *agorà* nella quale, con totale trasparenza come rimarcato, i materiali vengono posti a disposizione, i dati diffusi, i pareri discussi in un *forum* non contingentato poiché sarà l'effettiva competenza e conoscenza (che non è erudizione) a fissare il *discrimen*¹³⁵: sì che i testi normativi nascano dalle forze unite della canonistica mondiale e non da cenacoli numericamente lillipuziani ed autoreferenziali, i quali poi finiscono per riversare – non sceverandosi normalmente tra legislatore materiale e legislatore formale – sul Papa, legislatore supremo, ogni imputazione di loro eventuali manchevolezze. Attraverso gli accorgimenti tecnologici di questo ambiente virtuale che consente agli utenti di accedere ad una serie di strumenti di connessione e di funzionalità collegate, il connubio dell'universale col particolare, sinora miraggio chimerico, è reso effettivamente viabile in una comunità interpretativa¹³⁶ percorsa da concentrici processi comunicativi¹³⁷: tali accorgimenti non sostituiscono il pensiero dell'uomo, ma sono ad esso funzionali.

Si attuerebbe, per questa via, un decentramento non centrifugo e dispersivo ma confluyente in un'impresa comune, sotto l'egida di quel *verum ecclesiale servitium, indole pastoralis signatum* cui la *Pastor bonus* richiama (art. 33). Si pensi, ancora, all'esercizio del *munus vigilandi* sull'applicazione del diritto vigente, sulle sue crepe e incrinature, ovvero su urti e attriti che postulano un immediato intervento, su lacune di regolamentazione che vanno colmate nel rispetto

Costituzione Apostolica è la visione della Curia romana come «piattaforma d'informazione» della quale dovrebbero beneficiare allo stesso modo la Santa Sede e le Chiese particolari, con il raccogliere da tutto il mondo e divulgare gli esempi delle pratiche migliori (questo segnatamente il nuovo dicastero per l'evangelizzazione).

¹³⁵ Ovviamente andranno stabilite modalità di intervento, di convocazione di eventuali sessioni di lavoro o votazioni sui testi, ecc.

¹³⁶ Rinvio alle pagine che sull'interpretazione ed altresì sulla comunità interpretativa ha scritto recentemente C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, cit., *passim*, e principalmente p. 173 ss.

¹³⁷ Cfr. alcune suggestioni di E. CHITI, *Postfazione a S. DIANICH, Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, cit., p. 90 ss., il quale, per vero, sostiene tesi quanto meno 'atipiche' dal punto di vista canonistico.

delle particolarità¹³⁸; tale raffinato monitoraggio – al fondo ancorato al *sensus fidelium* intercettato quanto all'ambito giuridico – è ipotizzabile esclusivamente se i *feedbacks* sono realizzati molecolarmente *in loco* e fruendo di infungibili conoscenze anche extranormative. Ma si pensi, del pari, alla redazione altresì delle leggi particolari nell'armonizzazione con quelle universali, che si avvantaggerà trasversalmente delle cognizioni e della perizia della canonistica locale, edotta di ogni frangente ed in contatto quotidiano con la parallela scienza giuridica secolare: ciò che renderà la ricezione in ogni lembo del globo più agile e scorrevole, quindi più fruttuosa¹³⁹. *Doctores iuris*, inoltre, come fu un tempo, non irreggimentati in una formale subordinazione gerarchica e neppure 'dipendenti' e 'stipendiati' dalla Curia, dunque non proni alla volizione dell'autorità: quindi, proprio per questa equidistanza, più leali e affidabili nel giudizio¹⁴⁰.

Mi sembra, questo, un itinerario percorribile proficuamente affinché possa finalmente attuarsi l'auspicio secondo il quale l'interpretazione giuridica, in tutta la sua gravidanza, «deve tornare ad essere un "processo" e non un "atto", e un processo in cui convergono il legislatore, i dottori, il giudice e i soggetti a cui essi fanno riferimento (il *populus Dei*) nel momento di formulare e di applicare la norma»¹⁴¹.

¹³⁸ Osserva C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, cit., pp. 246-247: «La storia del diritto canonico, dall'antichità ad oggi, potrebbe mostrare altri importanti paralleli. Sul *terreno normativo e istituzionale*, per esempio, evidenzia la diretta proporzionalità tra la tolleranza delle divergenze e la dispersione nello spazio (lontananza e isolamento) nonché il rapporto tra originalità e opportunità delle particolarità. Come dire che il processo di unificazione si rende stringente in modo proporzionato alla compressione degli spazi e alla facilità delle comunicazioni, e che il processo di universalizzazione sarà tanto più solido ed efficace tanto più cercherà di valorizzare le differenze qualitative».

¹³⁹ Cfr. M.C. RUSCAZIO, *Receptio legis. Sviluppo storico, profili ecclesiologici, realtà giuridica*, Jovene Editore, Napoli, 2012.

¹⁴⁰ Si vedano sull'importanza della consultazione e sul ruolo del *doctor iuris* le affermazioni di C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, cit., p. 128 ss., che innerva i suoi ragionamenti nella storia.

¹⁴¹ C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, cit., p. 176.

4. *Il futuro dello ius Ecclesiae: la consultazione in una Chiesa 'costitutivamente sinodale'*

In definitiva, in alcuni dei modi che ho cercato di abbozzare in queste pagine mi pare possa emergere con nettezza come il servizio offerto dal diritto ecclesiale al romano Pontefice ma altresì a tutto il popolo di Dio sia in grado di corrispondere finalmente alla ricchezza del legittimo pluralismo e simultaneamente al baluardo dell'*unitas Ecclesiae* nel coniugarsi virtuoso dell'*unitas fidei* e dell'*unitas disciplinae*¹⁴². Con delle norme – adunate in codificazioni oppure al fine da esse affrancate – che siano non monoliticamente immote, ma indefessamente e diuturnamente adattate a ogni realtà umana e sociale, non infirmando ed anzi tonificando il loro fondamento comune senza calpestare, al contrario promuovendo l'apporto anche normativo di ogni Chiesa particolare ovvero di ogni Chiesa *sui iuris*: riallacciandomi così all'*incipit* in cui ho raffigurato il Pontificio Consiglio per i testi legislativi come un 'ponte', per vocazione sempre sgombro e scorrevole, tra codificazioni e tra diritti, tra centro e periferia.

Recuperando altresì, come sopra ho accennato, e con sicurezza epistemologica e gnoseologica, quei nessi tra diritto canonico e teologia (ecclesiologia, morale, pastorale...) che, recisi brutalmente e mai più riannodati, potrebbero invece davvero rappresentare un potente stimolo di puntello reciproco a beneficio della vita della Chiesa: favorendo 'riforme' più consapevoli¹⁴³. Infatti, come recen-

¹⁴² Rinvio, per tutti, ad alcune non recenti ma ancora efficaci osservazioni di V. FAGIOLO, *Competenza e struttura del Dicastero per la funzione interpretativa delle leggi della Chiesa*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, IV (1991), p. 15 ss.

¹⁴³ Esordisce nella *Prefazione* del suo libro C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, cit., p. 10: «Il papato di Francesco introduce forti stimoli e spinte verso il rinnovamento della Chiesa; al contempo solleva, in una cerchia non ristretta di fedeli, problemi di giustificazione storica e teologica delle riforme. A quest'opera complessa di irrobustimento delle motivazioni, di migliore definizione dei programmi, di rigore teologico e giuridico delle enunciazioni, di consolidamento delle riforme sono chiamati a collaborare insieme teologi e canonisti evitando ogni forma di polarizzazione ideologica», illu-

temente ammette un noto teologo, «La riforma delle istituzioni e delle strutture ecclesiastiche spetta al legislatore, al papa e ai vescovi. Lo studio delle sue concrete possibilità e la progettazione delle loro nuove forme è compito dei teologi e dei canonisti»¹⁴⁴. Il discorso, al proposito, si dilaterrebbe troppo, dovendosi rinviare a chi se n'è occupato *ex professo*¹⁴⁵.

Aggiungo però, con convinzione e ancora una volta, «le droit, voire le devoir intellectuel, pour un canoniste de confronter sa propre discipline avec les interrogations fondamentales de la science juridique, à laquelle elle appartient pleinement»¹⁴⁶: diritto-dovere invece, non di rado, non solo disatteso, ma addirittura svilito imbracciando la bandiera – se non di un'evanescente pastoraltà¹⁴⁷ –

strandando il necessario «rapporto triangolare tra la teologia, il diritto canonico e le riforme nella Chiesa» (*ivi*, p. 128).

¹⁴⁴ S. DIANICH, *Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, cit., p. 81.

¹⁴⁵ Si soffermano, pur da diverse prospettive, sui rapporti in particolare tra l'ecclesiologia e il Codice di Diritto Canonico riassumendo le riflessioni più rilevanti C.R.M. REDAELLI, *Il Codice e la Chiesa: attualità di una relazione*, cit., p. 194 ss.; F. WILFRED, *Teologia e diritto canonico. Una via da percorrere insieme*, in *Concilium*, LII (2016/5), pp. 859-872. Da ricordare peraltro, tra le voci più autorevoli e recenti, C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia, 2015, specialmente p. 11 ss., p. 255 ss.; S. DIANICH, *Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa*, EDB, Bologna, 2015.

¹⁴⁶ O. ÉCHAPPÉ, *État de droit et droit canonique*, in *L'année canonique*, XXXVIII (1996), p. 128.

¹⁴⁷ Affermava BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, 21 gennaio 2012, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIV (2012), p. 104: «Negli ultimi tempi alcune correnti di pensiero hanno messo in guardia contro l'eccessivo attaccamento alle leggi della Chiesa, a cominciare dai Codici, giudicandolo, per l'appunto, una manifestazione di legalismo. Di conseguenza, sono state proposte delle vie ermeneutiche che consentono un approccio più consona con le basi teologiche e gli intenti anche pastorali della norma canonica, portando ad una creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precepto legale nel caso concreto. La misericordia, l'equità, l'*oikonomia* così cara alla tradizione orientale, sono alcuni dei concetti a cui si ricorre in tale operazione interpretativa. Conviene notare subito che questa impostazione non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l'opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico. Manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio

di un'originalità canonica indubbia, ma che non deve però divenire un *totem* assillante e mortificante l'incancellabile giuridicità¹⁴⁸, quell'*indoles iuridica* postulata dall'*ipsa natura socialis Ecclesiae*¹⁴⁹. Un contributo specifico, dunque, quello della canonistica come scienza propriamente giuridica, che non invade gli spazi della teologia alla quale non può che affiancarsi nella ricerca sodale di un servizio autentico alla realtà misterica e soprannaturale della Chiesa; né, tanto meno, quelli del magistero, di cui ben coglie il valore immediatamente vincolante nell'alveo della tradizione¹⁵⁰: eppure un con-

dell'arbitrarietà. In tal modo l'ermeneutica legale viene svuotata: in fondo non interessa comprendere la disposizione della legge, dal momento che essa può essere dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera».

¹⁴⁸ Secondo una tendenza non nuova, come commentava, riferendo di alcuni orientamenti postconciliari, V. DE PAOLIS, *Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II*, cit., p. 101: «Nella retta e ottima intenzione di sottolineare le peculiarità del diritto della Chiesa come popolo di Dio, con fini soprannaturali e mezzi soprannaturali, si è imboccata una strada che poi è risultata un vicolo cieco. Se il diritto della Chiesa è un diritto speciale, analogo rispetto a quello civile, si corre il rischio di perdere la caratteristica propria del diritto, ossia quella della obbligatorietà in quanto ordine razionale per il bene comune della stessa comunità. Per di più si è finito per rompere il dialogo necessario tra diritto della comunità umana e diritto della Chiesa, proprio all'interno di quel dialogo che il Concilio voleva ricomporre tra fede e ragione. Di fatto l'ordinamento canonico, nel clima di questa nebulosità dottrinale, ha avuto sempre meno cultori laici e sempre meno spazio nelle facoltà statali di giurisprudenza».

¹⁴⁹ Come recentemente ricorda H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 689, «La prima direttiva del (primo) Sinodo dei vescovi (1967) per la futura revisione del *CIC* richiedeva espressamente il mantenimento nel nuovo *Codice* dell'*indoles iuridica*, il carattere giuridico, richiesto dalla stessa natura sociale della Chiesa, l'*ipsa natura socialis Ecclesiae*» (*EV* 2/1701). Questa dichiarazione sul carattere giuridico implica il riconoscimento per la Chiesa del valore direttivo della giustizia (*sum cuique tribuere*) e che il diritto canonico viene visto come un elemento della cultura giuridica generale». Cfr. anche le riflessioni di J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., pp. 47-48, sulle conseguenze non eludibili dell'essere la Chiesa una 'società primaria', una 'società perfetta' secondo un'antiquata terminologia.

¹⁵⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 29 maggio 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVII (2005), p. 166: «L'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante. Per una sana er-

tributo specifico¹⁵¹ oggi stoltamente sottovalutato, come testimonianza anzitutto e proprio l'emarginazione del *Pontificium Consilium de legum textibus*. Con effetti nocivi per la compagine ecclesiale agevolmente constatabili: proprio per questo un remissivo attendismo non solo non paga, ma sarebbe oggi irresponsabile.

Credo, insomma, che il *focus* debba essere con slancio – e anche senza utopistici irenismi – catalizzato dialetticamente verso quel 'promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa'¹⁵² nella sinfonia e «compenetrazione tra universale e particolare»¹⁵³, in quell'*unitas in varietate* e *varietas in unitate* su cui, al fondo, riposa la stessa *ratio* ecclesiologicala dell'esistenza di un organismo quale il nostro Consiglio/Ufficio. Esso dovrà divenire, in ultima istanza, 'laboratorio' e 'palestra', patrocinatore e collettore del contributo profuso a favore del legislatore ecclesiale dalla canonistica mondiale, la quale a sua volta, in grembo al popolo di Dio, riscoprirà il nerbo della sua *mission*, come era stato nella fioritura esuberante dell'epoca classica; e al contempo garantire la coerenza e la compattezza della 'visione d'insieme' che non dovrà mai essere affogata da un gorgo di norme o di agglomerati di norme tra loro slegati.

Secondo, d'altronde, quella qualifica-catalogazione come *Consilium* del dicastero che pure si vorrebbe rimuovere per ragioni anche

meneutica giuridica è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo della tradizione. In questo modo si potrà rifuggire sia da interpretazioni selettive e distorte, sia da critiche sterili a singoli passi».

¹⁵¹ Scriveva V. DE PAOLIS, *Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II*, cit., p. 103: «Ispirandosi alla retta dottrina conciliare, particolarmente a quella sulla Chiesa, il canonista vuole svolgere il suo compito al servizio della Chiesa, come discepolo che si mette in continuo ascolto del suo insegnamento, particolarmente di quello conciliare da essa stessa interpretato; non cessa di imparare, ma deve anche dare, in umiltà, il suo contributo specifico di esperto del diritto».

¹⁵² Cfr. il can. 392 § 1 del *Codex Iuris Canonici*; ma anche, tra i documenti conciliari, la Costituzione *Lumen gentium*, n. 23, e il Decreto *Christus dominus*, n. 16; si veda altresì PAOLO VI, Esortazione Apostolica *Quinque iam anni*, 8 dicembre 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIII (1971), p. 100.

¹⁵³ FRANCESCO, *Presentazione degli auguri natalizi della Curia romana*, 21 dicembre 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), p. 17.

comprensibili¹⁵⁴, ma che invece a me sembra particolarmente azzeccata¹⁵⁵ e che non deporrei. E questo non tanto poiché l'identificazione come 'ufficio', per quanto più rispondente alle mansioni esplicate – quali poi nel contesto odierno? –, potrebbe essere esteriormente percepita come una sorta di 'degradazione': ma in quanto sono convinta che occorra superare lo schermo, in qualche modo inquinante in *Eccelesia*, delle spartizioni giurisdizionali per rifluire nel primo polifonico dell'indivisibile *servitium*. Scrollandosi di dosso certe inflessioni secolarizzate dell'attività consultiva del tutto alienanti nella Chiesa, per scoprirne invece quella gravidanza su cui ha scritto ineguagliabilmente l'indimenticato canonista Eugenio Corecco¹⁵⁶. E soprattutto perché «Consigliare, dare un parere, è un'attività che fa riferimento alla condotta di un altro. L'etimologia della parola *consilium* è incerta (probabilmente significa l'azione di sedere insieme, allo scopo di deliberare), ma è sicuramente composta dalla preposizione *cum*, il che indica che colui che dà un consiglio si colloca assieme ad un altro, precisamente per concorrere con lui alla presa di una sua decisione. In un senso più ampio, consigliarsi, prendere consiglio, indica ricavare informazioni, soppesandole, in ordine ad una deliberazione»¹⁵⁷. Figurativamente, quindi, sedere insieme, per consigliarli, a tutti i detentori della potestà di governo dell'intera Chiesa – potestà incidente, del resto, sui doveri e diritti di ciascuno e della

¹⁵⁴ Cfr. l'opinione già riportata di J.I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, cit., p. 133.

¹⁵⁵ A proposito della qualificazione come *Pontificium Consilium* data dalla Costituzione Apostolica *Pastor bonus* rileva G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, cit., p. 154: «La mancata pubblicazione dei lavori di preparazione della medesima Costituzione non consente, purtroppo, la conoscenza degli sviluppi dottrinali che si sono avuti in seno alla Commissione preparatoria. Dalle notizie che di volta in volta appaiono in qualche articolo e che attingono presumibilmente anche agli appunti privati di coloro che parteciparono alla redazione sappiamo che le denominazioni proposte furono varie prima di giungere a quella che sarebbe stata accettata nel testo finale della Costituzione: *Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis*».

¹⁵⁶ Cfr., per tutti, E. CORECCO, *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?*, in *Communio*, I (1972), p. 33 ss.

¹⁵⁷ E. BAURA, *La funzione consultiva nella Chiesa*, cit., pp. 113-114.

comunità: *quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet* –, e sedere insieme con tutti gli *iurisperiti* per usufruire del loro apporto. San Tommaso inquadrava il *consilium* come uno degli atti della virtù della prudenza: quella *prudencia iuris* di cui oggi si avverte, davvero acutamente, il bisogno con funzione ermeneutica verso lo *ius conditum* ma anche euristica verso lo *ius condendum*. D'altronde, forse nessun altro Papa è sensibile all'importanza dell'ascolto al pari di Francesco, come ha sottolineato in innumerevoli occasioni, rimarcando altresì di avere nel tempo maturato la convinzione dell'imprescindibilità di consultazioni non formali ma reali¹⁵⁸.

D'altro canto, Bergoglio è presentato comunemente come un audace riformatore: ma tutti i Papi riformano le leggi, e senza alcuna esitazione, con il sostegno, da sempre, della canonistica¹⁵⁹. Il diritto si confà proprio all'ontologica fallibilità umana, mirando a 'medicarla' attraverso leggi sempre più configurate a quella *rationabilitas* cui si deve e si dovrà aspirare fino all'avvento dell'*Ecclesia triumphans*. L'attività nomopoietica è irrefrenabile nella Chiesa e tramonterà solo nel compimento biblico dell'*eschaton*. Fino ad allora si deve ambire, anche mediante un'equilibrata *ars legiferandi*¹⁶⁰, ad un diritto che sia insieme adeguato alla fedeltà teologica e con una piena rispondenza operativa pastorale: un diritto quale *ipsa res iusta*, sempre più aderente alla *iustitia*, a ciò che è – sempre con mirabile duttilità e plasticità¹⁶¹ – giusto per la «realtà che viene disciplinata»¹⁶², in una tensione mai paga e mai esausta. Si tratta di guadi – da sempre e oggi con

¹⁵⁸ Cfr. quanto evidenzia A. VIANA, *Riflessioni sull'annuncio della riforma della Curia Romana*, cit., p. 49 ss., con numerosi riferimenti a discorsi del sommo Pontefice.

¹⁵⁹ Cfr. quanto ricorda J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico*. Ecclesia et civitas, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1998, p. 375 ss.

¹⁶⁰ Cfr. le puntualizzazioni di E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 14 ss.

¹⁶¹ Sul punto non si può non rimandare alle belle e sempre stimolanti pagine di S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. DOMIANELLO, A. LICASTRO, A. MANTINEO, il Mulino, Bologna, 2015.

¹⁶² BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, 21 gennaio 2012, cit., pp. 103-107, che si sofferma appunto sulla necessità di cogliere il 'giusto legale' attraverso un'imprescindibile conoscenza profonda della realtà ordinata dalla legge. Per

connotati peculiari – che possono rivelarsi infidi: per affrontarli l'Ufficio, *rectius* (per me) il Consiglio per i testi legislativi si deve repentinamente attrezzare, schiudendosi ad esso inusitati traguardi. Certo, poi, occorre la volontà irremovibile di chi tiene le redini della *societas Ecclesiae* di avvalersi di quanto tale dicastero potrà sinergicamente offrire, ovvero di rendere di nuovo ed effettivamente obbligatorio per coloro che esercitano l'attività normativa (non certo ovviamente il Papa, in alcun modo coercibile) l'accesso alla sua consulenza, fino a riflettere sul mantenimento o no dell'attuale totale «carenza di potere coercitivo»¹⁶³: è evidente infatti che se i responsi, nonostante la loro 'positività' e 'autorevolezza', sono disattesi perché rimessi allo spontaneo e volubile adeguamento di chi li ha impetrati, potrebbero risultare un'inutile perdita di tempo. Non voglio però qui aprire un ulteriore e caldissimo fronte: sarebbe per ora sufficiente che si salisse il primo e importante gradino.

Sono del resto convinta che solo salendolo troveranno finalmente attuazione quei principi di ecumenismo¹⁶⁴, sussidiarietà, comunionalità, collegialità e sinodalità¹⁶⁵ oggi purtroppo, oltre che intesi in

un commento al discorso cfr. E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, cit., pp. 705-717.

¹⁶³ Cfr. per converso quanto afferma J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, cit., p. 50, al quale appartengono anche le due espressioni riportate tra apici alti nel testo: «Per quanto possa servire l'esperienza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, la cui denominazione è cambiata durante la vigenza della *Pastor Bonus* man mano che erano modificate le funzioni originariamente assegnate, è proprio a causa della sua autonomia e carenza di potere coercitivo, che possiedono altri Dicasteri, che è diventato spontaneo referente per dirette ed abituali consulenze, da parte non solo di Dicasteri, ma soprattutto delle Chiese locali, dovendo solo puntare sull'autorevolezza e positività delle risposte che offre. Il semplice confronto delle informazioni sulle questioni attualmente trattate dal Dicastero pubblicate sulla rivista *Communicationes* con quelle di epoche anteriori confermano quanto sto ora dicendo».

¹⁶⁴ Si veda quanto ha recentemente dichiarato Papa FRANCESCO nell'*Allocutio ad participes Conventus proveci a Iuris Ecclesiarum Orientalium Societate*, in *Communicationes*, LI (2019), pp. 382-383, secondo il quale «Il diritto canonico è essenziale al dialogo ecumenico».

¹⁶⁵ Sulla necessità, a proposito proprio della sinodalità, di una normativa canonica che possa effettivamente realizzarla cfr. le efficaci considerazioni di A. GIRAU-

modo sensibilmente difforme, molto inflazionati per l'ostentazione e lo sfoggio spesso frivolo che di essi fa strame: ma che potrebbero continuare a giacere in un 'limbo iperuranico'. Anche perché il diritto canonico, checché ne ribattano i detrattori, in quest'attuazione che è ricezione sempre più compiuta del Concilio Vaticano II¹⁶⁶ non può

DO, *Strutture ed eventi sinodali: una lettura canonistica*, cit., pp. 61-70; e soprattutto di S. DIANICH, *Dalla teologia della sinodalità alla riforma della normativa canonica*, cit., pp. 71-82, il quale sollecita il «passaggio dal quadro teologico maturo a una riforma delle norme del *Codice di diritto canonico* sugli organi sinodali previsti», e segnala la necessità che la canonistica elabori «adeguati progetti di riforma dell'ordinamento» (*ivi*, p. 71) con «precise procedure» (*ivi*, p. 77): «Sarebbe un grave errore tralasciare il problema delle leggi vigenti della Chiesa, quasi che bastasse promuovere una nuova spiritualità ecclesiale per lievitarle dall'interno anche senza riformarle, qualora queste non favorissero la pratica della sinodalità» (*ivi*, p. 72); «si sente oggi particolarmente vivo il bisogno di non pochi sviluppi ulteriori della pratica sinodale nella Chiesa e di una riforma della normativa canonica che attualmente la sta regolando», di «progettare una riforma della normativa, che permetta di uscire dalle strettezze in cui il *Codice* attuale confina l'esercizio della sinodalità e proporre un nuovo ordinamento canonico che sia all'altezza della sua stessa visione teologica. / Fare leggi nella Chiesa compete al papa e ai vescovi. Ai teologi e ai canonisti, però, compete studiare i problemi che si affacciano sulle vie che il Signore apre davanti alla Chiesa per il suo futuro e proporre le soluzioni» (*ivi*, pp. 81-82). Su una corretta collaborazione tra teologia e canonistica, che «non possono essere pensate in alternativa», a proposito proprio della sinodalità si veda anche G. CANOBBIO, *Teologia e canonistica. Ipotesi per superare la divaricazione*, cit., p. 5 ss., il quale tra l'altro conclude: «Il rimando al *sensus fidei* e al connesso *consensus fidelium* non basta a giustificare perché debba essere convocato un sinodo e soprattutto se questo attui effettivamente il *consensus fidelium*. La sinodalità non è il sinodo, e questo ha bisogno di norme organizzative corrispondenti affinché si realizzi effettivamente la figura di sinodalità, che non è mai data una volta per tutte, ma è pensata in dipendenza dalla comprensione della realtà della Chiesa in un contesto storico» (*ivi*, pp. 14-15).

¹⁶⁶ Cfr. FRANCESCO, *Messaggio in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, cit., p. 33: «Come ogni Concilio, anche il Vaticano II è destinato ad esercitare in tutta la Chiesa un'influenza lunga nel tempo. Dunque, il diritto canonico può essere uno strumento privilegiato per favorirne la ricezione nel corso del tempo e nel susseguirsi delle generazioni. Collegialità, sinodalità nel governo della Chiesa, ecumenismo, misericordia e prossimità come principio pastorale primario, libertà religiosa personale, collettiva e istituzionale, laicità aperta e positiva, sana collaborazione fra la comunità ecclesiale e quella civile nelle sue diverse espressioni: sono alcuni tra i grandi temi in cui il diritto canonico può svolgere anche una funzione educativa, facilitando nel popolo cristiano la crescita di un sentire e di una cultura rispondenti agli insegnamenti conciliari».

essere sopravanzato¹⁶⁷, come oramai convengono anche i non giuristi e i teologi solitamente guardinghi e prevenuti¹⁶⁸: altrimenti ogni 'riforma' rimarrebbe poggiata sulla sabbia¹⁶⁹.

Papa Francesco ha del resto manifestato in maniera tersa la sua volontà con la *Episcopalis communio* – al di là dei suoi contenuti relativi al solo Sinodo dei Vescovi –, adottando la *forma fontis* di una Costituzione Apostolica: «la forma da riservare per un corpo normativo della maggiore importanza, rivolto a tutto il popolo di Dio e non solo a coloro che hanno una responsabilità ministeriale o un ufficio, rispondente a una esigenza che possa considerarsi proveniente dal basso, con contenuti incidenti, almeno potenzialmente, in tut-

¹⁶⁷ Scrive recentemente H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., p. 690, che «Una chiara visione della natura e del compito del diritto è importante per tutte le discipline particolari della teologia: teologia pastorale, teologia morale, etica sociale, ecclesiologia. /Proprio l'ecclesiologia è un chiaro esempio della sua impossibilità di svilupparsi in modo coerente senza il diritto canonico. Per esempio la traduzione in pratica della corresponsabilità, della sinodalità e della collegialità episcopale nella vita della Chiesa è possibile solo *ex natura rei* con l'aiuto delle norme giuridiche». Cfr. anche, su altra tematica, le considerazioni di D. BILOTTI, Munus sanctificandi e ius dicere: *profili di diritto ecclesiastico e di diritto canonico emergenti nel magistero di Francesco*, in *Il Papa venuto dalla "fine del mondo" per la Chiesa del terzo millennio*, cit., p. 148 ss.

¹⁶⁸ Cfr., ad esempio, S. DIANICH, *Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, cit., p. 19: «Ma è pensabile davvero una riforma della Chiesa senza l'opera dei canonisti? Bisogna dire, però, che di questo loro minor interesse alla ricerca *de iure condendo* è anche responsabile, nel suo complesso, la comunità dei teologi e di molti operatori pastorali che sembrano non rendersi conto della fondamentale importanza che l'ordinamento canonico della Chiesa riveste per la coscienza ecclesiale, nella pratica pastorale e nel suo impegno missionario nel mondo».

¹⁶⁹ Cfr. P. PAROLIN, *Indirizzo di saluto al XVI Congresso Internazionale Diritto Canonico e Culture Giuridiche*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, cit., pp. 37-38: «Preme qui sottolineare come l'apporto della scienza canonistica, che ha sempre efficacemente affiancato l'azione della Autorità nella Chiesa, appaia particolarmente necessario in un momento quale l'attuale, in cui, proseguendo nel grande solco dell'attuazione del Concilio Vaticano II, riforme importanti si stanno apportando sia a strutture istituzionali, sia alle regole relative ad istituti canonici ovvero all'agire dell'amministrazione ecclesiastica e della giurisdizione. Il contributo degli studiosi è particolarmente apprezzabile non solo nelle fasi progettuali, ma anche in quelle, non di rado ardue, della corretta interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni».

to l'ordinamento e non solo in un suo settore specifico, nonostante vertano solo su una istituzione concreta. [...] l'obiettivo del rinnovamento normativo non si esaurisce nell'organismo sinodale ma, attraverso di esso, include un progresso nella sinodalità come modo costitutivo di essere Chiesa e, pertanto, di svolgere i ministeri ecclesiali e altre responsabilità personali»¹⁷⁰. Siamo dinanzi, dunque, ad una stella polare che va seguita e che, travalicando il tema specifico, irradia sull'intero agire della Chiesa. Anche e proprio sull'attività normativa e il diritto in generale di cui il successore di Pietro avverte compiutamente il *gravius pondus*: e non inteso quale cervelottica ed almanaccata ingegneria legale ma come giustizia reale dei rapporti umani¹⁷¹, non solo, poi, *ad intra* ma anche *ad extra*¹⁷².

¹⁷⁰ M.J. ARROBA CONDE, *La costituzione apostolica «Episcopalis communio». Anche la forma è importante*, cit., p. 7, che conclude: «La forma fontis scelta, proprio perché è la più alta nel manifestare l'incidenza delle nuove norme nel cammino dell'intera Chiesa, implica che la loro ricezione non va ricondotta solo a migliorare la partecipazione in occasione dei vari tipi di assemblea sinodale, ma anche a evitare il rischio di scollamento con il sentire del popolo di Dio, di cui sono manifestazione elementi come la mancata istituzione degli organismi diocesani di partecipazione obbligatori per diritto; l'omissione frequente della loro consultazione, anche se stabilita come modo ordinario di agire per atti di governo affidati a uffici personali; e, più in generale, quell'individualismo e quel clericalismo (a volte messo in atto dagli stessi fedeli laici) che impediscono di sperimentare la gioia profonda che proviene dal camminare insieme, nella varietà di carismi e ministeri, certi della presenza del Signore, per portare al mondo la gioia del Vangelo in costante rinnovamento».

¹⁷¹ Cfr. FRANCESCO, *Messaggio in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, cit., p. 32: «La ricorrenza centenaria che quest'anno si celebra dev'essere anche occasione per guardare all'oggi e al domani, per riacquisire e approfondire il senso autentico del diritto nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, dove il dominio è della Parola e dei Sacramenti, mentre la norma giuridica ha un ruolo necessario, sì, ma di servizio. Così come è occasione propizia per riflettere su una genuina formazione giuridica nella Chiesa, che faccia comprendere, appunto, la pastoralità del diritto canonico, la sua strumentalità in ordine alla *salus animarum* [...], la sua necessità per ossequio alla virtù della giustizia, che anche *in Ecclesia* dev'essere affermata e garantita».

¹⁷² Parlando della ricerca cui devono attendere i cultori del diritto della Chiesa il cardinale P. PAROLIN, *Indirizzo di saluto al XVI Congresso Internazionale Diritto Canonico e Culture Giuridiche*, cit., p. 37, ha parlato di una ricerca «che non si arresta alle dinamiche della giuridicità che si manifestano all'interno della società ecclesiastica, ma che guarda anche *ad extra*, fuori di essa, ai rapporti che necessa-

Per questo concludo con le belle e beneauguranti parole del Papa regnante il quale, rivolgendosi proprio ai membri del Pontificio Consiglio qualche mese fa, ha voluto porsi idealmente in continuità col suo antecessore – forse ‘tardivo’ e dapprima non certo focoso, eppure in seguito davvero verace e sentito estimatore del diritto canonico¹⁷³ – ma invero con tutta la radiosa tradizione ecclesiale: «è quanto mai attuale l’invito di Benedetto XVI nella *Lettera ai Seminaristi*, ma valido per tutti i fedeli: “Imparate anche a comprendere e – oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell’amore”¹⁷⁴. Far conoscere e applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta “efficacia” pastorale di chi vuol risolvere i problemi senza il diritto, bensì garanzia della ricerca di soluzioni

riamente il diritto canonico deve avere con i diritti secolari, per quanto attiene alle loro determinazioni sulla Chiesa e in generale sul fenomeno religioso, così come ai rapporti con i diritti delle altre Chiese e comunità ecclesiali». Delinea i pericoli del passaggio di prospettiva del diritto canonico da un ‘diritto della Chiesa per il mondo’ a un ‘diritto della Chiesa per la Chiesa’ (secondo l’efficace formula di Gustav Radbruch) O. CONDORELLI, *A proposito di «Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917»*, cit., p. 750 ss.

¹⁷³ Commenta M. DEL POZZO, *Il legato di Benedetto XVI ai canonisti*, cit., pp. 719-720: un amore, quello di Benedetto XVI per il diritto canonico, «potremmo dire, “tardivo” e “secondario” ma non per questo meno reale ed effettivo. La dilatazione del cuore del Padre comune riconducibile al carisma petrino sembra aver ricompreso insomma non solo i propri figli canonisti ma anche l’oggetto della relativa scienza. Il percorso testuale compiuto, per quanto frammentario e incompleto, dimostra quanto l’esigenza della giustizia sia presente e diffusa nel pensiero di Benedetto XVI. La *parabola esistenziale del Pontefice* con le crescenti responsabilità di comando ha probabilmente determinato una progressiva approssimazione al *mysterium iuris*. L’intervista *Luce del mondo* pare un’eloquente dimostrazione della rilevanza della difesa del giusto ordine ecclesiale di fronte alle sfide e difficoltà contemporanee. La lunga esperienza di governo (prima come Arcivescovo, poi come Prefetto della Congregazione e infine come Pontefice) ha determinato insomma una familiarità e dimestichezza con la materia giuridica operativa e applicativa più che astratta e teorica. Si tratta di una conoscenza e stima, magari indotta e riflessa, ma pur sempre sincera e sentita».

¹⁷⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera ai seminaristi*, 18 ottobre 2010, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, VI /2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 634.

non arbitrarie, ma veramente giuste e, perciò, veramente pastorali. Evitando soluzioni arbitrarie, il diritto diventa valido baluardo a difesa degli ultimi e dei poveri, scudo protettore di chi rischia di cadere vittima dei potenti di turno. Noi vediamo oggi in questo contesto di guerra mondiale a pezzetti, vediamo come sempre c'è la mancanza del diritto, sempre. Le dittature nascono e crescono senza diritto. Nella Chiesa non può succedere questo»¹⁷⁵.

Se pertanto il diritto canonico oggi appare in affanno, non c'è da disperare, essendo viva e piena pure nell'attuale vescovo di Roma, anche lui, come Ratzinger, non 'giurista di formazione' – e, si confida, in chi lo seguirà – la coscienza che esso può e deve continuamente rinnovarsi, come in altre (e ben turbolente) circostanze storiche enunciò a chiare lettere Giovanni XXII: «Quia nonnumquam, quod coniectura profuturum credidit, subsequens experientia nocivum ostendit, non debet reprehensibile iudicari, si canonum conditor, canones a se vel suis praedecessoribus editos, vel aliqua in eisdem contenta canonibus revocare, modificare vel suspendere studeat, si ea obesse potius viderit, quam prodesse»¹⁷⁶. Il lavoro lungo la «via veritatis»¹⁷⁷ è, e sarà sempre, faticoso e carico di difficoltà: che gli operai della vigna, dunque, siano pronti e disponibili.

¹⁷⁵ FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, 21 febbraio 2020, cit.

¹⁷⁶ Si tratta, come noto, della Bolla *Quia nonnumquam* (26 marzo 1322) emanata nel corso della disputa sulla povertà (*Extravagantes Iohannis XXII* 14.2).

¹⁷⁷ Espressione ripresa dalla Costituzione appena ricordata.

INDICE

Premessa	7
I. Il Pontificium Consilium de legum textibus ‘ponte’ tra diritti	13
1. <i>Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi quale ‘ponte’ tra le due vigenti codificazioni.</i>	13
2. <i>La prima fase di consolidamento ed incremento delle attribuzioni del dicastero</i>	17
3. <i>Dal 2015 al 2020: un lustro ‘rivoluzionario’ nel globale capovolgimento dei paradigmi normativi</i>	37
4. <i>Una ricognizione sulle funzioni attuali del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Alcune premesse, tra pubblicità e segretezza</i>	49
II. L’attività normativa del legislatore supremo	65
1. <i>La preparazione delle leggi pontificie. Il caso prototipico del Motu Proprio Mitis iudex dominus Iesus: garanzie dell’ordine giudiziario e indissolubilità del matrimonio.</i>	65
2. <i>Altre spigolature: una panoramica randomica sull’ultimo quinquennio all’insegna della ‘riforma’. ‘Trapianti’ codiciali più o meno riusciti</i>	79
3. <i>Il moltiplicarsi delle scalfitture all’ordito codiciale. Un’incessante ‘emergenzialità’</i>	117
4. <i>Il nuovo Libro VI del Codex Iuris Canonici, De sanctionibus in Ecclesia: una tela di Penelope, tra ‘tolleranza zero’ e indeponibile ius defensionis</i>	137
5. <i>La redigenda Costituzione Apostolica sulla Curia romana. Verso una revisione della codificazione?</i>	167
III. Altri ambiti normativi	181
1. <i>L’assistenza ai dicasteri nella predisposizione di testi normativi: il caso particolarmente emblematico del rinnovamento della vita contemplativa femminile</i>	181
2. <i>L’attività interpretativa. L’eclissi delle interpretationes authenticæ nella configurazione consueta</i>	210
3. (segue) <i>Il munus interpretandi e le sue crescenti asperità</i>	224

4.	<i>Decremento delle competenze in ordine alla recognitio degli atti normativi degli organismi episcopali nel trend della 'sana decentralizzazione' (con una digressione nel 'campo minato' della liturgia)</i>	238
IV.	Per uno statuto del dicastero 'promotore, garante e interprete del Diritto della Chiesa'. La vocazione della canonistica	265
1.	<i>Quid iuris per il Consiglio/Ufficio per i testi legislativi? Uscire da un vicolo cieco</i>	265
2.	<i>Una canonistica in crisi</i>	279
3.	<i>I consultori in una 'comunità interpretativa' universale.</i>	300
4.	<i>Il futuro dello ius Ecclesiae: la consultazione in una Chiesa 'costitutivamente sinodale'</i>	318

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.

2

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-871-5



9 788870 008715